BIBLIOTECA NAZ.
Vittorio Emanuele III
XXVI
H
46
NAPOLI

Digitized by Google

Digitized by Google

IL

CONSOLATO DEL MARE

COLLA SPIEGAZIONE

DI GIUSEPPE MARIA CASAREGJ.

In questa nuova Impressione, oltre tutto ciò che trovasi nelle Edizioni di Firenze, Lucca, e Livorno vi sono aggiunte

LE LEGGI VENETE

Attinenti a questa materia, e le ponderazioni sopra la Contrattazione Marittima

DEL DOTTOR CARLO TARGA

Tanto interessanti a quest' Opera, e finalmente a comodo dei Naviganti

IL PORTOLANO DEL MARE.

VENEZIA
MDCCCII.
PRESSO SILVESTRO GNOATO
Librajo a San Giuliano.

Digitized by Google

Digitized by Google

DICHIARAZIONE NECESSARIA

DELL' OPERA

A CHIUNQUE LEGGE.

Dacchè io cominciai con qualche applicazione maggiore a darmi allo studio delle materie mercantili, e marittime, le quali da una parte per la vastità, e varietà loro, e dall'altra per la rarità degli Autori, che di esse sinora, particolarmente nella nostra Italia, hanno trattato, secondo che a me ne pareva, di più profondo, ed esatto esame abbisognavano, mi cadde tosto in pensiero di unire a' miei discorsi di commercio una chiara, e pontuale non meno, che succinta spiegazione del celebre Consolato del Mare.

A così plausibile insieme ed utile impresa mi confortavano di continuo a dar opera diversi Amici, e tutti coloro, i quali per proprio uso, e giovamento avevan vaghezza di giungere alla cognizione più sicura, ed ingenua di alcuni oscuri, ed intralciati Capitoli del sopraddetto libro. Quando finì di farmi risolvere ad imprendere sì nojosa, e dura fatica il vedere, (mentre in Genova mia Patria ancor dimorava in qualità di Avvocato, prima che all'alto onor mi chiamasse di suo Auditore, e Consigliere di Giustizia nella Ruota di Siena, e poco dopo di Firenze, la Reale beneficenza del Serenissimo Gran Duca mio Signor Clementissimo) il veder, dico, da alcuni Procuratori, e Causidici, non molto intendenti delle cose alla mercatura spettanti, nel Magistrato de' Conservatori del Mare di quella Città, adulterato frequentemente, e dirò così, straziato lo schietto sentimento di alcuni de' mentovati Capitoli, come degli oracoli si costuma, ciascuno facendola da Indovino, e in quella parte traendoli, che più gli torna, con notabile pregiudizio de' troppo creduli, ed inesperti Clientoli.

Ora l'importanza, e necessità di questo libro non è d'uopo, che io stia quì al presente ad amplificare, mentre da se stesso può conoscerla ciascheduno, purchè consideri da esso prendere in gran parte il suo regolamento tutta quella vasta quantità di mondo, che al mare commette se stesso, e le cose sue. Basti il dire, che appena fu egli in quella lor lingua per ordine degli antichi Re di Aragona compilato la prima volta, che, come fondamento, e norma della contrattazione marittima, abbracciato venne tra pochi anni da tutte le nazioni di Europa più esercitate nel traffico, nel suo pro-

prio idioma ciascheduno trasportandolo, e di mano in mano poi per più di otto secoli seguitato fino a' dì nostri, ne' quali in vigore eziandio si mantiene generalmente.

Ma quanto per un verso viene egli ad essere considerabile per le savie ordinazioni, che in se contiene, altrettanto dispregevole comparisce per l'altro, attesa l'idiotaggine, e confusione, con cui vengono esse disposte. Certamente in leggendo il Testo rimarrà chicchessia di leggieri persuaso della difficoltà, e degli imbarazzi incontrati nell' operare. Conciossiachè per lo più si veggano i sensi, per un certo strano, e scompigliato ravvolgimento di parole, tanto sconnessi, e per così dire, erranti, che a colpirne il vero significato vi abbia voluto una ben profonda, e dirò quasi etica speculazione. Senza che talora le disposizioni di un Capitolo a quelle di un altro contrarie si trovano, o repugnanti; per non far menzione delle assai spesse, e stucchevoli repetizioni di cose già dette, e fermate, e di molte altre del tutto inutili, e per poco ridicolose, le quali ad altro non servono, che ad annebbiare, e confondere l' intelletto dell'impaziente Lettore.

A così cattiva derrata una più infelice giunta vi hanno accoppiata poi e il Traduttore nella nostra volgar lingua, nel tempo forse allora di sua minoranza, recandolo, e i trascurati Stampatori con di molte scorrezioni sformando il libro, come agevolmente veder si può: dove lasciando o virgole, o punti, dove, e ben sovente, aggiungendone, o fuor di luogo collocandone; e oltre a ciò scambiando assai parole, e alcune togliendone via sino all' intere linee, con tanta alterazione di varj Capitoli, che è gran pena spesse fiate il voler di essi trar senso, che bene stia; onde non più umano discorso, ma un causale accozzamento di termini, che a nulla mirino, a'cuni talvolta credendolo, per ben giusta disperazione l'hanno quasi trasandato, e dismesso, qual cosa inutile, con ricorrere semplicemente nelle occorrenti controversie all' uso, qualche egli si sia, di mano in mano introdotto.

Or ecco finalmente, savio e benigno Lettore, ridotta l'opera a quel segno, che per me si è potuto il migliore; E se troverai, che al mio desiderio non sempre abbia corrisposto l'effetto, di amorevol compatimento potrà farmi degno il merito dell' esser io stato il primo, dopo tanto tempo, a tentare di dar qualche luce alla tenebrosa, e per dir così, indigesta dettatura dei semplici uomini di quella età inlitterata, ed incolta.

Alla mia spiegazione ho creduto ben fatto, che andasse ancora congiunto il Testo, non tanto affine di rendere più comune un libro, che cominciava a farsi raro, quanto per risparmiare a colui, che avrà vaghezza, o necessità di attignere alla sorgente istessa, tuttochè torbida, il pensiero, e l'incomodo di andarne altrove in cerca.

Vero è che gli errori, e le mancanze talora de' sensi interi, che, come dianzi si

disse, per entro al Consolato si trovano, io ho stimato non doversi da me, nè correggere, nè supplire in niuna minima parte, ma ho voluto che egli tale quale con tutti i suoi luoghi errati fedelmente si ristampasse; e ciò principalmente per due ragioni. In primo luogo, perchè ho creduto essere per avventura men male, che altri poco avveduto, reputando la prima giunta a mia spiegazione non affatto accertata, e sicura, venga a tacciarmi di corto intendimento piuttosto, che di poco fedele nella ristampa del Testo. Secondariamente, affinchè non creda il Leggitore, che io abbia voluto con le mie emendazioni preoccupare il suo intelletto, e ristrignergli la libertà di giudicarne da se solo, e a suo modo. Oltre a che confrontando egli a un'ora il Testo intatto, e la mia dichiarazione, verrà con ciò a scoprire, se non tutti, almeno molti dei luoghi scorretti, e mancanti; tanto più se vorrà egli pigliarsi la briga, a chiarirsene, di ricorrere al fonte, che è il Consolato di Aragona, o alle traduzioni di esso più diligenti fatte dipoi in altri linguaggi.

E quì ingenuamente confesso, che non poco lume a me pure ha recato per lo stralciamento, e la dilucidazione di simili passi l'attenta lettura, e il confronto via via minutamente fatto di più Consolati di varie lingue, e singolarmente del Francese, e dello Spagnolo, col nostro Italiano riscontrandoli sempre, e con accurato studio insieme conciliandoli, per trarre da tutti la più propria, e più convenevole intelligenza, che per me si è saputo. E non solo da questi, ma da altri libri ancora, che trattano di navigazione, si è procurato di cavare la dichiarazione di tutti quei termini, e forme di dire marinareschi, di cui il Consolato si è pieno, ponendola ai debiti luoghi.

Sempre che alcun Capitolo si troverà spiegato in più brevi, e sugose parole, non sospetti chi legge, essersi lasciata, per quanto almeno si è potuto scorgere, veruna cosa necessaria, ma creda che ciò fatto si sia, risecando solo quel che si è creduto soverchio, a puro riguardo di minorargli la noja, e fargli godere con più speditezza quello stesso vantaggio di cognizioni, che dopo anche molto dispendio di reiterate speculazioni penato avrebbe per avventura da per se a ricavare.

Perchè poi più profittevole fosse l'uso di tutta l'opera, ho formato, e posto alla fine di essa un copioso alfabetico Indice delle materie, che per entro al Consolato vengono esposte, così ravviluppate però, e fuor d'ordine, che sovente in un Capitolo solo disposte vengono tre, o quattro, e più cose fra di loro differenti, e sconnesse; Tanto che senza l'ajuto di chi altrui in qualche modo le additi, e distingua, resta quasi che impossibile il ripescarle.

Finalmente sappia il Lettore, che il Consolato del Mare consiste solamente in dugento novantaquattro Capitoli, che per l'appunto sono quei medesimi, che quì vengo-

Digitized by Google

no da me spiegati, e che, come dianzi si disse, quai leggi universali, accettati furono comunemente, poichè gli altri che ai suddetti vanno congiunti, non sono che disposizioni particolari di Barcellona, fatte ne' tempi appresso, le quali essendo stampate tutte in un libro, han data occasione a molti di crederle per una continuazione del Consolato del Mare, come nel mio discorso quarto del primo Tomo ho già dimostrato.

Di tanto ho stimato dover io fare avvertito chiunque a questo lavoro volgerà cortese lo sguardo, rimettendo il di più al discreto giudicio di lui, e pregandolo a voler riconoscere in me, se non altro, un veementissimo desiderio di agevolare altrui lo studio, e la cognizione delle mercantesche materie, quanto universali, e necessarie, altrettanto, a dir vero, nei nostri Paesi, o molto ignorate, o poco discusse, e con equivoci spesse volte dal mal uso, introdotti, confusamente trattate.

Digitized by Google

Ove, e quando furono concessi li presenti Capitoli, e Ordinazioni.

ROMA.

L'anno dell'Incarnazione di Cristo 1075. a Cal. di Marzo furono concessi in Roma in San Gio: Laterano, e giurati da' Romani d'osservargli sempre.

ACRI.

L'Anno 1111. a Cal. di Settembre furono concessi in Acri nel passaggio di Gerusalemme per il Re Lodovico, e per il Conte di Tolosa, e giurorno osservarli sempre.

MAJORICA.

L'Anno 1112. furono concessi in Majorica per i Pisani, e giurorono di osservarli sempre.

PISA.

L'Anno 1118. furono concessi in Pisa in S. Pietro del Mare in potestà d'Ambrosio Migliari, e giurò osservarli.

MARSILIA.

L'Anno 1162. il Mese di Agosto furono concessi in Marsilia nell'Ospitale, nelle potestà di ser Gaufre Antoix, e giurò di osservarli sempre.

ALMERIÆ.

L'Anno 1174. furono concessi in Almeria per il Conte di Barcellona, e per i Genovesi, e giurò osservarli sempre.

GENOVA.

L'Anno 1186. furono concessi in Genova nella Potestà di ser Pinel Miglers, ser Pier Ambrosi, e ser Gio: di S. Donato, e ser Guglielmo di Caimosino, ser Baldoni, e ser Pier d'Arenes, i quali giurorno al capo del Molo osservarli sempre.

BRANDI.

L'Anno 1187. a Cal. di Febbraro furono concessi in Brandi per il Re Guglielmo, e giurò osservarli sempre.

RODI.

L'Anno 1290. furono concessi in Rodi per il Galeta, e giurò di osservarli sempre.

MOREA.

L'Anno 1200. furono concessi per il Principe della Morea, e giurò di osservarli sempre.

Digitized by Google

COSTANTINOPOLI.

L'Anno 1215. furono concessi per il comun di Venezia in Constantinopoli, nella Chiesa di Santa Soffia per il Re Giovanni incontinente che fur cacciati i Greci, e giurò di osservarli sempre.

ALAMANIA.

L'Anno 1224. furono concessi in Alamania per il Conte, e giurò osservarli sempre.

MESSINA.

L'Anno 1225. furono concessi in Messina nella Chiesa di Santa Maria Nuova in presenza del Vescovo di Catania per Federico Imperator d'Alamania, e giurò di osservarli.

PARIGI.

L'Anno 1250. furono concessi per Giovanni di Belmonte sopra l'anima del Re di Francia, che in quel tempo non era ben sano in presenza dei Cavalieri dell'Ost, e dei Templieri, e del Spedaleri, e dell'Ammiraglio di Levante, per osservarli sempre.

COSTANTINOPOLI.

L'Anno 1262. furono concessi in Costantinopoli in S. Angelo per Paleogo Imperatore, e giurò osservarli sempre.

SORIA, e COSTANTINOPOLI.

L'Anno 1270. furono concessi in Soria per Federico Re di Cipro, e in Costantinopoli per l'Imperator Costantino, e giurorno osservarli sempre.

MAJORICA.

L'Anno 1270. furono conces i per lo Re Jacobo di Aragona, in Majorica, e giurò farli osservar sempre.

Digitized by Google

INDICE

De' Capitoli del Conſolato del Mare.

A

Acconcio, e di eſarcia neceſſaria a nave noliggiata, cap. 185.
Acconcio di nave, cap. 242.
Accordo fatto in golfo, o in mare de libera, c. 250.
Accordo tra Padrone, & Mercante per roba noleggiata, cap. 278.
Accordo fatto per comandatario di nave, cap. 286.
A che ſon tenuti, o non tenuti i marinari nel caricare, cap. 72.
A che è obbligato il marinaro, cap. 132.
Arme del marinaro, cap. 275.

B

Barchiero che piglierà a prezzo certo caricare, o ſcaricare, cap. 196.

C

Canterate di marinari, cap. 130.
Carico di Vino, cap. 202.
Carico di Grano ricevuto ſenza miſura, cap. 266.
Carico di legname, cap. 188.
Che coſa ſia Pellegrino, e chi s' intende eſſer Pellegrino, cap. 111.
Che debba aver Padrone di quello che muore in nave, cap. 136.
Che il Padrone deve far la ſicurtà per i marinari, cap. 138.
Ciò che è tenuto il Padrone al mercante, cap. 81.
Come il Giudice delle appellazioni è preſentato, cap. 3.
Come i Conſoli ricevono per ſe, e per il Giudice delle appellazioni ſcrivano, cap. 4.
Come i Conſoli poſſono ſubſtituire in ſuo luogo chi gli piace, cap. 7.
Come ſi dà ſentenza alla domanda in ſcriptis, cap. 10.
Come deve procedere il Giudice delle appellazioni, cap. 12.
Come nelle appellazioni non ſi può mettere, nè ſi può provare niente di nuovo, cap. 13.
Come e quando s' ha da procedere nell' appellazione, cap. 14.
Come ſi dà la ſentenza delle appellazioni cap. 15.
Come debbino eſſere terminate le liti per i Conſoli, cap. 35.
Come debba eſſer fatto ſolaro, cap. 68.
Dichiarazione del ſopradetto cap. 69.
Come il mercante debba aver piazza nella nave, cap. 74.
Come debba eſſere ſalvata la roba al mercante che teme, cap. 80.
Come deve eſſer pagata roba gettata, cap. 96.
Come il mercante deve preſtar vettovaglia alla nave, cap. 106.
Come ſi pagbino ſpeſe ſtraordinarie, cap. 110.
Come ſi debba pagare il ſalario a' marinari c. 135.
Come e di qual moneta debbano eſſer pagati i marinari, cap. 136.
Come il marinaro non ſi debba partire quando la nave comincia a caricare, 168.
Come il marinaro non debba dormire in terra, cap. 172.
Come il marinaro è obbligato andare al molino, cap. 174.
Come il marinaro non debba laſciare la nave, cap, 176.
Come i marinari ſono obbligati a por le laſtre, e diſtaſtrare la nave, e caricare, e diſcaricare, cap. 177.
Come la roba può eſſer ricevuta, o laſſata per il nolo, cap. 272.
Come debba pagare nolo in caſo di getto, cap. 293.
Comandita a viaggio certo, cap. 207.
Comandita ricevuta come coſa propria, cap. 210.
Comandita promeſſa, cap. 212.
Comandita in danari, cap. 214.
Comandita di nave, cap. 215.
Comandita di nave ſenza licenza de' compagni, cap. 216.
Comandita che alcuno piglierà in comune, o in parte, cap. 217.
Comandita che ſi perderà, e il comandatario fallirà, cap. 218.
Comandita che il Comandatario debba portare a ſe, cap. 276.
Compartimento di marinari, cap. 133.
Condizione di nolo, cap. 267.
Coſtumi di Padrone a marinaro, cap, 158.

D

Danno ricevuto per mancamento di ormeggiare, cap. 224.
Del modo di eleggere i Conſoli, e Giudici delle appellazioni per ciaſcun' anno, cap. 1.
Del giuramento che fanno i Conſoli, cap. 2.
Della forma del ſigillo de' Conſoli, cap. 5.
Delle appellazioni, cap. 11.
D' eccezione declinatoria del foro, cap. 16.
Delle ſpeſe fatte nella prima lite, cap. 19.
Delle ſpeſe fatte nella ſeconda lite, cap. 20.
Delli atti che ſi poſſono agitar avanti uno de' Conſoli, cap. 21.
Dell' eſecuzion de' beni mobili del condannato, cap. 24.
Del Creditore ſe non può dar fidejuſſione, cap. 25.
Del Padrone che domanda il ſuo nolo, cap. 17.
Della mercede o ſalario del Marinaro, cap. 28.
Dell' eſecuzione che ſi fa contro il Padrone, che abbia debiti per impreſtanze, cap. 29.
Della ſicurtà del Giudicio, cap. 30.
Dell' autorità de' Conſoli, cap. 31.
Del ſalario che pigliano i Conſoli da' litiganti cap. 36.

Digitized by Google

Del salario del Giudice delle appellazioni, cap. 37.
Delle misure d' Alessandria, cap. 43.
Del Compagno che non potrà fare la parte che promette, cap. 46.
Del compagno qual morirà dopo che avrà cominciato o promesso di far parte, cap. 50.
Del Padron d' Ascia, e Calafato in che sono tenuti al Padrone, e il Padrone a loro, cap. 51.
Del maestro d' Ascia, e Calafato che faran lavoro a escarso, cap. 52.
Del compagno che vorrà vender la parte ch' avrà in nave, cap. 53.
Del potere, e del carico del scrivano, cap. 56.
Del giuramento che deve fare il nocchiero, cap. 60.
Del comperare le vettovaglie alla nave, cap. 236.
De orbare Ancore, cap. 243.
De accordo tra Padrone, mercanti, e marinari, cap. 251.
Del caricare, e discaricare le robe, cap. 71.
Del luogo e de' servitori de' mercanti, cap. 75.
Dichiarazione del sopradetto, cap. 76.
Della roba caricata che il Padrone non sappia, cap. 85.
Del caso di getto, cap. 93.
Del mercante che vorrà scaricar la roba della nave, cap. 101.
Della vettovaglia, e Passeggieri, i quali morieanno in nave, cap. 118.
Del caricare roba de' marinari, cap. 134.
Delle vettovaglie che deve dare il Padrone a' marinari, cap. 142.
Del marinaro che fuggirà, cap. 154.
Dell' emendazione del precedente, cap. 155.
Del Barchiere, cap. 173.
Del tempo che stesse la nave noleggiata a prezzo certo, cap. 186.
Distivatori e di vettovaglia che metterà il mercante, cap. 73.
Di retrattare i testimonj, cap. 9.
Di appellazione della sentenza da bocca, cap. 18.
Di guardia del Cartolario, cap. 57.
Di che è tenuto Padrone a mercante e a Pellegrino, cap. 59.
Di roba che piglierà danno; cap. 61.
Di roba bagnata, cap. 62.
Dichiarazione del Capitolo sopradetto, cap. 63.
Di roba bagnata, cap. 64.
Di roba guasta per topi, o che altramente si perda, cap. 65.
Di roba guasta per topi per non essere gatti in nave, cap. 66.
Di roba che si bagnerà nel caricare, o scaricare, cap. 70.
Di vettovaglia rubata, cap. 77.
D' impedimento di mercante, cap. 78.
Di paura di mercante, cap. 79.
Di mercante che noleggierà e dopo fa estraerà, cap. 82.
Di mercante ch' avrà noleggiato roba e dopo la vende, cap. 83.
Di Canterate, cap. 84.
Di poco nolo e assai nulo, cap. 86.
Di Padrone che lascierà roba noleggiata, cap. 88.
Di conserva cap. 91.
Di dar capo ad altra nave, cap. 92.
Di robba gettata, cap. 94.
Di manifestar roba allo scrivano, cap. 98.
Di entrar nel Porto, cap. 99.
Di promessa di mercante al Padrone, cap. 100.
Di Padrone, che averà spettato il mercante, cap. 103.
Di Ancora, o esarcia lasciata a' mercanti, cap. 107.
Di Barca lasciata; cap. 108.
Di Getto fatto in assenza de' mercanti, cap. 109.
Di roba messa senza licenza del Padrone, e del scrivano, cap. 111.
Di roba non manifestata, cap. 113.
Di che è tenuto il Padrone al Pellegrino, capitolo, 114.
Di dar piazza a Peregrino, e se morirà in nave, cap. 115.
Di nolo pagato se Peregrino rimane, e di nolo di roba, cap. 119.
Di che è tenuto il Peregrino. 110.
Di che è tenuto Padrone a marinaro, cap. 121.
Di cavar marinaro di nave, cap. 122.
Di canterate noleggiate, cap. 131.
Di marcare roba nella nave, cap. 132.
Di marinaro che patirà con il Padrone, capitolo 140.
Dichiarazione del sopradetto Capitolo, cap. 141.
Di prestar marinari ad altra nave, cap. 145.
Di marinaro che avesse paura, cap. 150.
Di rimorchiare altra nave, cap. 156.
Di roba trovata in mare, cap. 157.
Di marinaro che farà rissa contro il suo Padrone, cap. 160.
Di marinaro che soccherà iratamente il suo Padrone, cap. 161.
Di ormeggiare, cap. 200.
Di comando, cap. 213.
Di Pilota, cap. 247.
Di roba trovata, cap. 249.
Di comandita fatta ad uso di mare, cap. 252.
Di Padrone, che venderà la nave senza licenza, cap. 253.
Di mercante che noleggierà nave e morirà, capitolo 260.
Di nave che stando nel caricare venga fortuna, cap. 268.
Di Maestro d' Ascia e Calafato, cap. 269.
Di Servitore, e di Padrone, cap. 270.
Di nave che averà a discaricar per caso fortuito, cap. 274.
Di che sono tenuti i compagni al Padrone, capitolo 280.
Di nave che getta, cap. 281.
Di nave che per caso fortuito si avrà a partire cap. 282.
Di conserva, cap. 283.
Di nave pigliata e ricuperata, cap. 287.
Di promessa o accordo, cap. 289.
Di mercanzia falsa, cap. 290.
Domanda proposta a bocca, e della sentenza, capitolo 17.
Dritto de Barchiero e Guardiano di Peregrino che muore nella nave, cap. 117.

E

Errore di conto allegato per i Compagni contra gli Eredi del Padrone, cap. 291.
Esarcia tolta per navilj armati, cap. 245.
Esarcia pigliata, o prestata, cap. 296.
Esarcia imprestata, cap. 204.
Esarcia appigionata, cap. 203.
Esarcia de' marinari e nocchiero e da far mettere la roba, cap. 90.
Espedizione di nave promessa a giorno certo, capitolo, 232.
Esecuzione contro i beni stabili del condannato cap. 26.

F

Fatto il viaggio il marinaro è libero, cap. 147.
Fattore debba essere creduto per suo giuramento, cap. 277.

G

Guardia di nave, cap. 248.

I

I Consoli danno sentenze secondo i costumi del Mare, cap. 40.
I marinari debbano ajutare a tirare fuor la nave, cap. 178.
Il mercante deve prestare al Padrone in caso di nècessità, cap. 104.
Il marinaro dopo che s' è accordato, a che è obbligato, cap. 151.
Impedimento di comandita, cap. 208.
Dichiarazione del sopradetto Capitolo, cap. 209.
Impedimento di Signoria venuto a nave noleggiata, cap. 279.
In che modo si può vendere fra il Padrone, e Compagni, cap. 54.
In che modo si debba contare la roba gettata, capitolo 95.
Item de Comandità, cap. 211.

L

La cerimonia che si debba fare in caso di getto, cap. 97.
La moglie del Padrone è prima in tempo, e migliore in jure, cap. 34.
Le cause che appartengono alla giurisdizion de' Consoli, cap. 22.

M

Marinaro non si può cavar per altro di manco salario, cap. 123.
Marinaro che morrà nella nave, cap. 125.
Marinaro accordato e morrà innanzi, cap. 126.
Marinaro che anderà a mesi, cap. 127.
Marinaro non è tenuto d' andar in luogo pericoloso, cap. 144.
Marinaro come deve fare il comandamento del Signore, cap. 159.
Marinaro come debba comportare il suo Padrone, cap. 162.
Marinaro che scenderà in terra. cap. 163.
Marinaro che ruberà, cap. 164.
Marinaro che getterà vettovaglia accordatamente, cap. 165.
Marinaro che si spoglierà, cap. 167.
Marinaro che vende le sue armi, cap. 169.
Marinaro non debba trar niente di nave senza licenza, cap. 170.
Marinaro che deve dare esarcia dinanzi nave e ormeggiare, cap. 172.
Marinaro mandato per il Padrone se fosse pigliato, cap. 179.
Marinaro non deve uscie di nave per parole del Padrone, cap. 164.
Marinaro che fuggirà, cap. 265.
Mercante in contrasto di Padrone e marinaro, cap. 221.
Mercante deve prestare al Padrone per spacciamento di nave, cap. 105.
Mercanti che vorranno discaricare parte delle Mercanzie, cap. 102.

N

Nave e navilio appigionato a prezzo certo, a che sono tenuti i marinari, cap. 180.
Nave noleggiata a canterate se gli mancheranno esarcie, cap. 187.
Nave, che non potrà fare il viaggio promesso per impedimento di Signoria, cap. 188.
Nave che per fortuna ha da dar traverso in terra, cap. 192.
Nave caricata che darà a traverso in terra, capitolo 193.
Nave ormeggiate prime o ultime, cap. 197.
Navi ormeggiate prime o ultime, cap. 198.
Nave o navilio ormeggiato, cap. 199.
Nave che si perderà in terra d' infedeli, cap. 225.
Nave che sfiverà di vettine, cap. 233.
Nave che anderà a parte, cap. 244.
Nave noleggiata per andare in altro luogo, cap. 257.
Nave noleggiata e il Padrone morirà innanzi c. 261.
Nave noleggiata senza tempo determinato, cap. 262.
Nave noleggiata che non può far viaggio, cap. 263.
Nave di mercanzia pigliata per armata, cap. 273.
Nave comandata per compagno ad alcuno, cap. 284.
Nave che mancherà d' esarcia dopo che averà caricato, cap. 292.

P

Palanche, Vasi, Argani pigliati, cap. 230.
Padrone non può cavar marinaro per parente, cap. 124.
Padrone o marinaro sopra fatto di Canterate, c. 128.
Dichiarazione del sopradetto Capitolo, cap. 129.
Padrone non è tenuto dar da mangiare a marinaro che non dorma in nave, cap. 143.
Padrone che promette di portare ciò che non può, cap. 181.
Padrone che promette di portare ciò che non può, cap. 182.
Padrone che noleggierà a prezzo certo, cap. 190.
Padrone che vorrà crescer nave, cap. 241.
Padrone non debba andare in viaggio se non per certi casi, cap. 191.
Padrone che lascerà la nave per sue faccende proprie, cap. 219.

Digitized by Google

Padrone deve domandar i compagni per noleggiare, cap. 226.
Padrone che prometterà aspettare i mercanti, cap. 131.
Padrone debba dar conto a' compagni di ciascun viaggio, cap. 237.
Padrone deve dar conto, e se si muore senza contare, cap. 238.
Dichiarazione del sopradetto Capitolo, cap. 139.
Padrone che vorrà crescer la sua nave, cap. 240.
Padrone che tirerà raglo trovato senza voler de' Mercanti, cap. 236.
Padrone che sarà impedito nella partita per debito, cap. 275.
Padrone, e marinari che non vorranno andar in viaggio, cap. 294.
Pena del marinaro che scenderà in terra senza licenza, cap. 166.
Perchè causa il marinaro si può partire dalla nave dopo che si è accordato col Padrone, cap. 153.
Prerogative del Padrone, scrivano, e de' Compagni e nella fede e credito, che è dato al Cartolario, cap. 58.
Provvedimento del Re Don Jacobbo, cap. 42.

Q

Quali possono essere i Consoli, e quali Giudici, cap. 6.
Quando il Padrone vorrà cominciar nave che debba dichiarare a' compagni, cap. 45.
Quando la nave si venderà in terra d' Infedeli, cap. 149.
Quel che avrà il Padron da' mercanti per scaricare, cap. 146.
Qui cominciano i buoni costumi del mare, cap. 44.

R

Riscatto o accordo con nave armata, cap. 227.
Riscatto con navilj armati de' nemici, cap. 228.
Roba noleggiata per alcun luogo saputo se piglierà danno, cap. 89.
Roba che si guasterà sopra coperta, cap. 183.
Roba messa in fraude, che debba esser di essa in caso di getto, cap. 184.
Roba bagnata per colpa di Barchieri, cap. 195.
Roba che si bagnerà in navili scoperto, cap. 246.
Roba di nascosto messa nella nave cap. 254.
Robe pigliate, cap. 229.

S

Salario de' marinari, se la nave si vendesse sotto mano, cap. 137.
Salario del marinaro come si deve investire, cap. 139.
Salario di nocchiero, ovvero marinaro che anderanno a discrezione, cap. 213.
Scaricar parte con bonaccia, e parte con fortuna, cap. 194.
Scrivano in che modo debba esser messo e del giuramento e della fedeltà di quello, cap. 55.
Segue la forma che usano i Consoli nel suo ufficio, cap. 8.
Se sarà fatta l' esecuzione d' alcun credito contra alcun vaso nuovo, cap. 32.
Se il prezzo non bastasse a detti creditori, c. 33.
Se sarà alcuna sospizione de' Consoli, cap. 38.
Se sarà sospizione del Giudice delle appellazioni, cap. 39.
Se il Padrone vorrà fare maggior nave, che non avrà detto, cap. 48.
Se il Padrone vorrà accrescer la nave, i Compagni di che gli sono tenuti, cap. 49.
Se roba piglierà danno per essere stivata in verdo, cap. 67.
Se il Padrone lascierà roba noleggiata, cap. 87.
Se nave per impedimento di Signoria non caricherà, e anderà in altra parte, cap. 189.
Se vettine si romperanno in nave, cap. 234.
Se marinari porteranno la nave senza volontà del Padrone, 235.
Se il Padrone darà il suo luogo ad altri per noleggiare, cap. 255.
Se il mercante noleggierà in luogo forestiero, e morrà, cap. 258.
Se a mercante che noleggierà nave venisse infermità, cap. 259.
Se nave di mercanzie si riscontrasse con nave de' nemici, cap. 285.
Sopra qual sorte di robe sequestrate è liberato il sequestro, cap. 41.
Stiva di botte, cap. 201.
Stiva di vettine, o botte vote, cap. 261.

T

Testimonj di marinari in contrasto di Padrone tra mercanti, cap. 220.
Testimonj de' marinari, cap. 221.

CONSOLATO DEL MARE

COLLA SPIEGAZIONE

DI GIUSEPPE MARIA CASAREGI.

Del modo di eleggere i Consoli, e Giudici delle Appellazioni, per ciascun' anno. Cap. 1.

Sogliono ogn'anno il dì del Natale del nostro Signore, all'ora del Vespero gli uomini da bene naviganti, e Padroni, Marinari, o tutti, o maggior parte di quelli ragunarsi in consiglio, in uo luogo da loro eletto, e deputato, come per usanza hanno nella Città di Valenza; e quivi per elezione, e non per sorte, tutti insieme raccolti, o la maggior parte di loro eleggono due uomini da bene, dell'arte del Mare per loro Consoli, e per Giudice un'altro della medesima fazione del Mare, e non d'altro qualsisia ufficio, o arte; e questo eleggono per Giudice delle appellazioni, le quali appellazioni si fanno delle sentenze date per i predetti Consoli. E le sopradette elezinni si fanno per vigore de' privilegj ottenuti dal Re, e dagli antecessori di quello, quali privilegj hanno gli uomini da bene della sopradetta arte del Mare.

SPIEGAZIONE.

Si tralascia la spiegazione di questo Capitolo, siccome degl'altri seguenti sino al Capitolo 26., perchè questi nnn appartengono se non a' riti, ed ordini giudiciarj de' Consoli del Mare di Valenza.

Sopra questo Capitolo vedi il Targa Ponderazioni marittime al Cap. 96. §. Ordina. Di questi Consoli tratta il Cumio ad Rit. M. C. cap. 92. Sanz. de Regimin. Valent. cap. 4. §. 10. per tot.

Del Giuramento, che fanno i Consoli. Cap. 2.

Il giorno di Natale i sopradetti Consoli giurano al cospetto della Giustizia civile della detta Città, dentro alla Chiesa maggiore; come si costuma nella sopradetta Città di Valenza, che bene, e realmente useranno il detto ufficio del Consolato, e che daranno il giusto, tanto al maggiore, quanto al minore, osservando continuamente la fedeltà, e realtà al suo Principe, ovvero Re.

Come il Giudice delle Appellazioni è presentato, e come giura. Cap. 3.

Passata la sopradetta festa di Natale, i Consoli con alcuni uomini buoni del Mare presentano il detto Giudice già eletto dinanzi al Governatore, e Procuratore nel Regno di Valenza, ovvero al suo Luogotenente, e giura in mano di quello, che bene, e fedelmente si porterà nel detto ufficio. E quello, che dai sopradetti Consoli è presentato al sopradetto Governatore per Giudice delle già dette appellazioni, quel tale così presentato accetta il detto Governatore, ovver Procuratore, per Giudice delle già dette appellazioni; e così è usanza di fare, non ostante, che nel sopradetto privilegio conceſſo per il Re alli sopradetti buoni uomini del Mare sopra l'elezione del detto Giudice, è contenuto, come il detto Giudice ogni anno sia eletto per il sopradetto Sig. Re, o per il suo Procuratore; come di questo il detto Sig. Re, nè il suo Procuratore dappoi della data del detto privilegio non abbino mai usato, e così serve come di sopra è detto.

Come i Consoli ricevono per se, e per il Giudice delle Appellazioni lo Scrivano. Cap. 4.

Ricevono i Consoli per se lo Scrivano, che considerataménte pare a loro, e se colui dell'anno passato a loro par sufficiente, lo confermano nella detta scrivanìa per l'anno seguente, e dappoi gli altri Consoli nuovamente eletti, nel detto ufficio, se quello tengooo per sufficieote, l'accettano, e il detto Giudice si deve servire nel suo ufficio del detto Scrivano, eletto da essi Consoli; di modo che l'operazioni del detto Giudice seguino dopo di quelle dei detti Consoli. Ma i detti Consoli infra l'anno, e da ogn'ora, che bene paresse a loro, possono rimuovere il detto Scrivano della detta scrivania, e dar quello a chi parrà a loro: alla qual rimozione, e privazione il detto Scrivano non può, nè deve contradire.

Della forma del Sigillo de' Consoli. Cap. 5.

Hanno i Consoli il Sigillo della sua corte di forma rotonda: nel quale è uno scudo, che ha in due parti il segno regale, e la terza parte alla fin del detto scudo certe onde del mare; e intorno di esso scudo è scritto, *Sigillum Consulatus maris. Valentiæ pro Domino Rege.* Con questo medesimo sigillo sigilla il detto Giudice, quello, che occorre sigillare; il qual sigillo sta appresso dello Scrivano della sua corte.

Quali possono esser i Consoli, e quali i Giudici. Cap. 6.

Quelli, che sono Consoli per un'anno, non possono essere l'anno seguente, ma si mutano altri

Consoli, e così il Giudice si muta ogn' anno, ma possono essere eletti il terzo anno. E di più, che quello, che sarà stato Console possa esser eletto Giudice, e così il Giudice possa esser eletto Console per l'anno seguente.

Come i Consoli possono sostituire in suo luogo chi gli piace. Cap. 7.

I due Consoli insieme, o uno di essi per causa d' infermità, o di negozj, o che dovessero partire dalla Città di Valenza, possono sostituire in suo luogo, che più gli piacerà, purchè sia dell' arte del Mare, e questo medesimo può fare il Giudice.

Segue la forma, che usano i Consoli nel suo ufficio. E prima della domanda in scritto. Cap. 8.

Quando alcuna domanda è proposta innanzi ai Consoli in scritto sopra alcun negozio, il quale appartenga a conoscere, e terminare al Consolato, secondo li costumi del Mare, debbino mandar la copia di essa domanda per il suo nunzio alla parte adversa, e la parte adversa ha da risponder alla detta domanda infra il termine assegnato per il detto nunzio di comandamento delli detti Consoli: e il reo nella detta sua risposta pone le ragioni per difensione sua, e così se ha alcuna pretensione di riconvenzione, la pone in detta risposta, alle quali ragioni di difensione, e di riconvenzione (se saran poste) il primo domandante è obbligato di rispondere, e insieme con la risposta metter la ragione (se l'ha) in sua difesa contra la detta domanda di reconvenzione: alle quali ragioni di difensione, colui che ha fatta la reconvenzione, è obbligato a rispondere, e ai detti procedimenti sono assegnati termini da i Consoli, di tre dì in tre dì, o più, o meno, secondo che ai detti Consoli pare. Fatte queste risposte, se è domandato per le parti in altra forma, il processo è nullo: dopo deve esser giurato di calunnia, e di verità, e dire, e rispondere dalle dette parti alle ragioni nelle loro domande, e risposte *hinc inde* poste, e sopra quello, che negato sarà, debba esser concesso termine, per provare alle parti (se per quelle sarà domandato) cioè giorni dieci per il primo termine, e possono avere quattro termini simili, giurando però, che 'l quarto termine non è domandato per malizia, nè per allungar la lite: e se per caso fosse, ci abbino da produr testimonj, che fossero lontani, è concesso termine conveniente alla distanza del luogo, dove la parte affermerà, che si trovino i detti testimonj: e in ciaschedun termine è intimato alla parte, che sia presente continuamente, per veder giurare i testimonj, che il ricercante infra il detto termine vuol produrre. Altrimenti in sua assenza sarà ricevuto il lor giuramento. Questi termini spirati, e i testimonj pubblicati a requisizione delle parti, immediatamente i Consoli assegnano il giorno alle parti a udir la sentenza, senza che sia necessario, che le parti rinunziano a voler dire, e allegar altro, nè per questa ragione il processo può esser nullo; ma avanti della pubblicazione dei detti testimonj, o dappoi, ogn' una delle parti litiganti possono produrre lettere, e altre scritture pubbliche in loro favore.

Su questo Capitolo discorre il Targa Ponderat. marit. cap. 97. §. Concluso.

Di Retrattare i Testimonj. Cap. 9.

I testimonj pubblicati, non si permette ad alcuno delle parti, che ponghino ragioni in scritto contro i testimonj, che nella causa saranno ricevuti, nè altra retrattazione di testimonj nè in scritto, nè a bocca è ricevuta. Ma se alcuna delle parti allega a bocca, che i detti testimonj, ovvero alcun di loro sono parenti di quello, che gli averà prodotti, o nemici di quello, contro del quale prodotti saranno, o sono persone di qualche vizio notato, questo rimane a conoscere alli detti Consoli, e a quelli con chi hanno suo consiglio sopra della detta causa, avuta scienza, e cognizione delle persone dei detti testimonj, e la lor fama, e condizione.

Come si dà Sentenza alla domanda in scriptis. Cap. 10.

Assegnato già il giorno per i detti Consoli alle parti per udir la sentenza, i detti Consoli insieme con il loro Scrivano vanno ai buoni uomini Mercanti della detta Città, e fanno leggere avanti quelli il processo, e hanno sopra di esso il consiglio di quelli buoni uomini Mercanti: e dopo fanno il medesimo con i buoni uomini dell'arte del Mare, pigliando il loro parere, e consiglio, e più volte prima pigliano il consiglio de i detti buoni uomini del Mare, secondo che a loro si offerisce commodità, e se i consigli sono concordi, cioè quello delli buoni uomini Mercanti, con quello dei buoni uomini del Mare, danno la sentenza nella causa, e se non sono concordi, nè ancora vogliano i detti Mercanti ridursi con gli uomini del Mare; nondimeno i detti Consoli sentenziano secondo il consiglio delli buoni uomini del Mare: perchè secondo il lor consiglio si hanno a terminar li contratti, e non secondo il consiglio dei buoni uomini Mercanti: (se non vogliono) perchè non sono costretti per privilegio del Signor Re; ma si costuma far così da certo tempo in quà.

Delle Appellazioni. Cap. 11.

Da questa sentenza quello, che si sentirà aggravato, se ne può appellare infra dieci giorni susseguenti, dopo del dì della pubblicazione di essa, e la detta appellazione è ricevuta, e rimessa al Giudice delle appellazioni del Consolato, insieme con il processo innanzi alli detti Consoli agitato, per allegare in luogo de' testimonj lettere remissorie, nella quale appellazione si ha da mettere li Gravami, e ingiustizie, per le quali dalla detta sentenza si sentirà aggravato.

Intorno a questo Cap. parla il Targa Ponderazioni marittime al Cap. 98. §. ult.

Come procede il Giudice delle Appellazioni. Cap. 12.

Quello, che si farà appellato, è tenuto produrre innanzi al Giudice insieme con lo Scrivano della Corte del Consolato, il detto processo, e appellazione, richiedendo a quello che revochi emendi, e corregga la detta sentenza dei detti Consoli, e il Giudice avuta la presentazione del detto processo, assegna il giorno a udir la sentenza nell'appellazio-

ne; nel qual giorno cita la parte appellata per udir quella, e se infra detti giorni il condannato non si farà appellato a bocca, o in scritto la sentenza passa in cosa giudicata.

Sopra questo Capitolo vedi il Targa Pond. marit. cap. 98. §. ult.

Come nell'Appellazione non si può mettere, nè si può provare niente di nuovo. Cap. 13.

Nella lite di Appellazione non si può mettere, nè provare alcuna cosa di nuovo per alcuna delle parti, ma il Giudice con il processo principale innanzi a li Consoli già allegato, e con la detta appellazione, e gravami, ha da dire il suo parere, e dare la sentenza nella detta lite d'Appellazione, e di questo gli uomini del Mare hanno istrumento del Signor Re.

Come, e quanto s'ha da procedere nell'Appellazione. Cap. 14.

Questa lite di Appellazione se ha da seguitare continuamente per l'appellante, e se passano trenta giorni continui, o divisi, cioè intermedj, dopo il dì dell'Appellazione, nei quali non seguita la sua lite, l'Appellazione è disfatta, e non ha più luogo, e la sentenza dei Consoli passa in cosa giudicata.

Come si dà la Sentenza dell'Appellazione. Cap. 15.

Il Giudice, insieme con lo Scrivano hanno suo consiglio sopra la detta lite d'Appellazione, sì con li buoni uomini Mercanti, come del Mare, non con quelli, che nella lite principale hanno dato il suo consiglio; ma nondimeno con altri servata la forma sopra dichiarata, e se si trovi per il suo consiglio, la sentenza delli detti Consoli essere bene, e giustamente pronunziata conferma quelle, e se male, la revoca, o la corregge secondo il detto consiglio, e della sentenza del Giudice Apostolico, qualunque si sia nessuno delle parti può appellare, e questo per privilegio, che hanno gli uomini ottenuto dal Signor Rege.

Fontanel. decis. 403. n. 4. & seqq.

D'eccezione declinatoria del Foro. Cap. 16.

Quando in alcuna causa dopo la domanda è proposta per il reo eccezione declinatoria di giudizio, i Consoli avanti che in altro si proceda, conoscano di quella eccezione, e se ritrovano per consiglio, che il conoscere della detta causa appartenga a loro, astringano il detto reo, acciocchè risponda a quello, che è processo nella causa; secondo, che di sopra è dichiarato, ma se trovano per consiglio che tal causa non appartiene a loro, rimettino le parti a quel Giudice, a cui appartiene.

Domanda proposta a bocca, e della sentenza. Cap. 17.

Quando la domanda è proposta innanzi ai Consoli a bocca, udite le ragioni d'ogn'uno delle parti, e ricevuti i testimonj a bocca per i detti Consoli, ancor istrumenti, ovvero altre informazioni, i detti Consoli insieme con le parti, vanno innanzi li buoni uomini Mercanti, per pigliare consiglio, e le parti disputano, e contrastano innanzi quelli la lor causa, e questo si fa perchè le parti non possino dire, che la loro causa non era data a intendere per i Consoli, secondo che loro l'avevano proposta agli uomini co' quali avevano avuto il suo consiglio sopra la detta causa, e i Consoli dicono quello, che i testimonj hanno testificato, e mostrano gli istrumenti, o altre informazioni, che le parti avevano prodotte, escano fuora dell'audienza, e i buoni uomini Mercanti danno consiglio a' sopraddetti Consoli sopra il detto negozio, e medesimamente nella forma sopraddetta, i detti Consoli vanno a domandar consiglio a' buoni uomini del Mare sopra il detto negozio, e avuto il detto consiglio da bocca, danno sentenza nella causa. Ma se per alcuno delle parti si richiede, che la detta sentenza gli sia posta in forma pubblica, e che gli sia fatta carta di testimonio, si deve fare così; senza dar termine di probazione, e altra solennità di giudizio.

Sopra questo Capitolo discorre il Targa Ponder. marit. cap. 52. not. 24.

D'Appellazione della sentenza da bocca. Cap. 18.

Da questa sentenza sarà appellato di bocca infra dieci giorni per quello, che si sentirà aggravato, e il Giudice in tal caso venne innanzi gli Consoli, e presente le parti si certifica di essi Consoli, per che ragione siano stati mossi a dire la detta sentenza, e dopo insieme colle parti và alli detti buoni uomini Mercanti del Mare a domandar consiglio sopra della detta causa nella forma di sopra dichiarata, e non con quelli del primo consiglio, ma con altri, e dopo secondo che trova per consiglio, dà sentenza nella detta causa, la quale ha da dare in scritto, e questo secondo la carta del Sig. Re. E questa lite d'Appellazione si ha a terminare infra trenta giorni. Altrimenti la sentenza passa in cosa giudicata, secondo ciò che di sopra si contiene.

Delle spese fatte nella prima lite. Cap. 19.

I Consoli nella prima lite, cioè nel principale non condannano alcuno nelle spese della detta lite.

Di questo Capitolo parla il Targa Ponderat. marittim. cap. 55. in princip.

Delle spese fatte nella seconda lite. Cap. 20.

Se il Giudice conferma la sentenza dei Consoli, condanna per la sua sentenza quello che s'appellò, nelle spese fatte per quello, che fu appellato innanzi il detto Giudice, e si revoca la sentenza dei Consoli, ovvero la corregge, non condanna l'appellante nelle dette spese, essendo stata fatta l'appellazione giustamente, nè meno condanna l'appellato.

Degli Atti, che si possono agitare avanti uno dei Consoli. Cap. 21.

Quando alcuno dei detti Consoli sarà assente, occupato da alcuni altri negozj, innanzi l'altro si possono dare le domande, agitare, e proseguire fino alla sentenza; la qual sentenza, o veramente altra interlocutoria non si può dare, se non per emenda i Consoli.

Sopra questo Capitolo vedi la Rota Romana decisione 369. part. 19.

Le cauſe che appartengono alla giuriſdizione dei Conſoli. Cap. 22.

I Conſoli determinano tutte le controverſie, che ſono dei noli, e danno di robe, che ſiann caricate in nave: di parte della nave per farla mettere all' incanto, di getto, di commiſſioni fatte a Padrone, ovvero a marinaro, del debito, che il padrone della nave aveſſe fatto per biſogno del ſuo Vaſcello, di promeſſa fatta per padrone, o mercante ai padroni; di coba trovata in mare libero, o in ſpiaggia, d' armamenti di Navigli, Galere, o Vaſcelli, e generalmente di tutti gli altri contratti, i quali con i coſtumi di mare ſono dichiariti.

Soprà queſto Capitolo diſcorre il Targa Ponder. marit. cap. 97. §. Le cauſe di pratiche.

Dell' eſecuzione delle ſentenze. Cap. 23.

I Conſoli danno l' eſecuzioni dalle loro ſentenze contro i beni mobili del condannato, sì in Vaſcello di Mare, come in altri ſuoi beni, e così delle ſentenze del Giudice di appellazione in queſta forma, che ſa un comandamento alla parte condannata ad iſtanza di quello, che ha ottenuto la ſentenza, che infra dieci giorni ſuſſeguenti dopo dal detto comandamento abbia pagato la ſomma della quale è condannato, o aſſegnato beni mobili, chiari, e liberi, nella quale la detta ſentenza ſia ſoddisfatta. Altrimenti che eſeguiranno la detta ſentenza contro quei beni mobili, che per la parte gli ſaranno moſtrati.

Dell' eſecuzione dei beni mobili del condannato. Cap. 24.

Fatta l'aſſegnazione dei beni mobili, sì Navigli, come altre coſe per il condannato, ovver per la parte, in aſſenza di quello: Quei beni ſiano poſti in prezzo però per il pubblico Tromba della Città per dieci giorni, e paſſati i dieci giorni, ſe ne fa vendita di quei beni al più offerente pubblicamente. E del prezzo di queſti beni è ſoddisfatta la parte di quello, che ſarà giudicato, ha nelle ſpeſe per eſſe parte nella detta eſecuzione, dando fideiuſſione di reſtituir a quello, che ſarà primo in tempo, e migliore in jure, ſe alcuno s' offerirà.

Intorno queſto Capitolo vedi il Card. de Luc. diſc. 106. n. 5. e il Targa Ponderat. marittim. c. 97. Le Cauſe di aſſicurazioni.

Del creditore, ſe non può dare fideiuſſione. Cap. 25.

Se è foreſtiero, o vecamente della Città, e giura non potere avere la detta fideiuſſione, ſi fa pubblica grida per la Città per il pubblico Trombetta con ſuono di tromba, che come i detti Conſoli abbiano da provvedere il prezzo dei detti beni, e quello non poſſa per ſuo giuramento avere fideiuſſione di reſtituzione, ſe alcuno ſia, che abbia, o pretenda avere azione nella detta coſa venduta, o nel prezzo di quella, che infra trenta giorni comparisca innanzi ai detti Conſoli, per moſtrare la ſua azione. Altrimenti, il detto prezzo gli ſarà dato ſenza fideiuſſione di reſtituzione.

Eſecuzione contro i beni ſtabili del condannato. Cap. 26.

Se caſo foſſe, che il condannato non aveſſe beni alcuni mobili, come Vaſi, e altre coſe, e avrà beni ſtabili, allora i Conſoli ſcrivino alla Giuſtizia della terra dove ſono quei beni, che come eſſi Conſoli abbiano data ſentenza contro tal perſona in tanta quantità, la quale li è confermata per il ſuo Giudice dopo dell' appellazione, (ſe è ſtata fatta) e non abbia beni mobili, contro dei quali i detti Conſoli poſſono eſeguir la detta ſentenza, richiedino alla detta Giuſtizia, che in luogo di quei beni mobili, diano l' Eſecuzione della detta ſentenza contro i beni ſtabili del detto condannato, in caſo, che i detti Conſoli non voglino impaeciarſi, e intrometterſi nella vendita di quei beni ſtabili, nè mai lo abbiano di coſtume fare: e così il detto Giudice della tal terra da l' Eſecuzione delle dette ſentenze dei detti Conſoli contro i detti beni ſtabili, ſecondo la forma del foro della Città, o coſtume del luogo dove ſono i beni.

Su queſto Capitolo diſcorre il Targa Ponderat. marit. cap. 26. ſub num. 32.

Del padrone, che domanda il ſuo nolo, e ſe il Mercante lo contraſta per roba, che gli manca, o perchè ſarà bagnata. Cap. 27.

Se alcun Padrone di Nave, o di altro qualſiſia Vaſo ſi reclama contro del ſuo Mercante, per non darli il nolo della roba, che avrà portato, e quel Mercante allega, che non è tenuto a pagarli il detto nolo, inſino che il Padrone gli abbia conſegnato certa roba, la quale afferma mancargli ſecondo la lettera del ſuo compagno, o altro modo dirà che gli fu caricata, o inſino che gli abbia emendato il danno, che affermerà per colpa del Padrone aver ricevuto nelle ſue robe, nondimeno il Mercante è tenuto pagare al detto Padrone il nolo della roba, che gli avrà portato sì dell' aſciutta come della bagnata, o guaſta, dando prima fideiuſſione in mano de' detti Conſoli, che del tutto ſatisfarà al detto Mercante la roba, che affermerà mancargli, o il danno che ſarà ſtato fattogli e cauſa del detto Padrone, e queſto ſi fa quando per il detto Padrone non ſono conceſſe queſte ſopradette domande del Mercante; e queſta domanda di nolo, non biſogna farla in ſcriptis, purchè il nolo ſia chiaro, e manifeſto per ſcritture, e confeſſione del detto Mercante, o per altro modo.

SPIEGAZIONE.

Se alcun Padrone di Nave, o di qualſiſia altra ſorta di Vaſcello reclama contro al ſuo Mercante, perchè non gli paga il nolo della roba, che avrà portata; quantunque il Mercante alleghi non eſſer tenuto a pagarglielo, ſino a tanto che il detto Padrone non gli abbia conſegnata certa roba, che afferma mancargli ſecondo la lettera di carico del ſuo corriſpondente, o in altro modo dimoſtra, che ſia caricata, ovvero inſino che non gli abbia riſtorati i danni, che afferirà per colpa del Padrone aver ricevuto nelle ſue robe, pur nondimeno è tenuto il Mercante a pagargli il nolo della roba che gli avrà portata, sì dell' aſciutta, come della bagnata, o guaſta. Dovrà però prima il Padrone dar ſicurtà in mano de' ſuddetti Conſoli di aver a ſoddisfare il Mercante di tutta la roba, che ſi trovaſſe aver patito danno, o a mancare per colpa

Digitized by Google

sua; ma tutto ciò procede, quando il Padrone non acconsentisse, e non menasse buone le dimande del Mercante.

La sopradetta domanda del nolo non è necessario farla in iscritto, ma basta che sia verbale, purchè il nolo chiaramente costi per scritture, e confessione del detto Mercante, o per altro modo.

Sopra questo Capitolo leggi il Targa Ponder. marit. cap. 26. not. 29. cap. 84. §. secundo, & Roce. respons. 24. num. 2. de Navib. not. 87. pag. 303. tom. 2. infra cap. 293. Hævia de Commerc. navali lib. 3. cap. 5. num. 28.

Della mercede, o salario del Marinaro. Cap. 28.

La domanda, che fa il Marinaro per il suo salario, che domanderà al Padrone, non accade metterla in scriptis.

SPIEGAZIONE.

La domanda, che fa il Marinaro pel suo salario dovutogli dal Padrone, non accade metterla in iscritto, ma basta che sia verbalmente proposta.

Dell' esecuzione che si fa contro Padrone, che abbia debito per impresstanze. Cap. 29.

Il debito d' alcun Padrone, quale appare per scrittura, e confessione sua, non bisogna por la domanda in scriptis, ma solo il debitore presenta lo scritto della confessione del debito all' officio dei Consoli, e si reclama del suo debitore, e se sarà passato il termine, che per lo detto scritto era obbligato pagare, i Consoli comandano al detto Padrone debitore, che infra tre, o quattro giorni fino a dieci, avendo rispetto alla quantità, abbia pagato il creditore, o assegnato tanti beni mobili chiari, e liberi per sicurtà, e pagamento del debito contenuto nella detta scrittura. Altrimentichè farà fatta l' esecuzione nei beni mobili, che per il detto creditore gli saran mostrati, e il retratto si dà al creditore fino all' intero pagamento nella forma di sopra dichiarata, dove se ne fa l' esecuzione delle sentenze date per i detti Consoli.

SPIEGAZIONE.

Contro al Padrone, che appare debitore per iscrittura, e confessione sua, non è necessario dar domanda in iscritto; Ma basta che il creditore davanti all' uffizio de' Consoli presenti la scritta della confessione del debito, e dimandi verbalmente d'esser pagato. E se farà passato il termine, dentro il quale era il Padrone debitore obbligato in vigore di detta scritta a pagare, i Consoli gli ordineranno, che sia lo spazio di tre, o quattro giorni fino a dieci, avendo rispetto alla quantità del debito, debba aver pagato, o assignato tanti beni mobili liberi per sicurtà, e pagamento del debito contenuto nella detta scrittura. Altrimenti si procederà all' esecuzione su quei beni mobili, che saranno indicati dal creditore, al quale si darà il ricavato dessi fino all' intero pagamento, nella forma dichiarata di sopra nel *Capitolo dell' esecuzione delle sentenze date da' Consoli*.

Della sicurtà del giudizio. Cap. 30.

Se per l' attore è domandato a bocca, o in scritto, che quello a cui egli domanda, dia fidejussione di stare a ragione sopra la sua domanda, e non la dà, si debba contro quello procedere. Se è forestiero, incontinente debba dar la detta fidejussione, altrimenti debba esser carcerato nella prigione del Comune, e stare in quella durante la lite, e se giura, non aver di che pagare quella somma in che fu condannato, debba esser cavato fuori di prigione: eccetto se non fosse preso per alcuni casi contenuti nei costumi del Mare, per i quali meritasse star sempre mai preso co' ferri ai piedi, infino che abbia soddisfatto quello, in che sarà condannato, ma se quello, che è domandato è della detta Città, e i Consoli sapranno, quello aver beni, che bastino a pagar quello, che domandato gli sarà, in tal caso gli si assegna termine, infra il quale dia la detta fidejussione de jure, e se i Consoli, dopo che richiesti saranno, non astringeranno il domandato, acciocchè dia la detta fidejussione de jure, e quello scapperà via, dimodochè non si possa trovare, nè vi siano alcuni beni, nei quali sarà condannato, di che si paghi quel domandante, i detti Consoli, e i loro beni restano obbligati a pagar la cosa giudicata.

Dell' autorità dei Consoli. Cap. 31.

I Consoli del Mare hanno tutto il potere ordinario in tutti i contratti, che per uso, e costume del Mare s' hanno a terminare, e nei costumi del Mare son dichiarati casi specificati.

SPIEGAZIONE.

Si tralascia la spiegazione de' suddetti due Capitoli 30. e 31. per la ragione addotta al Cap. 1. Ciò non si adatta in Livorno e Pisa, dove sono in osservanza questi due Capitoli.

Se farà fatta l' esecuzione d' alcun credito contro alcun Vaso nuovo. Cap. 32.

Se alcuna Nave, o Navilio, o qualunque altro Vascello, che di nuovo sarà fabbricato, innanzi che sia varato, o innanzi che abbia fatto alcun viaggio, sarà venduto a istanza de' creditori, nel prezzo di quello sono preferiti, gli anziani i lavoranti, e quelli, a chi le non debitori di Legname, pece, chiodi, o altre sarte comprate per il fabbricare, e il bisogno del detto Vaso, non ostante, che siano scritture, o non scritture di alcun' altro creditore del fabbricatore del detto Naviglio, o che abbia dato in prestito per far tal Vaso.

SPIEGAZIONE.

Se ad istanza de' Creditori si venderà qualche Nave, o qualunque altro Vascello fabbricato di nuovo, avanti che sia varato, o abbia fatto alcun viaggio, nel prezzo da quello ricavatosi, sono preferiti, ed hanno la prelazione i Maestri d' Ascia, Calefati, ed altri lavoranti, come pure coloro, che hanno provveduto legname, pece, chiodi, sarte, e simile cose per la fabbrica, e bisogno di detta

Digitized by Google

Nave, o Vaſcello. Non oſtante, che altri Creditori abbiano obbligazioni, e cedole di colui, a chi la detta Nave appartiene, dichiaranti avergli dato danari in preſtito per la coſtruzione dello ſteſſo Vaſcello.

Intorno a queſto Capitolo diſcorre Steph. Cleirac. les us, & Coutumes de la mer tit. de la Juriſdiction de la marine. §. 18. num. 4. ultimæ editionis Rothomagensis, e il Targ. Ponder. marit. cap. 6. oum. 14. & cap. 14. num. 8.

Se il prezzo non baſtaſſe ai detti creditori. Cap. 33.

Se la detta Nave, o altro Vaſcello, dopo che abbia fatto alcun viaggio, ſarà venduta a iſtanaa dei crediroi, del prezzo avuto per il tal Vaſo ſono pagati prima i ſervitori, e Marinari del detto Vaſo della lor mercede, e queſto ſenaa fidejuſſione di reſtituaione, e ſooo anziani ad ogni altra ſorte di credito. E dopo queſti ſono pagati quelli, che ſono anteriori di tempo dei detti crediti, ſervato l' ordine del tempo, e ogn' un di loro darà fidejuſſione di reſtituzione, o ſi farà il bando dei trenta giorni ſuſſeguenti, ſecondo che nel Capitolo 25. è ſtato detto, ſe giurerà non potere avere la detta fidejuſſione di reſtituzione: dico però, che ſe il detto Navilio avrà fatto viaggio, e alcuna coſa ſi deve ai lavoranti, e quelli, che hanno dato legno, pece, ſtoppa, o altro per il detto Navilio, ſe non ayranno ſcrittura o poliaza di tal debito non debbioo eſſere antepoſti a quei creditori, che preſenteranoo ſcritture, o poliaze del debito: e ſe non ſarà ſufficieote la poraione, che ha in detto Navilio il Padrone, che ha fatto il debito, le altre poraioni del detto Navilio attenenti ad altri compagni ſono obbligate al detto debito, ma i detti compagni, nè altri loro beni noo ſono obbligati, ſe il detto Padrone non ha avuto procura, o altro potere ſufficiente di obbligarli.

SPIEGAZIONE.

Ma ſe la detta Nave, o Vaſcello, dopo aver fatto qualche viaggio, ſarà venduta ad iſtanza de' Creditori, del prezao ricavatone, ſaran primieramente pagati gli Uffiziali, e Marinari di eſſa per quanto importaoo le loro mercedi, ſenaa eſſere queſti tenuti a dar ſicurtà di dover reſtituire, poichè ſono anteriori ad ogni altra ſorta di credito. Dppo queſti faranno preferiti coloro, che faranno in detti crediti anteriori di tempo, ſervato l' ordine della data, ed ognuno di eſſi darà cauzione di avere a reſtituire, o ſi farà il bando de' trenta giorni ſuſſegueoti, ſecondo che nel *Cap.* 25. è ſtato detto, s'ei giurerà non poter trovare la detta mallevadoria.

Nel preſente caſo poi, cioè della vendita della Nave dopo qualche viaggio, ſe alcuna coſa ſi dovrà ancora a' lavoranti della ſteſſa Nave, o a quelli, che hanno ſomminiſtrato, come nell'anteceden te Capitolo, legname, pece, ſtoppa, o altro per la fabbrica di detto Vaſcello, non debbooo eſſer preferiti a que' Creditori, che preſenteranno ſcritture, e polizze del debito, ſe eſſi oon avranno pure ſcritture, e poliaae di tal debito.

Ma ſe a pagarſi ſuddetti Creditori non ſarà ſufficiente la porzione che ha in detta Nave il Padrone, che ha fatto il debito, ſono obbligate le porzioni caiandio, che ſpettano gli altri Partecipi. Non ſono però eſſi, nè altri loro beni obbligati per tal debito, quando il Padrone ſuddetto non abbia avuta procura, o facoltà ſufficiente d' obbligarli.

Sopra queſto Capitolo vedi Steph. Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. jugemens d' Oleron ad §. 8. n. 31. ultimæ editionis Rothamag. da lui citato per il cap. 34. ſecondo l' Edizione del Conſolato del mare in Franceſe.

Come la moglie del Padrone è prima in tempo, e migliore in jure. Cap. 34.

Se il Padrone del detto Vaſo ha moglie, e quella avrà ottenuto ſentenaa contro i beni del ſuo marito, d'aver la ſua dote, e il miglioramento di quella per alcuna giuſta cauſa, e il marito non ha alcuni altri beni, dei quali la detta moglie poſſa avere la ſua dote, e il miglioramento d'eſſa, e avrà fatta eſperienaa di trovare altri beni, e la detta moglie ſe preferirà al detto prezzo avuto del detto Vaſo, e la data di ſua carta dotale apparirà prima in tempo che gli altri creditori nei beni del detto ſuo marito, in tal caſo la detta moglie è prima in tempo, e migliore in jore nella poraione, che il detto ſuo marito aveva in quel Vaſo, che gli altri creditori.

SPIEGAZIONE.

Se avrà la moglie del Padrone giuſtamente ottenuta ſentenaa cootro ai beni del marito per la ſua dote, augumento, e intereſſi di eſſa, e non avendo il marito altri beni, nè trovando ella, fatta l' eſcuſſione, dove pagarſi per la ſuddetta ſua dote, augumento, e intereſſi, vorrà anche concorrere oel prezzo ricavato dalla Nave venduta ad iſtanaa de' Creditori, purchè appariſca che l' iſtrumento, o carta della ſua dote ſia anteriore di tempo agli altri Creditori di detto ſuo marito, in tal caſo la detta moglie come aoteriore di tempo, ſarà poaiore io Giure agli altri Creditori nella porzione, che il detto ſuo marito aveva ſulla medeſima Nave.

Sopra queſto Capitolo vedi Gait. de Credit. cap. 4. quæſt. 11. a n. 1190. ad 1195.

Come debbino eſſer terminate le liti per i Conſuli. Cap. 35.

I Conſoli per grazia, che hanno ottenuta dal Sig. Re, hanno autorità, acciocchè le liti, e queſtioni, che innanai loro ſi fanoo, le odino, e quelle per ſe debitamente breve, e ſommariamente terminino di plano, ſenza ſtrepito, e figura di giudizio, ſola facti veritate attenta, dico ſola la verità del fatto conſiderata, ſecondo che di uſanza, e coſtume del Mare ſi ſuol fare.

SPIEGAZIONE.

Si tralaſcia la ſpiegazione del preſente Capitolo, ſiccome degli altri ſuſſeguenti ſioo al Cap. 40. per la ragione detta al Cap. 1.

Del Salario, che pigliano i Consoli dai Litiganti. Cap. 36.

Delle domande, che sono poste innanzi ai Consoli, sì a bocca, come in scritto, sopra delle quali danno sentenza, pigliano tutti due i Consoli per la lor mercede tre danari per lira da ogni una delle parti, questo s'intende, che se si porrà domanda di cento lire, e i Consoli terminano per sentenza, che quello, che domanda le cento lire, non debba avere se non venti, o niente, di tutte le cento lire, i Consoli hanno tre danari per lira da ognuna delle parti litiganti, e così secondo più, o meno.

Del Salario del Giudice delle Appellazioni. Cap. 37.

Il Giudice piglia per suo salario della lite, che i Consoli hanno giudicato, della quale si avrà appellato tre danari per lira da ognuna delle parti, e questo, quando della causa sarà appellato, altrimenti nò.

Se sarà alcuna sospensione dei Consoli. Cap. 38.

Quando uno dei Consoli è avuto per sospetto per alcuna delle parti litiganti, e le ragioni di sospezioone saranno apparenti, in tal caso hanno da pigliare per loro compagne un altro uomo dell' arte del mare, e se tutti due Consoli sono avuti per sospetti, hanno da pigliare due uomini dell' arte del Mare, che non siano sospetti alle parti, e tutti insieme fanno il suo processo nella detta causa, e non hanno di salario più dei detti tre danari per lira da ognuno delle parti, i quali tre danari si dividono intra quei due.

Se sarà sospensione del Giudice delle Appellazioni. Cap. 39.

Il Giudice per il medesimo, se è retrattato per sospetto, in tal caso gli danno per compagno un' altro uomo del Mare non sospetto alla parte, e insieme con quello ha a terminare la lite dell' Appellazione, e dividere intra loro il suo salario.

Sopra questo Capitolo parla il Targa Ponderat. marittim. cap. 90. §. primo.

Come i Consoli, e il Giudice danno sentenze secondo i costumi del Mare, o sue consiglio. Cap. 40.

Le sentenze, che per i detti Consoli, o per Giudice si danno, sono secondo i costumi, e statuti del Mare, e secondo che in diversi Capitoli dei suoi statuti è dichiarato, e quando i loro costumi, e capitoli non bastino, pigliano il consiglio dei buoni uomini Mercanti, e del Mare, cioè secondo i più voti di quelli, che daranno il consiglio.

Sopra qual sorte di robe sequestrate è liberato il sequestro, dando fidejussione di stare a ragione. Cap. 41.

Ogni sequestro, che sia fatto si libera, se sarà data fidejussione di stare a ragione: eccetto il sequestro fatto delle robe, delle quali sarà dovuto il nolo, sopra del qual sequestro non è ricevuta fidejussione.

SPIEGAZIONE.

Quando le robe fossero sequestrate, restano libere, ogni qual volta sia data sicurtà di stare a ragione. Eccetto però se il sequestro fosse stato sulle robe, delle quali è dovuto il nolo, che allora la sicurtà non dee essere ricevuta, nè attesa.

Provvedimento del Re Don Jacob sopra il giuramento degli Avvocati. Cap. 42.

Sappiamo tutti, come Noi il Re Don Jacob per la grazia di Dio Re di Aragona, e di Majorca, e di Valenza, e Conte di Barcellona, e d' Urgel, e Signor di Mompolier volendo provvedere a utilità della Città, e Regno di Majorca, stabilimo per noi, e per i nostri, in perpetuum, che gli Avvocati giurano in questa forma. Io N. giuro, che fedelmente mi porterò nell' officio d' avvocazione, nè alcuna cosa maliziosamente farò, nè dirò in nessuna lite, ricevuta sotto la mia avvocazione; e se nel principio, e nel mezzo, o nel fine di tal lite mi parrà noo esser giusta, subito lo dirò al mio cliente, e niente allegherò contro la mia coscienza, nè farò alcuna convenzione contro quel che difenderò sopra alcuna parte della cosa che si litiga, nè istruirò, nè informerò le parti se non a dir la verità.

Qui finisce l' ordine giudiciario della Corte dei Consoli.

Delle misure d' Alessandria. Cap. 43.

Siccome hanno di moltiplicare le quintalate d' Alessandria: gli uomini, come i mercanti fanno nolo ai padroni delle navi, o qualsivoglia legno, bisogna sapere le misure d' Alessandria, e prima è obbligato il padrone di portare due quintali, e mezzo di bambagia per misura, infino alla terza parte, e se il mercante vorrà caricare più della terza parte, è obbligato alla terza parte, e si vorrà caricare di bambagia, etiam è obbligato il padron della nave a ricevere due quintali per misura, e se sarà poco il quarto ancora d' incenso, e daca, e gengene, che sommano cinque quintali per sporta, e di brasile quattro quintali, e d' olio tre, di lintidasti, cioè cose di casse, e di barili un quintale per due quintali per sportata. Item il quintale, che si chiama forfori, e di cannella tre quintali per sporta, e di bambagia filata tre quintali per sportata, e due quintali genovesi, di stoppa, e tre quintali per sporta di lixandera, e di porcellane gobbe dodici quintali per sportata, e dei bagadelli sei quintali, e mezzo per sportata, e d' indo grosso tre quintali, e mezzo forfori per sportata, e di zucchero fine tre quintali genovesi, e per i denti d' elefanti, e mezzo forfori per sportata, e di lana da capelli tre quintali, il quarto forfori per sportata da lume, del primo tre quintali genovesi per sportata, e del secondo due quintali e mezzo per sportata.

SPIEGAZIONE.

Si tralascia la spiegazione de' suddetti due Capitoli per la ragione addotta al Cap. 1.

Quì cominciano i buoni costumi del Mare. Cap. 44.

Questi sono i buoni stabilimenti, e buoni costumi che appartengono al mare, i quali i sapienti uomini che vanno per il mondo cominciarono dare ai nostri antepassati, i quali son fatti secondo i libri della sapienza dei buoni costumi, dove nel progresso di questo libro si troverà, come si debba portare il padrone della nave con i mercanti, marinari, pellegrini, e altra sorta d'uomini, che vanno nella nave, e ancora come si debba portare il mercante ec. appresso il padron della nave, e come il peregrino, perchè peregrino si dice ogni uomo, che debba pagar nolo per la sua persona oltre la sua mercanzia.

SPIEGAZIONE.

Sin quì i Capitoli del Consolato appartengono, come si è veduto, per lo più al modo Giudiciario praticato dalla Corte, e Consoli di Valenza; ma da questo Capitolo in appresso si comincieranno a vedere le buone leggi, che sono state stabilite da Uomini pratici, e prudenti intorno al buon regolamento della Navigazione, seguendo il dettame della Ragione, e del buon costume. Si vedrà in somma nel progresso di questo libro, come debbasi portare il Padron della Nave verso i Marinari, Mercanti, Passeggieri, e qualunque altra sorta di gente, che naviga; E così i Marinari, Mercanti, Passeggieri, ed altri verso il Padron di Nave.

Quando il Padrone vorrà cominciar nave, che debba dichiarare ai Compagni. Cap. 45.

Cominciamo come il Padrone della nave, o naviglio comincierà a far nava, e volesse far parte: lui debba dire, e fare intendere ai compagni di quante parti la faccia, e di che grandezza, e quanto avrà per piano: e quanto avrà per sentina: a quanto aprirà: e quanto avrà per carena.

SPIEGAZIONE.

Chiunque vorrà fabbricare qualche Nave, o Naviglio a participazione con altri, sarà tenuto a significare ai Compagni di quante parti, o Carati vuol farla, perchè ciascuno de' Partecipi non solo sappia la sua, ma l'altra parte ancora de' suoi Compartecipi, ed è tenuto altresì a dir loro in qual modo, forma, e qualità vuol fabbricarla, cioè, di qual grandezza, lunghezza, e larghezza, e quanto avrà di piano, e di sentina, e quale finalmente sarà nelle altre simili parti essenziali, cioè negli Alberi, Attrazzi, o sia Corredi, e cose simili necessarie.

Su questo Capitolo vedi il Kurik ad tit. 1. artic. 3. de Jur. marit. hanseat. Targ. Ponder. marit. cap. 7. & cap. 9. n. 1. & Steph. Cleirac. les us & coutumes de la mer tit. des Jugem. d'Oleron §. 1. num. 3. & ad tit. ordonnanc. & reglem. de la Hance Theuton. art. 1. ultimæ edictionis Rothomageo. da lui citato per il cap. 47. secondo l'edizione del Consolato in lingua francese.

Del Compagno, che non vorrà, o non potrà far la parte che promette.

E se quello, che di sopra è detto sarà intendere ai compagni, e i compagni gli prometteranno di far parte: quella parte, quale gli prometteranno di fare, quella gli debbano attendere, e se i compagni o uno di loro non potesse attendere, o non volesse fare quello che gli avrà promesso: il padrone della Nave, o Naviglio lo può costringere per la giustizia, e può pigliare sopra quella parte, che gli aveva promesso fare, danari in prestito. Poniamo caso che detto compagno dovesse fare una sedicesima parte, e non avesse fatto compimento se non per la metà, se lui gli doveva fare la detta parte, e non la farà, il padrone della nave o naviglio può impegnare la parte compiuta per far compimento alla parte che gli aveva promesso fare, e fu fatto perciò questo capitolo: perchè colui il quale comincia la nave, o naviglio, non la comincierà se pensasse, che i compagni gli dovessero mancare, o non la potessero fare.

SPIEGAZIONE.

Dappoichè avrà offervato il Padrone, che vorrà mettere in piedi Vascello, o Nave, tuttociò, che è disposto nel Capitolo precedente a favore de' Compagni, se questi gli prometteranno di entrare partecipi, saranno obbligati ad offervargli inviolabilmente la promessa per quella parte, che vi saranno entrati partecipi; e in caso che uno de' Compagni non potesse, o non volesse più stare al pattuito, potrà offervi costretto dal Padrone per giustizia, e potrà questi di più prendere a mutuo, o a cambio, o in altro modo per conto di lui fino a quella somma, che potrà importare la spesa, che vi vorrà per quella parte da lui promessa. E nel caso che il Partecipe avesse già contribuita qualche somma di danaro, ma non avesse compito in tutto all' obbligo suo, e che perciò il Padrone non avesse potuto finire tutta la di lui parte, potrà altresì il Padrone prendere ad imprestito sopra quella, che sarà già stata fatta, quel danaro, che sarà necessario per terminarla tutta. E la ragione principale di questa dispositione si è, perchè colui, che intraprende a fabbricar la Nave, o Vascello, non l'avrebbe principiata, se avesse pensato, che i suoi compagni dovessero mancare, o non potessero compire alla loro obbligazione.

Del Compagno qual morirà dipoi, che avrà cominciato, o permesso di far parte. Cap. 47.

Se alcuno prometterà di fare parte ad alcuno, in nave, o in naviglio: se colui, il quale la parte avrà promesso di fare; morirà innanzi che quella nave, o naviglio nella quale avrà promesso di fare parte, non sarà fatto nè finito: gli eredi o li tenitori dei beni di quello che morto sarà: non sono tenuti di cosa alcuna a quello, a cui, quello che morto sarà, aveva promesso di far parte quando vivo era. Salvo però se al suo testamento lui non ne avesse fatta menzione: e se quello che morto sarà, avrà pagati alcuni denari a quello per conto della parte, che avrà promesso di fare con esso lui: e se i denari saranno tanti, che bastassero a forni-

fornire tutta la parte, che aveſſe promeſſo di fare: quella parte debba eſſer venduta innanzi che la nave, o naviglio parta, o ſalga di quel luogo, dove ſarà ſtata fatta: non oſtante quel capitolo, che dice, che nave o naviglio non ſi può vendere nè bandire per infino a tanto, che abbia fatto viaggio: per qual ragione? Per queſta. Perchè uomo morto non è tenuto tenere ragione nè legge, nè coſtumi, ſalvo debito, e comando, e coſa ingiuſta ſe ne avrà. Ancora per altra ragione, perchè il giorno che alcuno muore, quel giorno è finita ogni compagnia che con alcuni aveſſe: perchè uomo che morto è, non ha compagno. E ſe per ſorte quelli danari, che lui ha dati a colui, non baſtaſſero in alcuna parte a finire, il Padrone della nave è tenuto cercare chi faccia compimento in quella parte, che colui morto gli aveva promeſſo fare. Ancora è tenuto il detto Padrone della nave di reſtituire quei denari, che ricevuto aveſſe agli eredi o agli attenitori dei beni di colui che i denari gli dette. Salvo però ſe colui, che ſignore ſarà, ne avrà a fare alcuna laſciata a quello, il quale fornirà quella parte che colui che è morto, gli aveva promeſſo di fornire, quella tal graaia: debba eſſere dedotta di quei denari che lui aveſſe ricevuti. Imperocchè tutte queſte coſe ſieno fatte come di ſopra è detto ſenza alcuna frode, e per le ragioni di ſopra dette fu fatto queſto Capitolo. Ora riſpondiamo che ſe lo voleſſe fare lui non faria tanto grande naviglio, e ſarialo manco ſe lui ſapeſſe, che quel compagno aveſſe potere di mancarli di niente che concordati foſſero.

SPIEGAZIONE.

Se alcun de' Partecipi, dappoichè avrà preſa qualche parte ſulla fabbrica della Nave, morrà innanzi la perfezione della medeſima, non ſaranno più tenuti gli eredi del Defunto a ciò, che ſarebbe egli tenuto in virtù del precedente Capitolo, ſe foſſe ſopravviſſuto alla perfezione della Nave, fuorchè ſe il Defunto aveſſe diſpoſto altrimenti nel ſuo Teſtamento.

E quando il Defunto aveſſe già pagata in contanti al Padrone della Nave la ſua parte, per cui era entrato partecipe, ſi dovrà, terminata che ſarà la Nave, vendere quella parte, innanzi che la detta Nave parta dal luogo, dove ſarà fabbricata, reſtando derogato in queſto caſo alla diſpoſizione di quel Capitolo, ove dice, che non ſi può incantare, nè vendere alcun Vaſcello prima, che abbia fatto viaggio. Ma quando il danaro provveduto in vita dal Defunto non foſſe ſtato ſufficiente a finire la ſua parte, il Padrone avrà incumbenza di cercar altri, che entrino Partecipi per quella parte del Defunto per poterla finire, ed agli eredi ſarà tenuto a reſtituire quel danaro, che avrà avuto dal Defunto, eccetto quello, che dal medeſimo foſſe ſtato laſciato al Padrone, o veramente per graaia gli foſſe rimeſſo dagli eredi.

Per due ragioni è ſtata fatta queſta diſpoſizione; La prima perchè il morto reſta libero da ogni legge, ragione, e coſtume, fuori del debito, e della roba altrui, che ingiuſtamente poſſedeſſe; La ſeconda, perchè per la morte reſta finita la compagnia.

Sopra queſto Capitolo parla il Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Ordonnanc. & reglemens de la Hance-Theut artic. 2. ultimæ editionis Rothomag. da lui citato per il cap. 49. ſecondo l'edizione del Conſolato in Franceſe, & Targ. Ponder. maritim. cap. 7. & 9. n. 1.

Se il Padrone vorrà fare maggior Nave, che non avrà detto ai Compagni. Cap. 48.

Parliamo adeſſo del Padron di Nave o di naviglio, il quale comincierà la Nave in forma poca, e darà più in ſentina, e in carena, e in piano, e ſarà quella maggiore un terzo, un quarto, o la metà innanzi che l'abbia fatto intendere ai compagni, ſappiate che il compagno non gli è tenuto di niente creſcere, ſe non in quel modo che lui gli ha fatto intendere al principio: e ſe lui lo accreſcee dipoi, il compagno ci debba avere la ſua parte, come ſe egli aveſſe meſſo parte nel creſcimento che averà fatto: ſalvo una coſa, che il Maeſtro la faceſſe di maggior miſura, che il padrone della Nave gli aveſſe detto, e accordato con gli compagni, però ſe il padrone della Nave la voleſſe creſcere, lui debba andar da ciaſcun compagno, e dimandare loro ſe detti compagni ſono contenti che creſchino le partì; e veder quelli, i quali ſaranno contenti, e quali nò. Facciamo conto che ſiano quattro, o ſei: gli ſei vincono gli quattro, e gli dieci gli otto: e per queſto, per due, nè per tre, nè per quattro, nè per cinque compagni poi ſieno gli manco, non debba ſtare di creſcer la Nave: e gli compagni che contraddiranno ſono tenuti fare al padrone di Nave la parte che promeſſa avranno in quel modo, che la più parte de' compagni faranno, e debba far venire alla dimanda tutti i compagni inſieme.

SPIEGAZIONE.

Da queſto Capitolo vien diſpoſto, che ſe ſarà accordata una fabbrica di tale, e tal Nave tra il Padrone, e varj Compagni, e Partecipi, il Padrone non potrà farla di maggior grandezza ſenza il conſenſo de' Compagni, e facendola di maggior grandezza tutto l'aumento cederà ad utile degli altri intereſſati, ſenza che queſti ſieno tenuti a contribuire all'accreſcimento del Vaſcello, ſalvo però ſe l'accreſcimento non foſſe venuto per colpa, o volontà del detto Padrone, ma ſolamente dal Maeſtro, ed Operai. E così ſe il Padrone vorrà accreſcere le miſure del Vaſcello, e farlo di maggior grandezza, gli conviene prender l'aſſenſo degli altri, e concorrendovi la maggior parte de' Compagni, gli altri, che ſaranno contrarj, nientedimeno reſteranno obbligati, come ſe vi foſſero ancor eſſi concorſi.

Su queſto Capitolo parla il Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d'Oleron §. 2. num. 3. ultimæ editionis Rothomag. da lui citato per il cap. 50. ſecondo l'edizione del Conſolato in Franceſe, & Targ. Ponderat. maritim. cap. 7. e 9. num. 1.

Se il Padrone vorrà creſcer la Nave, i Compagni di che gli ſono tenuti. Cap. 49.

Come che nel Capitolo ſopraddetto è contenuto,

dice, che se Padron di Nave o di naviglio vorrà crescere la Nave o naviglio, che lui lo debba far sapere, e dica a tutti i compagni, e se tutti i compagni vorranno, lui la può crescere, e in questo non vi è contrasto nessuno. Imperocchè dove dice, che se la più parte si concorderanno, che lui la cresca, lui lo può fare: che per quattro o cinque compagni, che in questo contradiranno di quanto gli sono tenuti, e di quanto nò, e in questo potria essere alcuna questione. E per questa ragione, che questione niuna non possa essere, gli nostri antecessori fecero questa correzione, e dissero, e dichiarirono che vero è la Nave o naviglio si può crescere, se la più parte delli compagni saranno contenti. Però è da intendere in questo modo, che debba essere veduto e riguardato la possibiltà di quei compagni quali contradiranno; perchè per ventura ci sarà alcuno di quei, che contradiranno, che se lui avesse a prestare o metter in quelle Navi più di quello, che loro in principio comprenderono, quando la Nave si cominciò, faria forza a quel tale pigliare a interesse, o vendere, o barattare alcuna volta, alcun unmo che sarà parte in Nave o in navilio lo fa per grande amicizia, che avrà con colui, la qual Nave o navilio vorrà fare, più che per rispetto di guadagno, che loi aspetti avere; e per questa ragione faria mal fatto che colui fosse danificato, e per le ragioni di sopra dette; i nostri antichi, i quali andorno prima per il mondo vederono, e cooosceronо che saria mal fatto. E per questo dicono e dichiarano, che se alcuno compagno di quelli che contradiranno, che la Nave o navilio non si debba crescere per non potere, se avranno promesso di fare un ottavo, che non siano tenuti di fare più; e il padrone della Nave non gli possa di niente altro sforzare, perchè è colpa del padrone della Nave o navilio, come lui non serva quello che promesso aveva, perchè lui cresce la Nave o navilio senza volontà di loro, e per questa ragione il padrone di Nave non gli può fare niente, e pertanto il padrone della Nave debba cercare altri compagni, quali gli faccino compimento in quelle parti che quelli non potranno compire. Ancora faccino grazia ai padroni di Nave o di navilio, perchè del tutto non assolverono detti compagni. Imperocchè fecero questo, percincchè i padroni di Nave o di navilj non fossero del tutto disfatti, che per niente non è ragione, che nessuno debba nè possa avere potere nei beni di altri se non tanto quanto quelli, di chi saranno, gli vorranno consentire. Imperocchè se quei Compagni, quali contradiranno, saranno i meno, e saranno sufficienti, e avranno potere di compir quella parte che promessa avranno di fare senza loro danno: il Padrone della Nave o navilio, a chi promessa l' avranno, gli può forzare in quel modo, che nel Capitolo di sopra è dichiarato e certificato: perchè in ogni cosa è ragione che la più parte tenga più potere che la minore: per le ragioni di sopra dette ogni padron di Nave o navilio, che facci in forma, e maniera con quelli, che parte prometteranno fare, che infra l' uno, e l' altro non possa esserе alcuna contrarietà per alcuna ragione, e per la dichiarazione della ragione sopra detta fu fatto questo correggimento.

SPIEGAZIONE.

Nel Capitolo precedente del Confolato viene disposto, che il Padrone possa accrescere la Nave, cioè fabbricarla di maggior grandezza di quella, che non era convenuta fra lui, e i Compagni, purchè vi concorresse l' assenso della maggior parte de' medesimi, nel qual caso gli altri compagni, quantunque a ciò repugnanti, restavano obbligati, come se vi avessero ancor essi acconsentito. Ma siccome questa disposizione in qualche parte pareva irragionevole, fu perciò nel presente Capitolo limitata nel caso, quando i Compagni repugnanti non potessero concorrere all' accrescimento della Nave senza loro dispendio, e grave pregiudizio, come sarebbe, se fossero necessitati a far qualche debito, con prendere a cambio, o ad interesse qualche somma, nel qual caso ha voluto il presente Capitolo, che restino scusati, ed il Padrone abbia il carico di trovare altri Partecipi, che possano compire all' accrescimento della Nave, perchè non era dovere in tal caso obbligare gli altri Compagni, che erano entrati partecipi per una tal porzione, a concorrere all' accrescimento della Nave con luo danno, e pregiudizio. Per lo contrario pare del tutto ragionevole, che lo facciano, quando possono comodamente farlo, per conformarsi alla volontà della maggior parte de' Compagni, che hanno voluto l' accrescimento della Nave.

Su questo Capitolo leggi il Targa Ponder. marit. cap. 7. & 9. n. 1.

Del Maestro d' Ascia, se crescerà la misura. Cap. 50.

Se alcun Maestro d' Ascia farà più grande le misure, che il Padron della Nave non avrà accordato con esso lui, di tutte le spese del crescimento debba pagare la metà, e perdere il salario di tante giornate quante lavorerà. Ancora il maestro di Ascia è tenuto dire a tutti i compagni tutte le misure, le quali avrà accordate col Padron della Nave. E ancora tenuto dire che lavoro fa, se è forte, o fiacco.

SPIEGAZIONE.

Se il Maestro d' Ascia farà più grandi le misure del Vascello di quelle, che gli fossero state ordinate dal Padrone, farà quello obbligato a subire la metà della spesa, che vi vorrà per l' accrescimento della Nave, o Vascello, e non gli farà dovuto il salario, o mercede di tutte quelle giornate, in cui egli lavorerà per il suddetto accrescimento della Nave. E anche tenuto detto Maestro a manifestare a' Compagni tutte le misure della Nave, che avrà accordate col Padrone, e palesar loro altresì, se il lavoro, che va facendo, sia forte, o debole.

Su questo Cap. vedi il Targ. Pond. marit. not. 7. cap. 6. sub n. 17.

Del Padron d' Ascia, e Calafato, in che sono tenuti al Padrone, e il Padrone a loro. Cap. 51.

Se il maestro di Ascia o Calafato lavoreranno con alcun Paltone di Nave, o di Naviglio, loro

sontenuti di fare buon lavoro e stabile; e per niente non debbinn fiaccare, o mancare, e se i maestri d' Ascia, e Calafati fanno buon lavoro, e che siano maestri per quel lavoro, o maggiore, o migliore ssino sufficienti fare e tenere a lor potere: se il Padron di Nave o naviglio al quale avrà dato detta opera e con volontà di lui medesimo l' avranno imparata, e cominciata, e stando nel lavoro accada discordia dei sopradetti maestri: loro lavorando bene e diligentemente ogni cosa che al lavoro bisogna. Se il Padrone della Nave gli vorrà cavare per dispiacere che per ventura di loro avrà, o che per caso troverà altri che la faranno per miglior mercato, il padrone della Nave o naviglio non gli può cavare, nè loro non si possino partire di detto lavoro: poichè avranno cominciato detto lavoro per insino sia fornito. Che detti maestri siano buoni, e sufficienti in quel lavoro, e ancora a più maggiore e migliore che quello non è; e se il padrone della Nave li caverà, poi che loro siano buoni e sufficienti, e faranno bene e diligentemente ogni cosa, che in quel lavoro bisogna: nessun maestro d' Ascia nè Calafato non si debba mettere a fare quel lavoro. Se però il Padrone della Nave o naviglio non si accordasse, o non si fosse accordato con quei maestri, che il lavoro avevano incominciato, per niente quei non si debbano partire per la parola del Padrone di Nave o di naviglio, anzi debbano dare la fatica a quei maestri, che quel lavoro avranno incominciato, e se loro son contenti e renunziano a loro, loro possin cominciare di fare e lavorare in quel lavoro, e innanzi nò; perchè se innanzi che loro non avessino la fatica di quelli che avevano lavorato; sarà verisimile che quelli, i quali questo cominciorono a fare; avessero disgrazia e malivolenza di quei maestri, che quel lavoro avessero cominciato o facessero. Ancora sarà verisimile che si lamentassero del lavoro: per questo ognuno si debba guardare di male e di fatica tanto quanto può, perchè di male e di poco la persona ne ha assai, e per conseguenza il padrone della Nave, o Navilio si debba guardare di far dispiacere a quei maestri, che lui medesimo avrà pigliati; e con sua volontà avranno incominciato il suo lavoro poichè loro faccino bene, e diligentemente ciò che bisogna in quel lavoro, debba lasciar loro finire. Imperocchè se quei maestri d' Ascia o Calafati, quali avranno incominciato il lavoro, non saranno sufficienti a farlo, il Padrone della Nave o Naviglio gli può cavare, e mettersi altri Maestri, che sappino fare quel lavoro, e quei Maestri, che il lavoro sappiano fare, non son tenuti dimandar licenza a quei Maestri che l' avranno incominciato, dipoi che loro non lo sapevano fare, nè uscirne a capo: anzi son tenuti quelli, i quali si saranno Maestri d' Ascia e Calafati, che comincieranno alcun lavoro a fare; e non lo sapranno fare, se non che gabbano le genti; debbano rifare a quello, di chi quel lavoro sarà; tutta la spesa, e tutto il danno, che per colpa di loro avesse patito; e perciò ogni Maestro d' Ascia e Calafato si guardi e debba guardare qual lavoro debba fare, e quale nò; che se per colpa del lavoro, che lui avrà fatto, il Padrone della Nave o Naviglio, ne avrà a rifare ai Mercanti, o patirà alcun danno, i sopradetti Maestri che quel cattivo lavoro avranno fatto, sono tenuti di restituire e rifare quell' interessi, che il Padrone della Nave avrà avuto a fare a detti mercanti; e ancora ogni danno, che il Padrone della Nave ne avrà patito per colpa del cattivo lavoro che i Maestri gli avranno fatto: e se quei Maestri non avranno di che pagare, debbano esser presi e messi in potere della giustizia, e stare tanto per insino che abbino soddisfatto, e integrato il Padron della Nave d' ogni danno, che per colpa di loro avesse patito, che a tanto son tenuti, come se lo avessero rubato, o cavato della cassa con inganno: e il Padrone della Nave è tenuto dare a ogni Maestro, che nella sua opera lavorerà per ogni giorno tre danari per il pane, e per bere, e ancora il salario che promesso gli avrà; se però i detti Maestri non gli volessero fare grazia di aspettarlo da un sabato all' altro, e questo sia volontà dei Maestri, se lo faranno o nò: che il Padrone della Nave o Naviglio non gli può altrimenti sforzare, se non tanto quanto farà di sua volere; e se i Maestri lavoreranno col Padrone della Nave a discrezione, che alcun prezzo non farà fra loro; il Padrone della Nave è tenuto a dare tanto quanto gli altri Maestri piglieranno negli altri lavori; e come in quel tempo si dà, e giusta la commodità della Terra: perchè ogni Maestro d' Ascia e Calafato sia, che faccia lavoro a prezzo fatto o a giornate, debba attendere di fare buon lavoro, e stabile, acciocchè la pena di sopra detta non gli venisse di sopra, e fu fatto perciò questo capitolo, perchè molti maestri d' Ascia, e molti Calafati fariano molto cattivo lavoro, se loro sapessero di non patire nessuna fatica, nè nessun danno: e per questa è messa la pena sopradetta, a fine che ognuno guardi qual lavoro farà, e quale nò.

SPIEGAZIONE.

Questo Capitolo obbliga bensì il Maestro d'Ascia, e il Calafato, come gli altri manifattori a far buon lavoro, e stabile, importando assai che la Nave sia forte per il pericolo della navigazione, ma dall' altra parte ordina, e proibisce al Padrone della fabbrica del Vascello il rimoverli dall' opera già cominciata; quando il loro lavoro riuscisse buono, e ben fatto; nè vuole che ciò possa farsi dal Padrone per avversione, o per qualche discordia seguita fra loro, o sia per aver trovato da altri miglior partito, o mercato: Anzi, siccome possano essi, eziandio contra voglia del Padrone, purchè seguitino a lavorar bene, e diligentemente, continovare sino alla fine, nè alcun altro maestro vi si può intromettere, ensì al contrario sono ancor tenuti verso il Padrone di stare a lavoro, fino a tanto che sia terminata la Nave, o Vascello. Tuttociò procede, quando tra loro non si accordasse altrimenti; poichè di loro vicendevole consenso, tanto il Padrone potrà prender altri in vece de' primi maestri, quanto i maestri partirsi dal lavoro. Nel caso però che il Padrone non si fosse ancora accordato co' maestri; i quali avessero già cominciata la fabbrica della Nave, allora non potendosi con essi loro aggiustare ne' prezzi, ed altre cose, sarà in balia del Padrone di poter prendere altri maestri, e con essi convenirsi.

Ma se mai senza il consentimento, o con dispiacere de' primi maestri, che avranno cominciato il lavoro;

alcun'altro maestro vorrà il Padrone intromettere nella fabbrica, farà tenuto dare ai primi il guadagno del lavoro.

I Maestri, che intraprendono qualche fabbrica di Nave, o Vascello, debbono essere molto cauti, perchè se non sapranno far bene il lavoro, o per avidità del guadagno avessero prese la fabbrica, quando non sono sufficienti a farla bene, saranno tenuti a rifare tutte le spese, e danno al Padrone, ed anche quelle spese, danno, ed interesse, che il Padrone medesimo sarà costretto a rifare ai Mercanti, a causa della Nave malamente fatta, e lavorata.

Il Padrone della fabbrica è tenuto a dare puntualmente ogni giorno ai Maestri tre danari per pane, e vino, e di più il loro salario pattuito, nè può il Padrone procrastinarne il pagamento senza il loro consenso. E quando intorno al salario, o mercede non sia seguito alcun accordo tra il Padrone, e i Maestri, il Padrone sarà obbligato dar loro per mercede, o salario quello, che sogliono prendere gli altri Maestri degli altri Padroni per simili lavori, considerata la circostanza del luogo, e del tempo.

Sopra questo Capitolo vedi de Vicq. ad Weitsen de Avariis. verb. ferre debet, & Targ. Ponderat. marit. cap. 6. not. 7. sub n. 17.

Di Maestro d'Ascia e Calafato che faranno lavoro a scarse, cioè a tempo, e prezzo saputo. Cap. 52.

Se alcun Maestro d'Ascia, o Calafato piglierà o farà alcun lavoro per un tanto; lui è tenuto di pagare tutti i Maestri, che con lui lavoreranno in quel lavoro, il quale lui avrà pigliato di fare, e promesso fare a quello di che sarà per prezzo saputo; e se i Maestri che con lui lavoreranno non fanno che lui abbi pigliato quel lavoro sopra di se, il Padrone del lavoro è tenuto dire, e dimostrare a quelli: perciocchè se quel Maestro fosse barattiere o ingannatore: o che non avesse di che pagare questi Maestri, quali con lui avessero lavorato; non restassero gabbati, non sapendo che lui facesse quel lavoro sopra di se; e se il Padrone dell'opera non dirà, nè dimostrerà a loro, quando cominciaranno a lavorare in quella sua opera; se quel Maestro, quale farà quell'opera sopra di se, non volesse pagare, o non avesse di che pagare, quegli altri Maestri, che con lui avranno lavorato, possono seguestrare quel lavoro quale avessero fatto: e quel lavoro debba stare tanto seguestrato per insino che detti Maestri siano soddisfatti di tutte le loro fatiche. E ancora di ogni danno, e di ogni sconcio, e d'ogni spesa che loro patito avessero; se però il Padrone di detta opera avrà a loro detto, e dimostrato che quel Maestro gli fa quella sua opera a prezzo, fatto sopra di se: e i detti Maestri avessero questo udito, o gli pagasse quel Maestro, o nò: quei sopraddetti Maestri non possono seguestrare quel lavoro, che fatto avranno poichè il Padrone dell'opera avrà detto a loro quando incominciorono a lavorare, che lui aveva data quell'opera sopra di quel Maestro. Se però il Padrone dell'opera dirà a quei Maestri che attendino a lavorare che lui gli pagherà bene i lavori loro, e se lavoreranno a fede del Signore dell'opera, e per le parole, che lui avrà dette; se lui avesse pagato il Maestro di quanto promesso gli avesse o non fosse pagato; se il detto Maestro non pagherà quegli altri Maestri, o non avesse di che pagare, il Signore dell'opera è tenuto pagare, perciocchè promesso ha; abbi cosa alcuna di quel Maestro o non abbi, è di bisogno, che quei Maestri siano pagati, perchè hanno lavorato a fede del Signore. E per lui promesse a loro pagamento, ede se per ventura lui promesso non avesse, i sopraddetti Maestri non averiano lavorato, e averiano fatto loro utile in altro luogo, perchè ogni Signore di opera che si sia, che la faccia fare a prezzo seputo, o a giornate, guardisi, o prometta, o nò, è bisogno che tutto quello che prometterà abbi ad osservare, voglia o non voglia: e se i Maestri d'Ascia, e Calafati quali saranno lavoro a prezzo fatto, e saranno d'accordo col Padrone di ch'il lavoro farà, che loro glie lo daranno finito a giorno certo, e tempo deputato, e infra loro farà messa o posta pena certa, se i detti Maestri non finiranno detto lavoro nel modo, che promesso averanno, il Signor del lavoro può domandare la pena che infra lui, e detti Maestri posta farà, e i detti Maestri son tenuti quella paga e senza contrasto nessuno, e se infra loro pena alcuna posta nè messa non farà, i detti Maestri son tenuti di dare al Signore dell'opera ogni danno, ogni sconcio, e ogni pena che lui avesse fatta, o facesse, e debba essere creduto per suo giuramento. Imperò è da intendere che detto danno fosse fatto per colpe, o per negligenza dei detti Maestri, e se per colpa, nè per negligenza non farà fatto quel danno, nè quello sconcio, non è ragione, che loro lo abbino a mondare, nè ancora la pena, se messa ci farà, poichè per colpa di loro non farà fatto; perciocchè spesse volte accade impedimento di Dio, o di Signoria; e ad impedimento di Dio, nè di Signoria non può nessun altro dire nè fare, nè è ragione che possa. Se però il Signore dell'opera non farà i pagamenti con i Maestri nel modo che accordato farà, e detti Maestri ne averanno a fare alcune spese, o patiranno alcun danno, tanto è tenuto il Padrone ai Maestri, come i Maestri al Padrone, e questo è ragione.

SPIEGAZIONE.

Se il Padrone avrà dato a fabbricare a qualche Maestro d'Ascia o Calefato una Nave per un prezzo accordato, questi solo sarà tenuto a pagare tutti gli altri Maestri, e Lavoranti, senza che essi abbiano alcun regresso contro del Padrone della Nave, e suoi beni. Il Padrone però in tal caso sarà obbligato a far intendere a tutti i Maestri, e Lavoranti di aver fatto un tale accordo col maestro d'Ascia, o Calefato, o con chi si sia altro; altrimenti se quel Maestro, con cui sarà stato fatto simile accordo non pagherà i Lavoranti, questi potranno aver azione contro del Padrone, e sequestrare anche il Vascello, fino a tanto, che siano pagati delle loro fatiche, danni, e spese; ma avendolo prima il detto Padrone fatto loro sapere, non avranno alcuna azione nè reale, nè personale, contro di lui, nè contra la Nave, nè altri suoi beni.

Ma quantunque il Padrone, avesse ciò significato a' Lavoranti, nulladimeno se avesse loro mostrata intenzione, o fatta promessa di volerli esso pa-

Digitized by Google

gare, con dir loro, per esempio, attendete a lavorare, che vi pagherò bene i vostri lavori, farà allora tenuto il Padrone al pagamento, se non fanno pagati da chi avea preso sopra di se la fabbrica, perchè in tal caso i Lavoranti si sono fidati della parola del Padrone, senza la quale non avrebbono tirato più innanzi il lavoro.

Se il Maestro non darà al Padrona al tempo convenuto la Nave finita, farà obbligato pagar la pena, che fosse stata convenuta per tal mancanza, altrimenti sarà tenuto a tutti i danni, spese, ed interesse, che avesse patito il Padrone, per non aver la sua Nave fornita nel tempo convenuto; e per la liquidazione de' danni, e spese si dovrà stare al giuramento del detto Padrone.

Tuttociò averà però solamente luogo, quando la tardanza fosse seguita per colpa, e negligenza del Maestro, perchè senza di essa il Maestro allora non sarà in modo alcuno tenuto all'emenda de' suddetti danni, nè tampoco alla pena convenuta. Nello stesso modo il Padrone, se non pagherà a' suoi dovuti, e convenuti tempi il Maestro, che ha preso sopra di se la fabbrica, sarà tenuto parimente verso di lui, oltre il suo debito, alle spese, e danni, che per tal mancanza avrà patiti il detto Maestro.

Sopra questo Capitolo leggi il Targ. Ponder. marit. cap. 6. not. 7. sub num. 19.

Del Compagno che vorrà vender la parte, che averà nella Nave. Cap. 53.

Ancora debba ognuno sapere, che se alcun compagno vorrà vendere la parte, che averà cominciato a far della Nave, lui lo debba fare sapere il Padron della Nave, e in qual modo è tenuto far l'altro; e se il Padrone della Nave non vorrà che ci entri, non ci può entrare, insino che abbia fatto viaggio la Nave, perciò è da intendere che quello, che la comprerla, lo potria cavare per malevolenza. E per questa ragione non possono far bandire i compagni con il Padrone della Nave, per insino che la Nave abbia fatto viaggio: e quando la Nave averà fatto viaggio, si può bandire dai compagni al Padrone, e dal Padrone ai compagni. Se però i compagni debbon dare al Padrone della Nave vantaggio di dare o di pigliare: se però bandimento pubblico non ci fosse, e per questo fu fatto questo Capitolo; perchè il Padrone della Nave ci avrà assai fatica, e stento, e avrà cominciata la Nave, che se lui non fosse, non saria fatta.

SPIEGAZIONE.

Se un partecipe vorrà vendere la sua parte, che ha nella Nave, fino da quando si è cominciata a fabbricare dal Padrone, è tenuto quel Partecipe a farne consapevole il Padrone, e così deve osservare il Padrone verso i Compagni; ma se egli non avrà caro, che sia da alcun Partecipe venduta la sua parte, non potrà il Partecipe venderla, e ciò s'intende fino a che la Nave non abbia fatto alcun viaggio, mentre essa, innanzi che abbia viaggiato, non si può mettere all'incanto, nè da' Compagni, nè dal Padrone. Dopo però aver fatto viaggio, si potrà incantare, tanto da' Compagni al Padrone, quanto dal Padrone a' compagni, ma i compagni nell'uno, e l'altro caso d'incantar la nave, dovranno sempre far partito al Padrone, o di vendere a lui la loro parte, o di comprare quella del Padrone per quel prezzo, patti, e modi, con cui avranno offerta la sua al Padrone, al qual partito dovrà esso stare, nè potrà ricusarlo; come si vedrà nel seguente Capitolo. Questo partito però cesserà, quando sarà luogo all'incanto pubblico, di cui si parlerà nel Capitolo susseguente.

Sopra questo Capitolo vedi il Targa Ponderazioni marit. cap. 89. §. 1.

In che modo si può, e si deve vender Navi infra il Padrone, e i Compagni. Cap. 54.

Secondo che dice, e dimostra il Capitolo detto di sopra, che Nave o Navillo non si può vendere insino non abbia fatto viaggio: ed è vero con questo quando sia Nave, o Navilio, che di nuovo si faccia, o che alcuno lo abbia comprato, con volontà e sentimento di tutti quanti i compagni, o della maggior parte, e in quel luogo dove dice, che il compagno debba dare vantaggio al Padrone della Nave, o Navilio di dare o pigliare: se però incanto pubblico non ci fosse, in quel modo si debba seguire, e comprendere, perchè non è, nè ancora saria giusta ragione, che essendo un compagno, o due: che per loro mancamento di senno, o per vantaggio di danari, che loro avessero, debbino, nè possino portare alcun Padrone di Nave o Navilio, nel quale loro avessero alcuna parte ad incanto pubblico: se però il detto Padrone di Nave o Navilio non volesse, e ragione che non si debba fare; perchè? Per questa ragione: Perciocchè alcune volte la più parte dei Padroni delle Nave o Navili hanno a voler fare alcune spese, le quali non vorranno mettere in conto ai Compagni, per restare in grazia di loro, hanno fede che possano guadagnar in molti modi, e molte vie, le quali non bisogna al presente dire nè replicare, e per ventura alcuna volta i detti Padroni di Nave o Navili hanno a fornire nelle Nave, o Navili, che loro fanno fare, più parte che loro non pensano fare quando la detta Nave, o Navilio incominciarono. E per questo i detti Padroni di Nave, o Navili sono posti in tale necessità, che non averanno danari, nè hanno di che poterne fare alle volte. E ancora per altre ragioni, perciocchè il detto Padrone di Nave, o Navilio avrà avuto assai fatica, e assai stento, e affanno, perchè non saria, nè è di ragione, che per stizza un compagno, nè due, o per malevolenza, che loro avessero verso del detto Padrone di Nave, o di Navilio, la potessero mettere a' incanto pubblico, che per le ragioni di sopra dette lo potriano cavare a grandissimo mancamento di lui medesimo. Ed in tal modo il Padrone di Nave, o di Navilio resterìa disfatto, o gran parte consumato del suo, e i detti compagni non guadagneranno niente in questo; perchè non è ragione che uno, nè due compagni possino mettere a incanto pubblico, se detto Padrone di Nave o Navilio avrà fatto viaggio come sopra è detto. Se tutti i compagni, o la più parte vorranno incantare o mettere all'incanto la detta Nave, o Navilio a detto Padrone loro lo possono fare, che detto Padrone non può, nè debba per niente contraddire: se però fra il detto Padrone, e

i compagni alcuno accordo, o promissione non fosse stata fatta, se detto accordo, o promissione di sopra detta insta di loro fatta non sarà, la detta Nave o Navilio si può incantare. E' da intendere, cha i detti compagni hanno potere di spignere, e forzare per la giustizia detto Padrone di Nave a fare detto incanto pubblico, perciocchè giusta ragione, ed egualità, e costumi è di qualunque cosa che sia fatto o mosso alcun contrasto, tuttavia hanno forza, e debba esser seguito tutto quello che le più parti, o potere vorranno, e quelle si debba seguire, e non altro, e perciò se tutti i compagni o la più parte vorranno incantare col detto Padrone di Nave, o Navilio; il detto Padrone di Nave o Navilio debba fare incanto con i detti compagni in questo modo, che chi più ci darà quello lo debba avere. Imperocchè se tutti i compagni, o la più parte dei compagni non incanteranno, o non vorranno incantare, detto Padrone di Nave non è tenuto d' incantare con quei compagni se lui non vorrà. Salvo però che se un compagno, o due, o tre vogliono incantare o mettere all' incanto, il detto Padrone di Nave o Navilio, i detti compagni, o compagno devino dire al detto Padrone della Nave o Navilio: o voi ci date a ragione d' uno tanto delle nostre parti, o noi daremo a ragione di uno tanto della vostra: e di questo di sopra detto possono forzare i detti compagni il Padrone della Nave o Navilio, voglia il detto Padrone della Nave, e Navilio, o nò: e a questo modo il detto Padrone di Nave tiene vantaggio di dare, o pigliare. Salvo però i patti, o promissioni, o comandamenti fatti fra loro di tutte le cose, e così il detto Padrone di Nave o Navilio può forzare detti compagni in tutti quei modi e maniere, che i detti compagni possono, e devono forzare detto Padrone di Nave: imperocchè se fia il detto Padrone di Nave e detti compagni incanto pubblico si farà, l'incanto pubblico non ha nè debba avere signoria nessuna, che tutti debbino essere compagni semplici. Se però fra loro non fosse alcuno accordo fatto, che alcuno di loro debba avere alcuno onore, o alcuna signoria. Imperocchè se quando loro vorranno incantare si accorderanno fra loro che sia dato alcun vantaggio a quello che primo ci dirà, gli debba esser dato; e se fra loro alcuno accordo per ragione del vantaggio di sopra detto fatto non sarà, l'uno non è tenuto dare all'altro detto vantaggio se non vorrà, e per le ragioni di sopra dette fu fatto questo Capitolo.

SPIEGAZIONE.

Nel Capitolo precedente vien disposto dal Consolato, che non si può vendere la Nave, nè alcun Compagno la sua porzione ad altri, fino a tanto che essa non abbia fatto alcun viaggio; il che si deve intendere d' una Nave nuova fabbricata a conto di molti Compagni, o d' una Nave, che in vece di farla fabbricare, sia stata comprata da principio di consenso di tutti i compagni, o maggior parte di essi. In esso viene anche disposto che i compagni, dappoichè la Nave avrà fatto viaggio, debbano fare partito al Padrone della Nave, o di vendere, o di comprare, in tutto come si è detto di sopra. Questo però s' intende quando vi fosse solamente uno, o due compagni, che volessero vender la Nave, e vi avessero la minor parte; perchè non è di ragione, che a loro istanza si debba mettere la Nave al pubblico incanto. Ma se tutti i compagni, o la maggior parte di essi vorranno farla mettere al pubblico incanto, allora il Padrone non potrà pretendere il detto partito da' compagni, e non potrà impedire il detto pubblico incanto, anzi vi potrà essere sforzato giuridicamente. Si può bensì questo pubblico incanto fare ancora tra il Padrone, e i compagni, se così si accorderà fra di loro, o dalla maggior parte, e si farà in tal caso nella maniera seguente: cioè, chi di essi offerirà più, avrà la Nave; nè in tali casi di pubblico incanto il Padrone potrà godere, o pretendere alcuna migliore condizione, o vantaggio, ma sarà considerato egualmente come ciascun' altro de' suoi compagni, fuorchè se tra loro fosse stato accordato, che al primo, che offerirà all' incanto, gli sia dato, o fatto qualche miglior partito, o vantaggio. Tutte le cose però disposte tanto in questo, come nel precedente Capitolo hanno luogo solamente, quando fra il Padrone, e i compagni non si fossero fatti altri accordi, o convenzioni.

Di questo Capitolo parla Stephe Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugemens d' Oleron n. 3. ultimæ editionis Rothomag. da lui citato per il cap. 56. secondo l' edizione del Consolato in lingua Franc. e il Targ. Pond. marit. cap. 10. n. 17. e cap. 89. §. 1.

Scrivano in che modo debba essere messo, e del Giuramento, e della Fedeltà di quello, e della Pena del contrario facendo. Cap. 55.

Il Padrone della Nave può metter scrivano nella Nave con sentimenti dei compagni, e lo deve far giurare con testimonj de' marinari, e mercanti, e dei compagni, se nel luogo ne farà, che debba esser umile, e fedele tanto al mercante, quanto al padrone di Nave, e marinari, e passeggieri, e a ogni persona che vada in Nave, e che abbia a tenere il cartolario che non ci scriva niente se non il vero, e quello che udirà di ciascuna delle arti, e che lui dia il suo diritto ad ognuno, e se il cartolario avesse tenuto alcuno senza lo scrivano, non farà creduto niente che ci fosse scritto; e se lo scrivano scrivesse quello che non deve, debba perdere la man dritta, e debba esser marcato nella fronte con un ferro caldo, e debba perdere ogni cosa che abbia, nè più, nè manco come se lui scrivesse, o altri avesse scritto.

SPIEGAZIONE.

Il Padrone della Nave può eleggere lo Scrivano col consenso dei compagni, purchè non sia suo parente, e lo dovrà far giurare di avere ad esercitare il mestiere suo fedelmente. Il suddetto scrivano dovrà tenere il cartolario, che è un libro, volgarmente detto manifesto, in cui non scriverà se non il vero, e non vi scriveranno altri fuor che essi, altrimenti non gli sarà dato alcun credito. E se lo Scrivano vi scrivesse quello che non è di dovere, oppure il falso, gli farà troncata la mano destra, e fatto un marchio in fronte, e perderà quanto egli avrà in nave. La qual pena eziandio incorrerà, quando avesse lasciato, o permesso, che altri il falso vi avesse scritto.

Su questo Capitolo discorre il Targ. Ponderat. marit. cap. 14. num. 1. e 4.

Del potere, e del Carico dello Scrivano Cap. 56.

Lo Scrivano ha tal potere, che il padrone della nave non debba niente caricare nella nave, se non in presenza dello scrivano, nè nessun marinaro non debba trarre roba, nè gettare in terra, nè di stivare senza licenza dello scrivano, e se niente si perderà in nave (cioè a sapere) balla, o fardello o altre mercanzie, o alcuna altra roba, che lo scrivano abbia scritta, o fosse stato al caricare, lo scrivano la debba pagare, e se lo scrivano non ha di che pagare, lo debba pagare la nave, se dovesse esserne venduta, rilervato i salarj ai marinari, e lo scrivano può comprare, e vendere tutte le cose, cioè ferramenti, vettovaglie, e tanto acconcio di nave senza licenza del Padrone della nave. Imperocchè di refarcire debba farlo sapere al padrone della nave, e il padrone della nave ai con pagni, che anderanno con lui, e le loro non vorranno, la può comprare, poichè sia necessario alla nave.

SPIEGAZIONE.

Il Padrone della nave non può caricare cosa alcuna senza la presenza dello scrivano, nè alcun de' marinari può trar roba, nè metterla a terra, nè distivarla senza licenza dello scrivano, e se alcuna cosa si perderà, lo scrivano dovrà pagarla, o la nave, quando si venga a vendere, se lo scrivano non fosse *solvendo*, rilervati sempre prima i salarj de' marinari.

Lo scrivano può vendere i ferramenti, vettovaglie, e qualunque altra cosa vecchia, ed inutile, e altra comprarne per uso della nave. ma quanto a comprar esarcia, o arnesi per la nave, non può farlo senza saputa del Padrone, il quale avrà obbligo di parteciparlo ai compagni; che le essi non vorranno, tuttavia potrà comprarli, quando abbisognino alla nave.

Intorno a questo Capitolo discorre l'Eminent. de Luc. disc. 106. de Credit. num. 16., e il Targa Ponderat. marit. cap. 17. sub n. 7.

Di guardia del Cartolario. Cap. 57.

Il padrone della nave debba far giurare lo scrivano, che lui non dorma in terra senza le chiavi della cassa, nella quale sarà il cartolario, e mai non debba lasciare la cassa aperta, nella quale terrà il cartolario sotto la pena di sopra detta.

SPIEGAZIONE.

Lo scrivano deve giurare di non dover dormire in terra senza le chiavi della cassa, dove è riposto il cartolario, e di non dover lasciare mai aperta la detta cassa, sotto le pene già dette al Cap. 55.

Vedi su questo Capit. il Targa Ponderat. marit. cap. 14. n. 7.

Prerogative del Padrone, dello Scrivano, e dei Compagni, e della fede, e credito ch'è dato al Cartolario. Cap. 58.

Tutte le spese, come è mangiare, e bere, debba pagar la nave al Padrone, e allo scrivano ancora debba pagare scarpe, e inchiostro, carta, e pergameno, e il padrone della nave debba aver tanto salario come uno degli altri nocchieri, che vanno in nave, e tante canterate, come del salario, nella forma dal salario, e debbaglielo dare lo scrivano: e scriver così bene come degli altri, che saranno marinari, e se alcun compagno andrà con lui nella nave, lui debba far giurare il nocchiero che gli dica la verità, che fatica può pigliar quel compagno, e che lui gli dia quello che merita, e se il Padrone lo vorra megliorare d'alcuna cosa, lo può fare, e se lo scrivano andrà a discrezione lui gli debba dare di salario come a uno di quelli di prova comunali che vi sia; e se il padrone lo vorrà megliorare, lo può fare: il padrone della nave, può tuttavia domandare conto allo scrivano sia parente suo, o altro. Però padrone di nave non vi può parente suo mettere per scrivano: se non coo volontà dei compagni, o mercanti; e se alcuno scrivano fosse stato in biasimo di alcuna scrivania, o di alcun furto che avesse fatto, non può pigliare tale scrivano parente suo, nè altro. Ancora più: lo scrivano è tenuto a dar conto ai compagni ogni volta che gli sarà domandato, benchè fosse uscito della scrivania, o che fosse nella nave. Di più ancora, è tenuto render conto a ogni compagno di tutto quello, che avra ricevuto di nolo e spesso, venduto, e comprato: e lo scrivano può pigliare da ogni mercante pegno che vaglia il nolo, tanto dei compagni quanto degli altri, e del pellegrino, e di marinaro, e di ogni persona, che debba dar nolo, o spese, e devensi dare i salarj, e spese in presenza del cartolario della nave; cartolario è più creduto che non è l'instrumento, perchè l'instrumento si può revocare, e il cartolario nò, e tutto quello che al cartolario è posto, debba esser creduto e fermato, con questo, che la Nave abbia proisso, o capo in terra, o lo scrivano fosse in terra che lo scriva.

SPIEGAZIONE.

La nave deve pagare il vitto, e salario al Capitano, come pure allo scrivano, a cui similmente deve pagare scarpe, carta, inchiostro, e pergamena. E il Padrone della Nave deve avere tanto salario, quanto ha ciascuno de' Nocchieri, e tanta quantità di propria mercanzia franca di nolo. Il che tutto notera, e gli pagherà lo Scrivano. Parimente se un compagno vorrà andar col padrone, gli si darà quello, che avrà giurato il Nocchiero poter meritare la sua fatica; E il Padrone gli potrà dare qualche cosa di più, come ancora allo scrivano, che anderà a discrezione, il quale non avrà di salario più d'un Prodiere, cioè di colui, che ha cura, e governo della Prora.

Il Padrone può sempre domandar conto allo Scrivano, o sia suo parente, o straniero. Non può però egli mettere per scrivano un suo parente senza licenza dei compagni, e mercadanti. E se alcuno Scrivano avasse già fallito nell'uffizio, o fatto qualche mancamento, non può sostituire veruno da' suoi parenti, o altri chi che sia.

Lo Scrivano è tenuto dar conto a' compagni, ogni qual volta sarà richiesto, benchè fosse uscito dall'uffizio, de' noli, e di tutte le spese.

Lo Scrivano può prender pegno da ogni Mercante, marinaro, o passeggiere per i noli,

Si dà più fede al Cartolario dello Scrivano, che ad un' istromento pubblico; il che s' intende intorno a tuttociò, che avrà scritto lo Scrivano al Cartolario in tempo, che egli era in terra, o che la Nave avea il proisso in terra, cioè il cavo.

Su questo Capitolo vedi Noi al disc. 10. num. 27. del primo Tomo de Commerc., e al disc. 72. tom. 2. num. 7., e il Targa al cap. 11. num. 40., e al cap. 14. num. 2. 5. 9. e 10. nelle sue ponderazioni marittime.

Di che è tenuto il Padron di Nave a Mercante, ed a Pellegrino. Cap. 59.

Se tu vuoi sapere di che è tenuto il Padron di Nave o Naviglio a mercanti, lo potrai qui sapere. Il padrone della Nave è tenuto servare, e guardare a mercanti, e pellegrini, e a tutte le persone che vadino in Nave tanto al minore quanto al maggiore, e di ajutargli contra tutti gli uomini, e tenergli nascosti da' Corsari, e contra tutte le persone che male gli volessero fare. E ancora il Padrone di Nave è tenuto di nascondere tutta la roba loro; e di salvare e guardare come di sopra è detto. Ancora debba far giurare il nocchiero, consiglieri di poppa, e i compagni, e marinari, e tutti quelli, che vi anderanno, e saranno, e tutti quelli che piglieranno salario della Nave, che ajutano a salvare, e guardare i mercanti, e loro beni, e di tutti quelli, che nella Nave vanno di loro potere. Ancora più, che non gli scoprino, nè faccino fraude, nè latrocinio, nè romore, contra alcuno di quelli, che di sopra son detti. Ancora più, che non traghino nè mettino niente nella Nave senza licenza dello scrivano, o del nocchiero, nè mettiere, nè trarre di notte, nè di giorno, che nocchiero, o guardiano non lo sappia, sotto la pena di pardere tutto quello, che ci metteranno, o che averanno messo, o stare a mercede del Padrone.

SPIEGAZIONE.

Il Padrone della Nave è tenuto a salvare, e guardare i mercanti, e passeggieri, tenerli nascosti da' Corsari, e ajutarli contra tutti quelli, che volessero far loro male, e il simile far in ordine alle loro robe. Inoltre è obbligato ordinare a tutti gli ufficiali di Nave, e marinari, che facciano lo stesso, nè usino loro alcuna fraude, furto, o ingiuria.

Di più, nè verun marinaro, nè qualsivoglia altro di Nave può caricare, nè scaricare alcuna cosa senza saputa dello scrivano, o del nocchiero, sotto pena di perder tutto, o di stare a discrezion del Padrone.

Di questo Capitolo parla il Targa Ponderationi marit. cap. 49. n. 4.

Del Giuramento, che debba fare il Nocchiero. Cap. 60.

Ancora più, debba far giurare il Nocchiero per quelle ragioni, che averanno giurato i marinari e più ancora, che lui dica la verità ai mercanti quanto loro gli domanderanno; e che non falghi del porto, nè entri senza volontà dei mercanti. Imperò il Nocchiero ha potere di tutte altre cose fare con consiglio dei consiglieri di poppa, di tagliare alberi e torre delle vele, e aggiuogere alle vele, e di pigliare una volta, e di far tutto quello che appartenga alla Nave. Salvo però che lui sia sufficiente a Nocchiero, che sappia compassare, tagliar vele e stivare a pieno, e dare lato, e conoscere la volta con che guadagnerà al suo contrario: e se questo non sà fare, e in Nave saranno consiglieri di poppa o prueri che saprannn fare, detto Nocchiero debba esser cavato di quel loco, e messo quel consigliere, o quello di prua: e se detto Nocchiero saprà fare tutto quello che l' uomo ha detto, se gli debba offervare, e se il Padrone della Nave lo vorrà cavare per malevolenza, e al Nocchiero sarà pagato il suo salario, lui ne può andare; e se non sarà pagato, il Padrone della Nave lo debba pagare, e se questo che promesso avrà come di sopra in questo Capitolo è scritto, non sà fare, nè può fare; ogni danno e spesa che farà, e patirà la Nave, detto Nocchiero debba ogni cosa pagare. E il Nocchiero non debba dormire spogliato che sia sano, e debba ajutare a ormeggiare a salvamento la Nave, e fare il più presto può il servizio della Nave: e se tutto lo può fare in un dì, non ci debba mettere termine: e debbasi portare leale tanto con i mercanti, quanto con il Padrone di Nave, e con i marinari, e peregrini, e con tutti comunemente.

SPIEGAZIONE.

Il Nocchiero è obbligato a dire la verità al Mercanti su tuttociò di che sarà dimandato: nè potrà entrare, e sortire dal porto senza loro consentimento. Nel resto il Nocchiero può fare ogni cosa per direzione della Nave col consiglio di poppa, tagliare alberi, levar delle vele, aggiungerne, dare una volta, e fare tutto quello che appartiene alla Nave. Che se non fosse capace, deve esser levato dal posto, e in suo luogo mettersi qualche consigliero di poppa, o di prua, atto al mestiere: e sarà tenuto lo stesso Nocchiero a tutti i danni, spese, ed interessi, che per sua imperizia avrà patiti la Nave. Ma quando il Padrone per malevoglienza, tutto che perito, lo volesse levare, se ne potrà andare, pagato che venga del suo salario.

Non può il Nocchiero dormire spogliato, affine d' esser pronto alla buona navigazione, e servizio della Nave, cercando i mezzi più spediti alla terminazione del viaggio; E con tutti di Nave deve mostrarsi fedele.

Su questo Capitolo parla il Cepparell. tom. 2. resol. 160. num. 9. & 10. & Targa Ponder. marit. cap. 13. num. 6. & 9.

Di roba che piglierà danno per male stiva e per altra negligenza. Cap. 61.

Padrone di Nave, nè Nocchiero non debba stivare, nè debba far stivare in verde, nè stivare nessun fascio che l' uomo dubita, nè balla, nè fardello che danno ci pigliassi, appresso di arbori, nè di timoniera, nè di sentina, nè di porta, nè in nessuno altro loco, dove danno potesse pigliare. Ancora il Padrone di Nave è tenuto di molte altre cose a mercanti, roba che sia messa in Nave se si bagnasse per coperta, o per Murate, o per Arbori, o per Sentina o per Timoneta, o per imbrunali, o per porta, o per mettere in loco dubbioso, o per poco postame, il

Pa-

Padrone debba rifare tutto il danno, che i mercanti piglieranno in quelle robe, che saranno bagoate, con che il Padrone della Nave sia sufficiente, e se non è sufficiente, debbasi vendere la Nave, perchè compagno, nè prestatore non possono niente avere, salvo i marinari, che non perdono i salari loro.

SPIEGAZIONE.

Non si può fare stivare in verde, cioè far mettere la roba in luogo umido, o stivar roba umida, nè porla in alcun luogo, o maniera, in cui possa patire, altrimenti il Padrone sarà tenuto a rifare tutto il danno a' mercanti. E s'egli non è *solvendo*, si dovrà vender la Nave, e pagarli con prelazione a qualunque compagno, o mutuante, salvi prima i salari de' marinari.

Su questo Capitolo leggi Noi disc. 46. n. 6. tom. 1. de Commerc. e il Tar. Ponder. marit. cap 27. num. 2., e cap. 28. num. 6. e cap. 83. §. In terzo luogo.

Di roba bagnata Cap. 62.

Roba che sarà trovata bagnata in Nave o Naviglio, e sarà bagnata per acqua di coperta, o per murata, e ancora per mancamento di postame il Padrone della Nave deve patire tutto il danno, e se si bagnerà per acqua del piano, che la Nave o Naviglio faccia, e fosse sufficientemente impostata, e per murate, nè per coperta non facesse acqua, il Padrone della Nave non è tenuto niente rifare.

SPIEGAZIONE.

Benchè il Padrone sia tenuto ai danni, quando la roba si bagna per suo mancamento, o perchè i lati, o coverta, non sono bene calafatati, contuttociò non è obbligato, se si bagna per acqua, che faccia il piano, cioè carena della Nave.

Discorre su questo Capitolo il Vinn. ad Peckium tit. ad l. Rhodiam verb. nullum dubium fol. m. 259. e Noi disc. 46. num. 4. tom. 1. de Commerc.

Limita come al Cap. 64.

Dichiarazione del Capitolo di sopra. Cap. 63.

Ha chiarito e certificato il Capitolo sopraddetto; che se Nave o Naviglio farà acqua per murata o per coperta, se si bagnerà roba, o guasterà, che il Padrone della Nave è tenuto rifare ai mercanti, dei quali quella roba fosse, tutto il danno che loro averanno o patiranno; è da intendere che se la Nave o Naviglio correrà o patirà tanto grande fortuna di mal tempo, che gli farà gettare la stoppa delle murate, o della coperta, e se per questa ragione che di sopra è detta, la roba, che nella Nave o Naviglio farà, si bagnerà, o guasterà, il Padrone della Nave non è tenuto di niente a rifare ai mercanti di chi quella roba bagnata o guastata sarà: poichè non è fatto per sua colpa, e fu fatto perciò questo Capitolo, perchè a impedimento di Dio, nè di mare, nè di vento, nè di signoria, nessuno può niente dire, nè contrastare, e per quella ragione medesima, Nave, o Naviglio, che per fortuna di mal tempo perderà alcune esarcie, come sono timoniere, alberi, o antenne, o vele, o alcuna altra esarcia, e se per conto di qualunque esarcia, che la Nave o Naviglio per fortuna di cattivo tempo perderà, e nella Nave o Naviglio si bagnerà o guasterà alcuna roba, il Padrone della Nave non sia tenuto di fare emenda, poichè per sua colpa non sarà bagnata, nè guasta.

SPIEGAZIONE.

Nello stesso modo non è tenuto, se per cattivo tempo, o violenza di burrasca si fosse bagnata, e guasta la roba, levandosi la stoppa delle murate, cioè lati, o della coverta, o perdendosi qualche esarcie, o qualunque altra cosa del corredo della Nave.

Su questo Capitolo parla il Vinn. ad Peckium tit. ad l. Rhodiam verb. nullum dubium fol. m. 259. e il Targ. Ponderat. marit. cap. 27. num. 5.

Di Roba bagnata. Cap. 64.

Come di sopra è detto, e dichiarato Nave o Naviglio che farà acqua per murate o per coperta, per qual ragione è assoluto il Padrone della Nave o Naviglio, che non sia tenuto di fare emenda di roba, che si bagnerà o si guasterà per bagnatura. E in questa emenda i nostri antecessori vollero chiarir quello, che dice: Navilio che farà acqua per piano, purchè sia sufficiente impostato, il Padrone della Nave o Naviglio non sia tenuto di rifare emenda di roba, che per acqua di piano sarà bagnata, vogliamo chiarir quello che dice sufficiente impostato, come debba essere inteso, perciocchè infra i Padroni delle Navi e Navigli, e i mercanti non possa essere alcuo contrasto in questo modo, che ogni Nave o Naviglio, nel quale il postame sarà più alto che il parangiale, o che sia pari pari del paragiale, e che sia per tutta la Nave o Naviglio grosso, e per tutto comunale per infino alle scoe, per aequa che faccia per lo piano, non sia tenuto di roba che si bagni o guasti di fare emenda il Padrone della Nave o Naviglio ai mercanti, di chi sarà quella roba bagnata o guasta; per qual ragione? perciocchè quando i mercanti noleggiorno quella Nave o quel Navilio, dovevano guardadare se faceva acqua o nò, e se loro lo vederono, e non lo differo al Padrone, lui non gli è niente tenuto, imperò se i detti mercanti l'avevano detto, qualsivoglia cosa o qualunque promissione che il detto Padrone avesse promessa, è bisogno che osservi. Imperò se il postame è più basso che il paramigiale, se la Nave o Naviglio farà acqua per il piano, il Padrone della Nave o Naviglio è tenuto emendare ogni danno che per acqua di piano fosse intervenuto, per ciò posto che lo paramigiale vi sia messo e posto per tener forte, o per dare fortezza alla Nave, o Navillo per il simile v'è posto per il postame che venga pari pari del paramigiale, e per le ragioni di sopra dette fecero questa emenda i nostri antecessori, acciocchè contrasto non possa essere intra i mercanti, e i buoni uomini, che vanno per il mare, quali sono signori di Nave o di Navilio.

SPIEGAZIONE.

Che il Padrone non sia tenuto, come si disse di

sopra cap. 62., a pagare i danni, se la roba si bagna per acqua, che faccia il piano della Nave, si deve intendere, quando il detto piano della Nave sia sofficientemente impostato, cioè fornito di legname proporzionato, e che il detto postame sia più alto, o al pari del Parangiale, o Paramigiale, (il quale è quella trave lunga, che incatena direttamente da poppa a prora nel piano della Nave, e collega i traversi del medesimo piano) e per tutto grosso comunemente infino alle seoe, che sono que' traversi, che tengon le tavole. Che se i mercanti avessero detto al Padrone, che il piano non era bene impostato, e il Padrone avesse promesso di farlo, allora egli è tenuto a' danni, come pure se il postame è più basso del detto Paramigiale.

Sopra questo Capitolo parlano il Cleirac. les us, & coutumes de la mer. tit. Jugem. d'Oleron §. 10, num. 3. ultimæ editionis Rothomag. da lui citato per il cap. 60. secondo l'edizione del Consolato in lingua francese. Il Vinn. ad Peck. tit. ad l. Rhodiam verb. nullum dubium fol. m. 259., e il Targ. Ponderat. marit. cap. 26. num. 17. e cap. 27. num. 6. e 7.

Di Roba guasta per Topi o che altrimenti si perda. Cap. 65.

Se roba stata guasta per Topi nella Nave, e in Nave non vi è gatto, il Padrone della Nave è tenuto fare emenda della robba che sarà messa in Nave, e fosse scritta nel cartolario, se si perda in Nave il Padrone della Nave è tenuto.

SPIEGAZIONE.

Se la roba si trova guasta da' Topi per mancanza di Gatti in Nave, il Padrone è tenuto a' danni, Stracch. de Mercat. tit. de Naut. num. 48. Rocc. de Navib. not. 58. pag. 299. tom. 2., siccome della roba perduta, che era descritta nel Cartolario.

Di Roba guasta per Topi per non esser Gatti in nave. Cap. 66.

Se robba guasta per Topi, e in Nave non vi sarà Gatto, il Padrone n' è tenuto, imperò non dichiara, se nella detta Nave avrà Gatto, quando comincia a caricare, e quando saranno partiti di quel loco i detti Gatti morranno o saranno morti, e i Topi avranno guasta alcuna roba innanzi che siano in loco, che Gatti possano avere, se il Padron della Nave comprerà Gatti incontinente, che se potrà avere per danari, o come che faccia, gli metterà in Nave, non è tenuto di restituire i danni, poichè per colpa di lui non saranno intervenuti.

SPIEGAZIONE.

Ma se i gatti venissero a morire, e i topi intanto guastassero la roba, prima che il Capitano fosse in luogo da poterne avere, s' egli appena giuntovi sarà diligenza per avergli, e li metterà in Nave, non sarà tenuto al risarcimento de' danni.

Se la roba piglierà danno per essere stivata in verde. Cap. 67.

Ancora se il Padrone della Nave farà mettere alcuna cosa in canto, che ha da intendere in verde, tutto il danno è tenuto rifare.

SPIEGAZIONE.

Il Padrone è tenuto ai danni per le mercanzie fatte stivare in verde, cioè in luogo umido, o sospetto di umido, come è stato detto sul principio del Cap. 61.

Su questo Capitolo discorre il Targ. Ponder. marit. cap. 27. n. 2.

Come debba esser fatto Solare. Cap. 68.

Padroo di nave o navilio non debba fare di robba di alcun mercante solaro a robba d' altro mercante, e se lo farà, e la roba che farà nel solaro riceverà danno per quella, che và di sopra, il Padrone della nave è tenuto restituire il danno.

SPIEGAZIONE.

Vedi al Cap. 70.

Parla di questo Cap. il Targa Ponder. marit. c. 28. n. 6.

Dichiarazione del sopradetto. Cap. 69.

Come che nel capitolo di sopra detto, dice Padrone di nave o navilio non debba fare di roba di un mercante solaro, e se lo fa, e la roba, che nel solaro farà, riceverà danno, lui è tenuto del tutto emendare, però non dice, nè dimostra come debba essere inteso, nè per qual ragione, e perciocchè fra i mercanti, ed i padroni delle navi non possa avere alcun contrasto, li nostri antecessori, i quali in prima furono, e cominciorno andare per il mondo, vollero chiarire questo modo, che se i mercanti che nella nave o navilio metteranno roba, se tutti o parte averanno roba di peso, se il padrone della nave sarà solaro solamente delle robbe di un mercante alla roba degli altri, se quella roba della quale lui avrà fatto solaro, come è detto, riceverà alcun danno, è tenuto del tutto restituire: imperò se nelle navi non vi sarà roba di peso se non di un mercante, che tutta la roba degli altri mercanti sarà di viluppo, se quella roba che nel solaro a basso sarà messa, riceverà alcun danno, pur che quella nave o navilio sia sufficiente impostato, e che non faccia acqua per coperta nè per murate, non è tenuto di alcuna emenda rifare, perchè è ragione, ed è sempre stato in uso, che tuttavia debba esser fatto il solaro abbasso della roba del peso, perchè? per dare meglio governo alla nave o navilio che contrario farla, ed è cosa pericolosa che si mettesse la cosa del viluppo al solaro abbasso, e la robba del peso al solaro di sopra, perchè saria la nave o navilio a rischio di perdersi, perciocchè non si potria reggere; però se tutti i mercanti, o parte vi metteranno roba di peso, il padrone della nave, o navilio debba mettere, e far mettere di tutto comunale nel solaro a basso, perciocchè

danno non si possa venire, come è detto, e per le ragioni di sopra dette ferono questa emenda e questo chiarimento i nostri antecessori, perciocchè contrasto, nè fatica, nè male non possa essere fra i padroni della nave o navili, e i mercanti, che vanno per il mondo.

SPIEGAZIONE.

De' sopraddetti due Capitoli.

Il Padrone della Nave non può fare solajo della roba solamente di un Mercante a quella dell'altro, ma dovrà nel primo suolo porre tutta la robba di maggior peso, sia d' uno, o più Mercanti, e di sopra quella man grave, altrimenti sarà obbligato a pagare il danno.

Di roba che si bagnerà nel caricare, o scaricare. Cap. 70.

Dei sapere che un sardello, o balla, o altra robba: che si bagnerà al caricare, o discaricare il padrone della nave non è tenuto, tutti danni che sono di sopra detti, e si diranno alli capitoli di mare, che paga la Nave, o padrone, vi mette la sua parte, e ciascuno compagno per se, perchè ogni cosa paga la Nave.

SPIEGAZIONE.

Per roba bagnata nel caricare, o scaricare il Padrone della Nave non è tenuto. Per tutti gli altri danni già detti, e che si diranno in appresso ne' capitoli del mare, i quali si devono pagare dalla Nave, il Capitaoo, e ciascuno de' compagni concorre per la sua parte. Concorda il cap. 195. con distinzione.

Del caricare, e discaricare le robe. Cap. 71.

Ancora dovete saper, che il padrone della Nave debba fare scaricare e caricare la roba, se i Mercanti se ne accordano, e se non fosse usanza, i Mercanti si debbano accordare ed è da intendere che fossero in loco sterile con li marinari di caricare e discaricare.

SPIEGAZIONE.

E' tenuto il Padrone a far caricare, e scaricare la roba, e mercanzie, se così è stato accordato tra i mercanti. Che se non vi è accordo veruno, o pure uso, i mercanti devono accordarsi co' marinari, e valersi di loro, se si farà in luogo sterile, cioè scarso di gente, e facchini.

A che sono tenuti, o non tenuti i marinari del caricare. Cap. 72.

I marinari sono tenuti di ricever la roba alla porta, ma di stivare non sono tenuti, se il padrone della nave non avesse promesso ai mercanti, e se avesse promesso, il padrone della Nave, si debba accordare con i marinari, se i marinari vogliono, ma se il padrone del navilio è in loco sterile, e loro non trovano facchini o uomini, che facciano per danari, i marinari sono tenuti di caricare, e scaricare, e debbano esser pagati, come il nocchiero conoscerà che meritano quelli, che avranno caricato o scaricato, e questo fu fatto, perchè il Padrone della Nave non potesse perdere suo viaggio, nè li mercanti; ma se uomini fossero, che per moneta scaricassero o caricassero, non sono tenuti i marinari.

SPIEGAZIONE.

I marinari sono solamente tenuti a ricever la roba alla porta, o sia boccaporto (che è quella Cateratta, o apertura, per dove si scendono nella stiva le mercanzie) ma non sono tenuti a stivarla, se il Padrone non avesse ciò promesso a' mercanti: e in questo caso debba convenirsi co' marinari, se però essi vorranno. Ma se il Padrone si troverà in luogo sterile, cioè dove non sieno uomini, o facchini da potersi valere, i marinari sono obbligati a caricare, e scaricare, mediante la mercede, che dovrà esser loro stabilita dal Nocchiero a proporzione della loro fatica. Vedi il Consolat. cap. 133. e 148.

Di Stivatori, e di vettovagli che il mercante metterà in nave. Cap. 73.

Ancora è tenuto il Padrone ai Mercanti di dare uomini, che sappino la Nave stivare, se la Nave stiva Atrau, e li Mercanti li debbono pagare, e il Padrone di Nave è tenuto ai Mercenti di portare i suoi panni da vestire e dormire, casse e vettovaglia al mangiare, tanto che sia bastante al Mercante, imperocchè se il Mercante vi vorrà mettere vettovaglia per rivendere o altre cose in compagnia o uomo per lui, è tenuto pagare nolo alla Nave.

SPIEZAZIONE.

E' tenuto anche il Padrone a provvedere i mercanti di uomini atti a stivare la loro roba, se la Nave stiva in trave, cioè a dire balle di lana, cotone, e simili, e i Mercanti sono tenuti a pagarli.

Di più è tenuto a portare ai Mercanti i loro panni da vestire, e dormire, casse, e commestibili bastanti al Mercante. Ma per il soprappiù, e per vettovaglie da rivendere, è tenuto il Mercante a pagare il nolo.

Su questo Capitolo vedi il Targa Ponderat. marit. cap. 27. num. 1. e cap. 49. num. 5.

Come il mercante debba aver piazza nella Nave Cap. 74.

Il Padrone della Nave, debba dare piazza a' Mercanti, il Nocchiero debba fare venire il Scrivano, il Mercante, e a quel Mercante debba dare più piazza, che da più nolo, e guadagno alla Nave.

SPIEGAZIONE.

Il Nocchiero deve far venire lo Scrivano, e il Mercante in Nave, cioè farli avvisare, acciocchè vengano. E il Padrone deve dar piazza, cioè luo-

go, e posto conveniente ai mercanti, e maggiore a quelli, che pagano più nolo, e danno più vantaggio alla Nave.

Di questo Capitolo parla il Targa Ponder. marit. cap. 49. n. 5. cap. 84. vers. si ha Ved. i seguenti cap. 75. 76. 111.

Del luogo, e de' Servitori de' Mercanti. Cap. 75.

Padron di Nave è tenuto a' Mercanti di portare la cassa, e letto e suo servitore e compagno sufficiente nel viaggio, dove andar debba, e debbali dar loco dove dorma, e se i mercanti daranno tanto poco nolo, cioè a sapere se anderà in Acri, in Alessandria, in Armenia, in Barberia, o in Spagna, o nelle bande di quelle parti, o ne verrà, se darà li dieci ducati d' oro larghi in giù di nolo, non gli debba esser tenuto il padrone di Nave portare cassa, nè servitore, nè compagni senza nolo, nè debba avere luogo di mercanti.

SPIEGAZIONE.

Vedi al Cap. 76.

Su questo Capitolo parla il. Casar. in specul. peregr. quæstion. quæst. 3. num. 1., & Targ. Ponder. marit. cap. 49. num. 5.

Dichiarazione del sopradetto. Cap. 76.

Se Nave, o altro legno va in Barberia, o in Spagna, o che venghi, il Mercante non da venti pesanti di nolo per la medesima ragione di sopra.

SPIEGAZIONE.

De' sopraddetti due Capitoli.

Il Padrone della Nave, è tenuto a portar la cassa, letto, servitore, e compagno del Mercante; e darli luogo, ove dormire. Se però i Mercanti non avranno caricate tante mercanzie per il prezzo almeno di venti pesanti, o dieci ducati d' oro, cioè venti scudi d' oro per la Nave, che va in Barberia, Alessandria, Acri, Armenia, o in Spagna, non è tenuto il Padrone a quanto sopra, nè a darli luogo da Mercante senza nolo.

Nota, che il Targa al Cap. 84. vers. si ha da notare, asserisce praticarsi ora diversamente.

Vedi sopra questo Capit. il Targ. Ponder. marit. cap. 49. n. 5.

Di vettovaglia rubbata. Cap. 77.

Il Padrone di Nave debba restituire ogni vettovaglia che fosse rubbata, per mano di marinaro in Nave.

SPIEGAZIONE.

Deve il Padrone restituire ai mercanti ogni vettovaglia, che fosse rubbata loro da' marinari.

Di impedimento di mercante. Cap. 78.

Padron di Nave debba aspettare li mercanti, se impedimento ci sarà, e se il Padrone della Nave è stato pagato del nolo dal mercante, e il mercante caverà la roba per paura o per impedimento, il Padrone non è tenuto restituire il nolo, imperocchè tutta volta che abbia buone nuove, è tenuto andare, e portare, la roba o mercanzia del mercante dove gli avrà promesso, se non passerà termine di due mesi.

SPIEGAZIONE.

Il Padrone deve aspettare i mercanti, se avranno qualche giusto impedimento; e se il mercante avrà pagato il nolo, e vorrà levar la roba per paura, o per impedimento eh' egli abbia non vorrà proseguire il viaggio, non è tenuto il Padrone a restituirgli il nolo. Al contrario il Padrone non può fermarsi, che per cattivo tempo, o per male nuove, e come buone le riceva, è tenuto a partire, e portare le mercanzie, dove aveva promesso ai mercanti: E questo suo obbligo dura fino a due mesi, quali passati, non sarà più tenuto, ma potrà scaricare, continuando il pericolo.

Parla su questo Capitolo il Tar. Ponder. marit. cap. 45. n. 9.

Di paura di Mercante. Cap. 79.

Se il mercante ha messa sua mercanzia in Nave, e per paura che avrà de suoi nemici la vorrà cavare, cioè per armata o per corsari, la può cavare, o perchè sia certo, o non certo che gli altri mercanti la cavino. Imperocchè se sarà un mercante, che abbia paura, e per altra ragione che altri mercanti, o la più parte non la caveranno abbia pagare nolo, o accordarsi col Padrone della Nave in tal modo che si tenga il Padrone della Nave per pagato perchè il Padrone ne fa ogni giorno spesa e salari a' marinari, e consuma la Nave, e se medesimo.

SPIEGAZIONE.

Il mercante, se avrà paura di nemici, o corsari può cavar la sua roba senza pagar nolo, purchè gli altri ancora la cavino. Mà se gli altri mercanti o la maggior parte di essi, non vorranno estrarla, deve pagare il nolo, o accordarsi col stesso Padrone.

Che debba esser salvata la roba al mercante che teme. Cap. 80.

Il Padrone debba dare, e restituire tutta la roba al mercante, essendo certo che lui abbia pagato, o nò, solo sappia ch' egli abbia paura di qualche Nave, o altro Legno armato, e quando il detto mercante non si tema, il Padron della Nave volendo, può farlo tornar nella Nave, e se non vuole si debba convenir col Padron della Nave, per il medesimo prezzo di prima, e se mette altra roba a rispetto di quintalate, perchè il Padrone ha ricevuto danno, in dar mangiare e bere a marinari, e la paga, e di molte altre spese.

Digitized by Google

SPIEGAZIONE.

Anzi è tenuto il Padrone in caso, che sappia, che il Mercante abbia tal timore, a restituirgli la sua roba, pagato, o nò che lia del suo nolo. Che quando il mercante non abbia più un tal timore, può il Padrone riceverlo nella Nave colle medesime mercanzie, o altre in lor luogo, per lo stesso prezzo di prima, e a proporzione del carico.

Di che è tenuto il Padrone al Mercante, che noleggierà a canterate. Cap. 81.

Mercante che noleggierà Nave o Naviglio a canterate, cioè a sapere, che il mercante debba dare quantità di canterate, alla Nave o Navilio, il Padrone della Nave o Navilio, sia tenuto al mercante di portare più il quarto delle canterate. In questo modo che se noleggierà trecento canterate, e il mercante ne averà quattrocento; il Padrone gli debba portare, ma in tal forma, che detto mercante li debba accordare con il Padron del Naviglio, di quella parte delle canterate e un tempo che sia sufficiente; e se in quel tempo promesso il mercante non ce le vorrà mettere, che il detto Padrone possa noleggiare ad altri mercanti a compimento di suo carico, e le il detto mercante si vorrà astenere di andare nel detto viaggio: il quale avrà promesso a certa quantità di canterate, e sarà la promessa fatta con carta, o con testimonj, o scritto nel libro di Nave, o Naviglio per scrivano giurato: il detto mercante debba rifare tutte le spese, che il Padrone avesse fatte per ragione di quel viaggio, se innanzi che niente abbi caricato, s'estraerà, e se di poi che avrà alcuna cosa caricata, il mercante si estraerà dal viaggio, debba dare la metà del nolo, il quale avrà promesso alla Nave, o Naviglio senza contrasto, e il Padrone del naviglio debba pagare la metà del salario ai marinari, se la Nave o Navilio avrà tanta quantità di nolo, che fosse la metà di quello che potria avere, quando avesse il suo carico compiuto, il Padrone della Nave debba mettere in ordine la Nave di esarcie, e di altre cose necessarie, e in quel modo che avrà promesso ai mercanti, e debba essere in ordine in quel tempo, che sarà d'accordo infra loro, e il mercante debba avere spedito la Nave o Naviglio al tempo accordato infra loro, e il mercante debba pagare il nolo senza contrasto, e il Padron di Nave, o di Naviglio si può ritener pegno per ragione del nolo di tanta roba, che vaglia quattro tanto come il nolo, che deve avere.

SPIEGAZIONE.

Se il mercante avrà noleggiata la Nave a canterate, cioè a un tal numero di pesi, o quantità di cantari, il Padrone sarà obbligato al mercante di portare il quarto più della canterate. Per esempio se si fosse noleggiata la Nave per 300. canterate, e il mercante se ne troverà avere 400: il Padrone le dovrà portar tutte, con questo però, che il mercante debba avvisare in tempo il Padrone, e convenir seco di dargli le dette canterate di più fra un certo tempo congruo, dentro di cui se il mercante non le vorrà più carieare, potrà il Padrone noleggiare ad altri la Nave per il compimento del carico.

Se il mercante, che avrà noleggiata la Nave in certa quantità di canterate vorrà recedere dal noleggio, dovrà pagare, o fia rifare al Padron della Nave tutte le spese, ch'egli avrà fatte per il tal viaggio. E ciò procede, quando il mercante vuol recedere dal noleggio innanzi di aver caricato cosa alcuna, ma se averà di già caricato qualche mercanzia, dovrà pagare la metà di tutto il nolo, che aveva promesso, ed il Padrone sarà tenuto pagare in tal caso la metà del salario ai marinari, se la Nave però avrà pur guadagnata la metà di quel nolo, che avrebbe fatto, quando avesse il suo carico compito.

Il Padron della Nave è tenuto a metterla in ordine, cioè fornirla d'esarcie, o sia di tutto il corredo, e di altre cose necessarie in quel modo, e tempo, che avrà promesso ai mercanti, ed il mercante dal suo canto deve avere spedita la Nave noleggiata nel tempo accordato, e pagare il suo nolo senza contrasto, per il quale il Padrone può ritenersi tanta roba per pegno, che vaglia quattro volte il suo nolo.

Sopra questo Capitolo parla il Cleirac. tit. Jugem. d'Oleron nel suo trattato des us, & coutumes de la mer §. 21. num. 4. ultimæ edictionis Rothomag. da lui citato per il cap. 83. secondo l'edizione del Consolato in lingua francese. Vedi il cap. seg. Targ. cap. 26. num. 10.

Di mercante che noleggerà, e di poi si estraerà. Cap. 82.

Mercanti che noleggieranno quantità di roba, o di canterate, e averanno a dare tutto il suo carico, ad alcuna Nave, o ad alcun Naviglio, e se i mercanti si estraeranno di dare, e contegnare quella roba, o quella quantità di canterate, o tutto quel carico, che noleggiato averanno innanzi non lo abbin fatto portare a mare tutto, o la più parte: non sono tenuti di dare a quel Padrone di quella Nave o di quel Naviglio, di che loro averanno noleggiato se non solamente la spesa, che il Padrone della Nave, o di Naviglio averà fatto per viaggio; se per ventura i mercanti averanno fatto portare al mare tutta quella roba, o la più parte, che loro noleggiata averanno; e i detti mercanti si estraeranno di andare al viaggio loro, son tenuti pagare il Padrone della Nave, o Naviglio, che loro averanno noleggiato il *terzo del nolo*, che loro averanno promesso dare quando loro noleggiorno. Imperò se i detti mercanti si estraeranno del viaggio, dipoi che averanno alcuna cosa caricata, loro son tenuti di dare al Padrone della Nave o Naviglio la metà del nolo, che promesso averanno: e se loro averanno caricato tutto quello, che avevano a caricare, e la Nave o Naviglio non avrà fatto vela, e loro si vorranno estraere del viaggio, sono tenuti pagare la metà del nolo, che promesso averanno. E se per caso la Nave o Naviglio, dove loro averanno messo la roba, avesse fatto vela, e loro si volessero estraere di detto viaggio, son tenuti di dare al Padron della Nave o Naviglio tutto il nolo, che promesso averanno, e tutto questo che di sopra è detto, debba esser fatto senza contrasto, imperò è da intendere che per qualunque di queste ragioni di sopra dette, che i detti mercanti si vorranno estraere

Digitized by Google

re dal viaggio, nel quale averanno promesso quantità di canterate, o averanno noleggiato del tutto alcuna nave o naviglio, che sia senza fraude, e se il Padrone della nave o del naviglio potrà provare, o mostrare alcuna fraude o scusa, che non fosse giusta, quei mercanti son tenuti dare e consegnare tutto quello che noleggiato gli averanno, o che si accordino con lui, se lui vorrà, perchè è ragione, che come il Padrone di nave o di naviglio è tenuto, e obbligato a' mercanti; che i mercanti sieno, e debbino esser tenuti al Padrone di nave o naviglio. Se però per giusta ragione non si potranno scusare, come di sopra è detto.

SPIEGAZIONE.

Quel mercante, o mercanti, che noleggieranno una nave, o per quantità di canterate, o per tutto il suo carico, se vorranno recedere dal noleggio, *innanzi che le merci da caricarsi sieno in tutto o in parte portate al mare*, cioè che la nave sia in pronto per caricarle tutte, o la più parte, devono solo rifare le spese, che il Padron della nave avrà fatte per quel viaggio, che si doveva fare. *Ma se i mercanti avessero fatta portare al mare la suddetta roba, o la maggior parte di essa*, cioè se il Padrone farà per ricevere detto carico, o la più parte, devono essi, quando vogliano recedere dal noleggio, pagargli *il terzo del nolo* convenuto. *Se poi avranno i mercanti cominciato a caricar qualche cosa*, dovranno pagare al Padrone la metà del nolo suddetto. *E se finalmente avranno caricato il tutto*, e la nave non abbia fatto ancor vela, sono pur tenuti alla metà del nolo, *e a tutto intero il nolo, se avrà fatto vela*, sempre intendendosi, quando essi vogliano ritirarsi dal noleggio. Che se non avessero alcuna giusta ragione di recedere, o la facessero con qualche fraude, in tutti i casi detti di sopra sono sempre tenuti all'intero pagamento del nolo.

Discorre di questo Capitolo il Targ. Ponder. marit. cap. 26. num. 11. V. infra cap. 263, cap. 188. 189. cap. 81. Cepparel. resol. 159. num. 14.

Di mercante ch' avrà noleggiata roba, e dipoi la venda. Cap. 83.

Se alcuni mercanti noleggieranno nave, o naviglio del tutto o in parte, o che gli debbin dare quantità di canterate, se i detti mercanti rimarranno di andare al viaggio per causa di vendita, che loro averanno fatto delle robe loro, la qual roba, o mercanzia loro averanno noleggiata ad alcun Padrone di nave, o di naviglio, loro son tenuti pagar quel nolo, che averanno promesso. Per qual ragione? perciocchè è da intendere che quei mercanti, i quali quelle robe che avevano noleggiate, che nella vendita che loro ne fanno, loro ci guadagnano: e ancora più il guadagno che loro ci fanno, che ci entra quel nolo, che loro avevano promesso di dare a quel Padrone di nave o di naviglio, che loro avevano noleggiato; ed è ragione, che poichè i mercadanti guadagnano, e fanno loro fatto, che i Padroni della nave, o naviglio non debbano aver danno. Imperò è da intendersi in questo modo, che se la nave, o naviglio, che noleggiato farà, doveva caricare in quel luogo dove il contratto del nolo farà stato fatto, debba essere messo in potere de' due buoni uomini dell'arte del mare, che sieno degni di fede, e quella cosa che loro ne diranno, quello debba esser seguito; che il Padrone della nave, nè i mercanti non debbano nè possano in niente contradire; e quel patto che il Padrone della nave o naviglio fara con i mercanti, in quel patto debbano essere i marinari. Imperò se quella nave o naviglio, che noleggiato sarà doveva andare a caricare in alcun altro luogo, e la nave o naviglio sarà giunto dove doveva caricare e i mercanti averanno vendute quelle robe, che noleggiate avevano, e i mercanti non lo potranno consegnare, loro son tenuti dare, e pagare tutto quel nolo, che promesso avevano di dare a quel Padrone di nave, o di quel naviglio, che loro noleggiorno senza contrasto, perchè è ragione, che i mercanti siano tenuti, e obbligati ai Padroni delle navi tutto, e in tanto come i Padroni delle navi sono ai mercanti, che dura cosa sarìa, se i mercanti non fossero tenuti ai Padroni delle navi, come loro son tenuti ai mercaati, che potria essere gran danno, e non sarìa ben fatto, nè giusta ragione che i mercanti facessero il fatto loro; e i Padroni delle navi fossero disfatti a fede de' mercanti. Imperò se quella nave, o quel naviglio che noleggiato sarà debba andare a caricare in alcun luogo, e i mercanti gli saranno sapere innanzi che la detta nave parta di quel luogo, dove sarà stata noleggiata, nè ancora avrà fatto vela; quel tale contrasto debba esser messo in potere di due buoni uomini, come è di sopra detto, e per la ragione di sopra detta fu fatto questo Capitolo.

SPIEGAZIONE.

Se i mercanti si ritiraffero dal noleggio per aver vendute quelle merci, per occasion delle quali aveano noleggiata la nave, in quel caso, se la nave dovea caricare nel luogo del contratto di noleggio, dovranno al Padrone quel nolo, che giudicheranno due periti. Ma se doveva andare a caricare in altro luogo, e in quello sarà già pervenuta la nave, gli devono tutto il nolo. Quando però abbiano intimato al Padrone, prima che la detta nave parta da quel luogo, di non voler più caricare, per aver vendute le merci, nè la nave abbia fatta ancor vela, allora il contrasto deve rimettersi, come sopra, a due uomini da bene, e in questi casi secondo il nolo, che riceverà il Padrone da' mercanti, dovrà regolarsi il salario de' marinari.

Sopra questo Capitolo parla il Targ. Ponderat. marit. al cap. 26. num. 11.

Di Canterate. Cap. 84.

Il Padrone della nave è tenuto al mercante di portare le canterate, che averà noleggiate del mercante, e il mercante debba pagare il nolo in quel modo, che si accorderà con il Padrone della nave.

SPIEGAZIONE.

Stipulato, che sarà il noleggio, è tenuto il Padrone portar tutta la quantità di canterate, che sarà pattuita, e il mercante pagare il nolo convenuto.

Digitized by Google

Della roba caricata, che il Padrone non sappia. Cap. 85.

Se il mercante metterà più roba in nave di quello, che averà noleggiato col Padrone: il detto Padrone può pigliare di quello il nolo che vuole,

SPIEGAZIONE.
Vedi al Cap. seguente.

Parla sopra questo Capitolo il Capyc. Galeot. controv. 47. par. 1. e Noi nel nostro trattato de Commerc. al disc. 10. num. 111. tom. 1.

Di poco Nolo, e assai Nolo. Cap. 86.

Facciamo conto che un mercante dia al Padrone della nave un ducato per cantaro; e ha assicurato tanti cantari, come saranno, e dipoi verrà un altro mercante, e gli darà del cantaro tre o quattro ducati, il Padron della nave debba portare, e mettere tanto l'uno come l'altro in buon luogo, e guardisi il Padrone della nave, che tanto rifarà all'uno come all'altro, se danno pigliasse. E non debba lasciare di portare la roba di quello di prima, per insino che abbia suo carico: ed è tenuto il Padron della nave di portare le robe insino a compimento. Imperò cavato quel compimento delle dette canterate, il Padrone della nave gli può domandare tanto, quanto vorrà per cantaro, se il mercante non si sarà accordato con lui, che per quella ragione gli dia quello che ci metterà di più, e lo debba far sapere nel termine, che si accardorno insieme.

SPIEGAZIONE.

Ne può il Padron della nave, accordato che abbia con un mercante il nolo, sottrarsi dal noleggio, per trovar poi maggior nolo da un'altro, o usare maggior cura, o mettere in miglior posto le robe del secondo mercante, che quelle del primo. Ma quando il primo mercante volesse caricare più canterate della quantità convenuta, deve farlo sapere al Padrone dentro il termine stabilito, e può il Padron della nave pretendere quel nolo, che gli piace; purchè prima non abbia accordato lo stesso nolo per la porzione di quel soprappiù che caricasse.

Sopra questo Capit. vedi il Targ. Ponder. marit. cap. 26. n. 18.

Se il Padrone lascierà roba noleggiata. Cap. 87.

Se alcun Padrone di nave o naviglio, noleggerà, o averà noleggiato alcuna roba di mercanti, o scrivano per lui con carta o con testimonj, o infra loro sarà data la fede, o fosse scritto al cartolario di nave o naviglio. Il Padrone della nave o naviglio è necessario, che carichi detta roba, che noleggiata avrà, e se lui non la potrà portare, e la lascierà tutta, e che i mercanti gli diranno, che se lui non la porta, rimanerà per sua: se il Padron della nave o naviglio non si accorderà con i detti mercanti innanzi che si parti, quella roba, che come di sopra è detto, lascierà, o averà lasciata debba rimanere per sua, e il detto Padrone di nave o di naviglio è tenuto di dare a detti mercanti altra tanta di roba quanto fosse quella che lui avrà lasciata, o tanti danari, come vale, o valerà simigliante roba di quella in quel luogo, dove lui sarà port», per scaricate, o in quel luogo dove lui la doveva portare. E se la detta roba rimasta sarà, si perderà o si guasterà in tutto o in parte, debba esser presa a detto Padrone di nave o naviglio che sopra la condizione di sopra detta l'averà lasciata: e se per caso tutto quello che il Padrone della nave o naviglio porterà nella sua nave o naviglio, è da intender quella roba o quella mercanzia che lui porterà, si perderà del tutto per alcun caso di ventura: o se quella che rimasta sarà, si salverà: debba esser salvata a detto Padrone della nave o naviglio, ed esser persa a mercanti di chi stata fosse. Ed è ragione, che come il detto Padrone della nave o naviglio era tenuto di restituire a detto mercante o mercanti tanta roba, come quella che rimasta era, o tanti danari come simigliante roba di quella valeva, o valesse in quel luogo, dove lui la doveva portare. E se per quella roba che rimasta sarà, doveva, e debba esser persa a detto Padrone di nave o di naviglio: e così è ragione, che se tutta la roba, che il detto Padrone di nave o di naviglio porterà, si perderà per alcun caso di ventura e quella che rimasta sarà si salverà, debba esser salvata a detto Padrone di nave o di naviglio, e persa a detto mercante, o mercanti. Per qual ragione? Perciò che non sarìa ragione nè equalità, che i Padroni delle navi, o dei navigli, fossero nè debbino essere di peggior condizione che i detti mercanti. E se per ventura la roba che il Padrone della nave porterà nella sua nave o nel suo naviglio si salverà, e quella che rimastà sarà si perderà: il Padrone della nave o naviglio è tenuto di dare come di sopra è detto a mercanti. E se la roba che rimasta sarà si perderà, debba esser persa al detto Padron di nave, e se quella che nella nave o naviglio porterà si perderà in tutto per alcun caso di sventura e quella che rimasta sarà si salverà, debba essere del Padrone della nave, e il detto Padrone non è tenuto dar niente a detti mercanti, e se la detta roba che nella nave porterà si salverà, il detto Padrone della nave è tenuto a dare a detti mercanti, tanto come di sopra è detto. *Salvo imperò che i detti mercanti son tenuti estrarre di quel prezzo, che detto Padrone di nave darà e debba dare, tutte quante le spese che loro fariano o avriano a fare, se il detto Padrone di nave avesse portata quella roba, che rimasta fosse, salvo che le vettovaglie*, non sono tenuti i detti mercanti di estrarre per ciò; come i detti mercanti per il simile tengono a fare spesa di vettovaglia, come se la roba avessino portata. E perciò non è ragione che la vettovaglia se ne cavi: e se per ventura la roba che detto Padrone di nave porterà nella sua nave o naviglio, non si perderà in tutto, ma in parte, quella perdita tale debba esser contata e cavata di quella roba che rimasta sarà per soldo, e per lira del prezzo, che il Padrone della nave è tenuto dare a detti mercanti per la roba che rimasta sarà. Ancora più, se la nave e naviglio getterà per alcun caso di sventura, quel getto debba esser contato, e cavato di quella roba che sarà rimasta per soldo, e per lira, del prezzo di sopra detto, e se per ventura il Pa-

Digitized by Google

dron: della nave porterà una quantità della roba, che noleggiata avrà, e lascierà l'altra quantità, se i detti mercanti gli diranno come di sopra è detto, il Padrone della nave è tenuto come di sopra è detto in questo capitolo medesimo. Imperò se i detti mercanti vederanno che la loro roba rimane del tutto, o in parte, e loro non diranno nè metteranno al detto Padrone di nave la condizione di sopra detta, nè altro contrasto gli faranno, o per ventura il Padrone della nave dirà o farà dire che roba simane, che è di loro. Se sopra questo di sopra detto i detti mercanti niente non diranno, nè contrasteranno, nè la condizione di sopra detta non metteranno, se la sopra detta roba rimane e si perde, debba esser persa a detti mercanti; per qual ragione? per ciò, come i detti mercanti non dissero nè contrastorono nè messero contrasto quando loro videro, che la roba loro rimaneva del tutto, o in parte al detto Padrone di nave la condizione di sopra detta, che se lo avessero fatto se la roba rimapesse e si perdesse non sarìa nè sora persa per detti mercanti anzi sora persa al detto Padrone di nave. Ancora più che se loro avesseto detto, e messa la condizione di sopra detta al detto Padron della nave, il Padron della nave l'averìa lasciata in buoo ricapito, se lui vedesse o sapesse che rimaneva per sua: Ancora più, per altra ragione che come il Padrone della nave vedeva che la roba rimaneva che era di loro, e i detti mercanti a niente non contrastorono, nè la condizione di sopra detta non gli dissero, appare che è simigliante, e di ragione che i detti mercanti non si curavano se la loro roba rimaneva, quando loro al detto Padrone della nave a niente non contrastorono, e la condizione di sopra detta non gli metterono, e per ciò è ragione che la roba che rimarrà, come di sopra è detto, sia che si perda o non si perda, sia e debba essere dei detti mercanti, e se per avventura i detti mercanti diranno al detto Padrone di nave, che lui faccia nolo di quella roba che rimarrà ad altra nave o ad altro naviglio, e se il Padrone della nave la noleggerà, come di sopra è detto, se la detta roba si perderà del tutto in parte o si consumerà o piglierà alcun danno, il Padrone della nave è di niente tenuto, poi chè con licenza e volontà dei detti mercanti l'avrà noleggiata. Imperò se il detto Padrone della nave o di naviglio la noleggierà o la metterà in altra nave o naviglio senza licenza, e volontà dei detti mercanti, di chi la detta roba sarà. Se la detta roba si perderà del tutto o in parte, o piglierà alcun consumamento, o alcun danno; il detto Padrone di nave o di naviglio è tenuto il tutto a restituire; perciocchè come di sopra è detto l'averà messa e noleggiata in altra nave o in altro vaicello senza volontà e licenza dei detti mercanti, ed è ragione perciocchè nessuno non ha, nè debba aver potere in altro, se non tanto come quelli di chi sarà gli vorranno dare o gli averanno dato. E se per ventura saranno alcuni mercanti, che averanno noleggiata la sua roba a detto Padrone di nave o di naviglio, e il detto mercante averà noleggiata e mostrata detta roba, se il detto mercante dirà a detto Padrone di nave o naviglio che lui si ha da partire e per niente non può rimanere, che il detto Padron di nave dia ricapito a quella sua roba. Se il detto mercante dirà come di sopra è detto e il detto Padrone di nave o di naviglio concederà, se sopra questo di sopra detto il detto mercante se ne anderà con licenza, e con volontà, e detto Padrone di nave o di naviglio sopra le ragioni, e condizioni di sopra dette, e accordate infra detto mercante, e detto Padrone di nave gli è tenuto di portare la sopraddetta roba, che lui come di sopra è detto avrà avuta, e ricevuta nella sua raccomandita: salvo caso di ventura, se ci interveniisse avanti che lui l'abbia caricato o dipoi. Il detto Padrone della nave del caso di sopra detto non gli è tenuto; perchè? per ciò come nessuno riceve raccomandita a danno suo, e per ventura il detto Padrone della nave o di naviglio la lascierà, è tenuto di restituire e di dare a detto mercante tanta roba, come era quella, o tanti denari come valeva o valesse simigliante roba di quella, dove il detto Padrone della nave doveva, e debba far porto per scaricare, o in quel luogo dove la detta roba averà promessa di scaricare: e la roba che rimasta sarà debba essere del Padrone della nave o del naviglio, o fosse persa o ristorata, poichè come di sopra è detto, l'averà avuta e ricevuta a sua raccomandita, e in sua guardia. Salvo in caso di sopra detto se intervenuto ci sarà innanzi, che lui l'abbia caricata o dipoi. Imperò se alcun mercante averà noleggiata la sua roba ad alcun Padrone di nave o di naviglio: e come la detta roba sarà noleggiata il detto mercante se ne anderà, poniamo se ne vada con licenza del Padrone della nave o senza, con che il detto Padrone della nave o del naviglio non le riceva sotto sua guardia o sotto sua raccomandita, come di sopra è detto. Quando il detto Padron della nave o naviglio doverà, o vorrà caricare, se il detto Padron della nave, o naviglio, conoscerà o troverà la sopraddetta roba o uomo per lui, lui la debba far caricare, e metter nella nave; e se lui o uomo per lui la detta roba non conoscerà, nè troverà, quando il detto Padrone della nave farà caricare: se la detta roba rimarrà si perda, o non si perda, il detto Padron della nave o naviglio non è tenuto di niente al detto mercante, che come di sopra è detto, se ne sarà andato, di fare emendi della detta roba, che come di sopra è detto rimasta sarà. Salvo imperò se il detto mercante, che se ne sarà andato come di sopra è detto, e il detto mercante lascierà o avrà lasciato alcuno per mostrar la detta roba al Padrone della nave, o a uomo per lui, o allo scrivano, quando lui caricherà o farà carieare, se quello il quale il detto mercante avrà lasciato per dimostrare, e per consegnare la sopra detta roba, e lui mostrerà, e la farà consegnare quando il detto Padron della nave caricherà o uomo per lui; se il detto Padron della nave, o quello che per lui farà carieare non la porterà, o noo la farà caricare, e metter nella nave o naviglio, se la detta roba rimarrà sia che si perda, o non si perda, che il detto Padrone della oave è tenuto tutto, e in tanto come se il detto mercante ci fosse presente poichè aveva, o avrà uomo in luogo di detto mercante che la detta roba consegnerà o vorrà consegnare in questo modo: imperocchè se il sopraddetto mercante o quello che in luogo di detto mercante sirà rimasto per consegnare la detta roba, lo possa provare, e se il detto mercante, o quello che

per

per lui farà rimaſto, per conſegnare la detta roba quello che ſopra è detto provare potrà, il detto Padrone di nave è tenuto di reſtituire, e di dare al detto mercante tutto, e tanto come di ſopra è detto nelle altre condizioni di ſopra dette, e per quella ragione medeſima. Imperò ſe detto mercante provare non potrà quello che nel ſuo luogo farà rimaſto per conſegnare la detta roba, non l'avrà moſtrata, nè conſegnata, ſe ſopra queſto che di ſopra è detto ſia che ſi perda, o non ſi perda, il detto Padrone della nave, o di naviglio, non è tenuto di neſſuna coſa rifare al detto mercante, poichè detto mercante l'avrà laſciata a mal ricapito, ed è ragione, che per il detto mal ricapito, che debba eſſere, e ſia del detto mercante, poichè lui medeſimo ſe lo merita. Salvo imperò tutte le ſpeſe, e tutte le coſe, in che il detto Padrone della nave ſia tenuto rifare, e reſtituire a detti mercanti in tutte le coſe e per tutte: ſalvo della vettovaglia. E ſe per ventura quando il detto mercante ſe ne ſarà andato, e il detto Padrone della nave averà ricevuto nella ſua guardia, o nella ſua raccomandita la roba del detto mercante, ſe il detto Padrone della nave la noleggierà, o la metterà in altra nave o in altro naviglio, ſe la detta roba ſi perderà in tutto, o in parte, o piglierà alcun danno, o quella nave, o naviglio, nel quale l'avrà meſſa o noleggiata, non ſarà così preſto in quel luogo, dove la detta roba ſi debba ſcaricare, come lui ſarà con quella ſua nave o naviglio, e quando la detta nave o naviglio verrà con la detta roba, non valerà tanto, come faceva quando lui venne con quella ſua nave, o naviglio: di tutto quel danno che la detta roba averà, il detto Padrone della nave o naviglio è tenuto del tutto a reſtituire, perciocchè lui l'averà meſſa e noleggiata in altra nave o naviglio, ſenza licenza di quello, di chi la roba ſarà. Imperò ſe quando detto mercante ſi partì dal detto Padrone della nave o naviglio, ſe infra loro foſſe accordato, che ſe il detto Padron della nave o naviglio portar non la poteva, che il detto Padrone della nave o naviglio la poteſſe noleggiare in altra nave o naviglio, e ſe infra loro tali patti, come di ſopra è detto, accordati ſaranno, ſe il detto Padrone della nave o naviglio la noleggierà ſotto la condizione di ſopra detta, perdaſi la roba o non ſi perda, o pigli danno, o nò, o venga quella nave o quel naviglio più preſto, o più tardi, nella quale lui l'averà noleggiata, che il detto Padrone della nave o naviglio, non è tenuto di niente a rifare: poichè lui ſi è accordato con il detto mercante, quando da lui ſi partì, che ſe lui portare non la poteva, che noleggiaſſe altra nave o altro naviglio. Se imperò il detto Padrone della nave non l'averà laſciata in quel luogo, dove il detto Padrone della nave caricò; e ſe il detto Padrone della nave la noleggierà ad altra nave, o altro naviglio, ſe quel Padrone di quella nave o di quel naviglio, che la detta roba l'averà noleggiata, la laſcierà, vuol tanto dire, che la detta roba rimarrà in quel luogo, dove lui caricherà, lui è tenuto rifare al detto mercante di chi la roba farà tutto, e in tanto come ſe foſſe quel Padrone di quella nave, nella quale il detto mercante l'aveva noleggiata ſe portare non la potrà, e in tutte quelle condizioni obbligato, che era il primo, al quale lui l'aveva noleggiata. Salvo però tutti i patti e concordia infra il Padron della nave, e i mercanti fatti e promeſſi per alcuna ragione, e in tutte e per tutte le coſe, e per la ragione di ſopra detta fu fatto queſto Capitolo.

SPIEGAZIONE.

Vedi al Capitolo ſeguente.

Su queſto Capitolo diſcorre il Targ. Ponder. merit. cap. 14. num. 13. e cap. 26. ſub num. 19.

Del Padrone che laſcierà roba noleggiata. Cap. 88.

Il Padrone della nave o naviglio, che noleggierà roba con carta, o con teſtimonj, o che foſſe ſcritta in libro, o che foſſe data la fede infra loro, è tenuto portare quella roba, e ſe la roba rimarrà, che il Padrone del naviglio non la porterà, o non la poſſa portare, lui è tenuto di dare e di reſtituire al mercante la ſua roba, la quale gli aveva noleggiato, o vale tanti denari come valerà in quel luogo, nel quale il naviglio farà porto per ſcaricare. Se imperò il padrone del naviglio non ſi ſarà accordato con i mercanti innanzi che il naviglio parta di quel luogo, dove la roba averà noleggiata, e ſe la roba rimarrà e ſi perderà; che il Padrone del naviglio non ſi foſſe accordato con il mercante, debba eſſer perſa al Padrone del naviglio, e il Padrone del naviglio è tenuto di dare al mercante come di ſopra è detto: e perciò fu fatto queſto capitolo, che molti Padroni di navigli al principio che pigliano viaggio, fanno gran mercato del nolo, e quando il viaggio è pigliato, trovano robba, di che l'uomo paga gran nolo, e ſe queſta condizione non ci foſſe, la roba rimaneria di poco nolo, e porteriano quella, della quale aveſſino aſſai nolo.

SPIEGAZIONE.

De' ſopraddetti due Capitoli.

Noleggiata che avranno i mercanti una nave, ſe poi ricuſerà il Padrone di quella di caricare le merci de' medeſimi, e caricando altre robe ſi partirà, le merci da lui laſciate in terra rimarranno per ſuo conto, purchè ciò gli abbiano proteſtato i mercanti, a' quali dovrà reſtituire altrettante mercanzie nel luogo, dove aveva a portar quelle, che avrà laſciate, o il prezzo, che varranno ſimili merci in detto luogo. E ciò ſempre procede, o ſi perdino, o ſi ſalvino le merci da lui laſciate. Ma ſe ſi perdeſſero, o ſi gettaſſero, o patiſſero altro danno le robe caricate in vece delle laſciate, dovrà la perdita eſſere de' mercanti, e il danno dedurſi da eſſi per ſoldo, e per lira dal prezzo, di cui ſaranno creditori per le robe rimaſte in terra, ſminuendoſi a proporzione del danno, che patirà la roba caricata, il prezzo della roba rimaſta. Oltrechè debbono ſempre dedurre i detti mercanti tutte le ſpeſe, che avrebbero fatte, ſe le lor robe foſſero ſtate caricate, eccetto la ſpeſa delle vettovaglie. Nè a ſchivar queſto può il detto Padrone caricar le dette merci ſopra altro Vaſcello ſenza il conſenſo di detti mercanti, ſotto pena di rifar tutto il danno, che quelle merci patiſſero. Il ſimigliante s' oſſervi, ſe i detti mercanti dopo aver

noleggiata la nave, prima però che sia in istato di caricare, partissero per altri Paesi, con lasciar le loro merci in consegna al Padrone, o ad altri, da cui le possa avere al tempo del carico, perchè allora lasciandole il detto Padrone in terra per colpa sua, e non per sinistro avvenimento, resteranno, come sopra, per suo conto, e dovrà restituire loro altrettante robe, o il lor prezzo alla forma suddetta. Ma se i mercanti partendosi le avran lasciate in mal ricapito, o in luogo, dove il detto Padrone non le possa avere al tempo del carico, restando esse in terra, saranno per loro conto, nè dovrà il Padrone restituire loro cosa veruna, fuorchè le spese fatte per nave, ed altro, che avesse avuto, e che loro dovesse restituire, eccetto le vettovaglie. E se il detto Padrone senza il consenso de' mercanti le caricherà sopra un altro Vascello, se quel Vascello arriverà nel luogo destinato dopo di lui, perlochè le robe vagliano meno, che quando ei vi pervenne, tutto il detrimento, che vi avranno i mercanti dovrà da lui pagarsi, salvo se di loro consenso l' avesse sopra quel Vascello caricate; E in questo caso, se l'altro Padrone del Vascello noleggiato dal primo Padrone per portar le merci di detti Mercanti, le lascierà parimente in terra, sarà obbligato il Padrone di quello nuovamente noleggiato, come sopra si è detto, a restituire altrettanta roba, o il prezzo in quella forma, che era obbligato a restituire il primo Padrone a' suddetti mercanti.

Parla sopra questo Capitolo il Rocc. respons. 20. num. 6. e 8. e il Targ. Ponder. marit. cap. 26. n. 19.

Di roba noleggiata per alcun luogo saputo se piglierà danno. Cap. 89.

Padrone di nave o di navilio, che fosse in alcun luogo e noleggiasse roba di mercanti per portar in altro luogo, il qual luogo sarà già accordato fra loro: è bisogno che detto Padrone di nave la porti in quel luogo, dove avesse accordato, e promesso a mercanti con quella sua nave. E se il Padrone della nave la metterà in altra nave o navilio senza licenza de' mercanti, se quella nave o navilio, nel quale lui messa l' avrà, fosse maggiore o migliore, che il suo navilio: se quella roba si perderà, o guasterà, o quello di chi la roba sarà, nè patirà alcun danno, o avrà a fare alcune spese. Il Padrone della nave è tenuto restituire tutta quella roba, che persa sarà, e tutto l' interesse, che quello di chi sarà la robba, avrà avuto, e debba esser creduto per suo Sacramento. Imperocchè se il Padrone della nave sarà sapere ai mercanti, che non vorrà andare in quel luogo, nel quale lui aveva promesso ai mercanti di portare la roba loro, e lui dirà ai mercanti, che lui la vuole mettere in tal navilio, se i mercanti lo concederanno il Padrone della nave la può ben mettere, ma se i mercanti non vorranno, lui non ce la debba mettere, e se ce la mette, è tenuto come di sopra è detto. Imperò se i mercanti lo concederanno, e la roba si perderà o si guasterà il Padrone della nave non è tenuto di nessuna cosa a rifare, poichè con volontà, e licenza lo avrà fatto, o della più parte dei mercanti.

SPIEGAZIONE.

Deve il Padrone portar le merci caricate nel luogo accordato, nè può senza licenza de' mercanti caricarle sopra altro Vascello, altrimente se si perdessero, o patissero qualche detrimento, sarà obbligato a tutti i danni, spese, ed interessi, che giurerà il mercante aver patiti.

Di esarcia de' marinari e nocchiero, e da far mettere la roba. Cap. 90.

Il Padrone della nave è tenuto a' mercanti d' aver l' esarcia, che lui l'averà detta e mostrata per scritto, o tutto, e intanto come averà detto in presenza del nocchiero, e de' marinari: e non può gettare nocchiero nè marinari senza licenza de' mercanti, se non a capo del viaggio, nè vendere nè dare esarcie nè niente chè appartenga alla nave, e il padrone della nave è tenuto di far mettere la roba ai suoi marinari.

SPIEGAZIONE.

Inoltre è obbligato d'avere tutta l'esarcia, cioè attrazzi, e instrumenti necessarj alla navigazione, in quella forma, che in scritto, o alla presenza del nocchiero, e de' marinari avrà asserito a' mercanti di avere, nè può venderla, o pure licenziar marinaro, nè nocchiero, senza il consenso de' mercanti, fino alla fine del viaggio.

E tenuto altresì a far mettere le robe nella stiva da' suoi marinari.

Sopra questo Capitolo vedi Joann. Laurent. ad L. 1. Rhod. penes Peckium cum Vinnio.

Di conserva. Cap. 91.

Padrone di nave debba fare conserva con navilio piccolo o con grande, se i mercanti della nave vorranno: ed ancora sono tenuti i mercanti se il Padrone della nave vuol fare conserva, con nave o navilio grande o piccolo, e farlo con consiglio de' marinari, o nocchieri, e consiglieri, lui lo può fare, i mercanti lo debbono concedere, cioè a sapere, per paura de' cattivi navili non debbano contrastare, nè possono. Se però non ci conoscevano danno per loro o per nave, o navilio.

SPIEGAZIONE.

I mercanti ponno costringere il padrone della nave ad andar di conserva, cioè di compagnia con altro Vascello, e quando il padrone ciò conoscesse espediente, può da se farlo, col consiglio di poppa, e sono obbligati i mercanti a concederglielo, quando non ne conoscano danno, o a se stessi, o al Vascello.

Su questo Capitolo leggi Noi al disc. 46. nu. 47. tom. 1. de Commerc., & Targ. Ponder. marit. cap. 12. num. 30.

Di dare capo ad altra nave. Cap. 92.

Se alcuna nave, o navilio fosse in alcun luogo, e avesse o debba avere viaggio per andare in al-

Digitized by Google

con altro luogo: Se in quel luogo aveſſe alcun navilio minore o maggior di lui, o ſimigliante di lui, il quale aveſſe andare in quel medeſimo viaggio, e per paura che lui avrà de' ſuoi nemici, o di cattivi navilj, lui dubiterà andare da per lui nel detto viaggio, e il Padrone del navilio che la paura avrà, dirà a quell' altro Padrone di quella nave o di quel navilio, ſe gli vorrà tenere capo, ſe il detto Padrone della nave lo concederà, e prometterà, lui gli è tenuto di oſſervare: ſe però fortuna di mal tempo non lo victaſſe: e ſe i detti navili del luogo, dove l' accordo ſarà fatto, ſi partiranno inſieme, e il padrone della nave, che avrà promeſſo di tenere capo al detto Padrone del navilio, il quale avrà la detta paura, non lo vorrà tenere, nè lo terrà, ſe il detto Padrone del detto navilio, che avrà la detta paura, piglierà alcun danno innanzi che ſia giunto in quel luogo, il quale il detto Padrone di nave aveva promeſſo di tenere capo per cattiva gente, e per ſuoi nemici, quel Padrone di quella nave, che la detta promiſſione gli aveva fatta, li è tenuto di tutto il danno a reſtituire ſenza contraſto, per quale ragione? perciocchè ſe detto Padrone della nave non li aveſſe fatta la detta promeſſa, il detto Padrone del detto navilio, che la detta paura aveva ed ha, non ſi farebbe partito del detto luogo, ſe non foſſe per fede della detta promeſſa che il detto Padrone della nave li aveva fatta. E ſe il detto navilio ſi partirà, che il detto Padrone della nave non gli abbia promeſſo di tenere capo, ſe il detto navilio piglierà alcun danno, il detto Padrone della nave non ſarà di niente tenuto reſtituire: e ſe per ventura il detto Padrone della nave che la detta promeſſa avrà fatta, terrà il detto capo al detto navilio, come che di ſopra aveva promeſſo, e cattive genti, o inimici, o fortuna di tempo, per forza lo torranno, il detto Padrone della nave, che la detta promeſſa avrà fatta, e per lui non ſarà rimaſto, che non abbia oſſervata, lui nè la nave, nè altro, che nella nave foſſe non è tenuto reſtituire, perciocchè per colpa ſua non ſarà rimaſto quello, che promeſſo aveva, poichè attendere non può per la ragione di ſopra detta. Imperocchè ſe il detto Padrone della nave, che avrà promeſſo di tener capo ad alcuno navilio, ſe lui ne piglierà o avrà pigliato ſalario o ſervizio: Se il detto navilio del quale lui ſalario, o ſervizio avrà avuto, ſi perderà di tutto o in parte, il detto Padrone della nave è tenuto reſtituire tutto il danno, che quel navilio, del quale lui avrà pigliato ſalario, o ſervizio avrà ſoſtenuto o avuto: e la roba che nella detta nave ſarà per ſoldo o per lira. Se però il detto Padrone della nave, che il detto ſalario o ſervizio avrà avuto, non ſi accorderà, o non ſi ſarà accordato, dipoi o innanzi, o quando il detto ſalario o ſervizio, ebbe da detto Padrone di navilio, che la detta paura avrà: che ſe alcun caſo di ventura ci veniſſe, che lui, nè la nave, nè niente che in quella foſſe, non foſſe di niente tenuto di reſtituire: il caſo di ventura è da intendere, che lui aveſſe a laſciare detto capo di detto navilio per fortuna di mal tempo, o per forza di cattivi navili, o per forza di loro inimici, o per forza di male genti, e ſe il detto Padrone della nave che il detto ſalario, e ſervizio avrà avuto, dirà o aveſſe detto come di ſopra è detto, con il detto Padrone di navilio, che la detta paura aveva, il Padrone della nave, nè la nave, nè niente, che nella nave foſſe, non ſono tenuti di reſtituire per la ragione di ſopra detta, e poichè con il detto Padrone del navilio, il quale il detto ſalario o ſervizio gli aveva dato, o lo è tenuto di dare, o aveſſe accordato, quando il detto ſalario o ſervizio ebbe, o dipoi, o innanzi. Imperocchè ogni Padrone di nave, o di navilio ſi guardi, e ſi debba guardare quando accordo, o promeſſa farà con alcuno o con alcuni, ſia che il detto Padrone della nave non abbia ſalario o ſervizio, o ch' ne abbia: che il detto Padrone della nave farà la detta promeſſa ſenza licenza e volontà dei mercantr, che nella nave ſaranno, o roba ci metteranno o avranno meſſo, ſe caſo alcuno c' interveniſſe, i detti mercanti non ſono di niente tenuti, anzi ſe i detti mercanti danno, o ingiuria, o in ſconcio ne patiranno alcuni per la detta promiſſione, che detto Padrone della nave avrà fatta, o farà con alcuno, o con alcuni ſenza licenza o volontà di detti mercanti, il detto Padrone della nave è tenuto di tutto reſtituire, ſe la nave ne doveſſe eſſer venduta. Ed ancora i beni del detto Padrone della nave ſe trovati ſaranno: e per la ragione di ſopra detta fu fatto queſto Capitolo.

SPIEGAZIONE.

Promeſſo che abbia il Padrone ad altro Vaſcello di tenergli capo, cioè compagnia; è obbligato ad oſſervare la promeſſa. E ſe partendoſi di conſerva con quello lo laſciaſſe nel viaggio, ſarà tenuto a riſargli tutto quel danno, che patirà fino all' arrivo in quel luogo, ove aveva promeſſo di andar di conſerva: Eccetto ſe l' aveſſe laſciato per qualche accidente forzoſo, cioè per tempeſta, forza di nemici, o Pirati. Ma quando per ſargli compagnia prendeſſe ſalario, o altro premio, deve oltre il ſargli conſerva, ſoccombere a tutti quei danni per ſoldo, e lira, che quel Vaſcello, e le ſue merci in quel viaggio patiſſero, quando non abbia altrimenti convenuto; E in queſto caſo non ſolo non può coſa alcuna pretendere da' mercanti, che nella ſua nave aveſſero caricato delle mercanzie, ſe ſenza loro conſenſo avrà accordato d' andar di conſerva, ma è in obbligo a quelli di rifare que' danni, cha per cagione di detto accordo patiſſero.

Vedi ſu queſto Capitolo il Targ. Ponder. marit. cap. 12. n. 30. e cap. 48. n. 15.

Del caſo di Getto. Cap. 93.

Il Padrone della nave è tenuto che non getti nè faccia gettare per inſino che il mercante abbia gettato alcuna coſa, e di poi può fare gettare fino a ſalvamento, e in quel punto può l' accordo ſcrivere il Scrivano tanto quanto ſe foſſe in terra, e il padrone ci debba mettere per tanto quanto vale la metà della nave.

SPIEGAZIONE.

Il Padrone non può far getto fino a tanto che dal mercante non ſia ſtato cominciato, dopo di che

può continuarlo finchè nè conosca il bisogno; E lo Scrivano di tutto deve tener conto per scritto, come s' ei fosse in porto. Il Padrone contribuisce per quel getto per tanto quanto vale la metà della nave.

Nota che in oggi non è in uso, che il getto si debba cominciar dal mercante al parere di Kurich de Jur. marit. Hans. tit. 8. art. 1.

Sopra questo Capitolo parliamo Noi al disc. 45. num. 10. 28. e 29. in fin. tom. 1. de Commerc. e il Targ. Ponderat. maritim. cap. 58. in princ. e §. Ora.

Di roba gettata. Cap. 94.

Tutta la roba che sarà gettata di nave o di navilio, per cattivo tempo, o per paura di navili armati, debba essere contata per soldo e per lira di tutta la roba, e la nave o navilio debba pagare in quel getto per la metà di quello che vale.

SPIEGAZIONE.

In caso di getto si deve far contribuzione del salvato col perduto per soldo, e per lira, e la nave deve pagare per cagione di quel getto per la metà di quel, che essa vale.

Su questo Capitolo vedi Noi al disc. 45. num. 10. tom. 1. de Commerc. e Targ. Ponder. marit. cap. 58. in princ. e cap. 77. §. Per fare.

In che modo che si debba contare la roba gettata. Cap. 95.

La nave o navilio che getterà roba, come di sopra è detto: si debba contare in questo modo, cioè che se getterà innanzi che sia mezzo viaggio, dove abbia andare, debba essere contata come costava in quel luogo, dove si partì la nave o navilio: e se avrà passato mezzo viaggio, debba essere contata come valerà in quel luogo dove la nave o navilio sarà porto la detta mercanzia gettata a quella che rimasta sarà.

SPIEGAZIONE.

La roba gettata, se sarà occorso il caso del gotto innanzi la metà del viaggio, si valuta al prezzo, che valeva nel luogo, da cui è partita la nave. Se poi è seguito di là dalla metà del viaggio; si valuta al prezzo, che varrà la salvata nel luogo, ove era diretta.

Intorno a questo Capitolo leggi il Vinn. ad Peckium tit. ad l. Rhodiam, verb. nihilominus fol. m. 220. Nos disc. 46. num. 46. e seqq. e num. 78. e seqq. tom. 1. de Commerc. Targa Ponderat. marit. cap. 58. in princ. e Steph. Cleirac. in suo tract. les us & coutumes de la mer, tit. de Contract. marit. cap. 2. §. 12. e cap. 58. in princip. ultimæ editionis Rothomag. da lui citato per il cap. 97. secondo l' edizione del Consolato in Francese.

Come debba esser pagata roba gettata. Cap. 96.

Se alcun Padrone di nave o navilio avrà caricato il suo navilio di roba di mercanti, per andare a caricare in altro luogo, il qual luogo sarà accordato infra il Padrone della nave o navilio e i mercanti, e andando in quel viaggio, interverrà caso di ventura, che per cattivo tempo, o per navili armati d'inimici, o qual si vuole altra ventura; lui avrà a gettare di quella roba che porterà una quantità: quando il Padrone della nave o del navilio sarà giunto in quel luogo, nel quale doveva scaricare con la nave o col navilio, e con quella roba che rimasta sarà: il padrone della nave o del navilio debba fare in questo modo: che innanzi che lui consegni mente di quella roba, che restata sarà a quei mercanti, che la debbono ricevere o di chi sarà, lui debba e può ritenere a se tanta di quella roba, che resta sarà, e che lui avrà portato col suo navilio di ciascun mercante, che gli sia bastante, e che gli basti a quel getto, che fatto sarà. E ancora più, perciocchè il Padrone della nave o del navilio nè alli mercanti di chi sarà quella roba che sarà gettata, non possi tornare nè a perdita, nè a ingiuria, perciocchè assai ci perde ciascuno. Ancora più acciocchè loro non avessero andare dietro a quei mercanti, nè a pregare quelli, di chi quella roba fosse che sarà restaurata; e quel getto debba essere contato come che getterà, e il Padrone della nave o del navilio è tenuto metterci per la metà; cioè per la metà, di quello che verrà la nave o navilio. Ancora più se il Padrone della nave o navilio domanderà tutto il nolo della roba gettata, come di quella che sarà restaurata, gli debba essere pagato, come se tutta la roba fosse salvata, e il Padrone della nave o del navilio è tenuto mettere in quel getto, che fatto sarà per tutto quel nolo che riceverà per soldo e per lira come sarà quella roba che sarà restituita; per qual ragione? perciocchè il Padron della nave o del navilio avrà avuto nolo di quella roba che sarà gettata, come di quella che sarà salvata; ed è ragione dipoi che lui vuole nolo tanto della roba gettata come di quella che sarà restaurata, che lui ci ajuti a rifare; e per le ragioni di sopradetto si debba pagare tutto il nolo in detto getto. Imperocchè se il Padrone della nave o del navilio non dimanderà, nè avrà nolo, se non della roba che restaurata sarà, di quel nolo tale il Padrone della nave o navilio non è tenuto mettere parte al getto, che assai ci perde poichè perde tutto quel nolo della roba che sarà gettata.

SPIEGAZIONE.

Arrivato il Padron della nave al luogo, dove ha a scaricare, se nel viaggio avrà fatto getto di roba, si può ritenere in pegno tanta roba della salvata, che basti alla compensazione del getto seguito; e la nave deve contribuire per la metà di quello, che essa vale. Se il Padrone riscuoterà tutto il nolo tanto della roba salvata, come della gettata dovrà contribuire per soldo, e lira: nulla però deve al contrario contribuire; se solo il nolo dimanderà, e riscuoterà della roba salvata.

Vedi sopra questo Capitolo il De Vicq. ad Weitsen de Avariis verb. adhibenda forct, & verb. in magistri arbitrio, & verb. adversus Dominos. Targa Ponder. marit. cap. 58. in princip. & cap. 77. §. Toccante, & cap. 79. §. ultim. Cleirac. les us & coutumes de la mer tit. Jugem. d' oleron, §. 8.

num. 15. 16. 18. ultimæ editionis Rothomag. citato da lui per il cap. 98. secondo l' edizione del Conſolato in lingua franceſe. E Noi al diſc. 45. num. 10. tom. 2. de Commerc.

La cerimonia, che ſi debba fare in caſo di Getto. Cap. 97.

Nave o naviglio, che correrà, o ſofferrà fortuna di cattivo tempo, ſe il Padrone della nave o del naviglio vede, o conoſce che loro ſono in ventura, e condizione di perderſi, ſe loro non gettano. Il Padrone della nave debba dire e manifeſtare a tutti i mercanti, e in preſenza del nocchiero, e di tutti quelli che nella nave ſaranno, dicendo, Signori mercanti ſe noi non gettiamo, ſiamo a grande ventura e condizione di perdere le perſone e la roba, e ogni coſa che è quì, e ſe voi altri Signori mercanti volete che gettiamo con la volontà di Dio, potremo ſalvare le perſone, e gran parte della roba; e ſe noi non gettiamo, ſiamo a ventura e condizione di perdere noi medeſimi, e tutta la roba, e ſe i mercanti ſi accorderanno del gettare tutti, o la più parte, allora loro poſſono gettare. Imperò l'uno de' mercanti, ſe tutti non poſſono, debba cominciare a gettare; e di poi che il mercante, o mercanti averanno gettato qualche coſa, dipoi può gettare o far gettare il Padrone della nave per infino a ſalvamento: in quel caſo, e in quel punto può lo ſcrivano l'accordo ſcrivere, come ſe la nave teneſſe proiſſo in terra: e ſe lo ſcrivano non poteſſe ſcrivere, i marinari poſſono far teſtimonio di tutte le concordie e promiſſioni, che foſſino fatte infra il Patrone della nave e i mercanti, poichè lo ſcrivano non averà potuto ſcrivere al cartolario, perciocchè fraude neſſuna non poſſa eſſere infra il Padrone della nave, e i mercanti delle concordie, e promiſſioni, che infra loro ſaranno fatte; e ſe per avventura nella nave non ci ſaranno mercanti, in quel caſo e in quel punto il Padrone della nave debba e può eſſer mercante, e quello che lui farà, lo debba fare con conſiglio del nocchiero, e de' compagni, e di tutto il comunale della nave, e ſe lui lo farà con conſiglio di tutti quelli, che di ſopra ſon detti, e il detto Padron della nave farà gettare, debba eſſer tanto tenuto per fermo, come ſe tutti i mercanti ci foſſino, o in tanto come ſe tutta la roba foſſe del Padron della nave: e il Padron della nave è tenuto mettere in quel getto per quello che varrà la metà della nave, e i mercanti di chi quella roba ſarà, non debbono contraſtar in quel getto, per quella ragione che di ſopra è detta ſarà fatto, e quel getto ſi debba pagare per ſoldo, e per lira, in quel modo che la roba farà gettata, e ſu fatto perciò queſto capitolo, che il Padrone della nave, o del naviglio può eſſer mercante in quel caſo, e in quel punto, che mercanti non ci ſaranno, che ſe il Padrone della nave non aveſſe potere in quel caſo di eſſer mercante, le più volte ſi perderanno le perſone, e la nave, e le mercanzie, e per queſto debba e può eſſere il Padrone della nave mercante in quel caſo e in quel punto, che i mercanti non ci ſaranno, e vale più gettare una quantità di roba, che ſe perdeſſero le perſone, e la nave, e tutta la roba.

SPIEGAZIONE.

Prima di far getto deve il Padrone della nave ricercare il conſenſo de' mercanti, alla preſenza del nocchiero, e d' altri; e intervenendovi detto conſenſo, debbono cominciare a gettare uno, o più mercanti, dopo di che può gettare, o far gettare dagli altri il Padrone fino a ſalvamento della nave. Lo ſcrivano può allora ſcrivere l'accordo fatto tra loro di gettare, come ſe la nave aveſſe il proiſſo, cioè il cavo in terra, e non potendo, baſta il teſtimonio de' marinari. Quando poi non vi ſieno mercanti in nave, il Padrone può far da mercante, e cominciare a gettare, o far gettare col conſenſo però del nocchiero, e di tutto il comunale, o della maggior parte della gente di nave. Qual getto dovrà pagarſi per ſoldo e per lira, e la nave contribuiſce per la metà di quel che vale. Vedi il cap. 93. e 94.

Su queſto Capitolo vedi De Vicq. ad Weitſen de Avariis, verb. in Magiſtri arbitrio, & verb. holcedibus. Vinn. ad Peck. tit. ad l. Rhodiam, verb. diſerte fol. mihi 196. Noi diſc. 19. num. 2. & 8. & 13. & diſc. 45. num. 28. Cleirac. les us & coutumes de la mer tit. Jugem. d' Oleron §. 2. num. 1. & §. 8. num. 2. 6. & 12. ultimæ editionis Rothomag. citato da lui per il cap. 99. ſecondo l'edizione del Conſolato in franceſe.

Di manifeſtar Roba allo Scrivano. Cap. 98.

Mercanti debbano manifeſtar la roba allo ſcrivano, quando la nave averà fatto vela ſe niente ci averanno meſſo che non foſſe ſcritto, e ſe ſi troverà alcuna coſa, che loro non aveſſero manifeſtato; loro debbono pagare il maggior nolo moltiplicando per canterata, che nella detta nave ſi paghi: perciò come di naſcoſto ce l'averanno meſſa; e ſe per ventura loro non l'aveſſero manifeſtata, quando la nave aveſſe fatto vela, ſe ſi getterà o ſi bagnerà, o ſi perderà, non gli ſaranno tenuti reſtituire, poichè manifeſtata non l'averanno.

SPIEGAZIONE.

Debbano i mercanti, quando la nave avrà fatto vela, manifeſtare allo ſcrivano quella roba, che di naſcoſto aveſſero meſſa in nave, altrimenti ſe perdeſſe, gettaſſe, o bagnaſſe non potranno pretenderne la reſtituzione. E ſe ſi troverà qualche roba, che non aveſſero manifeſtata, ſaranno obbligati a pagarne il nolo raddoppiato.

Parla di queſto Capitolo Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugemens d' Oleron §. 8. num. 21. & 24. ultimæ editionis Rothomag. da lui citato per il cap. 100. ſecondo l'edizione del Conſolato in franceſe. E Noi diſc. 72. num. 1. in fin. tom. 2. de Commerc.

Di entrare nel Porto. Cap. 99.

Il Padrone della nave o del naviglio non può, nè debba entrare nel porto ſenza volontà de' mercanti, e ſe ſi entrerà, che il mercante foſſe dubitoſo di alcuna coſa, tutto il danno che aveſſe il mercante, gli debba reſtituire la nave, e queſto debba ſcrivere lo ſcrivano, ancora che la nave non

avesse proisso in terra. Imperò se il Padrone della nave aveva alcun bisogno, debbalo dire a' mercanti, che lui non può navigare che di esarcia ha di bisogno, o in fortine, o acconciare: e allora il mercante debba entrare in porto con questo, che il nocchiero per suo giuramento e i marinari ci hanno consentito. Imperò se alcun corsale o galera ci sarà, che facesse paura al mercante, il Padrone della nave non ci può entrare senza volontà de' mercanti, e se il mercante o piglierà sospetto di se, o che non abbia risguardo, e dica, io non voglio entrare in questo porto, del danno, che ne seguiterà, il mercante è tenuto di risare.

SPIEGAZIONE.

Non può la nave entrare in nessun porto il consenso de' mercanti, che vi saranno, altrimenti risultandone a quelli qualche danno, sarà obbligata la nave a pagarlo, e ciò deve notare lo scrivano, ancorchè la nave non abbia proisso in terra. Debbono però i mercanti consentirvi, quando il Padron della nave bisognasse di qualche esarcia, o altro necessario alla navigazione, ed il nocchiero, e i marinari col loro giuramento vi consentissero. Ma se per timore di Corsari, o altri nemici, che fossero in quel porto, repugnassero i mercanti ad entrarvi, non può allora in verun modo entrarvi il Padron della nave, a cui però saran tenuti i mercanti a risare quel danno, che per questa ragione patisse.

Di promessa di Mercante al Padrone. Cap. 100.

Tutto l' accordo, che il mercante prometterà al Padrone, è bisogno che li attenda, poichè al cartolario sarà messo, poniamo che il mercante averà fatto carta o al cartolario fosse scritto, il mercante gli debba tutto attendere, e il mercante prometterà al Padrone di nave canterate. Poniamo, che il mercante fosse nella nave o di fuora e non potrà mettere le canterate, o che non gli bastino i danari di tante canterate quante le promesse, di quante gli averà a dar nolo, metta, o non metta di quello che promesso averà per cantaro.

SPIEGAZIONE.

Deve il mercante osservare al Padrone ciò che gli avrà promesso, quando ne costi dal cartolario, cioè dal libro dello scrivano della nave, o altra scrittura. Onde se avrà convenuto di caricare una certa quantità di merci, caricandole tutte, o nò, deve sempre ad ogni modo per tutto il carico accordato pagare il nolo al Padrone.

Vedi su questo Capitolo il Cepparell. tom. 2. resol, 159 n. 15. & 16., e il Targ. Ponder. marit. cap. 26. num. 13.

Del Mercante che vorrà scaricar la roba della nave. Cap. 101.

Se la maggior parte di mercanti scaricano, sopraddetto mercante può scaricare e non pagar niente, e se il Padrone della nave non è pagato, non gli può domandar niente; ma gli è obbligato aspettargli per un tanto tempo di caricare, e portare la roba e riportarla, questo s' intende della mercanzia e roba del sopraddetto mercante.

SPIEGAZIONE.

Ma se avendo già caricato, la maggior parte degli altri mercanti per qualche accideote scaricassero, può ancora il detto mercante scaricare, nè il Padrone può chiedergli il nolo; ma è tenuto ad aspettarlo per un certo tempo per di nuovo caricare, e riportar le sue merci.

Di mercanti che vorranno discaricar parte delle mercanzie. Cap. 102.

Nave o navilio che anderà a viaggio, e per ventura la più parte di mercanti o della roba vorranno scaricare, e far porto dove che siano in quel luogo dove il detto viaggio sarà incominciato, che i mercanti possono scaricare quella maggior parte della roba, e il Padrone della nave possa forzar l' altra parte, cioè la minor parte, che non vorranno scaricare e aver tutto il nolo, e se il Padrone della nave averà fatto grazia di quel nolo a detti mercanti che averanno scaricata la maggior parte, che il Padrone debba far grazia del nolo all' altra parte, e per quel prezzo e in quel modo di quei primi siano posti tutti gli altri mercanti, e de' marinari si debba cavare de' salarj loro in quel modo, che la nave sarà grazia del nolo.

SPIEGAZIONE.

Se nel decorso del viaggio la maggior parte de' mercanti deliberasse di prender porto, e scaricare in qualche luogo, può il Padrone della nave costringere anche la minor parte a scaricare, e pagargli tutto il nolo. Ma se avrà fatto qualche rilascio nel nolo alla detta maggior parte, deve farlo anche alla minore, sminuendo in quel caso per quello, che avrà rilasciato di nolo, anche pro rata i salarj de' marinari.

Su questo Capitolo discorre il Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d'Oleron §. 18. n. 5. sino alla fine ultimæ editionis Rothomag. da lui citato per il cap. 104. secondo l' edizione del Consolato in francese.

Di Padrone che averà aspettato il Mercante. Cap. 103.

Se non averà pagato il nolo al Padrone della nave, quando lo averà aspettato in quel tempo, che averà con lui accordato, il mercante debba caricare la sua roba, e se noo la vorrà caricare, debba pagare tutto il nolo al Padrone della nave.

SPIEGAZIONE.

Deve il mercante passato il tempo accordato caricar la sua roba, e non volendo più caricare, pagar tutto il nolo al Padrone della nave, che l' averà aspettato.

Intorno a questo Capitolo vedi il Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d'Oleron §. 21. num. 1. ultim. editionis Rothomag. da lui citato per il capitolo 105. secondo l' edizione del

Consolato in franceſe. E il Targ. Ponder. maritt. cap. 26. ſub n. 32.

Come il Mercante debba preſtare al Padrone in caſo di neceſſità. Cap. 104.

Ancora è tenuto il mercante al Padrone della nave, che ſe il mercante averà denari, e che ſoſſero in luogo, che il Padrone della nave aveſſe biſogno di eſarcie o alcuna coſa che neceſſaria ſoſſe alla nave, il mercante gli debba preſtare in quel modo, che il nocchiero, e gli altri mercanti conoſceranno che ſi debba fare, e per tal ragione tutti i compagni, e preſtatori che nella nave ſaranno, ſi debbano tutti obbligare al detto mercante, e ſe il Padrone della nave, o i compagni, o i preſtatori trovaſſino alcun'uomo, che gli preſtaſſe; il ſopreddetto mercante non è tenuto di niente al loro preſtare.

SPIEGAZIONE.

Trovandoſi il Padrone nel decorſo del viaggio in luogo, ove abbia biſogno di eſarcia, o di comprare altre provviſioni neceſſarie alla nave, quando non poſſa trovare in preſtito da altri i denari, che gli biſogneranno, deve quel mercante, che avrà denari, impreſtarglieli in quel modo, che il nocchiero, e gli altri mercanti giudicheranno; con queſto però, che tutti i Compagni, e preſtatori, che ſaran ſulla nave, debbano obbligarſi al ſuddetto mercante.

Diſcorre ſu queſto Capitolo Cleirac. les us, & coutumes des la mer tit. Jugem. d'Oleron §. 12. n. 2. & in Contract. marit. cap. 5. §. 35. ultim. editionis Rothomag. da lui citato per il cap. 106. ſecondo l'edizione del Conſolato in lingua franceſe. Targ. Ponder. marit. cap. 26. num. 27. & cap. 44. num. 5. & cap. 49. num. 11. & cap. 54. in fin. E noi nel diſc. 71. n. 10. tom. 2. de Commerc.

Come il Mercante debba preſtare al Padrone per ſpacciamento della nave. Cap. 105.

Se il Padrone della nave ha biſogno di danari, e non ne trova, come di ſopra è detto, e che ſoſſino in luogo ſterile, e che quei denari aveſſe di biſogno per ſpacciamento della nave, e ſe i detti mercanti non hanno denari, loro debbon vendere della lor mercanzia per ſpacciare la nave, e neſſun preſtatore, nè compagno non poſſono dir niente, nè contraſtare, inſino che que' mercanti ſieno pagati, ſalvo che i ſalarj de' marinari. Imperò è da intendere, che il mercante veda e conoſca che quello che lui preſterà, ſia per ſpacciamento della nave, o neceſſario nella nave.

SPIEGAZIONE.

Avendo il Padron della nave biſogno di denari per l'ultima ſpedizione della nave, e non ne trovando per eſſere in luogo penurioſo, quando pur niuno de' mercanti ne aveſſe, debbono eſſi vender tanto della loro mercanzia, che baſti allo ſpacciamento, o ſia ſpedizione della nave. E in quel caſo neſſuno de' compagni può opporſi, che detti mercanti non ſieno pagati, e rimborſati prima d'ogni altro di quella ſomma impreſtata, eccetto che i marinari per i loro ſalarj. Con queſto però che i mercanti ſuddetti ſappiano, che quel che impreſtano ſervir deve per la ſpedizione, e neceſſità della nave.

Su queſto Capitolo vedi Noi diſc. 71. n. 10. tom. 2. de Commerc. & Targ. Ponderat. marit. cap. 26. num. 27. & cap. 44. n. 5. & cap. 54. in fin. & cap. 74. §. Queſta.

Come il Mercante debba preſtare vettovaglia alla Nave. Cap. 106.

Il mercante è tenuto, che ſe lui ha vettovaglia, e la vettovaglia manchi ai marinari, o ad altri che nella nave ſoſſero, lui la debba mettere in comune, e il Padrone della nave la debba partire per tutti comunalmente, e il mercante non ſe ne può ritenere più che un'altro uomo, e quando il Padroo della nave ſarà in alcun luogo di poterſi aver vettovaglia, il mercante gli può dimandar tutto quello, che gli avranno tolto, e il Padrone della nave è tenuto di reſtituirlo.

SPIEGAZIONE.

Similmente quando il mercante aveſſe della vettovaglia, e ne penuriaſſe la nave, deve metterla in comune, e il Padroue partirla fra tutti, oè il mercante può ritenerſene maggior porzione, che un'altro; a condizione però che al primo porto, che arriverà la nave, debba il Padrone reſtituirgliela.

Leggi ſu queſto Capitolo il Targ. Ponder. marit. cap. 26. n. 27. & cap. 44. num. 5. E Noi al diſc. 46. num. 28. tom. 1. de Commerc.

Di ancora, o eſarcie laſciata, o renunziata ai mercanti. Cap. 107.

I mercanti ſnn tenuti, che ſe il Padrone della nave vorrà forgere in coſta, o in porto, o in altro luogo, dove ſi dubita, e queſto faccia con volontà, e conſentimento de' mercanti, e ſe i mercanti o vorranno e il Padrone della nave renunzierà, che ſe ancora o eſarcie rimanerà, i detti mercanti debbano tutto pagare, poichè il Padrone o uomo tenente ſuo luogo riounziato averà. Ancora più ſon tenuti, che ſe nave o naviglio laſcierà ancora, in un capo, o in altro luogo, dove ſaranno ſurte e le laſcieranno con volontà de' mercanti, ſiano pagati di comune per tutta la roba della nave, il corpo della nave non paghi niente, e ſe laſcierà per paura di navigli armati la ſia pagata di comune per tutta la roba, e la nave ci debba mettere la metà di quello che valerà: e ſe laſcierà barca o uomini in alcun luogo con volontà de' mercanti, la roba de' mercanti paghi la barca, e faccia la ſpeſa degli uomini inſino che ſiano in quel luogo, dove la nave, o naviglio averà fatto porto, e il corpo della nave paghi niente.

SPIEGAZIONE.

Se il Padrone della nave vorrà forgere in coſta, cioè entrare in qualche porto, o in altro luogo di riparo, ma non del tutto ſicuro, e ciò faccia col conſenſo de' Mercanti; o pure ſe vorranno i mer-

Digitized by Google

canti, e il Padrone, o Suo Luogotenente dinunzierà, o intimerà loro il pericolo che v' è di perdere qualche ancora, o esarcia, in questi casi son tenuti i mercanti a pagare tutta la perdita, che venisse a farsi. E così se la nave lasciasse qualche ancora in qualche Cavo, o sia punta di terra, che sporge in mare, o altro luogo di volontà de' mercanti, dovrà pagarsi da tutte le robe, che saranno in nave, non entrando in contribuzione il corpo della nave. Ma se l' avrà lasciata per timor di Corsari, o altri Vascelli armati, contribuirà ancora il corpo della nave per la metà di quel che vale.

Similmente se il Padrone lascierà la barca, o uomini in qualche luogo di consenso de' mercanti, dovranno le loro robe pagar la barca, e la spesa a quegli uomini, finchè arrivino dove la nave avrà fatto porto, cioè fino a quel porto dove si farà fermata la nave, non dovendo il corpo della nave pagare cosa alcuna.

Vedi su questo Capitolo il Cepparell. resolut. 159. n. 16. Noi al disc. 46. num: 28. tom. 1. de Commerc. Targ. Ponder. marit. cap. 77. num. 6. Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. jugem. d' oleron §. 9. num. 8. ult. editionis Rothomag. da lui citato per il cap. 109. secondo l' edizione del Consolato in francese.

Di Barca lasciata. Cap. 108.

Se nave o naviglio tirerà barca, e empierà, e la tirerà piena, e se i mercanti vorranno che la lascino andare, la barca sia lasciata, e pagata per tutta la robba, e il corpo della nave non paghi niente: e se si rompe il cavo senza lasciarla andare, che non fosse volontà de' mercanti, i mercanti non siano tenuti niente a pagare.

SPIEGAZIONE.

Se la nave rimorchiasse, o strascinasse dopo se la barca, e questa si riempiesse d' acqua, onde bisognasse tirarla piena, se i mercanti ordineranno, che si lasci andare, si deve abbandonare; e allora toccherà solamente alle merci, che saranno in nave, e non al corpo della nave pagarla. Ma se a caso, e senza volontà de' mercanti si rompesse il cavo, o sia canapo, che la tirava, non sono tenuti allora a cosa alcuna.

Sopra questo Capitolo leggi il Targa Ponderat. marit. cap. 77. num. 6.

Di Getto fatto in assenza de' Mercanti, Cap. 109.

Se alcun Padrone di nave o di naviglio avrà caricata la sue nave, o il suo naviglio in alcun luogo, se stando surto in altro luogo, in quello medesimo dove averà caricato, e tutti i mercanti saranno in terra, e nella nave o naviglio non ci sarà rimasto alcuno, se non il Padrone della nave con i marinari, se in quel luogo veniranno navigli armati di nemici, o si metterà fortuna di mare, di subito che il Padrone della nave o del naviglio non potrà far montare in nave i mercanti. Per qualunque di queste condizioni di sopra dette, il Padrone della nave o del naviglio se averà a partire, e i mercanti rimarranno in terra: Se il Padrone della nave o del naviglio accaderà gettare, o fosse che gettasse per paura di quei navigli armati, acciocchè meglio possa fuggire, e che meglio si possa da loro difendere, o fosse che fortuna di mare lo faccia gettare per qualunque delle condizioni di sopra dette, che lui getti o facci gettare, vale tanto, come se tutti i mercanti ci fossino. In questo modo imperò che quello, che lui farà, che lo faccia con consiglio, e con volontà di tutto il comunale della nave o del naviglio, e ancora lo Scrivano debba scrivere tutti i patti, che si faranno in presenza di tutto il comunale della nave o del naviglio: Se lo Scrivano in quell' ora, o in quel punto non potesse scrivere, debbalo scrivere incontinente, che la nave o naviglio tenerà prosso in terra: e se per ventura lo scrivano farà rimasto in terra con que' mercanti, e nella nave o naviglio avesse alcun servitore di que' mercanti; il Padrone della nave, o del naviglio debba far congregare tutta la compagnia della nave, e que' servitori de' mercanti e con tutti tener consiglio, e il Padrone della nave o del naviglio debba dire o far dire in presenza di que' servitori, e di tutto il comune della nave tante volte i patti, che lui con loro farà, che ognuno se ne possa ricordare, perciocchè come il Padrone della nave si riscontrerà con quei mercanti, che rimasti saranno, non ci possa essere alcun contrasto, nè alcuni di quelli i quali nel consiglio furono, non possin dire, che lui non aveva inteso nè lo aveva persona dimandato, e se il Padrone della nave o del naviglio farà come di sopra è detto, debba aver valore, come se tutti i mercanti ci fossero stati, o la maggior parte. Ancora più se a quella nave o quel naviglio interveniste caso di sventura, che per conto dei navigli armati di sopra detti, o per conto della fortuna di mare avesse andare a traverso in terra, il Padrone di nave o di naviglio farà o averà fatto come di sopra è detto, con consiglio di tutti quelli che di sopra son detti, con loro licenza e con lorn volontà, tutto accordo o patto che il Padron della nave o naviglio averà fatto con tutti quelli che di sopra son detti, e in quel modo e forma, che di sopra è detto, mercante nessuno, nè alcun altro ci può metter contrasto, e se ce ne metterà, ha da stare a ogni danno, e ogni sconcio, e ogni ingiuria, e ogni spesa, che il Padrone della nave o del naviglio, al quale tal caso, come di sopra è detto, sarà intervenuto, ne avesse da patire per colpa del contrasto che alcun di quelli che di sopra son detti gli averanno messi o gli metteranno, e tutto questo che di sopra è detto debba esser fatto senza inganno e senza fraude: e se alcuno di quelli, che di sopra son detti, fraude alcuna mostrare o provare potranno per alcuna giusta ragione, quello o quelli, contra il quale quella fraude provata sarà, debba rifare ogni danno, e ogni interesse a quella parte, che quella fraude proverà contra di se esser fatta. Imperò che la prova di quella fraude sopradetta sia provata per uomini che siano di gran fede, e fuora di sospetto. Ancora che siano uomini che sappino, e debbin sapere dell'arte e del fatto, nel quale saranno dimandati per testimoni. Per qual ragione? perciocchè se vorrete dire che facchini o uomini vili che la persona potesse rivoltare per danari, a-

vesse

veſſe valore la teſtimonianza che loro fariano farla cattiva coſa; perciocchè con triſti uomini, che il Padrone della nave deſſe per teſtimonj contro a mercante, ſe foſſimo creduti, il Padrone della nave potria rovinare i mercanti, perchè teſtimonio che cattivo uomo faccia, che l' uomo poſſa rivoltare per danari, non vale, nè debba aver valore per neſſuna ragione.

SPIEGAZIONE.

Se trovandoſi una nave carica ancorata in qualche luogo, ed eſſendo i mercanti in terra, ſopravveniſſe qualche accidente o di fortuna di mare, o di Vaſcelli nemici, per cui doveſſe ſarpare ſenza poter aſpettare i mercanti, in caſo poi che per alleggerire la nave, o per combattere foſſe d' uopo far getto, può il Padrone farlo col conſiglio di tutto il Comunale del Vaſcello. e deve lo Scrivano ſcriver tuttociò o allora, o ſubito, che la nave avrà proiſſo, cioè il cavo in terra. E qnaodo anche foſſe rimaſto in terra lo Scrivano, dovranno acquietarſi i mercanti alla teſtimonianza de' marinari, e de' loro ſervitori, ſe ve ne ſaranno ſtati in nave, quando non provino frode, o baratteria. Lo ſteſſo procede, ſe colla ſteſſa cautela del Padrone detta di ſopra; ſarà ſtata la nave forzata d' andare a traverſo. E ſe i mercanti non vorranno contuttociò acquietarſi, ſaranno tenuti ad ogni danno, ſpeſe, e intereſſi, che per tal contraſto avrà patito il Padrone.

Su queſto Capitolo vedi il Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. jugem. d' Oleron §. 2. numero 1. ult. edit. Rothomag. da lui citato per il capit. 111. ſecondo il Conſolato del mare in franceſe.

Come ſi pagbino le ſpeſe ſtraordinarie. Cap. 110.

Tutte le ſpeſe o accordo che di mercanzie foſſe fatto ſtraordinario, ſi debba pagare per ſoldo, e per lira per i mercanti, ſalvo di caricare. Se imperò non ſi aveva a partire per fortuna di cattivo tempo o per altro caſo, che ci interveniſſe, cioè per entrare in porto, o in luogo, dove ſi poteſſe ſalvare la detta mercanzia, o la detta nave o naviglio: in tal caſo debba rifare l' una robba l'altra per ſoldo e per lira, e ſe nella nave non ci foſſe mercante, che abbia tanto come l' altro di mercanzia, e foſſino cinque dell' una parte e due o tre dell' altra, che quei due mercanti, che aveſſero tanta o più mercánzia che quei cinque, tutto quello che accorderanno per pagare di ſtraordinario ſi debba pagare per comune, tanto della poca mercanaia, come dell'aſſai. Imperò che ſia fatto realmente, e ſenza fraude, e che non ſi facci niente per volontà, e queſto debbono giurare tutti i mercanti che lo faccino ſenaa fraude. Imperò queſto capitolo và all' emenda della nave di queſto, che gli prometteranno reſtituire: perchè la nave ha queſto privileggio, che ſe i mercanti gli prometteranno alcuna coſa in emendare, è di biſogno che le attendino ancora che non foſſe ſcritto, ſolo che lo Scrivano ci foſſe o che lo aveſſe inteſo, e lo Scrivano lo debba ſcrivere quando la nave terrà proiſſo in terra, che allora andava per mare quando la promeſſa fu fatta.

Se i mercanti avranno promeſſo di pagare tutte le ſpeſe ſtraordinarie, che poteſſero occorrere per occaſione delle lor mercanzie, ſaranno obbligati a pagarle a ſoldo, e lira egualmente, ſalvo quelle ſtraordinarie, che occorreſſero nel caricare, e ſalvo ancora le ſpeſe ſtraordinarie, che biſognaſſe fare per ſalvare la roba, o nave, come ſarebbe, ſe la nave foſſe forzata a partire da qualche luogo, ove foſſe al carico, a cagione del tempo cattivo, o altro accidente, per entrare in porto, o in altra parte di ſicurezza, nel qual caſo queſte ſpeſe ſi dovranno pagare, o riſarſi parimenti per ſoldo a lira, non già da' mercanti, ma dalle mercanzie ſolamente, che ſaranno in nave ſalvate. E ſe le robe di un mercante ſaran minori dell' altro, cioè, ſe cinque aveſſero tanta roba, come due, o tre, o ne aveſſero meno, ſi dovranno pagare dette ſpeſe ſtraordinarie promeſſe per egual porzione, e in comune, tanto della minor roba d' un mercante, quanto dalla maggiore dell' altro, purchè l'accordo, e convenzione ſia ſeguita ſenaa fraude, ſopra di che dovranno giurare i mercanti. E il privilegio anche, che ha la nave per queſto Capitolo, procede per la promeſſa egualmente fatta da' mercanti di pagare tutto il danno, e ſpeſe ſtraordinarie, la quale devono oſſervare, non oſtante che non ſia per iſcritto, baſtando, che ſia fatta alla preſenza dello Scrivano; il quale dovrà ſcriverla, non potendo in alto mare, allorchè ſarà in terra la nave.

Che coſa ſia peregrino, e chi s' intende eſſer peregrino. Cap. 111.

Qui dobbiamo parlare che coſa debba fare il Padrone della nave, o altro legno con il pellegrino, e il pellegrino con il Padrone. Quello che farà un navilio, faravvi tutti gli altri, ogni uomo ſi chiama pellegrino, qual paga nolo della ſua perſona, e della roba, biſogna ſapere, che non è mercanzia quella qual'è manco di dieci quintalate, ogni uomo debba pagare nolo della ſua perſona, e neſſuno può eſſer mercante, pagando manco di venti peſanti di nolo, il Padrone della nave non è obbligato a quello che porterà manco di dieci quintali, di portarli caſſe, nè compagnia, ſe prima non fa patto con il Padrone, e ſe mette roba nella nave, che lui nol ſappia il ſcrivano o il ſuo luogotenente trovandogliela, gli poſſan far pagare il nolo, che vogliano moltiplicando il frodo, e l' inganno con tutta l' altra roba, ſimilmente s' intende di coloi, che entra in nave ſenza licenza del Padrone, o del ſcrivano. Allora è in arbitrio loro pigliare il nolo, che gli piacerà.

SPIEGAZIONE.

Pellegrino, o ſia paſſeggiero s' intende quello, che paga il nolo di ſua perſona, e della ſua roba, la quale non ſi conſidera per mercanzia qualora è meno di dieci quintalate, nè può chiamarſi mercante chi paga meno di 20. peſanti, o ſia ſcudi d' oro di nolo. A quello, che porterà meno di dieci quintali (ciaſcun de' quali importa il peſo

di cento libbre) non è tenuto il Padrone a portar caſſe, nè altro, quando non lo pattuiſca, e caricando qualcheduno roba ſenza licenza del Padrone, o ſcrivano, o Luogoteneute, gli poſſono eſſi far pagare il nolo, che vogliono, con raddoppiar per l' inganno il nolo, che pagano l' altre robe, e a chi s' imbarcherà ſenza tal licenzà gli potranno pure far pagare il nolo che vorranno.

Vedi ſu queſto Capitolo il Targa Ponder. marit. cap. 84. §. Si ha da notare. Vedi ſopra cap. 74. 75. 76.

Di robba meſſa ſenza licenza del Padrone, o del Scrivano. Cap. 112.

E ſe avrà tanto, che la nave foſſe troppo carica, o il Padrone della nave non la vorrà portare: lo ſcrivano la debba far gettare in terra, ed a neſſuno danno che aveſſe la roba il Padron della nave non è tenuto, poichè al cartolario non foſſe ſcritta, è da intendere, quando la nave aveſſe fatto vela, e foſſe fuori del porto, i mercanti, e marinari, e pellegrini, e ogni perſona che nella nave aveſſe meſſo roba, debba venire, e manifeſtare al ſcrivano la roba, che nella nave averanno meſſa, e ſe non lo farà, di neſſun danno che aveſſe la roba, o mercanzia, non è tenuto il Padrone, nè il ſcrivano, nè la nave.

SPIEGAZIONE.

Se ſarà tanta la roba, che la nave ne foſſe troppo carica, e però il Padrone non la voleſſe portare, lo ſcrivano dovrà farla mettere in terra, al danno della qual roba non ſarà tenuto il Padrone, purchè al cartolario non ſi trovi ſcritta. Che però, quando la nave avrà fatto vela, e ſarà fuori del porto, dovranno i merranti, paſſeggieri, ed ogni altro manifeſtare allo ſcrivano la robba, che aveſſero meſſa in nave, altrimenti al danno di eſſa non è tenuto nè il Padrone, nè lo ſcrivano, rè la nave, come ſi diſſe più ſopra al Capitolo 98.

Parla ſopra queſto Capitolo il Cleirac. les us, & coutumes de la mer. tit. Jugem. d' Oleron §. 8. num. 21. ultimæ edit. Rothomag. da lui citato per il capitolo 114. ſecondo l' edizione del Conſolato del mare in franceſe. Noi al diſc. 72. n. 1. in fin. tom. 2. de Commerc. Targ. Ponder. marit. capitolo 29. num. 1. V. il cap. ſeguente 113., e il capitolo 254.

Di roba non manifeſtata. Cap. 113.

Se nave getterà per fortuna di mare o per altro caſo che intraveniſſe, e gettaſſe la roba in preſenza di alcuno di quei mercanti, o peregrini, o marinari, o di altra qualunque perſona, che non foſſe ſcritta nel libro, o in tavola, o al ſcrivano, o Padrone non fuſſe manifeſtata, o a quello che il Padrone, o lo ſcrivano ci aveſſe meſſo in luogo di loro, e la roba ſi gettaſſe, o ſi perdeſſe, o ſi bagnaſſe, il Padrone della nave non è tenuto reſtituire per teſtimoni, che ci foſſero che l' aveſſero ved ja caricare, e ſe la roba foſſe trovata al diſcaricare, ſia a libertà d.l Padrone di averè il nolo che vorrà, e il detto mercante li debba pagare ſenza contraſto. Imperò ſe lo ſcrivano l' aveſſe ſcritta dinnanzi, o dipoi, che la detta nave aveſſe fatto vela, tutto il danno che la roba avrà, debba eſſer tenuto il padrone della nave reſtituire ſenza contraſto.

SPIEGAZIONE.

Non eſſendo ſcritta la roba al cartolario, o manifeſtata al Padrone, o ſcrivano, o luogotenente, ſe ſi perdeſſe, o bagnaſſe, o ſi gettaſſe anche alla preſenza de' mercanti, o di altri, che poteſſero teſtimoniare eſſer roba di coloro, non è tenuto il Padrone a reſtituire coſa veruna. Al contrario, ſe innanzi, o dappoichè la nave avrà fatto vela, lo ſcrivano l' avrà ſcritta al Cartolario, di tutto il danno è tenuto il Padrone.

Intorno a queſto Capitolo diſcorre il Cleirac. les us, & coutumes de la mer. tit. Jugem. d' oleron 7. 8. num. 22. ultimæ editionis Rothomag. da lui citato per il cap. 114. ſecondo l' edizione del Conſolato in franceſe. Targ. Ponder. marit. cap. 29. num. 1. & cap. 40. num. 5. E Noi al diſc. 72. nu. 1. in fin. tom. 2. de Commerc. V. il cap. precedente 112. e il cap. 254.

Di che è tenuto il Padrone al peregrino. Cap. 114.

Padrone di nave o di naviglio è tenuto a peregrino di dargli luogo, e acqua, e portarlo o far portare dove averà promeſſo, e ſe lui aveſſe pigliato caparra, lui debba attender quello che averà promeſſo. Imperò il peregrino ſi debba preſentare il terzo giorno dinnanzi al Padrone, o ſcrivano, e il peregrino debba dimandar licenza al Padrone, e ſe il Padrone gli darà termine più che non debba, e il peregrino rimane, tutto il nolo debba reſtituire, tutto il danno che quel peregrino aveſſe ricevuto, e tutto è tenuto reſtituire il Padrone della nave, e ſe il peregrino ſe ne anderà ſenza licenza, o non verrà nel tempo, che la nave ſarà vela, ſe il peregrino aveſſe dato mille marche d' oro di caparra, o che aveſſe pagato tutto il nolo, il Padrone non gli è tenuto niente reſtituire.

SPIEGAZIONE.

Il Padrone di nave deve provvedere il pellegrino, o ſia paſſeggiero di luogo, e d' acqua, e portarlo, o farlo portare dove gli avrà promeſſo, tanto più ſe avrà preſa caparra. Deve però il paſſeggiere preſentarſi il terzo giorno al Padrone, o ſcrivano, e domandargli quando debba venire; E ſe il Padrone gli aſſegnerà un termine più lungo a montare in nave di quel che egli ſia per fermarſi, onde il paſſeggiere venga a reſtare in terra, gli deve reſtituire tutto il nolo, e pagare tutti i danni, che glie ne provenniſſero. Al contrario ſe il paſſeggiere ſe ne partirà ſenza licenza del Padrone, nè ſi troverà in nave nel tempo, che ſarà vela, non gli è tenuto il Padrone a reſtituire nè caparra, nè nolo, quando anche glie lo aveſſe pagato tutto.

Sopra queſto Capitolo vedi il Targ. Pond. marit. cap. 49. n. 9.

Digitized by Google

Di dar piazza a Peregrino, e se morirà in Nave. Cap. 115.

Padrone di nave debba dar luogo a peregrino, o il nocchiero per lui, e il peregrino debba aver quel luogo che l'uomo gli averà dato, e consegnato, e se il peregrino muore, lui può lasciare a chi vorrà, e la miglior vesta ch' egli abbia sia del nocchiero; e i danari, se non ci sarà parente, gli debba avere il Padrone, e il Padrone gli debba servare e tenere per infino che sia in luogo che gli fossino dimandati per tre anni, e in capo di tre anni se non gli saranno dimandati, lui gli debba dare per l'anima di quello, in presenza del Vescovo della terra, e lo scrivano è tenuto manifestare al Vescovo, o al Signor della Città, e scrivere i detti danari, e tutte le cose del morto, e lui debba tenere un scritto, e un' altro i mercanti, e un' altro il Padrone della nave, e quando saranno tornati nella patria, lo scrivano debba mostrare quello scritto, o al Luogotenente, o al Cappellano, che tenga carico di quel luogo, e il Cappellano debba mettere in scritto al libro della Chiesa, e se il Padrone della nave non fosse sufficiente di tener quei danari, che lui fosse tristo mercante, o cattivo barro; lui gli debba assicurare, e gli debba mettere in luogo, che se ci venisse dimandatore per infino al termine dei detti tre anni, che gli possa avere, e se il Padrone della nave morisse, i danari siano messi in luogo sicuro.

SPIEGAZIONE.

Vedi al Cap. 118.

Parla sopra questo Capitolo il Targ. Ponder. marit. capitolo 16. num. a. in fin. & capitolo 49. num. 9.

Che debba aver Padrone di quello che muore in Nave. Cap. 116.

Se quelli, che andranno in nave per loro traffico, saranno detti peregrini, se moriranno, il Padrone, nè nocchiero, nè nessuno non debba aver niente: perchè molti uomini vanno di un viaggio in altro con poca mercanzia, o vanno in alcun luogo per mutarsi, e son detti peregrini, di questi tali non debba aver niente. Imperò se farà peregrino che anderà oltra mare, o in altro viaggio, e morirà, il Padrone debba avere il letto, e una delle sue veste; riservata quella che debba avere il nocchiero; se Consolo non ci sarà nella nave e che alcun uomo vi muora, lui è tenuto di guardar la robba del morto: se il morto non avesse fatto testamento, o non avesse fatto alcuo procuratore, o tutore nella nave, o suo erede, e se non ci fosse parente suo: Il Padrone della nave debba guardare la roba; e debbela restituire a' suoi parenti, o sua moglie, o suoi figliuoli, o a quelli ai quali meglio dovesse esser data, e lo scrivano debba tutto questo scrivere, e tenere a se uno scritto, e il Padrone un' altro, e fare come di sopra è detto, e ordinato. Imperò tutta vettovaglia che rimanerà di qualunque persona, che morrà, debba esser del Padrone.

SPIEGAZIONE.

Vedi al Cap. 118.

Su questo Capitolo discorre il Targ. Pond. marit. cap. 49. n. 9.

Diritto di Barchiero, e Guardiano di Peregrino che muore nella Nave. Cap. 117.

Barchiere nella nave debba avere del peregrino che morirà le scarpe, e il coltello, e la cinta, e il guardiano della nave debba avere le calze, e il barchiere, e il guardiano tutti due Insieme lo debbono seppellire in terra, o in altro luogo, o gettarlo in mare.

SPIEGAZIONE.

Vedi al Capitolo 118.

Intorno a questo Capitolo leggi il Targ. Pond. mar. cap. 49. n. 9.

Della vettovaglia, e passeggieri i quali moriranno in Nave. Cap. 118.

La vettovaglia de' passeggieri morti debba esser data al Padrone, e questo s' intende di quelli, che vanno da un luogo all'altro, come è detto di sopra.

SPIEGAZIONE.

De' sopraddetti quattro Capitoli.

Il passeggiere avrà quel luogo in nave, che gli dovrà essere assegnato dal Padrone, o per lui dal nocchiero.

Se poi egli morisse in nave potrà disporre come vorrà della sua roba, e non ne disponendo deve lo scrivano notar tutte le robe, e danari del Defunto, dando una copia della nota al Padrone, e l' altra ai mercanti, che vi saranno: E ritornato che sarà alla patria deve mostrare quello scritto al Vescovo, o Signore di quella città, o luogo, o al suo Luogotenente, o al Piovano, o Curato di quel luogo, acciocchè ne faccia nota al libro della Chiesa.

Della roba del pellegrino la miglior veste tocca al nocchiero, il letto, e un' altra delle sue vesti al Padrone; le scarpe, il coltello, e la cintola al barchiere, e le calze al guardiano della nave, quali due però debbono o seppellirlo in terra, o gettarlo in mare. Il restante della roba, e i denari del suddetto passeggiere, o pellegrino, se non vi sarà in nave nessun parente di quello, gli debba avere in consegna il Padrone, il quale gli deve tenere per infino al luogo, dove gli possano essere addimandati, per lo spazio di tre anni, terminati i quali, senza che gli sia fatta richiesta veruna da quelli, a' quali spettassero, si debbano distribuire a' poveri in suffragio di quell' anima in presenza del Vescovo della terra. E quando il Padrone non fosse persona fedele, o pure morisse, si debbano mettere in luogo sicuro per infino a detto termine di tre anni. Però se qualcheduno viaggian-

do per ſuo traffico foſſe detto pellegrino, foſſe per portare poche mercanzie, morendo in nave, non ſpetta al Padrone, o al nocchiero, o ad altri coſa veruna delle ſue robe: eccetto che le vettovaglie, quali di qualunque perſona (cioè di quelli, che vanno da un luogo all' altro) che morrà in nave, reſtano al Padrone.

Ma la roba di qualſiſia perſona, che morrà in nave, ſe non avrà fatto teſtamento, o non avrà alcun Procuratore, Tutore, o Erede, o Parente in nave, non vi eſſendo altresì Console veruno, dovrà reſtare in conſegna appreſſo il Padrone, per doverla reſtituire alla ſua moglie, o figliuoli, o a quelli, a' quali de jure apparterrà.

Di nolo pagato ſe Peregrino rimane, e di nolo di roba. Cap. 119.

Se alcuni di queſti aveſſe dato nolo al Padrone della nave, e voleſſe reſtare, non è tenuto di reſtituire il nolo: e ſe alcun peregrino, o mercante, o altra perſona noleggierà al Padrone della nave, e quando ſaranno in terra, o in altro luogo, vorranno vender la roba, e quella roba non baſta da pagare il nolo, ognuno è tenuto di pagare il nolo vaglia, o non vaglia quella robba, la quale doverà pagar nolo, e ſe il mercante aveſſe altra roba che foſſe migliore, quella migliore non fa danno alla più triſta: e per così ſi paga il nolo a Padroni di nave o di navigli. E per queſto fu fatto il preſente Capitolo, che i mercanti non poteſſino l' uno l' altro ingannare, nè impreſtare ſopra di quello, che non valeva ſe non nella principale roba.

SPIEGAZIONE.

Se alcun paſſeggiere avendo già pagato il nolo al Padrone voleſſe reſtare in terra, non può pretendere, che glie lo reſtituiſca.

Qualunque mercante, che avrà caricate delle mercanzie, ſe giunto al luogo deſtinato, quelle non valeſſero il prezzo del nolo, è nientedimeno tenuto a pagarlo, nè baſta che egli lo paghi per le buone merci ſolamente, ma deve pagarlo anche per le cattive. Infra cap. 272.

Di queſto Capitolo parla il Targ. Ponder. marit. cap. 26. n. 25. e cap. 84. §. Per i noli.

Di che è tenuto il Peregrino. Cap. 120.

Peregrino, e ogn' un che nella nave vada, è tenuto di ajutare, e ſalvare, e guardare il Padrone, e non laſciar la nave, per inſino a capo del viaggio: Salvo con licenza dal Padrone della nave, perciò fu fatto queſto Capitolo, che molti Padroni di nave o di navigli portino artigiani per peregrini, e uomini d'arme, e lui fa miglior mercato, che non farìa ſe ſapeva che ſi voleſſino partire, e molti mercanti non ci caricheriano ſe non che ſanno che molti uomini d'arme ci vanno. Ancora ſon tenuti i peregrini, e tutti gli altri, che nella nave vanno eſſere e ſtare al conſiglio e a tutti i coſtumi, che ſaranno meſſi e ordinati nella nave.

SPIEGAZIONE.

Ciaſcuno, che viaggi ſu qualche nave deve ajutare, e difendere il Padrone, nè può laſciar la nave ſenza licenza di quello ſino alla fine del viaggio. Poichè molti Padroni portano artigiani, e ſoldati per paſſeggieri, o pellegrini, e fanno loro miglior mercato, perchè ſanno di poterſene ſervire alle occaſioni, e i mercanti vi caricano però più volentieri. Il che nè il Padrone, nè i mercanti ſarebbero, ſe ſapeſſero che coloro ſe ne doveſſero partire. E' tenuto altresì ognuno ſtare al conſiglio, e a tutti i coſtumi, ed ordini, che troverà ſulla nave.

Di che è tenuto Padrone a marinaro. Cap. 121.

Se Padrone di nave accorderà marinaro ſia cattivo, o buono, o che ſappia o che non ſappia, il ſuo ſalario gli debba eſſer pagato. Imperò ſe il marinaro prometterà eſſer calafato, o maeſtro d' aſcia, o nocchiero, e il Padrone della nave lo averà pigliato per quel conto, e non ne averà avuto altro per fidanza di lui, e lui non ſaprà niente. Il Padrone della nave, o del naviglio non gli debba dare ſe non quello, che dirà il nocchiero, e lo ſcrivano per giuramento dato loro.

SPIEGAZIONE.

Accordandò il Padrone un marinaro, benchè poi lo trovi ignorante, e inesperto gli deve pagare il ſuo ſalario. Ma s' egli aſſerì di eſſere o nocchiere, o maeſtro d' aſcia, o altro, e il Padrone a queſto riguardo l' avrà pigliato ſenza provvedersi di alcun altro, fidandoſi di lui, il quale in effetto non ſarà poi trovato tale, gli ſi deve ſolo per ſalario ciò, che il nocchiero, o lo ſcrivano col loro giuramento giudicheranno.

Vedi ſu queſto Capit. il Targ. Ponder. marit. cap. 13. n. 14.

Di cavar marinaro di nave. Cap. 122.

Padrone di nave non può cavar marinaro della nave per inſino che il viaggio non abbia fatto. Salvo per tre coſe. La prima per ladro. La ſeconda per eresìa. La terza, ſe non ſa il comandamento del nocchiero. Imperò il nocchiero non debba comandare coſa, che non gli abbia da comandare: e non ſi debba cavare per una volta inſino a cinque volte, e ſe non ſa dipoi il comandamento del nocchiero, o di quello, che aveſſe il carico del comandamento della nave, lui lo debba cavare. Imperò tu guardi bene a quel marinaro, che lo comanda, o l' altro ſe lo ſa fare. Ancora per un' altra coſa lo può cavar della nave, cioè ſe ſi ſpergiurerà di giuramento che faccia, perciocchè i mercanti non averiano più fede.

SPIEGAZIONE.

Non può il Padrone licenziar dalla nave un marinaro prima che ſia ſtato il viaggio, ſe non per quattro cagioni: cioè, o perchè egli è ladro, o eretico, o ſpergiuro, o diſubbidiente al nocchiero,

o a qualsivoglia altro, che deve comandarlo, quando però i suoi comandi sieno ragionevoli, e giusti, ed abbia il marinaro trasgredito infino a cinque volte.

Sopra questo Capitolo discorre il Cleirac les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d' Oleron §. 5. num. 25. 26. ultimæ editionis Rothomag. citato da lui per il Capitolo 125. secondo l' edizione del Consolato in francese. E Targ. Ponder. marit. cap. 17. sub n. 5.

Marinaro non si può cavare per altro di manco salario. Cap. 123.

Il Padrone della nave è tenuto al marinaro, che se il marinaro si sarà accordato per gran salario, e il Padrone della nave ne troverà altro per manco salario, non lo può cavare della nave, poichè nel dare la fede fossero restati d'accordo l' uno con l'altro, e tanto debba esser tenuto, come se fosse scritto nel cartolario.

SPIEGAZIONE.

Il Padrone non può licenziare un marinaro accordato con grosso salario per prenderne in sua vece un altro con meno: E l' accordo fatto tra loro sulla fede propria vale, come se fosse scritto cartolario.

Su questo Capitolo discorre il Rocc. de Navib. & naul. not. 42. n. 110. Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d' Oleron §. 5. num. 19. ultimæ editionis Rothomag. citato da lui per il cap. 126. secondo l'edizione del Consolato del Mare in francese. E Targ. Ponder. marit. cap. 13. num. 13. & 14. & cap. 62. not. 2.

Padrone non può cavar marinaro per parente. Cap. 124

Padrone di nave è tenuto a marinaro, che se lui si sarà accordato con il Padrone, non lo può gettare per parente, nè per altro uomo, poichè fosse scritto nel cartolario, o che fosse data la fede, ancorchè non fosse entrato nella nave, e se gettare lo vorrà, è tenuto pagare il suo salario, come se avesse servito per tutto il viaggio, ancora è tenuto il Padron della nave, che se averà lavorato tre giorni, e poi piglierà infermità, li debba pagar la metà del salario, e se non può entrar nella nave, lo debba lasciare, se i marinari conosceranno, che non possa andare, e se saranno in luogo fuora della patria il Padrone della nave gli debba dare la metà di suo salario, abbi, o nò: e se non lo averà, che se 'l faccia imprestare, perchè è di bisogno che il marinaro l'abbia, e se il Padrone morirà, i tutori del Padrone debbono questo osservare.

SPIEGAZIONE.

Nè meno il Padrone di nave può licenziare un marinaro, a cui già avesse data la parola, o fosse scritto a ruolo, per pigliare un suo parente o altro, benchè non fosse entrato ancora in nave, o sia a suo servizio; altrimenti è obbligato a pagargli il salario, come se avesse servito tutto il viaggio. Parimente se il marinaro avrà lavorato tre giorni, e gli sopravvenisse una infermità, il Padron della nave gli deve pagare la metà del salario, e trovandosi in istato di non poter viaggiare, a cognizione degli altri marinari, il Padrone dovrà lasciarlo in terra. Il simile si osservi se il marinaro s' ammalerà per viaggio, talchè se non avrà il Padrone i denari per dargli la suddetta metà del salario, deve prendergli in prestito, e morendo il Padrone sono a ciò obbligati i suoi Tutori, cioè Esecutori testamentarj.

Parla sopra questo Capitolo il Rocc. de Navib. & naul. not. 41. num. 110. Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d' Oleron §. 5. num. 19. ult. editionis Rothomag. citato da lui per il cap. 127. secondo l' edizione del Consolato in lingua francese. E Targ. Ponder. marit. cap. 17. sub nom. 5.

Di marinaro, che morrà nella nave. Cap. 125.

Se marinaro che sarà ammalato, e morirà nella nave, debba esser pagato di tutto il suo salario, e se ci fosse alcun parente suo, a quello siano date le cose di colui, e se quello che morto sarà, avesse detto o non avesse detto sia dato ai figliuoli o alla moglie, se con lui stava lei quando il marito era vivo, e se la moglie non fosse leale, o non stesse con lui quando si partì dalla patria, o che fosse fuggita dopo che il marito si partì, il Padrone della nave e scrivano con licenza della corte ai parenti più stretti lo debba dare.

SPIEGAZIONE.

Al marinaro, che morrà in nave, sarà dovuto tutto il suo salario, e le sue robe si consegneranno a quel parente, che per avventura si ritrovasse in nave al tempo della sua morte. Il suo salario, o l' abbia egli ordinato, o nò, si dovrà pagare ai figli, o alla moglie, se abitava col marito, mentre era vivo. Ma se non gli fosse stata fedele, o non abitava con lui al tempo, che si partì, o dopo la sua partenza se ne fosse fuggita, il padrone, o scrivano col consenso del Giudice dovrà dare il suddetto salario a' parenti più stretti del defunto.

Vedi su questo Capitolo il Cleirac. les us, & coutumes de la mer. tit. Jugem. d' Oleron §. 7. num. 4. ultimæ editionis Rothom. da lui citato per il cap. 128. secondo l'edizione del Consolato del mare in francese.

Di marinaro accordato, e che morirà innanzi, o dipoi di aver fatto vela. Cap. 126.

Marinaro che sarà accordato il viaggio, e per volontà di Dio muore innanzi di aver fatto vela, debba avere il quarto del salario, e sia consegnato, e dato agli eredi, e se morirà dipoi che avesse fatto vela, e innanzi che fosse dove la nave farà porto, la metà del salario debba essere del morto, e debbali dare ai suoi eredi; e se avesse ricevuto tutto il salario innanzi che morisse tutto debba esser suo, e dato ai suoi eredi, che Padrone di nave, nè di naviglio non può niente contrastare, nè dimandare.

SPIEGAZIONE.

Vedi al Cap. seguente.

Di questo Capitolo parla il Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d'Oleron §. 7. n. 4. ultimæ edition. Rothomag. citato da lui per il cap. 129. secondo l'edizione del Consolato in francese. E il Targ. Ponder. marit. cap. 62. not. 2.

Di marinaro che anderà a mesi.
Cap. 127.

Se il marinaro è accordato a mesi, e morirà, sia pagato e dato ai suoi eredi per quello che avesse scritto.

SPIEGAZIONE.

De' sopraddetti due Capitoli.

Al marinaro suddetto, che morrà in nave, è dovuto il suo salario, colle distinzioni però del presente Capitolo; cioè, se sarà morto innanzi che la nave abbia fatto vela gli si deve il quarto solamente del salario pattuito, il quale sarà consegnato, e dato agli Eredi suoi. Se morrà dopo aver la nava fatto vela, prima però che giugnesse al luogo destinato, gli si dovrà la metà, la qual si darà pure a' suoi Eredi. E se avesse ricevuto tutto il salario innanzi che morisse, tutto debba esser suo, e dato agli Eredi ciò che glie ne sarà rimasto. Se il marinaro poi sarà stato accordato a mesate, il salario di quel tempo, che avrà servito innanzi alla sua morte, sia pagato, e dato a' suoi Eredi.

Nota, che questi due ultimi Capitoli pare certamente, che abbiano derogato al Capitolo precedente 125. in quella parte, ove parla, e dispone a chi si debba dare, e pagare dopo la morte del marinaro il salario da lui guadagnato, avendo ordinato il Consolato in questi due Capitoli, che indistintamente si paghi ai suoi Eredi.

Parla su questo Capitolo il Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d'Oleron §. 7. num. 4. ult. edit. Rothomag. citato da lui per il Cap. 130. secondo l'edizione del Consolato in francese. Targ. Ponder. marit. cap. 85. §. Finalmente.

Di Padrone, o Marinaro sopra fatto di canterate.
Cap. 128.

Padrone di nave è tenuto pagare il salario al marinaro in quel luogo dove le mercanaie pagheranno il nolo, e se il marinaro anderà alle sue spese medesime, il Padrone gli è tenuto se vuole tornare al viaggio, che averà fatto, o nò, in capo di otto giorni. Ancora è tenuto il Padrone della nave al marinaro, che se il marinaro metterà le sue canterate, che le può mettere in qualsivoglia luogo che gli piace, purchè non fosse stivato, e che le canterate de' marinari non si mettino in getto. Però le canterate debbono essere di tanto come è il prezzo del salario di cinquanta bisanti in giù comperato, ciò è da intendere che se aveva cento lire di salario, non pagherà delle cinquanta, e delle cinquanta in sù, e pagherà: e se avesse quaranta, o trenta, o venti ducati, e avesse tanto come deve aver di salario dei cinquanta in giù non pagherà il getto, nè spese, e può mettere quelle canterate in qualsivoglia luogo, e se si bagnano o si guastano, il Padrone della nave non gli è tenuto, e il marinaro è tenuto di metterle, che lo scrivano lo sappia, e che sia scritto, e se non è scritto le debba perder tutte, e non debba dire se non quello che fosse, e se dirà altro, e fosse trovato che non fosse quello che averà detto, tutto debba esser perso, e debba esser della corte dove fossero, e il Padrone della nave ne debba avere il terzo.

SPIEGAZIONE.

Vedi al Cap. seguente.

Sopra questo Capitolo parla Stefano Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. jugem. d'Oleron §. 7. num. 4. ult. editionis Rothomag. mihi t. 8. n. 33. & seqq. pag. 48. citato da lui per il 131. secondo l'edizione del Consolato in francese.

Dichiarazione del sopraddetto Capitolo.
Cap. 129.

Comecchè al Capitolo di sopra detto dice, che canterate di marinari non paghino nè debbin pagare il getto. Imperò niente non dimostra, nè dichiara in che modo debba essere inteso, o in che nò, e per la ragione di sopra detta gli buoni uomini, quali prima andorno per il mondo vollero in questo modo chiarire, e dichiararono in questo. Che se alcun marinaro compraſſe canterate del suo proprio, ciò è da comprendere che lui non avesse ancora ricevuto il suo salario, se in caso di sventura intervenirà alla nave o al naviglio, nella quale lui anderà, e ci averà messe le canterate come di sopra è detto, e fossero comprate come di sopra è detto, i detti marinari son tenuti di metter nel getto che fatto sarà per soldo, e per lira come le canterate valeranno, o averanno costato, cioè in quel modo che il getto sarà stato fatto. Imperò se il Padrone della nave o naviglio avesse fatto grazia, cioè che avesse impreſtato o pagato a' detti marinari avanti che nel viaggio entrassino il salario, che loro avessero avere in quel viaggio, nel quale fossero accordati, e dovessero andare, i detti marinari non son tenuti di mettere nel getto che fatto sarà, per tanto come la metà di quel salario fosse. Imperò se le dette canterate costeranno più che la metà del salario non fosse, i marinari son tenuti pagare in quel getto che fatto sarà, per tanto come quello di più sarà che le portate costasseno o valessero più della metà del salario, che loro avuto averanno: e se per ventura il Padrone della nave o del naviglio non farà la grazia che di sopra è detta, e i marinari compreranno le canterate di sopra dette, loro son tenuti di mettere nel getto che fatto sarà tutto, e in tanto come di sopra è detto. Imperò qual si vuole ora che il Padron della nave o naviglio darà o pagherà il salario a' detti marinari, non son tenuti delle canterate se non come la metà del salario basterà che fossino state comprate. E per la ragione di sopra detta fu fatto questo Capitolo.

SPIEGAZIONE.

De' sopraddetti due Capitoli.

Il salario de' marinari si deve pagare dal Padrone in quel luogo, dove per le merci gli si pagherà il nolo. E se il marinaro andrà a spese sue proprie, il Padrone deve interrogarlo in termine di otto giorni, se egli vuole ritornare al viaggio, che avrà fatto.

Oltre al salario è permesso a' marinari di mettere in nave in quel luogo, dove più lor piace, purchè non sia stivato, la sua canterata, o sia portata (che è quella quantità di mercanzie, che si permette a un marinaro di portare senza pagarne il nolo,) cioè tanto, quanto è il valsente del salario, che avran guadagnato, la qual portata in caso di getto non entra in contribuzione per quanto importa la metà del loro salario, quando però suddetta loro portata sia stata comperata de' denari dello stesso salario, o perchè il Padrone glie lo abbia pagato anticipatamente, o pure impreſtato, altrimenti comprandola di altri denari contribuisce come l'altre merci.

In qualsivoglia tempo però che il Padrone dia, o paghi loro il salario, se seguirà getto, non mettono i marinari in contribuzione la lor canterata, che pel soprappiù che varrà della metà del loro salario: E se questa si bagnasse, o guastasse, non è tenuto il Padrone a rifare ad essi cosa veruna, è in obbligo però il marinaro di manifestarla allo scrivano, altrimenti se non sarà scritta, o si troverà diversa da quella, che avrà manifestata, cadrà tutta in mano del Fisco del luogo, dove saranno, eccetto il terzo, che toccherà al Padrone.

Vedi su questo Capitolo il Cleirac, les us, & coutumes de la mer. tit. Jugem. d' Oleron §. 8. n. 34. ultimæ editionis Rothomag. citato da lui per il cap. 132. secondo l'edizione del Consolato in francese. Targa cap. 17. n. 6.

Di canterate di marinari. Cap. 130.

Padrone di nave debba portare al marinaro le canterate, che gli averà promesso portare, e il marinaro le debba mettere innanzi che la nave abbi tutto suo pieno: e se la nave averà tutto il carico, e lui ce la vorrà mettere, il Padrone non è tenuto di portarle. Imperò se il marinaro ce le vorrà mettere innanzi che la nave abbia suo pieno, e il Padrone non vorrà: il Padrone è tenuto di dare al marinaro tanto come avesse di nolo di tanta roba, come il marinaro doveva mettere, per le canterate, e per tanto il marinaro non ce le debba mettere.

SPIEGAZIONE.

Inoltre deve il marinaro caricar la sua canterata avanti che la nave abbia tutto il carico, altrimenti non sarà più tenuto il Padrone a portarla. Ma se ne anche, innanzi che abbia tutto il carico, il Padrone la volesse portare, è in obbligo di dare in luce al marinaro tutto quel nolo, che quella roba pagherebbe.

Leggi su questo Capitolo Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d'Oleron §. 8. sub n. §4, ult. edit. Rothomag. citato da lui per il cap. 133. secondo l'edizione del Consolato in francese. E Targ. Ponder. marit. cap. 17. sub n. 5.

Di canterate noleggiate. Cap. 131.

Marinaro non può, nè debba noleggiare le sue canterate a mercante, o marinaro, che fosse della nave obbligato nè noleggiato, e se lo farà il Padrone della nave può avere il nolo che il mercante aveva promesso al marinaro per conto di quelle canterate.

SPIEGAZIONE.

Non può il marinaro in luogo della sua canterata caricar roba d'altro mercante, o marinaro per prenderne il nolo, e caricandola, quel nolo, che avrà convenuto con quel mercante, può prendersolo il Padrone della nave.

Sopra questo Capitolo parla Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d'Oleron §. 16. n. 4. ultimæ edition. Rothomag. citato da lui per il cap. 134. secondo l'edizione del Consolato in francese.

Di marcare roba nella nave. 132.

Marinaro, nè mercante, nè altra persona non debba far marca in balla, nè in altra roba, dipoi che sarà caricata in nave: e se lo facessino, il Padrone della nave la può tutta pigliare, e debba perdere tutto quello che avesse marcato.

SPIEZAZIONE.

Nè marinaro, nè mercante può far marchio veruno nella roba, che è in nave, sotto pena di perder la roba marchiata, potendo il Padrone pigliarsela tutta.

Compartimento di marinari. Cap. 133.

Il Padron della nave è tenuto a' marinari quando averanno stivata la nave di quello che gli debba pagare: e se è naviglio la metà, e debba dare a loro termine per comprare le loro canterate sei giorni, e debbino venire alla marina un giorno il terzo dei marinari, e l'altro giorno il terzo, e gli altri debbano fare il servizio che si fa nella nave.

SPIEGAZIONE.

Il Padron della nave è tenuto pagare a' marinari, dappoichè avranno stivata la nave, quello che è solito pagarsi, e se è piccolo bastimento è tenuto della metà. Deve altresì dar loro tempo di comprare le loro mercanzie, e portata per lo spazio di sei giorni, e i marinari devono venire alla marina a vicenda, cioè un giorno un terzo di loro, e l'altro giorno un altro terzo, e convenirsi talmente fra loro, che que' che restano, possano servire alla nave comodamente.

Discorre su questo Capitolo il Targ. Ponderat. marit. cap. 16. num. 3. & cap. 17. sub num. 3. & cap. 85. §. Il secondo.

Digitized by Google

Del caricare roba de' marinari. Cap. 134.

Marinaro può caricare, e ſcaricare le ſue canterate con la barca della nave, e debbonli ajutare gli altri marinarj.

SPIEGAZIONE.

Può il marinaro nel caricare, e ſcaricare le ſue canterate ſervirſi della barca della nave, e ſon tenuti gli altri marinari ad ajutargli.

Come ſi debba pagare il ſalario a' marinari. Cap. 135.

Padrone di nave è tenuto a marinari, che del nolo che gli ſarà pagato, lui debba pagare a detti marinari, e ſe il nolo non baſta, lui ſe ne debba fare impreſtare, e ſe non troverà chi glie gli preſti, la nave ſi debba vendere, e che ſi paghino i marinari innanzi che perſona vi ſia, nè preſtatore, nè altra perſona. Perchè il marinaro ſe non ci foſſe ſe non un chiodo di che ſi poteſſe pagare ſi debba pagare. Salvo però che la detta nave non foſſe andata a traverſo in terra, quel viaggio che averà incominciato, e ſe il Padron della nave aveſſe con amore fattoſi impreſtare in alcun viaggio i ſalarj di marinari, foſſe che i ſalarj moltiplicaſſino al guadagno, e dipoi che altro viaggio aveſſe incominciato, la nave ſi rompeſſe, il ſalario pel primo viaggio ſi debba pagare in fuora al guadagno di tanto come la nave ſi reſtaurerà, e ſe non ſi reſtauraſſe ſe non un ſolo chiodo, debba eſſere per pagare i ſalarj ai marinari, che preſtatore, nè altro non ci può niente dire, perchè i marinari debbono eſſer pagati di quello, che ci farà, dipoi che hanno così fatto,

SPIEGAZIONE.

Il Padrone della nave è tenuto del nolo, che riſcuoterà, pagarne i ſalarj a' marinari, e ſe il nolo non è ſufficiente, deve torre il danaro ad impreſtito, nè trovandolo, ſi deve vender la nave, e pagarſene i marinari con prelazione ad ogni altro creditore. Eccetto però in caſo che la nave nel decorſo del viaggio foſſe andata a traverſo in terra.

Inoltre ſe il Padrone dopo aver fatto un viaggio voleſſe intraprenderne un altro, e per farlo ſi faceſſe impreſtare gratis i ſalarj del primo viaggio da' marinari per trafficarli, e in queſto ſecondo viaggio la nave pur ſi rompeſſe, devono i ſalarj del primo viaggio, fuora del guadagno, eſſere pagati di quello, che ſi farà ſalvato.

Sopra queſto Capitolo diſcorre il Roec. de Navib. & naul. not. 41. num. 110. Cleirac. us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d'Oleron §. 8. n. 31. ult. edit. Rothomagen. da lui citato per il cap. 138. ſecondo il Conſolato in franceſe. E Targ. Ponder. marit. cap. 86. §. Riſpetto, & cap. 99. §. Una coſa.

Deve, e come, e di qual moneta debbono eſſer pagati i marinari. Cap. 136.

Ogni Padron di nave o di navilio è tenuto pagare i ſalarj ai marinari in quel luogo, dove lui riceverà il nolo, come è al capitolo di ſopra detto. Però è da intendere che non ci foſſe alcun accordo o patto, che il marinaro aveſſe con il Padrone della nave o del naviglio, che non foſſe tenuto pagare per infino che non foſſino tornati in quel luogo, dove incominciorno a fare il viaggio: e ſe queſto accordo o patto foſſe infra loro, i marinari non poſſono, nè debbono domandare i ſalarj, per infino che loro non ſiano tornati in quel luogo, dove loro fecero l'accordo con il Padron della nave, o del naviglio. Se però il Padron della nave non gli voleſſe fare alcuna grazia, e il Padron della nave, o del naviglio debba pagare i marinari incontinente che loro ſaranno tornati in quel luogo, che loro fecero l'accordo, e queſto debba fare ſenza dilazione, e ſenza contraſto, e ſe alcuni di quei marinari patiranno alcun danno, o alcuna ſpeſa per cauſa del loro ſalario ricuperare, il Padron della nave è tenuto di tutto quel danno, e quelle ſpeſe, che quel marinaro aveſſe avuto per colpa, che il Padron della nave non li aveſſe voluto pagare il ſalario, e ſe infra Padron della nave, e i marinari non foſſe accordo, o patto di aſpettare, il Padron della nave è tenuto pagare i loro ſalarj, i quali infra loro avevano accordati incontinente, che il Padrone della nave riceverà il nolo, e di quella moneta medeſima, che il Padrone della nave riceverà da mercanti: e ſe per ſventura i mercanti foſſino ingannatori, o la roba che loro averanno portata non valerà il nolo, che i mercanti debbano dare al Padrone della nave: e i detti mercanti laſcieranno la roba per il nolo, Vaglia la roba il nolo, o non vaglia, di biſogno è che i detti marinari abbino i loro ſalarj ſe la detta nave ſi doveſſe vendere: ancora che ſi doveſſe dare per quel prezzo che i detti marinari debbano avere per i loro ſalarj, nè preſtatore, nè alcuna altra perſona, non può dir niente, nè contraſtare per neſſuna ragione, che neceſſario è che i marinari ſiano pagati de' loro ſalarj in quel luogo, dove il Padrone della nave averà promeſſo di pagarli, ſe già i detti marinari non vorranno far grazia al Padrone delle nave di volerlo aſpettare per infino che ſia al luogo, dove trovi ajuto di moneta che loro foſſino pagati de' ſalarj; e fu fatto perciò queſto Capitolo, che ogni Padrone di nave ſi debba guardare come noleggierà, e come nò, a chi, e a chi nò, quale roba, e quale nò. Perciocchè abbia il nolo, o non lo abbia, neceſſario è che i marinari ſiano pagati de' loro ſalarj.

SPIEGAZIONE.

E' tenuto il Padron della nave a pagare il ſalario a' marinari ſubito in quel luogo, dove egli riceverà il nolo, o dove avrà promeſſo di pagarli, e in quella moneta, che riſcuoterà da' mercanti. Salvo però ſe tra il Padrone, e i marinari vi foſſe ſecondo patti in contrario; E non pagandoli, ſarà tenuto a tutti i danni, e ſpeſe, che per queſta cagione eſſi patiſſero. E non baſtando per il loro pagamento il nolo, ſi deve, come ſi è detto nel Capitolo precedente vender la nave, s' eglino altrimenti non ſi contentaſſero, ancora che dar ſi doveſſe per quel ſolo prezzo, che importano i loro ſalarj.

Leggi ſu queſto Capitolo il Targa Ponder. marit, cap. 17. ſub num. 7. & cap. 85. §. In quanto. Et

Clei-

Cleirac. us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d' Oleron §. 18. num. 2. ultimæ edition. Rothomag. da lui citato per il cap. 139. secondo l'edizione del Consolato in franceſe.

Del ſalario di marinari in caſo che la nave ſi vendeſſe ſotto mano. Cap. 137.

Il Padrone della nave è tenuto che ſe lui foſſe pigliato per rappreſaglia di ſignoria, o di altri uomini, e i mercanti, e il Padrone faranno vender la nave ſotto mano, e dipoi la riterranno a' loro biſogni, e la faranno comprare ad altri; perchè la ſignoria non lo conoſca, o per altra cauſa: Il marinaro non debba perdere il ſuo ſalario; dipoi che al Padrone rimanga la nave, e il nolo o il noleggiato che il Padrone non può cavare il marinaro ſe non lo paga: Però il marinaro ha da mettere il terzo del ſuo ſalario per le ſpeſe che faranno fatte, e di quello che averà avuto di ſalario debba mettere come faranno i mercanti, per ſoldo, e per lira: Salvo però ſe il Padrone della nave voleſſe ſtare tutto l' inverno in porto, lo può fare, che mercante non ci può niente dire, e ſe il Padrone rimanerà, il quale ſe ne potria tornare, o aſpettaſſe il nolo, e infra tanto al Padrone della nave veniſſe impedimento di rappreſaglia, che averà a vender la nave come di ſopra è detto; il Padrone deve pagare i marinari di tutto, e i marinari non ci hanno niente a mettere del ſalario alle ſpeſe, e perciò fu fatto queſto Capitolo, che il marinaro non può far niente ſe non tanto come il Padron della nave vuole, perchè lui perde ogni giorno il ſuo tempo ſtando lui quell' inverno, e non gli debba l'uomo niente creſcere di ſuo ſalario, che lui metta la ſua perſona, e i ſuoi veſtimenti a conſumare: E il Padrone ſtarà a ſperanza, e averà ſermato il ſuo viaggio, e ſtarà a ſperanza di guadagnare, perciò tutto il ſalario debba eſſer pagato a' marinari ſenza contraſto, e ſenza ſpeſa: Salvo però che il Padrone non aveſſe detto, e accordato per patto, o per accordo, che ſi doveſſino creſcere i ſalari, e che doveſſino eſſer pagati per lo aſpettare che i marinari faranno, e ſe ci foſſe alcun' accordo che i marinari aveſſino conceſſo di lor volontà il Padrone non è tenuto, ſe non tanto come ſe loro foſſino comunali, la nave, e i ſalari rifà l'uno l'altro tutte coſe moltiplicando la nave con i ſalarj. Imperò ſe non ci foſſe alcun'accordo, ſi debba pagare come di ſopra è detto: ancora è tenuto il Padron della nave al marinaro di pagar per lui come che per molte parti hanno ſpeſe, che a chi tocca un quattrino, o un picciolo per il comunale, che il Padron della nave lo debba tutto pagare.

SPIEGAZIONE.

Arreſtata per rappreſaglia di ſignoria, o di corſari qualche nave, ſe il Padrone; e i mercanti procurino che ſi venda, e vengano eſſi a comprarla per ſe ſottomano, il marinaro non deve perdere il ſuo ſalario, poichè al Padrone reſta la nave, e il nolo. Deve però il marinaro per le ſpeſe fatte per occaſione di detta rappreſaglia mettere il terzo del ſuo ſalario non eſatto, e di quello, che avrà già avuto contribuire a ſoldo, e lira, come i mercanti. Quando però il Padrone aveſſe voluto ſvernare in qualche porto, il che può fare ſenza che i mercanti poſſano oppoſi, o pure vi ſi foſſe fermato per aſpettare il nolo, e frattanto foſſe ſopraggiunto l'impedimento di ſignoria, o rappreſaglia, e ſeguiſſe la vendita della nave, come ſopra, al Padrone ſuddetto, i marinari debbono eſſere pagati interamente del loro ſalario, che avranno guadagnato in quel viaggio, nè ſono tenuti di alcuna avaria, perchè per lo ſpazio, che ſi ferma detto Padrone, o per iſvernare, o per aſpettare il nolo, i marinari perdono frattanto il loro tempo, ſenza tirare maggior ſalario con incomodo, e conſumamento della propria perſona, e veſtimenti. Se però il Padrone aveſſe convenuto co' marinari per il tempo, che ſi fermerà, come ſopra, di doverli pagare, o dar loro maggior ſalario, allora ſaranno obbligati mettere tutti i ſalarj, tanto guadagnati prima, quanto dopo, per il ſuddetto ritardo in comune colla nave, e così contribuire inſieme con tutta la ſuddetta nave a ſoldo, e lira alle ſpeſe fatta per occaſione di detta rappreſaglia, o impedimento di ſignoria.

Il Padrone è poi anche tenuto a pagare per li marinari quelle piccole ſpeſe, o avarie, che in alcune parti ſi coſtuma far pagare da tutto il Comunale della nave, cioè da chi un quattrino, e da chi un picciolo, che è un quarto di quattrino.

Di queſto Capitolo diſcorre il Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d'Oleron §. 18. n. 2. ult. edit. Rothomag. da lui citato per il cap. 140. secondo l'edizione del Conſolato del mare in franceſe.

Come il Padrone debba fare la ſicurtà per marinari. Cap. 138.

Il Padron della nave è tenuto di far ſicurtà per lui per tanto come il ſuo ſalario valerà, ſe non aveſſe avuto e di tanto come faccia conto che vaglia la roba che aveſſe nella nave, e debbali ajutar di ſuo potere, ſalvo che per lui non ſi metta in rumore, nè in perdizione del ſuo, nè delli antichi che nella nava foſſero.

SPIEGAZIONE.

E' tenuto il Padron della nave di far ſicurtà ai marinari per tutto quello, che potrà importare il loro ſalario, ſe non l'aveſſero riſcoſſo, e il valore della roba, che hanno ſeco in nave, e deve il Padrone ajutargli in tutto quello, che può, ſenza però prender briga con alcuno per loro, e ſenza diſcapito proprio, o degli antichi di nave, cioè Conglieri, ed altri Uffiziali.

Salario di marinaro come ſi debba inveſtire. Cap. 139.

Il Padrone del navilio è tenuto al marinaro d' inveſtire i ſuoi danari quando l'aveſſe pagato, dove conoſcerà il Padrone della nave che faccia fare. Salvo, che il Padrone non ne aveſſe danno, e ſe il Padrone della nave foſſe in alcun luogo da preſſo o di lungi, che il marinaro andaſſe per inveſtire il ſuo ſalario, il Padrone li è tenuto di dare mangiare della nave per due giorni, e non più ſe non vorrà.

SPIEGAZIONE.

Dopo aver ricevuto il suo salario, se il marinaro vorrà impiegarlo, è tenuto il Padrone, senza però alcun suo pregiudizio, a contrattarglielo; E stando il Padrone in alcun luogo, o lontano, o vicino, andando il marinaro a contrattare, o impiegare il suo salario, per due giorni solamente, e non più, s' ei non vuole, è tenuto il Padrone a provvederlo di vitto della medesima nave.

Di marinaro che piatirà con il Padrone. *Cap.* 140.

Padrone di nave o di navilio è tenuto dar da mangiare a marinari stando nel viaggio, se con lui piatiranno.

SPIEGAZIONE.

Vedi al Cap. seguente.

Intorno a questo Capitolo vedi il Targ. Ponder. marit. cap. 17. n. 5.

Dichiarazione del sopradetto Capitolo. *Cap.* 141.

Come che nel Capitolo di sopra è detto, che marinari che piatiranno con il Padrone della nave o del navilio, che il Padrone di quella nave o di quel navilio è tenuto dare da mangiare tanto, come che con lui piatiranno. Però non dimostra come, e come nò, nè per qual ragione e perciocchè nel Capitolo di sopra detto non dichiara, potria essere tornasse a danno del Padron della nave, o del navilio; e per la ragione di sopra detta, li buoni uomini, li quali questi costumi, e ordinazione fecero, viddero, e conobbero che gran danno potria seguire, e perciocchè danno nè fatica non possa seguire sopra il Capitolo di sopra detto dicono e dichiarano, che i Padroni della nave o de' navili sono tenuti dare a mangiare a marinari che con loro piatiranno: ciò è a sapere per certi casi. Il primo caso è; se il Padrone della nave o del navilio non darà vettovaglia a' suni marinari sufficiente, e come è accostumato ad un Capitolo di sopra detto chiarito, e certificato. Il secondo caso, se lui non attenderà li patti, che con loro fece il giorno che con lui si accordorono. Il terzo caso si è, se lui si voltasse in alcun luogo dove fagli di suo viaggio, se con loro non si accordasse o nò, l' avesse fatto intendere quando con lui si accordarono. Il quarto caso è, se lui volesse cambiare viaggio senza loro licenza. E per ogni caso che giusto fosse che non avesse atteso tutto quello che promesso aveva, quando con lui si accordorono, per tali cose come di sopra sono dette, il Padrone della nave con chi loro saranno gli è tenuto dare da mangiare, se con lui averanno a piatire. Però il mutare viaggio è da intendere, che il Padrone della nave o navilio fosse in luogo dove trovasse marinari, se quelli i quali con lui fossero non volessero andare, se lui gli voleva forzare. Però se lui aveva mutato viaggio per alcuna condizione, o per impaccio di Signorie, che lui non vi osasse andare scaricare in quel luogo, doveva discaricare, e promesso aveva con quelli mercanti, li quali caricorono la nave, li marinari sono tenuti di andarci. Però è da intendere secondo che il Padrone della nave si migliorasse del nolo per quel mutamento di viaggio, che in quel modo sia tenuto lui migliorare li marinari de' loro salari, e per le ragioni di sopra dette fecero questo menda li antichi, che in prima andarono per il mondo: perciocchè assai danno e male saria che qualunque tempo o qualunque ora o in qualsivoglia luogo che la nave o navilio prendesse terra, per qualunque ragione che la pigliasse, che li marinari potessero mettere in piato il Padrone della nave o del navilio, con il quale loro fossero senza giusta causa: perciocchè alle volte ci sono marinari, che solo che loro potessero saziare l' appetito loro, e compire la loro volontà, non si cureriano, se il Padrone della nave o del navilio, con il quale loro fossero, consumasse la nave o navilio, questo piaceria loro: perchè assai cattivi uomini vanno per il mondo, li quali sono tristi, e disperati, che quando vedono alcuno far bene, e attendere a bene, perciò come lui è sciagurato, e tristo, vorria che in tal modo fossero tutti gli altri, e quel modo tale è modo di cattivo uomo. Ancora più che chi è cattivo uomo non vorria per nessuno tempo trovare chi fosse meglio di lui per nessuna via del mondo, e per questo modo gli nostri antichi antecessori vollero, e dichiarirono gli casi, e la ragione, perchè i Padroni di nave o di navilio fossero tenuti di dare da mangiare a' detti marinari, che con gli detti Padroni piatissino; perciocchè di qua innanzi nessuno cattivo uomo non possa fare consumare nessun' altro di ciò che avesse, e per la ragione di sopra detta fu fatto questo Capitolo. E se marinaro metterà il Padrone della nave o del navilio in alcun piato senza giusta causa o giusta ragione, lui è tenuto a quel Padrone di quella nave o di quel navilio con chi lui si sarà accordato, e che lui avesse messo in alcuno piato restituire, e di dare tutti gli danni, e sconci, che lui ne portasse, o ne avesse avuto; perciocchè lui ingiustamente averà fatto piatire il detto Padrone della nave o del navilio, e fatto consumare il suo, e se lui non avesse di che li possa pagare, restituire, e dare, lui debba essere pigliato, ed essere portato, e messo in potere della Giustizia, e stare per insino che abbia soddisfatto quei danni, i quali quel Padrone di quella nave o di quel navilio con il quale lui si sarà accordato, avesse avuto per colpa di lui, poichè come non doveva, l' avrà messo in piato e in danno; perchè ognuno si debba guardare di fare alcun danno ad altri senza ragione, perciocchè sopra se medesimo non li possa tornare quel danno, che lui pensava fare ad altri senza giusta ragione: perciò è giusta cosa, che di sopra se medesimo torni.

SPIEGAZIONE.

De' sopradetti due Capitoli.

E' tenuto il Padrone della nave alimentare i marinari, che con esso lui piatiranno, ed avranno qualche pretensione, ne' seguenti casi: cioè, se non da loro viveri a sufficienza, e secondo il solito,

Digitized by Google

come si è dichiarato in un Capitolo di soora; Se non attiene i patti, che loro fece, ed ogni cosa che lor promise quando si accordarono al servizio, s' egli si voltasse in qualche parte con useire dal suo viaggio fuori d' ogni accordo, e volesse cambiarlo senza loro saputa, o permissione, e forzarli ad andare, quando egli è in luogo, chè può trovare altri marinari; Eccetto però s' egli avesse voluto cambiare viaggio per convenzione fattane, o per impedimento di Signoria, poichè allora i marinari sono tenuti a seguirlo. E se il Padrone per tal mutazione di viaggio venisse a migliorare di nolo, è tenuto ad accrescere altresì i salarj a' marinari.

Che se il marinaro farà litigare il Padrone senza giusta causa, è tenuto al Padrone suddetto di tutti i danni, e spese, che da tal lite gli risultassero, e se non avesse con che pagare, può il Padrone farlo carcerare, e tener prigione fino a tanto, che abbia soddisfatto.

Sopra questo Capitolo leggi il Targ. Ponder. marit. cap. 17. num. 5.

Delle vettovaglie, che debba dare il Padrone a' marinari. Cap. 142.

Il Padrone della nave, o del navilio che sosse coperto, debba dare da mangiare a tutti li marinari tre giorni della settimana carne, cioè sapere, la Domenica, il Martedì, e il Giovedì: e nelli altri giorni della settimana minestra, e ogni notte di ogni giorno lo companaggio. Ancora tre volte per ogni mattina, e tre volte per ogni sera li debba far dare vino, e 'l companaggio debba essere tale come seguita, cioè formaggio, o cipolle, o sarde salate, o altro pesce secco. Ancora il Padrone è tenuto dare vino per infino che il vino vaglia quattro ducati d' oro la botte, e ancora se si trova fichore, lui ne debba fare vino, e se non trova fichore, che costassero a più prezzo, il Padrone della nave, o del navilio non è tenuto di dare vino: ancora più è tenuto il Padrone della nave o del navilio di raddoppiare la razione alli marinari ogni festa principale; ancora debba avere servitori che acconcino da mangiare a' marinari.

SPIEGAZIONE.

Il Padron di nave, o d' altro bastimento, che abbia coverta, deve provvedere tre giorni della settimana, cioè la Domenica, Martedì, e Giovedì tutti i marinari di carne; negli altri giorni deve dar loro minestra, o ogni sera il loro companatico consistente o in cacio, o cipolle, o sardelle salate, o altro pesce secco. Tre volte la mattina, ed altrettante la sera è tenuto pure dar loro vino, quando non costi più di quattro ducati d' oro la botte, e in mancanza di questo, se trova fichi, che non importino più del suddetto prezzo, deve farne vino, altrimenti non è obbligato; Ed ogni festa principale, e solenne deve raddoppiare la razione, o pietanza a' marinari, con aver Cuochi, e Servitori, che apprestino, ed assettino loro il mangiare.

Su questo Capitolo parla il Targ. Ponder. marit. cap. 17, sub n. 5.

Padrone non è tenuto dar mangiare a marinaro, che non dorma in nave. Cap. 143.

Padrone di nave, o di navilio non è tenuto di dar a mangiare alli marinari, poichè non dormono nella nave o navilio.

SPIEGAZIONE.

A marinaro, che non dorme in nave, non è tenuto il Padrone dar da mangiare.

Di questo Capitolo parla il Targ. Ponder. marit. cap. 17. sub. n. 3.

Marinaro non è tenuto di andare in luogo pericoloso. Cap. 144.

Padrone di nave non debba mandar marinaro in luogo pericoloso, se il marinaro non ci vuole andare, però detto Padrone non lo può forzare.

SPIEGAZIONE.

Non può il Padron della nave forzare il marinaro, acciocchè vada in qualche luogo pericoloso, quando egli non vuole andarvi.

Di prestar marinaro ad altra nave. Cap. 145.

Padrone di nave non può prestar marinari ad altra nave, o navilio senza volontà del marinaro. Salvo però se il Padron della nave avesse di bisogno di un maestro, o d' un marinaro, che sapesse far cosa che fosse di bisogno alla nave: se quelli non lo sapessero fare, li quali in quella nave, o in quel navilio saranno, quel marinaro ci debba andare. Però non in terra, se non fosse al servizio di quella nave nella qual lui fosse, dice salvo che quel marinaro non facchinasse, nè che portasse fascio nessuno, nè alcun carico al suo collo, nè niente che lui fare non dovesse.

SPIEGAZIONE.

Non può il Padrone di nave imprestare ad altra nave alcuno de' suoi marinari senza il loro consenso, se non se in caso che quella nave avesse bisogno di un maestro, o marinaro, che l' ajutasse in ciò, che que' suoi non sapessero fare, perchè allora il detto Padrone potrà forzarlo ad andarvi, fuorchè quando le navi fossero in terra, nel qual caso non potrà obbligarveto, se il marinaro non si trovasse però sopra la medesima nave, in cui attualmente serve. Vero è che non può mai essere obbligato a fare il facchino, nè altra cosa, che come al suo uffizio non appartenente, non sarebbe tenuto nè meno a fare per la sua nave.

Leggi su questo Capitolo il Targ. Ponder. marit. cap. 17. sub n. 2. & n. 8.

Di quello, che averà il Padrone dei mercanti per scaricare. Cap. 146.

Padron di nave è tenuto al marinaro che quel patto che farà con il mercante si debba scaricare in alcun luogo, in quel modo, che averà da' mercanti, debba dare ai marinari.

SPIEGAZIONE.

Deve il Padrone offervare co' marinari, e dar loro per lo fcaricamento delle mercanzie, tuttociò, e in quella maniera, che avrà accordato co' mercanti.

Fatto il viaggio, il marinaro è libero. Cap. 147.

Se Padrone di nave piglia altro viaggio, dove la nave averà fcaricato, e il marinaro non ci vorrà andare il Padrone non lo può forzare, falvo che foffe in luogo che non trovaffe marinari, e fe non trovaffe marinari, è tenuto crefcere al viaggio in quel modo che farà conofciuto per il nocchiero, e per lo fcrivano di crefcere, che la perfona guadagnerà più in quello, che in altro. Però il Padrone non può difminuire a neffuno del fuo falario, e fe un' uomo valeffe più, che il Padrone non credeva al principio, lo debba migliorare, perchè molti uomini da bene fe vogliono ufcire di una terra, perciocchè non ci farà conofciuto, e a fine che poffa ufcire, farà gran mercato di fua perfona.

SPIEGAZIONE.

Se il Padrone giunto nel luogo deftinato prende, dopo avere fcaricata la fua nave, altro viaggio, e il marinaro non vorrà andarvi, non lo può il Padrone forzare, quando però ei trovaffe altri marinari da fervirfi, che non trovandoli, può obbligarlo ad andare, ma è tenuto a crefcergli il falario a giudizio del nocchiero, e dello fcrivano, nè il Padrone può dipoi fminuirglielo, anzi fe nel progreffo conofcerà, che un uomo merita più di quello, che non credeva da principio, deve accrefcerglielo.

Vedi fopra queflo Capitolo Stefano Cleirac. les us, & coutumes de la mer. tit. Jugem. d' Oleron §. 5. num. 18. ultimæ editionis Rothomag. citato da lui per il cap. 150. fecondo l'edizione del Conflolato in franceſe. E Targ. Ponder. marit. cap. 17. fub num. 8.

Quando la Nave fi venderà in terra di criftiani. Cap. 148.

Se Padrone di nave venderà la nave o altro, che la poteffe vendere ad alcuno, che non ci aveffe parte, tutto il falario fi debba pagare ai marinari, e fono liberi, e fe i marinari fono in luogo, che non voleffino navigare, il Padrone, o quello che la nave averà venduta è tenuto di fare le fpeſe a' marioari infino che fieno tornati in quel luogo di dove fi partirono.

SPIEGAZIONE.

Vedi il Cap. feguente.

Sopra queflo Capitolo vedi il Targ. Ponder. marit. cap. 17, fub num. 8. & cap. 22. num. 10.

Quando la nave fi venderà in terra d' infedeli. Cap. 149.

Se nave o naviglio fi venderà in terra d' infedeli, il Padron del naviglio debba dar naviglio, e vettovaglia a' marinari infino che fiano in terra de' Criftiani, dove poffino aver ricapito.

SPIEGAZIONE.

De' fopraddetti due Capitoli.

Vendendofi la nave a qualchedano, che non foffe partecipe, fi deve tutto il falario a' marinari, e reftano effi liberi dal fervizio. Che fe non voleffero andar colla nave, il venditore è tenuto a far loro le fpeſe infin che fieno tornati al luogo, donde prima partirono. E fe la nave fi venderà in luogo d' Infedeli, il fuddetto Padrone, o Venditore deve provvedere i marinari di baftimento, e vettovaglie, finchè fieno in terra di Criftiani, ove poffano aver ricapito.

Su queflo Capitolo vedi il de Vicq. ad Weitſen de Avariis verb. non haberi. E. Targ. Ponder. marit. cap. 17. fub n. 9.

Di marinaro che aveffe paura: Cap. 150.

Se per ventura farà accordato marinaro in forma di Cartolario, che dieeffe nell' accordo che ci foffe fatto alcun patto fecondo che il Padrone della nave, o aveffe fatto fcrivere con volontà del marinaro, che fe lui foffe timido in alcun luogo, e che il detto marinaro dubitaffe d' andarci, il Padrone della nave debba dare la metà del fuo falario, e gli debba dare vettovaglia infino che fia in luogo ficuro. Però se sarà accordato fenza tal patto, il marioaro è tenuto d' andare in quel luogo, dove il Padrone della nave o del naviglio è tenuto d' andare con i mercanti.

SPIEGAZIONE.

Se il marinaro fi foffe accordato con patto di non dovere andare in alcun luogo, per dove aveffe qualche timore, s'ei non vorrà andarvi, il Padrone deve dargli la metà del falario, e vettovaglia, per finchè fia in luogo ficuro. Ma non eſſendoci tal patto, il marinaro è tenuto ad andare in quel luogo, dove avrà co' mercanti accordato d' andare il Padrone.

Il marinaro dipoi che s' è accordato col padrone a che è obbligato. Cap. 151.

Dipoi che fi è accordato, è obbligato a ogni fegno, come fe gli aveffe fatto carta per mano di notaro, e da quel dì che s' accordò col Padrone è tenuto in ogni luogo che vorrà andare chieder licenza a quello, e s' egli anderà fuora della terra dove ftarà il terzo giorno, debba aver radunata la fua robba, e la nave è in ftrano paeſe, ed è obbligato anche di giurare, eſſer fedele al Padrone, e leale ficcome è fcritto nel capitolo, che i mercanti al Padrone domandano.

Digitized by Google

SPIEGAZIONE.

Da che si farà il marinaro accordato deve onninamente obbedire al Padrone, come se fosse obbligato per mano di Notajo, e dimandargli licenza ogni qual volta voglia andare in qualche luogo. E se anderà fuori di quella terra, dove farà colla nave, il terzo giorno debba essere ritornato, se la nave suddetta farà in paese straniero. E di più deve giurare di esser fedele al Padrone.

Vedi su questo Capitolo il Cleirac. les us, & coutumes de la mer. tit. Jugem. d' Oleron §. 5. num. 2. 6. & sub num. 17. & §. 8. n. 23. ultimæ edit. Rothomag. citato da lui per il cap. 154. secondo l' edizione del Consolato in francese. E Targ. Ponder. marit. cap. 17. sub num. 3.

A che è obbligato il marinaro. Cap. 152.

E' obbligato in questo, che non si può partire della Nave per nessuna cosa se non per tre, una delle quali per essere Padron di nave, o piloto, per convenzione, e se muore il Padrone, o con chi lui averà fatto patto, i beni quali saranno sopra la nave, o altro legno, i Padroni di quelli sono obbligati pagare ai marinari al tempo convenevole la loro mercede, e di più è obbligato il marinaro a tutte le cose che son necessarie alla nave, verbi grazia andare al bosco, segar legna, a fare sfarcia, ajutare a barcheggiare, a riporre e lavare la robba, andare sempre per acqua, quando lo comanderà il nocchiero, e menare da nave tutte le compagnie dei mercanti, e dar lato alla nave, e finalmente a tutti gli esercizj in utilità della nave sono obbligati.

SPIEGAZIONE.

Il marinaro non può partirsi dalla nave, cioè lasciare il servizio, che per tre sole cagioni. La prima per entrare Padrone di altra nave, o Piloto, la seconda per essersi così convenuto, e la terza se muore il Padrone, o colui con chi sarà accordato. De' beni del quale esistenti sulla nave, o sovra altro legno devesi da' Padroni di quelli pagare a' marinari al tempo convenevole la lor mercede.

Deve di più il marinaro far tutte quelle cose, che son necessarie per la nave; cioè andare al bosco, segar legna, fare sfarcia, ajutare a trasportare, e stivare, e distivare la roba, andare per acqua ogni volta che lo comandi il nocchiero, portare i mercanti a bordo, ajutare a piegare da un lato, o dare alla banda la nave, e finalmente a tutti gli altri esercizj, che ridondano in utilità della nave.

Discorre su questo Capitolo Rocc. de Navib. & Naul. not. 43. Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d' Oleron §. 5. n. 2. 6. & sub n. 17. ult. edit. Rothomag. da lui citato per il cap. 153. secondo l' edizione del Consolato del mare in lingua francese. Targ. cap. 17. sub n. 3.

Perchè cause il marinaro si può partire della nave dopo che si è accordato col padrone. Cap. 153.

Il marinaro che averà fatto patto col Padron della nave, o altro legno, e sarà scritto, e averà dato palmata al Padrone, o al scrivano, non si può scusare di non andare in viaggio, se non per queste cause, per pigliar moglie, per andare in pellegrinaggio, o se ha fatto il voto avanti che lui si accordasse, se è marinaro di prua per esser penese, o piloto per esser Padrone di nave, con questo, che niente si taccia per fraude, o inganno veruno, ma lealmente.

SPIEGAZIONE.

Dopo essere scritto, o aver toccata la mano al Padrone, cioè di essersi con esso lui accordato il marinaro, o con lo scrivano, non si può scusare dall' andare in viaggio, se non per le cause seguenti; Per prender moglie, per andare in pellegrinaggio, o per aver fatto voto innanzi, che si accordasse. S' egli è marinaro di prua può ricusare di andare al suddetto viaggio per salir di grado, come per esser fatto penese (la cui cura è di stivare, e distivare la roba in nave;) Se è piloto, per esser fatto Padrone di nave, con questo che il tutto faccia senza fraude, ed inganno.

Sopra questo Capitolo vedi il Rocc. de Navib. & naul. not. 43. Steph. Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d'Oleron §. 5. sub num. 17. ult. edit. Rothomag. da lui citato per il cap. 156. secondo l' edizione del Consolato in francese. Targa Ponder. marit. cap. 12. num. 25. & cap. 17. sub n. 3.

Del marinaro che fuggirà. Cap. 154.

Se accada che il marinaro se ne fuga dopo l' accordo, e averà giurato di servire, è obbligato a pagare un' altro marinaro simile a lui ancora che quello si accordi con maggior salario.

SPIEGAZIONE.

Vedi al Cap. seguente.

Leggi sopra questo Capitolo il Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d' Oleron §. 8. n. 22. & 24. & tit. Jurisdict. de la marine §. 60. citato da lui per il cap. 157. secondo l' edizione del Consolato in lingua francese. Et Rocc. de Navib. & Naul. not. 43.

Dell' emendazione del precedente. Cap. 155.

Siccome è detto nel sopraddetto Capitolo quel marinaro, che fuggirà, dipoi fatto l' accordo è obbligato se sarà preso sattisfar quello, che sarà in suo luogo stato preso per il danno, che averà ricevuto il Padrone, intendesi quando che il marinaro se fuggirà nel medesimo luogo dove s' accordò, ma non parla il sopraddetto, che quando un marinaro se fugge a quel ch' egli è obbligato, però gli antichi che furono per il mondo l' han voluto dichiarare, e aggiugnere, perchè non ne naschi questione. In

prima, qualunque marinaro che fuggirà, in qualche paese incognito s'egli è trovato, lo possa pigliare, ed è obbligato a tutti i danni che per la sua partita averà riccvuto la nave, e sia il Padrone creduto per sua semplice parola, e se quel marinaro non avesse il modo della satisfazione, sia dato in mano della giustizia, e ivi tanto stia, che intieramente abbia satisfatto.

SPIEGAZIONE.

De' sopraddetti due Capitoli.

Se dopo l'accordo fatto, e il giuramento dato di servire, in quel medesimo luogo, dove si è accordato, il marinaro se fugga, è tenuto a pagare, e soddisfare il soprappiù, che potesse importare il salario di un'altro marinaro messo, ed accordato in suo luogo. Ma se fuggirà in paese straniero, lo potrà il Padrone fare arrestare, ed obbligarlo a pagar tutti i danni, che per la sua fuga avrà patiti la nave, nel che si dovrà stare alla semplice asserzione dello stesso Padrone. E se quel marinaro non avesse il modo di soddisfarli, lo potrà far mettere in prigione, e trattenervelo fintanto che abbia soddisfatto interamente.

Vedi su questo Capitolo il Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jurisdict. de la marine §. 60. ultimæ editionis Rothomag. citato da lui per il cap. 158. secondo l'edizione del Consolato in francese,

Di rimorchiare altra nave. *Cap.* 156.

Marinaro è tenuto, che vadi a trarre nave, o naviglio per entrare in porto, se il nocchiero lo comanda; salvo che non fossero loro nemici.

SPIEGAZIONE.

Quando il nocchiero il comandi, è obbligato il marinaro ad andare a rimorchiare una nave, che voglia entrare in porto, purchè non sia di nemici.

Sopra questo Capitolo vedi il Targ. Ponderat. marit. cap. 17. sub num. 2.

Di roba trovata in mare, e di marinaro, che vadi a miglia. *Cap.* 157.

Marinaro è tenuto, che se trovasse alcuna cosa, poichè sarà obbligato nella nave che la nave ne abbia tre parti, e i marinari una, siano assai marinari o pochi, e se sono nel mare, e vedendo alcuna cosa fosse mercanzie, o altra cosa senza mercanzia, loro ci debbono andare, se il Padrone della nave lo comanda, e debbano avere la parte, come di sopra è detto: il Padrone piglia le tre parti, perchè loro mangiano, e stanno a suo salario, e se alcun Padrone di naviglio appigionasse il suo naviglio ad altri, quello che ha appigionato il naviglio, e fa la spesa debba avere le tre parti: e se quello morirà avanti al termine, che fosse nel naviglio, le cose si debbono pagare a quello. Ancora è tenuto il marinaro alla nave se anderà a ragione di miglio, che la debba seguire per infino in capo del mondo; e se per ventura la nave fosse tornata in quel luogo, dove si partì fatto viaggio, e che non ci tornerà con quelle mercanzie, e che abbia scaricato in altra parte, non è tenuto. Però se la nave non avesse scaricato il marinaro è tenuto andar per miglio, e perciò fu fatto questo Capitolo, che molti Padroni di nave, o di navigli sono in debiti, e hanno vergogna di tornare nella patria, e perciocchè averanno paura, che non incantino la nave, in questo modo tenerlano sempre i marinari.

SPIEGAZIONE.

Se il marinaro troverà qualche cosa, o mercanzia in mare, dappoichè sarà accordato, tre parti di essa toccano alla nave, e la quarta a' marinari, sieno pochi, o molti, e debbono andarla a prendere vedendola, se il Padrone il comanda loro, dividendola come sopra. Che se il Padrone desse ad affitto la nave ad un'altro, al Condottore, poichè fa la spesa per la nave, spettano le tre parti suddette della roba trovata; come pure se morisse, essendo in nave, avanti il termine della sua locazione.

Di più è tenuto il marinaro accordato a ragione di tanto per miglio a seguitar per tutto la nave; Non però allora quando terminato il viaggio, e scaricato altrove, fosse questa tornata non più con quelle mercanzie medesime nel luogo, o porto, donde già si partì. Che se la nave non avesse scaricato, il marinaro è tenuto ad andare tanto per miglio.

Il presente Capitolo fu stabilito affine che molti Padroni, i quali sono indebitati, e si vergognano di ritornare alla patria per paura, che non sia loro incantata la nave, non tengano sempre i marinari.

Vedi sopra questo Capitolo Cleirac. us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d' Oleron §. 8. num. 14. ult. edit. Rothomag. citato da lui per il cap. 160. secondo l'edizione del Consolato in Francese, e Targa Ponder. marit. cap. 46. num. 11.

Costumi di padrone a marinaro. *Cap.* 158.

Il marinaro è tenuto, che se anderà in viaggio, che non debba andare se non in quel luogo, dove il Padrone gli avcrà fatto intendere al principio del viaggio, e se il Padrone vendesse la nave, è tenuto dar nave al marinaro, con che si possa tornare a fare i suoi bisogni, e se piglierà viaggio, come sarà andato in quel luogo, dove doveva andare, e lui averà scaricato, o desorrato, e il Padrone della nave averà pigliato viaggio, o partito, e sarà in luogo, che potrà avere marinari; il marinaro non gli è tenuto, e il Padrone della nave non lo può forzare, e se la nave non farà in luogo, che possa avere marinari, lo debbono seguire, e che siano pagati, come l'altro viaggio, e per ragione dell' altro moltiplicando quanto può portare, e quanto fu l'altro. Questo Capitolo fu fatto, perchè la nave perderia suo viaggio, e perciò nave non può perdere il suo viaggio per marinari. Però se il Padrone della nave, o del naviglio metterà altro uomo sopra di se, l'accordo non è tenuto da marinaro a Padrone di nave, poichè lui se sarà uscito della signoria.

Digitized by Google

SPIEGAZIONE.

In quel luogo solamente è tenuto il marinaro d' andare, che gli avrà fatto intendere al principio del viaggio il Padrone: il quale, se vendesse la nave, è obbligato a provvedere il marinaro d' altra nave, con cui possa tornarsene. Che se il Padrone, giunto colà dove aveva ad andare, dopo avere scaricato, e desborata, cioè disarmata la nave, prenderà nuovo viaggio, o partito, e sarà in luogo, ove potrà provvedersi d' altri marinari, i primi marinari non son tenuti d' andare, nè il Padrone può sforzarli. Non trovandone però altri in lor vece, questi debbon seguirlo, con che sieno pagati come nel passato viaggio, a proporzione però del carico, e del nuovo viaggio. Ma se il Padrone darà il comando della nave ad un' altro, l' accordo fatto tra lui, e il marinaro non tiene.

Sopra questo Capitolo parla il Targ. Ponderat. marit. cap. 17. sub. num. 8. & cap. 49. num. 10.

Marinaro come è tenuto fare il comandamento del Signore, e del Nocchiero. Cap. 159.

Il marinaro è tenuto fare tutto comandamento di Padrone di nave o di navilio o del nocchiero con che non fosse in servizio d' altra nave, nè d' altro navilio. Però tutto servizio che appartenga alla nave è tenuto di fare.

SPIEGAZIONE.

Il marinaro è tenuto a fare, ed eseguire i comandi del Padrone, o del nocchiero della nave in tutto ciò, che ad essa appartiene, non così per servizio d' altra nave.

Di marinaro che farà rissa contro il suo Padrone. Cap. 160.

Il marinaro che farà rissa contro il suo Padrone di nave o navilio, debbe perdere la metà del suo salario, e la roba che avesse nella nave, e debba essere cavato della nave, e se piglierà arme contro il suo Padrone; tutti i marinari lo debbano pigliare, e legare, o mettere in carcere, e portarlo alla giustizia, e quelli che pigliare non lo vorranno, debbano perdere la roba, e il salario, che averanno, o aver doveranno per quel viaggio.

SPIEGAZIONE.

Vedi al Capitolo seguente.

Discorre su questo Capitolo Cleirac. us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d'Oleron §. 12. num. 6. tit. Juridict. de la marine §. 62. ultim. edit. Rothomag. da lui citato per il cap. 163. secondo l'edizione del Consolato in francese. E Targ. Ponder. marit cap. 12. num. 24.

Di marinaro che toccherà iratamente il suo Padrone. Cap. 161.

Il marinaro che toccherà per ira il suo Padrone, è spergiuro, e disleale: e debba esser pigliato in persona, e perdere quanto avesse.

SPIEGAZIONE.

De' sopraddetti due Capitoli.

Il marinaro, che verrà a questione col suo Padrone, oltre al perdere la metà del salario, e la roba, che avesse in nave, deve essere scacciato dal servizio. E se piglierà l'armi contro l' istesso, tutti gli altri marinari lo debbon legare, e carcerare, per poi consegnarlo nelle mani della Giustizia; E quelli, che non vorranno prenderlo, perderanno la roba, e il salario, che avranno, o aver dovranno per quel viaggio. Che se il marinaro ardisse per collera di dare al suo Padrone, sarà dichiarato come spergiuro, e disleale, e deve essere carcerato, e perdere quanto ha in nave.

Sopra questo Capitolo parla il Targ. Ponderazioni mar. cap. 12. n. 24.

Di marinaro come debba comportare il suo Padrone. Cap. 162.

Il marinaro è tenuto comportare il suo Padrone di nave, se li dice villania, e se gli correrà di sopra il marinaro lo debba fuggire infino a prua: e debbasi mettere dal lato della catena, e se il Padrone vi passa, lui lo debba fuggire dall' altra parte, e se il Padrone lo seguita dall' altra parte, il marinaro si può difendere, pigliando testimonj come il Padrone l' ha seguito, perchè il Padrone non può passare la catena.

SPIEGAZIONE.

Deve il marinaro comportare il Padrone, quando anche lo ingiurj. E se questi gli correrà addosso, deve il marinaro fuggir da lui, infino alla prua, e mettersi allato alla catena, e seguendolo il Padrone, deve quegli fuggire dall' altra parte. Che se pur tuttavia il Capitano l' inseguisse, allora il marinaro può mettersi in difesa, pigliando testimonj come il Padrone l' ha seguitato, mercecchè questi non può passar la catena.

Sopra questo Capitolo vedi il Cleirac les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d'Oleron §. 12. n. 2. ult. edit. Rothomag. citato da lui per il cap. 165. secondo l'edizione del Consolato in francese. E il Targ. Ponder. marit. cap. 17. sub num. 3.

Del marinaro che scenderà in terra. Cap. 163.

Senza espressa licenza del piloto, o del scrivano quando che non ci è il Padrone, il marinaro non può difendere in terra.

SPIEGAZIONE.

Senza espressa licenza del piloto, o dello scrivano, quando non vi sia il Padrone; il marinaro non può scendere in terra, ed è gastigato nella maniera, che si nota qui sotto al cap. 166.

Di marinaro che ruberà. Cap. 164.

Marinaro che rubberà roba, o esarcia, o mercanzia che fosse nella nave, debba perdere il suo salario, e la roba che avesse nella nave, e il Padrone

Digitized by Google

lo può pigliare, e mettere in un ceppo, e tenerlo tutto quel viaggio imprigionato, e dipoi se lo vorrà mettere in potere della corte, lo può fare.

SPIEGAZIONE.

Il marinaro, che ruberà in nave, o roba, o esarcia, o mercanzia, dovrà perdere il suo salario, e la roba, che avesse in nave; E di più il Padrone, può metterlo ne' ceppi, e tenerlo tutto quel viaggio imprigionato, e dipoi consegnarlo, volendo, nelle mani della giustizia.

Parla sopra questo Capitolo il Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jurisdict. de la marin. §. 62. ultimæ edit.. Rothomag. da lui citato per il cap. 167. secondo l'edizione del Consolato del mare in francese. E Targ. Ponder. marit. cap. 17. num. 4.

Marinaro che getterà vettovaglia accordatamente. Cap. 165.

Se il marinaro getterà vettovaglia, o vino accordatamente, debba perdere il salario, e la roba che avesse nella nave, e stare a mercede del Padrone della nave.

SPIEGAZIONE.

Se il marinaro getterà vino, o vettovaglia appostatamente, e di sua volontà, debba pur perdere il suo salario, e la roba, che avrà in nave, e stare a discrezione del Padrone.

Sopra questo Capitolo leggi il Targ. Ponderazioni marit. cap. 17. num. 4.

Della pena del marinaro, che scenderà in terra senza licenza. Cap. 166.

Siccome è stato detto il marinaro non può scendere in terra senza licenza; ma acciò non ne nascbi contenaioni, scendendone, i nostri antecessori hanno voluto dichiarare il sopraddetto; e pergli la pena, qual sarà, che lui abbia a satisfare tutto il danno, che per la sua scesa la nave averà patito, e non avendo il modo, sia preso, e posto nelle mani della Giustizia, per infino che non averà soddisfato il tutto a di chi è il legno, e se per sorte il marinaro sarà sceso quivi dove che è il Padrone, per ricevere il suo nolo, o per noleggiar la sua nave, o altra causa che sia il Padrone essendo in terra, e se per quella scesa che averà fatto, senza licenza del Padrone, o del suo Luogotenente, averà ricevuto danno il detto Padrone, colui è obbligato a pagare il tutto, e non avendo il modo, come è detto, averà da esser punito e castigato. Questo fu fatto perchè sono alcuni marinari i quali troppo si presumano, e pare loro d'essere da più del Padrone, o d'altro primato: quel che fanno, si pensano sia ben fatto, e acciò tutti si guardino, fu ordinato questo, e chi farà fallo, sarà sopra di lui, sicchè tutti cercheranno sempre d'avere buona licenza: perchè possa ognuno vivere in pace, e in carità.

SPIEGAZIONE.

Non può il marinaro, come si è detto al Capitolo 163. scendere in terra senza licenza, e trasgredendo, è obbligato a soddisfare tutto il danno, che per ciò avesse patito la nave, nè avendone il modo, sia preso, e posto nelle mani della Giustizia, fintanto che abbia soddisfatto in tutto al Padrone; E farà egli punito pur colle medesime pene, ancora che sia sceso dove si trova il Padrone per qualche suo affare.

Su questo Capitolo parla il Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d'Oleron §. 5. n. 1. ult. edit. Rothomag. da lui citato per il cap. 169. secondo l'edizione del Consolato in francese.

Di marinaro che si spoglierà. Cap. 167.

Ancora marinaro non si debba spogliare, se non in porto sopraslando l'inverno: e se lo farà per ciascuna volta debba essere furto in mare con una fune per tre volte, e da tre volte in sù debba perdere il salario, e la roba, che avesse nella nave.

SPIEGAZIONE.

Non deve il marinaro spogliarsi, se non in porto svernando, e facendolo, debba essere per ciascuna volta legato ad una fune, per tre volte collato in mare. Incorrendo però in questo fallo più di tre volte, deve perdere il salario, e la roba, che avesse in nave.

Discorre su questo Capitolo il Targ. Ponderazioni marit. capit. 17. sub n. 4. & Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d'Oleron ult. edit. Rothomag. §. 5. n. 5. citato da lui per il cap. 170. secondo l'edizione del Consolato in francese.

Come il marinaro si debba partire, quando la nave comincia a caricare. Cap. 168.

Ancora è obbligato il marinaro, che quando il legno comincierà a caricare, a star quivi, e non si partire, e stando in luogo pericoloso il legno senza licenza del Padrone, o del piloto, non si può partire, e partendosi, tutti i danni che patirà la nave è obbligato a soddisfare.

SPIEZAZIONE.

Quando la nave comincia a carieare deve starvi il marinaro e non partirsene, siccome nemmeno stando il legno in luogo pericoloso, senza licenza del Padrone, o del piloto: e partendosi, tutti i danni, che patirà la nave, è obbligato a soddisfarli.

Vedi su questo Capitolo il Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d'Oleron §. 5. n. 7. ult. edit. Rothomag. citato da lui per il cap. 171. secondo l'edizione del Consolato in francese. E il Targ. Ponder. marit. cap. 17. sub num. 3.

Del Marinaro, che vende le sue armi. Cap. 168.

E non può vender le sue armi il marinaro per infin tanto, che la nave non averà finito il suo via..

viaggio, e vendendole, la pena ſtà in arbitrio del Padrone.

SPIEGAZIONE.

Non può vendere il marinaro le ſue armi fino a tanto, che la nave non avrà terminato il ſuo viaggio, e vendendole, è in arbitrio del Padrone dargli la pena, che merita.

Intorno a queſto Capitolo diſcorre il Targa Ponderat. marit. cap. 17. ſub num. 3.

Come il marinaro non debba trar niente di nave ſenza licenza. Cap. 170.

Ancora marinaro non può niente trarre di nave ſe non lo moſtra al guardiano, o al nocchiero, e ſe lo fa, debbali eſſere dimandato per furto.

SPIEGAZIONE.

Nè può eſtrarre nulla dalla nave ſenza farlo vedere al guardiano, o allo ſcrivano, o al nocchiero, altrimenti ſi procederà contro di lui, come ſe l'aveſſe rubato.

Su queſto Capit. parla il Targ. Ponder. marit. cap. 17. ſub n. 3.

Come Marinaro non debba dormir in terra. Cap. 171.

Marinaro non debba dormire in terra ſenza licenza del Padrone della nave, e ſe lo fa è ſpergiuro.

SPIEGAZIONE.

Nè deve dormire a terra ſenza licenza del Padrone, e facendolo, è reputato ſpergiuro.

Intorno a queſto Capitolo leggi il Cleirac us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d'Oleron §. 5. n. 3. citato da lui per il cap. 174. ſecondo l'edizione del Conſolato del mare in lingua franceſe.

Del marinaro che debba dare eſarcia dinanzi nave e ormeggiare. Cap. 172.

E' tenuto il marinaro di dare eſarcia dinanzi nave, o ormeggiare, o ci ſia nocchiero, o non ci ſia. Imperò non la può cavare ſe non gli foſſe comandato.

SPIEGAZIONE.

E' obbligato il marinaro a dar eſarcia avanti la nave, cioè aſſicurarla, ancorarla, e ormeggiarla, ſiavi, o nò il nocchiero. Non può però diſancorarla, e levarla d'ormeggio, ſenza che gli ſia comandato.

Di queſto Capit. parla il Targ. Ponder. maritt. cap. 17. ſub num. 3.

Del Barchiere. Cap. 173.

Ancora è tenuto marinaro ſe foſſe barchiere di mettere tutti gli uomini in terra, e che vada ſcalzo, e ſe non lo fa, o non vuole fare, debba pagar tutte le ſpeſe, che l'uomo ne faccia.

SPIEGAZIONE.

E ſe il marinaro foſſe barchiere, cioè barcajuolo, e capo di caicco, è obbligato a mettere tutti gli uomini in terra, e andare ſcalzo; E ſe non lo fa, o non lo vuol fare, biſogna che paghi tutte le ſpeſe, che altri per ciò verrà a fare.

Come che il marinaro è obbligato andare al molino. Cap. 174.

Quando che il Padron del legno, o lo ſcrivano vorrà mandare il marinaro al molino, quello ſenza far parola, è obbligato, e a tutti i ſervizi, quali ſi convengono alla nave.

SPIEGAZIONE.

Quando il Padrone, o lo ſcrivano vorrà mandare il marinaro al mulino, è tenuto ad andarvi, e far tutto quello che ſi richiede al buon ſervizio della nave.

Delle arme di marinaro. Cap. 175.

Marinaro è tenuto di mettere tutte le arme, che averà promeſſo al Padrone nella nave, e ſe non lo fa, il Padrone della nave le può comprare ſopra del ſuo ſalario, ſenza volontà del marinaro, e lo ſcrivano ci debba eſſere preſente: e non può vendere le ſue arme infino che abbia fatto il viaggio: e ſe lo fa, debba ſtar a mercede del Padrone di nave.

SPIEGAZIONE.

E' obbligato altresì il marinaro di mettere in nave tutte le arme, che avrà promeſſo al Padrone, e non facendolo, il Padrone le può comprare a conto del ſuo ſalario ſenza la di lui volontà, alla preſenza però dello ſcrivano. Nè può venderle ſe non terminato il viaggio, altrimenti ſtà egli a diſcrezion del Padrone, come ſi è detto nell'antecedente Cap. 169.

Come il marinaro non debba laſciar la nave. Cap. 176.

I marinari non debbano laſciar la nave ſtando in viaggio, e ſiccome il legno guadagnerà nel nolo, così i marinari nelle loro paghe.

SPIEGAZIONE.

I marinari non debbano laſciar la nave nel tempo che ella ſi trova in viaggio: che ſiccome la nave guadagna il nolo, così eſſi debbono guadagnar le lor paghe.

Su queſto Capitolo diſcorre il Targ. Ponderat. marit. cap. 17. ſub num. 3.

Come i marinari ſono obbligati a porre le laſtre, e diſlaſtrare della nave, e caricare, e diſcaricare. Cap. 177.

Son obbligati i marinari a laſtrare, e diſlaſtrare la nave, e ſorare, e diſſorare in quel luogo, donde ſi partirà la nave, e ogni altra coſa opportuna,

e neceſſaria, e dipoi in quel luogo ella piglierà porto, ſcaricare le robe de' mercanti tutte, forare, e diſforare la nave, e caricare, e riporre tutte le mercanzie, che ſono noleggiate, e diſcaricare la nave in quel luogo, dove che loro debbano eſſer ſcapoli, non ſiano obbligati a diſcaricare nè diſlaſtrare la nave, ormeggiare, per il comandamento del Padrone, levare l'antenne, il timone in terra, e in mare, dipoi che ſieno liberi, fatto tutti queſti ſervizi.

SPIEGAZIONE.

Sono obbligati i marinari a laſtrare, e diſlaſtrare, forare, e deſforare la nave (che è mettere a ſuolo a ſuolo le mercanzie e ſtivare la nave, e diſtivarla) in quel luogo, donde eſſa ſi partirà, e fare ogni altra coſa neceſſaria. Giunti che ſaranno dipoi in quel luogo, ove prenderà porto, ſono pur obbligati a ſcaricare tutte le robe de' mercanti, ormeggiar la ſuddetta nave, levar l'antenne, e il timone, gettar l'ancore, e ſimili coſe; dopo di che reſteranno ſcapoli, cioè liberi dal ſervizio, nè ſono più ad altro tenuti.

Sopra queſto Capitolo vedi Stef. Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d'Oleron §. 5. num. 7. ult. edit. Rothomag. da lui citato per il cap. 180. ſecondo l'edizione del Conſolato in lingua franceſe. E il Targ. Ponder. marit. cap. 17. ſub numero 3.

Come gli marinari debbano ajutar a tirar fuori la nave, o altro legno. Cap. 178.

E più il marinaro è obbligato, che ſe il Padron della nave, vorrà mettere in terra il legno, non ſi partirà per inſino che non è in terra, e ſe non vorrà ajutar a porlo in ſecco, debba ajutare a ormeggiare, e non facendolo debba pagare tutta la ſpeſa che per ſua colpa ſarà fatta.

SPIEGAZIONE.

Di più volendo il Padrone mettere in terra il legno, ſono tenuti i marinari a non partirſi, finchè non vi ſia. E ſe non vorranno ajutargli a metterlo in ſecco, cioè tirarlo a terra, ſono però ſempre obbligati a dargli ajuto per ormeggiarlo; E non facendolo, devono pagare i danni, che non avendo voluto ajutare, avran cauſati.

Vedi ſu queſto Capitolo il Targa Ponder. marit. cap. 17. ſub. n. 3.

Marinaro mandato per il Padrone ſe foſſe pigliato. Cap. 179.

Se alcun marinaro, che il Padrone della nave lo mandi in alcun luogo, lui ci debba andare, e ſe ſarà pigliato, o ſe aveſſe alcun danno, il Padrone li è tenuto: e ſe foſſe pigliato, il Padrone lo debba riſcattare. Però ſalvo non lo mandi lontano più di mezzo miglio della nave, e che foſſe in luogo meno pericoloſo, e ſarà pigliato da corſali per forza. Il marinaro deve aver il ſalario, come ſe aveſſe fatto ſuo viaggio, ancora è tenuto fare il marinaro tutto in comandamento d'ogni uomo che il Padrone della nave, o del navilio abbia meſſo in ſuo luogo, fin che dura quel viaggio.

SPIEGAZIONE.

Deve andare il marinaro, ove il Padrone lo manderà; ſe egli ne aveſſe alcun danno, il Padrone è obbligato a riſarcirnelo, e ſe foſſe pigliato, anche a riſcattarlo; eccetto ſe l'aveſſe mandato non più di mezzo miglio lontano dalla nave, e in luogo meno pericoloſo; che ſe il marinaro vien preſo da Corſari per forza, allora il Padrone deve dargli il ſuo ſalario, come ſe aveſſe ſervito tutto il viaggio.

Di più il marinaro deve obbedire chiunque il Padrone avrà meſſo in ſuo luogo, durante il viaggio.

Sopra queſto Capitolo parla Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d'Oleron §. 6. n. 2. ultimæ editionis Rothomag. citato da lui per il cap. 182. ſecondo l'edizione del Conſolato in franceſe. E Targ. Ponder. marit. cap. 17. ſub num. 3.

Di navilio appigionato a prezzo certo, a che ſono tenuti gli marinari. Cap. 180.

Se Padrone di nave, o di navilio appigionerà la ſua nave, o navilio a prezzo certo, quello che lui averà moſtrato al pigionante, quello gli averà da dare per accordo, e ſe il pigionante è ingannatore, e li marinari ſi accorderanno con lui, e lui non li potrà pagare, il Padrone è tenuto. Guardiſi il Padrone del navilio a chi averà appigionato, e ſe il Padrone del navilio noleggierà il navilio a ſcarſo a prezzo certo a l alcuno mercante, e il Padrone ſi ſarà uſcito della ſpeſa, e quello, che l'avrà noleggiata, la farà, tanto è tenuto il marinaro a quello che lo navilio averà noleggiato propriamente, come ſe foſſe Padrone: poichè lui paga il ſalario al Padrone, ed a' marinari, e fa le ſpeſe, e ſe il marinaro aveva alcun accordo con il Padrone del navilio, di altro viaggio per andare, e per tornare, il marinaro non gl'è tenuto. E perciò fu fatto queſto capitolo, che molti buoni uomini vanno per marinari, e ſono mercanti, e onorevoli perſone, e venirà alcun' uomo, il quale ſarà villano, e averà danari, e il buon uomo non vorrà navicare con lui, e per queſta ragione il Padrone del navilio è uſcito del marinaro, e il marinaro di lui, poi averà noleggiato il naviglio quando ſarà noleggiato a ſcarſo, tutti gli uomini che dovevano ſervire il Padrone, debbano ſervire il noleggiatore, per quel capo meteſimo, e ſe niente perde per tempo, che non potranno recuperare, il noleggiatore, che il navilio averà noleggiato, non gli è tenuto di niente. Però che ſi ajuterà di quello che nel navilio farà, ſe può, e ſe comprerà alcuna coſa che biſogno foſſe al navilio, al capo del viaggio lo può recuperare, ſia ſcarcia o vetrovaglia che gli avanzi, perchè il Padrone del navilio non li è tenuto neſſuna coſa comprare, ſe non quello che moſtrato li averà.

SPIEGAZIONE.

Appigionando il Padrone la ſua nave a prezzo certo, dovrà conſegnarla al Conduttore in quello ſtato, che glie l'avrà moſtrata; e non potendo queſti pagare i marinari accordatiſi con lui, il Padrone è tenuto a farlo! A cui il marinaro non è obbligato oſſervare quell'accordo, che poteſſe aver

fatto con lui avanti per altro viaggio, dovendo obbedire, e seguire il noleggiatore, come se fosse propriamente Padrone, quando egli e non chi diede la nave a nolo, faccia le spese.

Se avviene che per burrasca qualche cosa si perda della nave, il noleggiatore non è di niente tenuto al Padrone; anzi se alcuna cosa avrà comprata necessaria alla nave, sia esarcia, o vettovaglia, che avanzi, a capo del viaggio può il detto noleggiatore ripigliarsela, non essendo il Padrone della nave tenuto a dargli, o provvederlo d' altra cosa, se non quanto al principio gli avrà mostrato essere sulla nave.

Di Padrone che promette di portare ciò che non può. Cap. 181.

Padrone di nave o di navilio, che prometterà a' mercanti di portare quantità di roba o canterate, e non potrà, il Padrone della nave è tenuto di dare alli mercanti navilio, che vaglia tanto e più che il suo; e se costasse più del nolo lo debba pagare, e questo è a libertà dei mercanti, se lo piglieranno o nò e il Padrone della nave si debba accordare con li mercanti di quello, che promesso averà. E fu fatto questo capitolo, perchè molti Padroni di nave fanno di parola la sua nave o il suo navilio maggiore un terzo, o un quarto, che non sarà.

SPIEGAZIONE.

Vedi il Capitolo seguente.

Parla su questo Capitolo il Rocc. respons. 20. num. 6. e 8. e Targa Ponderat. marit. cap. 26. sub n. 19. e cap. 58. in princ.

Del padrone, che promette di portare quello, che non può. Cap. 182.

Il Padrone della nave, che prometterà di portare più roba a' mercanti, e non può, è obbligato alli mercanti, così come nel capitolo di sopra è detto, i mercanti debbano tor del prezzo, che si saranno convenuti col Padrone, moltiplicando quella roba che non potran portare, il presente fu fatto per la medesima ragione di sopra.

SPIEGAZIONE.

De' sopraddetti due Capitoli.

Se il Padrone avrà promesso a' mercanti di portare una certa quantità di roba, o canterate, e non potrà, è tenuto a provvedere i mercanti di una nave capace quanto la sua, e maggiore. E se importerà più nolo di quello, che avevano già patteggiato con lui, egli debba pagare il soprappiù ad arbitrio degli stessi mercanti, co' quali si accorderà pure per quello, che avrà promesso. E nel caso che i mercanti non accettino l' altra nave più capace, possono scemare il nolo prima stabilito col Padrone della mercanzia già imbarcata, pel danno, ed interesse di quella, che resterà in terra.

Vedi su questo Capitolo il Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d' Oleron §. 8. n. 23. ult. edit. Rothomag. citato da lui per il cap. 185. secondo l' edizione del Consolato in francese, E il Targ. Ponder. marit. cap. 26. sub num. 19.

Di roba, che si guasterà sopra coperta. Cap. 183.

Padrone di nave, che noleggierà la sua nave a' mercanti a scarso, o a canterate: se il Padrone della nave metterà o porterà roba sopra coperta senza volontà e licenza de' mercanti, se quella roba che sarà messa, e portata senza volontà, e licenza de' mercanti, se si perderà o si guasterà, ancora che fosse scritta nel cartolario; gli detti mercanti non sono tenuti della roba che sopra coperta sarà, di far menda a quella roba, che per tale ragione fosse persa, o guasta. Però il Padrone della nave è tenuto di restituire, e di dare tutta quella roba, che per la ragione di sopra detta fosse persa o guasta, o il valore di quella, al mercante di chi sarà, e se il Padrone della nave non averà di che pagare, debbasi vender la nave, che compagno, nè prestatore, nè nessun' altro non si possono contrastare, nè debbano per nessuna ragione, salvo gli marinari per loro salario, e se la nave non bastasse, e il Padrone della nave avesse beni in altro luogo, debbansi vendere tanti, che il mercante sia soddisfatto: Però i compagni non sieno tenuti se non di quello che valerà la parte, che avessero nella nave, e se il mercante di chi la roba sarà, averà detto o accordato con il Padrone della nave, che solamente che lui gli porti quella roba da stima, se la mette in qualsivoglia luogo, che vorrà e questo fosse scritto in libro, o per testimonj, pur che li testimonj non fossero tenuti, ne avessero salario nella nave. Però il cartolario debba essere creduto tuttavolta, e se il Padrone della nave porterà la roba sotto quella condizione o patto e quella roba si perderà, o si guasterà, debba essere persa a quello di chi sarà, che il Padrone della nave, nè gli mercanti, che dentro la nave saranno, non sono tenuti fare alcuna emenda a quel mercante, che la sua roba averà messa nella nave, sopra la condizione di sopra detta. Imperocchè quel mercante è tenuto al Padrone della nave pagare il nolo, che con lui avrà accordato, e tutte le spese, che per quella roba fossero fatte, e questo capitolo fu fatto, perchè padrone di nave o di navilio non debba mettere niente sopra coperta; se non solamente l' esarcia, e la sua compagnia, che abbia bisogno, e necessario a servizio della nave.

SPIEGAZIONE.

Data che avrà a nolo il Padrone la sua nave a' mercanti a scarso, cioè a certo prezzo, o a canterate, se metterà, o porterà roba sopra coverta senza volontà, e licenza di quelli, perdendosi, o guastandosi, ancora che fosse scritta al cartolario, la salvata non entra in contribuzione per la perduta, o guasta, ma è tenuto solo il Padrone a pagarla a quel mercante, a cui ella spetta. E se egli non avrà di che pagare, si dovrà vender la nave, senza che alcuno possa contrastarlo, salvo i marinari per i loro salarj: nè bastando la nave, si ven-

dano tanti altri beni del Padrone, che il ſuddetto mercante ſia ſoddisfatto, non eſſendo i partecipi tenuti, che per quella porzione, che avevano nella nave.

Ma quando il Padrone d'accordo col detto mercante aveſſe caricate le ſuddette robe ſopra coverta, e di queſto ne coſti o dal cartolario della nave, o da teſtimonj degni di fede, ſe ſi perdeſſero, o guaſtaſſero, ſono a conto di quel mercante, il quale nientedimeno dovrà pagargli il nolo interamente, e le ſpeſe, che per quella roba foſſero ſtate fatte.

Diſcorre ſu queſto Capitolo Il De Vicq. ad Weitfeo de Avariis verb. in foris. E Targ. Ponderat. marit. cap. 28. n. 2. 4. e 6.

Di roba meſſa in fraude che debba eſſere di eſſa in caſo di getto. Cap. 184.

Mercante, o mercanti, che noleggeranno quantità di roba ad alcun Padrone di nave o di navilio, e quella quantità di roba foſſe noleggiata con carta o con teſtimonj, o in forma di cartolario. Il Padrone della nave è tenuto portare quella quantità di roba che noleggiata averà, e ſe portare non la può, è tenuto, e obbligato a quei mercanti, che noleggiata l' averanno, come al capitolo 180. è dichiarito, e ſe il mercante, o i mercanti aveſſero noleggiato con il Padrone della nave o del navilio, mille cauterate, e loro ne metteranno 1500. o più, o manco, e ſe con il Padrone della nave, o del navilio non aveſſero accordato, nè nella carta ſarà contenuto nè nel cartolario della nave, o del navilio foſſe ſcritto, e i teſtimoni non aveſſero udito ſe non di mille canterate, ſe quella nave o navilio gettaſſe o gli interveniſſe altro caſo di ſventura, ſe il Padrone della nave potrà provare o moſtrare che quei mercanti abbino meſſa più roba nella nave o nel navilio, che con lui avevano noleggiata, nè nel cartolario foſſe ſcritta ſe la nave getterà o patirà alcun danno per conto di quella roba, che con inganno o frode ſarà meſſa nella nave o nel navilio, quel mercante o mercanti, che con inganno ci aveſſero meſſa quella roba, come di ſopra è detto, ſono tenuti reſtituire a quelli altri mercanti, di chi la roba gettata foſſe, o il prezzo di quella, e al padron della nave o del navilio, che per colpa di loro aveſſe avuto, e ſe quella roba di quei mercanti, che tale coſa come di ſopra è detto, fatta averanno, non baſtaſſe fare emenda a quei mercanti di chi la roba gettata foſſe, e ancora il danno reſtituire che il Padrone della nave aveſſe avuto, e quei mercanti aveſſero alcuni beni in alcun luogo, quei beni debbono eſſer venduti per fare emenda a quei mercanti di chi quella roba che gettata ſarà foſſe, e per emenda fare al Padrone della nave, o del navilio che per colpa di loro aveſſe avuto; e ſe i beni di quei mercanti, che tale coſa aveſſero fatto come di ſopra è detto non baſtaſſero a rifare quegli altri mercanti di quella roba che gettata foſſe: e ancora per reſtituire il danno, che il Padrone della nave o del navilio ne aveſſe avuto, ſe loro ſono giunti, debbono eſſer pigliati, e meſſi in potere della giuſtizia, e ſtar lì tanto per infino che loro abbino ſoddisfatto a quei mercanti, e al Padrone della nave o del navilio tutto il danno, che per colpa di loro aveſſero avuto e ſoſtenuto, e ſia a libertà di quei mercanti, e del Padrone, li quali quel danno aveſſero ſoſtenuti per conto di quelli, che tale coſa, come di ſopra è detto, aveſſero fatto, di fare dimanda contro di loro tutto e intanto, come quelli li quali ſotto colore di amicizia portano alcuno a giudicio di morte, e ſe per ventura la nave o navilio non gettaſſe nè aveſſe alcun danno, e il Padrone della nave o del navilio troverà quella roba che noleggiata non averanno, ſia in ſua libertà che la poſſa mettere in poter della giuſtizia dove foſſe, e ſe la metterà in poter della giuſtizia, debba eſſere in queſto modo partita, che il terzo di quella roba debba eſſere del Padrone della nave, o del navilio, e gli compagni debbano avere in quel terzo la parte loro in quel modo, che aveſſero parte nella nave o nel navilio, e l' altro terzo debba eſſer della giuſtizia, e altro terzo debba eſſer dato per l' amor di Dio a uomini prigioni, che ſiano in mano d' infedeli, e ſe il Padrone della nave o del navilio vorrà far graaia a quei mercanti di chi la roba ſarà, che non la metta in potere della giuſtizia, ſia in libertà del Padrone della nave o del navilio pigliare quel nolo, ch'egli vorrà, ſiccome in un capitolo di ſopra è ſtato detto, perchè ogni mercante ſi debba guardare che non metta roba in nave, nè in navilio, ſe già non l' aveva noleggiata, percioechè per la condizione, che di ſopra è detta, non ſi poſſa di ſopra eſſer poſta.

SPIEGAZIONE.

Noleggiata che avranno i mercanti per via di ſcritta, o con teſtimoni, o in forma di cartolario una nave, per caricarvi una certa quantità di roba, il Padrone è tenuto a portarla, e non potendo, è obbligato a' Mercanti in quella guiſa, che ſi dichiara ſopra al Cap. 181. Che ſe i mercanti l' avranno noleggiata e g. per mille caoterate, e ne caricaſſero mille cinquecento, cioè una quantità maggiore di quella che ſi foſſe accordata, o notata al cartolario, in caſo, che quella nave per ſiniſtra fortuna faceſſe getto, o incontraſſe altra ſventura, quando il Padrone poſſa provare aver qualche mercante caricata più roba dell' accordato farà queſti tenuto a rifare al Padrone della nave tutti i danni, che per conto della ſuddetta roba avrà patiti, e agli altri mercanti, ſe ve ne ſaranno, reſtituire le loro robe pericolate, o ſia il ſuo prezzo.

Se la roba del ſoddetto mercante, che ſarà in nave, non baſtaſſe a pagar tutti i danni, ſi debbon vendere i ſuoi beni, nè trovandoſi pur eſſi ſufficienti, deve eſſer conſegnato in mano della giuſtizia, e ſtarvi fintanto che abbia ſoddisfatto.

Non occorrendo poi alcun ſiniſtro alla detta nave, ſe nello ſcaricare, o in altro modo s' accorgerà il Padrone eſſervi più roba della noleggiata, farà in tuo a bitrio manifeſtar quella roba al fiſco, a cui ne ſpetta un terzo, un' altro terzo al Padrone, e a' partecipi, a proporzione della parte, che avranno ſulla nave, e l' altro terzo al riſcatto de' poveri Schiavi, o pure non manifeſtandola, farà in libertà del Padrone di prenderne quel nolo che egli vorrà.

Intorno a questo Capitolo leggi il Rocc. respons. 16. n. 4. e 5. e Targ. Ponder. marit. cap. 29. num. 3. e cap. 72. not. 2.

Di acconcio, e di sfarcia necessaria a nave noleggiata a prezzo certo. Cap. 185.

Nave o navilio che sia noleggiata a scarso a prezzo certo per mercanti, debba seguire il viaggio come che nella scritta sarà contenuto, e se per ventura la nave o navilio stesse tanto nel viaggio, che gli sia bisogno dare acconcio, o che abbia bisogno di più sfarcia, o che la sua fosse consumata del tutto o in parte, il Padrone della nave non è tenuto di dare acconcio, nè di rifrescare sfarcia, poichè a sufficienza aveva fatto compimento di sfarcia, o di acconcio; e il detto Padrone della nave stando nel viaggio non debba niente fare, purchè non avesse mancato di quello che avesse promesso a' mercanti, come di sfarcia, o di acconcio, perchè già ne aveva fatto compimento il detto Padrone, e se alcune cose come sono sfarcie, e altre cose necessarie nella nave ci fossero di bisogno, e li mercanti le volessero comprare, loro lo possino fare, e dipoi fatto il viaggio li mercanti possono recuperare quelle cose, le quali saranno nella nave, o del navilio per loro comprate, e il padrone della nave, o del navilio non la può ritenere.

SPIEGAZIONE.

La nave, che sarà noleggiata da' mercanti a scarso, cioè per un prezzo certo, deve far quel viaggio, che nella scritta sarà stato convenuto. E se questa durasse tanto nel viaggio, che avesse bisogno di rassettamento, o di sfarcia, o di altre provvisioni, non è tenuto il Padrone a provvedernela, benchè fosse egli ancora in nave, purchè non avesse mancato, secondo la promessa di fornirnela per l' avanti. Possono bensì i noleggiatori comprarne, e terminato il viaggio ripigliarsele, come sopra al Cap. 180. si è stabilito.

Su questo Capitolo parla Jo. Laurentius ad l. 1. Rhod. penes Peckium cum Vinn.

Del tempo, che stesse la nave noleggiata a prezzo certo. Cap. 186.

Se la nave o navilio sarà noleggiato a scarso, e a tempo deputato, se li detti mercanti la terranno, stando in quel viaggio passato il tempo, li mercanti debbano dare per quel conto alla nave o navilio, del tempo che lo terranno più, e se vorranno incominciar altro viaggio, gli mercanti si debbono accordare col Padrone della nave.

SPIEGAZIONE.

E se la nave sarà noleggiata parimente a certo prezzo, e tempo determinato, e i mercanti la terranno in quel viaggio più del tempo convenuto, debbono accrescere il nolo a proporzione di quel tempo di più, che avranno speso nel viaggio.

Targa Ponder. cap. 26. num. 28.

Di nave noleggiata a canterate, se gli mancheranno sfarcie. Cap. 187.

Nave o navilio che sia noleggiato a canterate, se gli mancherà sfarcia, come sono arbori, o anchore, o timoni, il Padrone ne debba comprare, se sarà in luogo dove ne possa comprare a prezzo comunale; cioè sapere, che è tenuto di dare il detto Padrone della nave infino a due prezzi, che nella terra dove lui si partì costavano, e se per il detto prezzo non si potesse avere, ciò è sapere, per due tauti, che nella sua terra valeva, non è tenuto di comprare, e se la comprerà, e costasse più delli detti prezzi, i detti mercanti debbono pagare del loro il sopra più per soldo, e per lira di tutta la roba, e se caso fosse che innanzi, che avessero comprate le dette sfarcie avessero tagliata l' antenna per fare timone, o timoniera, o altro legname necessario alla nave per mancamento di sfarcie, li mercanti sono tenuti di pagar la detta antenna, e il Padrone della nave debba comprare altra antenna per emenda di quella.

SPIEGAZIONE.

Ma se al contrario quella nave sarà stata noleggiata a tanto per canterate, mancandole nel viaggio sfarcia, come alberi, timone, e cose simili, deve il Padrone comprarne infino al doppio prezzo di quel che valevano nel luogo, donde si partì. Che se nemmeno con questo si potessero avere, il Padrone non è tenuto e comprarle, ma comprandole, e pagandole anche a maggior prezzo del doppio, il soprappiù di quel doppio prezzo deve pagarsi da' mercanti a soldo, e lira di tutta la roba, che avranno in nave. E se innanzi di comprar detta sfarcia si fosse tagliata un antenna per fare un timone, o altra cosa necessaria alla nave, i mercanti devono pagare quell' antenna, e il Padron della nave comprarne un' altra in luogo di quella.

Vedi su questo Capit. il De Vicq. ad Weitsen. de Avariis verb. deterioris notæ. Infra cap. 282. post. Casareg. de Commercio tom. 2. n. 69. pag. nobis 44. Et Jo. Laurens ad l. 1. Rhod. penes Peckium cum Vinn.

Di Nave che non potrà fare il viaggio promesso per impedimento di Signoria. Cap. 188.

Se nave o naviglio di alcuna condizione fosse impedito da Signoria, e non potrà andare in quel luogo, dove il viaggio fosse fatto: se il Padrone della nave con i mercanti troverà altro luogo per far porto, se il detto luogo fosse più lontano, che il luogo dove l'impedimento sarà, nel quale volevano andare di cento cinquanta miglia, i marinari debbano seguire detto viaggio senza giunta al loro salario. Però se la nave crescerà del nolo per le dette cento cinquanta miglia, che i marinari siano cresciuti di loro salario in quel modo che la nave crescerà di nolo, e se la nave non cresce del nolo, nè i detti marinari di loro salario. Ancora più, se la nave per il detto impedimento avesse a rimanere in un luogo, e scaricare, in quel modo che la nave gua-

dagnerà il nolo, i marinari guadagneranno di loro salario in quella forma medesima..

SPIEGAZIONE..

E se la detta nave fosse impedita da Signoria, cioè forza di Principe, o altro, d'andar nel luogo, dove era indirizzata, se i Padroni col mercante troveranno a far porto, cioè d'andare a trattenersi in altro luogo non lontano di più di 150. miglia, devono i marinari seguirli senza pretendere aumento alcuno de' loro salarj: Eccetto se la nave per dette 150. miglia guadagnasse più di nolo, dovendo allora accrescere ancora a quegli i salarj. Così se per simile impedimento la nave avesse a rimanere in un porto, e scaricare, in quella forma, che ella guadagnerà di nolo, si regoleranno i salarj de' Marinari.

Parla di questo Capitolo Vinn. ad Peckium tit. ad l. Rhodiam verb. ait Jurisconsultus fol. mihi 191. E Targ. Ponder. marit. cap. 26. num. 28. & sub num. 32. §. xxiii. pag. 110. Vedi il Capitolo seguente..

Se la nave per impedimento di Signoria non caricherà, e anderà in altra parte. Cap. 189..

Dell'impedimento di Signoria ne parla ancora il cap. 232..

Se mercanti noleggieranno nave o navilio per andare a caricare *in alcun luogo*, e quando loro saranno giunti con la nave o navilio dove dovevano caricare, ci sarà impedimento di Signoria, *che nessuno non può caricare nè niente trarre della terra*, se i mercanti con il Padrone della nave saperanno altro luogo; dove non ci fosse impedimento di Signoria che loro potessino caricare, se il Padrone della nave, e i mercanti si accordano, il Padrone ci può andare, che marinaro non gli può contrastare, come nel Capitolo sopra detto è contenuto: e se i mercanti non saranno avvantaggio per il nolo al Padrone della nave non è tenuto fare vantaggio ai marinari del loro salario, e quando loro saranno giunti in quel luogo, dove loro crederanno poter caricare, e innanzi che i mercanti siano spacciati, o la nave fosse caricata tutta, o parte, venisse il detto impedimento, come di sopra è detto, *e mercanti non potranno fare che loro potessino trarre di quel luogo quelle mercanzie che loro comprate avessino, e ancora delle altre, che loro volessino comprare*, il Padrone della nave stimolerà i mercanti che loro lo spaccino, e il Padrone della nave vederà, e conoscerà, che loro lo spaccino, *il Padrone della nave vederà, e conoscerà, che loro non lo possono spacciare per causa dell'impedimento, che ci sarà*, e il Padrone della ve dimanderà a quei mercanti il nolo, e la spesa che lui ci farà, o che lo spaccino *i mercanti non son tenuti al Padrone della nave pagare il nolo in tutto, nè in parte:* perciocchè non è colpa di loro, *che impedimento è di Signore: perchè a impedimento di Dio e di Signoria non può nessuno niente dire, nè contrastare*, e se i marinari dimanderanno il salario al Padrone della nave, non è tenuto dare, perchè lui non guadagna il nolo ancorchè i marinari ci abbino avuto assai fatica, perchè il Padrone ce ne ha messa più di loro, che non consumano che loro medesimi, e la nave si consuma, per le spese grande che fa. Però i mercanti sono tenuti al Padrone della nave di pagare la metà di tutte le spese, che lui avesse fatte, e sia creduto per suo giuramento, e i mercanti sono tenuti pagare senza contrasto, e niente altro non son tenuti di dare, se non come di sopra è detto: se già loro non gli volessino fare alcuna grazia, per rispetto della fatica, che il Padrone avesse sostenuta. *Salvo però* se quando i mercanti noleggiarono la detta nave, *il Padrone della nave, o i mercanti sapeva quell' impedimento, avanti che la nave si noleggiasse* e perciocchè loro saranno volentieri di andare a guadagnare, e crederanno fae tanto, che loro ci potranno caricare con alcun presente che loro saranno alla Signoria, e quando saranno in quel luogo, che infra loro farà accordato dove loro dovranno caricare, e per nessona ragione potranno far che ci possono caricare, ne niente trarre di quel luogo, *i mercanti non son tenuti niente dare al Padrone della nave per le spese che fatte avesse, nè di fare emenda de' danni, nè delli sconci, che ne avesse sostenuti, perciocchè il Padrone della nave sapeva quell' impedimento, come i mercanti, e per questa ragione i mercanti non son tenuti pagar nolo, nè spesa, nè danno, che il Padrone avesse fatto, o sostenuto. Ma se i mercanti sapevano quell' impedimento innanzi che loro noleggiassino la nave, e il Padrone della nave non lo sapesse se il Padrone può provare, e mettere in vero che i mercanti sapevano quell' impedimento innanzi che loro noleggiassino la nave, i mercanti son tenuti dare, e pagare al Padrone della nave tutto il nolo, e tutta la spesa, che infra loro fosse accordato*, e che il Padrone della nave ne avesse fatta, e il Padrone è tenuto a marinari di dar tutto il salario, che promesso li avea, come se avessino fatto il servizio di tutto il viaggio, e che il Padrone ne avesse tutto il suo nolo. Però qualunque patto che il Padrone della nave facesse con i mercanti, in quel patto debbano essere i marinari. Ancora più, se il Padrone della nave sapeva quell' impedimento innanzi che lui noleggiasse la nave a quei mercanti, e i mercanti non lo sapessino, se i mercanti lo potranno provare, e in vero mettere, il Padrone della Nave è tenuto a mercanti restituire, e dare tutto il danno, e tutta la spesa, e interessi, che i mercanti avessero sosteouto, per colpa del Padrone della nave; che sapeva l'impedimento, e non l'aveva detto, nè dimostrato. Ancora è tenuto il Padrone della nave ai marinari pagare il salario, che lui promesso aveva. Se però i detti Marinari non sapessino quell' impedimento innanzi che col Padrone s'accordassino, e se i marinari sapevano quell' impedimento, il Padrone della nave non è tenuto niente dare, nè pagare di loro salario: e tutto questo che di sopra è detto debba essere fatto senza fraude, e senza inganno.

SPIEGAZIONE..

Se arrivata nel luogo destinato non potesse la nave per qualche impedimento di Signoria caricare, e i mercanti col Padrone si accordassero di andare in altro luogo, ove un tale impedimento non fosse, i marinari non possono contrastarlo, nè il Padrone è tenuto ad accrescere perciò loro il salario, se i mercanti non accrescono a lui il nolo. Ma se innanzi che i mercanti fossero sbrigati, o la Nave

foſſe in tutto, o in parte carica, ſopravveniſſe il detto impedimento, *e i mercanti procuraſſero di sbrigare il Padrone, e non poteſſero*, ſiccome non ſon tenuti eſſi a pagargli il nolo, nè in tutto, nè in parte, così egli non è tenuto a pagare il ſalario a' marinari. Debbono però i mercanti pagare al Padrone la metà delle ſpeſe, che col ſuo giuramento affermerà aver fatte in queſto viaggio, e poſſono riconoſcerlo anche di qualche coſa di più.

Se al tempo però del contratto del noleggio tanto il Padrone, come i mercanti ſapevano queſto impedimento, non ſono tenuti a pagare al Padrone *nè nolo nè ſpeſa veruna*. Se però il ſapevano ſolo i Mercanti innanzi del noleggiamento, e il Padrone lo provi, debbon pagare tutto il nolo accordato, e le ſpeſe fatte, e il Padrone deve dare il ſalario a' Marinari, come ſe detto impedimento non ci foſſe ſtato: ma a qualunque patto, che faccia il Padrone co' Mercanti, ſi debbono acquietare i Marioari.

Che ſe ſi provaſſe che ſolo il Padrone lo ſapeva, è tenuto queſti a rifare a' Mercanti tutti i danni, ſpeſe, e intereſſi, che aveſſero per detta ragione ſofferti, e pagare i lor ſalarj a' marinari, ſe eſſi non ſapevano un tale impedimento innanzi che col Padrone ſi accordaſſero.

Se poi ſi proverà finalmente, che lo ſapeſſero ſolo i marinari non potranno eglino in pena pretendere ſalario veruno. E tuttociò, che ſi è detto, debba eſſer fatto ſenza fraude, ed inganno.

Diſcorre di queſto Capitolo il Cepparell. tom. 2. reſol. 159. ſub num. a. 4. & 11. & Vinn. ad Peckium tit. ad l. Rhodiam verb. ait Juriſconſultus fol. m. 291. hic cap. 279.

Di Padrone che noleggierà a prezzo certo, come è tenuto a' marinari. Cap. 190.

Padrone di oave o oavilio, che averà noleggiato il navilio a prezzo certo ad alcun' uomo, il Padrone della Nave debba guardare a chi lo noleggierà, che ſe quello non può pagare: i marinari perderiano i loro ſalarj: che uo barattiere o ingannatore ſi trova piuttoſto con un' altro, che non ſa con un' uomo da bene: Perchè il Padrone dei navilio ci potria trovare barattiere, che noleggierà il ſuo navilio ad alcun' uomo, e dipoi ci metterà un ingannatore, che quando il marinaro aveſſe ſervito il ſuo tempo, o aſſai farìa quello naſcondere o fuggire: e il marinaro perderìa il ſuo tempo per il Padrone della navc, che farìa in debito del navilio, e perciò per quello che fuggirà o morirà, il navilio ſia tenuto pagare i marinari per quello che loro aveſſino ſervito; e il navilio è in quel modo dei marinari: e ſe l' uomo non trovaſſe beni del ſopraddetto noleggiatore il quale farà fuggito o morto, o naſcoſto, e ſe caſo ſarà che il Padrone della nave o del navilio, o aveſſe fatto fare per inganno a quello che ſi aveſſe preſtato, o che non foſſe in debito, o che moriſſe il Padrone della nave, quello che la nave comanderà, debba pagare i marinari, perchè il marinaro non può perdere il ſuo ſalario, per fuggitore, nè ingannatore, nè per preſtatore, nè per morte di Padrone.

SPIEGAZIONE.

Avendo il Padrone data a nolo a prezzo certo ' nave, come per eſempio, a mille ducati per viaggio, ſe il noleggiatore, che ſi farà preſo l' aſſunto di far le ſpeſe, fuggirà, o morrà ſenza aver pagate i marinari, non vi reſtando beni di quello, deve pagargli la nave; Perciò o fuggendo il noleggiatore, o morendo il Padrone, ſempre quegli, che comanderà la nave, dovrà pagare i marinari, come ſopra al Cap. 180. ſi è ſtabilito.

Come Padrone debba andare nel viaggio, ſe non per certi caſi. Cap. 191.

Padrone di nave o di navilio che aveſſe noleggiato la ſua nave o oavilio a Mercanti o ad altri, non ſi può eſtraere di andare al viaggio in perſona: ſe già non foſſe accordato nel cominciamento quando noleggiò la nave ai mercanti, e ſe rimarrà nel viaggio ſenza volontà dei mercanti, lui è teouto di emendare, e reſtituire tutto il danno che i detti mercanti ne ſofferranno in quel viaggio, il quale loro aveſſino ſoſtenuto per colpa del Padrone, che rimaſto ſarà, e ſe il Padrone della nave rimarrà del viaggio con volontà de' mercanti, il Padrone non è tenuto di tutto il danno che loro ne aveſſero. Però lui è tenuto mettere nella nave un' uomo in luogo di lui, che ſia tenuto a detti mercanti a tutti i patti che lui foſſe obbligato, e quell'uomo che lui ci metterà, ſia a volontà del nocchiero, e il nocchiero è tenuto a mercanti per giuramento che fatto ha, di dire verità, ſe quell' uomo ſarà ſufficiente di tener luogo di Padrone, e ſe ſufficiente non foſſe: il Padrone della nave è tenuto metterci altro, che ſia ſufficiente in luogo di lui. Imperocchè il Padrone di nave può ſtare d'andare in viaggio per quattro coſe, cioè per infermità, per pigliar moglie, per andare in pellegrinaggio, ma che ne aveſſe fatto voto innanzi che noleggiaſſe il navilio, o per impedimento di Signoria. E ogni una di queſte coſe di ſopra dette ſiano fatte ſenza fraude, e nientedimeno per tutte queſte coſe di ſopra dette non debba reſtare, che non abbia a mettere un uomo come di ſopra è detto. E queſto capitolo fu fatto, perciocchè molti mercanti noleggiano la ſua roba a quel Padrone di nave, per amicizia che averanno con lui, o per gran bontà che l'uomo gliene averà detta, e ſe il mercante ſapeva che il Padrone della nave doveſſe rimanere del viaggio, lui non gli averìa noleggiata la ſua roba, nè meſſa nella nave: ſe lui li ſapeſſe tornargli più che non gli doveva dare il nolo.

SPIEGAZIONE.

Il Padrone dopo aver data a nolo la ſua nave a' Mercanti, o ad altri, non può ritirarſi dall' andare al viaggio in perſona, ſe quando ſi fece il noleggiamento, non ſi foſſe altrimenti accordato: e ſe ſi rimarrà contra la volontà de' Mercanti, deve riſar loro tutto il danno, che in quel viaggio, per il ſuo trattenerſi, eglino aveſſero ſoſtenuto: non così però ſe di lor conſenſo ſi foſſe fermato. Ma in queſto caſo è tenuto il Padrone a mettere un uomo in ſuo luogo ſulla nave, il quale ſarà obbligato co' Mercanti a tutti que' patti, a' quali ſarebbe obbligato il Padrone andando egli ſteſſo. Ed un tal uo-

mo si metta di consenso del nocchiere, il quale per suo giuramento deve affermare ch' egli è sufficiente, poichè non essendo tale, dovrà provvederne d' un altro.

E benchè il Padrone possa, rimossa ogni fraude, per quattro cagioni scusarsi d' andare al viaggio; cioè, per infermità, per prender moglie, per andare in pellegrinaggio, quando però ne abbia fatto voto innanzi di noleggiare la nave, e per impedimento finalmente di Signoria, contuttociò è sempre obbligato a porre in sua vece un' altro come sopra.

Di nave che per fortuna o per altro caso ha da dare a traverso in terra. Cap. 192.

Nave o navilio che abbia da dare a traverso in terra per fortuna di mal tempo, o per qualsivoglia altro caso, il Padrone della nave o del navilio debba dire e manifestare in quel punto, e in quell' ora ai mercanti in presenza del scrivano, del nocchiere, e de' marinari. Signori non ci potiamo nascondere che noi non abbiamo a dare in terra, e io diria in questo modo, che la nave andasse sopra la robba, e la robba sopra la nave se i mercanti lo concederanno tutti, o la maggior parte, e la nave anderà a traverso in terra, e si rompa, o pigli alcun danno, quella nave o navillo, al quale questo caso o questa sventura sarà intervenuta, debba essere stimato e posto in prezzo di quanto valeva innanzi che detta nave o navilio andasse in terra, infra i mercanti di chi la robba sarà che si fosse salvata, e il Padrone della nave o navilio: se infra loro si potranno accordare, se non debba esser messo quel contrasto, che infra loro fosse per conto della stima o valore della nave o navilio, al quale tal caso come di sopra è detto, fosse intervenuto in potere di due buoni uomini, che sappino e siano dell' arte del mare: e qual si vuole cosa che quelli ne diranno o faranno: quello ne debba esser fatto e detto, e se la nave o navilio si romperà, debba la robba che ristorata sarà dare al Padrone del navilio tutto quel prezzo che infra loro sarà accordato, o quello che quelli due uomini in potere dei quali si fosse messo ne avessero detto, o ne diranno, o dichiareranno. Però tutta l' esarcia, e tutto quello che si restaurerà della nave o navilio, al quale tal caso fosse intervenuto, debba essere stimato, e messo in prezzo, e quel prezzo debba esser cavato di quel prezzo di quella nave o navilio, che rotto si farà: cioè del prezzo che infra i mercanti di chi la robba ristorata sarà, e il Padrone della nave o navilio fosse accordato, o tutto, e in tanto come quelli due buoni uomini avessino detto, e il Padrone della nave debba riceverlo per quel prezzo, che della nave debba avere, e se lui pigliare non la vorrà, sia messa ad incanto chi più ci darà quello l' abbia. Però tuttavia debba avere il Padrone della nave quel prezzo che messo sarà alla nave, e se per ventura la nave non si romperà, ma patirà o piglierà alcuo danno, il Padrone della nave è tenuto di metter parte in quel patimento, o in quel danno, che la nave o navilio ne avesse avuto per tutto quel prezzo, che la nave o navilio fosse stimato per soldo o per lira, come la robba che ristorata sarà, e in tutta la spesa che costasse quel consumamento, o quel danno che la nave o navilio avesse avuto. Però se il Padrone della nave dirà, che la nave vadi sopra la robba che si restaurerà, e i mercanti lo concederanno, e il Padrone della nave non agerminerà o unirà la nave con la robba, se la nave anderà in terra, e piglierà alcun danno, tutto il danno, che la nave piglierà, debba emendare quella robba che si salverà, che il Padrone della nave non è tenuto metterci niente, perciocchè la nave non si sarà germinata con la robba, e perciocchè i mercanti lo averanno concesso, e se la nave si romperà, questo non bisogna dire, nè capitolare, perciocchè nel capitolo di sopra detto è dichiarato, e certificato. Però se i mercanti diranno, e manifesteranno al Padrone della nave o del navilio, che le robbe per se rifaccino a quelle che si ristoreranno, o al Padrone della nave lo concederanno tutti, o la maggior parte, la robba persa debba esser contata sopra la ristorata per soldo e per lira, e il Padrone della nave è tenuto metterci tutto il prezzo che avesse avuto in emenda della nave alla robba persa, come sa la robba ristorata per soldo e per lira, e se per ventura nella nave non fosse mercante alcuno, il Padrone debba e può esser mercante in quel caso e in quel punto, e tutto quello che sarà: che lo faccia con consiglio del nocchiere, del scrivano, e de' marinari, e se il Padrone della nave sarà come è detto, debba esser tenuto per fermo, come se tutti i mercanti ci fossino, o come se tutte le robbe fossino sue.

SPIEGAZIONE.

Giudicando il Padrone, per evitare un male maggiore, che sia bene far dare la nave in terra a traverso, è tenuto darne avviso a' mercanti, se vi saranno, alla presenza dello Scrivano, e del nocchiero; e se tutti, o la maggior parte di loro vi concorreranno, e la Nave sarà fatta dare in terra, e si rompa, o abbia alcun danno, debba essere stimato, quando non si accordin fra loro, da due Periti (al giudizio de' quali si dovrà stare) e rifatto suddetto danno al Padrone sulla robba salvata. Con dichiarazione però che rutta l' esarcia, e tuttociò che si sarà della nave salvato, e che sarà rimasto, debbasi pure estimare, e dedursi da quel prezzo, che si sarà estimata la nave, secondo quel che valeva avanti che si rompesse, e se il Padrone non vorrà riceverla in suddetto conto di deduzione, si dovrà detta esarcia, e il rimanente della nave salvato incantare, e deliberare al più offerente. Nel caso però che la nave non si fosse rotta, ma avesse avuto solamente qualche danno, il Padrone vi dovrà concorrere per la sua parte, cioè a soldo e lira, per quanto importerà la nave salvata, conforme deve contribuire la roba parimente salvata.

Però se il Padrone, quando col consenso de' Mercanti avrà mandata la nave a traverso, si farà spiegato, che la nave vada sopra la roba, cioè che il danno della nave vada a conto di tutta la roba che si salverà, e non avrà aggerminata la nave colla roba, cioè non avrà anche detto, che il danno che avrà la nave vada a conto tanto della nave, come della roba; e a ciò non avranno dissentito i mercanti, allora in tal caso tutto il danno della nave lo dovrà rifare la roba, ed il Padrone non è tenuto per la nave a contribuzione veruna. La roba altresì, che sarà salvata dovrà contribuire per soldo e lira al danno della roba perduta, ed il Padrone sarà tenuto ancora a contribuirvi per tutto il prez-

20, che aveſſe avuto, o doveſſe avere per riſacimento del danno della ſua nave, nello ſteſſo modo, che deve contribuire la roba ſalvata.

E in tutti i caſi, che ſi è parlato de' Mercanti, che foſſero in nave, s'intende, che quando queſti non vi foſſero, il Padrone debba, e poſſa ſupplire in vece di eſſi aſſenti, e rappreſentare la loro perſona, purchè tutto quello, che dovrà fare, il faccia ſempre con germinamento, cioè col conſiglio del nocchiero, dello Scrivano, e de' Marinari, e tuttociò, che in queſta guiſa farà, debba eſſer tenuto per valido, come ſe vi foſſero in nave tutti i Mercanti, e come le robe foſſero ſue.

Sopra queſto Capit. diſcorre Rocc. de Navib. & Naul. not. 60. De Vicq. ad Weitſen. verb. per modum turbæ, & verb. holcadibus de Avariis. Noi diſc. 19. num. a. 6. 8. e 13. e 18. tom. 1. de Commerc. Targa Ponderat. marit. cap. 76. § il caſo.

Di nave caricata, che darà a traverſo in terra. Cap. 193.

Se alcun Padrone di nave o di navilio aveſſe caricata la ſua nave o il ſuo navilio di roba di mercanti, per andare a ſcaricare in alcun luogo, il qual luogo farà già accordato infra lui e i mercanti di chi quella roba foſſe, e andando in quel viaggio gli intervenirà caſo di ſventura, *che ne anderà in terra*, e ſe la nave o navilio *ſi romperà o piglierà alcun danno*, debbali eſſere fatta emenda come infra lui e i mercanti foſſe accordato innanzi che la nave o navilio andaſſe in terra, e ſe il Padrone della nave o navilio *domanderà il nolo . debbali eſſere dato ſe quantità di roba ſi foſſe riſtorata*, e ſe non ſi farà niente riſtorato, neſſuno non è tenuto niente pagare poichè tutta la roba ſi farà perſa, e ſe quantità di roba ſi riſtorerà, e lui domanderà il nolo della roba riſtorata come della perſa, *debbali eſſer pagato in quel modo che la roba aveſſe portata*, e lui è tenuto ajutare di emandare quella roba che ſarà perſa per tanto come aveſſe ricevuto di nolo per ſoldo e per lira, come ſarà quella robba che ſarà riſtorata, e ſe il Padrone della nave non dimanderà nolo ſe non della roba che ſara riſtorata, nè lui piglierà, lui non è tenuto ajutare di emendare quella roba che sarà perſa, poichè nolo alcuno non averà avuto, ciò è da intendere per il nolo, e ſe per ventura infra il Padrone della nave o navilio, e i mercanti *non foſſe accordo, nè patto alcuno, quando la nave o navilio darà in terra, ſe la nave o navilio ſi rompe o piglia danno*, i mercanti non gli ſono tenuti di fare emenda, poichè neſſun patto nè accordo non foſſe fatto infra loro: ſe già i mercanti non gli voleſſino fare alcuna grazia. *Però ſono tenuti di pagare il nolo della roba che ſi ſarà riſtorata, per tanto come lui portata l' aveſſe*: e ſe per ventura infra il Padrone della nave o navilio e i mercanti aveſſe accordo o patto alcuno; i mercanti ſon tenuti di fare emenda in quel modo che l' accordo o patto foſſe fatto infra loro, e il Padrone della nave o navilio può, e debba ritenere di quella roba di quei mercanti tanta, infino che li ſia baſtante a quell' emenda, che i mercanti li foſſino tenuti fare, e ancora di più, perciocchè lui non abbia andare dietro loro per il ſuo medeſimo, e queſto non gli può neſſuno nè debba contraſtare, e il Padrone della nave o navilio non è tenuto pigliar ſicurtà, o pegno a altra roba ſalvo di quel proprio che lui averà portato; ſe lui non vuole, nè Signorla, nè neſſun' altro lo debba forzare nè può ſe lui non ſe ne contentaſſe.

SPIEZAZIONE.

Percotendo per qualche finiſtro in terra la nave, la roba riſtorata, o ſalvata non è tenuta a pagare il danno della nave, quando ciò non ſia ſtato convenuto, come di ſopra è detto. E ſe tutta la roba è perduta, neſſuno de' mercanti è tenuto a pagare il nolo al Padrone. *Debbono bensì pagargli il nolo della roba ſalvata, ed ancora, quando il prenda, della perduta, purchè allora metta in contribuzione tutto il nolo* per pagare la detta roba perduta. Ma ſe vi foſſe alcun patto tra loro, i Mercanti ſono obbligati, ſecondo l'accordo fatto, a riſare i danni al ſuddetto Padrone, il quale può ritenerſi, finchè ſia pagato, parte della roba ſalvata, nè può eſſere aſtretto da verun Giudice a prendere altro pegno, che queſto.

Leggi ſu queſto Capitolo Rocc. de Navib. & Naul. not. 60. not. 54. & not. 81. & de aſſecurat. not. 70. Idem reſponſ. 24. num. 10. Capyc. Galeot. controv. 69. n. 17. par. 2. Targ. Ponder. marit. cap. 54. in princ. & cap. 55. in princ. E Noi al diſc. 19. num. 2. 6. 8. & 13. & diſc. 22. num. 44. 45. & 49.

Di ſcaricare parte con bonaccia, e parte con fortuna. Cap. 194.

Se alcuna nave veniſſe a ſcaricare in alcun luogo, e verrà con bonaccia o con fortuna, ſe la nave o navilio veniſſe con bonaccia, e ſcaricherà quel giorno una quantità di roba a buona derata, e la notte e il giorno ſi metterà fortuna: e l'altro giorno coſteranno di ſcaricare la metà più o le due parte, che non faceva il giorno che lui incominciò a ſcaricare, que' mercanti di chi foſſe quella roba, che farà ſcaricata a buona derata, non ſono tenuti di niente emendare a quei mercanti, di chi farà la robba che ſe ſcaricherà più cara, ſe già infra loro non foſſe fatto accordo quando cnminciorono a ſcaricare che l' una roba ajutaſſe all' altra ſe più coſtaſſe di ſcaricare: perciocchè interviene a ognuno di aver mercato o careſtia. Ancora più ſiccome la nave o navilio aveſſe ſcaricato una quantità di roba che aveva portata, ſi metteſſe fortuna di mare tanto grande, che la roba che ſarà rimaſta per ſcaricare, ſi perderà, quella roba che farà ſcaricata non è tenuta di niente emendare a quella, che è perſa, ſe già i mercanti di chi quella roba foſſe non foſſero accordati che l'una roba ajutaſſe all'altra, e ſe nella nave mercante alcuno non ci foſſe, e il Padrone della nave o del navilio, germinerà, o unirà l' una roba con l' altra, debba eſſer tenuto per fermo come ſe tutti i mercanti ci foſſino, o come ſe tutta la robba foſſe la ſua, che ſua è poichè la tiene in comando, e ſe la nave o navilio ſi perderà o piglierà alcun danno, e il Padrone della nave o navilio, e i mercanti la germineranno, o uniranno la roba con la nave o navilio, e la nave o navilio con la roba ſi perderà, quella roba che ſi reſtaurerà debba ajutare a emendare la nave o navilio, in quel modo che i patti ſaranno infra loro accordati, e ſe patto, nè accordo alcuno non ci foſſe, chi perſo

ſe averà, perſo ſi abbia, ſe nella nave o navilio non foſſe mercante neſſuno, il Padrone della nave la germinerà o unirà la nave o navilio, e la roba, con conſiglio di tutto il comunale della nave o della maggior parte, debba eſſer tenuao per fermo come ſe tutti ci foſſino, come di ſopra è detto. Imperò ſe il Padrone della nave o navilio non lo farà con conſiglio di tutto il comunale della nave, o la maggior parte, non debba aver valore, perchè ogni Padrone di nave o di navilio ſi debba guardare come farà ſue facende, e come nò, perciocchè quello che lui farà, che lo facci in forma che ſia tenuto per fermo.

SPIEGAZIONE.

Scaricando una Nave in bonaccia parte delle robe con poca ſpeſa, ſe poi per cauſa di cattivo tempo doveſſe ſcaricar l'altre con maggior ſpeſa, la roba prima ſcaricata non contribuiſce alla ſpeſa della ſeconda, non eſſendo pattuito in contrario.

Parimente, le ſcaricata parte delle merci la Nave per ſimil diſgrazia ſi perdeſſe, la roba ſcaricata non contribuiſce a pagare la perduta; eccetto ſe il Padrone col conſenſo de' mercanti, o di tutto il Comunale della nave, aveſſe per innanzi aggerminata una roba coll'altra, e tutta la roba colla Nave, nel qual caſo la roba ſalvata contribuiſce a pagar la perduta, e il danno ancor del Vaſcello.

Intorno a queſto Capitolo vedi il De Vicq. ad Weitſen de Avariis verb. non haberi. E Targ. Ponder. marit. cap. 17. ſub n. 7. e cap. 76. in princ. & cap. 80. notab. 1.

Di roba bagnata per colpa di Barchieri. Cap. 195.

Barchieri o uomini di marina, che caricheranno o ſcaricheranno nave o navilj loro, debbono caricare, e diſcaricar bene: e diligentemente, perchè la roba non ſi poſſa bagnare, nè guaſtare, nè perdere per colpa di loro, e ſe la roba ſi bagnaſſe, o guaſtaſſe, o ſi perdeſſe ſenza colpa di loro, non ſon tenuti a neſſuna emenda fare a quei mercanti, di chi quella roba bagnata guaſta, o perſa foſſe: poichè per colpa di loro non ſi farà bagnata, o guaſta, o perſa. Ancora più ſe loro caricheranno roba o ſcaricheranno, e le Manile; cioè le corde di quel faſcio, o balla, o fardello, che loro caricheranno o ſcaricheranno ſi rimancrà nelle mani, e loro moſtrare o provare lo potranno, ſe quel faſcio, o balla, o fardello, o qualſivoglia roba che foſſe, a chi le corde faranno mancate, ſi bagnerà, o guaſterà, o ſi perderà, loro non ſon tenuti di fare alcuna emenda a quello di chi quella roba foſſe, alla quale le corde foſſero mancate. Imperò ſe al caricare, o al ſcaricare ſi bagnerà alcuna roba, o ſi guaſterà, o ſi perderà per colpa di loro, ſon tenuti di tutta queſta roba emendare a quello di chi foſſe, e ſe loro non averanno di che lo poſſino emendare, il barchiere di chi la barca farà ne è tenuto ſe aveſſe alcuni beni di chi lo poſſa fare, ſe non debba eſſer pigliato, e meſſo in prigione, e ſtare infino che abbia ſatisfatto a quei mercanti di chi quella roba foſſe che per colpa ſua o degli uomini, ch'egli averà meſſo nella ſua barca, o che per lui ci faranno; ſe farà bagnata o guaſta, o perſa, perciocchè lui piglia tanta buona parte del guadagno che quelli uomini fanno con la ſua barca, come loro medeſimi; e ancora aſſai più, ed è ragione che chi parte vuole del guadagno, parte debba avere della perdita. Perchè ogni barchiere ſi guardi ſi debba guardare che uomini metterà nella ſua barca, e quali nò, che ſe quelli uomini faranno bene lui ne averà la ſua parte, e ſe gli detti uomini faranno male, tutto tornerà ſopra di ſe, che ſarà Signore. Perciocchè neſſuno non fida niente a quelli uomini, ſe non ſolamente a lui che è Signore, perciò come neſſuno non sà quelli uomini chi ſono, nè chi nò, perchè ogni barchiere ſi guardi come è di ſopra detto.

SPIEGAZIONE.

Vedi al Cap. ſeguente.

Di barchiere che piglierà a prezzo certo caricare o ſcaricare. Cap. 196.

Se alcun barchiere o giovane di marina, piglierà a caricare n ſcaricare a prezzo certo, loro ſon tenuti caricare, e ſcaricare bene, e diligentemente, come più preſto potranno, e ſe loro faranno bene, e diligentemente come di ſopra è detto, i mercanti, o il Padrone della nave per i mercanti, ſono tenuti pagare tutto quello che promeſſo averanno, che in niente non debbono contraſtare, e ſe loro contraſto alcuno ci metteranno, e i barchieri, e giovani ſopradetti ne aveſſino a fare ſpeſa, o ſofteranno alcun danno, i mercanti, o il Padron della nave per i mercanti ſono tenuti reſtituire, e dare tutta quella ſpeſa o danno o ſconcio, che per colpa di loro aveſſino avuto, e queſto ſono tenuti di fare i ſopradetti mercanti, o il Padrone della nave o navilio per loro ſenza contraſto ſe tutti loro averanno fatto il ſervizio, come di ſopra è detto. Imperò ſe i detti mercanti, o il Padrone della nave o del navilio, ne patirà alcun danno, o ne averanno a fare alcune ſpeſe per colpa dei ſopradetti barchieri. Perciocchè loro non averanno caricato come promeſſo avevano: tutto quel danno, e quello ſconcio, e quelle ſpeſe che quei mercanti, o il Padrone della nave o nel navilio per loro aveſſino avuto, e per colpa dei detti barchieri foſſe ſtato: ſono tenuti dare e reſtituire a quei mercanti, o al Padrone della nave o navilio tutto il danno e ſpeſe, che per colpa di loro aveſſero fatto ſenza contraſto, e ſe loro non hanno di che poſſino reſtituire, nè emendare, e ſono giunti, debbono eſſer pigliati, e meſſi in potere della Signoria, e ſtare tanto in prigione infino che abbino ſatisfatto a quei mercanti, e al padrone della nave o navilio, tutto quel danno, che aveſſino patito per colpa di loro, o che ſi accordino con detti mercanti, o con il detto Padrone della nave o navilio per loro.

SPIEGAZIONE.

De' ſopradd. due Capitoli.

Se caricando, o ſcaricando il barchiere, o barcajuolo, cioè Capo di caicco, la nave, la roba ſi bagnaſſe, o perdeſſe, non è tenuto a rifar danno veruno a' mercanti, quando ciò non ſia avvenuto per colpa ſua, o di quelli, che condurrà ſeco a ſuo ſervizio nel ſuo caicco; e. g. ſe ſi foſſero ſtrappate le

manile; cioè ammagliature, o corde della balla, o fardello, o fosse questo caduto in mare, o guastato, allora non è tenuto a danno veruno. Se poi si *bagnerà* per colpa loro, sono obbligati al danno, e non avendo essi con che soddisfarlo, a tutto è obbligato il suddetto Barchiere, il quale può esser *messo* in mano della Giustizia sin che paghi. Ma usando il barcajuolo ogni diligenza co' suoi uomini in caricare, e discaricare, devon poi i mercanti, o il Padron del Vascello dargli la mercede pattuita senza contrasto; che se per averia, patissero il barchiere, e i suoi Giovani qualche danno, o spesa, sarà obbligo di quelli il risargliela.

Vedi su questo Capitolo il Ramon. cons. 39. n. 15., e Targ. Ponder. marit. cap. 16. num. 3.

Di nave ormeggiate prime, e ultime.
Cap. 197.

Nave o navilio che primo fosse ormeggiato in porto, in piaggia o in costa o in altro luogo, ogni nave o ogni navilio che dipoi di quelli venirà; quella ancora si debba ormeggiare per modo e forma, che non faccia alcun danno a quello, che in prima fosse ormeggiato: e se danno li farà, è tenuto mendare, e restituire senza nessuno contrasto. Salvo però se lo navilio, o la nave, che dipoi di quelle entrasse, venisse con fortuna di mal tempo, che non si potesse ormeggiare, e facesse alcun danno alla detta nave, che in prima ci farà, non è tenuto di mendare lo danno, che in quell'ora, o per tal caso li avesse fatto, perciocchè non è colpa di lui, e per ciò questo tale danno che per simil causa fosse fatto debba esser messo in mano di due buoni uomini, che siano e sappino dell'arte del mare.

SPIEGAZIONE.

Entrando una nave in qualche porto, o altro luogo, ove ne trovasse qualche altra già ormeggiata, se, nell'ormeggiarsi anch'essa, le apporterà qualche danno, e stimato che sarà da due periti, dovrà rifarlo: Eccetto, se fosse ivi spinta da sinistra fortuna, e non potendosi ormeggiare le apportasse quel danno.

Leggi su questo Capit. il De Vicq. ad Weitsen. de Avariis verb. per modum turbæ n. 28., & Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d' Oleron §. 15. n. 4. ult. edition. Rothomag. citato da lui per il cap. 200. secondo l'edizione del Consolato del Mare in francese.

Delle navi ormeggiate prime, e ultime:
Cap. 198.

Quel legno, che prima sarà ormeggiato, o in porto, o in spiaggia, o in golfo, o in altro luogo: se farà danno all'altra, che dopo gli è venuta, non sia tenuta di rifare il danno per questa ragione, che se la nave, qual prima sirà ormeggiata gli mancherà le sarte, o non abbia altra cosa, con la quale gli possino nuocere, se non quel che gli è dinanzi, e che abbi fatto tutto il suo potere; o che la sia in parte, che non possa trovare in prestito, sarte, nè manco a nolo, e venga tanto presto il mal temporale, che la non si sia potuta ormeggiare per la simigliante occasione di sopra, e faragli il danno, non è obbligata di nulla, ma se là troverà sarte, o catar in prestito, o da nolo che la fosse in luogo dove che il Padrone la trovasse da comprar, o gli fosse stato avvisato dagli altri marinari la fortuna, e il tristo tempo, che loro anche si vogliano ormeggiare, e che la prima nave ricusi: e in questo mezzo venga la fortuna, e faccia qualche danno all'altra, di tutto il danno è obbligata soddisfare per la ragione detta, ma se la nave, che prima sarà giunta avrà dato tutta sua forza, e avrà fatto tutto il suo potere: non è obbligata niente a soddisfare facendoli danno, ma se il danno sarà come detto di sopra, o per altra causa, nè per volontà del Padrone, a tutto è obbligato, questo è dichiarato per il sopraddetto Capitolo.

SPIEGAZIONE.

Al contrario, se una nave già ormeggiata apporterà danno ad un'altra sopravvenuta dipoi, non lo deve rifare, quando ciò segua per mancanza di sarte, quali o non trovi a comprare, o a prender in presto, o a nolo, o l'improvvisa fortuna le tolga il tempo di averle, e meglio ormeggiarsi. Ma potendo in qualche forma provvedersene, ed essendo avvisata della tempesta, che le sovrasta, se ricuserà di farlo, dovrà pagare ogni danno, che per sua colpa all'altre navi apportasse.

Nave, o Navilio ormeggiato. Cap. 199.

Nave, o navilio che prima fosse ormeggiato in alcun luogo, e quella nave o navilio, che dipoi venirà; o entrerà, si debba ormeggiare per modo, e forma, che non li faccia danno, e se danno li farà è tenuto del tutto a restituire. Però è da intendere, che quella nave o navilio che in prima si farà ormeggiata, non mutasse ancora, o proisso, che avesse di dentro, nè di fuora, poichè la nave o navilio che dipoi di lei fosse entrata, si fosse ormeggiata, e se lui la muterà, o la cambierà dipoi che quella nave ultima sarà ormeggiata, e quella nave che prima sarà ormeggiata pigliarà alcun danno, quella nave che dipoi di lei sarà entrata, non li è tenuta di tutto il danno emendare, se non di parte, perciocchè lui avrà mutato ancore, e proisse di dentro, e di fuora, e quel danno, che quella nave, che ultima si sarà ormeggiata, avesse fatto a quella, che prima si fosse ormeggiata, debba esser messo in potere de' savj uomini, che siano, e sappino bene, e diligentemente dell'arte del mare, e loro giusta la lor coscienza, e giusto consiglio, che averanno dalli antichi del mare, loro sono tenuti che lo debbono partir bene, e diligentemente. Perciocchè danno nè fatica non possa essere, nè crescere infra li signori delle nave o de' navilj. Però se la nave, che prima si farà ormeggiata, non muterà, nè cambierà dentro, nè di fuora anchora o proisso; quella nave, che ultima sarà entrata, li è tenuta di tutto il danno che gli avesse fatto. Però se quella nave, che ultima entrata, e ormeggiata sarà, e poi che quella ormeggiata sarà, muterà anchora o proisso, se per colpa di quelle anchore o proisso; che mutati o cambiati saranno; quella nave, che prima è entrata, e ormeggiata sarà foste-

nerà alcun danno, la nave che dipoi farà entrata, e ormeggiata li è tenuta di tutto quanto il danno, che fatto li avesse, perciocchè averà mutato, e cambiato le anchore, e proisso. Però se non cambierà anchora, nè proisso, e quella nave o navilio che prima sarà ormeggiata la cambierà o la muterà più dentro o più in fuora, e quella nave che ultimamente entrata, e ormeggiata sarà, non muterà, non li è tenuta di emenda fare. Imperocchè se quella nave che prima sarà entrata, e ormeggiata, piglierà alcun danno senza colpa di quella che dipoi sarà entrata, e ormeggiata, non gli è tenuta di nessuna emenda fare per danno che lei ne avesse, poichè senza colpa di quella nave, che dipoi di lei fosse entrata, e ormeggiata l' avessi avuto. E fu fatto perciò questo Capitolo, che ognuno si guardi quel che fa, e come si ormeggerà, che come lui farà, e si ormeggerà quello merito che sopra è detto nè li toccarà, perchè ognuno avverta, che faccia quel che ha a fare bene, e saviamente; perciocchè infra loro ed altri non possa avere alcuno contrasto per loro colpa.

SPIEGAZIONE.

La nave, che arriverà dipoi in porto, dovrà rifare a quella, che ivi troverà dapprima ancorata, ogni danno, che nell' ormeggiarsi le apportasse, come sopra si è detto. Ma se, dopo esser anche ormeggiata la seconda, la prima mutasse ancora, o proisso, cioè cavi di dentro, o di fuora, non può questa più pretendere dalla seconda, se non il rifacimento in parte del danno, che da quella le fosse recato, a giudizio di due periti. E se finalmente la seconda, dopo essere ormeggiata avesse mutato anch' essa ancora, o proisso, come la prima, dovrà allora pagare a questa tutto il danno, che per sua cagione patisse.

Su questo Capitolo parla il De Vicq. ad Weitsen. de Avariis verb. per modum turbæ. Et Targ. Ponder. marit. cap. 79. §. Dispone,

Di ormeggiare. Cap. 200.

Se una nave o due o quantità di nave o di navili entreranno in porto o in piaggia o in altro luogo ed entreranno insieme: e si ormeggeranno, ognuno di loro si debba tanto di lungo ormeggiare dall' altro, che per niente non possino fare alcun danno l' uno all' altro. Però se per ventura stando loro in alcuni luoghi sopraddetti si metta cattivo tempo, ognun di loro si debba ormeggiare bene e forte, e fare tutto il suo potere, perciocchè nessuno di loro non possa pigliare alcun danno: e perciò nessuno di loro possa fare danno all' altro, e se per ventura stante quel cattivo tempo ad alcuna delle navi o navili manche à esarcie, e anderà sopra l' altre, e farà alcun danno, se quel navilio, a chi l' esarcia farà mancata, averà fatto tutto il suo potere di ormeggia si, e l' esarcia che lui aveva fosse buona e sufficiente a quella nave o navilio: e ancora a maggiore di quello: quel danno che fosse fatto non debba essere emendato a quello, che avuto l' avesse; poichè per colpa di quello di chi la nave o navilio fosse, al quale l' esarcia era mancata, non sarà fatto. Ancora più per altra ragione, perciocchè lui averà fatto tutte le sue forze, e tutto il suo potere di ormeggiarse. Ancora più che quella esarcia che mancata li sarà, era buona e sufficiente a quella nave o navilio e a maggiore di quello, e per la ragione di sopra detta non è tenuto emenda fare di quel danno, che fatto avesse ad alcuno. Però se quel Padrone di quella nave o navilio, al quale l' esarcia fosse mancata; non avesse fatto le sue forze come fare doveva e poteva, e l' esarcia che lui averà, non era sufficiente a quella nave o navilio nè anchora minore di quella, se per queste ragioni di sopra dette quella sua nave o navilio farà danno a nessuno, lui è tenuto tutto quel danno restituire, e mendare a quello, che sostenuto lo averà per colpa di mancamento o negligenza di mala esarcia, che con lui portasse, perchè ogni Padrone di nave o navilio si guardi e si debba guardare che non manchi per negligenza d' ormeggiarsi: e che non porti con se esarcie, che non siano sufficienti, perciocchè la pena e condizione che di sopra è detta non gli possa essere di sopra posta.

SPIEGAZIONE.

Entrando più navi in un porto, o altro luogo, dovrà ormeggiarsi ognuna di loro in tal distanza, che non arrecchi danno all' altra, e occorrendo qualche tempesta impiegar tutte le sue forze per ben assicurarsi; Perocchè se durante quella tempesta, alcuna di esse per mancanza di esarcia, cioè gomene, ancore, e cose simili, urtasse nelle altre, e le danneggiasse, dovrà pagare tutti i danni, che avesse loro apportati. Ma se avrà procurato di ben ormeggiarsi, e quell' esarcia, che aveva, era perfetta, e sufficiente ad una nave, anche maggior di quella, non sarà obbligata a rifacimento veruno. Parla di questo Capitolo il Targ. Ponderat. marit. cap. 79. §. Gli ormeggia.

Di fiva di botte. Cap. 201.

Padrone di nave, o navilio, che appigionerà fiva di botte a viaggio certo o a tempo deputato, e il pigionante dice al Padrone della nave, che lui non porti, nè facci portare, nè pigli, nè facci pigliare quella fiva, se già non gli paga salario, e se la piglia che vadi a rifico e a ventura del Padrone della nave, e se sopra questa condizione che il pigionante li averà detta se la porterà: la fiva si perderà, il Padrone della nave è tenuto pagare la fiva, o il prezzo di quella, e lo salario che aveva accordato col pigionante. Ancora più se il Padrone della nave terrà più tempo la fiva che non aveva accordato col pigionante, o la volterà in altro viaggio, il quale non sarà accordato infra il pigionante e il Padrone della nave, se la fiva si perde in quel tempo o in quel viaggio, il quale intra loro accordato non sarà, il Padrone della nave è tenuto pagare la fiva delle botte al sopraddetto pigionante, o il prezzo di quelle, e tutta la pigione di quelle moltiplicando di viaggio certo, o del tempo accordato al viaggio, o al tempo che infra loro non fosse stato accordato. Ancora più, se il Padrone della nave la giocava, o barattava, o la vendeva, o si perdesse per colpa sua, per quella ragione che di sopra è detta. Imperò se il pigionante non metterà questa condizio-

ne, che di sopra è detta al Padrone della nave, quando la pigionerà, o piglierà la stiva: e la stiva si perdesse, debba essere persa al detto pigionante, e paghi la pigione, o nolo al detto Padrone della nave, con che non si perda per colpa sua come di sopra è detto li avesse posta lo pigionante. Salvo però la pigione, perdasi la stiva o non si perda, tuttavia sia salvo la pigione al pigionante: e se la stiva si perderà per le condizioni sopradette: il Padrone della nave, è tenuto di mendare la detta stiva e se il Padrone della nave, e il pigionante non si possino accordare, debba essere messo in potere di due buoni uomini maestri di botte, e che avessino visto quella stiva e che sossino bene nell' officio pratichi, e qualsivuole cota che loro ne diranno per loro giuramento, quello sia tenuto di mendar il Signore della nave al detto pigionante. Salvo imperocchè la pigione della stiva debba tuttavia esser pagata.

SPIEGAZIONE.

Quando il Padrone di qualche vascello prenda a pigione una stiva di botti a certo viaggio, o a tempo determinato, se la stiva si perderà, non sarà tenuto pagare al locatore se non la pigione convenuta, purchè non sia per colpa sua, o il locatore abbia accordato di non avere a correr rischio veruno; ne' quali casi dovrà il conduttore pagargli anche la stiva, secondo la stima di due periti. Ma se avrà tenuta detta stiva più tempo dell' accordato, o se ne sarà servito per altro viaggio, quando si perda nel tempo, e viaggio non pattuito, oltre al prezzo della stiva, dovrà pagargli, a ragguaglio del primo viaggio, o tempo accordato, la pigione di quel nuovo viaggio o tempo di più, che se ne sarà servito, e inoltre s' intenderà ch' egli sia, dopo il primo viaggio o tempo, entrato subito nell' obbligazione di un' altra simile nuova pigione.

Su questo Capitolo discorre il Targa Ponder. marit. cap. 43. n. 5.

Di carico di vino. Cap. 202.

Se alcun Padrone avesse noleggiato la sua nave o navilio ad alcuni mercanti, se quella nave o navilio doveva o aveva a caricare di vino, e se il Padrone della nave o navilio fosse tenuto dare la stiva a mercanti per tutto il carico della nave o del navilio, debba fare in questo modo, che debba fare nettare le stive, e la debba fare empire alli suoi marinari, o a chi vorrà innanzi che la metta nella sua nave o nel suo navilio, e così piena d' acqua la debba mostrare, a' mercanti o a uomo per loro, e dire o far dire a quelli mercanti che ci sono, o saranno, già se a loro appare quella stiva esser buona, e se sarà sincera, e se vogliono che lui la metta nella nave, e se li mercanti o uomo per loro diranno che la tengono per buona, e che non faccia danno, e che la metta o la faccia metter nella nave o nel navilio: se gli mercanti la empieranno o la faranno empire di vino poi che stivata sarà nella nave, se di quelle stive si uscirà, o verserà alcuna quantità di vino, che loro messo ci averanno, o fatto mettere il Padrone della nave, o navilio non è tenuto nessuna mendare, perciocchè non è colpa sua. Ed ancora più perciocchè lui la mostrò piena di acqua, e con volontà di loro o di uomo per loro la messe nella nave, e loro o uomo per loro la tennero per buona: e ben condizionata. Imperò li mercanti sono tenuti pagare tutto il nolo che promesso gli averanno, tanto del vino che versato si sarà, come di quello che si sarà ristorato, poichè per colpa di lui non si sarà versato nè perso. Imperò se lo Padrone di nave doveva dare a' mercanti la stiva, come di sopra è detto, se lui, nè uomo per lui non la mostrerà a' mercanti, nè a uomo per loro, e senza volontà di loro, o di uomo per loro, lui la metterà nella nave o nel navilio, o lo farà mettere, se li mercanti sosteneranno danno alcuno per conto di quella stiva, che lui mostrata non avrà, il Padrone della nave o del navilio è tenuto emenda fare, e li mercanti non sono tenuti pagare nolo di quel vino, che versato sarà, perciocchè lui non mostrò la stiva se era buona o nò. Imperocchè se il Padrone della nave o navilio, non darà, nè farà di stiva tenuto dare a quei mercanti, che noleggiato hanno, e gli mercanti avranno aver la stiva sia buona o non sia buona, che versi il vino tutto, o in parte, gli mercanti sono tenuti il nolo pagar di tanto come nella nave sua o suo navilio avesse messo, di quello che si saranno accordati senza contrasto. E per quello che di sopra è detto, su fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

Essendo noleggiato qualche vascello per caricar vino, il Padrone di quello, se fosse tenuto a provvedere i mercanti delle stive, o sia botti, prima di caricarle, deve farle nettare, ed empiere d' acqua, e mostrarle loro, da' quali se saranno approvate, in caso che poi versassero: il danno sarà de' mercanti, e si dovrà nè più nè meno al Padrone il nolo di tutto il vino sì salvato che perduto. Ma non usando il Padrone le antidette cautele, dovrà pagare il danno, nè potrà pretendere altro, che il nolo del vino salvato. Questo però cessa, quando i mercanti avessero essi provveduta la stiva, dovendosi in quel caso imputar loro il danno, e pagarsi da loro tutto il nolo al Padrone, secondo l' accordo.

Intorno a questo Capitolo leggi il Targ. Ponder. marit. cap. 43. num. 5.

X *Di esarcia appigionata. Cap.* 203.

Padrone di nave o di navilio che appigionerà esarcia per andare in viaggio, e quelle esarcie che appigionate averà si perderanno senza colpa di lui, non è tenuto niente emendare a quello che appigionate l' averà, se non solamente la pigione che infra loro accordata sarà. Però se la esarcia si perderà per colpa del Padrone della nave, è tenuto di fare emenda a quello a chi appigionata l' averà tanto, come l' esarcia valeva in quel tempo che lui l' appigionò, o di dare tanta esarcia come era quella in quel tempo che la pigliò. Ancora più se quell' esarcia si romperà o guasterà per colpa del Padrone della nave, è tenuto di fare emenda come di sopra è detto. Però se si romperà o si guasterà senza colpa di lui, non è tenuto niente emenda-

re come di sopra è detto. Salvo però se quello che l' esarcia appigionerà, metterà prezzo o condizione alcuna, e il Padrone della nave riceverà quell' esarcia sotto la condizione, che quello gli metterà, il Padrone della nave è tenuto dare tutto quel prezzo, che il pigionante detto gli averà o di restituire tanta esarcia come quella, e che vaglia tanto come quella. Però sia in libertà dell' appigionante pigliar denari, o esarcie. Però se il Padrone della nave porterà quell' esarcie in altro viaggio e non solamente in quello, che infra loro sarà accordato, e l'esarcia si perderà in quel viaggio, che fra loro non saranno accordati per qual si vuol modo che l' esarcia si perda o si guasti, il Padrone della nave è tenuto di dare, e restituire tanta esarcia, come quella al prezzo che quella valeva nel tempo che l' ebbe, o che messa ci fosse, e la pigione sia pagata per il viaggio accordato moltiplicando a quello che non sarà accordato, o in qualsivuole modo che fosse dell' esarcia. tuttavia debba esser pagata la pigione.

SPIEGAZIONE.

Vedi al Cap. seguente.

Di esarcia impreſtata. Cap. 204.

Padrone di nave o navilio che si fa prestare esarcia, e si perderà e si guasterà il Padron della nave che tolta l' averà, è tenuto restituire tanta di esarcia come quella che tolta l' averà in prestito il prezzo che quella valeva nel tempo che lui l'ebbe e sia in volontà di quello che prestata l' averà di pigliare esarcia o denari. Però in qualsivuole modo che l' esarcia si perdesse o guastasse, debba esser restituita a quello, che prestata l' averà, e il Padron della nave che avuta l'ha, non ci può mettere nessun contrasto. E fu fatto perciò questo capitolo, che molti Padroni di nave o di navilio si fanno prestare esarcia, che si perde o si guasta, e quando quello che prestata l' averà, la dimanderà, lui metterà contrasto, e per queste ragioni di sopra dette, Padrone di nave non debba, nè può contrastare a quello, che l' esarcia gli avesse prestata.

SPIEGAZIONE.

De' sopaddetti due Capitoli.

Prendendo un Padron di nave a pigione esarcia, se senza colpa di esso conduttore si perderà, non deve al locatore altro che la pigione pattuita: eccetto se avessero fatto patto, che il rischio di fortuito avvenimento spettasse al conduttore, nel qual caso, se non avranno pattuito prezzo veruno, deve il conduttore restituire altrettanta esarcia di quella condizione, che gli sarà stata appigionata, o il prezzo, che essa in quel tempo valeva, e sarà in arbitrio del locatore il prendere l' una, o l' altro.

Similmente se il conduttore se ne fosse servito per altro viaggio, o per più tempo dell' accordato, comunque ella si guasti, o perda, deve egli restituire altrettanta esarcia al prezzo che valeva nel tempo, che l'ebbe, o che gli fu stimata, e pagarne la pigione anche per il viaggio secondo, a proporzione del primo.

Ma se la detta esarcia gli sarà stata impreſtata, e non appigionata, in qualunque modo il comodatario la perda, la deve restituire, o in altrettanta esarcia, o nel prezzo, come sopra, ad arbitrio del comodante.

Come esarcia trovata in marina per neceſſità può esser pigliata. Cap. 205.

Padrone di nave o navilio può pigliare esarcia, che trova nella marina con che ne abbia di bisogno per ormeggiare la sua nave o navilio, che avesse paura di cattivo tempo; o che fosse in luogo pericoloso, con che quella esarcia, che nella marina sarà, non fosse di bisogno a quelli di chi fosse, che ancora lui ne avesse necessità a ormeggiare il suo navilio; e se il Padrone dell' esarcia ci fosse debbagli essere dimandata; e se il Padrone dell' esarcia non vi è, si può pigliare, con questo avuta che l' avrà, lo faccì sapere a quello di chi sarà o a uomo per lui, e se no vorrà aver salario, che gli debba esser dato, perciocchè averà pigliata la sua esarcia senza volontà sua, che per altro nò. Però se il Padrone della nave, che l' esarcia averà avuta, la debba tornare in quel luogo che l' averà tolta incontinente che il cattivo tempo fosse passato, e se quello di chi l' esarcia sarà, ne sosterrà danno o spesa, il Padrone della nave, che avuta l' averà, debba tutto pagare. Ancora più se l'esarcia si perdesse o si guastasse per qual si vuole conto, il Padrone della nave debba restituire, e dare tanta di esarcia, come quella che tolta averà, o il prezzo che quella valeva nel tempo che lui l' ebbe, a quello di chi l' esarcia sarà, e questo debba fare senza contrasto, e se quello di chi l'esarcia sarà non volesse recuperare l' esarcia per quella, che persa sarà, e vorrà aver denari, se tutti due si potranno accordare, se non debba esser messo in potere di due buoni uomini di mare che avessino visto quelle esarcie, e quello che fosse detto per quei due buoni uomini, si debba seguire che l' una parte nè l' altra non ci può contrastare, e fu fatto questo capitolo, perciocchè il Padron della nave o del navilio se può pigliare esarcia senza licenza di chi sarà per ormeggiare la sua nave o suo navilio, che se il Padron della nave avesse a cercare il signor dell' esarcia, per ventura si sarìa mosso tanto cattivo tempo, che tutto quello che dentro fosse sarìa a rischio di perdersi innanzi che lui avesse trovato il signore. E per questa ragione di sopra detta, Padron di nave si può servire di esarcia che in marina fosse senza licenza quando ne abbi di bisogno per le condizioni, che di sopra sono dette.

SPIEGAZIONE.

Può il Padrone di un vascello prender quell' esarcia, che troverà in mare, quando ne abbia bisogno per ormeggiarsi, temendo di qualche tempesta, o essendo in luogo pericolo: Eccetto che, se il Padrone di quell' esarcia ne avesse anch' egli bisogno. Perciò se v' è il Padrone di essa, deve il Padrone di nave prenderne licenza o da lui, o dal suo ministro, e quando non vi sia, dappoichè a-

vrà presa l' esarcia, avvisarglielo, e pretendendo egli salario per quella, pagarglielo. Passata però la fortuna di mare deve riporla subito, dove l' ha presa, e pagare al Padrone quc' danni, e spese, che gli avesse causati; e in caso che si perda, o si guasti, deve restituirgli altrettanta esarcia, o il prezzo di quella, come ne' suddetti Capitoli, secondochè valeva nel tempo, che l' ebbe, in arbitrio del Padron dell' esarcia. Nel che non potendosi accordare, si metterà la differenza in mano di due periti.

Di esarcia pigliata o prestata. Cap. 206.

Padrone di nave o navilio che si farà prestare, o pigliare esarcia di marina per ormeggiare la sua nave o il suo navilio, se lui la porterà in viaggio, o in viaggi senza licenza, e volontà di quello di chi sarà, se quello di chi l' esarcia sarà, ne sostenerà alcun danno, o che avesse ad appigionare altra esarcia per bisogno della sua nave o suo navilio, perciocchè se ne averanno portata la sua, quello che portata l' averà debba pagare tutto il danno, e tutta la spesa e ingiuria, che quello ne avesse, e debba pagare il salario di quella esarcia a quello, di chi sarà, e sia a suo piacere pigliare quel salario o pigione che vorrà, e quello li debba dare senza contrasto, e se volesse riavere l' esarcia o il prezzo che quella valeva, sia a suo piacere, e sia creduto per suo giuramento, che quello il quale quell' esarcia avesse portata, non ci può contrastare, nè nomo per lui; e ancora più sia a volontà di quello di chi l' esarcia sarà, che lo può mettere in potere della giustizia, e di mandar per furto. E fu fatto perciò questo Capitolo, che molti Padroni di nave si porteriano esarcie degli altri se queste condizioni, che di sopra sono dette, non ci fossino messe, e per giustizia delle parti.

SPIEGAZIONE.

Ma se il detto Padrone di nave si farà imprestare, o prenderà esarcia per ormeggiar la sua nave, e la porterà in viaggio senza licenza del Padrone di quella, dovrà rifargli tutti i danni, e spese che perciò avesse questi patito, e di più quel salario pagargli, ch' egli vorrà; restando in arbitrio del medesimo Padron dell' esarcia o di ripigliarsela, o di farsi pagare il prezzo di essa, che valeva al tempo dell' imprestito, dovendosi stare al suo giuramento, e inoltre può accusare il Padron della nave criminalmente di furto.

Di comanda a viaggio certo. Cap. 207.

Mercante, nè marinaro, nè nessuno altro che piglierà comanda a viaggio certo a luogo deputato, se in quel viaggio o in quel luogo deputato si perderà tutta la comanda, con che non fosse colpa del comandatario, non è tenuto niente restituire, nè emendare a quello, che la comanda gli averà fatto. Però se detto comandatario la porterà in altro luogo fuora quello che accordato avesse con quello, che la comandità gli averà fatta, se si perderà la comandità, il comandatario è tenuto restituire a quello, che la comandità li averà fatta, poichè lui l' averà portata in altro luogo o in altro viaggio, il quale non aveva rimasto con lui. Ancora più se il detto comandatario porterà la detta comandità in viaggio, o in luogo dove non avesse accordato con quello, che la comandità gli avea fatta, e se guadagnerà, tutto il guadagno che con la detta comandità farà, debba dare a quello che la detta comandità gli avesse fatta, e non si debba niente ritenere, se non quello che promesso gli aveva con il sopraddetto che glie le raccomandò per la fatica, e se altro ne ritornerà, è tenuto come se lo robasse della cassa, e se la comandita o il guadagno fatto con quella si perdesse in quei luoghi, ne' quali il comandatario è tenuto restituire, e dare a quello, che la comandità li avesse fatta tanto è tenuto del guadagno, come della comandità che pigliata avesse se si perdesse.

SPIEGAZIONE.

Accadendo, che l'accomandatario per fortuito accidente, e non per sua colpa, perda le robe prese in accomandita, non è tenuto restituir cosa veruna all'accomandante, eccetto se mutasse il viaggio, o il luogo determinato; nel qual caso se farà più guadagno, farà ad utile dell'accomandante, nè si può ritenere che quel tanto, che per la sua fatica gli farà stato promesso. E perdendo il ricavato dall' accomandita, farà a danno suo, e dovrà restituire all'accomandante, oltre al capitale dell' accomandita, anche il guadagno.

Sopra questo Capitolo vedi il Targ. Ponderazioni marit. cap. 35. n. 13.

D'impedimento di comandità. Cap. 208.

Comandatarj che porteranno comandi in viaggio, o in luogo deputato, e faranno partiti di quel luogo, dove erano rimasti con quelli, che le comande averanno fatte, e stando in quel luogo, venisse occasione di ripresagli, o impedimento di signorie, o ci venissino navili armati di nemici, e se per qualsivoglia di queste condizioni che di sopra son dette, si perdesse la comandità, il comandatario non è tenuto di niente a quelli che la comandità gli avessino fatta. Però se stanno nel viaggio innanzi che in quel luogo fossino, nel quale andare dovevano, avessero notizia di quelle cose, che di sopra sono dette, e loro ne fossino certi, che vero fosse, e loro ci entrassino, e la comandità si perdesse, i comandatarj son tenuti e restituire, e di emendare tutta la comandità, che quelli gli avessino fatta, e se per ventura stando nel detto viaggio innanzi che loro fossino nel sopraddetto luogo, avevano certezza de' casi sopraddetti, e i comandatarj si potessino accordare con il Padrone della nave, o del navilio, nel quale loro fariano per andare in altro luogo dove non avessino paura de' casi di sopra detti, perchè comandatarj sono detti mercanti infra i Padroni delle navi o navili, e Padron della nave si accorderà con i detti mercanti: ancora che quel luogo del quale si accorderanno infra il Padrone della nave, e i comandatarj, non fosse accordato con quelli i quali avevano fatta la comandità, perciò per le tre ragioni di sopra dette ogni comandatario può portar la comandità in altro luogo, poichè fosse per salvar le comande, che seco portasse, e non per nessun' altra ragione, e questo deb

ba esser fatto senza fraude, e incontinente che loro averan fatto porto in quel luogo, nel quale avessino accordato stando nel viaggio con il Padron della nave, i detti comandatarj debbano vendere, e smaltire tutte le dette comande, che loro averanno, e tornare, e restituire a quelli di chi saranno, e se in quel luogo dove per tal ragione come di sopra è detto fosse, che si perdesse la detta comandità: ancora che quel luogo fosse accordato con quelli, che la comandità averanno fatta, i comandatarj non sono tenuti restituire nè emendare le comande. Però se loro le porteranno in altro luogo, o in altro viaggio, dipoi che loro avessino fatto porto come di sopra è detto, innanzi che avessino contato con quelli che la comandità avessino fatta, e la comandità si perdesse, i comandatarj sariano tenuti restituire tutta la comandità, e il guadagno se ce ne fosse, come nel Capitolo di sopra è contenuto.

SPIEGAZIONE.

Se stando l'accomandatario nel luogo, dove è stato diretto dall'accomandante, perdesse per forzoso accidente l'accomandita, và il danno a conto dell'accomandante. Ma se, innanzi di entrare in quel luogo, avrà l'accomandatario avuta notizia de' pericoli, che vi sono, entrandovi poi è tenuto a risare all'accomandante tutti i danni, che perciò ne seguissero all'accomandità. Se però, avuta egli notizia del pericolo, risolverà col Padrone della nave di far porto, o sia scala in altro luogo, perdendosi ivi l'accomandità, sarà la perdita a danno dell'accomandante. Eccetto se dopo essere pervenuto in quel luogo, invece di vendervi le merci, e ritornarsene all'accomandante, si partirà di nuovo senza ordine di quello per altro paese, e luogo, nel qual caso dovrà restituire l'accomandita, e il guadagno eziandio, se ce ne fosse.

Dichiarazione del sopraddetto Capitolo.
Cap. 209.

Comecchè il Capitolo di sopra detto dimostra, e dichiara, che ogni comandatario, il quale porterà comande a viaggio, ovvero a luogo certo, e deputato, se in quel luogo, dove loro dovevano portare quelle comande ci fossero quelle condizioni, che nel Capitolo sopraddetto sono dichiarate, e che lui dubitasse di entrarci: e se lui si potrà accordare con il Padrone della nave, o del navilio col quale egli sarà per andare in altro luogo, dove quelle condizioni, che di sopra sono dette non ci fossero, che lui ci può andare, ancora che quel luogo, il quale lui si accorderà col Padrone della nave, o navilio non fosse accordato con quello, che le comande avesse fatte. Però nel Capitolo di sopra detto non dice, nè dichiara, se il Padrone della nave, o del navilio portasse mercanzie suc, e avesse comande d'altri, o d'altro, se potrà fare come i comandatarj vorranno, o se fosse di peggio condizione, che altro comandatario, e perciò i nostri antecessori videro, e conobbero che i Patroni delle navi, e de' navili, i quali portano mercanzie loro, e pigliano comandità di altro, o che portino mercanzie loro, o solamente che portino comande di altri, non debbono per questo essere di peggior condizione, che un' altro comandatario; per qual ragione? perciocchè molti comandatarj, o fattori vanno per il mondo, i quali a tutto quello che portano, non hanno nessuna cosa. Ancora più, se quelle comande si perdessero, loro non perderiano niente, perciocchè non costano niente a loro. Però il Padrone della nave o navilio sia che porti mercanzia sua, o nò, tuttavia val più ciò che lui ha nella nave, o navilio, che non fa quasi parte della comaodità che lui porta, o che lui averà pigliata a se, e perciò il Padrone della nave o del navilio non può, nè debba essere di peggior condizione, ch'un altro comandatario. Però è da intendere, che se nella sua nave, o nel navilio aveva alcuni altri comandatarj, se le condizioni che sono dette saranno in quel luogo, dove loro dovevano scaricare, e andare, e il Padrone della nave si debba consigliare, e aver consiglio con loro, e quella cosa che lui con loro teneranno per bene, loro lo possan fare, che nessuno ci può niente. Però se nella nave, o navilio ci fosse roba di mercanti, e sopra quella roba non ci fosse nessuno, nè il Padrone della nave o navilio l'avesse in comandità, solamente che lui l'avesse a consegnare ad alcuno in alcun luogo, dove avesse a scaricare, se le condizioni di sopra dette ci saranno, che lui non ardisca entrare il Padrone della nave non debba portare per niente in altro luogo, poichè a lui non saranno accomandate, che lui le potesse perdere innanzi le debba tornare a quei mercanti di chi saranno, se il Padrone della nave le porterà in altro luogo, e quella roba si perderà, il Padrone della nave è tenuto restituire e emendare. Ancora più, se lui le porterà in altro luogo, e le venderà, e in quella roba guadagnerà, il Padrone della nave, o navilio è tenuto di dare e restituire a quei mercanti di chi la roba sarà il capitale, e tutto il guadagno, che in quella avesse fatto, e i detti mercanti non sono tenuti dare e restituire a quei Padroni di nave, o navili danno, nè spesa, che lui ne avesse fatta, se i detti mercanti non vorranno. Però se il Padrone della nave, o navilio avesse mercanzia sua, e avesse tutta la roba che nella nave, o nel navilio fosse in comandità, che lui la potesse vendere, ancora che lui non ci abbia roba sua, solamente che tenga tutta la roba o mercanzia, che nella sua nave o navilio fosse in comandità, che lui la potesse vendere, e che ne fosse mercante, se il detto Padrone della nave o navilio dubitasse entrare in quel luogo, dove le comande doveva vendere, che lui se ne averà a restare per le condizioni, che nel capitolo sopra detto sono già chiarite, e certificate, lui può mutare viaggio per andare in altro luogo, dove non ci fosse riguardo delle condizioni, che di sopra sono dette in questo. Però che ciò che lui farà, lo faci con consiglio di tutto il comune della nave, o della maggior parte: e se tutto il comune della nave, o del navilio si accorderà di andare in quel luogo, dove lui dirà, e farà certo, e darà ad intendere alla maggior parte, lui ci può andare, e in questo modo può cambiare il viaggio. Però se tutto il comunale, o la più parte della nave o navilio si accorderanno più presto del ritornare in quel luogo, del quale faranno partita, che mutare viaggio per andare in altro luogo, il Padrone della nave se ne debba ritornare, e se non vorrà ritornare, e

lui

lui per sua autorità il viaggio, e le comande si perderanno in tutto o in parte, lui è tenuto restituire a quelli, che le comande li averanno fatte tutto quello, che le comande costassero, e il guadagno che loro diranno per loro giuramento che potevano aver fatto, se lui se ne fosse ritornato come il comunale della nave, o la maggior parte lo consigliava. Però se il Padrone della nave ci anderà con consiglio di tutto il comunale, della nave, o della maggior parte, se le comande si perderanno in tutto o in parte, il Padrone della nave non è tenuto di emendare a quelli, che la comanditá gli avessino fatta, poichè con consiglio di tutto il comunale della nave ci sarà andato, che è ragione che il Padrone della nave possa cambiar viaggio, se lui sarà mercante di tutta la roba che lui porterà, perchè lui la può gettare in mare, se mercante non ci fosse con consiglio di tutti i marinari per certi casi, e per le ragioni di sopra dette i nostri antecessori hanno fatta questa emenda per i contrasti, che ci possano intervenire, e ogni cosa che di sopra è detta debba esser fatta senza fraude, e se fraude alcuna provare si potrà, la parte, contra la quale provato sarà, debba satisfare tutto il danno alla parte, che avuto l'avesse senza malizia, e senza refugio.

SPIEGAZIONE.

Il Padrone di nave o abbia accomandite, o porti solo mercanzie d' altri, o sue, non può essere di peggior condizione, che qualsivoglia altro accomandatario; onde se nella sua nave vi saranno altri accomandatari, si dovrà egli con esso loro consigliare ne'casi detti ne' Capitoli precedenti, e quei che insieme delibereranno, si terrà per ben fatto. Ma se nella nave vi fosse solamente roba di mercanti, non accomandata nè al Padrone, nè ad altri, ed egli l' avesse puramente a consegnare in qualche luogo determinato a qualcheduno, dove presentisse esservi i suddetti pericoli, non può portarla in altro luogo, ma la deve ritornare a' mercanti, da chi la prese; e se ve la porti, e si perda, il Padrone è tenuto a restituirla, e rifare il danno. Che se ivi vendendola venisse a ricavarne guadagno, è obbligato restituire a' mercanti il capitale con tutto il lucro, senza poter pretendere verun bonificamento de' danni, o spesa, che avesse fatta.

Però se il Padron della nave avesse tutta la roba in accomandita, può col consenso di tutto il comunale della nave, o maggior parte, portarla in altro luogo. (Poichè questo consiglio vat tanto, che con esso solo, non essendovi in nave mercanti, il Padrone c può mutar viaggio, e buttar la roba in mare in certi casi già nel Consolato spiegati.) Ma se non acconsentendovi il suddetto comunale, o deliberando piuttosto di tornare addietro, egli passerà tuttavia in altro luogo, è in obbligo in caso di perdita a restituire tutto il valsente dell' accomandita coll' interesse, e lucro, che giurerà l' accomandante aver potuto da quella roba ricavare. Il tutto però debba esser fatto senza fraude, perchè, questa provandosi, è obbligato il fraudolente a soddisfar tutto il danno alla parte.

Di comandità ricevuta come cosa propria. *Cap.* 210.

Se alcuni fattori, quali porteranno comande a viaggio, o a luogo deputato, e loro accorderanno con quelli che comande faranno, che loro possin fare delle comande come di sua cosa propria, e quelli che le comande faranno lo concederanno, in qualsivoglia luogo andando in quel viaggio che loro lasceranno la comandità, perciocchè non l' averanno potuta vendere, e loro giureranno che se loro propria fosse non ci averiano fatto altro, quelli che in tal forma hanno fatto comandità, non possono di niente altro costringere quei tali fattori, se non che quando i sopraddetti fattori la riscuoteranno, che l' abbino a restituire, e dare a quelli che la comandità avessino fatta salvo la fatica loro, di quello che avessino accordato con quelli, che le comande avessino fatte. Però i predetti fattori debbano ricuperar quella roba, che lasciata avessino, e restituire, e dare a quelli che comandata l' averanno, e questo sia fatto senza fraude, e debbono riscuotere quello, che delle comandità si fosse avuto, come più presto potranno.

SPIEGAZIONE.

Quando però l' accomandante dia facoltà all' accomandatario di fare delle merci avute in accomandità, come farebbe delle sue proprie, potrà questi, non trovando a esitarle, lasciarle in qualche luogo, purchè affermi con suo giuramento d' aver usate in quelle tutta la diligenza, che avrebbe usata, se fossero state sue proprie; nè ad altro è tenuto, che a ricuperare più presto che potrà quelle robe, che avrà lasciate, o il lor prezzo, e restituirlo all' accomandante, salva la propria loro mercede pattuita.

Parla di questo Capitolo il Tatg. Ponder. marit. cap. 35. n. 15.

Item de comandità. *Cap.* 211.

Mercante o altro, che farà comandita ad alcuno in questa forma, che quello che la comandita riceverà, che la possa portare tuttavia con se in ogni luogo dove la sua persona anderà, e se la comandita si perderà, debba esser persa a quello che fatta l'averà. Però se quello che la comandita porterà, la giuocasse, o la barattasse, o la perdesse per sua colpa, o se lui la raccomandava ad altri, e si perdesse lui è tenuto restituire a quella, che la comandita gli averà fatto senza contrasto.

SPIEGAZIONE.

Avendo l' accomandante pattuito con l' accomandatario, che possa portar le robe seco dell' accomandita in qualsifia luogo, dove anderà egli stesso, se l' accomandita verrà a perdersi, la perdita sarà a conto dell' accomandante. Ma se l' accomandatario la giocasse, barattasse, o ad altri la desse in accomandita, o in ogni altra maniera la perdesse per sua colpa, è tenuto rifare i danni all' accomandante.

Mercante che prometterà di fare comandita ad alcuno con carta o testimoni, non si può estraere, che non abbia a far la comandita a quello che promessa l' averà, e se lui vorrà estraere di non fare la comandita a quello, al quale promesso l'averà, e se quella ne avesse fatta spesa alcuna, o ne avesse noleggiata nave o navilio per rispetto della comandita, che gli aveva promessa, è tenuto del tutto emendare. E fu fatto questo capitolo, che se quello non gli avesse promessa quella comandita, lui non averia noleggiato tanta gran nave, se non perciocchè quello gli aveva promesso, e averia fatto i suoi fatti e il suo viaggio.

SPIEGAZIONE.

Quegli, il quale avrà promesso o in iscritto, o con testimoni di dar robe in accomandita, deve offervar la promessa. E se a questo effetto il promessario avrà noleggiata qualche Nave, o fatte altre spese, gli dovranno esser pagate dal promettente.

Di comandita. Cap. 213.

Se alcun fattore riceverà comandita, se quel detto fattore avesse alcuni denari, e in quel luogo dove riceverà la comandita, lui smaltirà la comandita, e i suoi denari, e quando sarà in quel luogo dove andare doveva, con la comandita, lui smaltirà li denari suoi, e non smaltirà la comandita; se lui guadagnerà con i suoi denari, è tenuto di dare a quello che la comandita gli averà fatto andando al viaggio tanto quanto lui guadagnerà con i suoi denari per soldo e per lira, e se lui perdesse con gli suoi denari, tutta la perdita debba esser sua, se già quella che la comandita gli averà fatta non gli aveva detto che non gli smaltisse, se non in cose certe, e se quello detto non lo aveva, e lui smaltirà la comandita con gli suoi denari insieme, il guadagno, e la perdita si debba partire per soldo, e per lira.

SPIEGAZIONE.

Quando l' accomandatario impieghi in qualche genere di merci i suoi denari, e quelli dell' accomandita, e arrivato al luogo destinato venda le sue merci, e non quelle dell' accomandita, se vi sarà guadagno, dovrà dividerlo coll' accomandante per la porzione di quelle merci, che avrà in accomandita, salvo però se l' accomandante non gli avesse dato ordine di esitare l' accomandita in certi generi di mercanzie, perchè in quel caso, tanto la perdita, quanto il guadagno, che avrà ricavato l' accomandatario dall' esito delle sue proprie mercanzie, sarà solamente per suo conto. Ma in caso che non avesse tale ordine, vendendo egli le merci insieme dell' accomandita, e le proprie, dividerassi allora la perdita, e il guadagno.

Discorre di questo Capitolo il Targ. Ponder. marit. cap. 35. num. 16.

Se alcuno commanderà a nessuno denari, se quello che la comandita farà, accorderà con quello che la comandita riceverà, che non gli smaltisca quei suoi denari, se non in cosa certa, e nominata, se quello che la comandita averà ricevuta, non troverà di quello che lui gli averà detto: lui ne debba avere testimoni, come lui non trova di quella cosa che lui gli aveva detto che compraste, perciocchè se ci fosse in quel luogo medesimo alcuni mercanti, che avessino comprato di quella mercanzia, nella quale lui doveva smaltire quei denari, che lui aveva ricevuti in comandita, se quelli ci guadagnassino alcuna cosa, e quello il quale gli aveva i denari comandati li facesse dimanda, lui possa mostrare, e mettere in vero per quei testimoni, che lui non aveva trovata di quella mercanzia, della quale gli aveva detto investisse i suoi denari, se per ventura provare non potrà, che lui di quello che doveva, e aveva carica smaltire quei denari, che in comandita aveva ricevuti, che lui non avesse trovato, lui è tenuto restituire, e di dare a quello che i denari gli aveva comandati tanto come quei mercanti ci averanno guadagnato per soldo e per lira, e se per ventura lui smaltisse quei denari in altre cose senza volontà di quello, che i denari li aveva comandati, se in quella mercanzia si guadagnerà, lui è tenuto a quello, il quale i denari li comandò, restituire, e di dare tutto il guadagno, e se in quelle mercanzie che lui avesse comprate senza volontà di quello che i denari li comandò, o si perderà in tutto o in parte, tutta la perdita debba esser la sua, perciocchè lui gli smaltì in quello, che lui non aveva carico smaltirgli. E ancora più, perchè nessuno non ha potere in quello d' altri, se non tanto come quello di chi gli dà, e se per ventura lui fosse in luogo, che potesse restituire quei denari a quello che comandati gli aveva, e lui non restituirà, anzi gli porterà con se, se in quei denari intervenisse caso di sventura, che si perdessino del tutto, o in parte, tutta la perdita debba esser sua. Però se lui non fosse in luogo che lui possa restituire quei denari a quello, che comandati gli aveva, lui gli può portare con se, e se a quei danari intervenisse alcun caso di sventura che si perdessino in tutto o in parte, debbano esser persi a quello, che li comandò, perchè non è colpa del comandatario. Però se il detto comandatario gli giuocasse, o si perdessino per alcuna causa che fosse sua colpa, lui è tenuto del tutto restituire, e tutto in quella forma che di sopra è detto della comandita in danari, in tal modo debba esser fatto della roba o mercanzia, che alcuno comandasse ad altri sotto certe condizioni, e per le ragioni di sopra dette fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

Consegnando l' accomandante una quantità di danari all' accomandatario per comprare un certo genere di merci, se questi, giunto al luogo destinato, non troverà a comprarne, lo deve giustificare con attestati degni di fede; altrimenti è tenuto pagare all' accomandante l' interesse a proporzione di quel guadagno, che avran fatto gli altri mer-

Digitized by Google

canti in simil sorta di mercanzie: e se l' impiegherà in altro genere di merci, in caso di perdita, il *danno* sarà suo, e l' utile, in evento di lucro, dell' accomandante.

Avendo l' accomandatario vendute le merci nel luogo destinato, se nel riportare all' accomandante i danari per fortuito avvenimento, e non per sua *colpa* si perdessero, sarà il danno dell' accomandante: Eccetto se fosse giunto in luogo, dove gli poteva restituire all' accomandante, e nulladimeno gli avesse voluti portar seco.

Vedi su questo Capitolo il Targ. Ponder. marit. cap. 35. n. 17. & 20.

Di comandità di nave. Cap. 215.

Padrone di nave, o di navilio, che comanderà la sua nave ad alcuno per andare in viaggio saputo, se andando, o stando, o tornando in quel viaggio la nave si rompesse o pigliasse alcun danno, quel che la nave o navilio avesse ricevuto in comandità, non è tenuto di niente emendare al Padrone della nave che comandata l' averà. Però se lui la porterà in altro luogo o in altro viaggio fuora di quel luogo, che col Padrone della nave aveva accordato o con quello che comandata glie l' avesse, se la nave si perdesse, o avesse alcun danno, quello al quale il navilio fosse comandato, è tenuto di emendare la nave o navilio a quello, che comandato l' averà, o il prezzo di quella, e il danno, che avuto ne avesse, e se non avesse di che pagare, debba stare in prigione, infino che abbi soddisfatto a quello, che comandato glie l' aveva, e abbi di che pagare, o nò, e il Padrone della nave, che comandato gli aveva, è tenuto di dare ai compagni la parte, che avevano nella nave, e il guadagno di quello. Però se il Padrone della nave la comanderà con volontà di tutti i compagni, o della maggior parte, e se la nave si perdesse, come è detto, il Padrone della nave non è tenuto di fare emenda a' compagni, perchè ogni Padrone di nave debba dimandare a' compagni quando vorrà comandare la sua nave ad altri, se in luogo fosse che i compagni ci fossino tutti o in parte, e se lui fosse in luogo dove non ci fosse alcun compagno, lui non la debba comandare a nessuno, se non per condizione certa, ciò è a sapere, per infermità, o che la nave fosse noleggiata per andare in luogo dove lui avesse paura di Signoria, o che avesse promesso pigliar moglie innanzi che la nave noleggiasse, e che gli amici lo sforzassino la pigliasse innanzi che andasse nel viaggio, o per andare in pellegrinaggio, e che ne avesse fatto voto innanzi che la nave noleggiasse, e tutte queste condizioni di sopra dette che siano senza fraude.

SPIEGAZIONE.

Vedi il Cap. seguente.

Di comandità di nave senza licenza dei compagni. Cap. 216.

Se alcun Padrone di nave averà comandata la sua nave ad alcuno senza licenza de' compagni; se quello, al quale la nave fosse comandata, venisse alcun viaggio o viaggi, e donasse conto a quello che la nave gli avesse comandata, e quello il quale le Padrone fosse. Ancora se avesse comandata la nave ad alcuno, se lui darà conto, e parte a ciascuno de' suoi compagni tutto è tanto come a ciascuno appartenga per conto della parte, che nella nave averanno del guadagno, che quello al quale lui avesse comandata la nave averà fatto con quella nave, che lui comandata l'averà, se i detti compagni pigleranno la loro parte del guadagno, che a ciascuno per la parte, che nella nave averà, si appartenga, se i detti compagni tutti o parte diranno a quello il quale loro di quella nave averanno fatto Padrone, che loro non vogliono che lui la comandi a nessuno senza loro volontà, e se lui lo farà, e la nave pigliasse alcun danno, o farà alcuna perdita, o consumamento, che tutto sia e stia sopra di lui, e se sopra le dette condizioni di sopra dette per i compagni a quello, il quale loro di quella nave, nella quale hanno la loro parte, averanno messo o fatto Padrone: se lui senza volontà di tutti i compagni o della maggior parte ad alcuno la comandasse, se quello il quale la comanderà, guadagnerà, lui è tenuto dare a ciascun compagno la parte del guadagno, che per la sua parte li toccasse; e se per ventura quello, il quale lui averà comandata la nave, sotto le condizioni sopraddette, perderà la nave o piglierà alcun danno, o farà alcun consumamento, il Padrone della nave è tenuto del tutto restituire e emendare ai compagni senza contrasto. Però se i detti compagni vederanno e sapeanno, che quello che loro hanno fatto Padrone, non và, nè anderà nella nave, innanzi fanno loro, e sono certi che la comanderà ad altro; se i compagni piglieranno parte del guadagno, che quello con quella nave, che comandata gli sarà, fatto avesse, e i compagni non diranno niente a quello che loro averanno fatto Padrone: anzi li piace, e satisfa il guadagno che lui gli dà, e se sopra queste ragioni di sopra dette la nave si perdesse o pigliasse alcun danno, il Padrone della nave non è di niente tenuto, perciocchè i compagni sapevano che lui non andava nella nave, anzi la comandava ad altro che conduceva per lui. E ancora perciocchè i compagni riceverono ciascun viaggio che la nave faceva la parte, che a ciascuno toccava per conto della sua parte che nella nave avevano, ed è ragione che poi loro ricevino parte del guadagno, e erano certi che quello che avevano fatto Padrone, non ci andava, anzi la faceva condurre ad altro, e i compagni non dicevano niente a quello, che loro avevano fatto Padrone anzi li piaceva il guadagno, che lui li dava. Per ciò è ragione, che come li piaceva il guadagno tutto, e in tanto è ragione che debbino patire il danno e la perdita e il consumamento, che quando quello che loro avevano fatto Padrone li dava. E per le ragioni dette fu fatto questo Capitolo. Però è da intendere che il Padrone della nave, fosse in luogo con i compagni insieme con tutti o con parte, perchè altrimenti non la può, nè debba comandare, se non per le condizioni, che sono già in un Capitolo di sopra detto, chiarite, e certificate.

SPIEGAZIONE.

De' sopradd. due Capitoli.

Dando in Accomandita un Padrone la sua Nave, se servendosene l' Accomandatario nel viaggio, o luogo accordato, si perderà, la perdita sarà dell' Accomodante, ma se l' Accomandatario muterà viaggio, e luogo, in caso di sinistro dovrà rifare ogni danno all' Accomodante, il quale può farlo anche catturare, e tener prigione infinchè paghi; e lo stesso danno sarà tenuto il Padrone a rifare a' Compagni, o sia Partecipi, con pagare a ciascuno la sua parte, e di più il guadagno, che la nave poteva fare, se non si fosse perdota, quando il Padrone l' avesse data in Accomandita senza precedente licenza, o consenso de' Partecipi, o della maggior parte di essi, il quale è sempre necessario, sieno eglino presenti, o assenti.

Vero è che se il Padrone sarà in luogo, dove non sieno i suddetti Partecipi, potrà senza il loro consenso dar la nave in Accomandita in certi casi, cioè, per infermità, o perchè la nave fosse noleggiata per un luogo, dove egli temesse di potere aver qualche incontro, o che avesse a prender moglie, o andare in Pellegrinaggio, per voto fatto innanzi che la nave fosse noleggiata.

Nel caso però che i Partecipi avessero protestato espressamente al Padrone, che non vogliono che dia la nave in Accomandita a nessuno, o pure coo questa condizione l' avessero eletto, non potrà mai darla, nè meno ne' casi suddetti, poichè in qualunque modo si perda la nave data in Accomandita, dovranno sempre i Partecipi esser pagati, oltre alla loro porzione, del guadagno pure, che avesse fatto la nave.

Ma ogni volta che il Padrone l' abbia data in Accomandita di consenso di tutti, o della maggior parte, o con loro scienza, e pazienaa; o quando avessero accettato il guadagno fatto dalla nave stessa data in Accomandita senza il loro consenso negli altri antecedenti viaggi, in evento di perdita non è egli tenuto rifar loro danno veruno.

Di comandità che alcuno piglierà in commune, o a parte. Cap. 217.

Se il Padrone di nave o navilio o altro, porta in commune e lui piglierà da alcun mercaote comandita a parte di roba o di danari, e se quello che la comandità riceverà, non farà intendere che quella comandità che lui riceve, che lui la mescolerà al commune, nè nella scritta che infra loro farà fatta non si comprenderà, che quella comandità che lui riceve la debba mescolare con quel commune, che porterà con se, lui è tenuto di dar conto a quello che la comandità gli averà fatta, e se li farà comandità di roba, li debban dar conto di quello, che della roba avesse avuto. Ancora più quei denari che averà avuto, debba smaltire in qualsivoglia cosa, che al detto comandatario parerà, se già quello, che la comandità gli aveva fatta non avesse accordato con lui che non li smaltisse quei denari di quella roba, che lui comandata li aveva, o che non comprasse, se non cosa certa come infra loro fosse accordato, e se li comandasse danari, e lui compresse roba, lui è tenuto di dar conto di quello, che averà avuto della roba, che con i denari che lui li comandò aveva comprata e svenduta, e di quello, che smaltirà di quella roba, che con i suoi denari averà comprata, e mettere in ordine i conti per quell' ora, che lui fosse tornato del viaggio, e dare in suo potere il capitale, e il guadagno, che con la detta comandita fosse fatto: Salvo sua sarica, come infra loro fosse accordato, e se il commune perde, o guadagna quello, che la comandità gli averà fatto, non ci è niente tenuto, nè quello, che la comandirà averà ricevuta non è tenuto se non della comandità a restituire, e se guadagna o perde con la detta comandità, tutto li debba dare e mettere in suo potere tanto il guadagno come la perdita: perchè lui non è tenuto a quelli, di chi il commune fosse, per causa di quella comandità, che lui da alcuno ricevuta averà. Se però lui non aveva fatto intendere che al commune andava quella comandità, che aveva ricevuta. Però quello che la comandità averà fatta, non è tenuto di niente a quelli di chi il commune fosse, sia che perdessero, o guadagnasseno nè quelli di chi il commune farà a quello, che la comandità averà fatta, che se perde o guadagna, debba esser suo il guadagno come la perdita: e se per ventura quello, il quale porta il commune, e averà ricevuta la comandità, mescolerà quella con il commune senza licenaa di quello, che la comandità gli aveva fatta, e il detto comandatario conto dare non gli potrà, per ciò che l' averà mescolata con il commune, sia in libertà di quello, che la comandità gli averà fatta di avere il maggior prezzo della roba, che averà avuto, in quel luogo, dove la comandirà averà venduta. E il maggior prezzo della roba che lui averà portata, o il maggior guadagno che nella roba si farà fatto, gli è tenuto di dare quello, che la comandità averà ricevuto a quello, che fatta gli averà, perciocchè lui l' averà mescolata con il commune senza volontà sua: e questo gli è tenuto dare, e restituire senza contratto.

SPIEGAZIONE.

Quel Padron di vascello, che porterà merci per vendere in comune, cioè a conto della Colonna (così chiamasi ora comunemente quella società, che si fa tra Padrone, marinari, e mercanti, secondo che spiega il *Targa al Cap. 36.*) prendendo altre merci in Accomandita, non può confonderle, quando non vi sia patto, con quelle del comune, o sia Colonna, ma dovrà separatamente venderle, e prendendo in Accomandita danari, pur separatamente impiegargli in quella sorta di merci, che stimerà meglio, quando non abbia, circa questo, ordine preciso dall' Accomodante; e poi render gli deve i conti distinti con pagargli il netto ritratto, salvo la sua mercede secondo l' accordo. Così, o guadagni, o perda la Colonna, non spetta alcun danno o utile all' Accomandita, la quale se il Padrone Accomandatario senza licenza confonderà, nè potrà però dare all' Accomandante distinto conto, sarà tenuto di pagargli il valsente delle robe prese in Accomandita, valutate al maggior prezzo, che valessero in quel luogo, dove confuse coll' altre saranno state vendute.

Di questo Capitolo parla il Targ. Ponder. marit. cap. 35, num. 12. & 20.

Di comandita che si perderà, e il comandatario fallirà. Cap. 218.

Ogni comandatario che porterà o riceverà comande, se le comande li riceveranno per le ragioni, che nei Capitoli di sopra dette sono, lui non è tenuto della comandita a restituire. Però se le comande si perderanno per altra ragione, e non per quelle che nei capitoli di sopra sono dette, lui è tenuto di restituire, e di dare tutte le comande, e il guadagno con quelle fatto a quelli, che le comaode gli averanno fatte. Se però lui non può mostrare giusto ragioni: perchè quelle comaode si sieno perse, e se lui mostrare nè provare non può; nè le comande restituire non potrà a quelli di chi faranno, e il detto comandatario fallirà, se lui fallirà, e fosse giunto debba esser pigliato, e messo in ferri, e stare per infino che quelli di chi le comande faranno si siano accordati con il detto comandatario. E fu fatto perciò questo capitolo, che molti comandatari fallirebbero, se sapessero che nessun male, nè nessun danno, nè ingiuria li potesse intervenire, e si sono messe per ciò le condizioni, che di sopra sono dette.

SPIEGAZIONE.

Ricevuta che l' Accomaodatario avrà l' Accomandita secondo le condizioni, e ragioni addotte, e distinte ne' precedenti Capitoli, s'ella si perde, dovrà, o non dovrà respettivamente restituire il capitale, e il guadagno. Che se l' Accomandatario fallisse, deve essere carcerato infiochè paghi.

Di Padrone che lascierà la nave per faccende sue proprie. Cap. 219.

Se alcun Padrone di nave, o navilio porterà mercanzie sue o comande, e lui farà in quel luogo, dove la nave averà fatto porto, e la nave sarà spedita che non resta se nnn per lui, che non è spedito, e non può veodere le sue mercanzie, se la nave ne farà spesa, lui la debba pagare del suo proprio, e se lui rimane per la sua mercanzia a vendere, e lui ne manderà la nave: se la nave piglierà alcun danno lui è tenuto di fare emeoda ai compagni: se già lui non aveva accordato con i compagni quando lui si partì di quel luogo, dove la nave aveva caricato, e se lui l'aveva accordato con i compagni con tutti o con parte, e loro l' avevano concesso, che lui potesse rimanere, e rimaneva, e mandava la nave, se la nave pigliasse alcun danno, lui non è tenuto di emenda ai compagni. Però se il Padrone della oave rimanera, perciocchè non potrà avere il nolo, e oon rimanerà per niente che lui ci abbia a fare, se non per il nolo riscuotere, e lui ne manderà la nave, perciocchè non faccia spesa, e la nave piglierà alcun danno, il Padrone della nave non è tenuto di fare emenda ai compagni, poichè per profitto della nave sarà rimasto, e non per niente che avesse a fare: e questo debba esser senza fraude.

SPIEGAZIONE.

Se alcuna nave, nel porto dove si sarà fermata, fosse spedita dal suo carico, e nientedimeno il Padrone si trattenesse per vendere mercanzie proprie, la spesa che farà in quel tempo la nave, dovrà da lui pagarsi; E quando rimandasse la nave, restando esso al suddetto effetto in quel luogo, dovrà soccombere a tutti i danni, che quella patisse: Eccetto se restasse nel detto luogo per farsi pagare il nolo non ancora riscosso, o ne avesse fatto accordo co' Partecipi.

Di testimoni di marinari in contrasto di Padrone con mercanti. Cap. 220.

Padrone di nave o navilio, che averà contrasto con mercanti, i marinari della nave, non possono far testimonio al Padrone della nave, nè ai mercanti a loro utile, nè a loro danno dell'uno nè dell' altro, stando nel viaggio. Però il cartolario debba far testimonio, ed esser mezzano infra loro. Ma quando la nave averà fatto viaggio, e i marinari saranno liberi, che non saranno obbligati al Padron della nave, allora possono far testimonio iofra il Padron della nave, e i mercanti, con che loro non abbino interesse nè contrasto, nel quale saranoo dimandati per testimoni, nè che ne aspettassero aver danno nè utile, che se aspettassero aver danno, o utile niente che dicessero non averia valore, e sarebbero tenuti per falsarj.

SPIEGAZIONE.

Nascendo controversie fra il Padrone, e i mercanti, non possono i marinari, finchè sono a soldo, testimoniare nè a favore, nè a danno dell' uno, o degli altri, ma solo fa allora fede il Cartolario, cioè libro dello Scrivano. Sciolti però, che saranno eglino, per esser finito il viaggio, da ogni obbligazione, possono far fede, purche non abbiano interesse in quel litigio.

Discorre su questo Capitolo il Vesc. Rocc. cap. 98. n. 4. Cepparell. tom. 2. resol. 160. n. 9., e il Targ. Pooder. marit. cap. 39. n. 7. Rocc. de Mercat. resp. 28. n. 13. t. 1.

Di testimonio di mercante in contrasto di Padrone e marinari. Cap. 221.

Marinari che averanno contrasti con il Padron della nave, di alcune cose che non fossero scritte nel cartolario, i Mercanti, che saranno nella nave, possono far testimonio nel viaggio stando, o che ne fossero usciti tanto al Padrone della nave come ai marinari, con che loro oon fossero interessati nel contrasto che infra lore fosse, nè che ne aspettassero aver danno, nè utile, e se i marinari avessero contrasto con i mercanti, il Padrone della nave può fare testimonio, poi siano usciti del viaggio. Però stando nel viaggio; e che non sia intercssato nel contrasto che fosse infra loro. Ancora più un marioaro può fare testimonio all'altro, poi siano usciti del viaggio, con chè non fosse interessato nel contrasto, nel quale sarà dato per testimonio, nè che ne spettassero danno, nè utile. Però i marinari possono far testimonio stante nel viaggio al Padrone della Nave e ai mercanti, per queste ragioni: ciò è sapere per fatto di getto; se per cattivo tempo, o per altro caso la nave avesse a dare traverso in terra, che in quel caso, o io quel punto

70

lo scrivano non potessa mettere gli accordi nel cartolario. E perciò fu fatto questo capitolo, perchè se in quel caso i marinari non potessero fare li testimonj, nè lo scrivano non avesse potuto scrivere nel cartolario: il Padrone della nave potria negare tutti i patti, che averà accordati con i mercanti, che a lui dovesse tornare a danno, e direbbe tutto quello che a se medesimo tornasse a profitto, e i mercanti farebbero il simile al Padrone della nave, per questa ragione possono fare testimonio i marinari in tal caso stante nel viaggio, perciocchè fraude alcuna non possa essere. Però per altra ragione non possono fare testimonio stando nel viaggio a utile, nè a danno del Padrone, nè dei Mercanti per contrasto che infra loro fosse.

SPIEGAZIONE.

Al contrario nascendo litigj fra' marinari, e il Padrone per cosa non iscritte al Cartolario, possono i mercanti, che saranno in nave, o terminato, o durante il viaggio, servire all'uno, o agli altri di testimone, quando non abbiano alcun interesse nella controversia.

Similmente, vertendo contrasti tra mercanti, e marinari, può far fede il Padrone, dappoichè avranno essi terminato il viaggio, nè egli abbia pure, come sopra, interesse; ed un Marinaro terminato il viaggio può testificare per l'altro.

Speciali però sono i casi del getto, e dell' aver per fortuna di tempo dato a traverso in terra la nave, ne' quali, quando lo scrivano in quel punto non abbia potuto scrivere, possono i marinari, anche stando nel viaggio, testificare a favore, o a danno del Padrone, o de' mercanti, per evitare tutte le fraudi, che potessero esservi per parte degli stessi mercanti, o del Padrone.

Vedi su questo Capitolo Ceppazell. tom. 2. resol. 260. n. 9.

Testimoni de' Marinari. Cap. 222.

Se mercanti che saranno in nava avessero alcun contrasto infra loro, e daranno i marinari per testimonj, gli marinari possono fare quel testimonio, nel quale saranno dimandati sia che loro fossero nel viaggio, o che fossero usciti, con che non aspettassero danno, nè utile avere, nè volessero l' utile più di una parte che dell' altra, nè avessero avuto nessuna cosa, che se loro stimassero più il profitto di una parte che dell' altra: o se ne avessero ricevuto servizio, se provato poteva essere; loro sarebbero tenuti restituire tutto il danno, e tutta l' ingiuria e tutto l' interesse, che quella parte ne avesse sostenuto per colpa di quel testimonio, che quelli avessero fatto. Ancora più che li potrebbe mettere e costringere in potere della giustizia. E più che non sarebbero per nessun tempo creduti di cosa che loro dicessero, e se alcuno li chiamasse fallari, o pergiuri, nessuna giustizia non li darebbe alcuna pena per testimoni, che loro ne dessero, che anzi caschierebbero loro in pena doppia chi tale testimonio falso averebbe fatto. E fu fatto perciò questo capitolo, che spesse volte i mercanti sono in alcuni luoghi, e non hanno con loro se non solamente i marinari, e in presenza de' marinari fanno alcuni patti o accordi infra loro mercanti, e per ventura l' uno o l'altro si pentirebbe di quello che avesse fatto, e come quell'altro mercante li domanderebbe la promessa che infra loro fu fatta, quello ne potrebbe negare e se quello la negasse, quell' altro Mercante ne sosterrebbe gran danno, e per quella ragione debbano fare testimonio i marinari dei contrasti che saranno infra i mercanti, perciocchè non sia fraude fra loro.

SPIEGAZIONE.

Così se nascessero contrasti fra' mercanti, possono i marinari richiesti, o durante, o finito il viaggio, far fede, purchè sempre non vi abbiano nè interesse, nè premio: Che quando ciò si provasse, oltre all' essere obbligati alla restituzione, e ad ogni danno, potrebbono esser puniti dalla Giustizia.

Di salario di Nocchiero o di Marinaro che anderanno a descrizione. Cap. 223.

Padrone di nava o navilio, che porterà con se in viaggio o in viaggi, il nocchiere a discrizione, il Padrone della nave debba dare di salario al nocchiere, tanto quanto averà miglior pruere della nave, o altro dei communali. Ancora più giusta la bontà e valore che il nocchiere averà, e se per ventura i marinari anderanno a discrezione del Padrone della nave: il Padrone della nave è tenuto di dar salario giusto; che loro si affaticheranno, e averanno affaticato, e giusta la bontà che loro averanno nel servizio che faranno, e questo debba essere a discrezione del nocchiere, e dello scrivano, che lo debbino dire per il giuramento che loro fatto hanno al Padrone della nave bene e fedelmente; circa quelli marinari, che vanno a discrezione che salario meritano, e quale nò, e che loro non dicano per volontà, nè per malevolenza, nè per servizio che loro gli avessero promesso, nè per male che loro volessero ad alcuno di quei marinari, che nella nave anderanno a discrezione; e questo debbono loro dire, sotto pena del giuramento bene, e fedelmente, il Padrone della nave è tenuto di dare quel salario, che il nocchiere e lo scrivano gli averanno detto, per loro giuramento: e non ci debba niente contrastare.

SPIEGAZIONE.

Quando un Padrone meni seco un nocchiere a discrezione, cioè senza aver pattuito salario veruno, dovrà dargli quanto averà di salario il miglior prodiere della nave, o altro de' comunali, e ancora di più, a proporzione della sua abilità. Maconducendo in questa forma i marinari, sarà in obbligo di pagar loro ciò, che lo scrivano, e il nocchiere col suo giuramento assermeranno doversi loro.

Parla su questo Capitolo il Rocc. de Navib. & Naul. notab. 43. & Targ. Ponder. marit: cap. 17. num. 10. & cap. 79. §. Gli ormeggi.

Di danno ricevuto per mancamenta d' ormeggiare. Cap. 224.

Padrone di nave o navilio che sarà in piaggia, o in porto, o in altro luogo con la sua nave, e i mercanti che condurranno, li diranno, e nuncie-

zanno che lui si ormeggi, e il Padrone della nave non si ormeggierà, o per ventura non averà tutte le esarcie, che promesse avere, e per queste ragioni di sopra dette i mercanti ne sofferranno danno, il Padrone della nave è tenuto restituire quel *danno*, che i mercanti averanno sostenuto per tale causa, e se il Padrone della nave non ha di che pagare, debbasi vendere la nave, e se la nave non basta, e il Padrone della nave avesse alcuni beni quelli si debbono vendere per fare compimento a quei mercanti. Salvo i marinari, che non perdano i loro salarj, ma i compagni non sono tenuti di niente emendare, se non la parte che averanno nella nave, ma altri beni nò, e fu fatto questo capitolo, perchè molti Padroni di nave piangano l' esarcia; e non si possono ormeggiare, e per questo la nave o navilio si parde, e la roba dei mercanti.

SPIEGAZIONE.

Stando ancorata in qualche spiaggia, o porto una nave, quando i mercanti avvisino il Padrone che si ormeggi, se questi trascurerà di farlo, o non avrà tutte l' esarcie, che promise a' mercanti d' avere, seguendone qualche danno, dovrà il Padrone pagarlo, e non essendo *solvendo*, si venderà la nave anche colle porzioni de' partecipi, i quali per esse solamente sono tenuti a tal risacimento. Che in quanto al Padrone, se la suddetta vendita di tutta la nave non basta al pagamento del danno, si venderanno inoltre degli altri suoi beni, quando ne abbia. I marinari però non perderanno mai i loro salarj.

Leggi su questo Capitolo il De Vicq. ad Weitsen de Avariis verb. deteriosis nota.

Di nave che si perderà in terra d' Infedeli. *Cap.* 225.

Padrone di nave o di navilio, che sarà o navigherà in terra d' infedeli, e gli interveniss e a caso di sventura, che per cattivo tempo o per navilj armati d' inimici perderà la nave o navilio, se lui perde la nave o navilio, per la ragione di sopra detta, non è tenuto di dar niente a marinari, se già lui non la perdesse in luogo, dove lui avesse tutto il suo nolo, che se lui averà tutto il suo nolo è tenuto dare tutto il salario a' marinari. Però qualunque patto che il Padrone della nave o navilio sarà con i mercanti, in quel patto medesimo debbano essere i marinari. Però se il Padrone della nave o navilio doveva dare salario a' marinari per altri viaggi, lui è tenuto pagare come nel capitolo di sopra si contiene. Però Padrone di nave o navilio che per tale ragione, come di sopra è detto, si perderà la sua nave o navilio, non è tenuto dare nave o vettovaglia a' marinari per ritornare in terra di cristiani: perciocchè lui ha preso ciò che aveva, e per ventura più che lui non aveva. Fu fatto perciò questo capitolo, che dipoi che il Padrone della nave ha persa la sua nave, non è tenuto di dare navilio, nè vettovaglia ai marinari per ritornare in terra di cristiani, poichè non ne ha per lui.

SPIEGAZIONE.

Essendo, o viaggiando in terra d' infedeli una nave, e per cattivo tempo, o forza di nemici si perda, non è tenuto il Padrone di dare a' marinari salario, nè nave, nè vettovaglia per tornare in paese di cristiani. Eccetto se fosse in luogo dove avesse tutto il suo nolo, perchè allora deve ad essi tutto il loro salario: ma a quel patto, qualunque siasi, che farà il Padrone co' mercanti, debbono stare ancora i marinari; a' quali però s' egli deve il salario per altri antecedenti viaggi, è tenuto sempre a pagarlo, come nel capitolo di sopra si è detto.

Casi perchè il Padrone debba domandare i compagni per il noleggiare. *Cap.* 226.

Se Padrone di nave o navilio noleggierà la sua nave per andare in terra d' infedeli, o in luogo pericoloso, se lui fosse in luogo dove ci fossino compagni lui gli debba domandare innanzi che fermi il viaggio, e se lui ne dimanderà, e i compagni vorranno, lui può noleggiare, che compagno alcuno non può contrastare: e se lui noleggierà che non ne dimandi gli compagni, gli possono contrastare, e possono incantare con lui, perciocchè non gli averà dimandati, e se dimandati gli avesse, i compagni non potriano incantare insino che fosse ritornato del viaggio, e se i compagni incantaranno con il Padron della nave o navilio, che noleggiato averà senza loro licenza, e lui uscirà della nave o del navilio per incanto, o per qualsivuole conto, e i compagni riterranno la nave o navilio, quella nave o navilio debba seguir quel viaggio a quel mercante che noleggiato l'averà per quel prezzo a nolo, che il mercante aveva accordato con quello, che in quel tempo era Padrone quando lui noleggiò: perchè ognuno si guardi che quando farà parte in nave o navilio, qual si vuole cosa che quello farà, o accorderà con mercanti, quello si doverà seguire. Però se il Padrone della nave sarà in luogo, che non ci sarà compagno nessuno, lui può noleggiare e andare in ogni luogo dove lui vorrà, e se la nave o navilio piglierà alcun danno, compagno nessuno non li può far dimanda per quella ragione. Però se lui giocasse, o barattasse, o perdesse per alcuna ragione, che fosse colpa sua, i compagni li possano fare dimanda. Però Padrone di nave che noleggierà per andare in terra de' cristiani, non è tenuto dimandare a compagni se non vuole, nè compagno non la può incantare, poichè lui non l' averà noleggiata insino al ritorno del viaggio. Però Padrone di nave o navilio debba dare sicurtà al compagno, se glie la domanda, che lui non muti viaggio insino lui abbia tornata la nave o navilio in potere de' compagni, e la sicurtà che darà, non sia tenuto se non a uso e costume di mare. e se per ventura il Padrone della nave noleggierà per andare nei luoghi di sopra detti, e i compagni saranno nel detto luogo, e sapranno che averà noleggiato o non lo sapranno, e il Padrone della nave non l' averà detto nè loro a lui niente contrasto, e in quel viaggio la nave o navilio si perderà o piglierà alcun danno, i compagni non possono fare nessuna diman-

da, e il Padrone della nave non è tenuto risponder a loro.

SPIEGAZIONE.

Quel Padrone, che vorrà dare a nolo la sua nave per qualche luogo d'infedeli, o pericoloso, se si troverà dove fossero partecipi, deve ricercarne il loro consenso, e contravvenendo, potranno i partecipi vender la nave all' incanto, innanzi che faccia vela pel luogo accordato col noleggiatore: Che se avrà ricercato il detto consenso, non possono esi mettere la nave all' incanto come sopra, fino a tanto, che non sia ritornata dal viaggio accordato.

Se la nave poi venduta all' incanto resterà in potere degli stessi partecipi, benchè resti escluso il Padrone, dovrà essa andare per quel viaggio accordato, e per quel prezzo che fosse già stata data a nolo, in tempo che egli la comandava.

Se però i partecipi, sapendo che la nave sia stata noleggiata per quel luogo pericoloso, non contrasteranno, nè protesteranno al Padrone il danno, che ne potesse seguire, non ponno in caso di sinistro pretender da lui cosa veruna.

Il simile sarebbe, se il Padrone fosse in un luogo, dove non fossero partecipi, o anche essendovi, la desse a nolo per un paese amico; ne' quali casi non è tenuto richiedergli del loro consenso, nè, accedendo qualche sinistro, che non sia per sua colpa, a ristar loro il danno. E' tenuto però di dar sicurtà a' partecipi a uso, e costume di mare, se gli vien ricercata, di non dover cambiar quel viaggio.

Sopra questo Capitolo discorre il Targ. Ponder. marit. cap. 26. num. 32.

Di riscatto o accordo con nave armata. *Cap.* 227.

Il Padrone di nave o navilio, il quale in mare libero, o in porto, o in piaggia, o in altro luogo si riscontrerà in navili armati di nemici, il Padrone della nave può parlare, e fare accordo con i comiti, e con l' ammiraglio per quantità di moneta, acciocchè loro non faccino male a lui, nè a niente della sua nave; e se in quella nave o navilio fossero mercanti, lui debba dire il patto che farà o averà fatto con quelli, cioè con i comiti, e ammiraglio di quell' armata, e tutti insieme si debbono accordare a pagare quel riscatto, il quale il Padrone della nave o navilio averà accordato con i comiti o ammiraglio di quell' armata, e debbasi pagare del communale per soldo, e per lira: e il Padrone della nave debbasi mettere per la metà di quello che valerà la nave o navilio, e se nella nave o navilio non ci saranno mercanti, il Padrone della nave si debba consigliare con i marinari di poppa, e con il nocchiero, e con i marinari di prua, e se il Padrone della nave paga quel riscatto, che di sopra abbiamo detto con consiglio, e volontà di quelli che di sopra sono detti, i mercanti non debbono, nè possono niente contrastare, con che il Padrone della nave paghi la metà di quello, che valerà la nave. Però se il Padrone della nave o navilio si riscontrerà con navili armati, che non siano d'inimici, e lui li vorrà dare mancia o beveraggio, se nella nave averà mercanti, lui lo debba dire, e dimandare ai mercanti se sono contenti, il Padrone della nave deve dirlo e farlo con consiglio di tutti quelli, che di sopra sono detti, e se il Padrone della nave fa questo, debbasi pagare, come di sopra è detto. Però se il Padrone della nave non lo farà con volontà de' mercanti o con consiglio di quelli che di sopra sono detti, e lui per sua volontà farà patto, e darà beveraggio senza licenza de' mercanti, e senza consiglio di quelli che di sopra sono detti, il Padrone della nave lo debba pagare del suo proprio, che i mercanti non li sono tenuti niente dare, nè restituire delle spese o del patto del beveraggio, che lui averà dato a quei navili armati.

SPIEGAZIONE.

Nel decorso del viaggio incontrandosi una nave in qualche armata di nemici, può il Padrone col consenso de' mercanti, se saranno in nave, o in luogo dove possa farlo intender loro, o pure col consiglio del comunale della nave (cioè co' marinari di poppa, con quei di prora, e il nocchiere) accordarne coll' ammiraglio, o con altri capi de' nemici il riscatto per una certa quantità di danari, che si deve poi a soldo, e lira pagare da tutti i mercanti, contribuendo ancora il corpo della nave per la metà di quel che vale.

Il simile s' osservi, se incontrasse in qualche armata, benchè non nemica, e stimasse a proposito farle un donativo; ma non intervenendovi il consenso de' sopraddetti, toccherà al Padrone, che avrà fatti da se solo simili accordi, il soddisfarli.

Discorre su questo Capitolo De Vicq. ad Weitsen de Avariis verb. piratica. Casareg. de Commerc. disc. 46. n. 22. & seqq.

Di riscatto, o accordo con navili armati d' inimici. *Cap.* 228.

Se alcuna nave, o alcun navilio sarà in terra d' inimici, e in luogo sospettoso stante caricato del tutto o in parte venissero navili armati di inimici, e il Padrone della nave, o del navilio parlerà patto, o farà parlare a quei navili armati, perciocchè loro non faccino danno a nessuna cosa, che nella nave, o navilio fosse, e quel patto che lui parlerà o farà parlare, lui lo debba dire, se i mercanti saranno nella nave, o navilio tutti, o la maggior parte, quel patto che lui ha fatto con quei comiti di quei navili armati, e con consiglio, e volontà de' mercanti lui lo debba dare, e i mercanti sono tenuti pagare per soldo e per lira per quello, che averanno roba nella nave o navillo, e se per ventura i mercanti non fossero nella nave, o navilio tutti, nè parte, e fossero in luogo che il Padrone della nave, o navilio avesse tempo, che lui potesse fare a sapere quel patto, che lui averà fatto fare con quei navili armati per salvar se, e tutta la roba, lui è tenuto farlo sapere, e se lui non aveva tempo di poterlo fare a sapere a' mercanti, il Padrone della nave debba fare in questo modo, che tutto quello che farà lo faccia con consiglio di tutto il communale della nave: e se lui lo fa in questo modo, i mercanti

sono

sono tenuti di mettere, e pagare tutto e in tanto come se tutti loro ci fossero stati, che in niente non debbono, ne possono contrastare. Però se il Padrone della nave sarà alcun patto con quei navili armati, e i mercanti saranno nella nave tutti, o la maggior parte, o saranno in luogo che lui potrà fare sapere, e non lo facesse, quel patto che averà fatto fare, e non l' averà fatto sapere a' mercanti, poichè loro fossero in quel luogo che lui fare lo poteva, a quel tale patto che lui averà fatto i mercanti non sono tenuti niente a mettere. Posto che la roba fosse nella nave o navilio tutta o parte, perciocchè non gli averà dimandati. Però se loro saranno in luogo, che li possa dimandare, e il Padrone della nave farà quel patto con consiglio di tutti quelli, che di sopra sono detti, i mercanti sono tenuti pagare come di sopra è detto, e se per ventura il Padrone della nave farà quel patto senza licenza de' mercanti, e senza consiglio di quelli, che di sopra sono detti, quel patto che averà fatto di sua volontà, e senza licenza di nessuno, il Padrone della nave lo debba pagare del suo proprio, che nessuno non ci è tenuto niente mettere, perciocchè lui l' averà fatto senza licenza di tutti quelli che di sopra sono detti. Però se la nave o navilio fosse in alcuno de' sopradetti luoghi, e avesse scaricato, e infra i mercanti, e il Padrone della nave fosse accordato, che il Padrone della nave debba aspettare i mercanti, e i mercanti che debbino avere spedito il Padrone della nave, se in quel tempo venissero navili armati, e il Padrone della nave farà patto con loro, acciò che non gli faccino danno, o ancora se gli intervenirà caso di sventura, che perdesse la nave o navilio, in quel patto, o in quella perdita, che infra in quel tempo, che il Padrone della nave li debba aspettare, fosse fatta, i mercanti non ci sono tenuti niente mettere, poichè loro averanno scaricato, se già non volessero fare alcuna grazia, e se per caso i detti mercanti non averanno spedita quella nave o navilio in quel tempo, che promesso avevano, e se passato quel tempo venissero navili armati, e il Padrone della nave avesse a far patto o perdesse la nave, i detti mercanti sono tenuti pagare quel patto o quella perdita che il Padrone della nave o navilio avesse fatto per colpa di loro, che non averanno spedito di quel tempo che infra lui e i mercanti era accordato.

SPIEGAZIONE.

Trovandosi una nave in luogo di sospetto, o de' nemici, carica in tutto, o in parte, e capitando ivi vascelli armati degli stessi nemici, quando il Padrone stimi bene di dover patteggiare con loro, e fare qualche donativo per salvar se, e la nave, il tutto deve fare col consenso o de' mercanti, o del comunale, coll' ordine detto nel Capitolo precedente, altrimenti sarà tenuto pagare del proprio.

Ma se, trovandosi nel suddetto luogo, la nave avrà scaricate le merci, che aveva, con patto reciproco tra' mercanti, e il Padrone, che per un certo tempo debba egli aspettare il carico, ed essi spedirlo, quando in questo mentre sopravvenissero navi nemiche, colle quali il Padrone mediante qualche somma accordasse di non essere molestato, o perdesse la nave, non può ripetere da' mercanti, la roba de' quali sarà scaricata, cosa veruna: Eccetto, se quelli non l' avessero spedito nel tempo partuito, passato il quale fossero sopravvenute le suddette navi nemiche, nel qual caso son tenuti i mercanti a rifargli ogni danno.

Di robe pigliate. Cap. 229.

Se alcun Padrone di nave, o di navilio averà caricato in alcun luogo di robe di mercanti, o che tutta fosse di un mercante particolare, per andare a scaricare in alcun' altro luogo, il qual luogo dove lui scaricare doverà si fosse accordato infra lui, e i detti mercanti o mercante, se fosse caso di sventura, che quella nave o navilio si riscontrasse con alcuni navili armati o non armati d' inimici, se quelle cattive genti, che quelli in navili armati o non armati saranno gli piglieranno, o ci porteranno la terza parte della roba, o le due parti, o le tre, e non gli lascieranno se non la quarta, o più o meno, se quando il Padrone della nave, o del navilio sarà giunto in quel luogo, dove doveva scaricare quella roba che rimasta sarà, e ancora quella che tolta gli fu, se il Padrone della nave si riterrà quella roba, che rimasta gli sarà, e non la voglia dare a quei mercanti o mercante che ricevere la doverà, se lui o loro non gli pagano il nolo di quella roba che tolta gli fu, come di quella che sarà rimasta, e che lui averà portata il Padrone della nave non lo può, nè lo debba fare con giusta ragione. Per qual ragione? perciocchè alcun mercante non è tenuto pagar nolo se non di tanta roba, come il padron della nave, o navilio li consegnerà nel caso di sopra detto. Salvo però che se i mercanti come di sopra è detto averanno messo quella roba in quella detta nave o navilio, se loro la germineranno, e se i detti mercanti erano in quella nave o navilio, quando vederono quei navili armati, la germinarono, che se alcun caso interveniffe, l'una roba facesse l'altra, se lo germinamento di sopra detto sarà fatto come di sopra si contiene, quella roba che ristorata sarà debba esser contata con quella che persa sarà per soldo, e per lira: e se il detto Padrone della nave o navilio, e i detti mercanti o mercante di chi sarà quella roba di sopra detta fossero in guerra, o di guerra con quella cattiva gente che quelle robe averanno tolte, il corpo di quella nave o di quel navilio, che ristorato, o rimasto sarà, debba esser contato per soldo e per lira con quella roba che persa sarà, e con quella che sarà ristorata, e il Padrone della nave o navilio debba aver tanto di nolo come per soldo, per lira gli toccherà, e di niente altro i detti mercanti o mercante non gli sono tenuti. Però se la roba non fosse germinata come di sopra è detto, la roba che ristorata sarà, non è tenuto ajutare a emendare a quella che persa sarà, nè ancora i mercanti che la roba averanno persa, non sono tenuti niente dare a quel Padrone di quella nave, o di quel navilio, al quale loro quella roba che persa sarà, aveano noleggiata, nè il Padrone della nave a loro. Però se i detti mercanti provare, nè mostrare non potranno, che per colpa, o con intenzione, o con volontà di lui fosse fatta quella tolta, o quella ruberia, e se i detti mercanti provare, nè mostrare lo potranno, il det-

to Padron della nave è tenuto reſtituire, e emendare ſenza contraſto; e ſe i detti mercanti provare, nè moſtrare giuſtamente non potranno, il Padron della nave, o navilio non è di niente tenuto. Però i detti mercanti, o mercante di chi foſſe quella roba, che riſtorata ſarà, ſono tenuti dare, e pagare tutto il nolo di quella roba che riſtorata ſarà, e niente altro. Però ſe i detti mercanti ſaranno in guerra con quella cattiva gente, che la roba averanno tolta, e il Padron della nave o navilio con le dette gente in guerra non ſarà, il corpo della nave o navilio non debba eſſer contato per ſoldo, nè per lira con quella roba che perſa ſarà. Se però come di ſopra è detto agermminata non foſſe, che l' una roba ajutaſſe all' altra, ſe caſo di ſventura ci interveniſſe, e i detti mercanti non ſiano tenuti di pagar nolo ſe non della roba, che rimaſta ſarà, come di ſopra è detto. Però ſe il Padron della nave o navilio ſarà con quelle genti in guerra, e i detti mercanti con loro in guerra non ſaranno, il corpo della nave o di navilio ſia tenuto di metterci per ſoldo, e per lira emenda in quella roba, che perſa ſarà, e il nolo ſia contato per ſoldo, e per lira, come il corpo della nave o del navilio tanto alla roba riſtorata come alla perſa, ſe alcun germinamento ci foſſe fatto, come di ſopra è detto: e ſe infra loro germinamento fatto non ſarà, l' una roba non debba eſſer tenuta all' altra di emenda fare, ſe non chi male averà, male rimarrà, e il Padrone della nave non debba aver nolo ſe non della roba, che riſtorata ſarà: e ſe il Padron della nave o del navilio porterà i marinari a viaggio, non è tenuto niente dare dei loro ſalarj, ſe non in quel modo, che lui guadagnerà di nolo, e ſe per ventura i marinari anderanno a meſi, il Padrone della nave non è tenuto pagare, ſe non in quella forma che lui guadagnerà di nolo; per qual ragione? perciocchè a impedimento di cattive genti non ci ſtà neſſuno ſicuro. Però ſe i detti marinari, che a meſi ſaranno accordati, averanno accordato con il detto Padrone della nave o navilio che li debba pagare ogni meſe quello che lui li promeſſe il giorno, che lui li accordò, il Padrone della nave o navilio è tenuto pagare per tanti meſi, come loro avevano ſervito innanzi che quella ruberìa foſſe fatta, abbia lui il nolo o non l' abbia: per quale ragione? perciocchè accordo legge vince: e ſe per ventura alcun Padrone di nave o navilio ſarà ritenuto per ſignorìa o per cattiva gente in alcun luogo, ſe quel luogo dove lui ritenuto ſarà foſſe luogo, che lui poſſa dare licenza ai marinari, ſia che i detti marinari vadino a viaggio, o che ſiano accordati a meſe, il Padrone della nave lo debba fare: e non è tenuto niente dare di tutto quel tempo che lui ſarà ſtato per cauſa di quel ritenimento che fatto li ſarà, acciocchè per colpa di lui non rimane, che lui non andaſſe a guadagnare, ſe vietato non gli foſſe. Ancora più che il Padrone della nave o navilio, aſſai ci perde la vettovaglia, e conſuma la ſua nave o il ſuo navilio. Però ſe il Padrone della nave o navilio foſſe ritenuto per impedimento di ſignoria o di cattiva gente, ſe lui farà in luogo dove poſſa dar licenza a' marinari, e lui non lo farà, innanzi gli riterrà con ſe, lui è tenuto pagare per tanto come con lui ſtaranno. Perciocchè ſe lui voleva, gli poteva aver dato licenza: e poichè lui far non lo volle è ragione che gli debba pagare per tanto, come con lui ſtaranno. Salvo però tutti i patti, o accordi che lui aveſſe fatto con loro, quando con lui ſi accordorno, e loro con lui, e per la ragione di ſopra detta fu fatto queſto Capitolo.

SPIEGAZIONE.

Quando nel progreſſo del viaggio foſſe rubata, o preſa a qualche nave alcuna parte di mercanzie, giunta che quella ſarà al luogo deſtinato, il Padrone non può pretendere ſe non il nolo della roba rimaſta; eccetto che, ſe foſſe ſtato fatto germinamento tra il Padrone, e i mercanti; cioè che in caſo di alcun ſiniſtro, o incontro tutto il danno, che ſi patiſſe dall' una, o dall' altra parte, venga ripartito in comune: nel qual caſo ſi dovranno computare i noli tanto della roba rimaſta, come della perduta.

E così ſe il Padrone ſolamente, o i mercanti, o tanto l' uno, quanto gli altri erano in guerra con que' vaſcelli, che loro avranno tolta parte della roba, ed avran fatto germinamento come di ſopra tra loro, ſi deve allora valutare a ſoldo, e lira la roba rimaſta, e la perduta col corpo della nave, e col nolo tanto della roba ſalvata, quanto della perduta, o predata, e ripartirſi il danno pro rata.

Che ſe non foſſe ſtato fatto germinamento, non tocca al Padrone che il nolo, come ſopra ſi è detto, della roba ſalvata, o rimaſta, nè vi è luogo ad alcuna contribuzione tra mercanti, e mercanti, e tra queſti, e il Padrone per la roba perduta, o danno patito da alcuno di loro, nè può pretendere l' uno dall' altro alcun riſacimento: Ma ſe i mercanti provaſſero l' incontro, o ſiniſtro eſſere ſucceduto per colpa del Padrone, è tenuto queſti a rifare loro tutto il danno ſofferto.

Inoltre ſe il Padrone menerà i marinari accordati a tanto per tutto viaggio, non è loro obbligato a pagare il ſalario, ſe non a proporzione del nolo avuto, e il ſimile quando vanno a meſi: Eccetto ſe aveſſero accordato d' eſſere pagati ogni meſe, perchè allora abbia, o nò egli il nolo, deve pagar loro tanti meſi, per quanti avranno ſervito avanti quella ruberia. Che ſe il Padrone ſarà ritenuto per ſignorìa, o per corſali, o nemici in alcun luogo, ove poſſa dar licenza a' marinari, vadano eſſi a meſe, o a viaggio, deve farlo, nè è tenuto dar loro alcuna coſa pel tempo della ritenzione. Ma ſe potendoli licenziare li tratterà ſeco, dovrà pagargli per tutto il tempo che gli avrà trattenuti. Salvo ſempre tutti i patti, ed accordi, che fra loro aveſſero fatti.

Parlano ſopra queſto Capitolo il Rocc. reſponſ. 22. num. 7. & reſponſ. 26. num. 1. Jacob. Galea penes Balducc. tit. 1. de aſſecurat. decis. 5. num. 17. Targ. Pond. mariſt. cap. 76. in princ. & cap. 85. §. 4. & 5. E Noi diſc. 22. num. 45. tom. 1. de Commerc.

Di palanche, vaſi, argani pigliati o appigionati. Cap. 230.

Padrone di nave o navilio, che piglierà o appigionerà palanche, vaſi, o argani per biſogno della ſua nave o navilio a tirare, o a varare, ſe le palanche, o i vaſi ſi romperanno, ſe lui gli averà

appigionati non è tenuto di emenda fare se non solamente la pigione che con lui averà accordato, quando gli appigionò al Padrone della nave o del navilio. Però è tenuto di emenda a quei vasi, o a quelle palanche, o a quelli argani, che a ferviaio suo si faranno rotte a quello di chi faranno senaa contrasto, se lui gli averà pigliati senza volontà di quelli di chi sono, e rompinsi o non si rompino, tuttavia debba essere pagata la pigione, che accordata sarà iofra loro senaa contrasto o refugio.

SPIEGAZIONE.

Prendendo a pigione un Padrone di nave palanche, vasi, o argani per tirarla, o varala, se nel servirsene, si rompessero, o si guastassero, non è tenuto ad altro, che a pagare la pigione accordata. Ma se senza licenza de' Padroni se oe fosse servito, dovrà rifar loro ogni danno.

Di Padrone che prometterà aspettare i mercanti a giorno certo. Cap. 231.

Padrone di nave o navilio che noleggierà la sua nave o il suo navilio ai mercanti, e il Padrone della nave prometterà ai mercanti di aspettare certo tempo in quel luogo dove la nave o navilio sarà porto, lui è tenuto di aspettare il detto tempo, che ai mercanti averà promesso, e se lui si partisse con la nave o navilio innanzi di quel tempo, che infra il Padrone, e i mercanti sarà accordato, se i detti mercanti sosteranno alcun danno, il Padrone della nave o navilio è tenuto emenda fare ai mercanti di tutto quel danno, che per colpa di lui hanno sostenuto: e se i mercanti non spaccieraono il Padrone della nave o del navilio, nel tempo che loro averanno accordato con lui, se il Padrone della nave alcun danno riceverà, o sarà più spesa, i mercanti son tenuti restituire tutto il danno, e tutta la spesa, che per colpa di loro avesse fatta. Salvo però se il Padrone della nave dubitasse d' impedimento di signoria, o de' navili armati d' inimici, o fosse in luogo, che fosse foraa di partirsi per cattivo tempo. Se per queste condizioni che di sopra sono dette si partirà innanzi del tempo, che infra loro sarà accordato, il Padrone della nave o navilio non è tenuto a' mercanti de' danni che loro ne avessino, perciocchè non fu colpa sua, nè i mercanti a lui, per quella medesima ragione.

SPIEGAZIONE.

Promettendo un Padrone a' mercanti di andare a caricare in qualche luogo, ed ivi aspettare per un certo tempo il carico, se innanzi di quel tempo si partirà, eccetto che per timore di corsari, o altri namici, o forza di Principe, o fortuna di mare, dovrà pagare tutti i danni, spese, e interessi, che quelli patissero per la sua anticipata partenza. E lo stesso son tenuti i mercanti a pagare al Padrone, quando lo facessero aspettare più del tempo convenuto.

Di spedizione di nave promessa a giorno certo. Cap. 232.

Mercanti, che noleggieranno nave, e prometteranno al Padrone della nave o navilio, che loro lo averanno spedito a tal giorno, e quella promessa sarà fatta con quattro buoni testimoni, o sarà scritta nel cartolario della nave o navilio, o data la fede infra il Padrone della nave, e i mercanti, o sarà messa alcuna pena, se i detti mercanti in quel tempo non averanno spedito la nave o navilio, se il Padrone della nave vuole gli può dimandare quella pena, che infra loro messa sarà: e se infra il Padrone della nave, e i mercanti pena alcuna posta non sarà, il Padrone della nave può dimandare a' mercanti tutta la spesa, che per colpa di loro avesse fatta. Salvo però se a' mercanti fosse intervenuto impedimento di Dio, o di Mare, e che per colpa di loro non fosse rimasto; loro non son tenuti pagare al Padrone della nave quella pena, che di sopra è detta, e che infra loro fosse messa, nè ancora spesa, che il Padrone della nave avesse fatta in quella medesima forma. Se già in quel tempo, che sarà accordato infra il Padrone della nave, e i mercanti, veniste impedimento di signoria, che loro non potessino caricare, nè andare in alcun luogo, nè traere nessuna cosa della terra, i mercanti non sono tenuti al Padrone della nave di cosa alcuna, poichè non è colpa di loro. Però se fusse il detto tempo, che i mercanti averanno accordato con il Padrone della nave, veniste impedimento di signoria, e i mercanti per loro colpa non avessero spedito il Padrone della nave, i mercanti son tenuti pagare la pena, che infra loro fosse messa, e se infra loro pena alcuna messa nè posta non sarà, i mercanti son tenuti restituire, e dare tutta la spesa, che il Padrone della nave avesse fatto per colpa di loro. E ancora più tutto il danno, e tutto l' interesse, che il Padrone della nave avesse sopportato, e sopportasse. Salvo però che quel danno e quell' interesse debba esser messo a discreazione e conoscenza di due uomini, che siano, e sappino dell' arte del mare, e quei due buoni uomini debbano moderare per modo che quel danno e quell' interesse che il Padrone della nave averà sostenuto per colpa dei mercanti, in modo e forma che il Padrone della nave e i mercanti rimanghino in amicizia, e benevolenaa; e se il Padrone della nave guadagnasse niente di nolo, lui è tenuto di dare a' marinari per i loro salari quella forma, che guadagnerà di nolo. Però qualsivoglia patto che il Padrone della nave farà con i mercanti, in quel patto debbano essere i marinari, e in quel modo medesimo che di sopra è detto, il Padrone della nave è tenuto e obbligato a' mercanti, che li prometterà essere spedito a giorno certo, e per colpa di lui rimarra; e se i marinari vanno a salario il Padrone della nave non è tenuto niente dare; perciocchè il Padrone della nave, non averà accordato con loro quando fosse spedito, nè quando nò. Però se i marinari saranno accordati a mesi, il Padrone della nave è tenuto tutto, e in tanto come che infra lui, e i marinari fosse accordato il giorno che lui gli accordò; e i nostri antecessori che io prima cominciarono andare per il mondo, videro, e conobbero, che quel danno che infra il Padrone della nave, e i mercanti potria

essere, che sia messo a discrezione, e moderazione, per i buoni uomini del mare, perciocchè nessuno sà, nè può sapere già quel danno o quello sconcio, o quell' impedimento: se farà per suo utile, o per suo danno, perchè è buona la moderazioone e temperamento de' buoni uomini. E perciò fu fatto questo Capitolo; perchè se mercanti non fussero, non bisognerebbe far nave, nè navilio, nè se le navi non fossero non sariano tanti buoni uomini mercanti, come sono, perchè i mercanti debbooo sofsfrire, e comportare il Padrone della nave, e i Padroni delle navi sono ancora più tenuti soffrire, e comportare i mercanti, che i mercanti non fooo ai Padroni delle navi, per molte ragioni, le quali non bisogna a noi ora dire, nè recapitolare, perciocchè ognuno è tanto certo, e tanto savio, che le vede, e conosce, e se per ventura ci fosse alcuno che fosse tanto negligente, che non le sappia, ne dimandi a quelli, che gli parerà, che le sappino meglio di lui.

SPIEGAZIONE.

Ai mercanti noleggiatori, che prometteranno al Padrone di doverlo spedire in tal giorno, e tal promessa farà fatta con quattro testimoni, o scritta nel cartolario, o sulla loro fede, potrà il Padrone domandar tutta la spesa, che avesse fatta; E se nella promessa vi fosse posta qualche pena, può pretenderne il pagamento: salvo però se dentro il tempo accordato fosse sopraggiunto qualche forzoso impedimento, pel quale i mercanti non avessero potuto mantener la promessa. Ma se tale impedimento venisse dopo il tempo accordato, talchè i mercanti non avessero per colpa loro spedito il Padrone, debbono pagare la pena pattuita, o restituire, o pagare tutta la spesa, non essendovi posta tal pena, oltre a tutto il danno, ed interesse, a giudizio di due Periti.

Intanto se i marinari di quella nave andranno a viaggio, non è tenuto il Padrone per quel tempo, in cui per colpa de' mercanti non sarà sbrigato, dar loro salario veruno; ma se quelli si sono arrolati per tanto il mese, deve pagargli per tutto il tempo passato dal giorno, che gli accordò.

Vedi su questo Capitolo il Cepparell. tom. 2. resol. 159. n. 5. Circa l'impedimento di sopporla v. s. cap. 189. & prius. cap. 188. cap. 279.

De nave che stiverà di vettine. Cap. 233.

Nave o navilio che stiverà di vettine, o altri vasi di terra, sono tenuti dar uomini che stivino la nave o navilio, con che sossino in luogo, nè potessino aver per danari, e se saranno in luogo, che non possino trovare per danari, i mercanti si debbano accordare con i marinari, e i marinari lo debban fare, e i mercanti li debbano pagare a discrezione del nocchiero, e il nocchiere debba fare in modo e forma, che i marinari siano ben pagati di loro fatica per tal modo, che i mercanti non ne sossino mal contenti, e questo debba esser messo in fede del nocchiere, che il nocchiere è messo, come una bilancia, di dire verità, e fare diritto tanto ai mercanti, come al Padrone della nave, e ad ognuno che nella nave vadi, che non debba tener più dall' uno che dall' altro, e se lo fa è pergiuro; e se provato gli fosse, lui non saria creduto per nessun tempo di giuramento che facesse. Però se il Padrone della nave prometterà o accorderà con i mercanti che sarà stivare la nave, i mercanti non sono tenuti di appigionare stivatori: Ma il Padrone della nave si debba accordare con i marinari, e pagarli come di sopra è detto.

SPIEGAZIONE.

Quel mercante, che vorrà caricare vettine, o sia orci, e altri vasi di terra, deve provveder di persone da stivare il vascello, e non trovandone, può servirsi de' marinari, con che li paghi a giudizio del nocchiere. Ma promettendo a' mercanti il Padron del vascello di farlo esso stivare, a lui spetta l'accordarsi co' marinari, e il pagarli.

Leggi sopra questo Capitolo il Cepparell. tom. 2. resol. 160. n. 9. & 10.

Se vettine si romperanno in nave. Cap. 234.

Se alcun Padrone di nave o navilio averà noleggiato la sua nave o navilio ad alcuni mercanti, e i mercanti caricheranno quella nave o navilio, che loro noleggiato averanno se loro caricheranno di vettine, o altri vasi di terra, e i detti mercanti averanno li stivatori, che per loro stivano quella nave, o navilio, che hanno noleggiato, sia che quelli stivatori, che per loro stiveranno, e loro ci averanno posti per le loro vettine e vasi di terra a stivare, posto che quei tali stivino bene o nò se nessuna vettina o altro vaso si romperà o si confeotirà, il Padrone della nave non è tenuto di nessuna amenda fare, poichè per colpa di lui non sarà fatto. Però i mercanti di chi quelle vettine saranno, sono tenuti di dare a quel Padrone di nave o navilio tutto quel nolo, che promesso gli averanoo per ciascuna vettina. Però è da intendere che il Padrone della nave possa restituire o mostrare gli pezzi in testimonio di quella vettina, o vettine, che rotte si saranno senza contrasto. Ma se il Padroo della nave o navilio sarà stivare quelle vettine, e li stivatori, che ci metterà stiveranno bene sufficientemente: e senza colpa dello stivare che loro averanno fatto vettina o vettine si romperanno, il Padrone della nave non è tenuto fare emenda a quel mercante di chi saranno, se non che non debba aver nolo. E per qual ragione non gli è tenuto, che li emendi il danno, che il mercante ne sosterrà? Per questa, che nessuno non debba credere, nè invero potria mettere nessun Padrone di nave o di navilio fosse pagato che niun mercante perda, oè facci il suo danno nella sua oave, e navilio, che per colpa di lui, nè per niente che lui far ci possa interveniffe. Però se i detti mercanti provare o mostrare lo potranno, che per colpa del Padrone della nave o delli stivatori, che lui ci averà messi, lui è tenuto di emenda fare a quei mercanti, di chi saranno; perchè Padrone di nave o di navilio non debba stivare, nè fare stivare la nave o navilio di vettine o altri vasi di creta, se i mercanti, o uomo per loro non ci fossino presenti allo stivare, perciocchè danno non gli possa tornare. Però se allo stivare delle vettine ci saranno mercanti o uomo per loro che guardi allo stivare, se vettina o vettine si romperanno, il Pa-

drone della nave non è tenuto neſſuna emenda fare, nè ancora i mercanti non poſſono, nè debbano il nolo pigliare per neſſuna ragione, poichè loro o uomo per loro ci furono allo ſtivare. Però ſe al caricare o ſtivare ſi romperà vettina neſſuna, i mercanti non ſono tenuti di dar nolo al Padrone della nave. Ma ſe ſi romperanno allo ſcaricare, i detti mercanti ſono tenuti di dare nolo al Padrone della nave o navilio. E per quello che è di ſopra detto fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

Eſſendo il detto vaſcello ſtivato da' ſtivatori mandati da' mercanti, o provviſti dal Padrone alla preſenza però de' mercanti, o de' loro ſoſtituiti, ſe poi ſi trovaſſero de' vaſi rotti, o ſcrepolati ſaranno a danno de' mercanti, e dovraſſi nientedimeno tutto il nolo al Padron del vaſcello, purchè poſſa moſtrare i rottami, o frammenti di eſſi. Ma ſe ſarà ſtato ſtivato per ordine del Padrone da ſtivatori pratici, e ſufficienti, non vi eſſendo quelli preſenti, il danno, in evento di rottura, ſarà de' mercanti, ma non dovranno pagargli il nolo ſe non de' vaſi ioteri, quando non provino eſſer ſeguita quella rottura per colpa del Padrone, o de' ſuoi ſtivatori.

Se al caricare però, o ſtivare, ſi romperà orcio alcuno, i mercanti oon ſono tenuti di pagar nolo alcuno al Padrone de' rotti, ma bensì rompendoſi allo ſcaricare.

Targ. cap. 43. n. 4.

Se marinari ſe ne porteranno la nave ſenza volontà del Padrone. Cap. 235.

Padrone di nave o navilio che averà noleggiata la ſua nave per andare a ſcaricare in alcun luogo, e quando il Padrone della nave ſarà in detto luogo, dove lui doveva ſcaricare lui debba ſcaricar la ſua nave, e quando la nave ſarà ſcaricata, lui ſi debba ſpedire, e cercare l' utile della nave, come meglio potrà, acciocchè lui poſſa dar guadagno a ſe medeſimo, e ai compagni, i marinari lo debbano aſpettare, che non lo debbano ſtimolare, lui pagando a loro quel ſalario, che con loro averà accordato per inſino che ſia ſpedito. E ſe i marinari per diſpregio che aveſſino del Padrone della nave, ſi partiranno di quel luogo, dove averanno ſcaricato, e porteranſi la nave o navilio ſenza volontà, e licenza del Padrone, che in terra ſarà rimaſto, i marinari, che queſto commetteranno, o faranno, non debbano aver diritto in beni, nè in perſona, nè in neſſuna coſa che loro abbino, e il Padrone della nave gli può mettere in ferri, e dare in potere della giuſtizia, e far dimanda contra loro tutto, e in tanto come quelli, che diſubbidiſcono il Signore, e lo cavano di ſignoria: è da intendere che la nave foſſe in terra di amici in luogo ſuora di pericolo. Ancora ſono tenuti i marinari, che queſto faranno o conſentiranno, di reſtituire tutto il danno, e l' ingiuria, e tutti gli intereſſi, che il Padrone della nave aveſſe ſoſtenuto, e il Padron della nave ſia creduto per ſua ſemplice parola, e i marinari che queſto averanno fatto o conſentito, debbano tanto ſtar nella ptigione, inſino che abbino ſatisfatto il Padrone della nave, o che ſi ſiano accordati con lui alla ſua volontà. E fu fatto per ciò queſto capitolo, che marinari non ſi debbano portare nave, nè navilio, ancora che il Padrone della nave li faccia alcun torto, ma debbano andare alla giuſtizia, dove faranno, e dimanderanno giuſtizia della ſua ragione, che non ſaria ben fatto che qualuoque ora che foſſe ſimigliante ai marinari, che il Padrone della nave faceſſe loro alcuna ingiuſtizia, che loro ſe ne poteſſino la nave o navilio portare, e per queſta ragiooe ci è meſſa la pena di ſopra detta.

SPIEZAZIONE.

Scaricata la nave, e ſcendendo il Padrone in terra, deve ſpedir le coſe ſue, e cercar l' utile della nave, e non devono i marinari ſtimolarlo a pagar loro il ſalario accordaro, ma aſpetrarlo inſino che ſia ſpedito. E ſe queſti intanto per qualche torto avuto da quello portaſſero via la nave, laſciandolo in terra; oltrechè ipſofacto perdono ogni roba, che aveſſero in nave, ed ogni diritto; e azione, che contra qualſivoglia perſona lor competeſſe, può il Padrone farli mettere in ceppi, e conſegnarli alla giuſtizia, e dopo eſſerſi fatto pagare tutti i danni, ſpeſe, e intereſſi, che col ſuo ſemplice detto affermerà per ciò aver patito, agire contro di loro criminalmente, come contra perſone, che deponeſſero il ſuo Principe dal comando.

Tuttociò ſi deve intendir però, quando aveſſero portata via la nave, eſſendo eſſa in terra amica, e fuora di pericolo.

Del comprare delle vettovaglie e coſe neceſſarie alla Nave. Cap. 236.

Padrone di nave o navillo, che averà noleggiata la ſua nave, o il ſuo navilio, per andare a guadagnare in alcune parti, lui debba far comprare allo ſcrivano vettovaglie, e altre coſe che ſieno neceſſarie alla nave o navilio. Salvo però che ſe la nave o navilio aveſſe biſogno di eſarcia, il Padrone della nave la debba comprare con il detto ſcrivano, e quando averà comprato, e fatto compimento di vettovaglia, e di tutte coſe che ſiano neceſſarie nella nave: e il Padrone aveſſe comprata quell' eſarcia che neceſſaria foſſe nella nave. Però ſe il Padrone della nave ſarà in luogo che vi ſiano compagni, li debba dimandare di quella eſarcia innanzi che la compri, e ſe i compagni non lo vorranno, e il Padrone della nave conoſcerà, che quell' eſarcia è di biſogno alla nave, lui la può comprare, che non debba ſtare per i compagni: perciocchè i compagni rimangono per ventura ſicuri in terra: e poichè loro aveſſino danari, vadi che ſi vuole a ventura del mare: e per queſta ragione i compagni o partecipi non debbano contraſtare a quell' eſarcia, che non ſi compri, poichè il Padrone della nave vede che alla nave è di neceſſità, e biſogno, che ſe la nave foſſe ſenza di quell' eſarcia, navigherebbe a gran pericolo: il Padrone della nave potria eſſere accuſato da' mercanti: e per queſta ragione noo poſſono contraſtare, e ſe il Padrone della nave terrà alcuni denari del commune della nave: lui debba pagare la gente, e l' eſarcia che lui averà comprata: e ſe

Digitized by Google

il Padrona della nave non tiene neſſun danaro del comune della nave lui: debba contare, e ſommare con lo ſcrivano tutto quanto monta il ſalario o ſoldo della gente: e tutto quello che lo ſcrivano averà comprato, e quello coſtaſſe l' eſarcia, che il Padrone della nave averà comprato: e quando il Padrone della nave, e lo ſcrivano averanno ſommato, lo ſcrivano debba andare a ciaſcun compagno, e dire che gli paghi tutto quello, che a ciaſcuno toccherà per la ſua parte, e ſe i compagni voleſſino vedere il conto lo ſcrivano è tenuto moſtrarlo. E quando i compagni averanno viſto il conto dallo ſcrivano, loro ſon tenuti di dare allo ſcrivano tutto quello, che a ciaſcuno toccherà per la parte, che averanno nella nave, e ſe ci foſſe alcun compagno, che non voleſſe pagare quello che a lui toccaſſe per la parte ſua, e contraſtaſſe, e il Padrone della nave gli piglierà a intereſſe: perciocchè quel compagno non averà voluta pagare della parte, che quel compagno aveva nella nave, ſi debba pagare quel debito, e tutto il guadagno che il Padrone ha promeſſo a quello che preſtato li ha, ſe tutta quella parte ſi ſapeva conſumarſi che quel compagno aveva nella nave, perciocchè per colpa di lui ſi farà fatto quel credito, e ſe interveniſſe che la nave ſi perdeſſe: e che il credito non foſſe pagato, i beni di quel compagno averanno a pagare quel debito, perciocchè con licenza, e per colpa di lui ſi faria fatto tal debito. Però ſe il Padrone della nave foſſe in luogo, che non aveſſe compagni, nè il Padrone della nave teneſſe danari del commune della nave, e lui pigliaſſe ad intereſſe per le ragioni, che di ſopra ſono dette: tutto il communale, cioè partecipi della nave, lo debbano pagare: che compagno neſſuno può contraſtare. Però ſe innanzi che quel credito di ſopra detto foſſe pagato, la nave ſi perdeſſe, compagno neſſuno non è tenuto a reſtituire a quello, che preſtato gli aveſſe, poichè la nave ſi farà rotta e perſa, guardiſi quello già come preſtava, e come nò: che il compagno aſſai ci perde, e per la ragione di ſopra detta il preſtatore non può dimandare niente a quelli che avevano parte nella oave, e che lui ſi guardi come lui preſterà la ſua moneta, e come nò: che quando la nave foſſe rotta, i compagni non ſono tenuti neſſuna coſa mettere in quella oave. Però ſe la nave foſſe in alcun luogo, e quel preſtatore ſi voleſſe pagare di quel credito che lui fatto aveſſe, ſe il Padrone della nave o del navilio averà denari ſuoi, o d'altri, o lui terà alcuni danari del comune della nave, o del navilio lui è tenuto dare a quel preſtatore, e incontinente tornare la nave a' compagni, e contare loro del guadagno, o della perdita che lui fatta averà, e ſe guadagna, lui è tenuto dare parte di quel guadagno a ciaſcun compagno come che ſarà la ſua parte, e debba eſſer partito il guadagno per il communale de' compagni: e ſe guadagno non ci ſarà, e ci foſſe perdita, ciaſcun compagno è tenuto reſtituire, e di dare al Padrone della nave tanto come gli toccherà per la ſua parte, perchè gli è ragione, che chi parte vuole aver del guadagno, parte debba avere della perdita, e ſe il Padrone della nave non aveſſe danari ſuoi, nè di alcuni altri, nè la nave non ne aveſſe guadagnato: nè lui non ne portaſſe neſſuni danari del commune della nave o navilio, ſe ſarà caſo che il preſtatore, o altri, che per alcuna giuſta cauſa faranno vendere la nave, quando la nave o navilio ſarà venduto, e quei tali creditori ſaranno pagati del tutto, ſe della vendita della nave o navilio avanzaſſe alcuna coſa, il Padrone della nave o di navilio è tenuto, e obbligato andare in quel luogo dove ſaranno i compagni, e di dare la loro parte di tutto quello che della nave o navilio averà avanzato, e ſe il Padrone della nave averà avuto a vendere la nave per le ragioni che di ſopra ſono dette, compagno neſſuno non gli può far dimanda. Se però i compagni non gli poteſſino provare il contrario, che quel debito, per il quale la nave foſſe venduta che lui l' aveſſe fatto per giuoco, o per altre baratterie che lui portaſſe o faceſſe; e ſe i compagni queſto provare gli potranno, il Padrone della nave è tenuto reſtituire; e di dare a' compagni tutte le parti, che nella nave avevano, o il prezzo di quello; e ſe il Padrone della nave non aveſſe di pagare, debba eſſere pigliato, e meſſo in ſerri, e ſtare tanto inſino che lui ſia accordato con i compagni, o che gli abbia ſodisfatto il danno, che fatto gli aveſſe, e ſe quando il Padrone della nave averà venduta la nave, come di ſopra è detto: ſe con quello che della nave gli ſarà avanzato, non ritornerà ai compagni per dare conto, e la parte che a loro toccherà di tutto quello, che della nave gli ſarà avanzato, e lui ſe n' andarà in altra parte, ſe quello, che della vendita della nave gli ſarà avanzato, ſi perderà, lui è tenuto di emenda fare a' compagni, come di ſopra è ſtato detto: ſe lui ſe ne anderà in altra parte con quello, che della nave gli ſarà rimaſto, e lui ne guadagnaſſe, tutto il guadagno che lui farà è tenuto di dare a' compagni a ciaſcuno per quel modo, che avevano parte della nave ſenza fraude, e contraſto.

SPIEGAZIONE.

Dappoichè ſarà ſtata noleggiata una nave, deve il Padrone di quella farla provvedere dallo ſcrivano di vettovaglie, e d'altre coſe neceſſarie. E ſe biſognaſſe d'eſarcia, eſſendo in luogo dove ſiano i Partecipi, deve avviſarli del ſuo biſogno, e non eſſendovi, o non volendo acconſentire a comprarne, quando il Padrone abbia in mano danari del Comune, può di quelli in compagnia dello Scrivano comprarla; nè avendone, deve inſieme collo ſteſſo ſcrivano guardare a che ſomma aſcende il prezzo di quell'eſarcia, che gli biſogna, e portar poi il conto a ciaſchedun de' Partecipi per la ſua porzione; che ſe alcun di loro ricuſaſſe pagarla, può il Padrone prender quella porzione a cambio, e pagarne gli intereſſi, ſpettando poi a quel Partecipe il pagare quel Preſtatore, cioè Creditore del capitale, e intereſſi convenuti. E quando ſi perda la nave prima che quel Creditore ſia pagato, toccherà ſempre a quel Partecipe, o ſuoi beni, il pagare tal debito ſolamente per ſua colpa contratto.

Ma non eſſendo il Padrone in luogo, dove foſſero Partecipi, nè avendo danari del comune, ſe a queſto effetto prenderà a cambio qualche partita, dovranno allora tutti i Partecipi pagarla inſieme con l'intereſſi pattuiti, quando non provaſſero che quel debito foſſe ſtato contratto per colpa del Padrone, ſcialacquando al giuoco, o per ſimili baratterie, nel qual caſo non avendo egli con che

pagare, debba esser carcerato infinchè paghi. Che se innanzi, che si paghi quel Creditore si perdesse la nave, nessuno de' Partecipi sarà più tenuto a cosa veruna.

Ma se, trovandosi il Padrone della nave in qualche luogo, quel Creditore facesse istanza di volere esser pagato, deve il Padrone, avendo denari propri, o del Comune, o d'altri, pagarlo, e tornar colla nave a' Partecipi per dar loro conto della spesa, perdita, o guadagno; E non avendo di che pagare, se quel Creditore farà vender la nave, deve il Padrone portare il restante del prezzo a' Partecipi, e dividerlo fra tutti per la loro porzione; e quando in cambio di ritornare a' Partecipi, andasse in altro luogo per trafficar que' danari, che avrà di restante del prezzo della nave venduta, in evento di guadagno dovrà darlo tutto a' Partecipi, e in caso di perdita soffrirne egli il danno.

Discorre sopra questo Capitolo il De Vicq. ad Weitsen de Avariis verb. comparaverunt. Noi dilc. 71. num. 24. & 28. penes fin & num. 30. & Targ. Ponder. marit. cap. 10. num. 8 & 9. Editto di Marin. e Navigaz. Toscana 10. Ottobre 1748. tit. 3. cap. 4.

Come Padrone debba dar conto a compagni di ciascun viaggio. Cap. 237.

Ogni Padrone di nave o di navilio è tenuto dar conto ai suoi compagni di ciascun viaggio, che lui farà, e se il Padrone della nave non darà conto ai suoi compagni di ciascun viaggio, che lui farà: se la nave o il navilio si perderà o piglierà alcun danno: il Padrone della nave o del navilio è tenuto restituire e di dare tutto il guadagno, che lui fatto averà a' compagni che per causa della nave che persa averà o del navilio, esso Padrone di nave o di navilio non si debba scusare, nè può, che non abbia a restituire e dare tutto il guadagno, che lui con quella nave o quel navilio averà fatto, e se il Padrone della nave o navilio non averà di che possa restituire, se lui fosse giunto, debba esser pigliato, e messo in ferri, tutto e.io tanto come nel capitolo sopra detto si contiene. E fu fatto perciò questo capitolo, che molti Padroni di nave o di navili ritardano, che non vogliono fare conti, nè contare con i suoi compagni, perchè quando interveniſſe che lui perdesse la nave o il navilio, lui dirà e farà intendere ai suoi compagni che ogni cosa li è perso; sia che si perdesse o che non si perdesse il Padrone della nave è tenuto come di sopra è detto. Perchè ogni Padrone di nave o di navilio doverà e debba contare ciascun viaggio, che farà, con i suoi compagni di quel guadagno, e di quella perdita che fatta averà: perciocchè la pena di sopra detta non li possa venire di sopra. Ancora è di più tenuto il Padrone del navilio ai compagni, che se il Padrone della nave o del navilio guadagnerà con quei danari del commune, che dei compagni avera o terrà, lui è tenuto di dare la loro parte di tutto quel guadagno, che fatto ne averà, e se lui per ventura ci averà perso, compagno nessuno non gli è tenuto di perdita, che lui fatta ne abbia; perciocchè lui tenerà quei danari dei partecipi a dispetto de' compagni di sopra detti, perchè ogni Padrone di nave o di navilio si debba guardare a fare per modo, che quando loro hanno danari di commune, che non tardino di contare, a fine che non gli intervenisse danno, nè spesa come di sopra è detto.

SPIEGAZIONE.

Vedi al Cap. 239.

Parla sopra questo Capitolo il Targ. Ponder. marit. cap. 12. n. 15.

Come Padrone debba dar conto, e se si muore senza contare. Cap. 238.

Se alcun Padrone di nave o di navilio navigherà un viaggio, o molti, se lui navigherà, o tornerà alcuna volta, o volte in quel luogo, dove saranno tutti i suoi compagni, o la maggior parte, lui è tenuto di dar conto di ciascun viaggio che lui farà e se non lo fa, lui è tenuto tutto e in tanto come nel capitolo di sopra detto si contiene. Però, se il Padrone della nave o navilio navigherà come di sopra è detto, e lui non renderà conto a' compagni, nè ancora non li darà nessuna cosa, che guadagnerà, i detti compagni gli debbano dimandare; e se per ventura lui semplicemente e senza malizia fare non lo vorrà, i sopradetti compagni lo possano forzare; e se i detti compagni glie lo dimandano, o nò, e forza nessuna, se lui fare non lo vorrà, non li saranno: se al Padrone della nave o del navilio intervenirà caso di sventura, che si morirà: se i detti compagni, dopo la morte sua lo dimanderanno agli eredi di quello che morto farà, o ai tutori dei suoi beni conto, o parte del guadagno, che quello che morto farà aveva fatto con quella nave o navilio, i detti eredi, o i tutori di quei suoi beni non sono tenuti di rendere conto, nè di niente dare di guadagno, che quello avesse fatto. Se però i detti compagni provare non potranno, o quello che morto farà non l'aveva detto nel suo testamento, e se per ventura quello che morto è, fosse morto intestato, gli eredi di quello, o i tutori dei suoi beni, non sono di niente altro tenuti a quei sopradetti compagni, se non solamente di quello che nel cartolario di quello che morto farà si troverà scritto, e se loro troveranno nel sopradetto cartolario alcun guadagno, i detti eredi o tutori de' beni di quello che morto farà sono tenuti restituire a ciascuno de' detti compagni la parte, che gli toccherà di quel guadagno, che loro averanno trovato scritto, se tutti i beni di quello che morto farà, ne fapevano essere venduti. E se per ventura nel cartolario di quello che morto farà nessun guadagno scritto non farà trovato, se alcun consumamento scritto trovato farà, che alla nave o navilio avesse a tornare di quello che morto farà, o ad alcuni da chi lui l'avesse ricevuto per causa di consumamento, che la nave o il navilio avesse fatto, i detti compagni ci sono tenuti di pagare loro parte. Però è da intendere che quel consumamento non fosse fatto per colpa di quello che morto farà, che allora in tempo della vita sua era Padrone di quella nave o navilio, che quel consumamento di sopra detto averà fatto, e se il detto consumamento potranno provare i detti compagni, che per colpa di quello che morto farà, che in quel tempo della

vita sua era Signore, fosse fatto, loro non sono tenuti niente mettere, poichè loro proveranno, che per colpa di quello che morto sarà, fosse fatto il consumamento sopradetto, altrimenti i detti compagni sono tenuti di dare, e pagare a quel consumamento per soldo, e per lira, per la parte che averà ciascuno. Ed è ragione che come loro riceveranno parte del guadagno se ce ne fosse, così è di dovere, che paghino parte del detto consumamento. Ancora per altra ragione, perciocchè quello che morto sarà, che in tempo della vita sua era Signore di quella nave o di quel navilio, andava, e navicava, e stava infra loro: perchè loro non lo sforzavano che contasse con loro, o che gli desse parte di quello che guadagnava, e se per caso quello che morto sarà intestato, cartolario nessuno non aveva fatto, nè scritto, i sopradetti compagni non possono addimandare agli eredi di quello, che morto sarà, nessuna cosa, nè gli credi, o tutori di quel morto non possono addimandare niente a' compagni di consumamento, che la nave o navilio avesse fatto, per testimonj che loro ne dessino, poichè nel cartolario non sarà scritto, perchè ciascuno si guardi quello che fa come lo fa, e come nò, perciocchè danno non gli possa tornare, e per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo. Salvo però tutti patti e accordi, che il Padrone della nave o del navilio avesse fatto ai sopradetti compagni per alcuna causa, e i compagni a lui: e salvo ancora se il Padrone della nave o del navilio avesse contato con i compagni, con tutti, o con la più parte; se in quel conto gli avesse a dare alcun guadagno, se lui per caso dare non potrà, e i detti compagni gli saranno grazia che aspetteranno, se lui innanzi che pagati gli abbia, morirà, i detti compagni debbano essere pagati de' suoi beni se tutti ne sapevano essere venduti.

SPIEGAZIONE.

Vedi al Cap. seguente.

Vedi su questo Capitolo il Targ. Ponder. marit. cap. 12. n. 15.

Dichiarazione del sopraddette Capitolo. Cap. 239.

Come nel capitolo di sopra detto si dichiara, e dimostra ogni Padrone di nave o di navilio è tenuto render conto a' suoi compagni ciascun viaggio, che lui farà, e se non lo fa, è tenuto e obbligato tutto, e in tanto come nel capitolo sopra detto si contiene. Però è da intendere se il Padrone della nave o del navilio fosse o veniste ciascun viaggio o alcuni viaggi, che lui farà in quel luogo, dove fossino tutti i compagni o la maggior parte; e se il Padrone della nave o del navilio sarà porto in alcun luogo, dove non ci fosse compagno nessuno; ancora che lui navicasse o facesse viaggio, o viaggi in molte parti, dove compagno nessuno non ci fosse; se al Padrone della nave o del navilio interverrà alcun caso di sventura, che lui perderà tutto o in parte di quello, cha con la nave o il navilio averà guadagnato, se per colpa di lui non si perderà, non è tenuto di niente emendare ai sopradetti compagni, poichè per colpa di lui non sarà perso. Però se i detti compagni accorderanno con il Padrone della nave o navilio, quando lui si parte da loro, o li diranno che se lui per caso si fermasse in alcuna parte per navicare, che lui li debba emendare ciascun viaggio, che sarà tutto quello che apparterrà a loro del guadagno, che lui fatto averà, il detto Padrone della nave o navilio lo debba fare, e se non lo fa e se gli riterrà appresso di se, e lui lo perderà, in qualsivoglia modo che lui lo perdesse, è tenuto del tutto restituire, e se lui non ha di che, è tenuto tutto, e in tanto come nel capitolo di sopra detto si contiene. Però se i detti compagni acconcio nessuno non faranno con il Padrone della nave o del navilio, quando lui si partì da loro, non è tenuto di emendare niente a loro, e se gli emendasse, e si perdesse, farebbe molto bene perso al Padrone della nave o del navilio, che senza loro volontà gli averia mandato. Però qualsivoglia patto o accordo che il Padrone della nave o del navilio sarà con i compagni, quando da loro si partirà, quello è di bisogno che gli offervi, e se per caso lui non lo offervasse, e per sua colpa rimaneranno, è tenuto tutto il danno restituire che i detti compagni sosteranno o averanno sostenuto. Però se il Padrone della nave o del navilio o tollererà, o impedirà impedimento di Dio, o di Mare, o di Signoria, o di cattiva gente, che lui non offerva quello che a' compagni promesso averà, e per colpa di lui non rimanerà, non è di niente tenuto a' suoi partecipi. Perciò come a impedimento di Dio o di Mare, o di cattiva gente non può nessuno niente dire, nè contrastare. Però tutto quello che di sopra detto che fosse, e debba essere senza fraude, e se fraude alcuna si potrà provare, la parte, contra la quale provato sarà, è tenuta di dare, e restituire tutto il danno a quella parte, che sostenuto l'averà senza contrasto, e senza malizia. E per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

De' sopradd. tre Capitoli.

Deve inoltre il Padron della nave dar conto a' Partecipi del guadagno, o perdita di ciascun viaggio, e differendo più viaggi a darlo, se a caso si perdesse la nave, non può ricusare di restituire il guadagno degli altri viaggi, quando però alla fine di ciascun viaggio tornasse nel luogo, dove sono i Partecipi, o la maggior parte. Che se facendo più viaggi in luoghi, dove non fossero Partecipi, perdesse a caso, e non per sua colpa la nave, non deve restituire il lucro degli altri viaggi: Eccetto che se avesse patruito co' Partecipi, o avesse da quegli ordine d'inviar loro alla fine d'ogni viaggio il guadagno: ma se non avendo questo accordo, o ordine l'inviasse, e si perdesse, deve di nuovo pagarlo loro. Quando però differisse di pagare il lucro d'ogni viaggio per trafficarlo, l'utile, che ne risulterà, lo dovrà partir co' Partecipi, e il danno sarà tutto per conto suo,

E se i Partecipi tralasciassero per più viaggi di costriguere il Padrone a dar conto, in caso ch' ei muoja, non potranno da' suoi Eredi, Tutori, o Esecutori Testamentarj dimandar conto veruno del guadagno di que' viaggi, quando essi provare non

pos-

poſſano, o il Padrone defunto non abbia diſpoſto altrimenti nel ſuo teſtamento. Ma morendo ab inteſtato, o non diſponendo di coſa veruna circa queſto, gli Eredi, o Eſecutori teſtamentarj di lui non ſaranno a' Partecipi tenuti d'altro (benchè ſi provaſſe con teſtimoni) che di quello, che ſcritto ſi troverà nel Cartolario del defunto Padrone, in cui ſe ſi troverà ſcritto qualche guadagno, dovranno pagarlo a' Partecipi. Ma ſe al contrario vi ſi trovaſſe ſcritta qualche ſpeſa, che doveſſe da' Partecipi pagarſi al Padrone, poſſono altresì in vigore di quello chiederla gli Eredi a'Partecipi, quando queſti non provaſſero eſſere ſtata fatta quella ſpeſa per colpa, o baratteria del defunto.

Salvo però tutti i patti, che aveſſero fatto i Partecipi, o la maggior parte di eſſi, col Padrone defunto, e ſalvo ancora ſe il defunto, dopo aver reſo conto del guadagno, aveſſe dimandato a' Partecipi qualche tempo a pagarlo, eſſendo allora, come di debito liquido, obbligata dopo la morte del Padrone la ſua eredità.

Diſcorre ſopra queſto Capitolo il Targ. Ponder. marit. cap. 12. num. 15.

Del Padrone, che vorrà creſcer la ſua nave. Cap. 240.

Se egli è in luogo dove ſiano tutti i compagni, o la maggior parte, il Padrone del legno glie lo debba dire: e ſe tutti o la maggior parte ſe ne contentano, la può creſcere, e tutti ſono obbligati pagare la lor parte, e ſe alcun compagno voleſſe contendere non può, avendo il Padrone avuto il conſentimento della maggior parte, e ſe il Padrone piglierà i danari impreſto per qualche compagno è obbligato a ſodisfare e ſe i compagni non vengano, e che la nave ſi creſca, il Padrone non gli può ſforzare, ma gli può ſforzare in tutto quello che nel ſopradetto capitolo s'è detto, e ſe fa il creſcimento ſenza la volontà de' ſuoi compagni, non ſono tenuti a niente, ſiccome è detto di ſopra; ſe il Padrone ſarà in qualche luogo dove non abbia compagni, può creſcer la nave, ſiccome è detto di ſopra. Il Padrone della nave è obbligato ai ſuoi compagni, come nel capitolo del concio è detto.

SPIEGAZIONE.

Vedi il Cap. ſeguente.

Di Padrone che vorrà creſcer la nave. Cap. 241.

Comecchè dice, e dimoſtra in un capitolo di ſopra detto, che ſe Padrone di nave vuol creſcere o fare alcuno accreſcimento nella ſua nave o navilio: ſe il Padrone della nave è in luogo dove ſi ſiano tutti i compagni o la maggior parte, il Padrone della nave o del navilio ne gli debba dimandare del detto accreſcimento, che lui vuol fare nella detta nave o navilio, e ſe i detti compagni tutti o la maggior parte non vorranno, che il detto accreſcimento ſi faccia, il detto Padrone della nave non lo debba fare, nè non ſi può forzare. Però il detto Padrone della nave può forzare i detti compagni di quello che è detto nel capitolo detto cioè d' incantare, e i detti compagni al Padrone della nave, o del navilio per quella ragione medeſima, ed è vero, e in queſto modo è coſtumato fare. Però ſecondo che in quanto debba eſſer fatto. E in quel luogo dove dice, e dimoſtra, che ſe il Padrone della nave o del navilio foſſe in luogo, dove non foſſino tutti i detti compagni inſieme o la maggior parte che ſe il detto Padrone della nave o del navilio vorrà creſcere la detta nave o navilio, lo potrà fare, che compagno neſſuno non gli può contraſtare, ſe non come nel capitolo di ſopra detto ſi contiene. Ed è vero. Però è da intendere che il Padron della nave, o del navilio non la creſca ſe non per due ragioni, ciò è ſapere, per gran nolo o gran viaggio che lui trovaſſe, o per gran paſſaggio; e che vi foſſe mancamento d' altre navi, o d' altri navili, che alcuni mercanti non trovaſſino: e ſe il detto Padrone della nave o navilio farà creſcimento per le due ragioni di ſopra dette i detti compagni gli ſono tenuti pigliare in conto tutte le ſpeſe, che il detto Padrone della nave o del navilio aveſſe fatto per il detto creſcimento. Se però i detti compagni il contrario provare non potranno. E ſe il contrario provare non li potranno, ſia che il detto Padrone della nave o del navilio li portaſſe guadagno o conſumamento tutto gli debba eſſere ricevuto in conto: e ſe il Padrone della nave gli porterà alcun guadagno, i detti compagni ne debbano avere, e ricevere loro parte: e ſe il Padrone della nave o del navilio portaſſe alcun conſumamento, detti compagni ſon tenuti pagare a ciaſcuno di loro per la parte, che nella nave averanno, ed è ragione che come ciaſcuno riceverà parte del detto guadagno, ſe il Padrone della nave, o del navilio ne aveſſe portato, che ciaſcuno di detti compagni paghi la ſua parte del detto conſumamento, ſe interveniſſe per alcun caſo, poichè il detto Padrone della nave o del navilio aveſſe fatto detto accreſcimento a buon fine. Però ſe i detti compagni potranno provare il contrario a detto Padrone, e il detto Padrone non averà fatto il detto accreſcimento per la detta ragione: anzi l' averà fatto per ſua autorità o per pompa, acciò che le perſone dicano, che il tale è Padrone di gran nave o di gran navilio, quella ſpeſa tale, che per quelle ragioni come di ſopra è detto, farà fatta, i detti compagni non ſono tenuti riceverla in conto. Ma debba eſſere meſſa in potere di due buoni uomini, e quello che loro ne diranno, e conoſceranno, ſono tenuti i detti compagni ricevere in conto al detto Padrone della nave o del navilio, per modo che l'una parte nè altra non poſſa in niente contraſtare al detto, e conoſcenza di quelli ſopra detti uomini in queſta forma, però, che ſe i detti compagni non incanteranno la detta nave o navilio, e il detto Padrone della nave o del navilio rimanerà nella ſua Signoria, tutto e in tanto come ſe foſſe con i ſopradetti compagni, non ſono tenuti niente dare al detto Padrone della nave o del navilio delle dette ſpeſe, che come di ſopra è detto foſſero fatte, nè ancora per i detti buoni uomini foſſe giudicato o ſentenziato. Se non in queſto modo, che quando il detto Padrone della nave o del navilio guadagnerà con la detta nave o navilio, che ſe ne paghi della detta ſpeſa. E ancora gli ſanno aſſai grazia che lui rimane in Signoria della detta nave o navilio, e che del tutto la detta ſpeſa non lo cavino del conto, che come di ſopra è detto averà fatto

contra ragione. Però si è fatto, e facci per questa ragione, che in tutte cose, e in tutti casi è buono l'accordo de' buoni uomini. Adunque se i detti compagni incanteranno la detta nave o navilio al detto Padrone, e lo caveranno al tutto della Signoria, i detti compagni sono tenuti dare, e pagare al detto Padrone tutte le spese, che per i detti buoni uomini fosse stato giudicato, e sentenziato, incontinente, che i detti compagni averanno la detta nave o navilio incantata, e che il Padrone ne averanno cavato. Però se quello, che era Padrone della nave o navilio si avesse fatto imprestare alcuni denari per causa del detto accrescimento che lui come di sopra è detto aveva fatto non ragionevolmente, se lui ne desse interesse, o na avesse dato i detti compagni non sono tenuti mettere, nè pagare parte del detto interesse, se già i detti compagni fare non lo vorranno. Però la il Padrone della nave o del navilio avesse fatto detto accrescimento per la ragione di sopra detta, se il Padrone della nave o del navilio averà tolti danari in prestito per causa del detto crescimento, se il detto Padrone ne pagasse interesse, o ne avesse pagato, i compagni sono tenuti di mettere, e pagare per quello, che a ciascuno di loro toccherà, per la parte che nella detta nave o navilio averanno senza contrasto. Però posto che nel capitolo di sopra detto dica, e dimostra che crescimento che l'uomo faccia ad alcuna nave o navilio, che si giudichi per acconcio, vero è. Ma per tal modo si può l'uomo restare di crescimento, che non si debba nè si può stare di acconcio che averà bisogno la detta nave o navilio. E per questo i detti Padroni di nave o navilio si debbano guardare quando saranno in alcun luogo, o se loro vorranno fare alcun opera o alcun accrescimento nella lor nave o navilio, che loro lo lascino con giusta ragione, perciocchè quei casi sopradetti non li possino esser sopra. Salvo però tutti i patti, o accordi fatti tra loro, in tutte, e per tutte le cose, per questo, e per la ragione detta fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

De' sopradd. due Capitoli.

Volendo il Padrone accrescere la sua nave, se farà in luogo dove sono i partecipi, deve richiederne il loro consenso, e acconsentendovi la maggior parte, quando alcun di loro ricusi di pagare la sua porzione di spesa, può il Padrone prendela a cambio, toccando poi a quello pagare il debito fatto, come sopra si è stabilito. Ma trovandosi in luogo, dove non siano partecipi lo può far da se solo, per due sole cagioni però, cioè, che trovandosi in luogo dove sia carestia di Vascelli, trovi a far più gran nolo, o a caricar di molti Passeggieri, e debbono allora i partecipi, ciascuno per la sua porzione pagarli la spesa, ed anche l'interesse, quando avesse preso danari a cambio, purchè non provino il contrario; con questo però che di tutto il guadagno, o perdita che sarà la nave, ciascun de' partecipi dovrà sentirne la parte sua.

Ma se sol per capriccio, e non per le due suddette cagioni, avrà il Padrone fatto accrescer la nave, deve allora rimettersi al giudizio di due periti la spesa, e giudicato, che avranno, se i partecipi saran contenti di lasciare il Padrone nel suo posto, debbon solo permettergli, che si rimborsi la spesa da' Periti giudicata, con quello, che colla nave guadagnerà; ma se vorranno vendere all'incanto la nave, o levare in altra forma di comando il Padrone, debbon pagargli tutta la spesa giudicata; non però gli interessi, quando per fare questo accrescimento irragionevole avesse preso danari a cambio. Salvo però sempre i patti, ed accordi che fossero fra di loro.

Parla sopra questo Capitolo il Targ. Ponder marit. cap. 7. & 8. in princ.

Di acconcio di nave. Cap. 242.

Padrone di nave o di navilio che la sua nave averà bisogno di acconcio, se il Padrone della nave è in luogo dove siano suoi compagni tutti o parte, il Padrone della nave debba dire, e dimostrare a' compagni quell' acconcio, che la nave o navilio averà bisogno, e se i compagni in vogliono lui lo debba acconciare, e i detti compagni son tenuti mettere nell'acconcio ciascuno tanto, come gli toccherà alla sua parte, e se ci fosse alcuno di quelli compagni che non volesse pagare quello, che a lui toccasse, e il Padrone della nave se lo farà imprestare, il compagno è tenuto, e obbligato come nel capitolo di sopra è detto, e se i compagni non vorranno, che la nave o navilio si acconci, perciocchè per ventura costeria più da conciare, che non valerà; e ancora più, che quando la nave o il navilio fosse acconciato, e loro la volessino vendere, forse non troverano tanto, come costasse di acconciare: e perciò il Padrone della nave o navilio non debba acconciare la sua nave o navilio senza volontà de' compagni se fosse in un luogo con loro, nè gli può forzare. Però il Padrone della nave può forzare di vendere, e d' incantare a' compagni, poichè loro non vogliono, che la nave o navilio si acconci, e i compagni possono forzare il Padrone della nave o navilio, che a incanto non v' è nessun Signore, che tutti sono e debbono esser compagni semplici. Se pe ò alcuni patti non fosse infra loro, che alcuni de' compagni dovesse avere alcuna Signoria, e se il Padrone accoocierà la nave o navilio senza volontà de' compagni, compagno nessuno non gli è tenuto di niente dare di quello che costasse quell'acconcio, il quale senza licenza di loro fosse fatto. Però il Padron della nave se ne può pagare del guadagno, che la nave o navilio farà, che in questo compagno nessuno non ci può niente contrastare. E se la nave o navil o si perdesse innanzi, che il Padrone fosse pagato di quello, che averà prestato in quell'acconcio, compagno nessuno non gli è tenuto di fare emenda. Però quando la nave o navilio si perderà, se sfarcia alcuna si rifoiasse, il Padron della nave si debba reintegrare, che compagno nessuno non gli può contrastare, e se ci avanzasse alcuna cosa, il Padron della nave lo debba restituire a ciascun compagno, per quello che gli toccasse per la sua parte: e se alcuni de' compagni vorranno vendere quella parte, che averanno nella nave, che fosse acconcia, si debba dare in prima la libertà a quello che signore ne sarà: perchè il Signore ci averà avuta di molta fatica, e averà sborsato tutto quell' acconcio: e se quel compagno non si può accordare

Digitized by Google

on il Signore, debba eſſer meſſo in potere di due uoni uomini di mare, che vedino quell' acconcio quanto può coſta e: perciocchè ſe quel compagno vendeſſe la ſua parte ad altro, che infra il Padrone della nave, e quello che quella parte compraſſe non poſſa eſſere contraſto: e tutto quello che quei due buoni uomini ne diranno, o faranno, quello ne debba eſſer ſeguito: acciocchè il Padrone della nave, nè quel compagno per chi il contraſto foſſe, non ci poſſino contraſtare. Però tutto quello che quelli ne diranno con conſiglio di uomini di mare, quello ne debba eſſere ſeguito. Salvo però ſe il Padrone della nave foſſe in luogo, dove non aveſſe eſſun compagno, e la nave o navilio aveſſe gran bisogno di acconcio, che ſenza di acconcio non potеſſe navicare, il Padrone della nave debba guardare il profitto di ſe, e dei compagni: e per ciò debba ſtimare più il profitto de' compagni, quando loro non ci faranno. Ancora perciocchè loro l'aveanno fatto Signore, perchè lui debba guardare ſe medeſimo di biaſimo, e di danno, e quelli che in lui ſi fidano, e ſe il Padrone della nave vede, e conoſce che quell' acconcio che la nave ha di biſogno foſſe, o debba eſſer più a profitto de' compagni, ha danno ſecondo ſua conoſcenza, e coſcienza, quello che a loro ne pare, quello debba fare per ſua intenzione, e qual ſi vuole coſa che lui ne faccia foſſe che l' acconcio che la venda, tutto gli debba eſſere ricevuto per bene: poichè lui l'averà fatto per buona intenzione: e i compagni non poſſono niente contraſtare di quello che lui ne faccia, perchè ognuno ſi guardi con chi farà parte. Se già non foſſe accordato infra il Padrone della nave, e i compagni, che lui non doveſſe acconciare o venlere la nave o navilio ſe non lo faceva con volontà di tutti i compagni o della maggior parte. Però ſe quell' accordo non foſſe infra loro, quella coa che il Padrone della nave ne farà, quella ne averanno a ſeguire i compagni, ſalvo che ſe lui la giuocaſſe, o la perdeſſe per ſua colpa, quello gli è tenuto di emendare come nel Capitolo di ſopra è detto. E queſto capitolo fu fatto che guardaſſe ognuno con chi farà parte, e a chi comanderà il ſuo, e a chi nò, e come lo accomanderà; che i patti che infra loro ſaranno fatti, quelli ſi averanno a ſeguire.

SPIEGAZIONE.

Il ſimile ſi oſſervi, quando voleſſe il Padrone fare acconciare; raſſettare, e dar carena alla nave; Imperciocchè eſſendo in luogo, dove ſono i Partecipi, deve ricercarne il conſenſo almeno della maggior parte, e ricuſando qualcheduno di contribuire, può allora il Padrone prendere a cambio la porzione di quello come ſopra. Ma quando ricuſino tutti, o la maggior parte, può lo ſteſſo coſtrignere i Partecipi, e i Partecipi il Padrone a vender la nave all' incanto. Se però ſenza loro conſenſo faceſſe acomodare in nave, non può da quelli pretender la ſpeſa; ma ſolo può ritenerſela di quello, che colla nave come ſopra guadagnera; E ſe la nave ſi perderà innanzi che ſia pagato; può reintegrarſi con quella ſcarcia, o altro che ſi riſtoraſſe, cioè ſi ſalvaſſe, della nave perduta ſino all' intero ſuo pagamento, non avendo mai azione alcuna contra i Partecipi, a' quali dovrà reſtituire l' avanzo pro rata. In caſo però che qualcheduno di loro voglia vender la ſua porzione, deve prima ricercare il Padrone; che avrà fatta la ſpeſa, e preferirlo a tutti gli altri compratori; E ſe egli non vorrà comprarla, ſi debba allora da due Periti fare ſtimare quanto poſſa aſcendere la ſpeſa fatta dal Padroue nell' acconciamento della nave, per togliere i litigi, che poteſſero poi naſcere tra lui, e il compratore di quella porzione.

Tutto queſto ceſſa, quando ſi trovaſſe in luogo dove non foſſero Partecipi, potendo allora da ſe ſolo il Padrone farla acconciare, o venderla, come meglio ſtimerà: Eccetto ſe aveſſe pattuito di non innovare coſa alcuna ſenza il loro conſenſo.

Di Orbare Ancore. Cap. 143.

Padrone di nave, che piglierà o farà pigliare ſegnali, gajatelli, o raſe d' ancore di alcuna nave o navilio, che appreſſo di lui farà ormeggiato, ſe quelle ancore ſi perderanno, quel Padrone di quella nave, che averà orbate quelle ancore, o fatte orbare, è tenuto emendare a quel Padrone di quella nave di chi quelle ancore ſaranno tutto quello che lui dirà per ſuo giuramento che valeſſino: ancora egli è tenuto far emenda di tutto lo ſconcio che lui ne abbia. Ancora più, ſe il Padrone, di cui quelle ancore ſaranno, ſi vuole quel Padrone di quella nave o Navilio che tal coſa averà fatta, o fatta fare, può domandarglielo per giuſtizia; e cauſarla per furto. Ancora ſe marinaro alcuno orberà ancore ſenza volontà e licenza di quel Padrone di nave, con chi lui ſtarà, ſe il marinaro lo farà di ſua volontà, e ſenza ordine: lui è in quella pena che il Padrone della nave doveria eſſere, ſe comandamento ne li aveſſe fatto, e ſe lo o non poſſono intègrare il danno e ſpeſe, che il padrone di quella nave ne averà ſoſtenuto, quelli marinari debbano eſſer pigliati, e meſſi in carcere, e ſtarci tanto infino che abbia ſatisfatto a quel Padrone di quelle navi di tutto il danno e intereſſe, che lui per ſuo giuramento dirà che per colpa di loro averà ſoſtennto. Se però quel Padrone di quella nave non gli voleſſe far grazia di aſpettarli alcun tempo, o che voleſſe che loro guadagnaſſino con lui tutto quello che averiano a dare in emenda del danno; che per colpa di loro aveſſe ſoſtenuto; e queſto debba eſſere in volontà di quel Padrone di nave che tal danno avrà ſoſtenuto, cioè di aſpettargli, o mettergli in carcere, o che lui gli voleſſe far grazia che lo guadagnaſſino con lui. E fu fatto queſto capitolo, che ſe quella pena di ſopra detta non ci foſſe meſſa, aſſai danno, e fatiche ne ſeguiteria. Ancora ſe alcuna nave terrà proiſſo, e perciocchè il proiſſo non raſchi; nè s' incaſta ci averà meſſi ſegnali, che lo ſoſpendano, chi quei ſegnali ne caverà o farà cavare, in quella pena medeſima debba eſſer meſſo che di ſopra è detto.

SPIEGAZIONE.

Quel Padrone di nave; che leverà, o farà levare ſegnali, gajatelli, o raſe di ancore (cioè quei pezzi di legno, o di ſughero gallegianti ſopr' acqua, che moſtrano dove ſta l' anchora) o altri ſegni, che tengono ſollevato il Cavo di prua di qualche nave vicino a lui ormeggiata, ſe quelle ancore ſi perderanno, o la nave avrà qualche detrimento, deve

rifare al Padrone della nave danneggiata, e il prezzo; che col suo giuramento affermerà valere quelle ancore, o tutto il danno, che quella nave patisse; altrecchè può essere accusato criminalmente di furto.

Il simile s'intende del marinaro, che torrà i detti segnali di sua volontà, e senza licenza del suo Padrone, poichè egli cade nella sopramentovata pena, in cui dovrebbe incorrere il suo Padrone, quando glie lo avesse comandato, e non potendo rifare i danni, debba esser carcerato infinchè paghi, se non gli vuol far la grazia il Padrone dannificato.

Sopra questo Capitolo parla il Targa Ponder. marit. cap. 22. num. 6. & cap. 90. §. 2.

Di nave che anderà a parte. Cap. 244.

Padrone di nave a navilio che porterà la sua nave a parte, lui è tenuto di fare scrivere tutti tutti li accordi e patti che lui farà o averà fatti tutti con quei marinari; che con lui averanno d'andare a parte, e farli scrivere in presenza di tutti i marinari o della maggior parte, e per quante parte piglierà la nave, e quante parte faranno per tutte, e a chi debba far miglior parte, e a chi nò, e quanto, e quanto nò, perciòcchè alla partizione infra i marinari e il Padrone della nave non possa essere alcun contrasto. E ancora più è tenuto il Padrone della nave che lui debba mostrare tutte le esarcie, che la nave averà a tutti i marinari insieme, o alla più parte, se tutti non ci possono essere, perciocchè se i marinari conoscano con il Padrone della nave insieme, che ci fosse esercia che avesse bisogno o di acconcio, o infortimento, che il Padron della nave lo dovesse far fare allo scrivano, e acciò non ci possa essere infra loro alcun contrasto, che se alcuna esercia si perdesse, i marinari non vi possino mettere alcun contrasto, nè che potessino dire che loro non avevano vista quella esarcia, che persa fosse; perciocchè di comune si ha da emendare; e se il Padrona della nave farà questo che di sopra è detto, i marinari sono tenuti a servire tutto, e intanto come se andassino a salario, e per nessuna ragione non possano contrastare; salvo per quelle condizioni che nei capitoli di sopra detti sono già certificate, e chiarite, e perciò il Padrone della nave o navilio, quando Iddio gli averà dato guadagno, lui debba dare le parti bene, e leali che a ciascuno tocchino tutto, e in tanto, come infra il Padrone della nave fosse accordato, e tanto come nel cartolario della nave sarà scritto, e il nocchiere è tenuto sotto pena del giuramento, che lui fatto ha di guardare tutto il profitto di quei marinari. E loro bene è integramente abbino tutto quello che il Padrone della nave gli aveva promesso quel giorno che loro si accordarono con lui, e lo scrivano è tenuto guardare il profitto della nave sotto quella medesima pena, che al nocchiere è posta, che lui non ci facci niente d'inganno per la nave, nè per i marinari, se non che dia bene, e fedelmente la parte che nella nave toccherà, e ai marinari altrettanto, e il nocchiere, e lo scrivano ne debbono avere avvantaggio, per quello che infra loro fosse accordato, quando la nave cominciò accordare i marinari, e se per caso infra loro non fosse accordato, loro ne debbano avere ciascuno una parte d'avvantaggio, per causa della fatica, che loro ne averanno per tutto il comunale della nave e quelle due parti si debbano cavare di tutto il comune insieme. Ma parliamo della condizione se per caso di sventura ci venisse. Se nave o navilio anderà con vele, e andando con le vele, perderà albero, o antenne, o vela alcuna, i marinari non sono tenuti di emenda fare. Se però il padrone della nave o il nocchiere non aveva detto a loro innanzi che l'albero, o l'antenna, o le vele si perdessino, che mainassino, e se il Padrone della nave aveva detto loro che mainassino, e loro non avevano voluto mainare: se quell'esarcia, che di sopra e detta si perdesse, i marinari sono tenuti di tutta quell'esarcia emendare, e da intendere che tutto il comunale della nave lo debba pagare, e se il Padrone di nave o navilio, o il nocchiere farà sorgere ancore in qualunque luogo, che loro fossino e i marinari diranno che quell'esarcia, con la quale loro vanno a surgere quelle ancore, non è sufficiente: e se le ancore si perderanno sopra quello che i marineri hanno detto al Padrone della nave o al nocchiere, e loro non faranno mutare l'esarcia nè le ancore che averanno fatto sorgere, i detti marinari non sono tenuti alcuna emenda fare: poichè loro l'averanno detto al Padrone della nave, e dimostrato al nocchiere: e se i marinari non lo diranno, nè lo dimostreranno al Padrone della nave o al nocchiere, e quelle ancore si perderanno, loro son tenuti di emenda fare, per ciò che loro surgerono quelle ancore; e non hanno detto, nè denunziato che quell'esarcia non fosse buona. Ancora più se alla nave intervenirà caso di sventura che vadi a traverso in terra, e si rompa, se il guadagno che la nave aveva fatto fosse tanto, che bastasse quella nave a rifare, il Padrone della nave la può rifare, e se lui rifare non la volesse, quella nave debba esser messa in prezzo infra il Padrone della nave e i marinari, già quanto valeva quella nave, quando dette a traverso in terra, e le infra loro non si potranno accordare, debba esser messo quel contrasto che infra loro fosse in potere di due buoni uomini, che siano e sappino bene dell'arte del mare, e qual si vuole cosa che quelli ne diranno, quello ne debba esser fatto, e seguito, e se esarcie si ristaurassero, tutto quello che restaurato farà, debba esser messo in prezzo al Padrone della nave, e quando il Padrone della nave si farà pagato, se alcuna cosa di quel guadagno che loro fatto averanno rimanesse debba essere partito per tutti comunalmente come infra loro fosse accordato, e se per caso il guadagno che loro fatto averanno, non bastasse a emenda fare a quella nave, che del tutto rotta si farà o in parte, i marinari non gli sono tenuti di alcuna emenda fare, perciocchè il marinaro assai si perde poichè ci perde il suo tempo, e ci averà consumata la persona. Però i marinari son tenuti al Padrone della nave aiutare a ristorare tutto quello che loro potranno bene, e fedelmente, e restituire, e dare tutto quello che loro potranno ristorare al Padrone della nave. Ancora più se per ventura la nave non avesse guadagnato niente, i marinari sono tenuti restituire, e dare al Padrone della nave tutto quello che avesse speso in vettovaglia da quel giorno, che loro si accordarono per insino che loro si partirono della nave, e questo debbano i marinari pagare senza contrasto, che il Padrone della nave assai ci perde, poichè ci consuma la nave e

se medesimo, e il Padrone della nave può a quel marinaro che contrasto ci metterà per quello che gli toccasse pagare per la sua parte domandargli come se gli fosse obbligato con carta, e lo può mettere in potere della giustizia: e quel marinaro debba stare tanto in carcere, per infino che abbia soddisfatto di tutto quello, che dovesse dare a quel Padrone della nave, o che si fosse accordato con lui. Però se il Padrone della nave vederà, e conoscerà che quel marinaro che gli contrasta non lo fa per nessuna malizia, se non che non ha di che pagare, nè integrare; il Padrone della nave è tenuto aspettarlo a cun tempo, per infino che lui lo possa aver guadagnato. Però il marinaro è tenuto al Padrone della nave assicurare con sicurtà, o obbligarsi in potere di notaro, acciocchè il Padrone della nave non possi perdere, nè i suoi eredi. Ancora più se alcuno dei marinari perdesse alcuna roba a servizio della nave, se la nave guadagna, quella roba debba esser soddisfatta a quel marinaro, che quella roba averà persa, se lui provare lo può, e se lui provare non lo può, non gli è tenuto di emenda fare, e se la nave non guadagnasse non gli è tenuto di quella roba, che lui persa averà, di emenda fare per testimonj che lui ne desse, che assai ci perde ciascuno, poichè ci perde il tempo, e consuma la persona. E fu fatto perciò questo Capitolo che molti Padroni di nave o navili averanno la loro nave vecchia, e fracida, e se sapessino che i marinari, che con loro andranno a parte, che se lui rompesse la nave, gli fossino tenuti quella emendare, per poca di fortuna che facesse, loro fariano per forma e modo che perderiano la nave, perciocchè loro ne potessino avere di emenda più che non valessino due navi tali come quella, e per questa ragione i marinari che vanno a parte non sono tenuti emenda fare alla nave che rotta si farà, se non solamente il guadagno, che con la nave averanno fatto, tutto, e in tanto come nel Capitolo di sopra detto è chiarito, e certificato.

SPIEGAZIONE.

Vedi al Cap. seguente.

Su questo Capitolo discorre il Targa Ponderat. marit. cap. 14. num. 14. e cap. 36. num. 1. e 9. e cap. 85. 9. quando.

Di esarcia tolta per navili armati.
Cap. 245.

Se alcuna nave o navilio anderà a parte, e sarà caso di sventura che quella nave o navilio, che a parte anderà, si riscontrerà con navili armati, se quei navili armati gli torranno o porteranno vela, o vele; gomina, o gomine; anchora, o ancore; o alcuna altra esarcia, quella esarcia debba essere emendata per tutto il comunale della nave; è da intendere che ciascuno è tenuto di mettere nell'emenda, che per quella esarcia che tolta gli sarà se avesse a fare, per tante parti come ricever deve. Però è da intendere, che la nave o navilio avesse guadagnato, e quel guadagno, che quella nave o navilio avesse fatto, che fosse emendata quella esarcia che quelli navili armati se ne avessero portata; e se per caso il guadagno, che quella nave o navilio averà fatto, non bastasse a quella esarcia emendare, i marinari, che anderanno a parte, non siano tenuti di alcun'altra emenda fare perciocchè il sopraddetto marinaro, nè nessuno altro quando si parte di sua casa, e anderà con alcuno a guadagnare, non lo fa con intenzione che se alcuno caso di sventura intervenisse alla nave, nella qual lui debba andar a guadagnare, che la roba che lascia in casa avesse a emendare il danno che se l'avesse a fare, saria meglio che rimanesse. Ancora per altra ragione che il marinaro assai ci perde, poi ci perde il tempo, e consuma le vesti, e la persona. Però se il guadagno, che la nave o navilio ch'averà fatto, bastasse a quella esarcia emendare, che tolta gli fu, il Padrone della nave, o navillo, che quella emenda averà ricevuta, debba giurare in presenza di tutto il comunale della nave o navilio, che lui la debba ricuperare quanto più presto possa, e che ci faccia tutto il suo potere; e se lui ricuperare la può, è tenuto restituire tutto quello che avesse ricevuto dai sopraddetti marinari per emenda di quella esarcia, che quelli navili armati gl'avevano tolta senza contrasto, e se per ventura nella nave o navilio soffero alcuni dei marinari, chè contrasteranno di quella esarcia, che quelli navili armati averanno tolta, che non debba essere emendata del guadagno che il navilio fatto averà, perciocchè è caso di sventura, non la debba o fare, nè possano, perchè se ai sopraddetti marinari, o ad altri stando loro nella nave o navilio intervenisse caso di ventura, che riscontrassero alcuna cassa dove fosse moneta, o altra roba che valesse assai denari, o trovassero alcune balla o altra roba, che a loro tornasse a profitto, non ci saria nessuno che non volesse aver bene e integramente la sua parte, che gli spettasse, e ancora assai più che non gli toccasse, se lui fare lo potesse, e perciò è giusta ragione come ciascuno vuole e dimanda bene, e integramente la parte del guadagno, che per caso di ventura sarà intervenuto, tutto e in tanto è ragione che ciascuno sia tenuto di fare emenda a quella perdita, che per caso di sventura fosse intervenuta del guadagno, che loro fatto averanno. E per la ragione di sopra detto fu fatto questo Capitolo.

SPIEGAZIONE.

De' sopraddetti due Capitoli.

Quel Padrone, che arrolerà marinari a parte, cioè, che in vece di salario comunicherà con quelli il guadagno, dove in loro presenza, o della maggior parte, fare scrivere dallo scrivano tutti gli accordi, e patti, che sarà con quelli, e mostrar loro tutte l'esarcie, acciocchè conoscendosi aver bisogno d'acconcin, o di essere rinforzate, il Padrone le faccia accomodare, affine di evitar le contese, che potessero insorgere, perocchè, se poi alcuna di loro si perdesse, dovrà pagarsi in comune.

Così se nel decorso del viaggio il Padrone, o nocchiero comandasse a' marinari, che ammainassero, ed essi ricusassero di farlo, se si perderà o vela o antena toccherà loro il pagarla. E quando comandasse a quelli di far surgere, o sia gettar ancore, se queste per l'insufficienza de' canapi, o gomene si perdessero, non avendo i marinari avvisato

innanzi il Padrone, che que' canapi, o gomene non baſtavano, dovranno pagarle inſieme col comune della nave.

In caſo poi che la nave percoteſſe in terra, e ſi rompeſſe, ſe il guadagno fatto da quella baſterà a rifarla, la può il Padrone rifare, e ciò non volendo, debba farſi la ſtima da due periti di ciò, che valeva la nave, quando urtò in terra, e computarſi tutte l'eſarcie, legni, o altro, che ſi recuperaſſe, e dopo che il Padrone ſi ſarà pagato, avanzando qualche porzione del guadagno fatto dalla nave, ſi ripartirà fra tutti, ſecondo i loro accordi. Ma non baſtando quello al riſacimento della predetta nave, non ſono tenuti i marinari ad altro, che ad ajutar il Padrone a riacquiſtare tutte le reliquie della nave infranta, e reſtituire il ricuperato.

Il ſimile ſi oſſervi, ſe foſſero tolte da' Corſali, o altri, ancore, o gomene, o altra eſarcia alla nave, dovendo ſolo per quanto importa il guadagno pagarla i marinari; con che allora giuri il Padrone di fare i ſuoi ſforzi per ricuperarla, e reſtituire loro ciò che ricuperera. Così perdendo alcun de' marinari in ſervigio della nave qualche roba, debbono gli altri ſolamente *uſque ad vires* del guadagno pagarla.

Terminato poi il viaggio dovrà dividerſi il guadagno ſecondo i loro accordi ſcritti al cartolario, procurando il nocchiere la parte de' marinari, e lo ſcrivano quella della nave.

Finalmente ſe il nocchiero, e lo ſcrivano non avranno pattuita la loro mercede, debbano avere una parte di più di quello, che toccherà agli altri, cavandoſi quelle due parti da tutta la maſſa comune. Ma in caſo, che la nave non faccia guadagno veruno, ſono tenuti i marinari rifare al Padrone tuttociò che avrà ſpeſo in quel viaggio di vettovaglia, e non avendo di che pagare dovrà il Padrone aſpettarli per un tempo congruo, purchè gli diano un mallevadore, e li obbligbino in atti di Notajo.

Vedi ſu queſto Capitolo il Targ. Ponderat. marit. cap. 36. n. 9. e cap. 90. §. 3.

Di roba che ſi bagnerà in navilio ſcoperto. Cap. 246.

Mercanti, che noleggieranno, o metteranno roba in alcun navilio ſcoperto, ſe quella roba che in quel navilio ſcoperto ſarà meſſa, ſi bagnaſſe, o guaſtaſſe per acqua di mare, che nel navilio entra, o per acqua di pioggia, il Padrone di quel navilio non è tenuto di emenda fare a quei mercanti di chi quella roba ſarà, perciocchè non è colpa ſua, che già ſanno li mercanti che quel navilio, dove loro mettono la loro roba, è ſcoperto. Però ſe il Padrone del navilio ſcoperto foſſe in luogo, che lui ci poteſſe fare tenda, e che non foſſe tanto cattivo tempo, che lui la poteſſe tenere fatta, e non lo farà, ſe i mercanti provare lo potranno, lui è tenuto di emenda fare a quei mercanti per quella roba, che bagnata o guaſta ſi farà per colpa di lui che non volle tenere la tenda fatta. Però ſe quel Padrone del navilio o barca ſcoperta foſſe in alcun luogo, e faceſſe tanto di vento che non la poteſſe tenere, e pioveſſe tanto che la tenda non aveſſe facoltà di tenere, e la roba ſi bagnaſſe o guaſtaſſe, per queſte ragioni che di ſopra ſono dette, il Padrone del navilio, o barca, non è tenuto di emenda fare. Ancora più ſe quel navilio farà acqua per murata e per colpa di quell' acqua che farà per le murate, quella roba ſi bagnaſſe o guaſtaſſe, il Padrone di quel navilio è tenuto di emenda fare a quelli mercanti di chi la roba foſſe, e ſe il navilio non faceſſe acqua per murate, e la faccia per il piano, ſe quello foſſe buono, e ſufficiente bene impoſtato, ſe per quell' acqua, che per lo piano farà, ſi bagnaſſe roba, o guaſtaſſe, purchè il navilio foſſe bene e ſufficiente impoſtato, il Padrone del navilio non è tenuto fare emenda a quelli mercanti di chi quella roba foſſe, che per acqua di piano ſi foſſe bagnata, purchè il navilio foſſe bene e ſufficiente impoſtato. Però ſe il Padrone del navilio prometterà ad alcun mercante che li metterà e porterà la ſua roba ſotto buon talamo, e il Padrone del navilio non ce la metterà, innanzi la metterà in altro luogo, ſe quella roba, che il Padrone nel navilio averà promeſſo di partare ſotto il talamo, e non l'averà meſſa, nè portata, e quella roba ſi bagnerà e guaſterà, il Padrone del navilio è tenuto di fare emenda a quei mercanti di chi quella roba ſarà, perciocchè non l'averà meſſa ſotto il talamo, come lui aveva promeſſo a quel mercante, che quella roba gli aveva conſegnata per quella promeſſa che fatta gli aveva, e ſe roba ſi bagnaſſe o ſi guaſtaſſe ſotto il talamo, il Padrone del navilio non è tenuto fare emenda, purchè non foſſe colpa ſua, perche ogni Padrone di navilio: ſi guardi che coſa prometterà ai mercanti, che neceſſario è gli oſſervi. E per queſta ragione fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

Carieando un Mercante le ſue robe in Vaſcello ſcoperto, ſe quello bagnandoſi patiranno alcun detrimento, non può preténdere dal Padrone di quello riſacimento veruno, purchè non foſſe in luogo, dove col fare o metter la tenda aveſſe potuto ripararle: Che ſe pel tempo cattivo aveſſe laſciato di farla, o pur facendola, non aveſſe la medeſima potuto reggere all'impeto della pioggia, e del vento, reſta il Padrone, come ſopra, libero da ogni obbligo di riſarcimento.

Così ſe il Vaſcello farà acqua per piano, eſſendo per altro a ſufficienza impoſtato, o ſia fornito di buon legname, ſe da ciò ne verrà pregiudizio alle mercanzie, farà a danno de' mercanti. Eccettò ſe il Padrone aveſſe loro promeſſo di metterle ſotto buon talamo, o ſia riparo, e non l'aveſſe poſte: che ſe ponendovele pure ſi bagneranno, avendo fatto il ſuo obbligo, non farà ad altro tenuto. Ma ſe il Vaſcello farà acqua per murate, cioè da' lati, o dalle bande, il detrimento, che ne ſeguirà alla roba, ſi dovrà rifarcire dal Padrone della nave.

Sopra queſto Capitolo vedi Steph. Cleirac. les us & coutumes de la mer tit. jugem. d'Oleron §. 8. n. 16. & §. 9. num. 5. ult. edit. Rothomag. citato da lui per il capit. 248. ſecondo l'edizione del Conſolato in lingua franceſe. E Noi ai diſc. 46. num. 6. tom. 1. de Commerc.

Di Piloto. Cap. 247.

Padron di nave o di navilio che noleggierà, o farà noleggiato, per andare ad alcune parti nelle quali lui, nè uomo che nella nave sia non si risolverà, che lui ci sappia andare, e il Padrone della nave, o navilio doverà appigionare pilòto, che li sappia andare, e quel piloto prometterà e dirà al Padrone della nave o navilio che lui sà, ed è pratico in quelle parti, dove il Padrone della nave vuole andare, e se quel piloto dirà che non ci è luogo in verso di quelle parti, dove il Padrone della nave vuole andare, o farà noleggiato che lui tutti non gli sappi, e se quel piloto osserverà al Padrone della nave o navilio tutto quello, che promesso gli averà bene, e diligentemente, il Padrone della nave o navilio gli è tenuto di dare tutto il salario, che infra loro sarà accordato senza contrasto, e più che promesso non gli avera, visto la bontà, e valore che in quel piloto sarà, perciocchè quel piloto averà osservato al Padrone della nave tutto quello, che promesso gli aveva. Però tutti i patti che infra il Padrone della nave o navilio e quel piloto saranno fatti, debbano essere tutti messi, e scritti nel cartolario della nave o navilio; perciocchè infra il Padrone della nave o navilio, e quel piloto non possa essere alcun contrasto: e se per ventura quello, che per piloto si sarà accordato, non saprà in quelle parti, dove lui detto, e promesso, e accordato aveva, quel piloto che questo al Padrone della nave o navilio averà promesso, e nessuna cosa non gli potrà osservare di quelle che promesse aveva, quel tale pilòto debba perdere la testa incontinente senza rimedio, e senza mercede, e il Padrone della nave o navilio la può fare tagliare, o far fare che non è tenuto dimandarne alla giustizia se non vuole: perciocchè quello l'averà ingannato, e messo a giudicio di perdere se, e tutti quanti quelli che con lui sono e ancora la nave, e la roba. Però non sia solamente a volontà del Padrone della nave o navilio già, se quel piloto debba perdere il capo o nò, anzi debba essere in volontà del nocchiere, e dei mercanti, e di tutto il comunale della nave, e se tutti quelli, che di sopra sono detti, o la maggior parte vedranno e conosceranno che quello debba perdere il capo, lui lo debba perdere, e se a loro non pare che lo perdi, che non lo perda. Imperocchè ne sia fatto tutto quello, che loro ne conosceranno che quello ne debba esser fatto, e altro nò, perciocchè se per ventura alle volte l'uomo andasse alla volontà di alcuni Padroni di nave o navili, loro vorriano bene che alcun, che loro avessero in disgrazia, che perdesse il capo, e perciocchè gli rimanesse il salario che gli promesse e dar gli aveva, che ancora vi sono Padroni di nave o di navili, che tengono poco cervello come altri uomini. Ed ancora molti Padroni di nave o di navili sono, che non sanno che debba andare dinanzi, e che di dietro, nè sanno, che si vuole dire mare, nè che nò, e perciò saria mal fatto che l'uomo facesse morte per volontà solamente del Padron della nave o del navilio, perchè ogni uomo, che si accorda per piloto, si debba guardare, innanzi si accordi che possa, e sappia osservar tutto quello, che prometterà, perciocchè la pena che di sopra è detta non gli possa intervenire, nè altro danno.

SPIEGAZIONE.

Quando una nave fosse noleggiata per un Paese, dove nè il Padrone, nè altri di quella nave sapessero andare, dovrà arrolare un piloto, che ne sia pratico. E promettendo questi al Padrone d'essere versatissimo di quelle parti, e luoghi, se ciò diligentemente atterrà, debba, oltre al salario patuito, esser premiato: Procurandosi che tutti i patti, ed accordi, che si saranno tra loro, sieno scritti al cartolario, per evitare i contratti, che poi ne potessero nascere. Ma se non si troverà in effetto tale, quale si era spacciato, e niuna cosa potrà osservare delle promesse, è in arbitrio allora del Padrone col consenso del nocchiero, e de' mercanti, e del comunale della nave, o della maggior parte, di farli in pena della sua temerità tagliar la testa senza intervento di Giudice veruno.

Nota, che il *Cleirac. ad jugem. d'Oleron* 24. soggiunge alla fine, che questa così subito esecuzione non sarebbe approvata a' nostri tempi.

Su questo Capitolo discorre il Targ. Ponderat. marit. cap. 15. num. 5. e cap. 90. §. 1.

Di guardie di nave. Cap. 248.

Ogni Padrone di nave o navilio è tenuto che incontinente, che si parte di quel luogo, dove averà incominciato viaggio, e averà fatto vela, lui debba compartire le sue guardie, che guardino nella nave o navili, tanto andando alle vele come stando in porto o in piaggia, o in altro luogo, e tanto in terra di amici, come inimici in questo modo, che quelli che guardano andando a vele, se si addormentano nella guardia, in tutto quel giorno non debbano bever vino, e se quelli che guardano in piaggia, o in porto, o in altro luogo che fosse in terra di amici, se nella guardia si addormenteranno, in tutto quel giorno non debbano avere vino, ne avere altro che biscotto, e se per ventura fosse in terra di nemici, quelli che nella guardia si addormenteranno se sarà marinaro di prora debba perdere il vino, e non mangiare altro che biscotto in tutto questo giorno, e ancora debba esser frustato tutto nudo per tutta la nave, o debba esser furto in mare tre volte con una corda, e questo sia in volontà del Padrone della nave, e del nocchiero di dargli qual si vuole di quelle due pene, che di sopra sono dette, e se fosse di poppa debba perdere il vino, e non mangiare se non biscotto di tutto quel giorno, e debbagli essere gettato un caldaro d'acqua per il capo in giù, e se alcuni di questi che di sopra sono detti saranno trovati dormendo alla guardia da tre volte in su, debba perdere tutto il salario che avere doveva in tutto quel viaggio dove saranno, e se lo avesse avuto debbanlo restituire, e debbano essere gettati in mare, e sia in libertà del Padrone della nave, se del comunale o la maggior parte di dare di queste due pene quella che vorranno, perciocchè loro mettono a giudizio, e ventura di perdere se medesimi, e tutti quelli che nella nave o navilio sono, e perciò fu fatto questo capitolo.

Digitized by Google

SPIEGAZIONE.

Viaggiando, o fermandosi in qualche porto, o spiaggia di amici, o nimici, deve sempre il Padrone di nave distribuire le guardie, o sia sentinelle, le quali se si addormenteranno andando la nave a vela, avranno per pena di non bever vino in quel giorno, ma essendo fermata la nave in qualche porto, o spiaggia d'amici, oltre a questo, non mangeranno per quel dì che biscotto; E se sarà in paese de' nemici, allora addormentandosi una guardia, che sia marinaro di proda, dovrà in pena, oltre il non bere come sopra vino, esser frustato, o colato per tre volte legato ad una fune in mare, in arbitrio del Padrone, e nocchiero, ed essendo marinaro di poppa, oltre la stessa privazione del vino, gli sarà versato in testa uo caldajo d' acqua; Delinquendo però più di tre volte, sarà la lor pena, o di perdere tutto il salario, e avendolo avuto restituirlo, o di essere gettati in mare ad arbitrio del Padrone, e comunal della Nave, o maggior parte di esso.

Leggi su questo Capitolo il Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d'Oleroo §. 24. n. 7. uit. Edition. Rothomag. citato da lui per il cap. 250. secondo l'edizione del Consolato in francese. E il Targ. Ponder. marit. cap. 13. n. 14. & cap. 16. num. 6.

Di roba trovata. Cap. 249.

Roba che fosse trovata in piaggia, o in porto, o in marina che vada sopr' acqua, o che il mare l'avesse tratta in terra, quello che troverà quella roba in piaggia, o in porto, o in marina, o che il mare non l'avesse messa in terra, ne debba avere la metà: in questo modo che lui la debba presentare alla giustizia, e la giustizia la debba tenere manifesta ad ognuno un anno e un giorno, e se fosse roba che guastare si potesse, debba esser venduta, e il prezzo, che di quella roba si averà avuto, debba esser manifestato come di sopra è detto, e se finito quel tempo di roba che per tal modo si sarà trovata, o del prezzo che di quella si averà avuto, e Signor nessuno non si mostrerà, allora la giustizia debba dare a quello che trovata l'averà la metà per suo beveraggio, e della metà che rimanerà debba fare la giustizia due parti, e può pigliarne lui una parte, e l' altra che rimane debbala dare per amor di Dio dove a lui piace, per l' anima di quello di chi sarà stata, e se per ventura quella roba che trovata sarà il mare l'averà messa in terra, quello che trovata l' averà, ne debba avere parte ragionevole, come quelli huoni uomini di quel luogo, dove fosse trovata, diranno. Però debba essere tanto fatto di questa, che sarà in questo modo trovata, come è già detto di sopra di quell' altra, e farne parte di quello che alla giustizia rimanerà. Però se alcuna roba fosse trovata in golfo o in mare di libera, quella debba essere partita, come nel capitolo altro è già detto, o se per ventura roba fosse trovata che giaccia a fondo, quella tale che sopr' acqua non anderà nè potrà andare, quella non debba essere venduta, nè spartita, perciocchè giaccia al fondo, e sempre aspetta suo Signore, e debbano dare beveraggio ragionevole a quello che trovata l' avesse a discrezione della giustizia, e di due buoni uomini del mare che siano di fede, e la giustizia debba tener tutta quella roba manifestata, o il prezzo di quella se fosse roba che si potesse guastare, e se nel tempo della pratica o costumi, che il Signore ave à concesso in quel luogo, dove quella roba sarà trovata, dimandatore, o Signore non ci sarà venuto, la detta giustizia debba far bando pubblico per trenta dì, e se Signore alcuno sarà venuto di quella roba, li debba esser consegnata, se non, debba essere partita, come di sopra è detto in quel capitolo medesimo, di roba, che anderà sop.' acqua, tanto debba esser fatto di questa, come di quella, poichè il tempo sarà finito, che la giustizia ci averà messo. Però è da intendere, che quello o quelli, che la suddetta roba troveranno, e l'averanno trovata, che la debbino aver manifestata alla Signoria di quel luogo, dove la detta roba sara trovata infra tre giorni, se in tal luogo ne saranno, e se infra tre giorni non l'averanno presentata, debbano fare infra sei giorni, e se infra sei giorni non la potranno avere presentata alla Signoria, debba fare in questo modo per cattività vincere, e per daoni, e per ingiuria, e per spese fuggire a quello, o a quelli, che la detta roba averanno trovata, che l' abbino manifestata, e presentata infra dieci dì, e se infra dieci dì non l'averanno presentata, nè ci sarà venuto quello di chi la roba sarà, la Signoria, per lui dimaodi, e possa dimandare la detta roba, come di sopra è detto sarà trovata, a quelli, che trovata l'averanno per furto, e stare a mercede della Signoria, e ancora debbano perdere tutto il diritto, che della detta roba dovevano avere per loro beveraggio. Salvo però che se quello o quelli, che la detta roba averanno trovata, come di sopra è detto, e infra dieci giorni non l' averanno presentata alla detta Signoria, come di sopra è detto, se loro giusti casi, o giusta ragione mostrare potranno, perchè loro detta roba non avessino potuta presentare, o manifestare alla detta Signoria infra i dieci giorni, debbano essergli riceputi. Però se i detti casi, e le ragioni di sopra dette, e posto loro in vero mettere le potranno, se non che la Signoria possa procedere contra di loro nella forma detta di sopra. Però se la detta roba, che sarà stata trovata, fosse stata persa un' anno, e un giorno, e finito l' anno e il giorno la detta roba sarà stata trovata, quella di chi era detta roba non può niente dimandare, anzi debba essere di quello o di quelli, che l'averanno trovata: ed è ragione, che non è roba al mondo, che sia stata un' anno sotto l'acqua, o presso dell'acqua, o sopr' acqua per il detto tempo, che quello di chi stata fosse, possa giustamente conoscere alcun segno, perchè possi dire che la detta roba fosse la sua, se già non lo faceva per arbitrio. Salvo ferro, acciaro, o altro metallo, e in tanto la detta roba, come di sopra è detto, fosse trovata, debba esser di quello che trovata l' avesse. Però se quello dirà che la detta roba essere la sua farà fede, che sua è, e sua fu; debbagli essere consegnata. Lui però facendo satisfazioone a quello che trovata l' averà a sua volontà: se quello che trovata l' averà a fare lo volesse, che in altro modo Signoria non lo debba forzare. Se però quello che la detta roba domanderà provare, o in vero mettere non potrà per testimoni degni di fede, che la detta roba fosse la sua, e siccome di sopra è detto, in vero mettere potrà

la

la detta roba essere la sua, e di tutto in tutto la detta roba lui riavere vorrà, è tenuto di dare e pagare a quello che trovata l'averà tutti i danni, e sconci, e interessi che in vero mettere potrà, che per colpa della roba di sopra detta gli fossino intervenuti, e ne avesse avuto a sostenere a discrezione della detta Signoria, e di due buoni uomini che siano degni di fede, e se della detta roba che trovata sarà quello o quelli che trovata l' averanno, se ne serviranno o saranno alcun guadagno, se loro dimanderanno il beveraggio, debbali essere dato come è costumato, e il detto guadagno o servizio che la detta roba avesse fatto gli debba essere ritenuto in conto del detto beveraggio. E per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

Chiunque ritroverà cosa alcuna, o in porto, o sulla spiaggia, o in mare a galla, o a fondo, deve fra tre giorni per infino a dieci consegnarla, salvo legittimo impedimento, alla giustizia di quel Paese, ove l'ha ritrovata; altrimenti non solo perde il premio, che come in appresso gli si deve, ma può essere ancora processato per ladro. Pervenuta poi in mano della giustizia quella roba, se sarà stata nel fondo del mare un'anno, e un giorno a tal segno, che non sia più riconoscibile dal Padrone di cui era, a giudizio di quel Tribunale, resta in premio all'Inventore: e volendo il Padrone di quella provare che sia sua, dovrà convenirsi, e transiger coll'Inventore, non potendo in quel caso forzarlo quel Tribunale a restituirgliela. Ma se sarà raffigurabile, debba la giustizia di quel luogo esporla in pubblico per un termine congruo, passato il quale la farà pubblicare ne' luoghi consueti, e comparendo, chi giustifichi esser sua quella roba, dovrà dargliela, con che paghi le spese, e faccia un donativo a giudizio di persone da bene all' Inventore, e non comparendo veruno dovrà allora la suddetta giustizia, dopo aver tenuta la roba, se era conservabile, o il prezzo di essa per un' anno e un giorno, dividerla, e darne all' Inventore la metà, o trattandosi di roba rigettata dal mare sul lido, dargliene una porzione ragionevole, a giudizio d' uomini da bene; Del resto poi potrà ritenersene la Giustizia una parte, e distribuir l' altra a' poveri. E se la roba trovata fosse in golfo, o in mare di libera, cioè in alto mare, debba partirsi, come si è disposto in altro Capitolo.

Su questo Capitolo leggi il De Vicq. ad Weitsen de Avariis verb. non haberi; & Targ. Ponder. marit. cap. 46. num. 11. & cap. 47. num. 1. Kurick. in Jus Marit. tit. 9. ad art. 3. act. 1. 2. & 3. Loccen. de Jur. maritim. lib. 1. cap. 7. n. 10. Ordonnance de la Marin. de Franc. 1081. livr. 4. tit. 9. des Naufrag. art. 27. cum not. pag. mihi 427.

Di accordo fatto in golfo o in mare delibera. Cap. 250.

Se alcun' accordo, o promissione, o obbligazione fosse fatta da uno ad altro in golfo, o in mare delibera, o in altro luogo di mare. Salvo che la nave o navilio non fosse in luogo che avesse proisso in terra, per qualsivoglia conto che fosse fatto l' accordo, o promissione non debba aver valore, perchè alcuoa volta vanno nelle navi o navili mercanti, e uomini di condizione, e assai di altri, ai quali fa mare il mare, o hanno alcun difetto in se medesimi, e se loro potessino uscire in terra, o potessino esser liberi di quei difetti, o di quel fastidio, che loro hanno in se medesimi, se loro avessino mille marche d' argento, tutti mille le prometterebbero ad alcuno che gli mettesse in terra, e per questa ragione non debba aver valore; ancora più se per caso si riscontrassino con alcuni navili armati, se per promissione, o per accordo, o per obbligazione che loro gli facessino, se si potessino torre da quelli navilj, loro farebbero accordo o promessa, purchè loro non gli facessino danno di più, che per ventura non li potriano osservare: e per questa ragione, promessa, nè accordo fatto per paura, o per forza non vale, nè debba valere per niuna ragione. Però, se nave o navilio tenerà proisso in terra, tutto accordo che fosse fatto da uno ad altro, in qualsivoglia modo che sia fatto, vale, e debba valere. Però se la detta nave o navilio fosse in golfo, o in qualche altro luogo di mare, e che avesse proisso in terra, o nò: e quei che nella nave saranno, faranno alcuno accordo, o promessa, debba aver valore, per questi quattro casi, cioè a sapere, per fatto di getto, o se per fortuna di cattivo tempo, o per altro caso, o sventura fosse, che la nave o navilio desse a traverso in terra, o per qualunque promessa, che i mercanti faranno di fare emenda a nave o navilio per alcuna ragione, o per viaggio mutare, e che lo scrivano fosse presente, incontinente che la nave o navilio avesse proisso in terra, lo debba scrivere nel cartolario. E se nave o navilio fosse in fosso, o in fiumara, tutta promessa che quei saranno, che saranno nella nave o navilio, debba esser tenuta per ferma abbino proisso in terra, o nò: perciocchè chi è in fosso, o in stagno, o in fiumara tanto vale, come se fosse in terra, che assai è in terra, poichè cattivo tempo non gli può fare alcun danno.

SPIEGAZIONE.

Qualunque accordo, promessa, ed obbligazione fatta in nave da' passeggeri, o mercanti per fastidio del mare, o paura di vascelli armati nemici, che s' incontrassero, affine di esser messi in terra, quando la detta nave è in golfo, o in alto mare non debba aver valore alcuno; e solamente quelle promesse, ed accordi saranno validi, che si faranno quando la nave avrà proisso in terra, ovvero quegli, essendo in golfo, o in qualche altro luogo di mare, abbia essa proisso in terra, o nò, che si faranno ne' quattro casi seguenti, cioè per far getto, per dare a traverso in terra, per risarcire per qualche ragione la nave, e per mutar viaggio. Con che sia presente lo scrivano, e ciò scriva subito che la nave avrà proisso in terra. In questi casi dunque essi avran vigore, come ancóra se si trovasse la nave in fosso, o in fiumara, dove, per esser luogo fuor di timore, può farsi validamente ogni accordo, promessa, ed obbligazione, abbia, o nò la nave proisso in terra, cioè il cavo. Cap. 58. cap. 97. cap. 199.

Vedi sopra questo Capitolo Cleirac. les us, &

coutumes de la mer. tit. Jugem. d' Oleron §. 29. n. 2. & §. 30. n. 1. & 6. citato da lui per il 25a. secondo l'edizione del Conſolato del mare in franc. E il Targ. Ponder. marit. cap. 50. num. 2.

Di accordo infra Padrone, mercanti, e marinari. Cap. 251.

Qualunque accordo che Padron di nave o di navilio faccia, o aveſſe fatto a mercanti, o ai ſuoi marinari, o ad alcuni che ſiano o foſſino tenuti della ſua nave o navilio, quello è neceſſario che l'oſſervi ſenza contraſto, e ſe per ventura il detto Padrone della nave o del navillo, il detto accordo oſſervare non vorrà, lui è tenuto reſtituire tutto il danno, che i ſopradetti ne averanno o aveſſino avuto, o aſpettaſſino avere ſenza contraſto, ſe la detta nave o navilio ne ſapeſſe eſſer venduta. Salvo però tutto impedimento, che per giuſta cauſa intervenire ci poteſſe, o ci ſoſſe intervenuto, per il quale il detto Padron della nave o del navilio non aveſſe oſſervato, o non aveſſe potuto oſſervare il detto accordo, o promeſſa a tutti i ſopradetti, e ſimilmente i detti mercanti, e marinari, e tutti quelli che nella detta nave o nel navilio ſaranno, ſono tenuti e obbligati oſſervare a detto Padrone della nave o del navilio, tutto accordo, o promeſſa che con loro aveſſino fatto ſenza contraſto, e ſe per ventura il detto accordo o promeſſa oſſervar non vorranno, ſe hanno alcuni beni debbano eſſer venduti per reſtituire il danno, che per il detto accordo o promeſſa avuto, o aver poteſſino ſenza contraſto, e ſe gli detti beni al detto danno, che per il detto accordo o promeſſa avuto, o avere aveſſino reſtituire, non baſtaſſino: ſe i detti ſono giunti, debbano eſſer pigliati, e meſſi in potere della giuſtizia, e ſtarci tanto nel detto carcere, per infino che abbiano reintegrato il detto Padrone della nave del danno di ſopra detto, o che ſi ſiano accordati con il detto Padrone della nave o navilio. Salvo però che il ſopradetto giuſto impedimento, per il quale loro non aveſſino potuto oſſervare il detto accordo, o promeſſa al detto Padrone della nave; che per colpa di loro non foſſe rimaſto. E per le ragioni di ſopra dette fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

Tutti i patti, e gli accordi che farà il Padrone co' marinari, mercanti, o altri di nave, debba oſſervarli ſotto pena di dover rifare ogni danno, che dalla inoſſervanza ne proveniſſe, ancora che ſi doveſſe vender la nave: Salvo però legittimo impedimento, pel quale non aveſſe potuto, o non poteſſe mantenere l'accordo. Così nello ſteſſo modo debbono i detti mercanti, marinari, e qualſivoglia altro di nave oſſervare i patti fatti col Padrone di eſſa; ſalvo però il ſuddetto giuſto impedimento. Che ſe ricuſaſſero di oſſervarli debbono rifarcir tutti i danni, anche colla vendita de' loro beni, i quali non baſtando, poſſono i promettenti eſſere carcerati infino che paghino.

Di comandità fatta ad uſo di mare. Cap. 252.

Se alcuno comanderà ad altro roba amichevolmente, o mercanzia con inſtrumento, o ſenza ſcritta, o ſenza accordo neſſuno, che non farà infra loro fatto, ſe non che quello che la comandita riceve, che la riceva ad uſo e coſtumi di mare e a riſico di mare e di cattive genti, e lui debba vendere in qualunque luogo che farà porto, con la detta mercanzia in quel preſente viaggio, nel quale lui avrà ricevuta la comandita, e vendere quella come meglio potrà, e come infra loro ſarà accordato. Però ſe infra loro non foſſe accordato quello che la comandita porterà quanto debba avere per la ſua fatica, e quanto nò: quello che la comandita avrà ricevuta, non ſe ne debba niente ritenere poi che infra loro accordato non farà, anzi è tenuto di dare e reſtituire tutto quel che dalla roba aveſſe avuto incontinente che tornato foſſe di quel viaggio. Però quello, di chi la comandita farà, è tenuto di dare al comanditario, che la ſua comandita avrà portata, e venduta per la ſua fatica come che aveſſe guadagnato, e come la fatica che lui ci aveſſe avuto, e queſto debba eſſere a ſua diſcrezione, e il comandatario non lo può d' altro forzare: perchè ogni comandatario ſi guardi, e ſi debba guardare quando riceve comandità ad alcuno, come la riceva, e come nò: perciocchè non abbia a venire a diſcrezione di quelli, che la comandità gli faranno per conto della ſua fatica, e quelli che ricevono comandità di danari, debbano eſſere in quel conto.

SPIEGAZIONE.

Quando l' accomandatario non pattuiſca coll' accomandante mercede alcuna per ſe, ſia accomandita di mercanzie, o di denari, deve reſtituire tutto il ricavato, e guadagno dell' accomandita all' accomandante ſubito ritornato dal viaggio, nè può pretendere altra mercede, che a proporzione del guadagno, e della fatica avuta in vendere l' accomandita, e ciò ſia a diſcrezione dell' accomandante.

Di Padrone che venderà la nave ſenza licenza de' compagni. Cap. 253.

Se alcun Padrone di nave o di navilio venderà la ſua nave o navilio, ſenza volontà, e ſenza licenza dei compagni, lui è tenuto incontinente che venduta l'averà, di dare, e rendere conto ai ſuoi compagni, e di reſtituire e dare tutto quel che a ciaſcuno toccaſſe per la ſua parte, ſe loro riceverе lo vorranno, e ſe i compagni riccvere non lo vorranno, lui è tenuto reſtituire, e rendere in loro potere quella nave o quel navilio, che lui venduto averà ſenza volontà, e ſenza licenza di loro, e ſe quella nave o quel navilio non gli poteſſe reſtituire lui è tenuto rendere, e dare una nave o navilio tanto buono, come era quello, e il guadagno che poteſſe aver fatto con quel navilio, o che ſi accordi con loro il meglio che poſſa, e ſe infra loro non ſi potranno accordare, debbano mettere due buoni uomini che ſiano degni di fede, e qualſivoglia coſa che quelli diranno, o conoſceranno, quello debba eſſer ſeguito. Però ſe quando il Padron della nave o navilio aveſſe fatto la vendita

coma di sopra è detto, e alla maggior parte de' compagni piacesse quella vendita, il Padron della nave o del navilio non è di niente altro tenuto, se non di dare quello cha a ciascuno toccasse: poichè la più parte de' compagni si accorderanno, e se per ventura il Padrone della nava o del navilio non renderà conto a' suoi compagni; nè ancora darà la parte a ciascuno di quello che della vendita della nave o del navilio gli toccasse, e se lui se ne anderà in altro parti, se lui è giunto, è tenuto restituire, e dara a quei compagni tutto quello, che della vendita della nave o del navilio gli toccasse, e ancora tutto, e tanto come i compagni diranno per loro giuramento, che quella nave o quel navilio potesse aver guadagnato, e se loi non ha di che possa sodisfare, nè integrare, debba essere pigliato, e messo in potere della giustizia, e stare tanto in carcere per infino che abbia sodisfatto quei suoi compagni di quelle domandate cha loro gli fanno, o che si fosse accordato con loro, e se per ventura quello che la nave averà venduta non fosse trovato, e i compagni troveranno quella nave o quel navilio, che a loro sarà stato tolto, loro lo possano pigliare e domandare per giustizia, e la giustizia ce la debba consegnare, e dare. Però mostrando l ro che quella fosse per testimoni, o per scritture. Se però quello chè comprata l' averà, non possa mostrare instrumento che quello che la detta nave o navillo gli averà venduta, avesse dai compagni potere e luogo, che la potesse vendere, e farne a sua volontà: perchè ciascuno si guardi, e debba guardare, come comprerà nave, e come nò: perciocchè danno alcuno non gli possa intervenire. Però se lui la vendesse per vecchiezza, che la nave o il navilio avesse, o imprestatori la faranno vendere per prestito, che quelli ci avessero fatto per necessità di cose, che fossero necessarie alla nave o navilio, quello che Padrone fosse non è tenuto se non in tanto, come nel capitolo già detto di sopra.

SPIEGAZIONE.

Vendendo il Padrone la nave senza licenza de' partecipi, o della maggior parte, deve rendere a quelli il prezzo, dando a ciascuno la porzione, ed essi ricusando di riceverla, deve restituir loro la nave venduta, o un' altra dell' istessa valuta col guadagno, che la nave vanduta potrebbe aver fatto, e non potendosi accordare fra loro, sarà rimessa la differenza al giudizio di due uomini dabbene. Ma vendendola come sopra, e alla maggior parte de' suddetti partecipi piacendo poi tal vendita, dovrà il Padrone restituire a ciascuno di loro solamente il prezzo ricavato, secondo la loro porzione.

Se dopo venduta la nave, invece di renderne conto a' partecipi, andrà il Padrone in altre parti, ritornato che sarà, deve restituir loro oltre le porzioni, che avessero nella nave, anche tutto il guadagno, che col loro giuramento affermeranno aver potuto in quel tempo guadagnar quella nave; e non avendo di che pagare, debba il Padrone essere carcerato infinchè paghi.

In caso poi che non sia trovato il Padrone, che avrà venduta la nave, possono i partecipi pigliarsi, e domandare dalla giustizia, che deve consegnare loro, la nave venduta, ancora esistente, con che provino per testimoni, o scritture, che sia lor propria, e il Compratore non faccia per sua parte costare, che quel Padrone aveva facoltà di venderla: Eccetto sempre, se fosse stata venduta per esser vecchia, o fatta incantare da' Creditori di somme imprestate al Padrone per provvedere a' bisogni della stessa nave, come da' precedente Capitoli si ricava.

Targa cap. 22. §. 4. n. 6.

De roba di nascosto messa nella nave. Cap. 254.

Se alcun mercante, o mercante noleggeranno ad alcun Padron di nave, o navilio, balle, fardelli, o qualsivoglia altra cosa, e i mercanti metteranno, o faranno metrere in quei fasci, balle, fardelli, o casse, o altra roba che fosse nel mezzo di uno di quei, o di tutti alcuna cosa di nascosto, come è oro, argento, moneta, perle, seta, o altra roba nobile, o mercanzie qualsivoglia cosa che loro vorranno, e quello che dentro quel fascio, o balla, o fardello, cassa, o qualsivoglia altra roba, che loro di nascosto dentro quei fasci averanno messa che non lo diranno, nè averanno dimostrato quando noleggiorno al Padrone della nave, o al nocchiero, o allo scrivano di quella nave, nella quale loro la metteranno, sia che la nave o il navilio avesse a gettare, o gl' intervenisse caso di sventura che desse a traverso in terra, e si rompesse, se quel fascio, o balla, o fardello, o altra roba, nella quale quello che di sopra è detto fosse si gettasse, in quel getto che fatto sarà non ci debba essere contata se non quella roba che lui avrà noleggiata per testimonj che non desse: ancora che dicessero i testimonj, che l' avessero vista mettere, poichè al Padrone, o al nocchiero, o al scrivano, o al guardiano, non l' averanno mostrata, nè detto, nè nel cartolario sarà scritto, e se la nave, o navilio desse a traverso in terra, e quella roba si perdesse, non li debba esser fatta emenda, se non per quello che lui aveva fatto intendere quando lui la noleggiò già che roba era, e che nò; e se per ventura quella balla, o fascio, dove alcune cose saranno messe di nascosto, come di sopra è detto, non si perdesse nè si gettasse, e in quella balla, o fascio fosse trovato quel che di sopra è detto che di nascosto ci fosse messo, debba metter per tutto quello che valerà in quel getto, o naufragio, che si sarà fatto. Ancora più, se quella roba o mercanzia che di sopra è detto si perdesse per colpa del Padrone della nave, o del scrivano, non siano tenuti di emenda fare a quello di chi sarà, se non di quello che lui gli aveva fatto intendere, quando la noleggiò; perciò che spesse volte ci sono alcuni mercanti, che se l' uomo li credesse tutto quello che loro diranno, o giureranno, se perdessero alcun fascio per alcune delle ragioni soprascritte, direbbero, che in quel fascio avevano più di mille marche d' oro, o d' argento di valore, e per questa ragione non è nessuno tenuto, se non di quello che al noleggiar sarà inteadere ad alcuni di quei che di sopra sono detti; perchè ogni mercante si guardi; e si debba guardare quando noleggierà la sua roba ad alcuno, che dichiari, e faccia intender

quello che farà, perciocchè non gli possa tornar danno, come di sopra è detto.

SPIEGAZIONE.

Caricando un mercante balle, casse, o altri fardelli di robe, ne' quali ponga oro, gioje, seta, e cose simili preziose, in caso che si gettassero, o urtando la nave in terra si perdessero, non debbono esser pagati dalla roba salvata, o posti in contribuzione; se non per quel prezzo, o per quella roba, cha quel mercante caricando averà asserito al Padron della nave, o scrivano, che valessero, o fossero; E questo anche quando il mercante provasse con testimoni di vista ciò, che valevano, o erano qua' fardelli. Anzichè, se si perdessero per colpa del Padrone, o scrivano, non saranno questi tenuti a rifarli se non ciò, cha egli avrà manifestato, o farà per avventura scritto al Cartolario, valere la suddetta roba. Ma al contrario, in caso di getto, o altro sinistro se quei fardelli si salvassero, e si scoprisse ciò che dentro di essi si nascondeva, debbono entrare in contribuzione, e pagar la roba perduta per tutto cio, che realmente si troveranno valere, e non per quello, che solamente saranno scritti al Cartolario.

Discorre su questo Capitolo il Targa Ponder. marit. cap. 29. num. 2. e Rocc. respons. 26. num. 4. e 5. vedi sopra il cap. 112. e 113.

Se il Padrone darà il suo luogo ad altri per noleggiare. Cap. 255.

Se alcun Padrone di nave o navilio darà il suo luogo ad alcuno, che lui possa noleggiar quella sua nave o navilio del tutto, o in parte, e intra il Paprone della nave o navilio, e quello al quale averà dato il suo luogo per noleggiare, fosse accordato giorno certo, e tempo deputato: e se infra quel tempo quello noleggierà come che infra lui, e il Padrone della nave sarà accordato, vale quel nolo; che quello, il quale il Padrone della nave ci averà messo per noleggiare, avesse fatto con alcun mercante, o mercanti, e debba aver valore tutto, e in tanto come se lui fosse Padrone della nave o navilio che Padrone nè poi che quello gli averà dato il suo luogo quanto a quel noleggiamento, che quello; che averà luogo di noleggiare infra quel tempo certo, che con il Padrone della nave averà accordato, intervenga, nè abbia tristo nolo, o buono, debba aver valore; e se il Padrone della nave o navilio noleggierà infra quel tempo che lui avava dato il suo luogo ad alcuno che potesse noleggiare di tutto o di quantità determinata tanta di roba, che lui non potrà portar quella, che quell' uomo averà noleggiato a fede di lui, e per sua volontà: il Padrone della nave è tenuto lasciar quella, che lui avarà noleggiata infra quel tempo accordato con quello, il quale lui aveva messo in suo luogo per noleggiare, o cha si accordi con i mercanti, di chi la roba fosse, che necessario è, che quell' il quale lui averà messo per noleggiare sia fuora di danno, se la nave ne sapesse essere venduta. Ancora più se il Padrone della nave o del navilio darà il luogo suo ad alcuno per noleggiare, e il detto Padrone della nave o navilio, non li darà giorno certo, o tempo deputato, se il Padrone della nave o navilio lo noleggierà innanzi, che non abbia avuto avviso, o nuova certa di quello che lui averà lasciato per noleggiare, tutto e in tanto è tenuto come di sopra è detto. Però se il Padrone della nave o del navilio manderà a dire à quello, il quale lui aveva lasciato in alcun luogo per noleggiare, che lui non noleggi nessuna cosa: se quello non aveva niente noleggiato, quando il Padrone della nave ce lo mandò a dire, lui non debba più noleggiare; e se il fà, il Padrone della nave o del navilio, non gli è tenuto di danno che gli interveniffe, nè ancora non è tenuto a quei mercanti che con lui noleggiorno, poichè lui gli aveva mandato a dire, che non noleggiasse, perciò che nessuno non ha potere in quello d'altri, se non quanto quello di chi è, gli vuol dare. Però se quello avesse noleggiato innanzi che sapesse l'avviso del Padrona della nave, debba aver valore come di sopra è detto. Ma il Padrone della nave non debba del tutto fermamente noleggiare, poichè avrà dato il suo luogo ad altri per noleggiare, per insino che sappia la certezza di quello che averà noleggiato, o nò: perciocchè il danno che di sopra è detto, no gli possa intervenine.

SPIEGAZIONE.

Quando un Padrone dia facoltà, o mandato ad alcuno di dare a nolo fra un tempo determinato o in tutto o in parte la sua nave, se il detto mandatario, o procuratore dentro il tempo, in cui ha la detta facoltà, dia a nolo la nave ad un mercante, e il Padrone mandante la dia pure a nolo ad un altro, farà preferito il mercante, che l'avrà avuta a nolo dal mandatario, e dovrà il Padrone lasciare indietro le merci del mercante, a cui egli stesso aveva data a nolo la nave, o accordarsi in altro modo con lui, essendo ragionevole, che soggiacia alle pene d' inosservante al noleggio il mandante, e non il mandatario, che l' avrà data a nolo sulla fede di lui. Anzi che quando gli abbia dato un simil mandato senza determinargli il tempo, non potrà mai il Padrone dare a nolo la sua nave prima di sapere ciò, che abbia operato il mandatario; eccetto se gli rivocasse l'ordine, o mandato, purchè gli faccia pervenire la notizia di questa revocazione *re-integra*, cioè prima che abbia il mandatario accordato con alcuno di dare a nolo la medesima nave; E in questo caso, quando il mandatario tuttavolta la dia, non è tenuto il Padrone a rifare alcun danno, che interveniffe, nè a lui, nè a quei mercanti, che avessero dopo la revocazione noleggiata dal mandatario la nave.

Sopra questo Capitolo parla il Rocc. respon. 20. n. 6. & 8.

Di Padrone che tirerà ragio trovato senza volontà dei mercanti. Cap. 256.

Se alcun Padrone di nave o navilio avesse caricato in alcun luogo di roba di mercanti, e andando a vela, o che fosse sotto in alcun luogo, e si riscontrasse con alcun fagio di fusta: come sono alberi, antenne, o vele, o di qualsivoglia altro legname: se il Padrone della nave o del navilio gli darà capo, o gli farà dare, perciocchè lui lo tiri, se i mercanti che nella nave o navilio saranno,

Digitized by Google

diranno al Padrone della nave o navilio che lo lasci andare per detto de' mercanti, se i mercanti diranno, e dichiareranno che se lui non lo lascia andare, che tutto danno, che a loro intervenga, o alla loro roba, che tutto vadi sopra di lui: e se il Padrone della nave o navilio, non lascierà andare sopra di quello, che i mercanti gli averanno detto se a' Mercanti, o alla loro roba interverrà alcun danno il Padrone della nave o navilio è tenuto di tutto quel danno, che loro per colpa di lui averanno sostenuto; e se lui non avesse di che possa emendare, debbasi vendere la nave o navilio, che niuno può per niente contrastare, salvo i marinari per i loro salarj, e se la nave o navilio non bastasse, e il Padrone della nave o navilio avesse alcuni beni, debbano esser venduti per fare emenda a quei mercanti di tutto il danno, che per colpa di lui averanno sostenuto, e se quei beni non bastassino, se lui è giunto, debba essere pigliato, e messo in carcere, e starei tanto per infino che que' mercanti siano reintegrati, o che lui si accordi con loro: e se per ventura il Padrone della nave, o del navilio ne vorrà portare alcuni di quei fusti, che in quel ragio saranno, lui lo può fare, se i mercanti lo vorranno, e se lui lo porterà a dispetto di mercanti, lui ne è tenuto come di sopra è detto, e se per ventura nella nave o navilio non fosse mercante nessuno, e il Padrone dalla nave o navilio s'incontrerà con alcun ragio, o se lui pigliasse, o portasse alcun fusto, se i mercanti, o la roba di loro riceverà danno, se loro in vero mettere lo potranno, che per colpa del ragio, che il Padrone della nave o navilio tirava, o per colpa di quel fusto, o fusti che lui averà pigliati, gli fosse intervenuto qual danno, il Padrone della nave o navilio ne è tenuto, e obbligato come di sopra è detto: perchè ogni Padrona di nave o navilio debba fare per tal modo quello che ha da fare, che non gli possa tornare a danno che lui farà.

SPIEGAZIONE.

Se viaggiando a vela, o pur anche stando surta, cioè annorata in qualche luogo, s' incontrerà una nave in alcun ragio di fusta, come sono Alberi, Antenne, o Vele, o qualsivoglia altro legno, se il Padrone gli farà dar capo, cioè attaccare qualche cavo, o gomena per tirarlo, ovvero ne vorrà mettare, o portar sulla nave, repugnando, e protestando d'ogni danno i mercanti, qualunque sinistro, o pregiudizio, che perciò segna, si dovrà emendare dal Padron della nave. E se egli non ha di che pagare, debbesi vender la nave, e non bastando questa, anco i beni del Padrone, nè essendo pur questi sufficienti, deve star cercerato infino a tanto che paghi: Salvo sempre i salarj de' marinari.

In caso poi, che non vi siano mercanti in nave, e il Padrone abbia voluto tirare, o portare i mentovati ragj, purchè essi provino esser quel danno avvenuto per la sopradetta cagione, dovrà altresì risarcirlo.

Di nave noleggiata per andare a caricare in alcun luogo. Capo 257.

Se mercante, o mercanti anderanno in alcun luogo forestiero per noleggiar nava o navilio, e che quella nave o navilio debba andare a caricare in quel luogo, e infra il Padrone della nave o navilio, a i mercanti fosse accordato a giorno certo, e a tempo deputato, e quella nave o navilio che noleggiata sarà, non fosse venuta in quel luogo, dove doveva caricare quel giorno, o in quel tempo, che il detto Padrone della nave o navilio aveva accordato con i mercanti, che noleggiato l'aveva, se i mercanti ne sosterranno danno, o spesa, il Padrone della nave o navilio è tenuto del tutto restituire: e se per ventura i detti mercanti noleggieranno altra nave o navilio per mancamento di quello, che loro avevano noleggiato che non sarà venuto in quel giorno, o in quel tempo, che infra il Padrone della nave o navilio fosse accordato, se quella detta nave, o quel detto navilio, che averanno noleggiato per colpa di quello, che loro già avevano noleggiato, che non sarà venuto come infra loro era accordato, se costasse più di nolo, che non davano a quello, che loro già avevano noleggiato: il Padrone di quella nave, o di quel navilio, che in prima sarà stato noleggiato, e tenuto restituire quel più, che costasse: perciocchè non sarà venuto in quel tempo, che lui aveva promesso a' mercanti, quando loro il noleggiorno, e se per ventura fornito il detto tempo infra loro accordato quella nave, o quel navilio veniisse in quel luogo, dove caricare doveva, se i detti mercanti ne averanno altro noleggiato, non gli sono di niente tenuti, poichè non sarà venuto in quel tempo, che infra lui, e i mercanti fu accordato, quando loro li noleggiorno. Però se quella nave o quel navilio che loro avevano noleggiato veniisse oltre il detto tempo, che infra loro accordato fu, e quei Mercanti non avessino noleggiato ancora altra nave, o altro navilio i detti mercanti sono tenuti dare a quello quel carico, che noleggiato gli avevano. Però è da intendere che il Padrone della nave o navilio è tenuto a quei mercanti tutto il danno, e lo sconcio e la spesa, che per colpa di lui avessino fatto, e sostenuto, per avere tanto tardato; se i mercanti dimandarne gli vorranno, e siano creduti per loro semplice sacramento. Però è da intendere, che se il Padrone di quella nave, o di quel navilio, che loro in prima avevano noleggiato fusse intervenuto impedimento di Dio, o di mare, o di vento, o di Signoria, e per colpa di lui non sarà rimasto che non fosse venuto in quel tempo, che lui promesso, e accordato aveva con i sopradetti mercanti: in tal caso il Padrone della nave o del navilio, che loro noleggiato avevano, non è tenuto ai mercanti di danno, nè sconcio che loro ne avessino fatte, poichè per colpa di lui non sarà rimasto, e se i mercanti avessino noleggiato altra nave o altro navilio loro sono tenuti a questo Padrone di questa nave, o di questo navilio, che loro in prima avevano noleggiato di dare, e consegnare il carico, che loro noleggiato gli avevano, debbanlo avere spedito in quel tempo, che infra loro fu accordato, quando lo noleggiorno, e se i detti mercanti carico dare non gli potranno, loro sono tenuti pagare quel nolo, che infra loro fu accordato, quardo loro noleggiorono, o che se ne accordino con lui, se il Padrone della nave, o navilio ne vuole fare accordo; se non nessuno non lo può forzare. Ancora più, che se il Padrone della nave o del navilio avesse a sostenere danno o

Digitized by Google

spesa per colpa dei mercanti, che non averanno spedito, o non lo vorranno spedire in quel tempo che loro promesso li avevano, i detti mercauti sono tenuti del tutto emendare, e restituire, e il Padrone della nave sia creduto per suo giuramento. E fu fatto perciò questo capitolo, che a impedimento di Dio, nè di mare, nè di vento, nè di Signoria nessuno può niente dire, nè contrastare, nè è ragione che lo possa fare, perchè ciascuno si guardi, e si debba guardare che faccia in tal modo tutto quello che farà, che non gli possa tornare alcun danno, se lui far lo può.

SPIEGAZIONE.

Noleggiando un mercante in Paese forestiero qualcha vaicello, con esprimere nell' accordo, che fra certo tempo debba il Padrone con quello trovarsi in luogo determinato, per levare ivi le merci a questo effetto provviste, se dentro quel tempo, accordato tra 'l mercante, e il Padrone, non si troverà egli nel detto luogo, dovrà pagare a quel mercante tutti i danni, e le spese, alle quali per ciò soccombesso; onde in caso che per la di lui tardanza nol gli il mercante un' altra nave a maggior nolo, quel soprappiù di nolo dovrà pagarsi dal Padrone di quella nave, che ha tardato a portarsi nel convenuto luogo.

Pervenendovi poi anche dopo il tempo stabilito, se quel mercante non avrà noleggiata altra nave, dovrà dare al Padrone il carico già promessogli, purchè questi gli paghi ogni danno, e spesa, che giurerà il detto mercante aver per sua tardanza sofferto: Eccetto però quando questa tardanza fosse stata causata da forzoso avvenimento, in qual caso non deve pagare ammenda veruna, ma è tenuto il mercante, anco se avesse noleggiata altra nave, dargli il carico promessogli, o pagargli il nolo accordato, e sbrigarlo fra 'l tempo nel contratto di noleggio determinato, altrimenti dovrà pagargli i danni, e le spese, che giurerà il Padrone di quella nave aver patito per non essere nel detto tempo stato sbrigato.

Intorno a questo Capitolo leggi il Targ. Ponder. marit. cap. 47. num. 8.

Se mercante noleggierà nave luogo forestiero, e morirà. Cap. 258.

Se alcun mercante avesse noleggiata nave o navilio in alcun luogo forestiero, e che quella nave o quel navilio debba andare a caricare in quel luogo, nel quale il detto mercante avesse accordato con il detto Padrone della nave o del navilio a giorno certo, se quel Mercante morirà stando in quel luogo, dove la nave o navilio aveva noleggiato, se quel mercante morirà intestato, o che il detto mercante abbi fatto testamento; il Padrone della nave o del navilio, che noleggiato sarà innanzi, che lui parta di quel sopradetto luogo, dove sarà noleggiato, e dove quel mercante si sarà morto, che noleggiato lo aveva, innanzi che lui faccia spesa, lui debba mandare al compagno, che quel sopradetto mercante, che morto sarà, aveva in quel luogo dove praticava, e era vicino, e che ci mandi un uomo a posta con una lettera sua, e domandargli se vorrà che quella nave o navilio che il suo detto compagno aveva noleggiato in quel tempo, che era vivo, che faccia il viaggio, e se quel sopradetto nolo, e accordo, che il morto aveva fatto, vaglia, e abbia valore, e che quella nave, o quel navilio venga, che lui è presto, e in ordine di compire tutto quello, che quel morto aveva promesso, a quel Padrone di quella nave, o di quel navilio il giorno che lui noleggiò; e se per avventura il Padrone della nave o navilio, che noleggiato sarà, verrà in quel luogo dove doveva caricare innanzi che risposta non avesse avuta dal compagno di quel mercante, che morto sarà, quel compagno, che vivo rimasto sarà, non gli è di niente tenuto, se non vuole, perciocchè quando l' uomo è morto, non ha compagno, che il giorno, che uomo muore, è partita ogni compagnia. Salvo però che se quel sopradetto mercante, che morto sarà avesse obbligato quel suo compagno nella sua vita con carta, che lui avesse fatta a quel Padrone della nave o del navilio per conto del nolo, e di tutto l' accordo che lui attendere gli aveva; quel compagno è tenuto che gli attenda. In questo modo è da intendere, che in quel compagno, il quale sarà morto, avesse luogo, e potere del suo compagno, che potesse noleggiare per lui, ciò è da intendere, che lui ne avesse procura, o che ne avesse testimonj, che qualsivoglia cosa che lui ne facesse, che lui l' averia per fermo, se questi testimonj, o procura il Padrone della nave o navilio, che noleggiato sarà potrà mostrare; quel compagno, che vivo sarà gli è tenuto in tutto, e tanto, come quello il quale mentre era vivo aveva noleggiato: e se il Padrone della nave o navilio mostrare procura, nè testimonj non potrà, quel compagno che vivo sarà rimasto, non gli è di niente tenuto. Ancora che quel morto l' avesse messo nella scritta dell' obbligo del nolo, che lui fatto aveva con quel Padrone della nave o del navilio, che aveva noleggiato, poichè con volontà di quello non fu fatto, che dura cosa saria, che se alcun uomo obbligasse l' altro per sua autorità, e senza licenza di quello, il quale lui obbligasse valeva, o avesse valore, saria mala cosa che ognuno potria dista e l' altro, non è dritto, nè ragione che nessuno possa obbligare altro per nessuna cagione. Se però giuste ragioni non ci fossino, come già di sopra son dette, e se per avventura quel mercante che morto sarà, che la nave o navilio aveva noleggiato, avesse fatto testamento, e nel suo testamento averà partiti i suoi beni ai suoi figliuoli, o ai propinqui, o a quale si vuole, e l' uno di quello averà fatto erede, e il Padrone della nave che noleggiato sarà, sapra che quel mercante che noleggiato l' aveva, è infermo, e averà fatto tutti gli suoi ordini: se il Padrone della nave saperà certo che lui è infermo; se il Padrone della nave ci avora tempo innanzi che lui morirà, lui gli debba dire in presenza di buoni uomini, che se Dio facesse la sua volontà di lui, che cosa si debba fare di quel nolo, che lui gli aveva promesso, e che lui faccia per modo che se Dio facesse la sua volontà, che lui non dovesse aver danno, e se quel mercante che noleggiato l' averà, e che infermo sarà, gli dirà che lui pensi di spedirsi presto, che con l' ajuto di Dio, lui lo cavera di ogni danno, e che per la sua infermità non debba stare, che lui non gli attenda quello, che gli aveva promesso, che lui è in ordine di osservaro tutto quello, che ha promesso, e se il Padrone della nave o navilio si

partirà da lui con la sua volontà, e l' infermo farà una lettera figillata con suo figillo al suo compagno, se l' avesse, o a uomo che per lui fosse in quel luogo, che lui debba spedire quella nave o navilio, che gli debbino consegnare quel carico, perchè lui noleggiato aveva la nave, se quella nave o quel navilio fosse venuta in quel luogo dove doveva caricare, e stando la nave o navilio in quel luogo, quel mercante, che l'aveva noleggiata, farà morto, e alla morte sua verrà a sapere al suo compagno se lo avesse, o a quello che in luogo di lui sarà, se quelli si estraeranno che non lo vorranno caricare, nè spedire, gli beni di quello che morto sarà, ci sono tenuti, poichè il Padrone della nave o del navilio innanzi che volesse partire di quel luogo, dove fu noleggiato con volontà, e licenza di quello che noleggiato l' aveva, e con lettera sua, si partì: nella qual lettera diceva al suo compagno, se lo aveva, o ad altri, che nel suo luogo fossero, che loro lo dovessino spedire tutto, e in tanto come gli aveva promesso; e se per ventura il Padrone della nave o del navilio non si fosse partito di quel luogo, dova lui fu noleggiato, innanzi che fosse morto quel mercante che lui noleggiato aveva, non si debba partire infino che abbia mandato le lettre, o uomo suo al detto compagno, o a quello che aveva fatto erede, quel mercante, che morto sarà, e aveva noleggiato, che vadi per portare quel carico, che lui noleggiato gli aveva; e se loro, o l'uno di loro li osserveranno tutti quei patti che quello gli aveva promesso, quando lo noleggiò, e se loro manderanno a dire per lettera loro figillata con loro figilli, o per uomo a posta, che la nave o navilio si metta di ordine per venire, che loro o uno di loro sono in ordine di osservare tutto quello, che quello noleggiato l'aveva, li aveva promesso, e nella scritta del nolo che infra loro sarà fatto, e contenuto, allora si può partire con la nave, e se lui ne avesse danno, o spese per colpa di quelli, che la lettera, o uomo a posta gli averanno mandato, loro gli sono tenuti restituire intieramente, e ancora quel carico dare, poichè per comandamento di loro ci sarà venuto, e con loro licenza. Però se il Padrone della nave o del navilio venisse in quel luogo, dove doveva caricare, o si partisse di quel luogo dove fosse noleggiato, dipoi che quel mercante fosse morto: E da intendere che quel mercante, che morto sarà, aveva fatto testamento, e nel testamento avesse fatto alcuno suo erede, se il Padrone della neve o del navilio venisse in quel luogo, dove doveva caricare a quel giorno, o tempo nel quale lui aveva promesso a quello che noleggiò, e nella scritta del noleggiato fosse contenuto, se quello il quale il noleggiò che morto sarà, avesse fatta alcuna menzione che quel suo erede debba dare quel carico, che lui aveva noleggiato, e promesso a quella nave o navilio, quello, che erede sarà rimasto, gli è tenuto di dare, e se non lo volesse fare, la giustizia lo debba forzare, che bisogno è, che il comandamento del defunto sia compito. Però se il defunto non aveva fatto menzione, nè detto aveva in quella sua ultima volontà, quello il quale lui averà lasciato per suo erede nel suo testamento, se non vuole, non è tenuto. Però è da intendere che quello erede, non volesse portarlo in alcune parti se non che la volesse vendere egli proprio per seguir l'ordine di quello che morto sarà, come lui ne avesse fatta menzione nella sua ultima volontà. Ancora più, perciocchè quel Padrone di quella nave, o di quel navilio ci sarà venuto senza licenza, e volontà di quello, che erede sarà rimasto. Però se quello che erede sarà rimasto, non la vorrà in quel luogo vendere, anzi vorrà mandare, o portare detta roba, o carico a quello parte, nella quale quello che morto sarà aveva intenzione di portare se vivo fosse, e aveva noleggiata, se quell'erede non la vorrà mettere in quella nave, che quello che morto sarà aveva noleggiata, e per fede di quello che morto sarà, ci sarà venuto, se lui la metterà in altra nave, e non in quella: i beni di quel defunto saranno obbligati a quel Padrone della nave, che li aveva noleggiato nella sua vita, se il Padrone di quella nave aveva osservato tutto quello, che promesso aveva a quello che lo noleggiò. Però se lui osservato non lo avesse quell'erede, nè i beni del defunto, che noleggiato l'aveva, non li sono di niente tenuti nè obbligati. Se però il Padrone della nave non potesse provare giusta scusa, o giusto impedimento che per colpa di lui noo è rimasto, che non l'osservasse, e se lui provare, nè dimostrare non lo potrà, quello erede nè i beni del defunto non li sono di niente tenuti, poichè lui non averà osservato quello che aveva promesso. Però se il Padrone della nave provare, o mostrare lo potrà, quello che erede sarà e ancora i beni del defunto, gli sono obbligati come è detto.

SPIEGAZIONE.

Venendo a morte un mercante, che in paese forestiero avrà noleggiata qualche nave, acciocchè ella vada a caricar mercanzie in un luogo determinato, deve il Padrone portarsi al letto di quello innanzi, che muoja, e richiedergli in presenza d' uomini dabbene, se voglia, anche in caso che Dio a se lo chiamasse, proseguire il noleggio. E quando vi consenta l' infermo, e gli dia perciò una lettera diretta al suo corrispondente con ordine di provvedere il carico a quella nave, se il Padrone si partirà innanzi che muoja, e pervenuto al luogo destinato ricuserà il corrispondente, attenta la morte, poi seguita di quel mercante, di dargli il carico accordato, sarà obbligata l'eredità del defunto a soddisfarlo.

Ma morendo il mercante innanzi alla partenza della nave, allora, quando il defunto nel contratto del noleggio abbia ancora obbligato il corrispondente in virtù di procura, o altra facoltà che avesse; o pure nel suo testamento obbia ordinato all'erede di provvedergli il carico, e continuare il noleggio, può il Padrone senz'altro partirsi, ed arrivando al luogo stabilito deve il corrispondente, o pur l' erede provvedergli il detto carico convenuto. Cessando però quest' obbligo del corrispondente, o dell' erede, è tenuto il Padrone innanzi di partire avvisare il corrispondente, o l' erede, e richiedergli, se voglion continuare il noleggio, e acconsentendovi quelli, può portarsi a quel luogo, ove dovranno provvedergli il carico, e pagargli ogni danno, e spesa, che per colpa loro avrà patito.

Se però senza loro licenza si farà in quel luogo

portato, il corrispondente non ha obbligo veruno; ma l'erede, quando non voglia vendere in quel medesimo luogo le merci, e mandarle nel Paese destinato dal defunto, deve caricarle sopra quella nave, o pagare al Padrone tutto il nolo accordato dallo stesso defunto, quando quelli non abbia per sua colpa lasciato di adempir ciò, che dalla parte sua ei doveva.

Se a mercanti che noleggieranno Nave venisse infirmità. Cap. 259.

Se alcun mercante noleggierà nave, o navilio, e quando lui averà quella nave o quel navilio noleggiato, intervenirà caso di sventura che li venisse infermità, se lui aveva promesso al Padrone della nave o navilio, che lui aveva noleggiato, di averlo spedito a giorno certo, e se quel mercante che infermo sarà, dirà, o farà dire a quel Padrone di quella nave o di quel navilio che lui aveva noleggiato, che cerchi di fare i fatti suoi dove far possa, perciocchè quel mercante non gli può attender quello, che promesso gli aveva, perciò ch'è ammalato che se lui fosse sano, volentieri gli osserverebbe, e se il Padrone della nave gli dimandasse la spesa che fece per lui, il mercante non gli è tenuto, poichè non è colpa sua, e perciocchè gli averà fatto sapere infra il termine, che lui doveva avere spedito. Ed ancora è in quella medesima volontà di osservargli tutto quello che gli promesse, se quel Padrone di quella nave o di quel navilio vuole aspettare che lui fosse guarito. Ed ancora per altra ragione non gli è tenuto, perciocchè a impedimento di Dio nessuno non può niente dire, nè contrastare. Però se il detto mercante cascherà in infermità, dipoi che la nave o navilio averà noleggiato, e lui non lo farà sapere a quel Padrone della nave o navilio infra quel tempo, che lui la doveva aspettare: e dipoi che quel tempo sarà passato, il detto mercante lo farà sapere, e gli darà licenza o glie la farà dare, che lui cerchi di fare i suoi fatti, dove gli possa fare, se quel Padrone della nave o navilio, ne averà fatto spesa. Perciò come quel mercante non l'averà fatto sapere come doveva fare infra quel tempo che lo doveva avere spedito quel mercante è tenuto di restituire. Però se il Padrone della nave o del navilio ne avesse sostenuto alcun danno, quel mercante non gli è tenuto: poichè lui non rimane del viaggio per sua volontà, nè per fraude alcuna che lui volesse fare: ma solo per l'infermità che lui ebbe. Però se il detto mercante fosse già infermo, quando la nave o navilio noleggiò, se lui si vorrà estraere di andare in quel viaggio che lui aveva accordato, che dovesse avere spedita quella nave o quel navilio: è da intendere che quella infermità, che lui aveva gli fosse cresciuta, purchè per altra fraude non lo facesse, lui è tenuto di dare, e restituire a quel Padrone di quella nave, o navilio, che lui aveva noleggiato, tutte le spese che averà fatte per colpa di lui, e sia creduto per suo giuramento, che la colpa è del mercante, poichè infermo era, perchè noleggiava nave o navilio, nè s'impacciava con alcuno per fatto di noleggiare. Ancora più se il detto mercante non lo farà sapere a quel Padrone di quella nave o di quel navilio, che lui si vuole estraere di andare in quel viaggio infra quel tempo, che lui lo doveva avere spedito, e dipoi finito quel tempo, che infra loro fu accordato, che lo doveva avere spedito, nè gli facesse a sapere, è tenuto di dare, e restituire a quel Padrone di quella nave o navilio. di tutto il danno, e interesse che ne abbia avuto. Però quel danno, e quell'interesse debba esser messo in potere di due buoni uomini di mare, che acconcino quell'interesse, e danno, che per causa del crescimento dell'infermità che lui aveva, che per altra causa nò, perchè se a quel mercante non fosse cresciuta l'infermità, se non che si stesse in quel modo, che era quando la nave o navilio noleggiò, non debba esser messo in potere di nessuno, se non che è tenuto di dare e restituire a quel Padrone di nave o navilio, che lui aveva noleggiato, tutto l'interesse che lui avesse sostenuto senza contrasto, perciocchè per colpa di lui l'averà sostenuto, e in modo, che di sopra è detto, è tenuto, e obbligato il Padrone della nave o navilio a mercanti, ai quali lui noleggiò la sua nave o navilio, come nel Capitolo di sopra detto si contiene.

SPIEGAZIONE.

Quando però il mercante, che avrà promesso di spedire fra certo tempo la nave da lui noleggiata, infermasse, non è obbligato a proseguire il noleggio, nè a rifacimento di spese, che il Padrone avesse fatte, purchè glie lo avvisi infra'l tempo accordato a sbrigarlo; ed avvisandolo, passato già quel tempo, dovrà solo pagarli le spese, e non il danno, che sofferto ne avesse: Eccetto sempre quando quel Padrone si contentasse d'aspettare che risani, dovendo il mercante allora attenere tuttociò, che gli avrà promesso.

Ma se era già infermo, quando noleggiò la nave, sottraendosi dal noleggio, deve pagare al Padrone tutti i danni, spese, e interessi, dovendosi stare in ciò al suo giuramento: quando però ciò non segua per essergli cresciuta l'infermità, dovendo solo in quel caso pagargli la spese per sua colpa fatte, purchè l'avvisi nel tempo, come sopra, determinato, poichè avvisandolo passato quel tempo, gli deve anche pagare tutto il danno, e interesse a giudicio di due uomini dabbene.

Così nel modo suddetto è obbligato il Padrone a pagare ogni danno, e interesse a'mercanti, sottraendosi egli dal noleggio.

Leggi su quasto Capitolo il Ceppatell. tom. 2. resol. 259. n. 4.

Di mercante che noleggierà nave, e morirà innanzi che sia caricato. Cap. 260.

Se alcun mercante averà noleggiato alcuna nava, o navilio, se quel mercante, che quella nave o navilio averà noleggiata, morirà innanzi che fosse caricata la nave del tutto, o in parte; lui, nè i beni suoi non sono tenuti di niente a quel Padrone, di chi quella nave o navilio fosse che lui aveva noleggiata, perchè a uomo che morto è, accordo che abbia fatto non gli nuoce. Salvo però credito, o torto che lui abbia, debbano essere pagati dei suoi beni, se alcuni ne avesse in qualsivogha luogo fossino trovati. Però di poi che quel mercante averà caricato quella nave o quel navilio,

che

che lui noleggiato aveva del tutto o in parte, se lui morirà, e lui l'avesse caricata infra il tempo, che lui la doveva avere spedita, non è tenuto al Padrone della nave di spesa, che lui abbia fatto per tal conto, perciocchè è da credere che se lui fosse vivo, averia intenzione di osservar tutto quello, che promesso aveva, e poichè la morte l'ha tolto non è colpa sua, che a morte non ci può contrastare nessuno. Però se oltre il detto tempo l'avesse del tutto caricata, se il detto mercante morirà, i beni di quello sono tenuti soddisfare la spesa che quel Padrone di quella nave avesse fatta per sua colpa, che non l'averà spedito in quel tempo che doveva, e non gli averà dato licenza che cercasse fare i fatti suoi in altre parti, che lui non era in caso, nè in modo che gli possa attendere quello, che promesso gli ha. Però se il mercante avesse caricato la nave o navilio, e la nave o navillo averà fatto vela, e il mercante dipoi morirà, in qual si vuole luogo che mora, il Padrone della nave se ne debba tornare in quel luogo, dove aveva caricata quella roba, e rendere e dare ai suoi propinqui, se in quel luogo dove avevano caricato saranno, e se in quel luogo dove aveveno caricato propinqui o fattori non ci saranno, il Padrone della nave o navilio debba fare scaricar quella roba di quel mercante che morto sarà, e farla mettere in terra in luogo sicuro, e quando la robba sarà in terra in luogo sicuro, il Padrone della nave o navilio debba mandare una lettera con un uomo a posta in quel luogo, dove sappia che siano, e debbino essere i suoi propinqui, o a quelli per chi lui teneva la comandità. Però tutte le spese che farà per conto di quella roba a discaricare, debba pagare la roba. Ancora più, che quando alcun propinquo o alcun di quelli che le comande avevano fatte, a quello che morto sarà, saranno giunti in quel luogo dove il Padrone della nave o navilio aveva fatto scaricare quella roba di quel mercante che morto sarà, loro sono tenuti soddisfare tutto il danno e spesa, che il Padrone della nave o navilio avesse sostenuto per causa di quella tornata, che averà avuta a fare, e se il Padrone della nave o navilio, e quei propinqui o quelli che la comandita avevano fatta a quel mercante che morto sarà, non si potranno accordare, debba esser messo quel contrasto in due buoni uomini degni di fede, che siano e sappino dell'arte del mare, qualsivoglia cosa che quei buoni uomini ne diranno, quello ne debba esser seguito: e se il Padrone di nave o del navilio avesse alcuna cosa del nolo, è tenuto di dare a' marinari per i loro salari in quella forma che lui guadagnerà di nolo. Però se i propinqui, e quelli che le comande avevano fatte fossino in quel luogo dove quel Padron della nave, o navilio aveva caricato; e ancora ritornato a discaricare i se que' propinqui, e quegli che le comande avevano fatte si accorderanno, che quella nave o navilio, che quel mercante, che morto sarà, aveva caricato che vadi, e che faccia quel viaggio, nel quale doveva andare con quel Mercante se vivo fosse: il Padrone della nave è tenuto di andarci, loro pagando ogni sconcio, e ogni spesa, che lui avesse fatta per causa di quella tornata, che lui averà avuta fare per causa della morte di detto mercante; e ancora che gli faccino scritta, che loro, o uno di loro gli osserveranno tutto ciò, che quel mercante, che morto sarà gli era tenuto osservare se vivo fosse; e se loro o uno di loro gli osserveranno tutto quello che di sopra è detto, il Padrone della nave o del navilio è tenuto di andare, e in altra maniera nò. Però se quel mercante che morto sarà avesse caricata quella nave, o quel navilio in terra d'infedeli, o in luogo pericoloso per andare a scaricare in terra di amici; il Padrone della nave non è tenuto di ritornare in quel luogo dove aveva caricato, anzi debba andare a discaricare in quel luogo, dove aveva accordato con quel mercante quando viveva, e in quel luogo discaricare: e innanzi che lui discarichi, lui lo debba fare sapere alla giustizia, e con testimoni di mercanti della giustizia lui debba far mettere le robe ne' fondachi; e in luogo che fosse sicuro a quelli di chi esser debba: e la giustizia con consiglio di mercanti debba far vendere di quella roba tanta, infino che abbia integrato il Padrone della nave o del navilio di tutto quel nolo, che lui avere debba, e ancora più per infino che siano tutte le spese pagate che per causa di quella roba si saranno fatte. Però è da intendere se in quel luogo non fossino i propinqui, o quelli che la comandità avevano fatta a quel mercante, che morto sarà; se in quel luogo non saranno, la giustizia con il Padrone della nave o navilio debba mandare una lettera in quel luogo, dove sanno che siano, e la giustizia con consentimento dei buoni uomini di quel luogo, dove la roba si farà discaricata, debbanlo tenere in sequestro per infino che i propinqui, ovvero quelli che la comandità avevano fatta a quel mercante. che morto sarà, siano venuti in quel luogo, o uomo per lui. Però se fosse roba di che l'uomo avesse dubbio, che si potesse guastare, debba esser venduta, e la moneta che l'uomo ne averà, debba esser messa in luogo, che ogni ora che venissero quelli che aver la debbano, la possino aver loro, o uomo per loro senza contrasto alcuno, però sia certo che quelli che aver la debbano, o uomo per loro, fossero loro venuti, che la dimandino. E per questa ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

Ma se oltre all'infermarsi, morisse il mercante, innanzi che sia terminato il tempo accordato per caricare la nave, o sia quella già caricata in tutto o in parte, o nò, non è tenuta l'eredità nè a continuare il noleggio, nè a spesa, o danno veruno. Ma se, passato il detto tempo, morrà senz'avere infra quello caricato, o avvisato il Padrone di non poter continuare il noleggio, o con aver caricato, ma terminato già il tempo, dovrà pagar l'credità tutta la spesa, che quel Padrone per colpa del defunto avrà fatta.

Quando però muoja, avendo già fatto vela la nave, deve tornare addietro, e rendere a' propinqui del defunto le robe, e non essendo essi in quel luogo, o i loro fattori, deve scaricare la roba, e metterla in luogo sicuro, e poi avvisarli con lettere o messaggi, ed arrivati che siano consegnarla loro; con che paghino, oltre la spesa dello scaricare, tutto il danno e la spesa pure, che per occasione di quel ritorno avrà avuto a patire, a giudizio di due periti, quando non si possano tra loro accorda-

Digitized by Google

re e a proporzione del nolo, che farà pagato al Padrone, egli poi pagherà i salarj de' marinari.

Me se innanzi di scaricare, gli saranno intendere i suddetti propinqui, o congiunti, che vogliono che proseguisca il viaggio accordato col defunto, deve proseguirlo: Con che gli paghino i danni, e le spese, che per cagione di quel ritorno avrà come sopra sofferti, e si obblighino tutti, o alcun d' essi per iscrittura d' osservargli tuttociò che doveva osservare il defunto.

Quando però il defunto mercante avesse caricata quella nave in terra d'Infedeli, o in luogo pericoloso per doverla poi scaricare in paese amico, non deve il Padrone per la morte di quello ritornare nel luogo, dove avrà caricato ma proseguire il viaggio, e portarsi in quel luogo, dove aveva da scaricare, ed ivi giunto, innanzi scaricare, è tenuto darne avviso alla giustizia di quel luogo, e poi alla presenza de' mercanti, da quella deputati, fare scaricare le robe, e metterle in luogo sicuro. Il che adempito, dovrà la giustizia coll' intervento di que' mercanti vender parte di quella roba, che basti a pagare al Padrone il nolo convenuto, e le spese fatte per quella roba, e fatti avvisare i soprammenzionati propinqui, quando non sieno in quel luogo, dovrà appresso di se ritenere il resto della roba, o quando non sia conservabile, il suo prezzo, per darlo a chi spetta.

Intorno a questo Capitolo parla il De Vicq. ad Weisten de Avariis verb. per modum turbæ.

Di nave noleggiata e il Padrone morirà innanzi che sia caricata. Cap. 261

Se alcun Padrone di nave o navilio averà noleggiata la sua nave o navilio ad alcun mercante, se il Padrone della nave, o navilio morirà, innanzi che la nave o navilio sia caricato del tutto o in parte, che quella nave alla quale al Padrone fosse intervenuto tal caso, come di sopra è detto, non è tenuta di andare al viaggio, se già i compagni con i propinqui di quello che morto sarà non si accordassero, che la detta nave o navilio ci andasse, o tutti i compagni o la maggior parte non furno al noleggiare e che tutti o uno di quelli fosse obbligato a quel mercante, che quella nave o quel navilio aveva noleggiato, perchè uomo morto non ha nè può avere signoria in oriente di questo mondo, salvo in tanto che tutti i suoi torti, e le sue ingiurie, che debbano esser pagate, se l' uomo trova beni suoi, di che si possino pagare. Però se la nave o il navilio fosse caricata del tutto, o la maggior parte, innanzi che il Padrone della nave morisse, è tenuto di andare, e seguire il viaggio a quel mercante che noleggiata l'averà, perciocchè i compagni, che nella nave o navilio tengono parte, nè ancora i propinqui di quel Padrone, che morto sarà, non ci averanno messo alcun contrasto, quando caricava; e per questa ragione che di sopra è detta la nave o il navilio è tenuto di seguire il viaggio, e ancora i compagni sono tenuti di mettere con i propinqui di quello, che morto sarà, un uomo, che sia o abbia luogo di padrone, e sia obbligato a quel mercante di tutti gli accordi, e patti, che quello che morto è, fora, e era, se vivo fosse, perciocchè loro vedevano, che quello che era Padrone della detta nave era infermo, e pericoloso, e loro, e loro non contrastorono in niente quando la nave o navilio caricava. Però se i propinqui di quello che morto sarà, o i compagni di quello che era Padrone di quella nave o navilio, diranno: e contrasteranno a quel mercante, che la nave o navilio aveva noleggiato, che lui non caricasse ne facesse niente caricare, perciocchè loro avevano dubbio che quel Padrone, che ammalato era, morisse, e se lui moriva, che quella nave o navilio andasse in quel viaggio; se quel mercante non si vorrà stare di caricare per il detto di loro, se il Padrone di quella nave o navilio morirà, quella nave o navilio non è tenuta, nè debba andare in quel viaggio, nè ancora i compagni, nè i propinqui o eredi di quel Padrone, che morto sarà, non sono di niente tenuti di emenda fare a quel mercante, che la nave o navilio aveva noleggiata, e caricato per danno che lui ne avesse poichè per detto, nè per renunziamento che loro gli avevano fatto, non se n' era voluto stare. Però se la nave o navilio aveva caricato, e avesse fatto vela, e partita fosse di quel loogo, dove aveva caricato; è da intendere che il Padrone della nave fosse con loro sia che fosse sano o infermo, se il Padrone della nave o del navilio morirà, per la sua morte non debba restare che la nave o il navilio non debba seguire il viaggio. In questo modo però che se in nella nave o navilio ci fosse compagno alcuno, o alcono che fosse propinquo di quel Padrone che morto sarà, quello debba esser fatto Padrone, se i mercanti, e il nocchiere, e lo scrivano vedranno, e conosceranno con tutto il communale della nave che sufficiente fosse alcuno di quelli per Padroce, e se vedranno che nessuno di quelli non fosse sufficiente, e nella nave avesse alcun marinaro di poppa, o di prua, che sufficiente fosse, l' uno di quelli debba esser messo per luogotenente del Padrone. Però per quel viaggio solo, il quale quello che morto sarà aveva fermato a quel mercante, e non per più, e incontinente fatto quel viaggio, debbano tornare quella nave o quel navilio in potere de' compagni e de' propinqui di quello che morto sarà, e il scrivano è tenuto di render conto loro tanto del guadagno, come della perdita tutto, e in tanto, come se fosse vivo quel padrone, quando la nave o navilio si partì di quel luogo, dove aveva caricato, e erano suoi propinqui, e partecipi. Però se la nave aveva caricato in alcon luogo, dove propinquo, oè compagno non ci fosse, loro la debbano tornare fatto il viaggio in quel luogo, dove incominciorno, se quel luogo sicuro fosse, e se quel luogo sicuro non fosse, loro la debbano mettere, e tornare in luogo sicuro, e lo scrivano con il nocchiere insieme debbano fare una lettera, e mandage in quel loogo dove sapranno che siano o debbano essere i suoi propinqui, e i suoi compagni di quello che morto sarà, per uomo a posta che loro venghino a ricevere quella nave o quel navilio perciocchè quello che era Padrone, è morto, e lo scrivano, e il nocchiere non la debbino lasciare, nè abbandonare, per insino recapito non abbino avuto da' compagni, e da' propinqui. E ancora più che quelli siano satisfatti, e integrati di tutte le loro fatiche che loro avute avessino per conto di quella nave o navilio a risto-rare. Per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

Morendo al contrario il Padrone dopo aver data a nolo la sua nave a qualche mercante, e prima, che la nave sia caricata o in tutto, o in parte, non è più questa tenuta di andare al viaggio destinato; eccetto se i partecipi, e i congiunti del morto vi acconsentissero, o tutti, o la maggior parte fossero intervenuti al noleggio, o tutti, o alcun di loro si fossero obbligati al suddetto mercante noleggiatore.

Ma se morrà dopo che la nave sarà carica in tutto, o in parte, dovrà quella proseguire il viaggio, e debbono i partecipi insieme co' propinqui del defunto sostituire un' altro Padrone in luogo di quello; purchè mentre il mercante caricava, i partecipi, o propinqui del defunto non gli abbiano protestato, per essere allora infermo il Padrone, che in caso, ch' ei muoja, non intendono che la nave proseguisca il viaggio.

Quando poi, fatto vela la nave, muoja in quella il Padrone, debbono i mercanti, e gli ufficiali, e il comunale della nave eleggere, per quel viaggio solo un' altro in luogo del defunto, con preferir però sempre, se vi sarà, qualche partecipe, o propinquo del defunto, purchè sia abile, e proseguire il viaggio. Terminato il quale debbon tornare la nave a' partecipi, e a' congiunti del morto nel luogo da cui sono partiti, quando sia sicuro, altrimenti andar debbono in altra luogo sicuro, e di là avvisarli, che vengano a prendere la lor nave, non potendo il nocchiero, o scrivano abbandonarla, finchè a quelli non l' abbiano consegnata: Con che però siano dagli stessi soddisfatti delle loro fatiche, e spese, che per ciò avessero fatte, e deve loro render conto lo scrivano della perdita, o guadagno, di quel viaggio, come se vivesse il Padrone.

Su questo Capitolo vedi il Targ. Ponder. marit. cap. 25. n. 32.

Di nave noleggiata senza tempo determinato. Cap. 262.

Se alcun mercante, o mercanti noleggieranno nave o navilio con scritta, e con testimonj, e non averanno inteso che quei mercanti debbino dare spedito quella nave o navilio che loro averanno noleggiato *a giorno certo, o a tempo deputato*, se i mercanti prolungheranno che loro non spediranno quella nave o navilio che noleggiato hanno in quel modo che il Padrone della nave vorria, con che per colpa dei detti mercanti non rimanesse, i mercanti non sono tenuti al Padrone della nave o navilio, che loro in quel modo averanno noleggiato di spesa che lui ne faccia di nessuna emenda fare; perchè ogni Padrone di nave o navilio debba guardare in che modo noleggia la sua nave o il sub navilio, perciocchè a danno non gli possa tornare. Però se i detti mercanti noleggieranno alcuna nave o navilio come di sopra è detto, e loro non spediranno il meglio che potranno, *e per colpa di loro rimarrà*, se il Padrone della nave o navilio potrà mostrare che *per colpa di loro* averà sostenuto alcun danno: i mercanti gli sono tenuti di emendare e restituire; poichè *per colpa di loro l' averà sostenuto*. E ancora più, se fosse che quella nave o quel navilio, che sarà noleggiato, debba caricare in quel luogo dove il contratto fu fatto: o fosse che dovesse andare a caricare in altro luogo: se i mercanti si potranno scusare per giusta causa o per giusto impedimento, che loro non possono dare, nè consegnare quel carico in quel viaggio, che promesso gli avevano a dare, poichè *per colpa di loro non fosse*, loro non gli sono di niente tenuti. Però se i detti mercanti troveranno miglior mercato di nolo, che non avevano di quella nave o navilio che loro noleggiata avevano, e loro noleggieranno altra nave o navilio per causa di miglior mercato, che troveranno, loro son tenuti restituire tutto il danno, e tutte le spese, che per colpa di loro avesse fatte, e sostenute il Padrone della nave, o navilio, che loro in prima avevano noleggiato: ancora di dare quel carico che gli avevano promesso, e se dare non lo vorranno, son tenuti di dare, e pagare tutto quel nolo, che loro gli promettevano quando lo noleggiorno, *poichè per colpa di loro sarà rimasto, e per causa del miglior mercato*, che averanno trovato con altro, che per altro nò; e perciò è ragione che chi *con inganno e fraude* va, che tutto gli torni sopra; e in quel medesimo modo che è di sopra detto è tenuto il Padrone della nave o del navilio, che avesse noleggiato la sua nave o navilio a mercante, se lui la noleggiasse ad altri mercanti per causa di miglior nolo, che loro gli dessino più che quelli che in prima l' avevano noleggiato; se ne avessino a fare alcuna spesa, o ne avessino alcun danno, per colpa di quel Padrone di quella nave o navilio, che loro noleggiata avevano, e lui è tenuto del tutto restituire, poichè per colpa di lui l' averanno sostenuto: e ancora debba portare quel carico, che aveva da loro noleggiato, se la nave o navilio ne dovesse esser venduta, perciocchè egli è ragione, che i Padroni delle navi o navilj siano e debbano esser tenuti, e obbligati a' mercanti in tutte, e per tutte le cose siccome all' incontro i detti mercanti son tenuti a loro. E per quello che di sopra è detto fu fatto questo Capitolo.

SPIEGAZIONE.

Dando a nolo un' Padrone la sua nave a' mercanti senza determinare il tempo, dentro il quale debbano spedirla, quando quelli prolunghino il caricarla, non son tenuti di pagare al Padrone danni, o spese verune, purchè ei non provi avvenir ciò per lor colpa; Anzichè, quando ne abbiano giusto motivo, possono sottrarsi dal noleggio. Se però ciò facessero per noleggiare altra nave a miglior mercato, debbono al Padrone di questa pagare tutti i danni, e le spese, che per loro colpa avrà fatte, e tutto il nolo accordato.

Così al contrario; quando il Padrone si ritiri dal noleggio per dare la sua nave per maggior nolo ad altri mercanti, dovrà a' primi pagare altresì, come sopra, tutti i danni, e le spese, quando anche si dovesse per pagarli vender la nave; E di più è tenuto a portare il carico già accordato con esso loro.

Di questo Capitolo parla il Targ. Ponder. marit. cap. 26. sub num. 32.

Di nave noleggiata, che per impedimento non può fare il viaggio. Cap. 263.

Se alcun mercante o mercanti noleggieranno nave o navilio in alcun luogo, sia che la nave o navillo, che loro noleggiato averanno: debba caricare in quel luogo medesimo dove il contratto del nolo sarà stato fatto, o fosse che dovesse andare a caricare in alcun altro luogo, se stando in quel luogo, dove sarà stato noleggiato, venisse impedimento di Signoria. Poniamo, che quella nave o navilio che noleggiato sarà debba caricare in quel luogo, dove il contratto sarà stato fatto: se il Padrone di quella nave o navilio che que' mercanti averanno noleggiato, gli dirà e dimostrerà, che loro scancellino; e rompino quella scritta, che infra loro per causa di quel nolo sarà stata fatta, a. che lo assolvino che lui possa andare a fare gli suoi fatti in alcun altro luogo, con altri mercanti, se que' mercanti, che noleggiato l'averanno, non vorranno che quella scrittura, che infra loro fu fatta per causa di quel nolo, si scancelli, nè si disfaccia, nè ancora loro non lo vorranno assolvere, anzi gli diranno che lui non si dia fastidio che loro credino finire, e son certi che loro gli daranno il carico che noleggiato gli hanno, se loro finire potranno di dare quel carico che noleggiato hanno, i detti mercanti non sono tenuti a quel Padrone di quella nave o navilio, che loro noleggiato avevano di niente altro, se non di emendare tutta la spesa che lui avesse fatta di quel giorno cha lui gli domandò che l' assolvessero; e questo sono tenuti fare senza contrasto, perciocchè non è colpa di loro che impedimento è di Signoria; e ancora perciocchè loro gli consegnorono il carico cha noleggiato gli avevano, però se loro quel carico, o altro in luogo di quello dare non gli potranno, loro gli sono tenuti di fare tutte le spese, e tutto il danno, e tutto lo sconcio che lui na sosteneste, a sostenuto ne avesse. Però quel danno, e quello sconcio debba esser messo in potera di buoni uomini, che seppino dell' arte del mare, perciocchè i detti mercanti sono stati volenticrosi di dare quel carico, che loro noleggiato gli avevano, e per niente che loro ci abbino potuto fare non sarà rimasto, e qualsivoglia patto, che il Padrone della nave o del navilio sarà con i mercanti, in quel patto medesimo debbano essere i marinari. Però se la nave o navillo dovesse andare a caricare in alcun luogo, innanzi che il Padrone della nave o navillo si partì di quel luogo dove il contratto del nolo sarà stato fatto, e innanzi che lui si partì di quel luogo, l' impedimento ci sarà venuto: se i mercanti diranno a quel Padrone della nave o navilio che loro noleggiata averanno, che lui non stia per paura di quell' impedimento di andare in quel luogo, dove debba caricare, che loro son certi, e non hanno paura, nè dubbio che per quell' impedimento lui, nè niente di loro fosse ritenuto, nè ritardato: se sopra queste ragioni di sopradette il Padrone della nave o navilio, che loro noleggiata hanno, anderà con quella sua nave o navilio in quel luogo dove il Padrone è con loro accordato, e a tempo debito, se i detti mercanti quel carico dar non gli potranno, loro son tenuti emendar tutte le spese, che per colpa di loro ebbe per impedimento, e pagar tutto quel nolo, il quale gli erano tenuti di dare, se il carico avesse portato, che non è colpa di lui se portato non l' ha; e questo non debba esser messo in potere di buoni uomini, se il Padrone della nave o navilio non vuole: perciocchè nel cap. 82. è contenuto, che tutta nave o navilio, dipoi che averà fatta vela, debba avere tutto il suo nolo senza contrasto. Però se il Padrone della nave o navillo ne volesse fare alcun accordo: lui lo può fare, e debbano esserci i marinari. Però se quando i detti mercanti noleggierono quella nave o navilio fosse già impedimento in quel luogo, e il Padrone della nave o navilio aveva detto a quei mercanti, perchè noleggiavano, poichè impedimento ci aveva, e loro gli risposero, che attendesse a noleggiare: e che non stesse per paura dell' impedimento, che loro caveriano di danno: se sopra le dette parole loro noleggierono, son tenuti a quel Padrone di quella nave o navilio di dare, e restituire ogni danno, e ogni sconcio, che lui avesse fatto, e sostenuto per colpa di loro, che in quel modo che di sopra è detto lo noleggiorono, e il Padrone della nave o navilio è tenuto a detti mercanti in tutti e in tanti modi come i mercanti sono a' Padroni delle navi o navili; e ancora più che i mercanti non sono a Padrone delle navi. E per la ragione di sopra detta fu fatto questo Capitolo.

SPIEGAZIONE.

Non potendo un mercante, per impedimento sopravvenuto, caricar la nave da lui a questo effetto noleggiata, se facendogli istanza il Padrone di quella di essera sciolto da quel noleggio, per potere andare a trafficare in altre parti, esso ricuserà di farlo, sperando, tolto via l' impedimento, di dargli il promesso carico, in caso poi, che il mercante gli dia il detto carico, non sarà tenuto che alle spese fatte dal Padrone dal giorno, che l'avrà richiesto d' essere sciolto dal contratto del noleggio. Ma se durando l'impedimento non potrà provvedergli il carico, dovrà rifarli tutte le spese, e i danni, che avesse patito, a giudizio di due Periti. E a qualunque patto, che farà il Padrone co'mercanti, debbano stare pure i marinari.

Quando però sia dal detto mercante noleggiata quella nave per andare a caricare in altro luogo, e avanti della partenza venga avviso, che sia sopravvenuto in quel luogo qualche impedimento, come, per esempio, *proibita l' estrazione*, se nientedimeno qnel mercante obbligherà il Padron della nave ad andarvi, promettendo di dargli il carico, non ostante quell' impedimento saputosi, o dallo stesso Padrone notificato al mercante sudetto, ove pervennto a tempo debito, non potrà il mercante offervargli la promessa, è obbligato a pagargli oltre le spese, anche tutto il nolo convenuto. Imperocchè, come in altro Capitolo cap. 82. si contiene, qualunque nave dappoichè avrà fatto vela, debba avere tutto il suo nolo senza contrasto.

Sopra questo Capitolo discorre il Rocc. de Navib. & naul. not. 89. De Vicq. ad Weitsen de avariis verb. per modum turbæ. E Targ. Ponder. maritz. cap. 26. sub n. 32. & cap. 45. n. 1.

Come il marinaro debba uscir di nave per parola del Padrone. Cap. 264.

Se alcun Padrone della nave o navilio dàrà licenza ad alcun marinaro per alcuna causa, non se ne debba uscire solamente per il detto del Padrone della nave o navilio, per infino che il Padrone della nave o del navilio gli abbi tolto o fatto torre il pane, o le vettovaglie dinanzi; e se il marinaro si parte della nave o navilio, solamente per la parola che il Padrone della nave o navilio gli aveva detta, senza che non gli averà tolta la vettovaglia: il Padrone della nave non gli è tenuto di niente a rispondere per dimanda che gli faccia. Però se il Padrone della nave o navilio darà licenza ad alcun marinaro, la licenza s' intende che gli toglia la vettovaglia, o la faccia torre innanzi che il viaggio fosse finito, nè fatto senza giusta causa, lui gli è tenuto di pagar tutto il salario, che promesso gli fu al tempo che lui si accordò; e se il marinaro andasse a discrezione; il Padrone della nave o navilio gli è tenuto di dare, e pagare tutto quel salario, che il nocchiere, e lo scrivano diranno per loro giuramento, che quel marinaro averia meritato, se quel viaggio compisse: ancora più, se il Padrone della nave lo lascierà in luogo forestiero, se il marinaro rimanere non ci vorrà, il Padrone della nave o navilio è tenuto di darli nave o navilio, e vettovaglia, per infino che quel marinaro sia ritornato in quel luogo dove il Padron della nave lo cavò, o che ne fosse accordato con lui, se il marinaro ne volesse fare accordo. Però se il Padrone della nave, o navilio gli desse licenza per alcuna giusta causa, e per le condizioni dette, come in un Capitolo di sopra appare, non gli è tenuto pagare il salario, nè dar nave, nè vettovaglia: e per le ragioni di sopra dette, ogni Padron di nave guardi in che modo dà licenza ad alcun marinaro, che glie la dia con giusta ragione: perciocchè a danno non gli possa tornare, e i marinari debbano fare altrettanto come pigliano licenza, e come nò: perciocchè alcuna giusta causa non gli possa essere messa di sopra, che gli potesse tornare danno. E per ciò fu fatto questo Capitolo.

SPIEGAZIONE.

Se qualche marinaro congedo *in verbis*, o sia per semplice parola, dal Padrone per qualche causa, uscirà dalla nave, prima che il suddetto Padrone gli abbia tolto il pane, e la vettovaglia, non può pretendere da lui nè salario, nè altro: E privandolo il Padrone delle vettovaglie senza giusto motivo, deve pagargli tutto il salario accordato.

Andando poi il marinaro a discrezione, cioè, non essendo accordata a certo salario, gli dovrà pagare il Padrone quello, che con loro giuramento giudicheranno il nocchiere, e lo scrivano; E di più dovrà provvederlo di vettovaglia, e d' imbarco, finchè arrivi al luogo, da cui si era partito, se non vorrà rimanere in quel Paese forestiero, dove si troverà allora la nave. Tutto questo però cessa quando abbia il Padrone giusto motivo di licenziarlo.

Del marinaro che fugirà. Cap. 265.

Se nessun marinaro se fuggirà della nave, dipoi ch'egli averà avuto la sua paga, e non abbi fatto quello che avea promesso al Padrone, quando s' accordò, e se ne fugge avanti che la nave abbia fornito il viaggio, in tutti i modi è obbligato attendere la paga, al Padrone, nè manco deve aver soldo di nessun servizio essendosi fuggito, anzi dove sarà trovato, può esser preso, e stare tanto in prigione, per fino che gli averà satisfatto il tutto de' danni, che il Padrone per il suo fuggire averà ricevuto, e sia il detto Padrone creduto per sue semplici parole, senza altri testimonj: e per le ragioni di sopra dette fu fatto questo Capitolo.

SPIEGAZIONE.

Ma al contrario se fuggirà il marinaro, dopo avere avuta la paga, avanti, che sia fornito il viaggio, senza aver fatto ciò che aveva promesso al Padrone, quando si accordò, e tenuto restituire la paga, nè gli si deve alcun soldo per il servizio prestato, anzi può essere ritenuto in carcere, infin ch' ei paghi, e soddisfaccia tutti i danni, che dirà il Padrone, alla cui semplice asserzione deve starsi, aver dalla sua fuga patiti.

Discorre su questo Capitolo il Cleirac. les us, & coutumes de la mer. tit. Jugem. d'Olerom §. 13. num. 7: ult: edit. Rothomag. citato da lui per il cap. 267. secondo l'edizione del Consolato del mare in francese.

Di carico di grano ricevuto senza misura. Cap. 266.

Se alcuni mercanti noleggieranno alcuna nave o navilio ad alcuno, e i detti mercanti caricheranno quella nave o quel navilio che loro noleggiato averanno di grano, e se il Padrone della nave o del navilio che loro noleggiato averanno come di sopra è detto, non riceverà a misura lui, nè uomo per lui quel grano, che quei mercanti metteranno in quella sua nave o navilio, se non che lui se ne fiderà nella parola che i mercanti o uomo per loro gli diranno: se quel Padrone della nave o navilio vorrà misurare, o far misurare quel grano, che nella nave o navilio sarà stato messo: e lui averà portato in quel luogo dove aveva a scaricare, lui lo può fare, che mercante nessuno non gli può contrastare, e quando il detto Padrone della nave o navilio averà misurato, o fatto misurare, o perchè i detti mercanti gli volessino fraudare il nolo, che lui ne doveva avere, o fosse che il grano avesse fatto alcun crescimento per alcuna causa, per qual si vuole delle ragioni di sopra dette, che il crescimento fosse fatto, il Padrone della nave o del navilio debba avere il suo nolo tanto del crescimento, come di quello, che i mercanti li avevano manifestato, o uomo per loro, che il crescimento che in quel grano sarà trovato si debba partire per egual parte infra tutti i mercanti, e debbino avere la sua parte, secondo la quantità del grano, che nella nave o navilio averanno messo: e ciascuno di detti mercanti è tenuto pagar nolo al Padrone della nave o del navilio tanto del crescimento, come di quello che noleggiato ave-

va: perciocchè è ragione, che poi i mercanti fanno i loro fatti, che il Padrone della nave ó del navilio non faccì il suo danno. E perciò come il Padrone della nave o del navilio, o uomo per lui non ne riceva conto. Però se il Padrone della nave o del navilio, o uomo per lui l' avesse misurato, o fatto misurare, e averà ricevuto conto, se alcun crescimento ci sarà trovato, di quel crescimento non son tenuti i mercanti pagare niente di nolo, perciocchè il Padrone della nave o del navilio non se ne volse fidare nel detto, nè nella fede de' mercanti, e se Dio gli fa alcuna grazia, o alcun bene che sia loro tutto, e in tanto come se il Padron della nave o del navilio se ne fosse fidato nella fede de' mercanti averebbe parte nel profitto che Dio ci avesse dato. In tanto giusta ragione non è, che quel guadagno che Dio ci ha dato, che debba esser de' mercanti, poichè il Padrone della nave non se ne volle in loro fidare. Però se il Padrone della nave lo farà misurare, e ne riceverà conto, se i mercanti alcun fallo ci troveranno, il Padrone della nave o del navilio, è tenuto di emenda fare. Però è da intendere che debba esser guardata la natura di quel grano: perciò come ci è natura di grano che mai non torna alla misura, che l' uomo lo riceve: Però se detto Padrone della nave o del navilio, o uomo per lui non sarà al misurare, nè lo misureranno a conto, anzi si fideranno in fede dei detti mercanti, in quel crescimento tale debba avere il detto Padrone della nave o del navilio, tutto il suo nolo. Ancora più, se mancamento ci fosse; non possa nè debba esser tenuto, poichè lui, nè uomo per lui non l' averà misurato, nè fatto misurare, nè l' averà ricevuto a conto. E per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

Caricando più mercanti una nave di grano, senza che il Padrone di quella lo faccia misurare, se poi nello scaricare, misurar facendolo, troverassi a crescere, quell' aumento sarà ripartito respettivamente fra tutti i Mercanti per le loro porzioni, con che paghino al Padrone il nolo, tanto per quella quantità, che avranno manifestato, quanto per l' aumento. Ma quando al contrario si trovi a mancare, sarà parimente a danno de' mercanti.

Se però caricandolo, l' avrà il Padrone ricevuto a misura, o l' avrà fatto misurare, trovandolo poi i mercanti a mancare, purchè ciò non provenga dalla natura di quel grano, dovrà pagarsi dal Padrone il mancamento, e trovandolo a crescere, l' utile sarà de' mercanti, non dovendosi a quello nè anche il nolo dell' aumento.

Vedi su questo Capitolo il Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jurisdict. de la marine §. 60. ultimæ editionis Rothomag. citato da lui per il cap. 268. secondo l' edizione del Consolato in francese. E il Targ. Ponder. marit. cap. 41. n. 2.

Condizione di nolo. Cap. 267.

Se alcun Padrone di nave o di navilio noleggierà la sua nave o il suo navilio ad alcun mercante o mercanti, e quando il Padrone della nave o del navilio sarà giunto in quel luogo dove loro debbono discaricare, se infra lui e i mercanti non averà accordato a giorno certo; e tempo deputato, che i detti mercanti gli debbano aver pagato il nolo che con lui averanno accordato, il Padrone della nave o navilio si può ritenere tutta quanta la roba: e che non faccia discaricare, per infino che i mercanti gli abbino raffidurato di pagare quel nolo, che con lui averanno accordato il giorno, che loro noleggiorno, ancora a giorno certo, o a tempo deputato. Però se infra il Padrone della nave o del navilio, e i mercanti aveva accordato giorno certo e tempo deputato, che loro dovessino avere discaricato, e pagato quel nolo, che loro gli promessero di dare; il Padrone della nave o del navilio non debba, nè può contrastare che loro non scarichino la loro roba. Salvo però che il Padrone della nave o del navilio dubitasse, o avesse dubbio che que' mercanti fossino ingannatori o piatitori, e che dubitasse che non gli mettessino il suo nolo in piato, che lui lo potesse perdere. Però se i detti mercanti daranno una sicurtà che lui sia sicuro per il suo nolo: lui gli debba lasciare discaricare tutta la roba: e se per ventura i detti mercanti diranno al Padrone della nave o navilio, lui se vuol pigliare di quella roba medesima che lui averà portato a quel prezzo che loro la potriano vendere, o che vale in quel luogo, dove lui la debba discaricare: tanto debba discaricare, per infino che lui abbia compimento di paga al nolo che loro gli promessero di dare, se il Padrone della nave o del navilio così vuole: ma i detti mercanti non lo possono forzare: e se il Padrone della nave o del navilio la pigliasse per sua autorità, lui lo può fare: e se lui ci guadagna, tutto il guadagno debba esser suo, e se lui ci perde, tutta la perdita debba esser sua, che il compagno, non gli è di niente tenuto: ma il Padrone della nave è tenuto dar parte ai suoi compagni di tanto come lui aveva di nolo. Però se i mercanti lasceranno quella roba al Padrone della nave o del navilio, che lui aveva portato per il nolo che loro gli dovevano dare il Padrone della nave o del navilio l' ha a ricevere, e di niente altro non gli può forzare: e se per tal ragione, come di sopra è detto, il Padrone della nave o del navilio ha a ricevere quella roba di sopra detta, compagno alcuno non può niente dire, nè contrastare che lui abbia a ricevere parte della perdita come del guadagno, se lui gli desse, e se per ventura il Padrone della nave o del navilio averà a ricevere di quella roba, che lui averà portata quantità, per il nolo che lui ne debba avere: e questo averà a fare per comandamento e per forza della giustizia di quel luogo dove lui sarà, se in quella roba, come di sopra è detto averà avuto a ricevere, se perderà o guadagnerà, compagno alcuno non può, nè si debba stare che lui non abbia a pigliar la parte del guadagno, come della perdita. Ancora più, se i compagni diranno, e accorderanno con il Padrone della nave o del navilio, che lui in qualsivoglia parte che vadi, o venga, che lui tuttavolta possa smaltire tutto quello, che gli avanzerà, e se i compagni tutti, o la maggior parte diranno, e accorderanno con il Padrone della nave o del navilio quello che di sopra è detto: se loro guadagnano o perdano di quello che il Padrone della nave o del navilio ave-

rà comprato, quello che del nolo li farà avanzato debbano pigliare loro parte tanto della perdita come del guadagno, se Dio ce ne desse, e in niente i detti compagni non possono contrastare al Padrone della nave, poichè per volontà di tutti, o della maggior parte l'averà fatto. Ancora più, se il Padrone della nave o del navilio avesse smaltito alcune volte quello che del nolo gli fosse avanzato senza licenza de' suoi compagni: se lui ci guadagnasse, e loro piglieranno la loro parte di quel guadagno; se i detti compagni non gli diranno, nè faranno comandamento, che lui non smaltisca quello, che del nolo gli avanzerà, e se lui lo fa, che loro pigliano volentieri del guadagno, se Dio glie ne desse, e se perdita l'interveniſſe che fosse tutta sua: e se i compagni questo che di sopra è detto gli diranno, e gli comanderanno; o oltra il comandamento che loro gli averanno fatto, lui non resterà che non smaltisca quello che del nolo gli avanzerà: se in quello che lui averà smaltito, Dio guadagno li darà, lui è tenuto di dar la parte ai compagni di tutto quel guadagno, e se lui perde, tutta la perdita debba esser sua, e se per ventura il detto Padrone della nave o del navilio smaltisse alcuni viaggi quello, che del nolo gli avanzasse, e i compagni riceveranno parte di quello che Dio ci desse, e loro non diranno nè faranno il comandamento di sopra detto, il Padrone della nave o navilio, se lui smaltirà come di sopra è detto, i detti compagni sono tenuti di pigliare parte della perdita, come fariano del guadagno se Dio ne desse, per infino che gli avessino detto, o fatto il comandamento, come di sopra è detto. E per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

Noleggiata, e caricata da' mercanti una nave per andare a scaricare nel luogo convenuto, senz' aver però determinato il tempo, in cui debbano pagare il nolo, pervenuta, che sarà in quel luogo la nave, non possono i mercanti sforzare il Padrone a scaricare, finchè con quello non convengano del tempo, nel quale li debbano pagare il nolo. E se il Padrone temesse, che que' mercanti fossero ingannatori, e sediziosi, debbono essi darli mallevadore per quella somma, che li devono di nolo; potendo di sua autorità, quando voglia, prendersi per pagamento di questo una porzione di quella roba, che sarà in nave al prezzo, che varrà in quel luogo, e guadagnandovi, o perdendovi sarà suo così il guadagno, come la perdita, dovendo sempre dar conto a' partecipi della somma di tutto quel nolo, per cui sarà stata noleggiata la nave. Ma se avrà presa la suddetta porzione per mandato di giudice, o che i mercanti medesimi gli lascino tutto il carico per pagamento del nolo, non potendo allora ricusarlo il Padrone, la perdita, o guadagno, che ne segua, dovrà fra' partecipi ripartirsi.

Similmente se da tutti quelli, o dalla maggior parte avesse il Padrone facoltà d'impiegare, e negoziare quel tanto, che riceverà di nolo, o pur tacitamente vi consentissero, accettando ogni viaggio il lucro risultatone, senza protestare al Padrone, che in caso di perdita non intendono esser tenuti, poichè senza loro licenza fa quel negozio, allora sarà comune e il lucro, e la perdita; protestandosi però quelli in questa forma, sarà loro comune il guadagno, e non la perdita.

Intorno a questo Capitolo leggi il De Vicq. ad Weitsen de Avariis verb. adversus Dominos.

Di nave o navilio che stando nel caricare sopravvenga fortuna. Cap. 268.

Se alcun Padrone di nave o navilio caricare dovesse in alcun luogo, e stando nel luogo dove debba caricare, innanzi che lui abbia caricato si metterà segno di cattivo tempo, e lui averà dubbio che cattivo tempo si metta: se il detto Padrone della nave o navilio sarà alcuna spesa, come appigionare esarcia per mettere nella nave o navilio a ormeggiare, i mercanti, che noleggiata l'averanno non sono tenuti pagare niente, poichè non averanno niente caricato. Se però il Padrone della nave o navilio non l'avesse accordato il giorno che lo noleggiorono, che in tutta spesa che lui avesse a fare per bisogno della nave o navilio, se gl'interveniſſe per caso di sventura, che loro ci dovessero mettere la loro parte, e se per ventura il Padrone della nave o navilio avesse caricato alcuna quantità della roba che lui portare doveva, quella quantità che caricata sarà, debba pagare in tutto le spese, che il Padrone della nave o navilio averia a fare per il caso di sventura, che di sopra è detto per soldo, e per lira con la nave o navilio insieme. Se però infra i mercanti, o la maggior parte non fosse accordato, che se il caso di sopra detto interveniſſe, quella roba che fosse rimasta in terra ajutasse a quella che fosse caricata, e se la nave o navilio fosse caricato del tutto, se interveniſſe caso di sopra detto, tutto il corpo della nave o del navilio debba pagare con la roba insieme per soldo, e per lira. Però è da intendere che quella nave o navilio fosse bene, e sufficiente esarciato, e la esercia che lei avesse, che fosse bastante, e sufficiente: e se la esarcia che quella nave o navilio porterà, o averà a se non gli sarà sufficiente, nè a minore di lui, se il caso di sopra detto li interveniſſe, li detti mercanti, nè la roba di loro non sono tenuti niente mettere a quella spesa, che quel Padrone di quella nave, o navilio avesse a fare per il caso di sopra detto, anzi il Padrone della nave o navilio è tenuto a' mercanti, che se loro sosterranno alcun danno, o alcun sconcio per causa di quella esarcia che lui con seco portasse, a restituire. Però debba essere a questo modo inteso, che i detti mercanti non siano creduti per loro semplice parola, anzi debba essere messo in poter di due buoni uomini del mare che loro conoschino se quella esarcia era sufficiente a quella nave o navilio, o nò, e qualsivoglia cosa che loro ne diranno, quello ne debba essere seguito, perciocchè alle volte e tutte le più volte se alcun caso di sventura interveniſſe ad alcuna nave o navilio, fosse messo in fede di alcuni mercanti, tuttavolta diranno loro che per colpa della esarcia, che la nave o navilio aveva, che non era sufficiente, sarebbe intervenuto quel caso, che loro avevano sostenuto, e perciò se la conoscenza, e discrezione delli buoni uomini non fosse tuttavia sarebbero condannati i Padroni delle navi o navili.

Per le ragioni di sopra dette fu fatto questo Capitolo.

SPIEGAZIONE.

Stando una nave bene esarciata, e corredata in porto, o spiaggia, aspettando il carico, se prima di aver caricato in tutto, o in parte, sopravverrà qualche sinistro di mala fortuna, cui si abbia a prendere a pigionne esercia, o far altra spesa, non possono costringersi i mercanti, che non hanno ancora caricato, a contribuire a quella; salvo i patti in contrario. Ma se ne avrà già caricata parte, quella parte solamente dovrà insieme colla nave pagare la spesa, fuorchè se avessero aggerminata la roba caricata con quella da caricarsi. Quando poi finalmente sia la nave carica del tutto, dovrà ripartirsi la spesa a soldo, e lira fra tutta la roba, e la nave: Eccetto se proveniste quella spesa dall' essere la nave mal in arnese, non dovendo allora contribuire i mercanti. Non si deve però stare alla loro asserzione, ma di due periti, i quali devono conoscere, se la nave era sufficientemente esserciata.

Leggi su questo Capitolo il De Vicq. ad Wcitsen de Avariis verb. deterioris notæ.

Di Maestro di Ascia, e Calafato. Cap. 269.

Come che in un Capitolo di sopra detto si dichiara, e dimostra delli maestri d' ascia, e delli calafati, che averanno alcun' opera da fare, come sono tenuti, e obbligati a quel Padrone di chi l' opera sarà, e chi in potere nell'averà messa, e del Padrone che l' opera averà consegnata, di che è tenuto agli maestri d' ascia, e di che nò. Ma niente un capitolo di sopra già detto non schiarisce, se alcuno delli detti maestri prometteranno di lavorare con alcun Padrone di nave o navise quello che promesso averanno, non volessero attendere, di che saranno tenuti, e di che nò. E per la ragione di sopra detta gli nostri antichi, che in prima cominciarono andare per il mondo fecero questa emenda, perciocchè infra i Padroni delle navi, e i maestri sopradetti non possa avere alcun contrasto, e dissero, e dichiararono, che ogni maestro di ascia, e calafato che prometterà di lavorare ad alcun Padrone di navilio, sia, che faccia prezzo, o nò con lui, è necessario, che gli osservi, poichè promesso gli averà, e se lui non lo vorrà, e tenuto restituire, ed emendare tutto il danno, e sconcio, che quel Padrone di quella nave o navilio, al quale lui aveva promesso di lavorare, potrà mettere in vero, che sostenuto ne abbia, e aspettasse sostenere. Salvo però che ai sopradetti maestri non lo avesse tolto impedimento di Dio, nè di Signoria, e per quella ragione medesima ogni Padrone di nave o di navilio, che prometterà di consegnare alcun lavoro, ad alcuno, o alcuni dei sopraddetti maestri, e non lo osservasse, lui è tenuto di dare il loro salario, il quale con loro aveva accordato, e se per ventura infra loro prezzo alcuno fatto non sarà, il Padrone della nave, o navilio, che quel mancamento averà fatto, è tenuto di dare tutto, e intanto come altri maestri piglieranno nelli lavori, che loro averanno: ancora è tenuto di più il Padrone della nave o navilio, che quel mancamento averà fatto ai sopraddetti maestri di restituire tutto il danno, e tutto lo sconcio che i sopraddetti maestri potranno in vero mostrare, che loro ne avessero sostenuto, e ne aspettassero sostenere. Risguardato però quel lavoro che quel Padrone aveva promesso di consegnare sia poco, o assai, e risguardato ancora che a quel Padrone di quella nave o di quel navilio non l' avesse tolto impedimento di Dio, o di Signoria, e risguardato il valore, e bontà dei sopraddetti maestri. E per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

Avendo promesso un maestro d' ascia, o calefato, sia il prezzo accordato o nò, di far qualche lavoro a un Padrone di nave, quando poi non glie l' osservi per colpa sua, e non per impedimento forzoso, pagherà tutti i danni, e le spese che proverà quel Padrone d'aver perciò sostenuto, o che avrà a sostenere. Promettendo al contrario il Padron della nave di dargli alcun lavoro, quando ei non osservi la promessa, dovrà pagare al maestro la mercede convenuta, e non essendo accordata, quel tanto, che guadagnano gli altri di quella professione in simili lavori, e di più tutto il danno, che ne avesse patito, avuto il rispetto alla quantità del lavoro promesso, e alla perizia di quel maestro.

Sopra questo Capitolo discorre il Targa Ponder. marit. cap. 16. num. 11. e cap. 26. num. 31.

Di Servitore, e di Padrone. Cap. 270.

Se alcun Padrone di nave o di navilio terrà alcun servitore per tempo deputato, necessario è che il detto servitore osservi tutti i patti, che con il Padrone della nave averà accordato: ed è ragione, che come il servitore è tenuto osservare i patti, che con il Padrone della nave averà accordati, che il detto Padrone sia tenuto osservare tutto quello, che al detto servitore averà promesso, e se il detto servitore morisse innanzi del tempo; che lui aveva accordato servire il detto Padrone della nave o del navilio, è tenuto ed obbligato di dare e pagare ai propinqui del detto servitore, per tutto e intanto come lui averà servito senza contrasto, e se per ventura il Padrone della nave o del navilio morisse, il detto servitore è tenuto di servire alli eredi, e propinqui del Padrone che morto sarà per tanto tempo, come lui promesse il giorno che si accordò senza contrasto: e gli eredi, o propinqui sono tenuti osservare al detto servitore tutto quello, che quello li aveva promesso in tempo della vita sua. Però è da intendere, che il detto servitore non sia tenuto di servire ai detti propinqui, o eredi, se non per tanto come quella nave o quel navilio andasse e stesse per comandamento; e per bisogno degli detti eredi, o propinqui di quel che sarà, e se i detti eredi, o propinqui venderanno, o distribuiranno quella nave o quel navilio, innanzi che il detto servitore abbia finito il detto tempo, che con quello che morì aveva accordato, il detto servitore debba essere libero nel tempo che quella nave o quel navilio sarà stato venduto, e li detti propinqui, o eredi sono tenuti pagare il detto servitore per tanto, come averà servito a loro, e la mor-

morto senza niun contratto; e se per avventura i detti propinqui, o eredi non avessero di che pagare, il detto servitore debba essere pagato nel prezzo, che di quella nave o di quel navilio si sarà avuto; e se i detti propinqui, o eredi del prezzo che della detta nave o navilio si sarà avuto, non lo vorranno pagare: il detto servitore se ne può, e se ne debba ritornare a quella nave o a quel navilio che lui servito aveva: perciò come è ragione che in qualunque cosa che l'uomo faccia servizio, o alcun lavoro, che quel lavoro lo debba pagare, perchè quello, il quale comprerà tal nave, guardisi, e si debba guardare come la comprerà: perciocchè danno, o fastidio non gli possa intervenire. E per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

Accordando a suo servizio un Padrone di nave qualche servitore per tempo determinato, devonsi l'un l'altro reciprocamente osservare i patti fra loro stabiliti; onde morendo il servitore innanzi che sia terminato quel tempo, deve il Padrone pagare a' di lui eredi, o congiunti il suo salario a proporzione di quel tempo, che avrà servito; E morendo al contrario il Padrone, deve il servitore terminare il tempo stabilito in servizio degli eredi, o propinqui di quello, finchè però stia in loro potere la nave, che vendendola, o alienandola resta libero, e debbongli quelli, o del proprio, o del prezzo, ricavato pagare la sua mercede pel tempo, che avrà servito sì loro, come il defunto, e non pagandolo, avrà sempre quel servitore il regresso contro la nave, benchè questa passi in potere d'altrui.

Sopra questo Capitolo parla il Targa Ponder. marit. cap. 26. num. 31.

Di stiva di Vettine, e Botti vote Cap. 271.

Se alcun Padrone di nave, o di navilio navigherà, o in Spagna, o in alcun'altra parte: se alcuni mercanti metteranno nella nave o nel navilio stiva di botte, o vettine vote per portare ad alcuna parte, se la stiva anderà integra, e se i mercanti non avessero fatto prezzo di nolo per causa di quella roba, o stiva, o vettine con il Padrone della nave, quando il Padrone di quella nave, o di quel navilio sarà giunto a quel luogo, dove quella stiva, o vettine debba discaricare, sia in libertà del Padrone della nave o navilio di ricevere quel nolo, che gli piacerà, o di avere la metà di quella stiva che lui portata averà: poichè prezzo alcuno non ci sarà fatto di nolo. Però se il Padrone della nave o del navilio avesse fatto alcun patto, o alcun accordo per conto del nolo per la detta stiva, o vettine, quell'accordo, o patto, è necessario che lui osservi. Però se la stiva sopraddetta non andasse integra, anzi anderà disfatta, e se disfatta anderà, il Padrone della nave o del navilio non debba avere la metà, sia che ne abbia fatto prezzo di nolo, o nò: ma nè può pigliare nolo che sia sufficiente. Per quale ragione non debba avere la metà delle botte disfatte, come integre, se nessuno prezzo non ci fosse fatto? Perciocchè quando il Padrone della nave o navilio era in quel luogo, o ad alcun'altro dove trovasse roba che volesse portar a nolo, lui lo potria fare, e lui per portare la stiva intiera non la potria portare; e perciò averia a perdere quel nolo. Ed ancora per altra ragione che se lui la disfaceva per ventura, li costava più di conciare, e dirizzare, che lui non averia della roba che lui potria portare a nolo: perciò è ragione che abbia, e debba avere la metà della stiva, che anderà integra, e non di quella che anderà disfatta, e ancora per altra ragione, che per avventura se lui portasse la stiva disfatta: e fosse in luogo dove lui trovasse roba, lui la può portar senza suo danno, e può metter quella stiva, che disfatta anderà postame. E per la ragione di sopra detta non debba aver la metà della stiva che porterà disfatta, come di quella che porterà integra.

SPIEGAZIONE.

Caricata una nave di stiva di botti, o vettine vote, cioè orci, senza pattuire il nolo, se detta stiva sarà caricata intera, cioè messa all'ordine, e in piedi, pervenuto che sia il Padrone, dove ha da scaricarla, sarà in arbitrio suo di pretender quel nolo di essa; che egli vorrà, o ritenersi la metà della stiva, o vettine da lui caricate. Se però la stiva non sarà caricata intera, ma disfatta, quando anche non siasi pattuito nolo, non deve il Padrone averne la metà, ma può prenderne solamente il suo convenevole nolo, per alcune ragioni notate in questo stesso Capitolo.

Di questo Cap. discorre il Targ. Ponder. marit. cap. 26. sub num. 32.

Come la roba può esser ritenuta, o lasciata per il nolo Cap. 272.

Se alcun Padrone di nave o di navilio, che averà noleggiata la sua nave o navilio ad alcuno, o alcuni per andar oltra il mare, o in Alessandria, o in Armenia, o in alcune altre parti, li mercanti sono tenuti pagare il nolo al Padrone della nave o navilio in quel modo, che con lui averanno accordato, e se i detti mercanti pagare non lo vorranno, lui si può ritenere tante di robe che vaglia il suo nolo, o più, o lo scrivano per lui, come che in un capitolo di sopra è detto. Però se i detti mercanti gli vorranno lasciare la roba che lui portata averà per il nolo, che loro promisero di dare, lui la debba ricevere, che in altro modo non può contrastare. Salvo però tutti i patti, e accordi di lui che a loro fossero fatti. Però è da intendere, che se la nave o navilio fosse noleggiato a prezzo certo, cioè a scarso, e la roba non fosse tutta una, cioè che quei mercanti che averanno noleggiato la nave o navilio a prezzo certo averanno alcun fascio o fasci di seta, o di zafferano, o di grana, o di alcun'altra cosa, che fosse nobile mercanzia, e tutta l'altra roba che loro per il nolo lasciare vorranno, non valesse il nolo; il Padrone della nave non è tenuto pigliarla, se non vuole, che bisogno è, che il Padrone della nave sia pagato del nolo, poichè roba ci sarà che gli basti. Salvo però tutto accordo, che di lui a loro fosse stato fatto. Però se i detti mercanti fossero in luogo, dove non potessero vendere quella detta roba, nè avere moneta, e loro l'averanno con alcuna altra roba a barattare, i detti mercanti sono tenuti

di dare tanto di roba al Padrone della nave, che sia bastante al suo nolo, se lui ricevere la vorrà, e se il detto Padrone della nave o navilio ricevere non la vorrà, i detti mercanti sono tenuti pagare il nolo, se la mercanzia loro se ne sapessi consumare, bisogno è, che il Padrone della nave sia pagato, salvo, che debba essere inteso a buon' uso, e a buon' intenzione, e se il Padrone della nave volesse fare grazia a detti mercanti di aspettargli per il nolo, che ha da avere per infino, che loro siano ritornati in quel luogo dove si partirono, o in altro dove loro possino far vendetta di quella roba, che loro averanno ricevuta baratto, lui lo può fare, che marinaro, o altri non gli può contrastare, nè lo debba fare. Salvo però alli marinari ogni promessa, che il Padrone della nave o navilio gli avesse fatto, e se il Padrone della nave o navilio farà la grazia di sopra detta, i detti mercanti sono tenuti di dare al Padrone della nave guadagno per soldo, e per lira in quel modo, che loro guadagneranno di tutto quello, che loro dar dovranno di nolo, e se loro per ventura non guadagnassero, loro sono tenuti di dare al Padrone della nave tutto il suo nolo, che è di bisogno, che per fare servizio loro lui ne abbia danno, e perciò come non rimane per lui, se loro non guadagnano, nè per colpa sua, e il Padron della nave è tenuto di dare a' marinari guadagno, per i loro salarj in quel modo, che lui lo riceverà da' mercanti. Salvo però tutti i patti, e accordi, che fossero fatti intra il Padrone della nave, e il mercante, e ancora i marinari. Però se la nave o navilio fosse noleggiato a canterata, se i mercanti non obbligheranno l' una roba per l' altra al Padrone della nave il detto Padrone della nave non può, nè debba ritenere l' una roba per l' altra, poichè al noleggiare, non si accordò, perchè ogni Padrone di nave o navilio si guardi, e si debba guardare già come noleggierà, e come nò: perciocchè danno non li possa intervenire, e guardisi il Padrone della nave a chi noleggierà, e a chi nò: che bisogno è che il marinaro sia pagato del suo salario, abbia il Padrone della nave il suo nolo, o nò: poichè il marinaro averà fatto il suo servizio nel viaggio. Per la ragione di sopra detta fu fatto questo Capitolo.

SPIEGAZIONE.

Noleggiata che sarà una nave a scarso, o sia a prezzo certo, non pagando i mercanti il nolo accordato, può per quello il Padrone, e lo scrivano per lui, ritenersi tanta parte, o più delle lor robe, che vaglia il nolo, e possono quelli al contrario lasciarli pel nolo le robe caricate sopra la nave, non dovendo però essi scegliere due, o tre sardelli, di roba più preziosa, e lasciar l' altra, che non valesse il nolo, la quale il Padrone può ricusar di pigliare. Salvo tutti i patti, ed accordi, ma debbono, o lasciar tutta la roba, o pagargli il nolo, benchè fossero in luogo, dove non trovassero a venderla a giusto prezzo, dovendo in quel caso venderla anche con lor discapito: Eccetto se fosse contento il Padrone di ricevere per suo nolo una parte di quelle robe, o pur si compiacesse di aspettare ad avere il nolo, finchè i mercanti arrivino al luogo, donde sono partiti, o in altro, dove potessero venderle a lor piacere; Ed allora, se i mercanti faranno guadagno in quelle robe, dovran poi dividerlo col Padrone per la porzione, ch' ei resterà creditore di nolo, e il Padrone dovrà dividerlo pure co' marinari per le porzioni, che saranno creditori de' loro salarj.

Ma quando la nave sia stata noleggiata a canterate, se i mercanti non avranno obbligato pel nolo una roba per l' altra, non può il Padrone ritenersi la roba d' un mercante pel nolo dovutogli per la roba d' un altro, e benchè perda in quel caso il nolo di qualche porzione di robe, deve nulladimeno tutto il salario a' marinari.

Intorno a questo Capitolo discorrono il Vinn. ad Peckium tit. ad l. Rhodiam verb. quod hic pro certo fol. mihi 232. De Vicq. ad Weitsen de Avariis verb. adversu. Dominos; Et Targ. Ponder. marit. cap. 26. sub n. 32. & cap. 84. §. 1. & §. per li noli.

Di nave e di mercanzia pigliata per nave armata.
Cap. 273.

Se alcuna nave o navilio armato, o altra fusta, che entrarà in corso, o ne uscirà, o ci farà, si riscontrerà con alcuna nave o navilio di mercanzia, se quella nave o navilio di mercanzia, sarà d' inimici, e il carico fosse d' inimici, in questo non bisogna altro dire, perciocchè ciascuno è tanto savio, che già sa quello, che se ne ha da fare, perciò non bisogna mettere alcuna ragione in tal caso. Però se la nave o navilio, che pigliato sarà, fosse di amici, e le mercanzie, che lui porterà saranno d' inimici, l' ammiraglio della nave o navilio armato può forzare, e costringere quel Padrone di quella nave, o di quel navilio, che lui pigliato averà, che lui con quella sua nave gli debba portare quello, che di suoi inimici sarà. Ancora che lo tenga in quella nave o navilio per infino l' ammiraglio, o uomo per lui l' abbia a fe, in luogo, che non abbia paura, che inimici non li possino torre, l' ammiraglio però pagando a quel Padrone di quella nave o navilio tutto il nolo, che lui avere doveva, se la portasse in luogo dove scaricare la doveva, come nel cartolario sarà trovato scritto; e se per ventura cartolario alcuno non si farà trovato, il Padrone della nave debba esser creduto per suo giuramento per conto del detto nolo. Ancora più se per ventura quando l' ammiraglio, o uomo per lui sarà in luogo, dove che quel guadagnato averà, potrà salvare, se lui vuole che quella nave o navilio che pigliato averà li porti quello che guadagnato averà lui glie li debba portare al detto ammiraglio, o a quello, che per lui ci sarà. Però debbasi accordare con lui, e qual si vuole accordo o patto che infra loro fatto sarà, il detto ammiraglio o quello che per lui ci sarà, è di bisogno che si osservi, e se per ventura infra loro accordo o patto alcuno per conto del nolo fatto non sarà il detto ammiraglio, o quello che per lui ci sara è tenuto a pagare il nolo a quel Padrone della nave o navilio che quel guadagno portato averà in quel luogo, dove che loro averanno voluto tutto, e in tanto come altra nave o altro navilio ne dovesse avere di nolo per simigliante roba, e ancora più senza contrasto, e sia inteso, poichè quella nave o navilio sarà giunta in quel luogo, dove il detto ammiraglio, o quel che per lui ci sarà, potrà ristorar quello, che quello, che guadagnato averà; è da intendere che fosse in luogo di amici, per infino in quel

luogo, dove lui vorrà la porti, e se per ventura quel Padrone di quella nava o navilio che loro pigliato averanno, o alcuni dei sopraddetti marinari, che con lui saranno, diranno, che hanno alcuna roba, che è la loro, e in quella nave o navilio se è mercanzia, loro non debbano esser creduti per loro semplice parola, anzi debba esser visto e riguardato il cartolario della nave se ritrovata ci fosse, e se per ventura cartolario nessuno ritrovato non ci sarà il Padrone della nave, o i detti marinari debbano far giuramento, e se loro per loro giuramento diranno, che quella roba è la loro, il detto ammiraglio, o quello che per lui sarà glie gli debba dare senza contrasto, risguardato però la fama di quelli, che giuramento faranno, e che la roba dimanderanno: e se per ventura il Padrone di quella nave o di quel navilio di mercanzia che pigliato sarà, contrasterà, che non vorrà portare quella mercanzia, che nella sua nave o suo navilio sarà, e ancora sarà d'inimici, per insino che quelli che guadagnata l'averanno la tenghino in luogo sicuro, per comandamento che il detto ammiraglio li faccia, il detto ammiraglio lo può mettere a fondo, o far mettere, se lui fare lo vorrà. Salvo che debba ristorar le persone che ci saranno, e nessuna Signoria non lo può costringere di dimanda che gli fosse fatta. Però è da intendere, che tutto il carico, che in quella nave o navilio sarà, o la maggior parte fosse d'inimici, e se per ventura la detta nave o navilio fosse d'inimici, e il carico, che nella detta nave sarà, fosse di amici, i mercanti che nella detta nave saranno, e dei quali il detto carico fosse, tutto o in parte, si debbano accordar per conto della detta nave, che di buona guerra è con il detto ammiraglio per alcun prezzo ragionevole, come che loro potranno, e il detto ammiraglio debba fare tutto accordo o patto che ragionevole fosse, e lui sopportare possa alla giusta ragione. Però se i detti mercanti con il detto ammiraglio accordo o patto fare non vorranno il detto ammiraglio può e debba ammarinare la detta nave o navilio, e mandare in quel luogo, dove armato fosse, e i detti mercanti son tenuti pagare il nolo alla detta nave o navilio del tutto e in tanto, come se avesse portato il detto carico in quel luogo, dove portare lo doveva, e altro no: e se per avventura i detti mercanti saranno dannificati per causa di quella forza, che il detto ammiraglio gli averà fatta, il detto ammiraglio non e di niente tenuto, perciocchè i detti mercanti non vollero fare il detto accordo o patto con il detto ammiraglio, per conto della nave o navilio che di buona guerra sarà. E ancora per altra ragione, perciocchè alle volte valerà più la nave o navilio, che non valeran le mercanzie che porta. Però se i detti mercanti saranno volentieroli di fare il detto accordo, o patto con il detto ammiraglio, come che di sopra è già detto, e il detto ammiraglio patto o accordo fare non vorrà per superbia che averà, e come di sopra è detto forzevolmente con i detti mercanti se ne porterà il carico di sopra detto nel quale diritto alcuno non ci averà, i detti mercanti non son tenuti pagare il nolo in tutto o in parte alla detta nave o navilio, nè ancora il detto ammiraglio, anzi il detto ammiraglio è tenuto rendere, e restituire tutto il danno, che i mercanti di sopra detti per la forza sopraddetta sofferranno o aspettano sostenere per alcuna ragione. Però se fosse caso che la detta nave o navilio armato di sopraddetto si riscontrasse con la detta nave o navilio di mercanzia in tal luogo, che i detti mercanti, il detto accordo o patto aver non potessino: se i detti mercanti saranno uomini conosciuti, e tali, che il detto accordo o patto fosse in luogo sicuro sopra di loro, il detto ammiraglio non li debba fare la detta forza, e se la fa, è tenuto restituire il danno di sopra detto: se i detti mercanti lo sofferranno, e se per ventura i detti mercanti uomini conosciuti non saranno o il patto sopraddetto pagare non potranno, il detto ammiraglio lui può fare la forza di sopra detta.

SPIEGAZIONE.

Incontrandò un'armata di mare alcun vascello mercantile, se la mercanzia caricata sarà di nemici, e il vascello d'amici, può l'ammiraglio costrignere il Padrone di quello a portargli quelle mercanzie in luogo sicuro, dove la preda non possa più essergli tolta, De Abreu Tratado Juridico-Politico Sobre Presas de Mar. cap. 9. n. 5. pag. 114. stampato in Cadis 1746. in quarto, ristampato in Parigi in due tomi in ottavo l'anno 1758., purchè gli paghi il nolo, che il detto Padrone aveva accordato co' mercanti intorno al quale, non trovandosi scritto al cartolario, sarà creduto col suo giuramento. Ma ricusando quel Padrone di ciò fare, può l'ammiraglio far mettere a fondo il vascello, cioè affondarlo, o mandarlo in fondo, se tutto il carico, o la maggior parte di esso fosse d'inimici; con salvar però le persone, che sopra quella nave saranno.

Quando però l'ammiraglio avesse fatta quella preda in luogo sicuro, e volesse nientedimeno servirsi del vascello predato per trasportar quelle robe in altro luogo, però d'amici, può costringere il Padrone a portarle, con pagarli quel nolo, che pattuirà, e non pattuendolo, pagargli quello, che un'altra nave per simil carico, e viaggio aver dovrebbe di nolo. Quando però il Padrone, o i marinari abbino in quella mercanzia qualche porzione di robe proprie, e ciò si trovi scritte al cartolario, o l'affermino essi col suo giuramento, purchè sieno persone degne di fede, deve l'ammiraglio restituirle loro.

Se poi al contrario il vascello fosse d'inimici, e la mercanzia d'amici, dovranno i mercanti, che saranno in quel vascello accordarsi coll'ammiraglio, con pagargli un certo prezzo per conto della nave, e non volendo far detto accordo, o non avendo denari in pronto, nè essendo persone conosciute, sul. la fede delle quali debba fidarsi l'ammiraglio, può questi inviar quel vascello nel luogo dell'armamento, ove giunti dovranno i mercanti pagare al vascello il nolo, che avevano accordato col Padrone, come se fossero stati portati al luogo destinato, soccombendo perciò a qualche danno, o sinistro, nnn ponno ripetere dall'ammiraglio cosa veruna. Ma se sarà mancato per parte dell'ammiraglio il non far detto accordo, allora conducendoli al luogo dell'armamento, non solo non può pretendere nolo veruno, ma deve pagar loro ogni danno, che perciò avesse patito.

Di questo Capitolo parla Jacob. Galea penes Bal-

ducc. tit. 1. de assecurat. decis. 4. Targ. Ponder. marit. cap. 45. n. 1. & n. 10. E noi disc. 24. num. 39. tom. 1. de Commerc.

Di nave che averà a discaricare per caso fortuito. Cap. 274.

Se alcun Padrone di nave o navilio averà caricato del tutto, o in parte, in porto o in piaggia, o in altro luogo, se stando in quel luogo dove averà caricato, o in altro luogo gli venisse caso di sventura che lui averà a scaricar tutto, o parte il caso di sventura è da intendere che li sortisse stoppa, o alcuna catena, o catene, o perdesse alcuna esarcia, per la quale fosse in pericolo, o per navilj armati d'inimici, se in quel luogo dove il caso di sventura gli interverrà, fossino barche da scaricare che lui possa avere per denari, lui le debba appigionare, e far discaricare insino che sia a salvamento, il salvamento è da intendere per insino che abbiano trovato tal fallo, o che il dubbio sia passato, e se per ventura lui non trovasse barche per denari, se ci fossino alcune nave o navilio che non avessino viaggio, il Padrone della nave o navilio, al quale il caso di sopra detto sarà intervenuto, debba dire e dimostrare a quelli, che saranno Padroni, o teneranno in comandità le dette nave, o navilj, che a lui è intervenuto il caso di sopra detto, e che loro gli debbiono dar soccorso, e ajuto, perchè lui possa ristorar quella nave o navilio, e quella roba che in quella è, e se i detti Padroni, o quelli che in comandità le terranno, li vorranno fare ajuto e soccorso senza pagamento lui lo debba ricevere, e debbali guardare di tutto danno, e se i detti Signori, o quelli che in comandità teneranno le dette navi o navilj, ne vorranno aver paga o salario, lui è tenuto di dare in quel modo, che con loro si potrà accordare. Però se i detti li averanno dimandato troppo, e lui l'averà concesso, e promesso, loro non ne debbano avere tutto quello, che averà promesso, anzi debba esser messo in potere di buoni uomini: per qual ragione debba esser messo in potere di buoni uomini, poichè con loro si sarà accordato? perciocchè se quelli gli avessino dimandato la metà della roba, e della nave lui li averia concessa, non per ragione che loro ci avessino, nè ce la debbano avere, e percio è buono la discrezione dei buoni uomini. Però se quella nave o navilio, il quale il pagamento averà ricevuto pigliasse alcun danno, quello il quale il servizio averà promesso e dato, non gli è tenuto di nessuna emenda fare, e se per ventura nella detta nave o navilio non ci fosse alcuno, che servire lo volesse, lui se ne debba andare alla Signoria del luogo, dove quel caso li fosse intervenuto, e con consentimento della Signoria, lui se ne può, e se ne debba servire cavando quella nave o navilio di che lui se ne farà servito di tutto danno; e ancora li debba dar pagamento, se quello lo vorrà a discrezione, e risguardo della detta Signoria: e se per ventura il caso sopraddetto l'interveniss in alcun luogo, dove lui non trovasse tanto presto la Signoria, anzi faria più tosto a condizione di perdersi del tutto, lui se ne può servire, cavando però lui di tutto danno, e sconcio colui del quale sarà quella cave o quel navilio da chi lui si farà servito, e ancora dandogli servizio o salario, se ne dimanderà a discrezione di buoni uomini di nave. E per la ragione di sopra detta fu fatto questo Capitolo.

SPIEGAZIONE.

Occorrendo a una nave carica qualche sventura, cioè, o distoppamento, o scommettitura, o perdita di esarcia, onde sia costretta a scaricare, se in quel luogo vi saranno barche, o bastimenti atti a questo effetto, dovrà il Padrone prendergli a pigione a qualsisia prezzo, e scaricarvi sopra le merci, finchè abbia rimediato al pericolo; E non vi essendo simil sorta di legni, allora, se troverassi in quel luogo alcun vascello voto, dov à richiederne il Padrone, acciocchè glie lo impresti, o per congrua mercede glie lo appigioni: con questa differenza, che prendendolo ad imprestito *gratis* dovrà reintegrare il Padrone di quel vascello d'ogni danno, che per questa cagione patisse; ma prendendolo a pigione per certo prezzo non sarà tenuto ad ammenda veruna.

Oltre a ciò, se il Padrone di quel vascello, servendosi della disgrazia di questo, glie lo darà a pigione a prezzo eccessivo, dovrà questo essere moderato dall'arbitrio d'uomini da bene. Quando poi ricusi d'appigionarglielo, o imprestarglielo, può ricorrere alla Signoria del luogo, e col suo consenso servirsene, con pagarli la dovuta mercede a giudizio di quella, e non permettendolo l'urgenza del pericolo, può farlo di propria autorità, con pagarli altresì la mercede a giudizio di due Periti; e in tutti due i casi reintegrarlo, oltre questo, del danno, che per tal motivo patisse.

Vedi sopra questo Capit. il Targ. Ponder. marit. cap. 45. n. 1.

Di Padrone che sarà impedito nella partita per debito. Cap. 275.

Se alcun Padrone di nave o di navilio dovesse dare ad alcuno, o ad alcuni alcuna quantità di denari; il Padron della nave sarà stato in quel luogo dove il debito averà da pagare, con quelli a' quali il debito dovrà dare insieme un mese, o due, o quantità di tempo, se quello, o quelli ai quali lui dovrà dare non gli domanderanno, e con la giustizia non lo costringeranno intra tanto che lui stia con loro insieme, per insino, che lui si sarà spedito del tutto per andare a guadagnare in alcune parti: e quando loro vedranno che lui è spedito per partirsi della terra, i detti creditori se ne andranno alla giustizia, e si lamenteranno di lui: que' creditori tali non gli debba ascoltare, nè udir la giustizia, nè a quello che il credito averà da pagare costringere, nè sconciare di suo viaggio, poichè lui sarà stato con i detti creditori come di sopra è detto, se non che se lui è uomo che possa aver sicurtà, gli debba far dare. In questo modo però che quella sicurtà, che lui darà, non fosse costretta per la giustizia insino che lui fosse tornato in quel luogo, dove il credito debba dare, e sarà stato pregiato: se già la sicurtà per tutto obbligare non si volesse; e ancora più, che la sicurtà, che per tal conto sarà data non sia costretta per i detti creditori, nè ancora per la giustizia, per insino che i detti creditori con la giustizia insieme abbino fatta l'esecuzione sopra il principale, o sopra il bene di quello: e se i beni di quel prin-

cipale non baſtaſſino a quel credito, o crediti pagare: allora i detti creditori con la giuſtizia inſieme debbano e poſſano proſeguire contro di quello, che ſicurtà farà, e contro i ſuoi beni. Però ſe i beni di quel principale baſtaſſino, la detta ſicurtà nè i beni di quello non debbano eſſer venduti per neſſuna ragione, ſe già quella ſicurtà per il tutto non ſi obbligaſſe. Però ſe il detto Padrone della nave o del navilio non trovaſſe ſicurtà, la giuſtizia non lo può ſconciare di ſuo viaggio, ſe non in tanto che lo debba far giurare che lui non ha ſicurtà, nè la può trovare, e più, gli debba far giurare quando lui ſarà tornato in quel luogo, dove il credito debba dare, che lui ſi debba accordare con quelli, ai quali lui il credito debba dare; perciocchè quella giuſtizia non lo debba ſconciare di quel viaggio, ſe il detto Padrone della nave o navilio ſicurtà non averà: perchè quelli, ai quali il credito debba dare non l'averanno coſtretto per la giuſtizia quando con loro ſtava, come di ſopra è detto, anzi l'averanno aſpettato infino all' ultimo giorno, che loro ſapevano che lui doveva eſſere ſpedito della terra. Ancora per altra ragione, che ſaria mal fatto, che i mercanti, che la loro roba hanno meſſa, o caricata in quella nave o navilio, foſſino ritenuti, e teneſſino la loro roba a pericolo e condizione di perderſi per la pigrizia di quei creditori, che innanzi che quella nave o navilio foſſe ſpedita, non lo dimandarono, perchè ciaſcuno ſi guardi e ſi debba guardare, che quando averà a avere da alcuno alcuna coſa, che non aſpetti l'ultimo giorno, che ſe lo farà, gli interverrà come di ſopra è detto, per la ragione di ſopra detta fu fatto queſto capitolo: e ſe per ventura quel Padrone di quella nave o navilio moriſſe innanzi che foſſe toroato in quel luogo, dove la ſicurtà averà data: ſe la ſicurtà ſi ſarà obbligata per il tutto, che del tutto, o il certo del viaggio lui pagherà: a venga, o nò; o muora, o no: che la ſicurtà è tenuta pagare ſe come di ſopra è detto ſi ſarà obbligato. Salvo però tutti accordi, e obbligazioni, che da lui agli altri foſſino fatti e accordati per alcuna giuſta ragione.

SPIEGAZIONE.

Eſſendo un Padrone di nave debitore di qualche ſomma, ſe dopo eſſere ſtato qualche tempo nel luogo, dove ſono i creditori, appreſteraſſi per far qualche viaggio, non poſſono i creditori, quando ſarà già ſpedito per viaggiare, coſtringerlo per giuſtizia al pagamento, ma ſolo ponno forzarlo a dar mallevadore, il qual però, oltre il beneficio dell' eſcuſſione, che li compete, non può eſſer coſtretto a pagare, finchè quel Padrone non ritorni dal viaggio, che ſarà per fare; ma non trovando mallevadore può ſolo eſſer coſtretto a giurare, che non trova mallevadore, e che ritornano da quel viaggio ſoddisfarà i ſuoi creditori; Salvo ſempre patti, ed accordi in contrario. E ſe il Padrone moriſſe avanti di ritornar dal viaggio, la ſicurtà è tenuta a pagare il di lui debito, ſecondo obbligo contratto co' di lui creditori.

Leggi ſu queſto Capitolo il Targa Ponder. marit. cap. 78. §. Nota che quando. V. in meis Collectan. Tom. 12. p. 204. t.

Di comandità, che il comandatario debba portare a ſe. Cap. 176.

Se alcun comanderà o averà comandato ad alcuno, alcuna roba per conto di mercanzia, ſe quello che la comandita farà, o averà fatta accorderà, o averà accordato con quello, il quale lui ſa, o averà fatta la detta comandità, che lui debba portare a ſe la detta comandità in quel luogo, o luoghi, o viaggio, o viaggi, che infra lui e quello che la detta comandità gli averà fatta ſaranno ſtati accordati; il detto comandatario è tenuto oſſervare tutti i patti fatti infra lui e quello, che ſa la comandità, o ſiano fatti con ſcritta, o ſenza ſcritta; vagliano e debbano avere valore, con che in vero poſſino eſſer meſſi ſe biſogno foſſe; e ſe per ventura i detti patti ſaranno fatti come di ſopra è detto, e ſotto le condizioni di ſopra dette; ſe quello, che la comandità averà ricevuta la conſegnaſſe ad altri; o li mandaſſe la detta comandità ſenza licenza di quello che fatta averà, ſe la detta comandità ſi perderà del tutto o in parte, il detto comandatario è tenuto di rendere e dare tutta la detta comandità, e il guadagno, che in quella roba potria eſſer fatta a quello che glie ne comandò, perciocchè lui non gli oſſervò i patti, che infra loro furono ordinati quando lui ricevè la detta comandità, e ſe per ventura la detta comandità non ſi perderà del tutto, nè in parte, anzi andrà a ſalvamento in quel luogo, dove il detto comandatario l'averà mandata, ſe la detta comandita ſteſſe in quel luogo ſopraddetto tanto di tempo, che la detta comandita riceveſſe alcun danno, o alcun mancamento per colpa, o per negligenza del detto comandatario, lui è tenuto di reſtituire tutto il danno, e mancamento a quello che la comandita gli avrà fatta, o ſe per ventura quello al quale il detto comandatario l'averà mandata, la vendeſſe a manco prezzo per ſua negligenza, o perciocchè lui farà triſto mercante, che vuol tanto dire che quello al quale il detto comandatario l'averà mandata, che non ſe ne impacci, nè procuri come il detto comandatario faria, ſe la detta comandita portata aveſſe a ſe, come era accordato infra lui, e quello che la detta comandità li fece: ſe quello, al quale il detto comandatario l'averà mandata non la vendeſſe o non l'averà venduta come che ſimile roba di quella valeva in quel luogo dove il detto comandatario li mandò; e in quel tempo che la detta comandita ci ſu giunta, ſe la detta comandità farà venduta a manco prezzo, il detto comandatario è tenuto rendere e dare a quello, che la comandità li fece o li averà fatta, tutto, e in tanto, come quello, che la comandità li fece, potrà provare, e in vero mettere, che ſimili robe, o mercanzie, o pari di quelle valevano, o averanno valuto in quel luogo, dove il detto comandatario averà mandato. Però è da intendere che quel luogo, dove il detto comandatario averà mandata la detta comandità che foſſe ſtato accordato infra lui e quello che la comandità li averà fatta, e ſe il detto comandatario averà mandato la detta comandità in altro luogo, il quale non farà ſtato accordato infra il detto comandatario, e quello che la detta comandità li averà fatta, ſia e debba eſſere in libertà e volontà di quello, che la comandità li averà fatta, di ricevere e deputare

dei detti luoghi, nei quali la detta roba o comandità, o simile, o pari di quella più valerà, o averà voluto in quel tempo, che la detta comandità ci fu giunta e venduta e questo di sopra detto debba esser senza fraude e senza contrasto, e tutto questo di sopra detto è tenuto il detto comandatario di dare, e consegnare a quello, che la comandita li averà fatta senza contrasto perciocchè lui non fece, nè osservò a quello, che la comandità gli fece, i patti, che da lui furono accordati, quando lui la detta comandità ricevè, anzi averà fatto il contrario; perchè è ragione, che ogni danno torni sopra il detto comandatario, perchè non è ragione debba essere che alcuno abbia, nè debba aver potere in quello d'altri, se non solamente tanto, come quello di chi, o nel darà, o ne l'averà dato, e quel tale non debba esser detto mercante nè comandatario, anzi debba esser detto pubblicamente rubatore, e di quel tale debba esser fatto come di rubatore, e in quelle pene posto che rubatore debba avere, che assai debbi esser detto rubatore, poichè lui se ne vuol portar la roba d'altri senza volontà e licenza di quello di chi sarà. Salvo però al detto comandatario ragioni giuste, se metter le vorrà, e in vero metter le potrà, debbano esserli ricevute, e salvo ancora tutti i patti e accordi che infra loro fossino stati o accordati, o fatti, che giusta i detti accordi o patti di qualunque caso che fosse debba esser dichiarato, e sentenziato. Se però l'una parte, o l'altra giuste escusazioni, o giusta ragione, o giusti impedimenti mostrare non potrà, perchè i patti o accordi infra loro fatti nocere non li possano. E per la ragione di sopra detta fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

Tutti i patti, e gli accordi fatti fra l'accomandante, e l'accomandatario, sieno ridotti in iscritto, o nò, purchè si possan provare, debbono osservarsi. Onde se l'accomodante ordinerà all'accomandatario, che debba seco portar l'accomandita in un luogo determinato, e questi la manderà con altri, in caso che si perda in tutto, o in parte, dovrà l'accomandatario restituire, oltre il capitale di quella, anche il lucro, che l'accomandante ricavato ne avrebbe.

Quando poi l'accomandita giunta a salvamento in detto luogo, patisca ivi alcun danno per colpa, o negligenza dell'accomandatario; o pure si venda meno, per colpa, o negligenza del corrispondale dell'accomandatario, di quello, che in quel luogo valeva, tutto il danno emergente, o lucro cessante, che per queste cagioni si proverà sofferto dall'accomodante, dovrà pagarsi dall'accomandatario: E quando questi inviasse le robe avute in accomandita in altro luogo, e non in quello prescrittogli dall'accomandante, farà in libertà di questo d'esigere dall'accomandatario il maggior prezzo che al tempo della vendita valevano quelle robe, o nel luogo prescrittogli, o nel luogo dove saranno state vendute, e deve incorrere nelle pene dovute a ladro. Salvo tutto quello di rilevante, che in contrario si adducesse dall'accomandatario, e salvo anche i patti, ed accordi contratti fra loro.

Vedi intorno a questo Capitolo il Targ. Ponder. marit. cap. 35. num. 21.

Come Fattore debba esser creduto per suo giuramento. Cap. 277.

Se alcuno o alcuni faranno o averanno fatta comandita ad alcun di nave o navilj di denari, o di roba, sia che il detto comandatario porti, o renda conto di guadagno, o consumamento il detto conto li debba esser ritenuto. Salvo però che se quelli, che la comandita li averanno fatta, hanno dubbio che il detto conto che lui rende sia giusto. I detti che la comandita li averanno fatto, lo possano far giurare, e aver dal detto comandatario un giuramento già quel conto che lui rende se è giusto, e se è in quel modo che lui dice. Se il detto comandatario dirà per il giuramento che lui ha fatto, che il detto conto che lui dà, e rende, è giusto e leale. I detti, che la detta comandita averanno fatto, non lo possono di niente altro forzare, nè costringere. Se già il contrario provare non li potranno. E loro hanno e debbano ricevere il detto conto, sia che al detto conto si trovasse guadagno, o consumamento. Ed è ragione che altra prova non ci debba essere che pare quando alcuno comanda il suo ad altri, che fede ha in lui, che se lui fede non avesse in lui, non li comanderia o non li averia comandato il suo, perchè è ragione, che quelli, che fanno le comandite, abbino fede a quelli che ricevono le comandite, sia che loro le rendino con guadagno, o con consumamento tutto e in tanto, come ne lo avevano, quando le comandite li fecero. Se però il contrario come di sopra è detto, provare non li potranno. E se il contrario, come di sopra è detto, provare non gli potranno, ogni comandatario debba esser creduto per suo giuramento senza nessuna altra prova; e questo è uso di mercanzia piana in qualsivoglia modo che la comandita sia stata fatta, perchè ciascun si guardi a chi comanderà il suo, e a chi nò, e come, e come nò. Per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

Debbà però l'accomandante starsene al conto, che li darà il suddetto accomandatario, purchè giuri esser quel conto vero, e leale. Eccetto però, se vi fossero prove in contrario.

Sopra questo Capitolo discorre il Targ. Ponder. marit. cap. 35. num. 15. & cap. 94. §. In terzo luogo.

Di accordo infra Padrone e mercanti per roba noleggiata. Cap. 278.

Se mercanti noleggieranno alcuna roba ad alcun Padrone di nave o navilio con carta con testimonj, bisogno è, che il detto Padrone di nave o navilio offervi ai detti mercanti tutto quello, che nella detta scritta sarà contenuto, o tutto quello che i detti testimonj averanno udito quando il detto noleggiamento si fece. Salvo però che se il Padrone della nave non averà veduta la detta roba quando lui la noleggiò, nè ancora nella detta scritta scritta sarà, o i detti testimonj non l'averanno udito se non solamente che se ne fiderà, o se ne sarà fidato nella parola del mercante, se il mercante dirà al Padrone della nave aver messa una ro-

Digitized by Google

ba, e lui ne averà messa un' altra, è da intendere che se il detto mercante noleggierà a fasci, o a balle, o a fardelli, e lui dirà, o farà intendere al Padrone della nave o navilio, che in quei balloni, o balle, o fardelli non v'è se non tanto, cioè sapere quantità certa di canterate, e se al detto Padrone della nave o navilio sarà simile che più ve ne sono, che detto mercante non li averà fatto intendere, quando la detta roba noleggiò, e il detto Padrone della nave li fece la detta scritta, o averanno udito i detti testimonj il detto Padrone della nave la può far pesare, e se lui ci trovasse più, che il detto mercante non gli fece intendere quando la noleggiò, il Padrone della nave può dimandare di quello più che ci trovasse tanto nolo come lui vorrà. E ancora se il Padrone della nave farà, o averà a fare alcune spese per quella roba pesare, se lui ci trovasse più, che il mercante, gli averà fatto intendere quando lo noleggiò, la detta spesa la debba pagare il mercante, e se il Padrone della nave non trovasse se non come il detto mercante gli averà detto quando la detta roba noleggiò, se lui ne fa spesa, la debba pagare del suo proprio, e se il detto mercante aveva fatta la detta spesa: il Padrone della nave gli debba rendere senza contrasto, poichè più non ci averà trovato. Però il detto Padrone della nave può far pesare la roba innanzi che si carichi, o in quel luogo dove farà porto per scaricare. Però se il detto Padrone della nave averà veduta la detta roba innanzi che lui la noleggiò, e innanzi che lui facesse la detta scritta, una o due volte in quel tale noleggiamento il detto Padrone della nave non può mettere contrasto salvo in tanto che se a lui, è, o farà simile, che se il detto mercante avesse alcuna cosa messa nei detti balloni, o balle, o fardelli, dipoi che lui li ebbe noleggiati, e fatta tale cautela, il detto Padrone della nave può far giurare il detto mercante, che lui non ci ha niente altro messo nella detta roba, e poichè il Padrone della nave la può far pesare. In questo modo però, che se il detto mercante aveva detto, che non ci aveva se non quantità certa di canterate. Ma se il detto mercante non dirà, nè averà detto al Padrone della nave o del navilio, se non per quanto porterà il fascio, o balla o balloni, o fardelli se certa quantità lui non gli dirà, nè esso non gli dimanderà quante canterate ci sarà nel fascio, o nella balla, o balloni, o fardelli il detto Padrone della nave non lo debba far pesare per niun conto. Però se avesse dubbio, che il detto mercante ci avesse messo alcuna cosa dipoi che lui gli abbi veduti, e noleggiati, lui può costringere il detto mercante del detto giuramento, e debbane esser creduto, se il contrario non gli fosse provato, o se il contrario provato gli sarà, il detto mercante è tenuto di doppiare il nolo al detto Padron della nave o navilio. Però è da intendere che lui li debba addoppiare il nolo di quel più, che lui messo ci avesse, se provato li sarà, o di quel più, che delle canterate se trovate ci faranno più, che il detto mercante non aveva fatto intendere al detto Padrone della nave quando lui la noleggiò. E ancora stare a mercede della giustizia per causa del falso giuramento, che lui fatto averà. Però se la detta roba sarà noleggiata a canterate, e di ciascun cantaro sarà stato fatto prezzo, in questo non bisogna altro dire, ciascuno è tenuto tanto esperto, che già sà che ne ha fare, e che nò: E per le ragioni di sopra dette fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

Tuttociò che per iscritture, o testimonj si patteggierà tra' mercanti, e il Padrone, deve si osservare. Se però il Padrone fidandosi de' mercanti pattuirà il nolo per una quantità di fardelli, o balle di robe senza averle vedute, e vedendole poi li sembreranno di maggior peso di quello, che gli avranno manifestato i mercanti, le può far pesare o avanti di caricarle, o dove le scaricherà, e trovandole di maggior peso, per quel soprappiù può pretender quel nolo, che gli piace, con far anche pagare a' mercanti la spesa di pesarle, ma trovandole essere quella quantità di canterate, che avran detto i mercanti, deve egli fare la detta spesa, o quando l' avessero fatta i mercanti, restituirla loro.

Se però innanzi al contratto di noleggio avesse più volte vedute le suddette balle, e poi temesse che vi fosse stata aggiunta qualche cosa dopo del noleggio, può costringere i mercanti a giurare di non avervi aggiunta cosa veruna, e può ancora farle pesare, a trovandole di maggior peso, raddoppiarne per quel soprappiù il nolo.

Ma se i detti mercanti non avran manifestati i mentovati fardelli, o balle per certa quantità di canterate, ma tali è quali sono, non può il Padrone pesarli, e temendo, che vi abbiano aggiunta qualche cosa, deve, come sopra, starsene al loro giuramento; Salvo se provasse il contrario, nel qual caso, oltre il doppio nolo, che, come sopra, dovranno pagare, saran puniti, come spergiuri.

Parla di questo Capitolo il Targa Ponder. marit. cap. 80. not. ultim.

D'impedimento di Signoria sopravvenuta a nave noleggiata. Cap. 279.

Se mercanti noleggieranno, o averanno noleggiata nave, o navilio in alcun luogo se quando i detti mercanti averanno noleggiato la detta nave o navilio, venisse in quel luogo impedimento di Signoria, il Padrone della nave o navilio è tenuto aspettare i detti mercanti per tanto tempo come infra lui, e i detti mercanti lo dovessero avere spedito, e se a quel giorno, che i detti mercanti lo debbano avere spedito, il detto impedimento sarà uscito di quel luogo, dove loro dovevano, o debbano caricare il detto Padrone della nave o navilio è tenuto di caricare senza vantaggio, che i detti mercanti sono tenuti di ajutare a pagare la spesa, che detto Padrone della nave averà fatta per causa dell' aspettare che il detto Padrone della nave averà fatto alli detti mercanti, per modo, e forma che il detto Padron della nave o navilio non fosse aggravato, nè li detti mercanti, e se per avventura il detto impedimento non sarà uscito di quel luogo, dove loro dovevano caricare, anzi sarà passato quel giorno, che il detto Padrone della nave o navilio era tenuto di aspettare, e li detti mercanti e il detto Padrone della nave a spedire, il detto Padrone della nave non è tenuto di più aspettare alli detti mercanti se

lui non vorrà, nè li detti mercanti al detto Padrone della nave o navilio, se loro non vorranno. Però i detti mercanti sono tenuti di pagar la spesa, che il Padron della nave averà fatta per aspettar li detti mercanti a conoscenza di due buoni uomini, e fatto questo può fare ciascuno li fatti suoi. Se però infra loro qualche accordo non fosse stato fatto, che l'uno dovesse essere tenuto aspettare l'altro, e se accordo nessuno infra loro non sarà fatto, che l'uno dovesse aspettare l'altro, e il detto impedimento sarà fuora di quel luogo, dove loro caricare dovevano, se i detti mercanti diranno a quel Padrone della nave o navilio che averanno noleggiato, che lui si metta in ordine per caricare il detto Padrone della nave o navilio non è tenuto se non vuole se già li detti mercanti con il detto Padrona della nave o navilio non si accordassero, nè li detti mercanti a lui: se non di pagare la spesa: come di sopra è detto, e se i detti mercanti al detto Padron della nave o navilio promesso non l'avevano. Se per avventura i detti mercanti noleggieranno o averanno noleggiato nave o navilio, e infra il Padrone della nave o navilio, e li mercanti giorno certo, o tempo deputato accordato non sarà, che il detto Padrone della nave o navilio debba aspettare li detti mercanti, nè i detti mercanti debbano avere spedito il Padron della nave: se il detto impedimento in quel luogo venirà, il detto Padrone della nave non è tenuto di aspettare i detti mercanti, se non vuole, nè i detti mercanti al Padrone della nave, se infra loro accordato non sarà salvo delle spese come di sopra è detto: e se quando i detti mercanti averanno finito quel che averanno a fare per causa del detto impedimento, e il detto impedimento sarà fuora della terra, se i detti mercanti diranno al detto Padrone dalla nave o navilio che si metta in ordine per caricare, non è tenuto, se lui non vuole, se già li detti mercanti con lui non si accorderanno, o alcun accordo infra loro fatto o promesso non fosse, tutto e intanto come già di sopra è detto di nave o navilio che debba aspettare, e loro a lui espedire a giorno certo, e tempo deputato, che di dritto e di ragione non si debba fare, perchè se nave o navilio fosse tenuta di aspettare li mercanti tanto per infino che quell'impedimento fosse uscito, non sarebbe ben fatto che tanto potria durare il detto impedimento che la nave o navilio si potrebbe del tutto consumare, se già i detti mercanti con il detto Padrone della nave o navilio, accordati non si saranno. Però se i detti mercanti diranno al detto Padrone della nave o navilio, che lui gli aspetti, che loro gli saranno tenuti di tutto danno e spesa e sconcio, che lui ne avesse, se i detti mercanti diranno questo, come di sopra è detto, il Padrone della nave li può e li debba aspettare sopra la lor parola, e le condizioni di sopra dette, e se il Padrone della nave o navilio l'aspetterà sopra le parole, e le condizioni già di sopra dette, se vi fosse quell'impedimento, o nò, o carichino li mercanti la nave, o nò: li detti mercanti sono tenuti al detto Padrone della nave o navilio di tutto il danno e spese e sconcio che lui ne avesse avuto, o aspettasse avere del tutto a restituire senza contrasto, e se i detti mercanti nelle parole, e condizioni di sopra dette alcun contrasto mettere ci vorranno, loro sono tenuti restituir tutto il danno, e spese, e sconcio, e interessi, che il detto Padrone della nave o navilio per colpa del contrasto che ci metteranno ne avesse, o aspettasse avere: e se il detto Padron della nave o navilio metteste alcun contrasto alli detti mercanti per accordo o per patto che lui li avesse fatto, e non li volesse osservare; se li detti mercanti ne sosterranno o spesa, il Padron della nave è tenuto restituir, se la nave o navilio ne sapesse esser venduta. E questo capitolo sia inteso per nave o navilio, che ancora non fosse caricata del tutto o in parte, perchè di nave o navilio che ha cariçato già ce ne sono capitoli, che dichiarano di che sono tenuti il mercante, e il Padrone della nave. Però debba essere inteso, che se i mercanti diranno ai Padroni di nave che li debbano aspettare, che li detti mercanti li sono tenuti di tutto quello che di sopra è detto a intendere a compire che infra loro debba avere giorno certo, o tempo deputato, che li detti mercanti debbano avere spedito il Padrone della nave, perciocchè infra loro contrasto, nè fatica non possa intervenire, nè crescere. E per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

Se dopo aver noleggiata i mercanti una nave con condizione, che debba aspettare il carico per certo tempo, sopravverà in questo mezzo qualche impedimento di Signoria, per cui non possano i mercanti caricarla, deve il Padrone aspettare per tutto il tempo, come sopra convenuto, e cessando l'impedimento prima che passi quel tempo, è obbligato a caricare le merci accordate, e i mercanti debbono ajutarlo a pagar le spese fatte nella dimora in modo, che non sieno del tutto aggravati nè i mercanti, nè il Padrone. Ma non cessando l'impedimento passato il tempo pattuito, non son più tenuti ad aspettare nè i mercanti, nè il Padrone, a cui però debbon quelli pagare le spese fatte per aspettare il carico, a giudizio d'uomini dabbene, salvo patti, ed accordi, che fossero fra di loro.

Se però avran noleggiata quella nave senza determinare il tempo, in cui deve il Padrone aspettare, sopravvenendo l'impedimento, restano subito liberi, e sciolti dal noleggio tanto il Padrone, quanto i mercanti; salvo le spese come sopra. Quando però ordinassero a quello i mercanti che aspetti finchè cessi l'impedimeto, promettendo essi di pagarli tutte le spese, e i danni, che per ciò patisse, deve il Padrone aspettare; e non volendo egli, o contrastando, è tenuto a pagare tutti i danni, e le spese, ancorchè la nave dovesse a tal fine esser venduta. Ma facendolo i mercanti aspettare, come sopra, debbono questi caricando, o nò, pagare al Padrone tutte le spese, i danni secondo l'accordo.

Sopra il cap. 189. et prius cap. 188. ved. il cap. 188. come 23a.

A *Di che sono tenuti tutti gli compagni a Padrone che vuole fare barca. Cap.* 180.

Se alcuno avesse in volontà di fare barca, e avetà domandati alcuni buoni uomini, che li faccino parte, e detti buoni uomini concederanno, o averanno concesso di fare la detta parte, è di bisogno che i detti buoni uomini osservano la parte, che avran-

avranno promesso fare, e se quello che la detta barca vorrà fare al quale gli detti buoni uomini averanno promesso di fare la detta parte, se quello, che la barca farà, o farà fare, non farà intendere a quelli buoni uomini, che promesso gli avranno di fare parte, se la barca farà piccola o grande, nè quelli che la parte gli averanno promessa di fare non gli dimanderanno se farà grande, o piceola, nè quanto potrà costare, nè quanto nò: nè di qual misura, nè di che porto se quello di sopra detto farà, o farà fare la detta barca, sia che la faccia grande o piccola gli detti buoni buoni uomini che le parti averanno promesso di fare, è di bisogno, che gli osservino, senza contrasto. Però se quello, che la detta barca farà o farà fare, averà detto o fatto intendere quello, che di sopra è detto, a quelli, che la detta parte gli averanno promesso di fare; se lui farà maggior barca, che a loro non aveva fatto intendere; e di maggior misura gli detti buoni uomini non gli sono tenuti di fare giunta alcuna, se in quel modo che lui gli fece intendere: e se la detta barca fosse maggiore, e che costasse più che non avesse fatto intendere, gli detti buoni uomini vi debbano avere la detta parte, tutto e in tanto come se ci avessero fatto compimento in tutto quel crescimento, che lui fatto averà senza contrasto, poichè senza licenza e senza volontà di detti uomini, che la parte li promettono di fare, l'averà fatto. Però se lui l'averà fatto con consentimento, e volontà di tutti li sopraddetti, o della maggior parte di loro, li sono tenuti di fare compimento, come che in un capitolo già è detto. Però se alcuno, che barca vorrà fare, dirà, o farà intendere a quello, che parte li prometteranno, che lui farà barca, e dopo lui non farà la detta barca, innanzi lui farà o farà fare navilio, se lui farà fare navilio senza licenza e volontà di quelli, che parte prometteranno di fare nella detta barca; loro non gli sono tenuti osservare alcuna cosa che promessa gli abbino, perciocchè lui non li averà osservato quello, che con loro aveva accordato, ed è ragione che come lui non osserva niente, che promesso avesse, che loro non li osservino niente che promesso gli avessero. Però se lui farà il navilio di sopra detto con licenza e con volontà delli compagni, o della maggior parte: li detti compagni sono tenuti di fare compimento della detta parte: li detti compagni sono tenuti di fare compimento della detta parte, che promessa gli averanno di fare, poichè con volontà di tutti, o della maggior parte l'averà fatto, e se per ventura lui farà intendare a quelli che gli promisero di far parte, che lui farà navilio, e lui non farà navilio: anzi farà nave, se lui la farà senza volontà di quelli, loro non li sono tenuti di osservare quello, che promesso li avevano, se non in tal modo, e forma, che se lui farà del navilio nave senza volontà dei detti compagni: che i detti compagni abbino tanto nella detta nave come dovevano avere nel detto navilio, e per tanti danari, come la parte che loro avavano promesso di fare nel detto navilio costasse, o avesse costato, o doveria costare, se non farà fatto come nel capitolo già è detto, e dichiarito. Ed ancora che sia osservata l'emenda che sopra il detto capitolo è stato fatto: e quello sia inteso di tutta nave o navilio, che si faccia di nuovo nel scaro, o innanzi che sia uscito del luogo, dove sarà stato fatto di nuovo. E per le ragioni di sopra dette fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

Volendo alcuno fabbricare una Barca in compagnia d'altri partecipi, se non avrà accordato con quelli di che grandezza, o portata debba essere, la può fare a suo modo, dovendo quelli contribuire alla spesa, ciascuno per la sua porzione. Ma se l'avrà accordato, e senza loro consenso la farà fabbricare più grande, non son tenuti i parteeipi a contribuire a quell'aumento, benchè nulladimeno debba ognuno di loro aver la sua porzione in quell'aumento, come se vi avessero contribuito.

Similmente, se avendo quegli accordato di fare un vascelletto, farà una nave, debbono i partecipi aver l'istessa porzione nella nave, che avrebbero avuta nel minor bastimento, benchè contribuiscano solo alla spesa, cha si sarebbe fatta fabbricando un bastimento più piccolo, e non una nave: Intendendosi però della nave, o bastimento che si faccia di nuovo nello scaro, o scalo, cioè non ancor messo in mare, o che sia ancor nel luogo, dove sarà stato fabbricato. Ma se avendo accordato di fare una barca, farà una nave, recedendo allora il Padrone in tutto dal contratto, resta ancora per i partecipi sciolto ogni accordo.

Sopra questo Capitolo discorre il Targ. Ponder. marit. cap. 7 & 8. in princ.

Di nave che getta. Cap. 28.

Se alcun Padrone di nave o navilio surgerà in alcun luogo, o averà surto con volontà de' mercanti, se in qnel luogo dove la nave o il navilio che surto sarà, si metterà tanto forte tempesta, che solamente la detta nave o navilio di quel luogo partire non si potrà; anzi averà a gettare gran parte della roba, che nella nave o nel navilio sarà, o quasi tutta sia che i mercanti giettino o faccino gettare senza che non lo saranno sapere, nè lo diranno al Padrone della nave o navilio: o fosse che il Padrone della nave o del navilio giettasse, o facesse giettare senza che non lo dirà a' mercanti, che nella detta nave o navilio saranno, di questo getto, che per tal conto, come di sopra già è detto, sarà stato fatto, e per il caso di sopra già detto i detti mercanti non possono far dimanda al detto Padrone della nave o del navilio, nè il detto Padrone ai detti Mercanti, perciocchè gietto, che per tal conto sia stato fatto, intervenuto non si debba, nè si può giudicare per diritto, nè per piano gietto, anzi si debba, e si può giudicare quasi per simile di naufragio; e più per simile di naufragio che di getto; e per la ragione di sopra detta non possano far domanda l'uno l'altro per conto del caso, e della ragione di sopra detta: e perciò il gietto di sopra detto debba esser contato per soldo, e per lira secondo che giettato sarà, e la nave, o il navilio è tenuto metterci le due parti di quello che valerà, perciocchè se fosse gietto piano non sarebbe tenuta metterci se non per la metà di quello che valeva, e perciocchè non è naufraglo, intieramente ei mette per le due parti, che se fosse naufraglo intieramente, la detta nave o il detto navilio pagherebbe nel detto naufragio per tutto quello che valeva; per qual ragione paga le due parti? perciocchè

chè non è naufragio, nè gietto piano, anzi è quasi simigliante di naufragio, ed è più naufragio, che gietto, e se per ventura la detta nave o il detto navilio perdesse esarcia come sono, ancore, gumine, o barche: o alcune altre esarcie, nel caso di sopra detto debbano esser contate tutte per soldo, e per lira, perciocchè non è gietto piano; anzi è più simile di naufragio che di gietto, che se gietto piano fosse, e le barche fossino ormeggiate di poppa, o di lato della nave o del navilio, e mancassino i cappi, o empissero, e se perdessero, sarebbero perse al detto Padrone della nave o del navilio guardisi lui che cappo li dà, o li farà dare: e se fosse gietto piano, e li mancassino gumine, e le ancore si perdessino dove erano ormeggiate, le dette gumine debbono esser perse alla nave o al navilio, che mercante non è tenuto niente mettere, nè ancora la sua roba che rimasta sarà. Però se alcun mercante o mercanti gietteranno, o faranno gettare senza che non lo saranno sapere al Padrone della nave o del navilio nè con volontà del detto Padron della nave o navilio, e i detti Mercanti gietteranno o faranno giettare, e che quella nave o navilio stia surto o vadi alla vela, e quello che loro gietteranno o faranno gettare, potrà esser detto, e in vero messo che possa esser gietto piano, il Padrone della nave o del navilio in quel gietto tale non è tenuto di mettere parte per se, nè per la nave o navilio, se lui non vuole, e se per ventura mercante o mercanti saranno nella nave o nel navilio, e il Padrone della nave o navilio gettasse senza licenza de' detti mercanti o mercante, il detto Padrone della nave o del navilio è tenuto di rendere a detti mercanti quella roba, o il prezzo che lui in quel modo, che di sopra è già detto, averà giettata o fatta giettare. Però è da intendere se quel getto fosse o potesse esser detto, che fosse getto piano, che gietto piano vuol tanto dire che non li superchiasse la fortuna, o tempesta che non vi potessino aver consiglio di altri. Però se nella nave o nel navilio mercante alcuno non ci sarà, il Padrone della nave o del navilio può far gettare con consiglio di tutto il comunale della nave o del navilio, o della maggior parte, se tempo ne averà. Però se in un subito fortuna o tempesta li soperchiasse, e il Padrone della nave o del navilio getterà, o farà gettare, senza che con i sopraddetti consigli aver non potrà, sia tenuto per tanto fermo, come se a loro ne avesse dimandato, e per tanto fermo come se tutti i mercanti ci fossino, e per tanto fermo come se tutta roba fosse la sua, che sua è, poichè in comandità la tiene. Però se quando il getto sarà stato fatto, e la fortuna di sopra detta sarà mancata del tutto, o in parte, o nò, e la nave, o il navilio si partirà del detto luogo, dove il caso di sopra detto gli sarà intervenuto, se la detta nave o navilio si partirà con volontà de' detti mercanti, e lascierà in quel luogo alcuna esarcia con volontà di loro, sia che nella detta nave o navilio, abbi rimasta esarcia, con che possa andare, e navicare sicuramente in quel luogo, doveva scaricare, o nò, la detta esarcia, che rimasta sarà come di sopra è già detto, se si perde debba esser contata sopra la roba che rimasta sarà, e il corpo della nave o del navillo debbaci mettere per la metà di quello che valerà, se per ventura la detta esarcia che rimasta sarà non si perderà, anzi si riaverà con alcune spese che l'uomo ne averà a fare, quelle spese ne debbono esser contate come di sopra è detto dell'esarcia se perta fosse. Però è da intendere che il detto getto non fosse getto piano, anzi debba essere inteso che fosse getto simile a naufragio, e se per ventura il getto sarà piano, e non sarà simile a naufragio, e la detta esarcia rimanerà come di sopra è detto con volontà di detti mercanti, sia che la detta esarcia si perda del tutto o in parte, e che l'uomo ne abbia a fare spesa per riavere quell'esarcia, debba esser contata per soldo e per lira sopra la robba che ristorata sarà, e il corpo della nave, o del navilio non debba pagar niente, perciocchè si parte del luogo di sopra detto, e si mette a rischio di navicare con volontà de' detti mercanti in quel luogo, dove loro vorranno, è al comunale della nave, o del navilio sarà parso che sia da fare: e se per ventura nella nave o nel navilio, non ci sarà i è rimanerà esarcia, con che la detta nave o detto navilio possa andare, ne navicare in quel luogo, dove scaricare doveva, anzi averà a ritornare in quel luogo, dove il viaggio incominciò, e la detta nave o navilio averà caricato, il detto getto o contrasto che infra il Padrone della nave, o del navilio, che i detti mercanti sarà per il caso di sopra detto e intervenuto sarà, debba esser chiarito e determinato in quel luogo; dove la detta nave o detto navilio caricò, e sarà ritornato per il caso di sopra detto. Però è da intendere che se il detto caso di ventura fosse intervenuto fatto mezza via avanti; debba esser chiarito e determinato in quel luogo, dove la detta nave o navilio doveva scaricare, ancora che la detta nave o il detto navilio sia o fosse ritornata in quel luogo, dove caricò o aveva caricato. Però se il detto caso sarà intervenuto innanzi di mezza via di quel luogo, dove dovevano scaricare, debba esser chiarito, e determinato in quel luogo, dove la detta nave, o il detto navilio caricò, se con quello che rimasto sarà, ci sarà tornata, e se il detto Padrone della nave, o del navilio dimanderà nolo tanto della roba persa, come della ristorata, debbagli esser dato, e lui per quel nolo debba ajutare alla roba, che persa, e gettata sarà, e se lui non lo dimanderà, nè ricevere non lo vorrà, per quel nolo, lui non è tenuto niente mettere nel detto caso, e se il detto Padrone della nave o del navilio vorrà nolo avere della roba, che ristorata sarà, lui è tenuto di compire il viaggio con quella roba, che ristorata sarà, e della quale lui dimanderà nolo ai detti mercanti, e se il detto Padrone della nave o del navilio non vorrà nolo della roba persa, nè di quella, che ristorata sarà, il detto Padrone della nave non è tenuto di compire il detto viaggio ai detti mercanti, perciocchè il Padrone della nave o del navilio, assai ci perde, poichè consumata la sua persona, averà perso il suo tempo, e la sua vettovaglia, e la nave o il navilio in parte consumato. Salvo imperciocchè sia in questo modo inteso, che i detti mercanti sossino, o siano in luogo fuora di pericolo, e in terra di amici, e che sossino in luogo dove trovassino navi o navilio, che la roba, che rimasta sarà, volesse portare per i loro denari: quel patto che il padron della nave o del navilio, farà con i mercanti, in quel patto medesimo debbano essere i marinari. Per ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

Digitized by Google

Il Getto è di due sorte; altro si dice piano, o sia regolare, altro simile a naufragio, che si chiama irregolare. Piano si dice quello, in cui si osservano tutte le solennità prescritte dal *Cap.* 97. l'irregolare simile a naufragio si è quello, in cui l'urgenza del pericolo toglie il tempo di usarle; Perciò nel getto simile a naufragio i mercanti possono far gettare senza il consenso del Padrone, e al medesimo modo il Padrone senza quello de' mercanti, o marinari, dovendo poi tutto il getto pagarsi dalla roba salvata, e dal corpo della nave, la quale nel getto simile a naufragio contribuisce per due terzi di quel che vale. Similmente se in questo caso si perderanno sarcie, come gomene, ancore, o la barca, o sia battello, debbon pagarsi a soldo e lira come sopra.

Così stando surta in qualche luogo, o sia sulle ancore una nave, se avendo per qualche sinistro a partire, lascerà in quel luogo con volontà de' mercanti qualche sarcia, che si perda, o richiegga qualche spesa a ricuperarla, quel danno, o spesa si pagherà, come dianzi si è detto dall'altra sarcia.

Al contrario nel getto piano facendo gettare i mercanti senza il consenso del Padrone, non è questi, nè la nave tenuto a contribuirvi, e gettando il Padrone senza il consenso de' mercanti, o in loro assenza, del comunal della nave, sarà tenuto a restituir loro la roba gettata, o il suo prezzo. Oltrechè nel getto piano perdendosi lo schifo, o battello, per mancanza di cavi, o le ancore, per mancanza di gomene, sarà il danno del Padron della nave. Ma lasciando, per partirsi da qualche luogo, alcuna sarcia di consenso de' mercanti, come sopra, la quale si perda, o richieda qualche spesa a ricuperarla, quel danno, o spesa si pagherà dalla roba salvata, non entrando in contribuzione la nave.

Se poi per occasione di simili getti, mancando sarcia alla nave, fosse questa costretta a ritornare al luogo, dove aveva caricato, dovrà ivi quel contrasto, che vi sarà per causa del detto getto, chiarirsi, e decidersi, quando però sia stato fatto innanzi alla metà del viaggio. Ma se sarà stato fatto dopo la metà del viaggio, deve chiarirsi, e determinarsi nel luogo, a cui era indirizzata la nave, benchè, come sopra, ritorni al luogo, dove ha caricato. Può bensì il Padrone dopo il getto ricusar di compire il viaggio, scaricando le robe salvate in qualche luogo amico, ove possano i mercanti trovare altro Vascello, su cui caricar le lor merci, non esigendo però nolo veruno. Che se vorrà il nolo della roba salvata, deve compire il viaggio, e volendo anche quello della roba perduta, deve oltre a ciò, metter quel nolo in contribuzione coll'altra roba.

Intendendosi ancora compresi i marinari in ogni accordo, che facesse il Padrone co' mercanti.

Su questo Capitolo vedi Rocc. de Navib. & Naul. notab. 96. De Vicq. ad Weitlen verb. in tempestate resecat, & verb. in magistri arbitrio, & verb. holcadibus. Targa Ponder. marit. cap. 58. §. de' gettiti & cap. 59. not. 5. & cap. 77. §. ma non sempre. E noi disc. 45. num. 29. tom. 2. de Commerc.

Di nave che per caso fortuito si averà a partire. Cap. 28.

Se alcuna nave o navilio sarà noleggiato, che debba andare a caricare in alcun luogo, se quando quella nave o navillo sarà giunta in quel luogo dove doveva caricare, e stando quella nave o navilio in quel luogo si metterà fortuna tanto grande, che la nave o il navilio si averà a partire innanzi che non abbia avuto il carico, che avere doveva. o per ventura ci veniranno navilj armati d' inimici, o verrà nuova certa, che ci debbano venire, se quella nave o navilio si averà a partire per alcune delle ragioni di sopra dette innanzi che non abbia ricevuto il carico, per il quale ci era venuto, e stato noleggiato per avventura se ne averà a ritornare in quel luogo dove si partì, e fu noleggiato, se il detto Padrone della nave o del navilio contrastasse con quelli, che lo noleggiarono, che lui non vorrà ritornare insino che non abbia buone nuove, o il mal tempo passato, anzi dimanderà il nolo che loro gli promessero di dare, quando lo noleggiorno, il detto Padrone della nave o del navilio è tenuto di ritornare: e se per ventura tornare non volesse, la giustizia lo debba forzare, che ci torni: e se lui per nulla ragione tornare non vorrà, i detti mercanti possono noleggiare alcuna nave o navilio, simile a quello, e se costasse più, che quello non faceva, quel Padrone di quella nave o navilio, che loro in prima avevano noleggiato, debba pagare quel più, che ai detti mercanti costasse, e se lui semplicemente pagare non vorrà; la giustizia lo debba costringere, se la nave o navilio ne sapesse essere venduta: ancora più i detti mercanti non gli sono tenuti dare il nolo, poichè lui non averà portato quella loro roba, che loro avevano noleggiata, nè è rimasto per loro colpa. Salvo però sia inteso, che se quelli, che l'avevano noleggiato non aveano osservato quello, che con lui avevano accordato quando lo noleggiorno, e per colpa, e per pigrizia de' detti mercanti, se ne farà avuto a ritornare senza la loro roba, il detto Padrone della nave o del navillo non è tenuto di ritornare, anzi li sono tenuti di pagare il nolo, poichè per colpa de' detti mercanti, se ne farà avuto a tornare senza la loro roba, se per avventura non farà colpa dei detti mercanti, e il Padron della nave o navilio vorrà ritornare, non lo possan fare, nè debbano per alcuna giusta ragione, poichè per colpa non farà stato del Padrone della nave o del navilio, nè per colpa de' mercantr, se non solamente per i casi di sopra detti. Salvo però che se la nave o il navilio averà lasciata sarcia alcuna o alcuni uomini in terra in quel luogo, dove si avevano a partire per i casi di sopra detti, il Padrone della nave o del navilio è tenuto di mettere sarcia a emenda di quella, che lasciata averà, e ancora dimettere uomini per emenda di quelli, che in quel luogo saranno rimasti, e se per ventura il Padron della nave o del navilio fare non lo vorrà, i detti mercanti non son tenuti di ritornare se non vorranno, nè il Padron della nave o del navilio non gli può costringere, per alcuna ragione, poichè lui non vorrà fare compimento a quello, che di sopra è detto. E perciò fu fatto questo capitolo.

Digitized by Google

SPIEGAZIONE.

Essendo noleggiato un Vascello per andare a caricare in un luogo, se stando in quel luogo fosse per sinistri sopravvenuti o di fortuna grande di mare, o per navi armate, che debbono giungere, costretto a partire, e tornare, prima che abbia avuto il carico, al luogo, dove fu noleggiato, non può il Padrone di quello pretender nolo veruno, anzi può essere da' Mercanti obbligato per mezzo della giustizia a ritornare nel luogo del carico, nè volendo tornare, ponno quelli noleggiare un' altro vascello dell' istessa portata, e spendendo più di nolo, farsi pagare, anche colla vendita della nave quando bisogni, quel soprappiù dal Padrone, che non vorrà, come sopra, ritornarc.

Che se per inosservanza, o colpa, o pigrizia de' Mercanti avrà avuto il Padrone a tornarsene da quel luogo senza la loro roba, non è tenuto a ritornarvi, anzi i mercanti devono pagargli il nolo. E non essendo il Padrone tornato da quel luogo del carico nè per colpa de' mercanti, nè sua, se vorrà ritornarvi, non possono i mercanti contradirgliele, se non in caso, che avendo il Padrone lasciata colà per i sinistri suddetti sbarcie, ed uomini in terra, non volesse in luogo di essi, e di esse, provvederne degli altri, e dell' altre.

Discorre di questo Capitolo il Targa Ponder. marit. cap. 45. num. 6. & cap. 80. notab. ult.

Supra cap. 187.

Di conserva. Cap. 283.

Se il Padrone di nave ò di navilio farà o averà fatto conservaggio con alcuno, o alcuni Padroni di nave o di Navilj, sia che siano assai, o pochi, o maggiori, o minori, o simili alla sua nave o navilio; tutto quello che nel detto accordo fatto farà per causa del detto conservaggio, debba essere osservato, e compito, sia che il detto accordo fatto per causa del detto conservaggio fosse scritto, o sia che fosse fatto di parola. Però sia in questo modo inteso che il detto accordo fatto per causa del detto conservaggio sia, e possa essere in vero messo per testimoni, o per scritto, che fosse fatto per mano di scrivano giurato, o per poliza fatta con volontà delle parti, nella qual poliza debba avere anno, giorno, e ora, e specificato il luogo dove la detta poliza sia stata fatta, e nel fine della detta poliza i sigilli delle parti, le quali il detto conservaggio faranno, o accorderanno, o averanno fatto, se in luogo ne saranno. Però se le patti sopraddette nel luogo dove saranno, quando saranno, o accorderanno il detto conservaggio, e tutto quel che di sopra è detto, non potranno fare se non solamente per parole, se quelle saranno concese per tutte le parti, che il detto conservaggio faranno, o accorderanno, vagliano, e debbano avere valore tutto, e in tanto, come sossino scritte per mano del scrivano giurato, e messe in poliza, o in cartolario di nave; o navilio, con che per testimonj possano le dette parole accordate in vero esser messe, se alcun contrasto ci intervenisse; e se per avventura alcuna delle dette parti venisse contra i detti patti, o accordo contra alcuni di quelli per causa del detto conservaggio, fatti, o accordati, sia che sossino fatti per scritta ò di parola, siano tenuti di restituire ogni danno e ogni interesse, che quella parte, alla quale saranno rotti i detti patti ne sosteneisse. In questo modo però, che il detto danno e interesse sia e possa essere in vero messo. Salvo però in tutte cose e per tutte ogni giusto impedimento, per il quale il detto accordo o patto per causa del detto conservaggio fatto, o accordato non potrà essere osservato, nè compito, e sotto tale condizione, che il detto impedimento sia e possa esser messo, non potrà quello, o quelli, che il detto impedimento diranno avere avuto, e in vero mettere non lo potranno, siano tenuti di fare tutto quel, che di sopra è detto senza contrasto a quello, o quelli, i quali detto interesse, ci danno averanno sostenuto per colpa de' sopraddetti. Per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

Accordatisi varj Padroni di nave di andare in conserva, tutti i patti, che fra loro saranno stabiliti, debbono osservarsi, purchè sieno ridotti in iscritto per mano di scrivano giurato, o in polizza fatta con volontà delle parti, che contenga però anno, giorno, ed ora, e specifichi il luogo, dove sarà stata fatta, e nel fine sia segnata co' sigilli delle parti; ed essendo in luogo, dove non possano far tutto questo, basterà che i patti suddetti siano fatti alla presenza di testimonj, che ne possano all' occasione far fede. Così recedendo qualcheduna delle parti dall' accordato, dovrà restituire all' altra ogni danno e interesse, che proverà d'avere per ciò sostenuto. Eccettuato, se si mettesse in chiaro essere quel mancamento provenuto da forzoso impedimento.

Di nave comandata per compagno ad alcuno. Cap. 284.

Se alcuni buoni uomini, o alcuni mercanti averanno fatto parte ad alcuno in alcuna nave o navilio, e quando la detta parte, o parti avranno fatte e compiute, i detti buoni uomini o mercanti comanderanno, o faranno comandità a quello, col quale loro hanno fatte le dette parti, che nella nave o navilio lui per loro navica, se quello, al quale la detta nave sarà stata comandata, ci averà parte o nò, lui è tenuto di navicare con la detta nave o navilio, e di guadagnare dove, e in tutte parti guadagnare ne potrà. Salvo però tutto accordo a comandamento che dai detti buoni uomini, o mercanti li sarà stato fatto il giorno che la detta nave li comandarono, o dipoi: e se il detto, al quale la detta nave sarà stata comandata, guadagnerà, lui è tenuto di rendere e di dare ai detti buoni uomini, o mercanti tutto il guadagno, che la detta nave o navilio avera fatto. Salvo il diritto, che lui avere ne debba, o avere ne dovrà per la parte che lui ci avesse, e se parte che lui ci avesse, e se parte alcuna non ci averà, o lui ce ne può ritenere tutto quello, che a lui ne appartenga per la sua persona tutto e in tanto, come tocca a Padrone di nave o di navilio: e se il detto Padrone, o comandatario non portera guadagno, anzi porterà consumamento, i detti buoni uomini,

che la detta nave li comandorno, o li fecero parte, e lo ferno Signore del loro, debbono ricevere a conto il detto consumamento, se già provare non li potranno; che il detto consumamento fosse stato per colpa sua. E' da intendere, che lui l'avesse giuocato, o rubbato, o male procurato, e se questo provato li sarà, il detto Signore comandatario della detta nave o navilio è tenuto di tutto il detto consumamento a restituire senza contrasto a conoscenza, e volontà de' detti buoni uomini, che la detta nave comandarono, o li fecero parte: e se la detta colpa provata non li sarà, e lui bene, e sollecito averà fatto tutto quello, che averà potuto, e per colpa di lui non sarà rimasto, che non abbia portato guadagno a quelli, che la detta nave o navilio li comandorono, o li fecero parte e il contrario provato non li sarà; tutto li debba esser ricevuto in conto, e se il detto Padrone o comandatario porterà a se scrivano giurato; se il detto scrivano averà giurato quando ricevè la scrivania, se non, i detti compagni lo possono far giurare, e dimandare sotto pena del giuramento, già quelle spese, o consumamento che lui mette a conto, se sono in quel modo che lui ha scritto e messo a conto, e sopra di questo il detto scrivano debba esser creduto, se il contrario provato non li sarà; e se il detto contrario provato li sarà, il detto scrivano debba avere la pena che è posta nel capitolo già detto di sopra, e il detto Padrone o comandatario della detta nave o navilio è tenuto restituire il detto consumamento a detti buoni uomini, che la detta nave o navilio li comandorno: se il detto scrivano non ha di che possa restituire, sia che fosse fatto il detto consumamento per colpa del detto scrivano, o per colpa del detto Padrone, o comandatario, perciocchè il detto Padrone averà portato tal scrivano, come di sopra è detto; e se il detto contrario al detto scrivano provato non sarà, il detto scrivano non debba sostenere la pena sopradetta, nè il detto Padrone non è tenuto niente restituire a' detti compagni del detto consumamento, se trovato ci sarà, poichè per colpa di loro non sarà intervenuto, e se per ventura al detto Padrone mancasse il scrivano, o non averà portato scrivano giurato, e il detto Padrone scriverà, o farà scrivere alcune spese, che lui averà fatte: se i detti compagni che la detta nave o navilio li averanno comandata, lo teneranno in sospetto, loro ne possano avere un giuramento, che lui dica se sono vere quelle spese, e che sia in quel modo come lui ha scritto, o fatto scrivere, e come lui le mette a conto, se lui dirà che siano giuste, e vere, per il giuramento che lui fa, debba esser creduto, se il contrario non li sarà provato: e se provato li sarà, debba restituire tutto il detto consumamento, che trovato ci sarà a coscienza, e volontà de' sopradetti, e se il contrario provato non li potrà essere, lui debba esser creduto, e accettato il detto conto, sia che porti guadagno, o perdita; poichè per colpa di lui non sarà rimasto, ed è ragione che come i detti compagni ebbero fede in lui quando li fecero parte nella detta nave o navilio, ragione è, che l'abbino nel rendere de' conti, se il contrario non li potranno provare, come è detto, sia che abbi portato scrivano giurato, o nò: non li debba nuocere per la ragione di sopra detta. Però tuttavia che Padrone di nave porti, o possa portare scrivano giurato a se, è assai discarico, che ogni Padrone di nave o di navilio lo debba portare, se fare lo può. Per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

Quando i partecipi d'una nave costituiscano un Padrone, sia partecipe o nò, deve questi navigare colla detta nave, e procurar l'utile di quelli, osservando però sempre gli ordini da loro avuti. Facendo alcun guadagno, deve restituirlo a' partecipi, salva però la mercede, che come a Padrone gli spetta, e la sua porzione, s'egli è anch'esso partecipe, e facendo qualche perdita, devono a prorata conto riceverla i partecipi. Quando però non possino provar colpa alcuna nel Padrone, che in tal caso sarà tenuto al risacimento di tutta la perdita.

Quando poi conduca seco per scrivano qualcuno, che non sia del numero de' notai giurati, possono i partecipi costrigner costui a giurare d'esercitar fedelmente la sua carica, poichè scrivendo egli al libro della nave le spese, o le perdite deve esser creduto, purchè non gli sia provato il contrario, nel qual caso, oltre la pena altrove stabilita, dovrà esso pagare tutte quelle spese, o perdite, che a conto de' partecipi fallamente avrà scritte, e non avendo di che pagare, sarà per lui tenuto il Padrone.

Non conducendo però seco alcuno scrivano, sarà sopra tutto ciò l'istesso Padrone creduto per suo giuramento; quando non venga provato il contrario.

Se nave di mercanzie si riscontrasse con nave di nemici. Cap. 285.

Se alcuna nave o navilio di mercanzia si riscontrerà con alcun'altra nave o navilio d'inimici, se nella nave o navilio di sopra detto della mercanzia averà mercante o mercanti, il detto Padrone della nave o del navilio li debba dimandare già loro se vorranno, o vogliono, che loro affrontino, e combattino, e piglino quella nave o navilio d'inimici, e se il detto mercante, o mercanti lo concederanno tutti, o la maggior parte, il detto Padrone della nave lo può ben fare, che per danno, nè sconcio, che i detti mercanti ne sostenghino, il detto Padrone della nave o navilio non è tenuto di alcuna emenda fare, nè di niente restituire del sopradetto danno, se li mercanti lo sosteneranno, poichè loro lo concesse o, e con loro volontà fatto fato. Però se il detto Padrone della nave o navilio farà questo, che di sopra è detto senza licenza, e volontà de' detti mercanti di tutti, o della maggior parte, se i detti mercanti ne sosteneranno, o avessino a sostenere danno, o interesse alcuno, il detto Padrone della nave o del navilio, è tenuto di tutto il detto danno, che i detti mercanti ne sosteniranno, o aspettassino sostenere, a restituire senza contratto, se la nave o navilio ne dovesse esser venduta, o i beni tutti del Padrone, se trovati saranno in alcune parti: perciocchè il detto Padrone della nave averà fatto, e cominciato quello, che di sopra è detto senza licenza dei detti mercanti di tutti o della maggior parte: e se per avventura il detto Padrone della nave o del navilio averà questo cominciato con volontà de' detti mercanti, o della maggior parte, per cau-

sa del detto guadagno, che fanno, o intenderanno della nave o navilio, attenda tutto senza contrasto, e se per ventura infra il detto Padrone della nave o del navilio, e i detti mercanti di tutti, o della maggior parte accordo, nè patto alcuno infra loro fatto non sarà per causa del guadagno, che loro saranno, o aspetteranno fare, o quel guadagno tale, che per tal ragione, come di sopra è detto, sarà stato fatto, o si farà, debba essere partito in questo modo, che il detto Padrone della nave o del navilio con il corpo della nave o del navilio ne debba avere e ricevere un terzo, e i detti mercanti con le loro robe insieme ne debbono ricevere l'altro terzo: e il nocchiere, e i marinari, e tutti quelli che sono obbligati e ricevono salario della nave o del navilio l'altro terzo. Però debba essere cavato dei detti tre terzi quello di che debbono essere onorati, e migliorati quelli, che della nave o navilio sono obbligati: e il detto miglioramento debba essere dato a conoscenza de' detti mercanti: e del scrivano della nave o navilio, e del nocchiere, e di un marinaro di poppa, e di prua. Però è da intendere che secondo il guadagno assai, o poco si debba essere partito. Però sia il detto guadagno assai, o poco, tuttavia ne debba avere il corpo della nave o del navilio con il detto Padrone insieme il terzo, e il rimanente del detto guadagno debba essere per capi a conoscenza de' sopradetti, e se il Padrone della nave o navilio farà o comincierà quello che di sopra è detto senza licenza, e senza volontà de' mercanti, o della maggior parte, se danno alcuno non sosterranno i detti mercanti, il detto Padrone della nave o del navilio non è tenuto di dare il terzo, ma è tenuto di dar quello che gli sarà simile a conoscenza del nocchiere, e del scrivano, e di due prueri, e questi debbano partire quello che il detto Padrone doverà darà ai detti mercanti secondo la roba, e secondo il valore, e la bontà che ciascuno de' detti mercanti averà a se, che assai è simile a ragione che assai ne abbino di quello, che il detto Padrone della nave o del navilio darà a detti mercanti a conoscenza de' sopradetti: perciocchè il detto Padrone della nave o navilio era tenuto, e fatto obligato a' mercanti di tutto danno restituire che loro sostenessero, e aspettassero sostenere, se i detti mercanti avuto lo avessino, e se per ventura nella detta nave o navilio mercante alcuno non ci farà; se il detto Padrone della nave o navilio vorrà incominciare a far quello, che di sopra è detto, lui non debba fare, nè può, che non ha potere di fare, e di arrischiare, in questo non bisogna altro dire, che se il Padrone di nave o di navilio arrischiava se bene glie ne pigliasse, saria bontà, e valore suo, se ne remunerasse i detti mercanti, che la detta roba, o mercanzia averanno nella sua nave o navilio di alcuna cosa. Però sarà a sua volontà di volerlo fare o nò. Ma se il contrario gl' intervenisse in questo che il detto Padrone della nave averà arrischiato, e cominciato, il detto Padrone della nave o navilio, e ancora i beni di lui sono obbligati a' detti mercanti, se alcun danno riceveranno, o sosterranno, o aspettano sostenere, come che di sopra è detto, perciocchè nella detta nave non erano i detti mercanti: ancora per altra ragione, perciocchè il Padrone della nave o del navilio a tal caso, come di sopra è detto, non ha potere senza licenza de' detti mercanti, nè è ragione che ne debbi avere, che assai ha potere nella roba del mercante ogni Padrone di nave o di navilio, poichè ha potere in caso di getto, e di naufragio, se già i detti mercanti non fossino presenti nella nave se caso di getto, o di naufragio ci intervenisse. Però se il detto Padrone della nave o del navilio potrà mostrare, e in vero mettere quello che di sopra è detto, e per caso di sventura li sarà intervenuto, il caso di sventura è tale, che il detto Padrone della nave o del navilio non lo potesse fuggire, ed è da intendere che la detta nave o navilio d'inimici li venisse di sopra, e che si afferrasse con lui, e se per la ragione di sopra detta i mercanti danno alcuno sosteneranno, il detto Padrone della nave, o del navilio non è tenuto di alcuna emenda fare, poichè il detto danno per colpa di lui non sarà intervenuto, sia che i detti mercanti siano nella nave, o nò, e per altra ragione che a caso di sventura non può l'uomo niente dire. E perciò fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

Incontrando un Padrone di nave mercantile qualche legno nemico, se vorrà combatterlo, deve chiederne licenza a' mercanti, e acconsentendovi questi, o la maggior parte, può farlo: Riuscendoli poi di espugnarlo, della preda dovran prima premiarsi quei, che si saranno valorosamente portati nel combattimento, a giudizio de' mercanti, dello scrivano, del nocchiere, e d'un marinaro di poppa, e due di proda, e del rimanente ne deve avere un terzo il Padrone, tanto per se, quanto pel corpo della nave: un' altro terzo i mercanti per se parimente, e per le loro robe, e l'altro terzo finalmente dovrà ripartirsi tra il nocchiero, e i marinari, e tutti quelli, che in nave tiran salario. Ma combattendo senza loro licenza dovrà pagar loro ogni danno, che per ciò ne patissero, essendo per questo obbligata la nave, oltre a' beni del Padrone, Quando però non sostengano danno veruno, anzi riuscendo al Padrone di soggiogare il legno nemico, non possono pretendere il terzo della preda, ma solamente quello, che giudicheranno il nocchiere, scrivano, e due prodieri, avuto riguardo al valore da ciascun di loro mostrato nel combattimento.

Se poi saranno mercanti in nave, non può arrischiarsi il Padrone a combattere, e combattendo dovrà loro paga e tutti i danni, che per ciò sostenessero, non essendo però tenuto, fatta qualche preda, a darne loro parte veruna. Eccettuato sempre, vi sian mercanti, o nò, s'egli combattesse forzamente, con essere da' legni nemici senza rimedio di fuga assalito.

Parla di questo Capitolo il Targa Ponder. marit. cap. 64. §. a proposito, & cap. 45. n. 6. & seqq.

Di accordo fatto per comandatario di nave.
Cap. 286.

Se alcuno darà in comandita, o averà comandata la sua nave, o navilio ad alcun'altro, se quello, al quale la detta comandita sarà fatta della nave o del navilio, farà con alcuno, o con alcuni alcun' accordo, o promessa per causa di alcuna cosa che appartenga alla detta nave o navilio, se quello, al quale la detta nave o navilio, sarà stato comandato, e il detto accordo, o promessa avetà fatta, se

lui non offeverà quello, che accordato e promesso averà ad alcuno, o ad alcuni, se quelli, ai quali il detto accordo, o promessa fatta sarà; ne sosteneràdanno alcuno, quello, che la nave o navilio li averà comandato, è tenuto di tutto il danno a restituire le la detta nave o navilio ne sapesse esser venduta, con che per colpa di quello, al quale lui averà la detta nave o navilio comandata, li fosse intervenuto il detto danno. Intanto però che il detto accordo, o promessa fosse fatta per causa di conto, che appartenga, o appartenere debba alla nave, o navilio. Però se quello, che la detta nave o navilio averà comandato, ne sostenerà, o ne averà a sostenere alcun danno per colpa di quello, al quale lui avera comandata la detta nave o navilio, se quello avesse alcuni beni, lui è tenuto di tutto quel danno a restituire, che per colpa di lui averà sostenuto: e se quello, al quale la detta nave o navilio sarà stata comandata, non avesse di che pagare, e tosse appunto, e il danno di sopra detto pagare, nè restituire non potrà, lui debba esser messo in potere della giustizia, e starci tanto tempo in quel luogo per insino che abbia soddisfatto, e pagato tutto il detto danno, o che sia accordato con quello, che il detto danno averà sostenuto per colpa di lui, e questo di sopra detto sia fatto senza fraude. Però se quello, al quale alcuno averà comandata la sua nave o navilio, farà alcun'accordo, o promessa con alcuni, e per colpa di lui non rimarrà, che lui non l'osservi; lui, nè quello che la detta nave o navilio li averà comandata, non son tenuti di alcuna emenda fare a quelli, ai quali la detta promessa sarà stata fatta, poichè per colpa di lui non rimanerà, nè sarà rimasto, che lui non l'abbia osservato, perchè ciascuno si guardi a chi comanderà il suo vaicello, e come, e come nò, perciocchè danno alcuno non gli possa intervenire. Per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

Accomodando alcuno la sua nave, se l'Accomandatario, per cose appartenenti alla nave, farà con altri alcun accordo, che poi ricusi di osservare, occorrendo all'altro contraente alcun danno da quella inosservanza procedente, però per colpa dell'Accomandatario, ha egli l'azione per farsi reintegrare di quel danno contra l'accomandante, il quale poi può ripetere dall'accomandatario ogni danno, e spesa, che per sua colpa patisse, e farlo anche star prigione insin che abbia pagato. Che se l'inosservanza del contratto non procedesse per colpa dell'accomandatario, nè egli, nè l'accomandante non sono di alcuna cosa tenuti.

Vedi sopra questo Cap. il Targ. Ponder. marit. cap. 10. n. 6. e 9.

Di nave pigliata, e ricuperata. Cap. 287.

Nave o navilio, che sarà stato pigliato per suoi inimici, se alcun'altra nave di amici si riscontrerà con gli detti inimici, che la detta nave o navilio pigliato averaono, se la detta nave o navilio, che con li detti inimici, che si riscontrerà torrà, o potrà torre per qualsivoglia conto la detta nave o navilio alli detti inimici, che come di sopra è detto pigliata l'averanno: la detta nave, o navilio, e tutto quello, che in quella sarà, debba essere ristorato a quello, o quelli di chi sarà, ed essere debba, se alcuno vivo ci sarà. Quello però dando a quelli, che ai detti inimici tolta l'averanno beveraggio conveniente, secondo la fatica, che ne averanno avuta, e secondo il danno, che ne averanno sofferto. Però sia, e debba essere in questo modo inteso, che se li detti amici l'averanno tolta alli detti inimici dentro la Signoria, e il mare di dove la retta nave, o navilio sarà, o in luogo dove gli detti inmici non le avessero a se, ciò è da intendere in luogo sicuro, loro ne debbono avere come di sopra è detto. Però se i detti amici torranno, o averanno tolta la detta nave, o navilio alli detti inimici in luogo, dove loro la teneffero a se, e in luogo sicuro, non ne debba essere dato beveraggio se loro voranno: anzi debba essere del tutto di loro senza contrasto, che Signoria, nè nessuna altra persona non debba, nè può per nessuna giusta ragione mettere contrasto. Ancora più se alcuni inimici averanno tolta alcune nave o navilio ad alcuno, o alcuni, e se per avventura vedranno, o averanno vista di alcuna nave, o alcun navilio, di che li detti inimici avessero dubbio, o paura, e per il detto dubbio, o paura i detti inimici, lascieranno la detta nave, o navilio, che loro pigliata averanno, come di sopra è detto, se la detta nave, o navilio, di che gli detti inimici averanno il detto dubbio, o paora, piglieranno, o amarineranno, o se ne porteranno la detta nave, o navilio, che i detti inimici averanno lasciata per la detta paura, la detta nave, o navilio debba essere restituita a quello di chi sarà, o debba essere, se loro vivi saranno, o alli propinqui di quella senza contrasto. Loro però dando a quelli, che la detta nave, o navilio, o la roba, o mercanzia, che nella detta nave o navilio sarà, averanno pigliata, beveraggio ragionevole, come di sopra è detto, se infra loro accordare si potranno, e se infra loro accordare non si potranno: sia messo il contrasto in potere di buoni uomini. Però se alcuno, o alcuni lascieranno loro nave o navilio per dubbio, o per paura di suoi inimici, e alcun'altra nave o navilio che come di sopra è detto, averanno lasciata, e l'ammarineranno, e porteranno quella in luogo sicuro: E' da intendere, che quelli, che la detta nave o navilio se ne porteranno, non l'abbino tolta all'inimici, e l'inimici non l'abbino avuta a se, nè appresso di se. E' da intendere che li detti inimici non l'avessero tolta a quello di chi è, e di chi debba essere quella nave, o navilio, e la mercanzia, che dentro è, non debba essere di quelli, o di quelli che come di sopra è detto l'averanno trovata, ma secondo uso di mare ne possono dimandare beveraggio ragionevole, e se infra loro accordare non si potranno, sia, e debba esser messo il contrasto in potere di buoni uomini, perciocchè nessuno non debba fare, nè cercare tanto di danno ad altri, come per ventura fare potria, perciocchè nessuno non sa, nè può sapere, nè è certo dove è il suo danno, nè il suo pericolo, perchè ciascuno doveria mettere ogni contrasto che avesse con alcuno a conoscenza di buoni uomini, e massime sopra tutti per gli casi di sopra detti, o simili di quelli, perciocchè Dio nè gli uomini non lo possano riprendere per alcuna ragione. Però è da intendere che tutto questo che di sopra è detto che sia, e debba essere fatto senza fraude, perciocchè alle volte tale

Digitized by Google

pensa ingannare, e per danno ad altri, che lo fa a se medesimo, perciocchè nessun uomo non sa, nè è certo che li ha a intervenire a se medesimo, nè alli suoi, nè che nò, perchè nessuno non debba andare a danno, nè inganno, nè a perdizione d'altri per alcuna ragione, poichè non sa, dove è il suo. Però se alcun sapesse, che alcuna nave o navilio doveva andare, o sarà andata in alcun luogo, dove averà dubbio, o paura di suoi inimici, e quello, o quelli di sopra detti armeranno loro nave o navilio per far danno a detta nave, o navilio, o ad altri, perciocchè possano guadagnare il detto beveraggio, o perciocchè abbino, o possino avere la detta nave, o navilio, e la roba che in quella sarà, o l'altra per cagione alcuna: se quelli che come di sopra è detto, averanno armato, e sarà provato loro, che loro abbioo, o avessero armato, per le ragioni, e condizioni di sopra dette, quello, o quelli tali non debbono avere il detto beveraggio, nella detta nave o navilio, del tutto, nè in parte, nella roba che nella detta nave sarà, ancora che quelli, di chi è, o debba essere, l'abbino lasciata, e ancora che gl'inimici l'avessero tolta. Se però i detti, che armato averanno, in vero non potranno mettere, che loro non avessero armato per le cagioni di sopra dette. Però se provato sarà che loro avessero armato per fare danno ad alcuno, o ad alcuni, o ad ognuno con chi loro si scontreranno in forma, o maniera d'inimici, o come inimici sanno, per qualsivoglia ragione, o causa loro alcuna nave, o navilio porteranno, sia che la portino con roba, o senza di roba, o sia che l'abbino tolta a inmici, o trovata come di sopra è detto, non debbano avere alcuna cosa, anzi debba essere ristorata a quello, o a quelli di chi è, o di chi debba essere, e quelli, che in quel modo come di sopra è detto averanno armato, debbano essere pigliati, e messi in potere della giustizia, e debba essere fatto di loro, come di rubatori, se quello che di sopra è detto provaro sarà. Però se provato non sarà, che loro avessero armato per la cagione di sopra detta, se loro alcuna nave, o navilio averanno tolta a inimici, o l'averanno trovata, come che di sopra è detto, debbagli essere dato e servato tutto il diritto, che loro avere ne debbano, o avere ne doveranno per alcune delle ragioni di sopra dette. Però se dubbio sarà, che loro avessero armato per la cagion di sopra detta, se per ventura sarà caso che i sopradetti abbino a riprovare le ragioni di sopra loro dette, e poste, à detri, nè alcuno che con loro fosse, nè ancora alcuna persona, che danno, o utile ne aspettasse avere nella ragione e condizione sopra oro detta, e posta, non possa a loro fare testimolnio per loro utile per nessuna ragioone; oè ancora alcuna persona che fosse avara, o che l'uomo avesse dubbio, che si voltasse per danari. Però se per avvenaura quando li detti inimici averanno pigliato alcuna nave, o navilio, o alcun'altra roba, se gli detti inimici averanno pigliato alcuna nave, o navilio, o roba che pigliata averanno, lalcieranno, o averanno lasciata per loro volontà, e non per paura che avessero, nè abbino avuta di alcuna nave, o navilio, di che loro avessero avuta vista, nè avessero dubbio, nè panra che di sopra gli potesse venire, se alcuno, o alcuni la detta nave, o navilio, o roba che gli detti inimici averanno lasciata come di sopra è detto troveranno, o averanno trovata e in luogo sicuro la metteranno, o la porteranno, non debba essere loro del tutto, se Signore rrovato gli sarà, ma debba essergli dato beveraggio ragionevole a conoscenza dei buoni uomini di quel luogo, dove la detta nave, o navilio, o la detta roba sarà stata portata, sotto le ragioni, e condizioni di sopra detre. Però se alla detta nave, o navilio, o roba iosra tempo conveniente Signore usciro, nè venuto non ci sarà gli detti, che la detta nave, o navilio, o la detta roba trovata averanoo, debbano avere per loro beveraggio la metà di quello che valerà, e dell'altra metà debba esser fatto come dimostra, e dichiara in un capitulo già di sopra detto: e se per avventura i detti inimici se ne porteranno alcuna nave, o navilio, o roba, e gli detti inimici non lascieranno la detta nave, o navilio, o roba per loro volontà, anzi l'averanno a lasciare per sortuna di mare o per alcuna nave, o navilio, o la roba che i detti inimici come di sopra è detto averanno avuto a lasciare, debba essere fatto come di quella, che l'inimici averanno lasciata andare per loro autorità, e in quella medesima forma. E tutto questo debba essere fatto senza fraude, e se per avventura li detti inimici verranno, o staranno in alcun luogo, nel quale loro redimeranno alcuna nave, o navilio, alcuna roba che loro averanno pigliato, se quello, o quelli di chi la detta nave o navilio, o roba stata sarà, vorranno riavere detta nave, o navilio, o roba; quello, o quelli, che ridimerà, o riscossa l'averanno sono tenuti di renderla a quello, o quelli di chi stata sarà, loro però dando e pagando la detta redenzione, o riscatto, e ancora dando a loro guadagno se ricever ne vorranno; e per avventura quando gli detti inimici averanno pigliata alcuna nave o navilio, o roba, se loro ne faranno, o ne averanno fatto donazione ad alcuno, quella donazione non vale, nè debba valere per alcuna ragione. Però se i detti inimici la daranno, o renderanno a quelli, di chi stata sarà senza alcuna redenzione, quella donazione tale vale, e debba valere; e in quella donazione tale non ha, nè può avere alcun contrasto: ma se per avventura i detti inimici diranno al detto padrone della nave o navilio, al quale saranno la grazia, in questo modo. Noi ti rendiamo la tua nave o navilio, libera, e franca di rutte le redenzioni, ma vogliamo avere redenzione della roba, che nella derta nave è. Questa donazione non vale, perciocchè gli detti inimici non la tengono in luogo sicuro, che potessero dire, ed esse e certi che innanzi, che l'avessero in luogo sicuro, non la potessero aver persa per alcuna ragione, posto che abbino potere di abbruciarla o metterla al fondo se loro vorranno. Però nave o navilio o roba, poi che abbruciata, e guasta è, non è buona a nessuno, nè ad alcuno non può sare bene, nè ad amici nè inimici, che tanto è persa a lui, come agli altri, e sia inteso questo, che di sopra è detto di nave o navilio tanto della detta roba, o mercanzia, come di nave o navilio: è se per avventura la detta roba, che nella nave o navilio sarà, redimeranno li mercanti, o li amici di amici di quelli delli detti inimici, il Padrone della nave, o gli amici di quello sono tenuti di mettere nella detta redenzione per soldo, e per lira, per tanto, come la nave o navilio valerà, e questo debba essere fatto senza altro contrasto, e debba essere tutto questo, che di

sopra

sopra è detto, inteso tanto della nave, o navilio, come della mercanzia, e della mercanzia, come della nave, o navilio. Però se i detti inimici teneranno, o averanno tenuta la detta nave o navilio in luogo sicuro ciò è da intendere che l'abbino cavata nel mare de' suoi inimici, e che loro possino avere ricovero di suoi amici, se quando li detti nemici terranno, o averanno a sa, o a suo dominio la detta nave o navilio, o roba, che a' suoi inimici averanno tolta, come di sopra è detto: daranno o faranno donazione, o vendita ad alcuno della detta nave o navilio, o roba vale, e debba valere senza contrasto, che Signoria, nè altra persona non ci può mettere contrasto, se già quello, al quale la detta donazione averanno fatto, non vorrà fare alcuna grazia a quello di chi la detta nave o navilio stata sarà, se lui lo può fare, se fare vorrà, che in altro modo Signoria, nè alcun' altra persona non lo può forzare, nè costringere per alcun' altra giusta ragione, se già quello, di chi la detta nave o navilio, o roba stata sarà fraude alcuna per alcuna giusta ragione non potrà, e se la detta fraude in vero messa esser potrà, la detta donazione non debba valere per alcuna ragione, anzi può, e potria essera in tale modo, e condizione la detta fraude, che quello al quale la donazione sarà stata satta, debba essere pigliato per la Signoria, e debbali essere data pena in beni, e in persona, secondo la condizione: e in caso, che nel detto frodo trovato sarà senza mescede, e in tal caso la detta nave o navilio, o roba debba essere restituita a quello, o a quelli, di cui stata sarà senza contrasto. E se per avventura li detti inimici saranno o averanno satta vendita ad alcuno, o ad alcuni di alcuna nave o navilio, o roba, che loro pigliata averanno, la detta vendita vale, e debba valere in questo modo, che la detta nave o navilio, o roba averanno comprata possano mostrare, che la detta vendita sia stata satta dalli detti inimici in luogo sicuro, cioè che la teneffero in suo dominio: e se per avventura, quelli diranno avere comprata quella roba per giusto caso, o per giusta ragione, e mostrare, nè in vero mettere non potranno, la vendita, che diranno a loro essere satta, non debba valere, anzi se nella detta roba nella detta nave o navilio domandatore, o padrone alcuno uscirà, che in vero mettere potrà la detta nave o navilio essere sua, debbagli essere restituita, in questo modo che il detto contrasto sia messo in potere di buoni uomini, o della Signoria in quel luogo, dove sarà satto, e che sia senza fraude, e se la detta fraude provata sarà, la parte contra la quale provata sarà, sia, e debba essere tenuta a restituire alla parte, la quale la detta fraude sostenuta averà, tutte le spese, e danno, e interessi. Ancora la parte che nella detta fraude consentirà debba esser messa in potere della Signoria. Però se il detto padrone della nave, o nomo per lui riaverà la detta nave, o navilio, o roba per qualsivoglia conto, che si ricupererà, loro sono tenuti di riconoscere a tutti quelli, che parte ci averanno la parte: che loro in quel tempo ci avevano, quando li detti inimici la pigliarono. Quelli però dando a lui tutto quello, che la loro parte costato averà per soldo e per lira secondo che a ciascuno apparterrà. Ma però se il Padrone della nave o navilio, riaverà alcuna roba, e sarà alcun patto, o alcun accordo, perciocchè lui possa riavere la detta nave, o navilio, o roba con volontà di tutti i compagni, o della maggior parte, il detto Padrone della nave li può forzare, e costringere per la giustizia, se la vorrà, che intanto li sono tenuti e obbligati, come se li avessero promesso di fare parte in nave o navilio che lui volesse fare di nuovo, o che la compraffe di nuovo. Però se il detto Padrone della nave o navilio accordo o patto alcuno sarà senza di tutti i compagni, o della maggior parte, non li sono tenuti di niente se loro non vorranno, nè il detto Padrone della nave o navilio a loro rispondere nè riconoscere delle parti, o diritto che loro ci avevano, quando li detti inimici ne li tolsero, salvo di conto, se infra il detto Padrone della nave, o navilio, o roba, e li detti compagni ne aveva rimasto per conto delle dette parti, che loro avevano nella detta nave o navilio o roba, quando li detti inimici ne li tolsero. Però se loro vorranno riavere le dette parti, a il detto Padrone, alcun contrasto ci metterà, o vorrà mettere, Signoria lo può a debba costringere, che per alcuna giusta ragione, il detto Padrone della nave, o navilio, o roba non se ne può, nè debba scusare, nè difendere, poichè i detti compagni pagheranno o pagare vorranno tutto quello, che a loro toccasse per soldo e per lira secondo le dette loro parti saranno, che non saria ragione, nè egualità, che alcuno debba o abbia potere di spogliare alcuni del loro per alcuna ragione. Loro però facendo quello che fare debbano nel caso di sopra detto. Però debba essere in questo modo inteso: che il padrone della nave, o navilio, o roba comprerà, o redimerà, o nomo per lui, la nave, o navilio, o roba, che già era, o fu sua del datti inimici o altri, che detti inimici l'avessero avuta per giusta ragione: se quelli che parte ci averanno non voranno pagar come di sopra è detto: il detto Padrone che recuperata l'averà, o nomo per lui, debba fare intendere a detti compagni una e più volte se pagar vorranno: e se li detti compagni pagare non vorranno: lui la debba dare al sensale, se lui vorrà, con consenso della Signoria: e chi più ci darà, quello la debba avere: e se per ventura delle parti, che i detti compagni avevano nella detta nave, o navilio, o roba sua sarà trovato più che costato non averà della detta vendita o redenzione: quello più dabba esser dato e reso a ciascuno de' detti compagni, secondo che gli toccasse. In questo modo però sia e debba essere inteso: se il detto Padrone per sua grazia fare lo vorrà, che in altro modo non è tenuto, se lui non vorrà: e il detto Padron della nave o navilio, o roba, o quello che per lui averà comprato o recuperato, ne debba aver vantaggio, che se la possa ritener per tanto cnme altri dare ci vorrà, o ci darà: se il detto Padrone o sensale dare la vorrà, e se per ventura non troverà tanto della detta nave o navilio o roba, come di compra, o a redenzione costato averà: se il detto Padrone, o uomo per lui senza volontà e consenso de' detti compagni la comprerà o la recupererà i detti compagni non li sono tenuti del detto mancamento se vi sarà, se già loro per alcuna grazia fare lo vorranno: e per tanto è ragione che il detta Padrone, o quel che per lui l'averà comprata o ricuperata, ne abbia e debba avere vantaggio di ritenerla per il prezzo che altri dare ci vorrà, tut-

to e in tanto come ha vantaggio del consumamento che è, e debba esser suo. Salvo però che alcuni di quelli, che parte ci averanno, ritenere la vorranno, loro sono tenuti pagare il detto consumamento secondo che a loro spettasse, e tutte le ragioni che di sopra sono dette e tutti i casi e condizioni di sopra dette siano intese a buona intenzione che li detti inimici l'avessero tenuto in luogo sicuro, eccetto se la detta redenzione o compra, senza fraude sarà stata fatta. E perciò fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

Presa che sia una nave da'nemici, non estratta ancora da'limiti di quel mare, o Paese dove la depredarono, ne l'abbino essi ancora in luogo sicuro, se altra nave amica, incontrandosi in essa, la ritorrà in qualche modo a'nemici, la detta nave liberata, e le mercanzie saranno custodite per quello, o quelli, cui spettano, e a colui che l'avrà ritolta sarà data convenevole ricompensa, e proporzionata al danno, e fatica sofferta. Ma se gli amici la ritogliessero a'nemici in mare di giurisdizione straniera, e in luogo a'detti nemici sicuro, possono ritenersi il tutto legittimamente.

Inoltre se i nemici dopo aver presa una nave l'abbandonessero per paura d'altra nave veduta, o per fortuna di mare, e questa pigliasse poi la nave lasciata da'nemici, deve essere restituita a quelli, a' quali spetta, con che le diano però come sopra un beveraggio, o sia regalo, nel quale non accordandosi tra di loro, si dovrà stare al giudicio di due uomini da bene. Ma se i liberatori avessero armato a questo effetto, e l'incontro fosse fatto *in fraudem* per guadagnarc il beveraggio, e la ricompensa, o tutta la nave, e le mercanzie, non avranno nè l'uno, nè l'altro. Anzi saranno carcerati come ladri, quando non provino altrimenti, e se sarà dubbiosa la loro intenzione, ed abbiano a provare il contrario, niuno di loro, o chi utile, ed interesse può averci, non può fare testimonianza.

Se poi i nemici lasceranno la nave presa, non già per paura, ma di lor volontà, ed alcuni trovandola, in luogo sicuro la riporranno, debba ella darsi a chi spetta, e a loro un regalo come sopra ad arbitrio d'uomini da bene. Che se fra un termine convenieote non si troverà a chi appartenga, la metà di essa sarà de' suddetti ritrovatori, e dell'altre metà si farà secondo quello che si è dichiarato in un Capitolo di sopra. Esclusa però sempre in ogni cosa la fraude.

Chi avrà riscattata qualche roba, o nave da'nemici, deve renderla al primo Padrone, mediante il pagamento del riscatto al redimente; e se i nemici la doneranno a qualcheduno, tal donazione non vale, fuorchè donandola al Padrone legittimo, o quando la doneranno, o venderanno, essendone già Padroni assoluti, e trovandosi in luogo sicuro, cioè fuori del mare de' suoi nemici, purchè dal primo Padrone della roba, o nave non si provi alcuna fraude esservi intervenuta, nel qual caso la detta donazione non vale, e il donatario, secondo la qualità della frode, può esser punito ne' beni, e nella persona, dovendosi il tutto restituire al suo antico Padrone.

Quando la nave venga riscattata dal Padrone, o da altri per lui, ciascuno de' partecipi, rientrando nelle sue prime porzioni, dovrà contribuire per soldo e lira a proporzione. E se per redimere la nave, o roba avrà fatto il Padrone qualche patto, ed accordo col consenso di tutti i compagni, o la maggior parte di essi, li può costrignere all'adempimento: Che se lo sa senza saputa, essi non son tenuti a concorrere, nè il Padrone a riconoscerli per le porzioni, che avevano nella nave prima che fosse presa, salvo altri conti antecedenti fra loro. Ma quando vogliano rientrare nelle loro prime parti, il Padrone non glie lo può contrastare, mediante però il pagamento di quello, che loro spetta, a soldo, e lira.

Richiesti però che saranno stati i compagni del Padrone una, o più volte, se vogliono partecipare, quando non vogliano può fare incantare la nave, con esser esso preferito, o colui che l'avrà riscattata. Se ne troverà più di quello, che importi la spesa del riscatro, o compra fattane da'nemici egli potrà ritenerselo, se meno, quando la compra o redenzione suddetta sia stata fatta senza il consenso de' compagni, essi non sono obbligati a risarcirglielo, eccettuati quelli, che vorranno ritenere nella nave la porzione, che già vi avevano.

Leggi su questo Capitolo il Targ. Ponder. marit. cap. 46. num. 4. & seq. & cap. 47. num. 5. Noi disc. 24. num. 33. tom. 1. de Commerc. Rot. Rom. in Labacen. de prædat. 9. Maji 1718. §. Et sane co. R. P. D. Foscaro.

Di carico di legname. Cap. 188.

Se alcuna nave o navilio caricherà, o averà caricato in alcun luogo di legname, per portare in alcun altro loogo; se infra il Padrone della nave o navilio, e i mercanti di chi il legname sarà: prezzo alcuno di nolo infra loro non averà del detto legname: il detto Padrone della nave o navilio può pigliare la metà del detto legname, se lui vorrà per il suo nolo, che mercante, nè alcun'altra persona, nè ancora Signoria non lo può vietare per alcuna ragione: perciocchè in questo modo è, e fu stabilito e ordinato, ed è uso e costume dal cominciamento che li antichi cominciorono andare per il mondo, e stabilirono e ordinorono come di sopra è detto: e in questo modo debba essere seguito, come ab antiquo fu ordinato; e non in altro modo per alcuna ragione. Salvo però che se i detti Mercanti di chi il detto legname sarà, diranno, o averanno detto al detto Padron della nave o navilio innanzi che il detto legname caricassino, che loro volevano far prezzo del nolo per il detto legname, e se il detto Padrone della nave o navilio dirà, o averà detto ai detti mercanti, che non bisogna far prezzo di nolo per il detto legname, che lui ne sarà tutto quello che loro vorranno, e se i detti mercanti caricheranno sopra le parole, e condizione, che il detto Padrone della nave averà dette, i detti mercanti non son tenuti di dare la metà del legname, poichè loro sopra le parole e condizioni di sopra dette caricorno: nè il Padrone della nave non può, nè debba niente dimandare per le condizioni di sopra dette, che saranno state accordate. Però i detti mercanti son tenuti di dare nolo convenevole al detto Padron della nave o na-

Digitized by Google

villio del detto legname secondo che noli fi diranno in quel luogo, dove faranno, o secondo che col detto Padrone accordare fi potranno; e fe per ventura i detti mercanti col detto Padrone della nave o navilio accordare non fi potranno del detto nolo debba eſſer meſſo in potere di buoni uomini: e quello che loro ne diranno, quello ne debba eſſer ſeguito: e altro nò. Salvo però che i detti mercanti poſſino o poteſſino in vero mettere le dette parole, o condizioni di ſopra dette: che con il Padrone della nave furono accordate per ſcritta; o per teſtimonj, e ſe in vero mettere non potranno: i detti mercanti ſon tenuti di dare la metà del legname per il nolo. E perciò fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

Se tra il Padrone di nave, che avrà caricato del legname, e i mercanti non ſi ſarà fatto accordo, o ſtabilito prezzo alcuno di nolo, il Padrone in luogo di eſſo può ritenerſi la metà del legname. Ivi quando i mercanti provar poteſſero per polizza, o per teſtimonj, che ſe ne foſſe parlato in genere ſenza ſtabilirſene il quanto, allora non ſono eſſi obbligati, che che a pagargli uo nolo conveniente ad arbitrio d' uomini da bene, qualora il Padrone, e i mercanti non ſi poteſſero tra di loro accordare.

Targ. cap. 43.

Di promeſſa o accordo. Cap. 289.

Se alcuna promeſſa ſarà ſtata fatta infra alcuni per qual ſi vuole ragione, che con la detta promeſſa, ſia ſtata fatta a buona intenzione debba eſſere oſſervata, e tenuta infra quelli, i quali ſarà ſtata fatta in luogo convenevole, e ſe la detta promeſſa ſarà ſtata fatta in luogo convenevole, e con giuſta ragione, e con buona intenzione debba eſſere oſſervata, e tenuta infra quelli, i quali fatta ſarà, ſe per avventura alcuno di quelli, infra i quali la detta promeſſa ſarà ſtata fatta, non oſſerverà la detta promeſſa: e quello o quelli ai quali la detta promeſſa oſſervata o atteſa non ſarà, ne foſtenerà alcun danno, quello, che la detta promeſſa oſſervata non ha, è tenuto del tutto reſtituire ſenza contraſto. Salvo però che quello che detta promeſſa non averà ottennta, nè oſſervata, non li aveſſe tolto, o vietato alcun giuſto impedimento, il quale ſe in vero meſſo eſſer potrà; quello, al quale il detto impedimeoto giuſto intervenuto ſarà; per il quale averà avuto romperela detta promeſſa non ſia tenuto di emenda fare a quelli, a' quali lui la detta promeſſa ha avuto rompere per cauſa del detto impedimento ſe per avventura il detto impedimento in vero mettere non potrà, è tenuto di reſtitùire come di ſopra è detto. Ma però ſe quello averà avuto a rompere, e non averà oſſervata la detta promeſſa a quello, o a quelli a' quali fatta l' averà per colpa, o pigrizia loro, ſe lui la detta colpa in vero mettere potrà, e per la detta colpa alcun danno foſtenuto averà, quello, o quelli, contra i quali la detta colpa provata ſarà ſon tenuti del tutto reſtituire ſenza contraſto: e tutto queſto che di ſopra è detto debba eſſer fatto ſenza fraude. Salvo però ogni giuſto impedimento a ciaſcuna delle parti. E per tali tali ragioni fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

Qualunque promeſſa fatta da chicchefſia con giuſta ragione, dovrà eſſere oſſervata, quando giuſto impedimento di romperla non intervenga, e tale impedimento ſi poſſa provare, altrimenti l' inoſſervante ſarà tenuto a rifar tutti i danni. Ma ſe il Promettente avrà avuto a rompere la promeſſa per colpa di que' medeſimi, a' quali aveva promeſſo, e potrà provare tal colpa, tutto il danno a' lui provenuto dovranno eglino rifarcire. Il tutto però s' intenda fatto ſenza alcuna fraude.

Di mercanzia falſa. Cap. 290.

Se alcun mercante venderà o averà venduto ad alcun altro mercante, alcuna mercanzia in queſto modo, che ſe il detto mercante, che la detta roba, o mercanzia comprerà, non la vederà nè l' averà viſta, o non la vorrà vedere, anzi ſe ne fiderà nella fede del mercante, che la detta vendita gli fa à, o li averà fatta, che dirà o farà intendere al detto mercante, al quale lui vende la ſua roba o mercanzia; che glie la vende per buona, e perfina, ſe il detto mercante, che la detta roba comprerà, o averà comprata, l' averà ricevuta ſopra la condizione di ſopra detta, ſe la detta roba o mercanzia non ſarà tanto buona, e fina come quello, che venduta gli averà, li dava ad intendere, anzi ſarà trovata cattiva o falſa in qualche luogo, dove quello la detta roba o mercanzia porterà, o farà portare, ſe farà trovato come di ſopra è detto, il detto mercante, che la detta mercanzia averà venduta ſotto la condizione di ſopra detta, è tenuto di rendere, e di dare a quel mercante, che la detta roba avesà da lui comprata, tutto, e tanto come altre robe ſimili di quella o di ſimile natura di quella, che lui venduta averà, valeva in quel luogo, dove detto mercante la portò, e ancora lì è tenuto, che ſe per cauſa della falſità danno, o ſpeſa ne averà ſoſtenuta alcuna, del tutto reſtituire, e rendere ſenza contraſto. Ancora li è tenuto che ſe il detto mercante, che la detta roba averà comprata, riceverà alcun mancamento, che lui non potrà avere, nè riſcuotere i ſuoi danari per cauſa della falſità di ſopra detta, il detto mercante, che la detta roba averà venduta, ſotto la condizione detta, li è tenuto di dare per ſoldo e per lira per cauſa della detta falſità, perciocchè lui non averà potuto riavere i danari tutto e in tanto, come lui dirà per ſuo giuramento che averà guadagnato, ſe i danari poteſſe avere avuti, ſecondo il prezzo che lui averà venduta la detta roba, ſe la detta falſità non ci foſſe ſtata trovata, e tutto queſto di ſopra detto, che ſia e debba eſſere ſenza fraude. Però ſe quello, che la detta roba venderà, o averà venduta, dirà a quel che la detta roba comprerà che lui glie la vende per tale come è, e che la veda o che la faccia vedere, e ſe gli piace che la pigli, ſe non che la laſci ſtare: ſe quello che la detta roba comprerà ſia che la veda o la faccia vedere, o nò, ſe lui la riceverà, ſia che lui ci guadagni, o perda, in queſto modo non gli è tenuto, ſe non vorrà, poichè la detta vendita ſarà ſatta, come di ſo-

pra è detto. Però se bisogno farà che la detta condizione in vero possa esser messa. E per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

Quando il compratore avrà comprata la roba sulla fede del Venditore, che per buona e mercantile glie la vende, senza pigliarsene altra cognizione, se tale non sarà poi ritrovata, deve il venditore dargliene altrettanta buona della simile qualità, e al prezzo, che valeva nel luogo, dove detta mercanzia sarà stata portata: e deve pur risarcirlo di tutto il danno, che per la falsità glie ne sarà risultato, standosi al giuramento del medesimo compratore. Ma se gli sarà stata venduta tale quale ella è, o se ne prende il compratore cognizione, o nò, il venditore a nulla è tenuto. Tuttavia bisognando, dovrà provarsi detta convenzione.

Targ. cap. 87. not. 3. Palma Sen. cons. 96. n. 9.

Di errore di conto allegato per compagni contro gli Eredi del Padrone. Cap. 191.

Se alcun Padrone di nave, o di navilio averà reso conto, o lo scrivano per lui a tutti i suoi compagni, o la maggior parte del guadagno che lui fatto averà, o del consumamento, se intervenuto ci sarà, o da qualunque cosa che il detto Padrone della nave o navilio sia o debba esser tenuto di render conto a detti compagni, o la maggior parte riceveranno, o intenderanno il detto conto, e si terran per pagati, se il detto Padron della nave o navilio viverà assai tempo, o poco dipoi, e stando con i detti compagni insieme in un luogo, o nò, e navicherà se ciascun viaggio o alcuni lui verrà in quel luogo, dove saranno i detti compagni alcuni, o per avventura quando il detto conto averà renduto a capo di tempo o incontinente, il detto Padrone della nave o navilio anderà a viaggio, e per volontà di Dio andando al viaggio, lui morirà, e quando la detta nave, o navilio sarà venuto del detto viaggio, dove il detto Padrone sarà morto, i detti compagni tutti o in parte diranno che loro trovano o hanno trovato alcun errore o fallo nel conto che lui renduto aveva, e i detti compagni tutti o parte saranno, o saranno far domanda del detto errore ai beni del detto defunto, o a suoi eredi, o a quelli che teneranno i beni di quello, se il detto defunto averà fatto testamento, dipoi che il detto conto ebbe reso ai compagni, se nel detto testamento sarà trovato che il detto morto abbia conosciuto il detto errore o averà riconosciuto alcun torto, che lui tenesse a detti compagni, il detto errore, e torto debba esser restituito a detti compagni senza contrasto, se tutti i beni del detto defunto ne sapessino esser venduti, che erede nè altra persona non può per niente contrastare. Salvo i marinari, se del loro salario non saranno stati pagati, se per avventura il detto defunto averà fatto testamento, come di sopra è detto, e non averà riconosciuto l' errore, i detti eredi non sono tenuti di niente a' detti compagni di emenda fare, salvo che se nel cartolario dove il detto defunto rese conto, quando vivo era a' detti compagni, sarà trovato il detto errore, e non altro, e ancora il scrivano che il detto cartolario scrisse, che sia presente se vivo sarà, per vedere il detto errore se sarà vero, o nò, e nessun' altro scritto non sia, nè debba esser creduto, salvo che se il detto cartolario, dove il detto defunto rese conto quando vivo era a' detti compagni, non fosse trovato, se i detti compagni potranno mostrar copia del detto cartolario, che fosse copiate quel scrivano medesimo, e non altro se vivo era o vivo sarà, se i detti compagni questo di sopra detto in vero mettere potranno, e se nella detta copia, il detto errore trovato fia: i beni del detto defunto, e gli eredi sono tenuti di tanto, come i detti beni basteranno di restituire ai detti compagni il detto errore, se trovato ci sarà, e se per avventura il detto defunto non averà fatto testamento dipoi che il detto conto rese, se il detto cartolario o copia trovato sarà, e il detto errore trovato sarà, debba esser restituito come di sopra è detto, e se non avesse fatto testamento nel cartolario non si trovasse, ci è assai fatica e contrasto. Però il contrasto debba esser messo in potere di uomini, che tenghino cura di anime, e debba essere ricercato se il detto defunto avesse confessore in quel luogo, con il quale lui si confessasse, o si fosse confessato, e se trovato sarà debba esser messo in potere del detto Confessore il contrasto, e se per avventura Confessore trovato non ci sarà il contrasto debba esser messo in potere di uomini che temino Dio, e che siano religiosi, e uomini onesti, e di buona fama, e quando i detti buoni uomini averanno ricevuto il contrasto in lor potere, loro debbono avere tutti i detti compagni, e debbono avere da ciascun di loro un giuramento che dichino il vero del detto errore già come è, e come nò, e come è intervenuto il detto errore, e i detti buoni uomini debbano guardare la fama, e condizione de' detti compagni. Però i detti buoni uomini non debbano credere ai detti compagni, anzi i detti compagni debbano dare testimoni sopra il detto contrasto che siano fuora di sospetto, e che non aspettino aver danno, nè utile del detto contrasto, perchè secondo ragione nessun' uomo, può fare, nè debba far testimonio in nessun contrasto, che n' aspettasse danno, nè utile avere per nessuna ragione, se già le parti non si accordassino, e qualsivoglia cosa che i detti buoni uomini diranno o pronunzieranno sopra il contrasto, quello ne debba esser seguito altro nò. E perciò fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

Con tutto che il conto, reso dal Padron della nave, del guadagno, della perdita, e di ogni altra cosa, venga accettato da' Mercanti, o maggior parte di essi, se dopo la morte del detto Padrone sarà in esso da' Mercanti allegato errore, e nel suo testamento sarà stato il detto errore da lui riconosciuto, gli eredi, e possessori saran tenuti a tuttociò, di che si troverà il morto essere debitore. E benchè bisognasse vendere tutti i beni del detto Defunto, niuno può contraddire, salvo i marinari, se non saranno stati pagati del lor salario.

Ma se il Padrone suddetto non avrà fatto testamento, o nel testamento non avrà fatto menzione d' errore, gli eredi non sono tenuti, che nel ca-

Digitized by Google

so, che si trovasse l'errore nel Cartolario, o in una copia di esso scritta di mano dello stesso scrivano. E quando il detto errore non apparisse nè dal testamento, nè dal cartolario, si deve rimettere la differenza in mano del Confessore del morto, o di altri Religiosi, avanti il quale debbono i mercanti giurare di dover dire il vero, e produrre testimonj non sospetti.

Intorno a questo Capitolo vedi il Targ. Ponder. marit. cap. 87. not. 4. e cap. 95. in princ.

Di nave che mancherà di esarcia dipoi che averà caricato. Cap. 292.

Se alcun Padrone di nave o navilio che averà caricato in alcuo luogo, e averà caricato alcuna roba di mercanti, se il Padrone della detta nave o navilio in quel luogo medesimo dove averà caricato o in altro luogo caverà o farà cavare vele, o Ancora, o alcuna altra esarcia, per qualsivoglia ragione innanzi che la detta nave o navilio sia discaricata, e la detta nave o navilio verrà, o sofferrà alcun danno o perdita o consumamento, se al detto Padrone provato sarà che per colpa di lui o della esarcia che cavata ne averà, sarà intervenuto il detto danno, il detto Padrone è tenuto di tutto il detto danno emendare, e restituire senza contrasto, e se al detto Padrone trovati non saranno alcuni beni, ne averà di che possa pagare, e restituire il detto danno ai detti mercanti, se è giunto, debba essere pigliato, e messo in poter della giustizia come a comandatario, perchè ogni Padrone di nave o navilio è, e debba esser detto e ricevuto per mercante, e per comandatario, e in tutte le facende che lui averà a fare con mercanti per conto della sua nave o navilio, e questo per molte cagioni, le quali non bisogna dire. E perciò fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

Da che il Padrone avrà caricato non può più della nave levar esarcia veruna, o sia attrezzi, poichè se le seguisse qualche sinistro, e si provasse essere succeduto, per aver egli levato alcuna di dette esarcie, è tenuto a risarcire il danno, e può essere carcerato.

Vedi su questo Capitolo De Vicq. ad Weitsen de Avariis verb. deterioris notæ. Et Targ. Ponder. marit. cap. 44. n. 4. e cap. 90. §. 1.

Come debba pagar nolo in caso di Getto. Cap. 293.

Come la opinion di molti sia in molti modi del nolo, come debba pagare in caso di getto, e come nò: opinione è di alcuni di tutto il nolo, che il Padrone della nave, o navilio riceverà da' mercanti, che se la nave o navilio averà gettato in quel viaggio, che per tutto quel nolo debba pagare il Padrone della nave o navilio in quel getto. Ancora è opinione d'altri, che se il Padrone della nave o navilio riceve nolo tanto della roba gettata, come della ristorata, che debba pagare nel getto solamente per quel nolo, che lui riceve della roba gettata. Ancora è opinione di alcuni altri, che se il Padrone della nave o navilio non riceve nolo della roba gettata, che lui non debba pagare di quel nolo che ricevuto averà nel getto, e ciascuno de' mercanti o altre persone, che le dette opioloni hanno, o se le pensano avere, e dire a buona intenzione, e quelle gli debba essere ricevuta. E perciò gli antichi anteccssori nostri, che in prima andorono per il mondo in diversi luoghi, e parti, loro vedendo, e intendendo le opinioni di sopra dette, ebbero consiglio infra loro, come loro potriano torre, e rimovere le dette opinioni, e questo per levare i contrasti, e fatiche, che possono essere, e intervenire infra i Padroni delle navi, e navilj, e i mercanti, e ancora con altre persone, che con loro avessero a fare per alcuo conto, perciò loro non piangendo le loro fatiche, non lo gettarono a pigrizia per avere merito di Dio, e amore, e grazia delle persone, e per levare i contrasti, e le opinioni di sopra dette, dichiararono, e pronunciarono in questo modo; Che ogni nolo che promesso sarà di dare per mercanti o per altre persone al Padrone della nave, o navilio, o altro legno, che li debba essere dato, e pagato senza contrasto. Secondo però gli accordi, e patti, che saranno fatti e accordati infra li mercanti, e tutte altre persone con i Padroni di nave o navilj, e i Padroni delle nave, o navilj sono tenuti di pagare in caso di getto per tutto, e tanto, come gli avanzasse di nolo, che loro ricevuto averanno dei detti mercanti, e di altre persone per il detto viaggio. Però è da intendere i Padroni delle navi o navilj debbono abbattere, e cavar de' detti noli il salario dei marinari, e la vettovaglia, e tutte spese che avessero fatte per il detto viaggio, che giuste siano, e di tutto questo di sopra detto debbano contare i Padroni delle navi, o navilj, o uomo per loro con gli mercanti, o conchi loro vorranno, e se lo vorranno lasciare in loro sede, questo sia in volontà dei mercanti; e pertanto i Padroni delle navi, e navilj sono tenuti di mettere e pagare in getto per tutto quello, che netto gli avanzasse del nolo, che loro ricevuto averanno da' detti mercanti per il detto viaggio dove il detto getto sarà stato fatto per soldo e per lira, come sarà la roba ristorata alla gettata: e se per avventura ci averà alcuni mercanti, o tutti, che diranno, che il Padrone della nave o del navilio, o altro legno, metta e paghi nel detto getto per il ritorno che lui averà, ciò è sapere del nolo, che il detto Padrone averà di altri mercanti, o di quelli medesimi, se con lui se ne ritorneranno, i Padroni delle nave, o navilj non ne sono tenuti per nessuna ragione, poichè il getto sarà già contato dell'altro viaggio: e perciocchè la roba, che la nave o navilio porta al ritorno del viaggio, non è quella, nè di quei mercanti, nè è obbligata a quella, nè è ragione che sia, nè debba essere per alcuna ragione; e perciò per le ragioni di sopra dette, e ancora per molte altre non è tenuto del getto che fatto sarà, nel primo viaggio del nolo che averà del ritorno. E per le ragioni contenute fu fatto questo capitolo, non contrastando alcune ragioni in alcuni altri capitoli contenute.

SPIEGAZIONE.

Dopo aver questo Capitolo ripetite varie opinioni nel caso, che fosse seguito getto di roba, se il Padrone debba restituire a' mercanti il nolo ricevuto per le medesime robe gettate, stabilisce finalmente, e dichiara come in appresso.

[Primieramente costituisce la regola, che il nolo promesso deve esser pagato senza contrasto sopra Cap. 37, secondo i patti, ed accordo: Indi venendo al caso di sopra controverso dispone, che il Padrone; il quale avrà ricevuto già il nolo da' mercanti, in caso di getto delle loro marcanaie, sia tenuto a mettere in contributo per causa del getto solamente quel tanto del nolo ricevuto che gli avanzerà, dedotte le spese, cioè salario de' marinari, consumamento di vettovaglie, e altre spese, che avrà fatte giuste, e ragionevoli nel viaggio in Livorno per pratica inveterata del magistrato de'consoli di mare di Pisa si pone in contributo la sola terza parte del nolo, intorno alle quali potranno starsene alla sua fede, se vorranno, gli stessi mercanti. Il tutto sempre pro rata, come si farà tra la roba gettata, e salvata. E se alcun de' mercanti pretendesse, che il Padrone dovesse pagare, e mettere in contributo pel detto getto d'andata, il nolo nel ritorno delle mercanzie d' altri mercanti, o de' medesimi, non è tenuto.

Sopra questo Capitolo parla il De Vicq. ad Weitsen. de Avariis verb. in magistri arbitrio. E Targ. Ponderat. marit. cap. 58. in princ.

Del Padrone, e de' marinari che non vorranno andare in viaggio. Cap. 294.

Se alcun padrone di nave o di navillo o di legno farà, o averà fatto convenzione con i marinari, per andare in alcun viaggio, infra loro sarà dichiarato, e certificato, quando s' accordarono, i marinari sono obbligati andare e seguire il detto viaggio, secondo la forma e maniera dell' accordo col signor della nave o navivilio, o altro legno, se già i marinari non si volessero partir dell' accordo, e non andar in viaggio per alcune ragioni, già di sopra dette nel cap. dove si parla delle condizioni. E questo che è detto, si debba fare senza fraude, o inganno; e se accadesse, quando che il padrone del vaso sarà accordato con gli marinari, e il medesimo vorrà restare, o non andare al detto viaggio, e solamente per sua volontà, che così gli piace, e non per altro cagione, per la qual possa ragionevolmente scusarsi dal detto viaggio, ma perchè gli piace così, che il detto viaggio, dove il detto Signore averà noleggiata la nave o navillo, o altro legno, e che sarà accordato con i detti marinari sarà pericoloso, e di danno, e il detto Signore non vorrà andare nel detto viaggio, siccome è detto; in tal caso essi possono se così pare a loro restare, e non andare in quel viaggio, ma se il detto Padrone per alcuna giusta, e iecita causa, che aspetterà nel detto accordo, vorrà rimanere, allora può; e i marinari non possono scusarsi, ma se il Padrone rimanerà o vorrà rimanere, o per giusta, o per ingiusta causa, e gli marinari vorranno andare al detto loro viaggio, il Padrone è obbligato dare, e sostentare il legno nel viaggio mettendovi per Padrone in suo luogo uomo sufficiente, il quale sia tenuto di soddisfare a' marinari tutto quello, che nel viaggio s' è speso, e quanto fu tra loro, e il padrone accordato. E il detto impedimento si deve fare manifesto in presenza dei marinari, e di esso Padrone della nave, o dei navillo, o altro legno; d' altro modo i marinari non possono niente, ma sono obbligati esser ubbidienti, e compire tutti i comandamenti giusti di quello, che per Padrone gli sarà concesso, e dato, e accordarsi così. lui sedelmente servendolo, come averiano fatto al detto Padrone. E se il Padrone comanderà ai marinari in questa forma, io comando a N. la mia nave o altro vascello, e esso vi dò Padrone, al quale ubbidirete, e conoscerete come a me nel detto viaggio, se il detto Padrone dirà le sopraddette parole ai marinari senza veruna contradizione, e si partirà da detti marinari, e gli marinari da lui con questa obbligazione, e convenzione che con lui avessero, i detti marinari restano obbligati, al sustituito a stare quanto erano obbligati con il vero Padrone; ma non volendo i detti marinari poi osservare al detto Padrone sostituto, quando su accordato, e convenuto col detto primo Padrone nel viaggio, il Padrone o il suo sostituto possano stringere i detti marinari alla osservazione dell' accordo, secondo che a loro parerà, e se per caso i detti marinari osserveranno, e compiranno tutto quello, che nel detto accordo su convenuto a colui che gli sarà stato assegnato per padrone per il detto viaggio, se stando nella detta nave o navilio o altro legno il sostituito sarà con i marinari alcun contratto, per cambiamento di viaggio, o per alcun' altra cagione, e se fra loro, e quello a cui sarà comandata la nave o navilio o altro legno per causa del detto contrasto nuovo, nascerà nessuna questione, o domanda, e già se sarà il Padrone principale della nave o navilio o altro legno spogliato del dominio, e messo in possessione del legno il detto sostituto, il primo Padrone non può domandare in suo proprio nome. o particolare autorità in modo alcuno a' marinari per causa del detto nuovo contratto, nè i marinari sono obbligati a rispondere al Padrone, nè ubbidirli, nè il sostituto può domandare per causa di questo nuovo contratto in nome del Padrone maggiore, ma nel suo proprio, e così facendo come è detto, e i marinari gli sono obbligati a rispondere e ubbidirgli circa questo nuovo contratto; e se il detto sostituto sarà cosa alcuna in detrimento della nave, per qualsivoglia causa, il Padrone maggiore della nave o navilio o altro legno debba esser da lui rifatto quanto per parere di uomini esperti sarà giudicato, nè possa questo sostituto muovere contrasto con ragione alcuna. apparendo invero il consumamento, e possa domandargli il suo danno senza rispetto alcuno. Della qual cosa non accade altro dire, nè ricapitolare, perchè ognuno sà troppo bene quello che si ha da fare, e del suo proprio: e che nò, e per le ragioni di sopra dette fu fatto il presente capitolo.

SPIEGAZIONE.

I marinari, che avranno convenuto col Padrone di nave di andare a viaggio certo, e dichiarato, quando si accordarono, sono obbligati d' andarvi, secondo i patti, e l' accordo fatto, quando però veramente non avessero, per non farlo; le ragioni addotte già nel sopraddetto Capitolo delle condizioni.

E se il Padrone della nave non vorrà andare, senza apportare alcuna ragione, o scusa legittima, o per paura del viaggio pericoloso, e di proprio pregiudizio, i marinari potranno rimanersi, e scusarsi ancor essi da tal viaggio. Ma se il Padrone

per alcuna giusta, e lecita causa che avrà significata dell' accordo fatto co' marinari, vorrà esimersene, allora potrà farlo liberamente, nè i marinari potranno ricusare di far detto viaggio. Quando però i marinari vogliano, e persistano di fare il viaggio accordato, qualunque causa apporti il Padrone, o giusta, o ingiusta che sia, per non andare, egli è tenuto dar loro un uomo sufficiente per Padrone in sua vece, il quale sarà obbligato di mantenere ad essi tutto quello, che sarà loro stato promesso.

L' elezione di questo tal sostituto dovrà farsi espressamente alla presenza de' marinari, i quali perciò saranno obbligati ad ubbidirlo in tutto, e per tutto, come erano obbligati, ed accordati a fare collo stesso Padrone sostituente, e vi possono essere astretti tanto dall' uno, quanto dall' altro Padrone. Che se poi il sostituto, posto già in possesso della Nave farà co' marinari alcun contratto, o nascerà fra loro qualche differenza, il Padrone principale spogliato già del comando, non può dimandare in modo alcuno a suo proprio nome, o particolare autorità a' marinari l' osservanza di tal contratto, ed essi non sono obbligati a mantenergliela, o ad obbedirlo, nè il sostituto può pretenderla per causa di questo nuovo contratto in nome del Padrone maggiore, o sostituente, ma bensì in suo proprio, e i marinari son tenuti a lui solo per questo stesso nuovo contratto.

Ma se il detto sostituto farà cosa alcuna in detrimento della nave per qualsivoglia causa, al Padrone principale deve rifare senza contrasto veruno, a giudizio d' uomini periti, il suddetto danno, quando esso veramente si provi.

Vedi sopra questo Capitolo gli Autori, che ho citati sopra a' Capitoli 121. 122. 123. & 124. e circa la sostituzione, che può fare il Capitano della nave d' altra persona in suo luogo a fare, o proseguire il viaggio, vedi ciò, che diffusamente ho detto nel mio discors. 115. tom. 2. de Commerc.

E quì termina il Consolato del Mare universalmente approvato, e che universalmente si osserva, e le seguenti altre Ordinazioni sono proprie, e particolari solamente della Città di Barcellona. *Casareg. de Commerc. disc. 4. n. 14 & seqq. tom. 1. De Luc. de Credit. diss. 107. n. 6.*

IL FINE

ORDINAZIONI

Di qualunque cosa, che armerà per andare in compagnia dell' armata, e prima dell' amirante capitano e armatori. Cap. 1.

Nel comun della nave, o altro vaso, tutti tre insieme debbano giurare; e ciò che sarà del guadagno fatto, pagata la vivanda, che si averà tolto in presto, e sarte, e ogn' altro debito qual si sarà fatto in utilità del legno, dare a ciascun vaso la sua parte, e se per avventura fosse uomo alcuno, che per utilità del legno avesse prestato qualche cosa, per comandamento dell' amirante, o degli armatori, del primo guadagno sono obbligati satisfarlo; fu fatto il presente capitolo, perchè molti legni fornito il corso loro, disarmerebbero senaa pagare i creditori, e chi gli sa bene: però tutti i detti debiti si debbono satisfare.

Come debba esser dispensata la spesa, e il guadagno nel legno armato. Cap. 2.

Tutti quelli, i quali entreranno nel legno, abbiano guadagnato, o nò, bisogna che paghino la loro parte del giusto, come se ci fossino stati sempre e secondo che l' uomo sarà, debba aver miglioramento, verbi grazia se uno sarà stato o più, o manco di dieci giorni, e gli altri saranno stati un' anno, o più, e averanno rinfrescato la nave, due, o tre volte, questi debbono esser migliorati secondo il guadagno del legno, e gli altri secondo il merito: ma l'amirante, il capitano, il nocchiero, e lo scrivano debbano avere la maggior parte, il restante debbano spartir fedelmente, secondo la qualità degli uomini, perchè potrebbe esser che quello, il quale è stato manco tempo, meritasse assai più di chi è stato più, e però debbasi avere in questo buono giudicio.

Del comito, del Padrone di galea, o fusta manco armata Cap. 3.

Se nessuno anderà per se stesso in galea, o fusta solo, senza nave armata di Signoria, debba avere la giusta parte, e tutti gli uomini debbano fare il comandamento, siccome al comito si debba fare, benchè vadi dietro alla nave, o che sia in compagnia di nave, e la nave abbia d'altra nave, o legno dieci pesanti, il comito ne ha da avere tre, e se cinque due: in questo modo, che se la nave ha meno di cinque pesanti sono del comito due, e uno del capitano, e due del nocchiero, e quel che sarà più di cinque debba andare nel potere dell' amirante, e del comune: e se il comito piglia legno di battaglia armato, deve aver l'armi dall' altro comito; e può cambiar l'armi nelle migliori, per insino all' ultimo del viaggio, e d'ogni vaso che piglierà debba avere un'ancora, di rinfrescamento la nave una parte e mezza, e tutti sempre debbano essere ubbidienti a' comandamenti del comito, sia di che vaso si vuole.

Del comito. Cap. 4.

In presenza dell'amirante, e del comun della nave debba giurare il comito di mai partirsi senza loro volontà, sotto pena della persona, guardisi di tagliar la corda, che sta legata alla nave, quando esce fuori della prua, se non fosse che quella impedisse il timone, per questo tagliandola immediate, più presto che può la conci; e se per altra causa altri la taglierà, sia tenuto per falso, e traditore; e perda una mano: e se veruno la taglierà, o la faccia tagliare, e che gli possi provare che lui l' abbia fatto per malevolenza, o per tradimento, come malevole, e traditore, si debba impalare.

Delle convenzioni. Cap. 5.

Incomincia della nave, e della vivanda, che l' amirante, e gli armatori, e il capitano, e quelli che armeranno, e saranno siccome si sono convenuti, e secondo che si partiranno, ma l' amirante del capitano non lo debba manifestare in verun modo, per infino che l'amirante non dà licenza al scrivano, che lo manifesti a tutti, allora lui può dirlo, e pella convenzione, e della partenza, e molte altre cose.

Delle parti quali si debba fare nella nave armata. Cap. 6.

E' necessario sapere quante parti fa la nave, e si è con galee, o altri legni armati, se sono mille compagni, debbano fare seimila dugento parti. E se la nave ha cinquecento compagni, con i legni armati debba fare tremila, e cento parti. E se la nave ha dugento, debba fare mille dugento parti, se la nave ha settecento, debba fare settecento cinquantacinque parti, e siccome crescono gli uomini debbano crescere le parti. E con le parti se migliorano gli uomini secondo la sufficienaa ne' loro officj. A questo debba giurare il capitano, e il nocchiero maggiore, e i caporali, e i contestabili, in questo modo, che debba avere tre nocchieri i migliori della nave, e tre prueri, e due caporali, e due balestrieri, congiunti con il contestabile, e due uomini d'arme, con il suo contestabile. E non possino far nulla per parentella, nè per altra amiciaia, ma con la volontà di tutto il commune della nave dir la verità, e partire fedelissimamente in presenza dell'amirante. E quelli quali hanno da esser conosciuti di miglioramento, siano conosciuti, e migliorare anche l'amirante se n' è degno, e majorali, e nocchiero, balestrieri, e tutti secondo il loro merito oltra le loro parti debbano avere.

De' nocchieri, e di altri officj della partigione. Cap. 7.

In ogni nave, che ha mille marinari, debba ave

re sediti nocchieri. E ventiquattrò prueri, solo che abbia mille compagni. E se la nave ha cinquecento, deve aver dodici nocchieri, se dugento cinquanta sei nocchieri. E lo scrivano, il nocchiero maggiore, debbano avere miglioramento, per nocchieri, cavando però la convenienza, quale averà fatto con l'amirante, e se lui debba aver quattro ducati sopra le dieci parti, gli abbi, con questo che il capitano sia alla coovenienza col scrivano maggiore, e che sia il scrivano, e il nocchiero sufficienti, altrimenti possino esser privati, e lo scrivano debba avere dieci parti, siccome il nocchiero, il capellano, il medico, e questi son quelli i quali debbono avere le parti, come nocchieri nella nave, ma se per avventura qualcuno si accordasse, o pruero o altri di qualunque ufficio, e poi non lo sapessero fare, siccome s'è detto de' nocchieri, s'intenda de' proveri, e di tutti. Bisogna che il capitano, e l'amirante, e gli armatori in otto giorni abbiano fatto l'incanto sotto la pena delle lor parti, e dipoi che sarà fatto, i danari debbano esser partiti in quattro giorni, e debba dar licenza l'amirante al scrivano, e al nocchier maggiore, che possin pigliar tanta roba, e basti per pegno de' danari, che presteranno agli uomini della nave, per infin fornito il termine dell'incanto, e se la nave, dipoi pagati i debiti, gli resterà qualcosa di guadagno, lo debba avere il scrivano, il nocchiero, acciò possino avere da mangiare, e da vestirsi secondo che vederanno il guadagno con questo, che il guadagno sia sufficiente alle spese, e per questa procuraria debbano avere ambidue due migaresi e mezzo, e il scrivano è obbligato a far piacere a tutti quelli che averanno preso roba di lui, e se gli uomini pigliaran più del dovere, lui è obbligato a quel di più per i due migaresi, ed egli, e il comito debbano aver cura fedelmente di tutti, ch' anderanno in nave, e questo è il loro ufficio nelle navi, o altro legno armato, quale debbano fare con gran cura, e fedelmente.

Dall' Amirante. Cap. 8.

L'amirante può dare miglior parte a chi lui vorrà di due, o tre, o cinque parti, insino a dieci, e quelli, a' quali debba dare miglior parte, hanno da essere insino a cinque uomini, o più otto, e può fare il contestabile, e lo può migliorare di una paga di più degli altri, e sopra la sicurtà di quelli che averanno moltiplicato le parti, e può migliorare tutti li ufficiali, con questo da loro siano sufficienti per consenso del comun della nave: Tutto questo fu fatto, e confermato, come sono tutti gli altri Capitoli.

Delle ordinazioni dei vasi, che non hanno remi. Cap. 9.

Tutti i vasi che non hanno remi: ma Gabbia, sia nel capitolo delle navi, l'amirante debba essere sopra tutta l'armata e debba giurare agli armatori della sua fedeltà, in tutte le cose che convengono alla nave, e ai compagni, che hanno armato, e delle sarte, che prometterà, e averà assegnato agli armatori: e se nissuno è fatto amirante, e che la nave sia sua o nò, egli debba comandare al nocchiero in giuramento; che gli debba manifestare tutto quello, che s' appartiene al corpo della nave, e aiutarlo in tutti i bisogni: E il detto nocchiero maggiore con i marinari, peneti, i quali sono chiamati nocchieri, debbano andare quattro o cinque di loro, insino a otto de' primi, e manifestare all'amirante con giuramento di dire la verità, e l'amirante con i medesimi nocchieri lo debbano fare intendere agli armatori; e se l'amirante non lo farà, debba perdere delle sue dieci parti, e debba partirle al comun della nave, o sia sua, o nò la nave, e la pena che sarà posta a quelli che giureranno, la debba pagare dal maggiore al minore, e se nocchiero averà fatto alcun patto con l' amirante, il quale debba dare sarte, o altre cose, e non le darà, il nocchiero debba pigliare le parti dell' amirante, e le sue arme, e darle al comun della nave, e l'amirante debba fare scrivere in presenza degli armatori tutto quello, che il nocchiero averà detto delle sarte, e altre cose, e se il nocchiero non dice la verità, deve avere la sopraddeta pena, e l' amirante debba fare il medesimo a' mercanti per l' istessa pena, e i mercanti debbano avere dall' amirante tutto quello, con il quale si sono convenuti per il doppio della pena di sopra detta; e l'amirante è obbligato al nocchiero, e tutti quanti gli altri uomini di dovergli dare quanto piglia per la nave, e per il mangiare, e quanto in presto, nè debba mettere per nocchiero maggiore alcun suo parente per la sopraddetta pena, se non lo fa per consentimento dei porzioneri, e del Capitano, e degli armatori nè può mettere Capitano, nè il Capitano amirante, senza volontà degli armatori, nè può l'amirante col Capitaun cacciare di nessun officio alcuno, se non per il suo mal vivere, o che il comun della nave non lo conosca non a tal officio sufficiente e debba giurare l'amiraote di mantenere a tutti quello, che gli promette, sia officiale, o nò, salvo che quello sappia fare il tutto di che averà promesso, e convenutosi con l'amirante, e se nol saprà poi fare, l'amirante non gli è obbligato a nulla, e può fare un'altro sufficiente in presenza del comun della nave; l' amirante debba pigliare consiglio dal comun della nave, volendosi partire per verun luogo, e se piglierà in presto qualche cosa in mare, o se farà verun cambio, sia quel che si vuole, se more ha da dare vantaggio qualcosa; ma tutto questo non può fare senza il consiglio del comun della nave, si può rinfrescare per viaggio volendo gli armatori, e suoi compagni. Nè amirante, o Padrone può vendere, nè dare sarte da cinque pesanti in sù, non sapendolo gli armatori, e compagni, e se vorrà debba prima domandare a tutto il comun della nave, e se ci è uno di più, che dichi sì, e l'altro di nò, l'amirante sicuramente lo può fare, ma a questo si debba giurare per i nocchieri, e provieri, e compagni tutti congiunti, quali saranno della parte consenziente, e debba l' amiraote con il consentimento, e volere de' nocchieri, e provieri, e degli uomini di arme porre i caporali, un nocchiero, un provviero, un portinaro, un armatore, un uomo d'arme qual sia lanciero, o ballestriero, con questo, che fra di loro s' accordino, e per loro siano tutti i caporali, l' amirante può poner provieri, che sian conosciuti dal nocchiero, perchè lui conosce i marinari, e può levare, e poner contestabili, de' suoi ballestrieri, con la volontà del capitano, e Gaffeooner. per la volontà del capita-

no, e può levare i guardiani degli ſchiavi, e della vettovaglia, e cabieri, e timonieri, e ſopra guardiani.

Del Nocchiero. Cap. 10.

Il nocchiero ha queſta preminenza, che ſe piglia arme, le può tenere per infino all' ultimo del viaggio, e ſe in verun luogo gli è dato qualche vettovaglia, e la ſua, e tutte l' altre coſe che piglierà d' altra nave da cinque peſanti in giù è la ſua, e di tutte le ſorti delli animali ne può per ſe pigliare uno, e può comandare tutte le coſe che ſi debbano fare in nave: e debba avere queſto carico quando la nave ſi và a rinfreſcare, e debba avere una parte, e una quarta, e anche dieci parti deve avere, e le migliori, e dell' incanto può pigliare un peſante manco delli altri, e una vela deve avere del mezzo, d' antenna, o qual vuole altro modo.

De' provieri. Cap. 11.

I provieri devono ſtare all' ubbidienza de' nocchieri, che ſtanno in poppa, e debbano guardare tutte le ſarte, e debbano avere un' ancora, e una maroma la migliore che ſarà legata all' ancora, o in nave; e ognun di loro debba avere cinque parti, e di quelle faranno nella nave miglioramento il nocchiero, e due provieri, e due chiavari debban giurare che per neſſuna amicizia o parentela, o per danari non dire che quelli che averanno da eſſare migliorati ſian migliorati, nè manco ſe il proviero non ha meſſo l' armi, e debba mettere, e l' amirante, il capitano le può mettere per loro, e al tempo di fare il conto ſcontarſele al prezzo che vorranno.

De' balleſtrieri. Cap. 12.

Li balleſtrieri debbano avere ſiccome ſi ſono accordati con gli armatori, e con l' amirante, e col capitano due balleſtri di due piè l' uno, e trecento ſaette, corazza, ſpada, coltello, e celate, e ſe tutto queſto che è neceſſario non averanno, l' amirante li può provveder, e ſarglieli pagare un ſoldo o due di più con volontà del capitano, e delli armatori: e debbano avere cinque parti, e delle parti, quali li toccano di miglioramento ſia per mano di tre balleſtrieri col ſuo conteſtabile, e ſiccome giura il nocchiero per li ſuoi marinari, così deve il conteſtabile giurare per li ſuoi balleſtrieri il capitano ancora debba dire il ſuo parere per il giuramento che averanno fatto i balleſtrieri. E debbano avere tutte le corde che ſaranno ſopra la nave, cioè ſopra la coperta, e quelle che ſaranno innanzi.

Degli uomini d' arme. Cap. 13.

Li uomini d' arme debbano mantenere il tutto all' amirante promeſſo, e a' ſuoi compagni altrimente caſchino nella medeſima pena de' balleſtrieri qual ſtà in petto dell' amirante. E debbano avere tutto quello che potrà pigliare dagli altri uomini d' arme battagliando, ſe la nave ſi torce, ma ſe prima ſarà torta non debbano avere nulla, averanno quattro parti, e tutto quello che gli ſarà promeſſo dall' amirante per torcere la nave o per montare nell' altra de' inimici, o per fare arme. Il capitano con l' amirante, ſiccome ſi ſono convenuti, per la convenienza, debbano ſare il debito loro, e mantenendogli il tutto gli uomini d' arme ſono obbligati ſtare alla ſua guardia. E ſe l' amirante non gli mantiene la fede, non ſono obbligati a nulla.

De' cabieri. Cap. 14.

I cabieri ancora hanno da mantenere quello, ch' hanno promeſſo, e che ſi ſon convenuti. E debbano ſtare due in prova, e due in mezzo, ed abbino l' armi degli altri cabieri.

Del peſo, e della miſura. Cap. 15.

Se ſi troverà alcuno con peſi o miſure falſe, o che metti nel vino acqua, pubblicato che è l' incanto, debba perdere la botte col vino, e gli conſoli lo debbano pigliare, e darlo al comun della nave: e ſe gli conſoli conſentono: debbano eſſere ſegnati col fuoco nella fronte.

De' Sopraguardiani Cap. 16.

I ſopraguardiani debbano eſſer ſatti, e debbano avere otto peſanti per uno: e gli archi, e le ſcarpe, e le ſpalegne di quelli, che piglieranno in terra.

De' timonieri. Cap. 17.

Li timonieri hanno d' avere quello che ſi ſono convenuti col capitano, con il nocchiero, e con l' amirante. E l' amirante è obbligato di farli pagare, e ſerbargli la lor parte.

De' barbieri. Cap. 18.

Li barbieri, hanno d' andare come i timonieri, e le ſentinelle, come ſi conveniranno, e accorderanſi.

De' Caffanonieri. Cap. 19.

Debbono avere queſti cinque peſanti per uno: e ſe ſtà la bandiera in prova della nave, quella piglieranno, ſarà la loro.

De' barchieri. Cap. 20.

Barchieri devono avere tutti i coltelli di quelli che remano, e gli capi delli animali.

Degli proveditori. Cap. 21.

Li proveditori tutto quello che gli prometterà l' amirante, debbano avere o cinquanta, o cento, o dieci peſanti, e queſto debbano avere quelli della nave per coſa certa.

Della guardia dell' amirante. Cap. 22.

Tutti gli uomini della nave ſon obbligati con ſedeltà guardar l' amirante, tanto quanto ſtaranno in quel viaggio per giuramento, e l' amirante a loro è obbligato di tutto quello che gli ha promeſſo, e ſimilmente ſono obbligati al capitano, e ſe lui

non gli manterrà la fede delle promeſſe, non ſono obbligati a nulla, ſe già non aveſſe giuſto impedimento.

Degli ſprolatori, e delle ſpie. Cap. 23.

Li ſprolatori devono avere dieci peſanti per uno, e ſe meneranno veruno alla morte devono avergli loro parte, e tutta la moneta che ſi troverà all' eſamina di cento peſanti, cinque milareſi, e ſe per diſgrazia s'accordaſſero con le ſpie, e laſciaſſero paſſare qualcheduno, o per danari o per altro debbano perdere un'occhio.

De' ſervitori. Cap. 24.

I ſervitori devono avere due parti, e debbano curare li ſchiavi, e gl'infermi, e tener pulita, e netta la nave, e ſe il ſervitore è uomo d'arme, il capitano il debba migliorare, avendo giurato, e oſſervato la ſua fedeltà.

Delli maeſtri d'Aſcia. Cap. 25.

Il maeſtro d'Aſcia oſſervata la promeſſa, e la fede tutti i ſerramenti degli altri maeſtri deve avere.

Delli balleſtrieri. Cap. 26.

Il balleſtriere tutti i ſerramenti degli altri deve avere, ed è obbligato a fare corde, ed acconciare i balleſtri della nave, inſegnare a chi non ſa nell' eſercizio del balleſtriero.

De' Calafatti. Cap. 27.

Ancora loro devono avere degli altri calafattori i ſerramenti, una faia, e una cotta.

Del capo dei ſervitori. Cap. 28.

Lui debba avere i miglior ferri, e un caldaro infra tutti i ſervitori, e debba fare cinque parti, e non lo può vendere ſenza la volontà degli altri, e neſſuno può porre i dadi in tavola eccetto lui, e li può tor via, e ſe da altri vi ſaran poſti.

Dei conſoli. Cap. 29.

Se l'amirante vorrà menare i conſoli, col volere di tutta la nave lo può fare, e loro ſono obbligati a oſſervare tutto quello, che ſaranno tenuti, e che prometteranno.

Delle convenzioni. Cap. 30.

L'amirante debba ottenere, e dare quello, ch'egli ha promeſſo a tutti, ſia chi ſi vuole: oſſervando la fede egualmente a tutti loro ſono obbligati eſſere in guardia della ſua perſona, e ſe non è fedele delle ſue promeſſe, loro non ſono obbligati a nulla: l'amirante deve compire la convenienza a quello, che ſarà ſufficiente alla ſua convenienza, e al ſuo officio, e non ſapendo far l'officio, il qual averà preſo l'amirante non gli è obbligato di niente, l'amirante inſieme col capitano debbano pigliare del primo guadagno, che ſarà la nave, e pagare tutti i debiti ſenza licenza, e poſſano levare di ciaſcuna parte il valimento di roba, che ſarà ſtata perſa, e pagare il Padrone, purchè poſſa provare d'averla perſa, e quanto la vale, queſto ſaranno quando la roba non ſi trovaſſe, o veramente la pagheranno del primo guadagno, che ſarà la nave, e ſe il Padrone foſſe in lontan paeſe, loro gli debbano ſcrivere, e ſodisfarlo, e ſe loro confeſſano di averla, e che il Padrone glie la chieda, e non la rendino, poſſano eſſere accuſati alla Giuſtizia, ed eſſere condannati. Tutte le coſe, che l'amirante averà preſo per mantenere la compagnia, dopo cominciato il viaggio e lui eletto nell'officio, tutto debba pagare del comun della nave, infino che la ſia ſcaricata, e può fare giuſtizia, tagliare orecchia, o altre ſentenze di poca importanza, andando però in viaggio, e non gli può eſſer contraddetto, facendo giuſtamente, e non può ponere il ſcrivano, ſenza li armatori: può fare alcun maiorale, e ſargli a tutti tener le chiavi delle camere, e delle caſſe: e può far giuſtizia di quelli, ch'apriranno le caſſe, e le porte ſenza chiavi, o fardelli, e di tutti quelli, che non faranno il comandamento delli Officiali della nave, e l'amirante deve avere di venti peſanti infino a quaranta, ſecondo, che ſarà il patto con li armatori: e deve aver, quando veruna nave ſarà preſa, un veſtire per conſenſo del comun della nave, tutto quello fatto ſu, e confermato come tutti gli altri capitoli. E debba aver l'Amirante un letto fornito d'ogni nave, che piglieranno, e debba avere una tazza d'argento, e tutti gli ſcritti, ſalvo quelli de' cabieri, e un' anello di venti peſanti, e gioia pur di venti peſanti, ſenza però il danno dell' armata, ed è obbligato al Padron della nave farli pagare, ſiccome con lui, e con li compagni ſi ſono convenuti quando la nave averà guadagnato qualche coſa. E quando la nave ſa campo, l'amirante debba avere ufficio ſopra tutte le parti: contentandoſi il comun della nave. E lui debba giurare, dopo che la nave ha fatto vela di mantenere tutto quello, che averà promeſſo, e debba preſtare, ſiccome lui piglia in preſto, e tutti lo debbano ſeguitare per infino, che 'l diſarmi: con queſto potrà rinfreſcar la nave quando vorrà. E ſe gli marinari lo ſeguiteranno, quanto ſia la ſua volontà non ſi può domandar nulla per infino, che non ha diſarmato, e ſe neſſuno ſi vorrà partire innanzi, debba laſciare in nave l'armata, nè manco ſi può partir ſenza licenza dell' amirante per infino, che non abbia rinfreſcato due volte per armare di nuovo, e dipoi, che due volte averà rinfreſcato, e di nuovo armato, il può fare come di ſopra è detto, e anche per queſto fu fatto il preſente per quelli, che pigliano la moneta, non debban render niente, perchè l'amirante manco rende a quelli, che la preſtano: dico di un denaro, o due da chi ſi piglia a quel ſi rende.

A quel che è obbligato il capitano. Cap. 31.

Il capitano è obbligato a mantener tutto, che promette, e tutto quel che è neceſſario alla nave far tanto quanto potrà, e ſaprà, e può far ſapere all' amirante, e agli armatori tutte le coſe, che ſono dannoſe alla nave, e debba eſſere eguale nella giuſtizia a tutti, e fare, che tutti mantenghino le lor promeſſe, e debba dare conto allo ſcrivano. da

quel dì che la nave fa vela, e se altri volessero vedere gli suoi conti per sua giustificazioone, lo debba far in presenza di tre nocchieri, e quattro maiorali, e quattro prueri, e tre ballestrieri, e due d'armi, e debba mostrare, e dire tutto quello, che ha da fare l'amirante: e se l'amirante fa senza giustizia, e senza ragion le sue cose ad ultimo del viaggio; il capitano con il comun della nave haono a rimediare, e debba guardare le parti a tutti, e dare, e conservar a ciascheduoo il suo debito, e deve avere l'occhio, che gli Officiali oon usino a veruno empietà, e quaodo nella nave ci è amirante, è suo officio, e debba cambiare i vasi in tutte le parti, per consiglio dell'amirante, e debba andare a parlar per l'amirante, per il comun della nave, e per se, a tutte le navi, per saper chi le sono, e quel che sarà sia ben fatto. Etiam debba poner nelle Galee, e in altri vasi che lui vorrà in suo luogo, e lo può mandar dinanzi all'amirante, e quel che comanderà sia fatto. E debba dividere gli uomini armati de' legni, e ponere, e levare quel che vorrà, e fare acconciare i danni de' remi, e di vele, e tutto quel in ch'è di mestiero, e debba far della vettovaglia come vuol a suo modo, e debba stabilire, e ordinare al tempo opportuno le battaglie in tutti i luoghi delle navi, e debba guardar molto, e se tutti sono sufficienti ne' loro esercizi, e insegnarli, e partire l'armi, che son della nave a chi ne ha caristia, e mandare gli uomini in terra per ordine: siccome l'amirante ha potestà in nave così lui in terra, e debba spartire i Gastanonieri ne' luoghi di necessità, e debba ricever la gente, ritenergli, e debba aver il quarto delle giustizie, e pene, che si faranno nelle navi, e debba guardare, e serbare la roba di quei, che moriranno, e darla agli eredi, e se niuna cosa si perde, egli è obbligato pagarla, e guardare le parti a quei della nave quaodo si rinfrescano, e migliorar il servo dell'armi di mezza parte, con volontà dell'amirante, e deve partir tutte le cose, che sono da donare giustamente con l'amirante, e con gli armatori, e se i consoli non faranno le misure, e pesi giusti, e fedelmente, il capitano gli può segnare in fronte col fuoco, ed è obbligato, ch'ogni pegno, che si mette nella nave, o in taverna, per alcuoa sorte di vivanda noo lasciarlo vender per infino che la nave non forniste il suo viaggio. E nessuno può vendere niente, se il capitano noo vede la roba, s'è buona, e se i pesi sono giusti, e trovando falsità, o inganno di sorte alcuna debba levarli la roba, e darla a' consoli, quali la spartiscano al comune della nave, e se il pegno quale è dato sopra la vivanda noo val tanto, lui lo può vendere, e del restante pigliare della paga del Padrone del pegno, e fare vedere ai consoli innanzi, che si faccia gl'incanti, dato in bando se v'ordine d'inganno, e deve avere 25. parti, o più, se gli è la volontà de' compagni dal principio del viaggio, e dell'amiraote basta, che venticinque pesanti non li possano essere negati, e deve aver tutte le spade de' legni, che piglietà, non s'intende però di quelle che averanno di mercenzia; ma di quelle, quali saranno in luogo di offensione, e tutti li sopra segni sono suoi, delle balle, o casse, e d'ogni schiavo, l che si venderà, deve avere mezzo pesante tanto de' grandi come de' piccoli, e de' schiavi che remano, e vagliano cento pesanti, lui ne deve avere cinque, e se manco di numero, due, e di tutti li schiavi le cappe, e li può pigliare aicune armi mancandoli, con questo, che renda le sue al comuoe della oave, cioè spade, mezze, ed altre armature.

Del scrivano. Cap. 32.

Il scrivano, la fedeltà del quale debba essere confermata per giuramento, presente l'amirante, e armatori, e quando, che la nave averà spiegate le vele al suo felice camino, di presenza propria al comune della nave, quanto debba esser fedele, confermare con giuramento, e debba vedere i conti dei nocchieri, e del prueri, e de' ballestrieri, e uomini d'arme, da che gli averan fatto vela, e quando piglierà conto di tutta la nave ci ha da esser presente quattro nocchieri, e quattro prueri, e tre ballestrieri, e due d'arme, e quattro caporali, e guardili-, che veruno noo possa leggere, ne scrivere nel libro suo, e se persona lo leggerà, o vi scriverà, noo deve valer nulla. E lui perde tutti i suoi beni, ed è cassato dell'ufficio. E se questo gli sarà provato deve perdere uoa mano, perchè il scrivano è posto in nave per il più fidato uomo, e che sia il vero, lui solo vale per tre testimonj. E tutto quel che fa, la nave l'ha accettare por ben fatto. E debba esser presente alle promesse, che fa l'amiraote, e tutto scrivere, così di mercanzie come di ogni altra cosa, debba esser fedele nelle sue parole, e giusto perchè tutti i testimonj della nave vanno a trovare lui, per essere in luogo di fedeltà, e quel che sarà di nolo di comprare, di vendere, e di ogni cosa, sia tutto ben fatto, per tanto deve ogonno credere alla sua semplice parola. E nissuna conveoienza è valida se lui non è presente. E deve udire l'una parte e l'altra, e scrivere ancora che ooo fosse stato presente. E i guardiani a veruno debbono dar nieote, seoza la poliza sua, e se lo daranno, e che si perdi, lui non è obbligato a satisfare, nè il Padrone della nave può dar niente senza la sua poliza. E se alcun nolo è fatto con il Padrone della nave, e che la parte noo venghi, e che non ci sia stato il scrivano presente, e che non abbia carta di sua propria maoo non è obbligato; ma contentaodosene la parte, basta il scrivano averlo udito, e quando vorrà li potrà far la poliza, e darne fede, il scrivano, può far patto con qualche marinaro purchè non sia pruero di fuora, e il Padron della nave gli è obbligato, come se con lui avesse pattuito. E tutte le cose, che entrano in nave, il scrivano ha da esser presente sia quello che si vuole, e la vettovaglia la debba fare spartire, e migliorare secondo i gradi, e può tenere un luogotenente per servitore; ma oon debba colui però tener nè libri nè conto in verun modo, e s'intende esser come un nocchiero. E debba aver carta, e libri, e tutta la scrittoria, non s'intende di mercanzie, ma dell'uso a tale officio, e può cambiare le armo con quelle dell'inimico effendo migliori. E di tutti gli incanti deve avere due milaresi, s'intende degli schiavi per uno due milaresi, e di riscatto cinque per uno, e debba far le spese la nave a lui e a' suoi servitori, e di scarpe, non può esser tenuto per forza, e sia pagato quando gli è messo in nave se gli è tenuto, lo può pigliare del primo guadagno che la nave farà, e che si paghi qualunque cosa.

che piglierà a credenza per la nave, e di poi si paghi li ufficiali, e spartiscasi secondo la qualità. E questa è tutta l'autorità del scrivaoo.

De' Maiorali. Cap. 33.

Quando che i Maiorali saranno eletti in alcuoa nave, sono obbligati con il scrivano sedelmente serbare, e fare scrivere tutto quello, che si prometerà di fare in nave, e ciascuno di loro debba avere un libro, e un luogo nel quale stiano il libri, che senza l'uno l'altro non si possi aprire: e sempre il scrivano ha da esser presente, e se oessuno di loro darà niente della nave per comendamento dell'amirante, e che nol sappi il scrivano, debba esser casso d'ufficio, e stare in mano del comun della nave, e perdere la sua parte, il maggior deve avere un sigillo d'argento del corpo della nave, il maorale da ciascheduna nave ha d'avere una cassa vota la maggiore, che ci sia, e la migliore, e deve avere tutte le serrature delle navi o altro che si piglierà, e tutte le chiave che non sia roba di mercaozia, e d'ogni schiavo due milaresi, e debbano avere i scarpelli, e portarli per i bisogni della nave, e debbano dare corda per insardellare, e inchiodare, schiodare i schiavi, e dare corda per legare i prigionieri.

Del nocchiero maggiore. Cap. 34.

Il nocchiero debba giurare all'amirante, al Padrone, agli armatori, e al capitano d'essere sedele e sagace, e oon dare spazio alle cose utili della nave, e se si possaoo fare in un dì, non si faccino in due, perchè la nave armata ogni dì, ogni ora và con speranaa di andare contro gli inimici, per questo debba esser sollecito nel suo mestiero, e savio, e non debba restare nè per parentela, nè per amicizia, di noo comandar le utilità a totti della nave, nè per malevolenza debba porre nissuno in luogo, che lui sappi che altri lo farà meglio. E debba avvisare tutti i difetti che sono nella nave, e se non lo fa o che resti per qualche inganno. E che li sia provato, debba perdere la sua parte, e l'armi, e se vedrà veruno far questione, li debba repacificare, e non volendosi accordare lo dichi all'amirante e li gastighi, nè può sare convenienaa con nissuno nè può dire il tale è marinaro, non essendo. E se la nave riceve danno, lui sacendo questo, colui ha da essere posto sopra nocchiero, e lui cerchi e pigli altri per quello, e debba avere tutte le cose che lui saprà; e se per avventura lui non sà sare, e che la nave pigli altro uomo in suo luogo, lui lo debba pagare, e non sapendo sare tale ufficio, debba essere cacciato, e perdere tutto quello che averà promesso, e sapendolo sare, la nave lo debba tener caro, nè mai debba scendere a' Porti senza la volontà dell'amirante, e del capitano, e del commune della nave, e se lui sa il suo debito, e che il capitano, e l'amirante li manchino delle promesse, lui non è obbligato a niente, e quando sarà la nave partita, e lui constituito in quell'ufficio secondo il buon giudicio debba sare alzare, e calar le vele a sua posta, e tutti per salute della nave gli debbano essere ubbidienti. E quando la nave si partirà dal Porto, e che la saa ne' perigliosi passi; come ottimo nocchiero debba stare in poppa per la salute di quella, e quando vorrà pigliare porto che facci di bisogno posarsi, debba concordare, e ajutare che si getti l'ancore ne' più opportuni luoghi, e se vede che sia di mestiero mutare vele, o raddoppiare, o allentare, lo debba sare, o sarlo sare così del mainare, nè nessuna ancora si può gettare in mare, se non gli è domandato consiglio, e se nessuoo groppo sa di bisogno tagliare, o raggiugnere corde, lui lo può sare, nè nave nè barche, si può partire in nessuna ora senza sua licenza, nè alzare ancora, e debba giurare di lealmente usare il suo ufficio, e questa è la sua autorità, e può cambiare le sue armi, per altre migliori, soroita l'armata le debba rendere al comun della nave, stando in poppa debba essere bene armato, e deve avere la quarta parte delle vivande, e di quanti legni si piglieranno debba avere dieci pesanti per uno; cioè de' navi, e d'altri vasi cinque, e debba avere di tutte le volte, a dividere sra gli altri nocchieri la quarta parte, e può chiedere di rinsrescamento a ogni nave un pesante, ed è tenuto stare nella nave per insino che tutti saranno partiti: e che la nave stia in salvamento, e che si parti con buona licenza del Padrone dopo la nave disarmata, e volendo stare, o andare può quello che lui vuole.

De' consoli. Cap. 35.

In presenza del comun della nave o de' nocchieri, e degli armatori, e de' balleStrieri, e uomini d'arme debbano giurare sare il meglio che sapranno, e pigliare sempre il buon consiglio, e debbano sar sare buone misure, e buoni pesi a chi loro venderanno d'ogni cosa, e debbano avere un scrivaoo, e quindici pesanti per uno, e debbano dare al capitano la terza parte delle Giustizie, e delle loro parti, ma al scrivano, e debbano avere la metà della Giustizia, e d'ogni nave un tappetto, e due pesanti per uno; cioè per consolo, e non sacendo lealmente il loro officio, e che siano consenzienti a oessuno inganno, siano marcati nella fronte col fuoco, i guardiani che son dispensieri, debbano giurare di dare ugualmente a tutti la loro debita parte delle vivande, l'amirante ne debba avere tre parti; il capitano, e il nocchiero maggiore una parte, e un quarto, e non debban dar più al maggiore che al minore, senza la volontà dell'amirante, e del capitano, e del scrivano, debbano avere i goardiani tutte le pelli degli animali che si mangieranno in nave, e le sporte, e sacchi del pane, se la nave acquista debbano aver d'ogni schiavo quattro migliaresi, debbano serrare, e disserrare i schiavi, e di quelli da remo, devono per uno un pesante, e le loro parti conveoienti, e se li schiavi se fuggono loro sono obbligati io suo luogo.

Delle quinte parti. Cap. 36.

Se sarà armato, sia da che si vuole di sorte nessuna, nave o legno, le costa diecimila scudi o più, o manco, se guadagnerà del capitale: del guadagno si deve cavare via due quinte parti, l'una deve avere l'amirante, e due i nocchieri, l'altra deveSi partire infra quelli, che terranno parte nel legno, e se il legno non guadagna ha il capitale sicuro, del quale si deve cavar le due quinte parti, e se

Digitized by Google

non ci è capitale, nè guadagno, tutto quello che se gli può cavare per far due quinti se gli cavi, e se sarà detto al nocchiero che armi sua nochieria, o altri la vogli armare con accordo, a mezzo seguito, o a mezzo piano, se il vaso, donde armerà, guadagna il capitale di quelli che l'armorono debba essere mescolato con quello che li conviene al nocchiero del suo ufficio e debba essere partito a mezzo, e se il vaso non guadagnerà, il nocchiero è obbligato di dare a quello che averà armato il mezzo del guadagno; se l'armerà tutto piano, e tutto seguito si guadagnerà il capitale, debba esser di quelli che armarono: e se il guadagno del nocchiero averà della sua nocchieria, debba essere tutto suo, e così l'armatore non è obbligato di nulla al nocchiero nè il nocchiero a lui o guadagni, o perda: e così come è detta quando la nave costerà diecimila ducati se ne può levare per i quinti quattromila, e se più monta, più levarne, e se manco manco.

Qui fornisce il libro volgarmente detto Consolato del Mare, nel quale è contenuto tutti i capitoli, leggi e buone ordinazioni degli antichi, quali hanno ordinato per le cose marittime, e de' Mercanti, e de' fatti de' vasi d'arme, i quali capitoli, e ordinazioni furno laudate, e confermate, e promulgate per i Signori Romani, per il Re Luigi, il Conte di Tolosa, e per i Pisani, e del Signore Ambrogio Miles, e per molti altri degni di fede, e di gloria.

CAPITOLI
DEL RE
DON PIETRO

Noi Don Pietro per la Dio grazia Re d' Aragona, ec. ai Nobili, e amati Procuratori, maestro generale, che è in nome nostro Governatore Generale nel Regno di Sardegna, di Corsica, e a tutti gli altri ufficiali nostri nel detto Regno di Valenza, e Governatore di Barcellona, e questo istesso agli altri ufficiali, e giustizieri, governatori, correggitori, e di qualunque città, ville, castella, del Regno di Aragona, di Valenza, Sardegna, Corsica, e Contado di Barcellona; e questo medesimo, a ciascun consolo per noi constituito, e da quì innanzi da doversi constituire, e a tutti, e qualunque altro ufficiale, e suddito nostro, che è al presente, e per l' avvenire sarà, salute, e grazia.

Sappiate che la descrizione umana per congetture delle cose passate, considera le venture, e quando risguarda maggior cose, e cautele, magglori sono le cautele, quali si rappresentano, come fin quì si ha conosciuto per esperienza, che per le navi, legni, e altri vasi di mare non erano governati ragionevolmente, e con compiuti governi, non solamente seguiva perdita d' infinita roba de' mercanti: ma ancora le morti di molti uomini, volendo dunque noi vietare quànto sia possibile i pericoli delle persone, e dei beni: e provvedere la sicurtà de' naviganti, mandiamo a ordinare, e ordiniamo i seguenti capitoli.

Primamente che ogni marinaro, o servitore, o ciascun' altro congiunto in patto di nave, o di galera, o di legno, o altro vaso, sia tenuto, a debba servare, tenere, e adempire al Padrone della nave, legno, o altro vaso, che averà pattuito, tutto quello che nel suo patto averà promesso servare, e adempire, a quel marinaro e ballestriere, o qualunque altro o abbia pattuito nella nave o legno, s' averà ricevuta la paga, e promesso al Padron di seguire il viaggio se per avventura non s' infermasse, o si maritasse: ch' aspettasse ereditare qualche cosa, e se questi casi sopradetti s' accuseranno dipoi, che sarà pattuito, e se subito, che gli succederà uno di questi casi, debba dire la sua ragione al Padrone, e gli ritorni quello, eh' averà ricevuto dal Padrone. E quello, che farà il contrario, sia posto in prigione, ritorni al Patrone quello, che averà ricevuto, e cento reali di pena e stia cento giorni in prigione, e ciascun' altro Padrone, che lo riceverà della nave, o navilio, o altro vaso suo, dipoi che averà rotto il patto con il primo Padrone, paghi cento Reali di pena, e lo scrivano di nave, o navilio, o altro legno: il patto che sarà il Padrone con altri marinari, o ballestrieri, o servitori debba scrivere i patti nel libro de' patti, e che lo scrivano innanzi, che comineia a usare il suo ufficio, faccia giusto giuramento nelle mani della Signoria di quel luogo dove staranno, fare e usare il suo ufficio, bene, e fedelmente.

Item. Ogni marinaro, e ballestriere, e ciascuno nella nave pattuito, chi fuggirà, o lascerà la nave, o vaso per timore dell' armata, o de' nemici, o per cattivo tempo: se già in prima non la lascia il Padrone, ovvero il Luogotenente, debba essere impiccato per le canne della gola. Ma se il Padrone, o il suo Luogotenente lasciano la nave o navilio, o altro vaso, e innanzi, che scendino la nave, in presenza di quelli, che gli saranno presenti, dichi, che vuole lasciare la nave come quello, che non può salvarla, e dia licenza a tutti, che lasciano, e di questo lasciare, faccia fede lo scrivano se sarà nella nave, allora i detti marinari non gli siano obbligati di niente.

Item. Ciascun marinaro, o ballestriere, che taglierà corda della nave, o navilio, o d' altro vaso, e faranno la volta al timone della nave, che vada in terra senza volontà del Padrone, sia impiccato per il collo.

Item. Ogni marinaro, o ballestriere, dipoi che saranno partiti dalla piaggia ovvero regione, piaggia di Barcellona, o d' altro luogo, ovvero averanno fatto, e non averanno servito il tempo, che sarà obbligato alla nave, o al vaso, se è trovato, sia preso, e debba ritornar quello, che averà ricevuto dalla nave, e tutto quello, che aveva servito alla nave sia perso, e sia del Padrone, e paghi di pena cento Reali, e stia prigione cento giorni.

Item. Tutti i marinari, o ballestrieri, che averanno fatto patto di qualunque condizione, che siano, che movino ballestra per contenzione della nave, o galera, o vaso, debbino esser pigliati per gli altri pattuiti nella nave, se il Padrone, o suo Luogotenente gli comanderà da parte del Re, e gli debbano mettere in ceppi fino a tanto, che arrivano nella terra del Re, e siano dati in mano della Corte, e paghino dugento soldi per pena, e non metti a conto la sua paga, mentre stando ne' ceppi, e sia del Padrone, e se i marinari non gli vorranno pigliare, ognun di loro paghi cento soldi di pena, ma se per la questione si sono feriti, il primo debba avere quella pena, che comanda la legge, e secondo la qualità della piaga.

Item. Ogni Padron di nave, o legno, o vaso sia tenuto a qualunque marinaro, o altro, che averà fatto patto con il Padrone, dare il soldo, che ha promesso, e pagarli quando averà compito il tempo, o viaggio che infra loro era convenuto; ma se il Padrone gli dà licenza innanzi, che quello abbia finito il tempo, debba pagare tutto quello, che è obbligato così come avesse servito tutto il tempo promesso, se già per avventura non gli dà licenza per ladroneggio, o questione, o per abbot-

Digitized by Google

tinamento, ovvero se non stà a ubbidienza del suo maggiore.

Item. Che se il marinaro riceve nella nave qualche danno, incolpi, o infermità stando nella nave facendo il debito suo del superiore, gli debba esser contato tutto il suo soldo come fosse sano, e darli tutte l'altre cose secondo la condizione, e forma del suo patto; ma se era in viaggio oltra marinaro il Padrone è tenuto tornarlo in ogni modo alla sua nave, dandogli il soldo fino a tanto che torni dove hanno fatto il patto.

Item. Ogni marinaro, o balestriero di nave, o altro vaso, che riceverà soldo, sia obbligato mettere armi, buone corazze, buoni corigiali, celate, spade, coltelli, un par di buone balestre, o carcasso con dugento frecce, o saette, e debba accomodarsi di quelle armi ciascuna volta, che il suo maggiore lo comanderà a ditensione della nave, e quello che sarà il contrario paghi per ogni volta venti soldi di pena, e se quel marinaro non metterà nella nave le armi sopradette, donde innanzi si averà servito, siano guadagnati per il Padrone.

Item. Ogni marinaro, o balestriere, che averà fatto patto d' andare in viaggio oltra marinaro, e abbia avuto impresto la paga, debba stare nella nave o legno, come comincia a caricare, sia ricercato dal Padrone dei mercanti, intendasi in questo modo, che in quattro notti, stia una notte con le sue armi, acciocchè possa l'uomo far conto, che la quarta parte della compagnia stia nella nave ogni sera, e quella notte abbia tutto il suo soldo secondo, che gli conviene al mese, e se in viaggio abbia per nolo dodici denari Barcellonesi, o mezzo real Castigliano, se già nel patto sarà detto, c' abbia a stare nella detta nave senza soldo; ma in questo non è inteso le notti, che nella detta nave o vaso staranno, poichè la detta nave starà per partirsi, e quella, che sarà il contrario, paghi venti soldi per ciascuna volta.

Item. Ciascuna nave, o legno, che abbia cominciato a caricare, e nò, se nuove di galere, o altri vasi d'inimici, o corsali saranno nel luogo ove la nave, o legno starà, che tutti i marinari, o balestrieri pattuiti, ch' averanno ricevuto paga, o impresto, subito, che li sarà ricercato, o dal scrivano, o luogotenente debbano entrare nella nave, o legno con le sue armi per difendere, e debbano tanto come al Padrone, o Luogotenente parerà, e se i marinari o altri de'pattuiti non si ridurranno nella nave, fatta la ricerca, paghi venti soldi di pena.

Item. Che ogni marinaro, a qualunque pattuito della nave, o altro vaso debba stare a comandamento, e ubbidienza del Padrone, o Luogotenente, col quale averanno fatto patto, e se alcun di questi contrasti arditamente con malizia con il Padrone, e luogotenente, i marinari della nave lo piglino, e lo mettono in prigione, e in ceppi, e stia lvi tanto, che saranno in luogo della Signoria del luogo, dove il Padrone sarà, che lo diano all'ordinario del Sig. Re, perchè egli faccia quello, che per Giustizia si conviene, e che il tale Inobbediente non guadagni soldo mentre stà in ceppi.

Item. Che ogni marinaro, o balestriere si debba ragunare quel giorno che il Padrone gli averà detto, se la nave, o legno si disarmerà, e che subito che saranno ragunati debbano carattare tutto il suo soldo, e se alcun marinaro, o balestriere, si troverà in terra, quando la nave averà fatta vela, debba pagare di pena venti soldi.

Item. Se alcun marinaro, o altro balestriere, uscirà della nave, o altro vaso senza licenza del Padrone, o nocchiero, o luogotenente, paghi per ogni volta cinque soldi, e cinque giorni stia in prigione, e se non gli può pagare, o se vuole il Padrone, che stia ne' ceppi della nave cinque giorni, e che non guadagni soldi.

Item. Se alcuni marinari, o balestrieri, o servigiali si partiranno della nave, o legno senza volontà del Padrone, o nocchiero, o luogotenente paghi per pena, s' è marinaro di barca, dieci soldi, s' è barca pennese paghi venti soldi, s' è altra barca della nave, o altro vaso paghi ciascun di loro dieci soldi, e se non può pagare, stia per ogni soldo un di prigione.

Item. Che se alcun maestro farà patto coi Padrone, o luogotenente, di stare nella nave, o altro legno in piaggia, o paghi di pena per ciascuna volta venti soldi, e perda il soldo che deve avere fino a quel giorno.

Item. Che se alcun marinaro, o altro c' averà fatto patto, farà trovato dormendo nel tempo della sua guardia, che ogni volta paghi di pena s' è marinaro di poppa due soldi, s' è di prora un soldo.

Item. Se alcuna nave, o altro vaso per fortuna di mare, verrà in terrà, o a fondo, che i marinari, o balestrieri, o servigiali, o altri uomini pattuiti con quella nave, o vaso siano tenuti ajutar continuamente a salvare il vaso di quella nave la robba, o mercanzia, che farà dentro, con questo, che i detti marinari, o servigiali contino ogn' un tutto il suo soldo, finchè il Padrone glie lo dichi; e se quei marinari, o servigiali si allontaneranno di modo, che non possino salvare la nave, o sarte, o vaso di quella, nè la roba, o mercanzie, che farà in quella, che non contino il tempo, che averanno servito, al Padrone, abbiano a ritornare quello, che averanno avuto in presto, o per paga. È oltre di questo, che i marinari, o servigiali, che non vorranno ajutare, e averanno robe sue in quella nave, o legno, se le tali robe saranno salvate, e essi marinari non averanno ajutato, sia confiscata la roba al Re, e siano posti in prigione finchè abbino pagato quello, che averanno avuto in presto, o la paga al Padrone della nave.

Item. Se alcun marinaro, o servigiale averà fatto a conto di nave, o altro vaso, o per il scrivano di quella, che del tal patto, o impresto, sia creduto il Padrone, o scrivano della tal nave, o navilio, o legno, di modo, che la giustizia del luogo donde il Padrone, o scrivano accuserà, o domanderà marinaro, o servigiale di scrivere, e compire i patti fatti fra di loro, debba la detta giustizia subito pigliare tal marinaro, o servigiale, che non lo vorranno compire, nè avere, fintanto, che abbia soddisfatto al detto Padrone, o al suo luogotenente in tutto quello, che aveva promesso secondo la convenzione del patto.

Item. Che niun barcaruolo, o marinaro, o altro non presuma portare, nè scaricare di notte di niuna nave, o altro legno grano niuno nè altre robe senza volontà del Padrone, o lungotenente: e quello che farà il contrario, paghi di pena ciascuna volta cento soldi, e somigliantemente quello, che

che farà il sopradetto è obbligeto star di volontà del Padrone, o del suo luogotenente per quello, che doverà.

Item. Che se alcuna persone ferà fere nave, o legno, o barca, o altro vaso, nella piaggia di Barcellona, e per tal fattura dei vesi comprerà stoppa, o legnami o chiodi o ancore, o sarte, o fornimenti necesserj all'opre della dette nave, o vaso, per le quali cose doveranno danari a' mercanti, dai quali averenno comprato le tali robe, o se per quei Padrone o maestro saranno obbligati per i giornali ai maestri della neve per avergli prestato i suoi operers in far la tal neve, o vaso, e se mentre la detta neve, o vaso si fà, quello, che le sarà fare, morirà, o se sarà assente e quella neve, o navilio o eltro legno non potrà navicare, e la tal nave, o navilio o altro vaso si abbia a vendere, e quei mercanti, che debbano avere il dono della detta roba, siano pagati delle neve venduta, o altro legno insieme con queili, che averanno prestato danari per la detta nave; dimodochè nè le moglie, o figliuoli, che sono ereditarj del detto defunto non si possono primamente impadronire delle detta nave o navilio, o altro legno che i portinieri, e a quello che sarà obbligato per le dette ragioni, se la nave o nevilio o eltro legno non evesse fatto vela in qualche luogo senza ritenimento, o domanda dei detti portinieri, ma se poi che la detta nave o navilio, o altro legno abbia fatto vela senza contrasto, o complmento dei portinieri a chi sarà obbligato, e dipoi che la dette nave si debba vendere, il prezzo di tal neve si debba dere ai portinieri fino a tanto, che sieno pagati di tutto quello, che debbono avere per ragione, e il resto alla moglie o ereditarj di colui, che averà fetta fare la nave.

Item. Che niun Barcaruolo non abbia ardimento menare di niun' altra nave, o navilio, o altro legoo niun marinaro, o servigiale senza volontà del Padrone o del suo luogotenente, e quello che farà il contrario paghi di pena cento soldi.

Item. Che niun pescatore, nè altro abbi erdimento mettere, nè gettar nave, cioè reti con pietre, nè con segnali, nè di niun' altro modo nel mare, cioè venticinque passi discosto dalla città, o del Porto, e quello, che sarà il contrario, paghi di pena cento soldi, e se il Padrone troverà, o i merinari, possano tagliar le dette navi e pigliarsele senza pena niuna, se le troveranno nel luogo sopradetto, me se alcun pescatore, o altri vorranno mettere le nevi dentro del detto termine, lo possono sare talmente che lo ponghino con segnali, e piene di arene.

Item. Che niun barcenuolo non possa avere nella sua barca più di due schievi, di modo che al caricare, o discaricare non possa avere se non quelli due soli, e che siano suoi propri, non d'eltri, e quello, che farà il contrario, perda i schievi, che averà di più.

Item. Che niun Padrone o sarziatore, o luogotenente non possino pigliare impresto sopra quelle dette parti, nè cose, i quali i porzioneri averanno nella nave eltro veso, essendo i porzioneri presenti in quei luogo, ove quella sopradetta obbligazione si farà, nè quello, che preste abbie niuna obbligezione sopra le dette perti di quei porzioneri, ancora che dica che l'obbligò sie converso in utilità di quella detta nave, o legno, se già egli non faceva con espresso comandamento dei detti porzioneri.

Item. Che tutti i porzioneri di neve, o altro vaso possano per la sua parte mettere all'incanto la nave o legno con le sue sarzie, e vendere a quelli, che pubbicamente daranno più per prezzo della nave, e ricevere il prezzo, e così soddisfarsi senza nissun contrasto, anai se sarà ricercato il Padrone, sia obbligato avere per buona quella vendita, che serà fatta: e che abbie e pigliare quello, che avanzerà del prezzo, cavate la parte del porzionere, me salvo, se sono in terra di Mori: con la condizione, che colui che compra la detta nave, o legno ebbia e finire, se la nave, o legno vuole alcun viaggo.

Item. Che se alcuna persona fabbricherà alcuna neve, ovvero legno, e in quell'edificio averà pattuito con alcuna persona, che la debbe servire, e far certa perte, e sarà tre loro pattuito di certe misure di quelle nave, o legno di che sarà promessa quella certe parte, che il porzionero ha da sornire, e pagare dei suoi beni, le parte, la quale sarà pattuita tre loro, di modo, che le giustizie del Signor Re debba sare, e forzare quelle persone, che eseguisca quella parte pattuita tra loro: ma se le misure cresserà, il detto edificatore senza volontà del porzioniero, in quel caso non sie tenuto di fere la dette perte.

Item. Che se alcuna nave, o navilio, o eltro veso sarà caricato di robbe, ovvero mercanzie, e tal nave, o navilio, o eltro legno everà fortuna di vento, o di mare, e correrà la detta fortuna di mare, o se detta nave, o nevillo, o eltro legno serà presa dalle navi, o galere de' nemici, di modo, che la detta neve o navilio, o eltro legno per salvare i porzioneri, o la nave, e marinari, o robbe, che in quella sarenno, abbia a gettare la robbe, o mercanzie, che porterà la nave, il Padrone, ovvero luogotenente non possi gettar via le tal robbe, ec. senza volontà de' mercanti, che saranno nella dette nave, o navilio, o eltro legno, ovvero delle maggior parte de' mercanti, o di quelli, che averanno più mercanzie, o robbe nella nave, o de' suoi fattori: ma se nella detta nave, o navilio, o legno non sono mercanti, o fattori, e conviene, che se getti via le robbe, e Mercanzie per fuggire eltri danni maggiori, il Padrone non lo può fare senza volontà dei mercanti, che saranno nella nave, ovvero della maggior parte. Dichiariamo, che se si doverà gettare le tali robbe, o mercanzie, e si fà; che tutte le robbe, e mercanzie, e monete, e tutto l'argento, così in pezzi come in vasi, come in gioje, o cambio, o carte di debiti, che si faccieno per ragione della nave, e delle mercanzie, che in quelle saranno, e perle, e panni d'oro, di seta, e tutte le altre cose debbano pagere, eccetto le casse, cioè il legname delle casse, e ermi, e vesti, e letti, che saranno de' porzionieri, e le altre robbe, che saranno sotto la coperta.

Item. Che le robbe salvate; e ancora gettate debbano essere stimate quello, che valerenno nel luogo, che la nave, o nevilio, o altro legno farà Porto per cagione di liberarsi, e giustificersi del suo maneggio.

Item. Che la nave, o navilio, o altro legno, sia stimato secondo il valor suo, dipoi, che sarà liberato dalla fortuna, nella quele si troverà e tanto pericolo, e starà in luogo, dove farà porto per scaricare, e debba pagare, quello, che è gettato per le metà del valore, che sarà stimeta.

Item. Che debba pagare la nave, o nevilio, o

altro vaso, al Padrone per avere gettate le robe per tutto il nolo, che doverà così per le robe salve come per le perdute in tal modo, che il detto nolo della roba salva, come perduta paghi per soldo, e per lira, ancora che il Padrone si possa ritenere quello, che doverà ai marinari per loro soldo, per quello, che li conveniva pagare per avere gettate le dette robe in mare durando la fortuna, di quel danaro paghi senza contrasto alcuno tutti i marinari di ogni sorte.

Item. Che se alcun Padrone, o luogotente, che metterà, o caricherà robbe, o mercanzie sopra la coperta della nave, o navilio o altro legno, o senza la volontà del mercante di cui sarà la robba, o la mercanzia, o se per caso sarà sforzato quelle robe gettare in mare per la fortuna di mare, di modo, che si perdino le tali robe, o mercanzie gettate, debbano essere perdute per il Padrone, ma non per il mercante senza la cui volontà, o saputa furono poste sopra la coperta, e perciò a quelle toccò di esser prima delle altre gettate, per salvare la nave o navilio, o altro vaso dalla soprastante fortuna, la quale altrimenti l'averebbe sommersa, se già non saranno caricate sopra la detta coperta con volontà del detto mercante, il quale doveva sapere considerare ogni futuro pericolo, e ordinare, che fossero poste in tal luogo, che non fossero le prime gettate, quando ne occorresse l'occasione, così che delle robe di sotto la coperta, nè d'altre di quelle sopraddette non sia obbligato il Padrone pagarle alle sopraddette, che sopra coperta saranno. Ancora più dichiariamo, che quelle robe dette abbiansi primamente a gettare per essere in tal luogo, che meno se incomoda la nave, e più tosto si gettano, perchè importa assai la prestezza in tal caso.

Item. Dichiariamo, che le robe, che saranno sotto la coperta, non facciano alle mercanzie, che saranno di sopra la coperta, se già non fossino robe, o mercanzie, che saranno in cassa, o in casse.

Item. Che sia lecito al Padrone della nave, o navilio, o altro legno, di ritenersi a sua voglia tante robe, o mercanzie, le quali averanno portato nelle sue nave, o altro vaso, che bastino al valore del nolo, e dell'aver gettato in mare quelle robe.

Item. Che se alcuna nave, o legno sarà preso per Corsari, o altri inimici, e quella nave, o legno se debba riscattare, che i marinari abbiano la liberazione del suo soldo.

Item. Che se alcuna nave, o caravella, o altro vaso grosso de' soggetti del Signor Re navigando a vele coo galera o altro vaso armato d'inimici, o altri corsari, e quella nave, o vaso se peserà di difendere dagli inimici di modo, che i Padroni di quella nave, o vaso per fuggire il pericolo possano sfondare, o disfare, o mettere a fondo, o mandarlo a fare se farà veduto potersi fare, debba la maggior parte di loro marinari, e la gente di quella nave, o coca o altro vaso grande, tutte le barche, o legni, o altro vaso essendo piccolo, che insieme con quella nave di que' soggetti nostri navicheranno, fatta primariamente la denunciazione ai naviganti in quei vasi piccoli con scrittura fatta per il scrivano di quella nave, o caravelle grandi, come il Padrone, e marinari di quei vasi maggiori si vogliono difendere da quelli inimici per salvare le sue persone e beni, senza che siano obbligati a pene alcune a restituzione obbligatoria di quei vasi piccoli, nè robe, che in quelli saranno: ma se i tali vasi piccoli stanno forti, e in quel luogo sarà nave, o navilio o altro legno grande, e se i detti nemici, o corsari sopravventranno in quel luogo dove quei piccoli vasi saran forti, e la detta nave o vaso grande si vorrà difendere; in questo caso, sia lecito al Padrone della detta nave, o navilio o altro vaso grosso denunciare ai Padroni delle navi piccole, che per salvamento di sua nave, o navilio o altro vaso grande s'intenda difendere, quei Padroni possino mettere a fondo i detti vasi piccoli a salvamento de' vasi grandi, e di quello, che in quelli sarà in tal modo, che la detta nave o navilio, o altro vaso grande, e le robe, che in quello saranno, abbiano da pagare tutto il danno de' vasi piccoli per soldo, e per lira, contando, di modo, che i detti vasi piccoli abbiano da pagare il suo valore: e per le ragioni, che in quei vasi saranno nella quantità del danno ricevuto per soldo, e per lira nella forma, e maniera che è ordinato nel caso di gettare le robe in mare.

Item. Che il Padrone abbia da navicare con la nave, o navilio, o altro vaso in quelle piazze nette con quei marinari, o altri apparecchi pattuiti con loro, e i mercanti, che la detta nave hanno noleggiato, e che il Padrone carichera à quella nave, o navilio, o legno, e farà oltre la convenienza pattuita fra il Padrone della nave, e i mercanti, quei tali mercanti lo denunciano all'ordinario se vorrà, perchè il tal Padrone sia condannato nella pena, che fu posta fra il Padrone, e i mercanti quando noleggiarono, e così il Padrone ha da fare ai mercanti nelle convenzioni da loro fatte.

Item. Niuna persona estranea, che non sia della giurisdizione del Signor Re, non ardisca tagliare, nè portare, nè far portare legname di Rovero, nè di Cerro delle terre del Signor Re, e paghi di pena mille soldi quello che farà il contrario, e il legname sia confiscato al Signor Re; e ancora il Signor della nave, o legno, che tal legname averà caricato, o farà portare, paghi di pena mille soldi, nondimeno dichiariamo, che il nocchiero, o il scrivano, o guardiano sono tenuti per Luogotenenti de' Padroni ognun di loro per se, quando il Padrone non sarà presente, e ancora che, nè il Signore, nè niun Officiale, nè altre persone non possano domandare le sopradette pene dei detti marinari, o balestrieri, o di quelli che saranno nella sopradetta pena cascati, fino a tanto, che siano denunciati per il Padrone, o suo Luogotenente, o scrivano di quella sopradetta nave, e non sia fatto in altro modo. De' sopradetti danni, e pene, o ciascuna altra cosa somigliante guadagnate di parte a parte abbiano la corte, o giudici dove saranno convenuti, e sentenziate le due parti, e quello, che accuserà la terza parte, e di queste cose debbano avere comandamenti tutti i detti Officiali del Signor Re, e Consoli, e guardarle, e tenerle tanto quanto piacerà al Signor Re.

Circa le tali cose, e voi, e a ciascuno di voi altri diciamo, e strettamente comandando mandiamo, che i predetti Capitoli, e ciascuno di loro, e quelli, che per evidente utilità sono pubblici, come si predice ordinati secondo il loro ordine, si servino con attenzione, e li facciate a un puntino osservare tutti.

Dati in Barcellona a dì XXII. Nov. dell' Anno del Signore Nostro Gesù Cristo M.CCC.XL.

Ordinazioni de' Consiglieri di Barcellona, per il Consolato di Sicilia.

Primieramente ordinarono i Consiglieri, e uomini buoni della Città di Barcellona, per tutti i mercanti, e Padroni di navi, e di tutti gli altri vasi della detta Città in questo ricercati, e chiamati: che il console, che farà mandato a Messina, o Siracusa, a Palermo, o a Trapano, sia obbligato giurare di far tenere, e osservare di suo potere tutti i privilegi, e ordinazioni, che la città di Barcellona, e di Majorica, e l'università di quelli, che tengono in Sicilia, e di mantenere tutti i mercanti, e Padroni di nave, o altri vasi, e ogni uomo, che sia della Signoria non del Re di Aragona, e della Signoria del Re non di Majorica: ma di qualunque condizione, che siano, e tutte le sue cose in Corte, e nella Dogana, e in ciascun'altro luogo fatte.

Item. Ordinarono, che tutti i mercanti, e Padroni di nave, o altri vasi, i marinari debbano giurare in presenza del Console di manifestare la moneta, che averanno spesa in quel Consolato, e della mercanzia, che averanno venduta, e che sia pagato alcuno quel tanto, che gli avviene secondo, che più a basso è contenuto a ognuno sia creduto per suo giuramento.

Item. Ordinarono, che ogni mercante, che anderà a Messina, o Siracusa, o in Palermo, o Trapani, sia della Signoria del Regno di Aragona, o di Minorica, che debba pagare al Console di tutta la mercanzia, che porterà, un grano e mezzo per oncia, e che al detto mercante sia creduto per suo giuramento, e se per avventura alcun mercante non potrà vendere la mercanzia in alcun di questi luoghi di Sicilia, e la vorrà portare in altri luoghi, diciamo, che il tal mercante paghi un grano, e il quarto manco per oncia, e non più.

Item. Che se alcun mercante, o altra persona porterà moneta, o cambio alcuno in Sicilia, e la discenderà, che debba pagare al Console un grano, e mezzo per oncia, come è detto.

Item. Ordinarono, che ogni Padrone di nave, o di navilio, o altro vaso debbano pagare al Console per ciascuna coperta, che la nave abbia, cinque ducati, e il vaso altrettanto viene sapere per ciascun viaggio, che con vaso caricherà, o scaricherà.

Item. Che ogni marinaro abbia a pagare per ciascun viaggio, che la nave, o navilio, o altro vaso farà, un carlino al Console, convien sapere, che venga fuor di Sicilia: ma se dicono, che se alcun marinaro tenerà mercanzia paghi più di sette oncie per la mercanzia, non per sua persona.

Item. Dicono, che niun Padrone di nave, o di navilio, o di altro vaso paghi nulla al Console per sua persona; ma tutti gli altri debbano pagare; ma se il Padron della nave, o navilio, o altro vaso averà mercanzia, o moneta, o cambio debba pagare così come gli altri mercanti.

Item. Ordinarono che ogni Padrone di nave, o di navilio, o altro vaso, e ogni mercante e marinaro paghino quello, che debbano pagare al Console in quel luogo, dove un tal Vascello farà Porto, ovvero in alcun'altro luogo di Sicilia scaricherà, paghi la detta roba in quel luogo al Console se la vende; cioè paghi il Consolato di tanto quanto che quella roba farà venduta, e dopo che farà pagato gli debbano fargli la sua polizza della detta roba, perchè possa mostrarla, in ciascun luogo e non avere più occasione di dover pagare altro.

Item. Ordinarono che se per volontà d'Iddio alcun mercante, o altra persona morirà in Sicilia, e che quel tale non avesse compagno che procurasse le sue cose, vogliono che il Console, con altri mercanti debbano pigliare i beni di quel tale morto, e le sue cose, e fare un'inventario, e salvarle, acciocchè lo possino dare a' suoi eredi.

Item. Ordinarono che se per avventura il tal mercante avesse compagno, e che li due avessero avuta raccomandazione di Barcellona, e di Majorica, o di altro viaggio, e che avessero discordia fra di loro, cioè che l'uno non facesse la volontà dell'altro, e che l'uno di quelli volesse mettere la metà di quelle raccomandazioni in altra parte, e non nella Città di Barcellona, e Majorica ove fossino obbligati rimanere, e l'altro compagno non volesse, e domandasse al Console, che l'aiutasse, dicono, che il Console non gli deve dar licenza a quello, che le vuole condurre in altra parte, anzi deve favorire quello, che le vuole ritornare donde le pigliarono, ma con questo assicurando che non le menino in altro luogo.

Item. Ordinarono che se a caso farà che il Console, o i mercanti vedevano, e conoscevano, che alcun mercante, che avesse in commende di altro, o di altri, e per giuoco, per infermità, o per altre cose, e spendeva le dette commende, dicono che il Console con i mercanti sopradetti gli debbano torre tutta la moneta che gli trovassero, e l'altre mercanzia, e con consiglio di loro le mettessero in traffico alcuno in quello che loro gli piacerà, e che dipoi mettino tutto nella nave, e a quello che le commende portasse, e che andasse a Catalogna, o a Majorica, e che lo scrivessero nel cartolario dello scrivano della nave, e che il tale non possa vendere, nè alienare nulla per fino a tanto che la dia a quelli di cui saranno le commende, e se il tal mercante non volesse venire nella nave, dicano, che il Console, con i mercanti pigliano la mercanzia, e la mettino in luogo salvo, per fino che quelli di chi saranno dette commende mandino per loro.

Item. Ordinarono che se alcun mercante, o Padrone di nave, o altro vaso averanno bisogno, e che il Console fosse fuora del luogo ove bisognasse accordare alcuna cosa, di quelli tali che lo condurrà lo debbano sostentare da mangiare e bere e darli quello che gli farà bisogno ad un Console, e il Console non debba per niun modo avere il salario.

Item. Ordinarono, che se per caso accadesse che per gli uomini della Dogana o per altre giustiaie del Signor Re di Sicilia, se se le facevano qualche ingiustiaia a' Catelani in generale, e che avessero andare davanti il Signor Re. Diciamo e mandiamo che siano fatte le missioni, e le spese al Console, che così anderà, come apparterà a tale persona. E quella missione o spesa che si averà fatta al Console, sia divisa e pagata fra tutto il commune, cioè infra tutte le navi, o vasi, o legni, e infra tutti gli altri mercanti, che in tal luogo si troveranno.

Ordinazioni fatte per i Consiglieri di Barcellona, sopra i casi del Mare.

Le quali furono pubblicate a xx. di Novemb. nel M. CCCC. XXXV.

Ora udite quello, che si pubblica per comandamento degli onorati uomini di Barcellona, cioè Mossen, Guillen, San Clemente Cavaliero Veguer di Barcellona, e dell'Onorabile Matteo di Vaghes Governatore della sopradetta Cittade, conviene sapere ciascuno di loro tanto come appartenesse al suo diritto, e giurisdizione, ordinarono i Consiglieri, e uomini buoni della detta Città, per favorire, e governare, e indriazare i navilj, fuste, e altri vasi, e mercanzie a ciascun Padrone di nave o fuste che sii capace di cinquecento pesi in giù siano tenuti di menare nelle sue fuste o navilj un scrivano giurato, al quale abbiano da far giurare secondo il Capitolo del Consolato che guarderanno, e adempiranno l'ordinazione seguente, di modo che senza scrivano i tali navilj, navi, o fuste non possano navicare, nè impadronirsi, niun scrivano possa usare il suo ufficio senza esser giurato, e se saranno il contrario, non possano pigliare, nè guadagnare il soldo degli suoi uffici, e scrivanie.

Item. I detti Consiglieri, e uomini buoni, che da qui innanzi tutti i cambj, e cose imprestate dati al rischio de' navilj, o fuste abbino da comparire con carte pubbliche, e autentiche, di modo che non si paghi altra esecuzione nè per cambj, nè per cose prestate se non si mostra le sopradette carte, nelle quali carte abbiano firmare i detti Padroni insieme con li scrivani, se i Padroni averanno li scrivani, e siano tutti concordi, dicendo con giuramento che quelle quantità che si danno a cambio, o ad altro contratto, o a rischio de' detti navilj, o fuste fuor d'ogni fraude, e inganni, e se non sossino fatti per necessità o ritenimento de' detti navilj, o fuste, con tale che le dette scritture lo dichino, la tale necessità, o ritenimento intervenuto, e che facciano, e abbiano numero certo, e certa ragione, ovvero conto nel libro della nave di ciascun ritenimento, e ciascuna necessità di ogni luogo, e di ciascuna parte, che saranno fatte, di modo che i detti prestatori de' tali cambj, ovvero Contratti possino dare, e mostrare se sarà bisogno, che tale ritenimento, o necessità saranno state accomodate, e convertiti già i detti cambj, o cose prestate, o se averanno revelati, o convertiti fuor di ogni ingano, e pericolo fatto per i detti Padroni, o scrivani, i quali siano tenuti, e obbligati adempire, conservare, guardare, e obbedire alle ordinazioni di Barcellona, e capitoli del Consolato tanto come si guarda, e conviene a ciascuno di loro, e se il contrario saranno, non abbiano il soldo de' suoi uffici, anzi seguitino, e caminino come gli altri porzioneri. E più innanzi gli scrivani delle dette fuste incorrino nelle pene dette ne' capitoli del Consolato. E ancora i detti Padroni che saranno, siano, e restino obbligati con i beni, e persona per i tali cambj o contratti, ancora che le navi si perdino, nel tal caso se già non mostravano legittimo impedimento davanti i Consoli del mare a suo conoscimento, che i tali cambj o contratti fuori d'ogni fraude, e inganno, abbiano servito o di servire in tutte le necessità di navilj, e fuste dette.

Item. Ordinarono i sopradetti Consiglieri, e uomini buoni da qui innanzi che tutti i cambj, e contratti dati, o fatti a rischio di qualunque navilio o fusta, de' quali si saprà nel modo detto di tanto come saranno dati, e pigliati per un medesimo ritenimento o necessità di uno istesso luogo o parte, ancora che sia differenza fra i tali cambi o contratti di tempo, cioè che gli uni siano primi, gli altri ultimi, o avanti, o dopo, o più discosto, o più propinqui, e abbiano essere custoditi, guardati, pagati, ed eseguiti de' detti navilj, o fuste del nolo, o guadagno di quella, o se bisognerà de' beni del Padrone, o altri obbligati, ugualmente annoverando, e ripartendo que' cambj, o contratti per soldo, a per lira senza prolungare il tempo, nè accrescere quello, che se gli conviene.

Item. Ordinarono gli detti Consiglieri, e uomini buoni, che da qui innanzi nessuno Padrone, nè altri per loro non possino pagare, dare, nè distribuire li noli guadagnati, nè per guadagnare del medesimo viaggio con alcuni navilj, o fuste di tutto quel viaggio, niuna quantità per ragione di cambi, nè di crediti de' navilj, o fuste: che patroneggiano in pregiudicio del soldo dovuto e toccante alla compagnia, e tenuti o avuti di quelli navilj o fuste di tutto quel viaggio, e se lo ricevano, che delli beni delli Padroni siano tenuti di fare compimento alla paga dovuta alla compagnia, che in quel navilio, o fusta andava in quel viaggio.

Item. Ordinarono i detti Consiglieri, e uomini da bene che ogni marinaro, o servigiale, o qualunque è obbligato alle navi, o fuste, poichè averà ricevuto caparra, o paga, ricuserà seguire il viaggio delle dette navi, o fuste senza legittima esecuzione secondo il capitolo del Consolato, non solamente abbino perso la tal caparra, o paga, secondo che vuole il capitolo del Consolato; ma ancora siano obbligati a rendere in doppio alli Padroni di quello che averanno ricevuto del tal viaggio. E se i servigiali non possano pagare il doppio, siano frustati per la barca.

Item. Ordinarono i detti Consigliari, e uomini buoni, che ciascuno marinaro, o servigiale di navilj, o fuste, intanto che sono nel viaggio, siano obbligati servire quel navilio, o fuste ove averanno fatto patto, non mai dipartendosi da quello senza licenza del Padrone, o del nocchiero, o scrivano sotto pena di perdere il soldo, o se alcuno l'averà ricevuto sia obbligato renderlo il doppio, a che i Padroni siano in libertà di avere, e dare tali marinari, e servigiali alle navi o fuste, e gastigara per fuggitivi ciascuna volta, che saranno il contrario; Ancora i servigiali incorrino nella stessa pena d'esser frustati.

Item. Ordinarono i detti Consiglieri, e uomini da bene, che ogni marinaro, o servigiale, o ciascuno obbligato a nave, o fuste si debbano raccogliere nella fuste, o navilj ove averanno fatto il patto con le sue armi, e apparecchi, perchè averanno o caparra o soldo ciascuna volta che anderanno al suo viaggio, e per dubitazione di mal tempo si averanno delle stanze ove sono alloggiati, perchè saranno ricevuti dai Padroni o scrivani, e quando la trombetta suonerà, e avviserà, fatto pe-

na di esser frustati o uffiziali, o marinari obbligati, e sotto pena di cento soldi per ciascuna volta che lo saranno i quali siano conti in pagamento del suo soldo.

Item. Ordinarono i detti Consiglieri, e uomini da bene che ogni marinaro è obbligato de' navilj venendo di viaggio in piaggia di Barcellona, o nella costa sfiano obbligati, e debbano servire in quelli navilj o fuste a volontà dei Padroni, e accompagnarli fino a tanto che abbiano licenza dai Padroni sotto pena di cento soldi.

Item. Ordinarono i detti Consiglieri, e uomini da bene, che ognuno delli Padroni, o scrivani di nave, o fuste, iche saranno fatte nuovamente; o faranno comprate avanti che si partino per far viaggio, siano obbligati di fornire i conti e i libri del prezzo, e della fattura delle dette navi, e che i tali conti stiano in Barcellona in mano delli porzionieri, o d'altra persona a sua volontà, nelli quali conti, o libri i detti porzionieri faccino scrivere e continuare i prezzi e fornimenti delle parti, che restano a ciascuno di fornire, se faranno il contrario non possino guadagnar salario delli suoi uffici del Padronaggio, nè metterli in conto al porzioniero alcuno di quei navilj o fuste.

Item. Ordinarono i detti Consiglieri e uomini da bene, che ogni Padrone, e scrivano di navillo, o fuste siano obbligati in ciascun viaggio avere conto con i suoi porzionieri di tutti i noli, guadagni, ed accrescimenti di quel navilj o fuste secondo il capitolo del Consolato, e spedire i scritti, e ciascuno porzioniero è cedole delli miglioramenti, accrescimenti, e guadagni, che gli toccano di quel viaggio, mostrando e cominciando a ciascuno porzioniere i libri ed i conti della nave, con alcuna terza persona per interveaire in caso, che non li possino, e vogliano accordare i detti libri e conti a petizione di ciascun porzioniero, abbiano da venire in potere delli Consoli, o di quelli, che per loro saranno eletti i quali abbiano possanza di conferire, o esaminare quel libro, o conti innanzi, che il Padrone, o lo scrivano possano fare altro viaggio con quel navilio, o fusta; nè possino contrar, nè guadagnar soldo, e in quello siano obbligati dar fine conclusione ai detti libri, e conti, e pagar quello che sarà dovuto alli porzionieri per le parti sue di quel navilio, o fuste di quel viaggio.

Item. Ordinarono i detti Consiglieri, e uomini da bene che ogni Padrone e scrivano di nave, o altre fuste, innanzi che si partino per fare suo viaggio, siano obbligati, e debbino dare, e far mostra di quelli alli Consoli del mare, ovvero a quei per loro costituire, se saranno navigatori e accompagnati, e forniti secondo si deve in quel modo che conviene, e se saranno il contrario non possino guadagnare soldo dell'ufficio del Padronaggio e detta scrivania di tutto quel viaggio; ma se la detta mostra in caso sarà data o fatta, e per i Consoli sarà vista e conosciuta la nave o fusta avere qualche difetto, che possa esser provvisto per loro a quel difetto col consiglio di uomini da bene al carico di quelli a' quali conviene per conservazione della cosa pubblica.

Delle quali pene pecuniarie siano fatte tre parti eguali, e l'una sia dell'ufficiale, che sarà i' esecuzione, l'altra sia dell'accusatore, la terza sia delli edifizi delle mura e valli delle Città, ritenendo in se i detti Consiglieri, e uomini da bene, che se nelle presenti ordinativi, e capitoli ne fossero alcune oscure dubbiose, che essi, e i loro successori possino emendare, e dichiarare, ed esponere tante volte quante vorranno col consentimento, e parere suo.

Seguitano alcune Leggi, e Ordinazioni cavate dal Recognoverunt Proceres; *cioè hanno riconosciuto gli Antecessori Nobili, e d'altri casi pertinenti a' marinari, ed a' mercanti.*

In Recognoverunt Proceres. a' 23. Capitoli.

Item. Che mercanti, o marinari, che hanno promesso di andare per mare, e che hanno libata la nave, quelli tali per nuove cause non possino essere ritenuti, perchè hanno data sicurtà di seguire nella detta causa, nella volta del viaggio, e questo quando la nave, o barca sarà in mare, o apparecchiata per fare vela.

In Recognoverunt Proceres. a' 69. Capitoli.

Item. Se alcun porterà commenda in viaggio, che la mogliera di colui che tiene le commende, nè altro creditore non possa domandare, nè difender quelle mercanzie, che saranno portate in quel viaggio, nel quale le cose saranno state, e raccomandate per ragione del tutto, o di ciascun'altra cosa, fino a tanto che quello, o quelli che averanno fatte le commende, abbiano ricevute le dette commende, o mercanzie comprate di quelli denari.

Altra del Re Eniayme del medesimo.

Noi Eniayme per la Dio grazia Re di Aragona, alli fedeli, e amati Governatori di Barcellona, ec. Abbiamo inteso, che se alcuni mercanti fanno viaggio in alcune parti pigliando commende di alcuni Cittadini di Barcellona in quel viaggio moriranno, le sue donne pigliano dette commende per le sue doti; e perchè contra ragione, e giustizia, diciamo, e comandiamo a voi altri, che se per ventura la detta causa interverrà in alcun tempo, non contrastando la domanda per la donne tali di quei mercanti morti, fatte le dette commende facciate restituire e tornare a quelli, che le averanno date a tali mercanti, e che lo mostrino con pubblico instrumento, e con testimonianza sufficiente, e questo non si muti in nessun modo. Data in Carignena al secondo dì d'Agosto nel MCCLXXI.

Ordinazioni dei Consiglieri di Barcellona di Negozio dei Cambj.

Ora udite per comandamento ordinarono i Consiglieri e uomini da bene della Città di Barcellona per levare grandi inganni, e diversi danni, che sempre si facevan in compire i cambj che a basso infra detti seguivano a molti, che ogni persona di qualunque stato o condizione si sia, da ora innanzi avrà presentata nella detta Città alcuna lettera di cambio, abbiano da rispondere a quello che glie la presenterà nello spazio di ventiquattro ore dipoi, che averà presentata, se li compirà il cambio o

nò, cioè piacerà, e la risposta, che averà, l'abbia scrivere di tro la lettera, e il dì, e l'ora, che la gli sarà presentata, e abbia a tornare la lettera a quello, che l'everà presentate, e se quello e cui viene la lettera di cembio non averà fatta la risposta nello spazio di ventiquattro ore, il detto cambio gli vaglia per ricevuto, e così sia tenuto ed obbligato a far buon compimento nello spazio di quel tempo della detta lettera del cambio contenuto.

Privilegio del Re Don Alfonso dato in Barcellona nel M.CCCCXXXII.

Item. Concediamo che qualunque avendo ufficio o ministerio, che comprerà alcuna mercanzia per necessità del suo ufficio, o ministerio, o sia mercante, o altra persona si ritrove, sia preso così come fosse per commende, se già non potrà mostrare che per caso fortuito abbia perduto quella, e per questo confermiamo perpetoamente esser osservato nella Città di Barcellona che ciescuno che averà pigliato cosa per suo ufficio, e ricercato davanti i nostri giurati ordinerj non soddisfarà al suo creditore, sia tenuto senze credito, le sia preso subitamente, e sia tenuto secondo le constituzione.

Capitolo della Corte di Barcellona al dì ottavo d'Ottobre nel M.CCCC. LXXXI. che niuna causa sia tolta dal Consolato per donazione fatta al Pupillo, o all'Orfano, o a Vedova miserabile.

Item per levare via alcune cause dependenti de' fatti, e atti marittimi o di mercanzia della corte del Consolato, che sommariamente con consiglio d'uomini da bene le dette sono distinte, e determinate, le quali vengono tanto spesse volte, che con inganno, e con frodi son fatte donazioni, trasportazioni, e altri contratti ed alcune persone: cioè a vedove miserebili, i quali dipoi sotto specie dei casi promessi porteranno le cause della corte del Consoleto facendo revocare in altra parte, e così fanno ellungare le cause. E pertanto supplica la detta corte, che sia ufficio vostro provvedere, ordinare, che se donazioni, e altri contratti saranno fatti a vedove, a persone miserabili, per virtù dei quali le sopreddette cause si potranno cavare della detta corte del Consolato, e revocare nella vostra regale udienza, o in altra parte, se tali donazioni, o trasportazioni, o contratti non abbino valore, nè forza quando sie per levare le dette cause della detta corte del Consolato, sì che nel tel caso le tali cause ebbianfi de seguire, e determinere nella sopreddetta corte del Consolato, e questo istesso sie osservato in tutti gli Consolati del mare del dominio di Catalogna, e questo piace al re, quello che è contenuto nel capitolo di Sig. sopra detto.

Viaggio, o ficurtà di quei che vorranno andare oltra il mare, o venire di là.

Item che il Signor Re per se, e per tutti i suoi eredi, e successori per tenore del presente Capitolo in fua fede reale, affigura tutti, e ciascuno mercente di qualonque Signoria, o giurisdizione che sieno, e altre persone, o estranee, o vassalli suoi di qualunque stato ovvero condizione, che esser si voglia, che con nave, o navilj, o altri vasi nelle parti d'Alessandria, o in terre del Soldano di Babilonia navigheranno, o leveranno mercanzie, torneno che loro vorranno; ma eccettuate quelle cose di dietro vietate comunemente, sì che le dette persone, e ciascuna di loro senza contradizione del già di sopra detto Signore, nè degli suoi ufficiali, e di ciascun altro, e come loro vederanno al suo utile, e guadegno più conveniente, senza alcun timore del già di sopra detto Signore, nè leggi fatte, nè di pene poste contro i navicanti alle parti già di sopra dette, nè ancora delle bolle del Re, o suoi Luogotenenti fatte per ciascun di loro, possino per sei mesi avanti il partire della nave, o navilio, o altro veso, il quale vorrà fornire, o fare il suo viaggio, e dopo quattro mesi, che le già sopreddette navi, o nevilj, o altri vasi feranno ritornate a Barcellona ad andare, e stare, e ritornare per tutta la terra, e Signorie del Re, sotto la fede, e guida, e guerdia del Re, e siano liberi spediti senza contredizione, e impedimento, e senza niuna bolla, o sigillo, o ciascun impedimento del Re, o de' suoi uffiziali. E vuole, e concede il Re quando i mercanti di qualunque Signorie che siano, vedino nelle parti di Alessandria, o Torre del Soldeno siano, o saranno, ovvero cercherenno partire da quelle parti, o terre per venire nelle parti Occideotali, o oltra mare: con questo che eglino nelle già sopraddette nevi, o navilj, o altri vesi non fossero andati, e quando averanno mercanzie, o robbe, o sue persone nelle parti del detto Signor Re, o in ciascune altre, che eglino vorrenno mettere, o caricare, questo viaggio, e ficurtà sia inteso, e serbato quello istesso nelle terre del Signor Re, come ancore nelle Terre de' suoi sudditi, e promette il detto Re, che per le cose sopraddette, ovvero per ragione, o occasione di quelle, che saranno alle già sopraddette persone, ovvero a ciascun degli altri, ovvero ai suoi beni, ovvero a niuno di loro niuna parte, o discordia, ovvero dimenda, o buone, o cattiva, più presto il già sopraddetto Signore governando quei porzioneri, e i loro beni, le merci, e le cose, che sono terminate, rimette, e rilascia alle già sopreddette persone, le ei sooi per tutti li tempi ogni rissa, petizione, e domande, e ancore ogni pene civile, e cerimonie ordinarie, e straordinarie statuite, o ciescuna altra questione, o lite, che a quelle persone, o ciascun'altra potesse esser fatta, proposta, o mossa per ragione dei casi sopraddetti encore per ragione della privazione, o privazioni fatte o fatte per i signori regi, e avoli, padri. E se quelle dette persone, o ciescun'altra di quelle, ma per le già sopreddette cagioni, o per alcuna di quelle non possano essere prese, nè ritenute, o impedite, nè molestate, nè settogli alcun dispiecere, nè esser citete a giudicio, o fuor di giudicio per pena alcune esser condannete a mutilazione, nè il già sopraddetto signore, o suoi sudditi, o bolle, o difensori, o luogotenenti, o uffiziale suoi non possino dite nulla alli già sopraddetti porzioneri, nè possino addimandargli nulla: Ancora gli promette il Signor Re agli già sopraddetti porzioneri, che:

niuno impedimento, o altra cosa contraria non faranno, nè faranno fare, consentiranno per qualunque caso, o necessità che sia fatta, nè in altro modo alle dette, o navi, o navilj, o altri vasi, nè ad alcuni di loro: nè ancora ai mercanti, marinari delle navi, o navilj, o altri vasi, che in suoi viaggi che in alcun modo si potesse o parlare, o dire, ma ancora ciascun premio, o pene per il detto Signore, o per suoi ufiziali imposte, che quelli non possino contrastare le sopraddette nave, o navilj, o altri vasi, nè ciascuno di loro con le merci, nè marinari, nè ad altre persone, nè altre robbe, o mercanzie possino lecitamente, e senza pena niuna compire il suo viaggio.

ORDINAZIONI

Sopra le Sicurtà marittime.

Come, che in tempo paſſato ſiano ſtate fatte più ordinazioni ſopra le ſicurtà marittime, e mercantevoli, quali ſi fanno ſopra riſico e pericolo di navilj, robbe, cambj, e mercanzie, le quali per la mutazione del tempo hanno di biſogno di correatooe, mutazione, e emenda: che quelle dette ordinazioni ſiano commutate ne' capitoli ſeguenti, e che le preſenti ordinazioni ſolamente d'oggi innanzi, e ſopra tutte ſicurtà di quà ionanzi a fare ſiano oſſervate; avendo per revocate, e annullate qualunque ordinazioni infino il giorno preſente, fatte ſopra le dette ſicurtà.

De Luc de Credit. diſc. 166. n. 10.

Che gli Aſſicurati abbiano a correre riſico dell' ottava parte. Cap. 1.

In prima ordinorono, che tutti, e quale ſi voglia navilj, Fuſta di qualunque nazione ſiano, e tutti cambj dati a riſico di quelli, e tutte le robbe, e mercanzie che ſi caricheranoo ſopra i detti navilj, o fuſte, o ſe navicheranno con quelle i in qual ſi voglia parte del mondo, di qualunque che ſiano, poſſano eſſere aſſicurate, e aſſicurati, delle otto parte iofino le ſette del vero coſto di quelle, nel qual coſto poſſano eſſere compreſe tutte le ſpeſe, *e coſto di tale ſicurtà*. E che quello, il quale ſi farà aſſicurare, e di chi ſaranno i detti navilj, cambj, robbe, e mercanzie abbino correre riſico dell'ottava parte diſtintamente, e ſe foſſe fatto il contrario direttamente, o indirettamente, che in tanto come ſarìa più delle ſette parti ſia nulla, e non a profitto degli aſſicuratori, e gli aſſicuratori abbino guadagnato la valuta della ſicurtà, nè per tanto come ſarìa più delle ſette parti, gli aſſicuratori poſſano eſſere convenuti, nè non poſſa eſſer fatto giudicio alcuno.

Come ſi pagano i cambj pigliati ſopra Navilj, o mercanzia. Cap. 2.

Inteſo. Però è dichiarato, che ſe non ſi potrà avere il vero coſto delle robbe, che ſe ne poſſano concordare diſtintamente, e chiaramente, e ſe ſopra tali navilj, fuſte, robbe, e mercanzie ſaranno pigliati cambj, che quei tali cambj ſi abbino a deducere della valuta di tali navilj, o del coſto di tali robbe, o mercanzie; e più oltra in quei cambi aſſicurati abbino correre riſico l'ottava parte.

Aſſicuramento ſopra Navi, o altri Legni. Cap. 3.

Inteſo. Però che avanti non ſi poſſino eſſere fatte tali ſicurtà, ſopra i detti navilj, fuſte, o cambi dati a riſico di quelli abbino eſſere prezzati per li Conſoli con conſiglio di mercanti; e il quale ſi abbia a dichiarare nelle polizze, o inſtrumenti di tale ſicurtà ſi abbia dedurre l'ottava parte, ii qual riſico ſono tenuti correre gli aſſicurati, come è detto. In queſto modo però, che tutto il riſico di tali navilj, e fuſte poſſa eſſer ridotto, e aſſicurato ſopra il buoco di quelli. Però ſe caſo farà che il buoco di tali navilj, il riſico de' quali farà dedotto, e aſſicurato ſopra il buoco, e ſe quello ſi perderà, e i membri, ed eſarcia di quelli ſi trovaſſino, e ſi ſalvaſſino, e che la valuta di quell'eſarcia abbia a mettere per rata di lor valuta nella perdita del detto buoco, cioè per la valuta di quel sì che reſtaurerà, e in tal caſo detto buoco, e eſarcia ſia tenuta per agerminata, o unita; e ſia contato, come ſe foſſino agerminati, o uniti.

Che robba caricata di là dal Stretto di Gibiltare per portare in Fiandra, o in Barbaria, e ne' Navilj non poſſino aſſicurare. Cap. 4.

Ordinorono che robba alcuna quale ſi caricherà di là dal Stretto di Gibaltare, e in qualſivoglia luogo o luoghi per portare nelle parti di Fiandra, o d'Inghilterra, o in qualſivoglia altro luogo di là lo Stretto di Gibaltare, o in tutta la Barbaria nelle fuſte; che vi navicano, perchè è ignote, che fuſte ſono, nè ſe ne può ſapere la verità delle dette robbe, che ſi caricano in dette fuſte, non ſi poſſano eſſere aſſicurate, nè ſe ne poſſa fare giudicio alcuno, anzi gli aſſicuratori, ipſo facto, ſiano aſſoluti di tale ſicurtà. Eccetto però le robbe che ſaranno di cittadini di quella città, o luogo, dove ſi commetterà tale ſicurtà, e quelle poſſano eſſere aſſicurate, correndo il riſico gli aſſicurati dell'ottava parte, come è detto, ſe le robbe ſaranno caricate di là lo Stretto di Gibaltare, e le fuſte veniranno di quà, purchè non vadino nella Barbaria, poſſano eſſere aſſicurati correndo il riſico dell'ottava parte.

Che tutte le robe, e mercanzie che vengono in Barcellona, e ſi portano, ancora che ſiano di Genovesi, o inimici ſiano ſicure. Cap. 5.

Item. Ordinarono i conſiglieri, e uomini da bene della detta città, che ciaſcuna robba, o mercanzie, che ſi caricheranno in ciacuna parte del Mondo per condurle in Barcellona, e ſomigliantemente qualunque naviglio, o fuſta; su i quali ſi caricheranno le dette robe, o cambj, dati al riſico de' navilj o robe: e le robe, e mercanzie, che ſi caricheranno in Barcellona, ancora che ſiano de' nemici del Sig. Re, e i navilj e fuſte ne' quali ſi caricheranno le dette robe, e i cambj dati al riſico de' detti navilj o di robe, poſſino eſſer ſicuri in Barcellona fino alle tre parti, e non più oltre, e del vero coſto *contando le eſpedizioni, e coſti della detta ſicurtà*.

Che

Che robe caricate in Alessandria si possano assicurar quello che valeranno a contanti in Alessandria; e che si ne possano concordare. Cap. 6.

Ordinarono, che quelle robe, o mercanzie, che si caricano in Alessandria, a quelle non si compranno a denari contanti, anzi si hanno *per mezzo di altre robe*, e mercanzie con gran disavanzo, e per consequente bonamente non potriano mettere il vero costo delle dette robe o marcanzie nella polize, o instrumenti di tal sicurtà, per tanto ordinorono, che di quà innanzi nelle dette polize, o instrumenti di tala sicurtà abbino a mettere *quello che valeranno a contanti* quelle tali robe o mercanzie, che si caricheranno in Alessandria, a di *questo si possano concordare gli assicurati, e gli assicuratori, apprezzando quelle robe, e mercanzie al dovere.*

Che gli assicuratori non abbino guadagnato se non per quello, averanno corso risico. Cap. 7.

Ordinorono, che sa caso sarà che le dette robe o mercanzie non sossino caricate, o se ve na sossino di caricate, però non tante che bastassino a compimento delle quantità assicurate, e nell' ottava del risico, o i cambj non sossino dati, o le nava, o navilj non sossino uscite, o entrata, che in tal caso gli assicuratori non abbino guadagnato la valuta di tal sicurtà, nè in tutto, nè in parte, se non per tanto quanto averanno corso di risico, e se non vi sosse nienta caricato, a i detti cambj non sossino dati o le navi, o navilj o altre fuste non sossino antrata, o uscite: in tal caso gli assicuratori siano tenuti restituire la valuta, che averiano ricevuto di tal sicurtà.

Che alcuno non possa essere assicurato in altre parte più delle sette parti. Cap. 8.

Ordinorono, che sa alcuno si sarà satto assicurare in altra parte, non si possa sare assicurara nella presente Città se non per tanto coma li mancasse insino alla somma delle setta parti correndo sempre il risico dell' ottava parta, nè quallo che si sarà satto assicurare nella prefaote Città, non si possa sara assicurare in altra parte, sa non par insino a compimento della sette parti, correndo sempra risico dall' ottava parte, a se sarà satto il contrario, non possa valere all' assicurato, nè nocere agli assicuratori, nè secondo è detto possano essere convenuti: nè giudicio alcuno possa esser satto, guadagnando sempra gli assicuratori la valuta di tale siourtà, e quallo che di più si sariano satti assicurare, sia a profitto, e utile di detti assicuratori, cioè che li abbia essere a sia pigliato in conto della quantità per loro assicurate.

Che tutte le sicurtà si abbiano a fare per instrumenti pubblici. Cap. 9.

Ordinorono, che tutte la sicurtà si abbiano a fare con instrumenti pubblici satti per notari pubblici della presente Città e non con polizza, nè scrittura privata, e se saranno satte con polizze, o altre scritte, siano nulle ipso facto, e di nessuno affetto, nè a pagare quelle gli assicuratori possano essere forzati, nè giudicio nessuno ne sia, nè possa esser satto a oltra le nullità di quelle gli assicurati e assicuratori, a i sensali che in tali atti interveniranno, siano incorsi e incorrino ogni uno di loro ipso facto in pena, cioè l'assicurato di tanta quantità come si saria assicurare: e l'assicuratore di tanta quantità coma averia assicurata, e il sensale in diect ducati d' oro, a detta pena la terza parta sia dato all' ufficiale che sarà l' esecuzione, e l' altra terza parte all' assicuratore, e l' altra cavare uomini cha siano in mano d' infadeli.

Che nessuno esecutore non ardisca far contra quello che è detto, sotto pena di esser privato del suo ufficio. Cap. 10.

Item. Ordinorono i detti consiglieri, e uomini da bene, che nessuno ufficiala, che sarà l' esecuzione non ardisca fare nè andare contra la dette ordinazioni sotto pena d' esser privato del suo ufficio, oltre la pena sopra detta.

Che quelli che si assicureranno abbiano a giurare, e designano la roba per costo. Cap. 11.

Ordinorono cha tutti a qualsivoglia che si saranno assicurare in nome proprio, o di altro, avendo pieno potere, o promettendo in nome proprio de rato habendo, abbia prima a giurare, che quelle sicurtà son vere e non finte, e che le cosa che si fanno assicurare, sono loro proprio, o di quelli per chi si fanno assicurare, sono loro proprio, o di quelli per chi si fanno assicurare, o di loro partacipi, o d' altri, perchè si fanno assicurara, o di loro partecipi, o d' altri, perchè si fanno assicurare avendo parte, o interesse, e cha mettino, e designano nelle dette sicurtà distintamente, e chiaratanto quanto possibile sia a loro la cosa sopra della quale si fanno assicurare, cioè peso, numero, costo, o valuta, e sa saranno navilj la valuta come di sopra è detto, e che non sono satte, nè posta sopra di quella cosa sicurtà in altra parte, nè se ne faranno o metteranno, dipoi di quella in altra parte; e se saranno satta, o si saranno, che incontinente, che lo sapranno, ne avviseranno gli assicuratori, a ne faranno sar motto nel piedi della sicurtà, narrando coma sono avvisati, cha sopra di quelle cose innanzi, o dipoi sa sono satte assicurare nal luogo dove si saranno satte, e la quantità che ci saranno satte, e si averanno, o non l' averanno detto e sarà dichiarato per i consoli, tale cha possa la sicurtà averlo saputo, e non averlo detto, cha tala sicurtà siano avute per fraudolenti, e poste per sraude, e finte, e non siano di nessuno essetto, sempra avendo guadagnato gli assicuratori la valuta di tal sicurtà, e in tal caso tal assicurato sia incorso in pena di cento ducati d' oro della qual pena sia data la terza parte all' accusatore, e l' altra tarza parte all' ufficiale che sarà l' esecuzione, a l' altra terza a cavara uomini che siano in mano d' infedeli.

Sopra questo Cap. 11. ved. Casareg. de Commerc. disc. 4. t. 1. n. 14.

Che gli Assicuratori abbiano a giurare che la firma che fanno è vera. Cap. 12.

Ordinorono, che tutti e qualsivoglia assicuratore innanzi che firmino nella sicurtà, abbino a giurare che la firma che intendono far nella sicurtà, è vera e non finta, ne fatta per fraude o decezione alcuna, nè perchè altri sotto colore della firma, nè per la firma, che disegna altri si firmioo.

Che le sicurtà si abbino a causare a patto secondo le presenti ordinazioni. Cap. 13.

Ordinorono che gli assicurati, e assicuratori nell' atto, e ferma della sicurtà abbino a deducere tutte le presenti ordinazioni iofra loro in patto, e fare e causare quella giusta forma delle presenti ordinazioni, e giurare e promettere che in tutto e per tutto serveranno quelle alla lettera, e che per conto di detta sicurtà faranno, e staranno a giudicio de' consoli; e non in altra parte, nè Corte, e renunziaoo a loro proprio, e appropriato, e privilegiate giudicio, e per la forma che di sotto in un capitolo sarà dichiarato, e per gli notarj meglio potrà esser chiarito nella sostanza di quello.

Che non possano andar in altro giudicio di quello di consoli. Cap. 14.

Ordinorono che per tanto, come le dette sicurtà sono contratti tali, che si fanno per camino delle mercanzie, ed è impertinente e per le questioni che ne salgano ed esecuziono che si hanno a fare per causa di quelle non si abbia a far giudicio dinanzi altri concistori nè persone, se non dinanzi i detti consoli di mare: e in caso di appellazione del giudice di appello che tal questione determina, e ha da determinare secoodo la forma della presente ordinatione, e secondo i costumi di Consolato, e consigli di mercanti, che di quà innanzi alcuno, che si farà fatto assicurare, o averà assicurato, non possa fare giudicio in altre corti, se oon io quelle di Consolato, nè advocare per qualità alcuna la causa delle dette sicurtà della detta corte; e se farà fatto il contrario, che quello che si farà assicurato ricorrendo dal detto Giudice in altra parte per qualità, o qualsivoglia altro modo, caschi in pena, e quelle di buona volontà nell' instrumento se impone, e consente che il diritto, che a lui se parteria innanzi d' essere pagato per causa dell' obbligazione a lui fatta, sia persa e gli assicuratori rei siano assoluti, e liberi, e io tal caso si impooghino silenzio: e se dipoi che saranno pagati gli assicurati facessero advocare la causa per qualità, o in altro modo cavare del giudicio de' detti consoli siano in pena, la quale con gli istrumenti di buona volontà se imponghino; e di restituire la quantità che ricevuta avessino agli assicuratori ogni eccezione rimossa: e gli assicuratori che di tale giodicio si caveriano, o per qualità in altro modo del Coosolato tal causa advocassero per alcoo modo, incorrino in pena, e quella pena con gli instrumeoti, e permissione, e obbligazione che saranno, si impooghino, e consentioo, che ipso facto le quantità che saranno domandate, siano avute per concesse, e tutte eccezioni a loro appartenenti, e per le quali si possano scusare di tale pagamento, siano ipso facto nulle, e quelle agli assicurati rimettioo e rinunziano, e ora per quel tempo, e per quel tempo ora a pagare a loro medesimi condaoniamo per pena, e in loro della detta pena, che di buona volontà si impongano a' detti assicurati quella quantità, che per tal sicurtà li fosse addimandata insieme con tutte spese, che per domandar quelle si fariano fatte, facendo tutte le dette cose con giuramento, e ancora con remissione di proprio giudice; e coo tutte quelle clausule, e stipulazioni che saranno viste esser utili, e necessarie nelle materie a coooscenza del notario ricevendo, o in poter del quale si fermeranno tali sicurtà.

Che non presumano mettere parole derogatorie nelle presenti ordinazioni. Cap. 15.

Ordinorono che in sicurtà alcune non possano essere poste, o messe per patto alcuno, parole alcune derogatorie alle presenti ordinazioni, nè che dicano *vaglia o non vaglia, o abbia o non abbia*; *nè che l' assicurato non corra l' ottava parte del rischo*; nè per oessun modo possa esser renunziato nelle presenti ordinazioni, come siano fatte, e se faccino lo favore, e utilità di tutta Repubblica, o tale renunziazione se fosse attentata fare, sia ipso facto nulla e non abbia alcuno effetto.

Di pena di notare. Cap. 16.

Ordinarono che tutti e qualsivoglia notarj, in potere de' quali tal sicurtà saranno fermate abbiano in prima e innanzi di tutte cose aver giuramenti degli assicuratori, e per quello i detti assicurator interrogare che la forma che intendino fare io tal sicurtà è vero, e che non la faranno per fraude, o salvataria alcuna, e che non lo fanno perchè altri dipoi loro fermino, e causino le dette sicurtà giusta forma delle presenti ordinazioni; e non partendosi di quelle, e che inoanzi che ricevino ferma alcuna di alcuoo assicuratore, abbino in prima aver la fermadi quello, il quale si fa assicurare, per il simile farà segno alcuno io detta sicurtà, nè per alcune delle dette parti concedere sia fatto, per quel fosse causa di non correre risico dell' ottavo come è detto, e se il cootrario faranno siano tenuti al danno, e interesse che l' assicurato, o assicuratore averanno: perchè loro non averiano fatte le dette cose.

Che le sicurtà, che non saranno pagate non vagliano. Cap. 17.

Ordinarooo che le sicurtà, che si faranno, non possano avere effetto alcuno, oè vagliano, infino a tanto la valuta di tale sicurtà sia interamente pagata realiter, e del tutto e gli assicurati abbiano fermata la sicurtà nella forma di sopra detta.

Che la forma degli assicuratori abbi forma di un medesimo concetto. Cap. 18.

Ordinorono che le ferme degli assicuratori di un medesimo coocetto: ancora che siano fatte sotto a più Calendarj, e che priorità di tempo infra loro nelle loro ferme non possa essere allegata, nè in giudicio alcuno sia ammessa.

Che se fosse nuova della perdita, che non vaglia.
Cap. 19.

Ordinorono che se ioterverrà far mettere, o fermare ficurtà alcuna sopra navilj, fuste, o cambj, o mercanzia, o robe che si caricheranno, o partiranno di altra parte in fuora della presente città; a quelle fuste, cambj o mercanzie, o robe fossino già perse, o caso se fosse seguito in tal modo, cha il giorno della ferma dagli afficuratori, o di alcuni di quelli poteva essere saputa nuova nella presente città della perdita, o caso seguito, che tale ficurtà sia nulla, e avuta per non fatta: e gli afficuratori non abbino guadagnato valuta nessuna, anzi abbino a restituire quella tutta eccezione rimossa negli afficuratori, a pagare tal ficurtà non possano essera tratti in giudicio per nessuno modo, nè giudicio alcuno possa esser fatto. E per remuovere ogni dubbio del tempo, infra il quale potria essere saputo, *dichiarano, che se tal fusta si perderà di quà mare, cioè in tale parte che nuova si possa sapere per terra senza passare mare sia inteso per avervi bastato tempo contato ciascuna lega per ora, cioè per tante tre miglia un'ora del luogo, o dell'ora che accaderanno la perdita o seguito caso alcuno alle cose afficurate*, per il quale gli afficuratori avessino a pagare la ficurtà, o quantità alcuna nella presente città, e se si perderà, o si seguiterà il caso in tal parte, che la nuova avesse passata golfo, o mare sia contato tal tempo del luogo e ora dove di quà mare la nuova saria in prima venuta, o si saria saputa, e di quel luogo contato per ogni lega un'ora, a se per ventura tal nuova venisse di punta per mare nella presente città, cha quel tempo sia contato, a avuto per certo di quel momento, che la detta fusta averà data lingua, o pigliata terra in tal modo, che poi tempo bastasse a conoscenza de' Consoli potesse esser pervenuto a notizia dell' afficurato innanzi, che tale ficurtà non fermassino, quella ficurtà sia nulla nella forma di sopra dichiarata, a se sarà caso, che quello che si farà afficurare, saprà la nuova della fusta persa innanzi di fare tal ficurtà, in tal caso sia in pena di cento ducati, della qual pena sia posta la terza parte all' accusatora, l'altra terza parte all' ufficiale, che farà l'esecuzione, e il resto a poveri uomini che siano in mano d' infedeli.

V, in meo Repert. verb. Affecuratio Affecurator.

Che Vettovaglie possano essere afficurate in tutte maniere. Cap. 20.

Ordinorono, che grano, orzo, biade, riso, vino, e olio caricato revera per portare nella presente Città, possano esser afficurate a niente, non ostante le presenti ordinazioni per il costo, o prezzamento, cha si concederanno, a tanto come le presenti ordinazioni alla presente facoltà ovviano non ostante in niun modo, però, che tutte l' altre cose abbino essere offervate.

Della paga della ficurtà. Cap. 21.

Ordinarono, che gli afficuratori, e ognun di loro siano tenuti, e abbino a pagare la quantità, che averanno afficurata, o quelle parti, che per quelli faranno domandate infra due, tre, quattro, sei mesi differenziati secondo le distanze del luogo, o di sotto e dichiarato a compratori dipoi, che nuova certa sarà stata nella presente città, e intimata agli afficuratori, o alla maggior parte di quelli a conoscenza de' consoli della perdita, o danno, o caso seguito alla nave, o navilj o alle cosa afficurate, per la quale sia fatto di fatto esecuzione come saria fatto di cambio. Ma se per parte degli afficuratori sarà posta alcuna giusta eccezione, o parendo a' consoli di non pagare la quantità afficurata, o altro qual si voglia; che in tutto caso, poichè nuova fosse certa del danno, o caso seguito alle cose afficurate a conoscenza de' detti consoli, e fosse finito il tempo deputato, se richiesti saranno per gli afficuratori siano afficurati gli afficuratori ciusta la forma delle ficurtà tutta eccezione rimossa. E se per parte dell' afficuratore saranno opposte, e espresse chiaramente, e distinta eccezione alcuna, per la quale pretendino, che l' afficurato non possa, nè debba ricevere, nè aver le quantità, che saranno domandate, e quelle per i consoli con consiglio di mercanti sarà conosciuto, che sono tali, che l' afficurato, che ricevere vorrà simili quantità afficurate, è tenuto di mostrare, e provar quello, che gli sarà domandato, o opposto, o provato per gli afficuratori, se averà giudicare detta ficurtà di non dovere avere tal quantità, che in tal caso, tale afficurato che ricevere vorrà, abbia, e sia tenuto fare e prestare cauzione. Pagando però quelle cauzioni ciascuno degli afficuratori, che quelle cauzioni o piegeria domanderanno, e non l' afficurato, con piegiaria idonea, o idonee a conoscenza de' detti consoli di restituire la quantità a ciascuno di loro afficuratori insieme con tutte le spese, che gli afficuratori averanno fatte, e con due soldi per lira d'interessa a ragione di anno infra un anno contato dal giorno che la quantità sarà pagata, se non averà fatto dichiarare nel detto giudizio, o corte di Consolato per sentenza passata in cosa giudicata, che il detto afficurato avessa bene ricevuta, la quantità, quale si averà fatta pagare. E per quanto alcune persone poco temendo Dio si sono fatte pagare di alcuna ficurtà senza che le robe mercanzie non erano state caricate, o i navilj o fuste entrate o uscite: o i cambj dati. Per tanto ordinorono che di quà innanzi se alcune persone, o persona si faranno pagare di alcuna ficurtà, o ficurtade, che le robe o mercanzie non saranno state caricate, o le fuste entrate o uscita, e i cambi dati, che in tal caso incorrino in pena la persone che tali atti saranno di due soldi per lira, oltra i due soldi di sopra detti della quantità, che avranno fatto afficurare, della qual pena di due soldi per lira sia la terza parte de' consoli, e che quella terza parte abbino a mettere in conto di loro salario per il sentenziare in detta causa, e l'altra terza parte agli afficuratori, a l'altra a poveri uomini, cha siano in mano a infedeli. E per tanto come non è cosa tollerabile che gli afficurati, quali si sono fatti afficurare, e hanno pagato la valuta delle ficurtà, con intenzione di ritavere la quantità afficurata senza altra spesa, e gli afficuratori avranno voluto fare, a opponere eccezione tale che quello non ostante è dichiarato, l'afficurato avere bene ricevuto. Per tanto ordinorono che in quello dove:

gli assicuratori soccomberanno di tali eccezioni, siano condannati e abbino a pagare agli assicurati tutte, e qual si voglia spesa che l'assicurato averà avute a fare per dichiarazione della forma di sopra detta.

Se gli assicurati per non aver fatto dichiarare averanno restituire la quantità. Cap. 22.

Ordinorono che se accaderà agli assicurati restituire la quantità, per non aver fatto dichiarare, come è detto, che in tal caso fatta la detta restituzione ciascuna delle parti rimanga in sua ragione, obbligazione, e azione tanto, che dipoi si possa e si abbia a conoscere. se gli assicuratori saranno tenuti pagare le quantità assicurate, restante gli interessi ricevuti a' detti assicuratori, i quali non siano tenuti restituire, ancora che fosse dichiarato dover loro pagare le dette quantità assicurate, o quello che sarà domandato per quelli. La quale conoscenza si abbia a fare per i consoli, e in caso di appellazione per il giudice di appello, e non per altro, nè in altra parte.

Se gli assicurati lascieranno possedere gli assicuratori la quantità infino sia dichiarato. Cap. 23.

Ordinorono che se per caso per i detti consoli fosse visto gli assicurati dover dare piegieria, come è detto, e senza dare la detta piegieria, o disceptare di quella, gli assicurati lascieranno possedere agli assicuratori le quantità assicurate, o quello che domandato sarà per quelli, e dipoi per giudicio del detto Consolato sarà visto che i detti assicuratori sono tenuti porger quello, che sarà domandato non ostante l'eccezione per loro parte fatta. In tal caso gli assicuratori siano tenuti pagare agli assicurati tutta la spesa che averanno fatta a conoscenza de' detti consoli, insieme con interessi a ragione di anno di due soldi per lira, per tanto tempo, come averanno dilongata la paga, e per quelle quantità e interessi, se per l'assicurato sarà richiesto, siano tenuti e abbino a dare sicurtà nella detta corte se già quel tale assicuratore o assicuratori non faranno deposito della quantità assicurata incontinente, che per lui o per loro sarà fatta eccezione di paga, e sarà giusto dovere pagare con la detta piegieria.

Che correndo il tempo della paga, gli assicuratori possano entrare i meriti di eccezione se opponer ne vorranno. Cap. 24.

Ordinarono, che se correndo il tempo della paga cioè de' due, tre, quattro o sei mesi differenziati secondo le distanze de' luoghi gli assicuratori domanderanno e vorranno, che sopra le eccezioni per loro parte a fare, di defender che non sono tenuti pagare, sia entrato in meriti: e dichiarato che possa esser fatto. In questo modo però, che se giunto il tempo della paga, la causa non fosse di scusa, che senza seguitar più innanzi, i detti assicuratori sian tenuti, e abbino a pagare tutta eccezione rimossa, e secondo di sopra è chiaramente dedotto, e pagato, seguitino la lor causa.

Del tempo che hanno di fare gli assicuratori. Cap. 25.

Item. Ordinorono, che i mesi della paga abbiano luogo nella forma seguente (cioè) dentro due mesi, se le suste, o robe, o mercanzie navicano, e sono portate in Catalogna o Regno di Valenza o Maiorica, o Minorica, o Tuiza; e dentro di tre mesi, se saranno condotte, o mandate in altro luogo con tale che non passi il Regno di Napoli, Sicilia, Barberia, o del stretto di Gibilterra, e dentro di quattro mesi, se averanno navicate, portate, o mandate, oltre quei luoghi di sopra detti in qualunque parte, e dentro sei mesi dipoi che non averanno nuova della tal nave, o navili, o altro vaso.

Che le sicurtà fatte avanti le presenti ordinazioni non s'intendino nelle dette ordinazioni. Cap. 26.

Ordinorono, che qualunque sicurtà fatta nella presente Città, sopra qualsivia roba, e mercanzie, e sopra navili, e sopra cambj dati a ventura di detti navili, ovvero di robe; o qualunque altre cose infino al dì della pubblicazione delle presenti ordinazioni, sotto qualunque forma, o condizioni siano fatte, o concesse sian valide e ferme, e nè le presenti ordinazioni, nè quelle già erano fatte, possino disfare le dette sicurtà già fatte, ma per l'avvenire pubblicate, che siano le presenti ordinazioni con grida di comandatore per i luoghi consueti della detta Città, le sicurtà che si faranno nella detta città non si possino fare, se non secondo la forma delle presenti ordinazioni.

Del giuramento, che i consoli debbano pigliare di degli assicurati, come degli assicuratori. Cap. 27.

Ordinorono, che i consoli, che adesso sono e saranno per l'avvenire non possino fare giudicio di nissuna sorte di sicurtà senza che prima piglino giuramento dall'assicurato, e assicuratori, che non abbino fatta convenienza alcuna contra le presenti ordinazioni, sì in scritto, come a bocca, e se l'averanno fatta contra di quelle, che di cotal sicurtà non possino far giudicio: hanno ancora i detti consiglieri autorità di dichiarare, e emendare tutto quello, che nelle dette ordinazioni parerà oscuro, o dubbioso ogni volta che vorranno.

Il Fine delle Ordinazion

CAPITOLI DI LEGGI

DELL' ILLUSTRISSIMO MAGISTRATO

DE' SIGNORI CONSERVATORI

DEL MARE

DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Ed Instruzioni da osservarsi da' Capitani, Padroni, Reverendi Cappellani, Scrivani, Piloti, Nocchieri, Chirurghi, Marinari, Soldati, e Fanti delle Navi, o altri qualsivoglia Bastimenti.

La sincerità nel commercio, e la buona condotta nella navigazione a noi raccomandate, ci hanno persuasi a volere esigere con tutto rigore l' ubbidienza a molti ordini, per il conseguimento delle stesse nelle regole nostre stabiliti. Abbiamo perciò deliberato la presente Gilda, dove senza pregiudicio di quelli che non si esprimessero, si rendano più manifesti molti capitoli delle nostre Leggi, alle quali si abbia relazione, per poter punire con fondamento i trasgressori a medemi, senza che possano pretenderne ignoranza.

I.

Capitano di Bastimento sopra 250. salme di portata deve essere esaminato prima, e approvato, e dar sicurtà.

Che niuno possa esser riconosciuto per Capitano, o Padrone di alcuna nave, pinco, barca, tartana, o bregantino di portata sopra 250. salme, che non sia esaminato pubblicamente avanti il magistrato nostro da due Capitani sopra i ponti della navigazione, trovato capace, e approvato da noi per la sufficienza, e per la fedeltà: e che nel medesimo tempo non dia cauzione della buona amministrazione, a giudicio nostro.

Per le suddette approvazioni non si pagano mercedi in Cancelleria se non da' Capitani dei vascelli da Gabbia.

Dichiarando però intorno alle approvazioni, e cauzioni suddette, che sole da' Capitani de' vascelli di Gabbia, si debba in cancelleria nostra riscuotere la solita mercede.

II.

Niuno può inalberar Bandiera, se non Genovese, nè può accordare alcuno Ufficiali, Marinari, Soldati, &c. per Bastimenti forastieri senza licenza de' Sereniſſimi Collegi.

Che niuno del dominio possa nelle navi, o altri qualsivoglia bastimenti, inalberare altra bandiera, che quella della Repubblica sereniſſima; nè possa accordare uffiziali, marinari, soldati, e fanti per le navi, o bastimenti forestieri, senza licenza de' Sereniſſimi Collegi.

III.

Un Chirurgo in Nave approvato.

Che niun Capitano possa intraprendere colla sua nave verun viaggio, senz' averla provveduta di un chirurgo almeno approvato dalla loggia de' chirurgi; oppure avanti l' Illustrissimo nostro Deputato di mese da' due Consoli, e due Consiglieri di detta arte: sotto le pene, e alla forma de' nostri ordini fatti li 6. maggio 1702. e 29. gennaro 1707.

Un Reverendo Cappellano.

Nè senza un Rever. Cappellano idoneo: obbligandosi a questo ultimo solo i bastimenti, che portano almeno 60. uomini di guarnigione compresi i mozzi.

IV.

Si devono annotare nel libro tutti i cambj marittimi, come altresì quelli che si faranno fuori, subito che sarà ritornata la nave.

Che in cancelleria nostra si formi un libro, nel quale, tutti quelli che faranno notare di aver dato denari a cambio marittimo di qualsivoglia sorte, o in participazione de' vascelli, del che ne costi per scritture pubbliche, abbiano ipoteca anteriore sopra di essi vascelli, dal giorno che sarà stata fatta detta nota, a tutti gli altri interessati su i vascelli medesimi, il credito de' quali non sarà notato in detto libro, o sarà notato posteriormente.

Dichiarando a cautela, che se si vedranno più creditori notati in un giorno stesso, tutti in tertiis, abbiano fra loro uguale anteriorità: e così

Digitized by Google

avranno fra loro pari anteriorità, quelli che saranno notati lo stesso giorno in vesperis: quelli però che saranno notati in vesperis, saranno posteriori alli notati in tertiis.

E nelle note, che si saranno, come sopra, si debba esprimere la somma del credito, e enunciarsi il giorno, anno, e in atti di quel notaro ne sia stato fatto l'instrumento, e i nomi dei contraenti; e se non si troveranno poi vere dette espressioni, e enunciazioni, resterà la detta nota invalida, e come se fatta non fosse.

E perchè spesso succede, che i Capitani, e Padroni de' vascelli prendano fuori del dominio, denari per ultimo espedimento di essi, in tal caso siano tenuti i detti Capitani, e Padroni de' vascelli, manifestare, e far notare dentro il termine di giorni quindici, dal giorno del loro arrivo in Genova, o nel dominio della Repubblica, e dopo aver ricevuta pratica, in detto libro le somme di detti denari, prese, come sopra, e i nomi, e il luogo, da chi, e dove le averanno prese. Il che non facendo dentro il termine suddetto, restino detti Capitani, e Padroni tenuti, e obbligati nomine proprio verso chiunque potesse sopra il detto vascello, in qualsivoglia modo restar pregiudicato per dette somme prese, e non denunciate, come sopra; e in tutto conforme alla legge approvata da' Consigli li 24. e 26. novembre 1707.

V.

I Partecipi di alcun vascello devono eleggere due deputati.

In ogni nave, o vascello doveranno i partecipi respettivamente eleggere almeno due deputati, colle facoltà ordinarie; e dare notizia degli eletti in cancelleria nostra.

VI.

Libro da tenersi dal Padrone per notarvi tutto ciò che occorre intorno alla nave dal principio fino all' ultimo del viaggio.

Ogni Capitano di vascello da gabbia, o Padrone di qualsivoglia altro bastimento sarà obbligato tenere un libro in giornale, ciascuna pagina, di cui sia numerata con abbaco, e firmata col nome di uno dei sopraddetti due deputati. Sopra del qual libro, scriverà il giorno che averà montata la nave, o altro bastimento: spese che averà fatte in metterla all' ordine; denari presi a cambio sopra corpo, e nolo, e per ultima spedizione; con tutte le spese concernenti al viaggio; nomi, cognomi, padri, e patria di tutti gli ufficiali, marineri, soldati, fantani, e passeggieri; salarj loro accordati, denari somministrati; loro diportamenti, o buoni, o mali, in servizio della nave; quelli che suggiranno, che faranno morti, o che in qualunque altra maniera mancassero: in luogo, e tempo della partenza: la qualità del carico: la strada che averà tenuta; gli azzardi corsi di mare, corsari, e fuoco; e i disordini succeduti in tutto il tempo del viaggio, tanto in vascello, quanto nei porti, a' quali avrà approdato, e come sia stato assistito da' consoli della nazione; con le circostanze d'ogni cosa: e generalmente doverà notarvi tutto quello le occorrerà in riguardo alla sua carica. E non sapendo il Capitano, o Padrone, scrivere, farà scrivere in suddetto libro dallo scrivano. E tutto il sopraddetto alla pena, rispetto a' Capitani de' vascelli da gabbia, di scudi 200. in 500. oro; e a' Padroni degli altri bastimenti, di scudi 10. in 200. oro, a giudicio nostro.

VII.

Altro libro ossia giornale da tenersi dal Scrivano per notarvi tutto ciò che occorresse intorno la nave, o suo viaggio.

Lo scrivano sarà similmente obbligato a tenere un libro in giornale, ciascuna pagina di cui sia numerato, con abbaco, e firmata col nome di uno dei detti due deputati. In cui scriverà tutti gli apparati da mare, da guerra, e concernenti alle vettovaglie della nave, o altro bastimento. I nomi, cognomi, padre, e patria, de' stipendiati; loro salarj, denari, che averanno avuto a conto; quelli che averanno suggiti; quelli che moriranno; con le qualità di malattia, e giorno della loro morte; loro testamenti, e inventario delle loro robe, merci, crediti, e denari: le mercanzie che saranno caricate, e discaricate: i nomi de' passeggieri: i noli che si scuoteranno: i denari che si prenderanno a cambio sopra corpo, e nolo: tutte le compre, e vendite che si faranno per uso della nave: la partenza, e generalmente tutto il concernente le spese del viaggio. Vi scriverà parimente tutte le deliberazioni che si saranno fatte nella nave; e il nome di quelli che saranno stati di contrario parere, e tutti si firmeranno.

VIII.

Altro libro da tenersi dal Piloto.

Il piloto ancora doverà fare il suo libro in giornale, dove di 24. in 24. ore noterà la corsa, che averà tenuto; le miglia, che averà fatte, la longitudine, e latitudine; la variazione della bussola; con tutto quello che averà conosciuto di rimarcabile durante il viaggio.

Li suddetti libri si devono presentare nella cancelleria fra tre giorni dopo arrivata la nave.

Quali suddetti libri tutti, del Capitano, o Padrone, dello scrivano, e del piloto, nel termine di tre giorni dopo arrivato la nave, o altro bastimento in questo porto, e avuta la pratica, doverà ognun di loro respettivamente consegnare in cancelleria nostra, da custodirsi nell'archivio segreto; sotto le pene di sopra espresse rispetto a Capitani, ossia Padroni, e ogni altra a noi arbitraria, rispetto alli scrivani, e piloti.

IX.

Padrone nel luogo de' partecipi può prendere a cambio senza il consenso de' deputati, nè tampoco noleggiare il vascello.

Niun Capitano, o Padrone nel luogo, della di-

mora de' partecipi potrà fare la minima ſpeſa, nè prendere denari a cambio, ſopra corpo, e nolo, nè noleggiare il vaſcello ſenza il conſenſo de' Deputati di eſſi, come ſopra.

X.

Padrone che naviga a parte non può fare alcun negozio ſeparato.

Il Capitano, o ſia Padrone che navigherà, come ſi ſuol dire a parte, non potrà fare alcun negozio ſeparato per conto proprio; ſotto pena della predita delle mercanzie, a profitto degl altri intereſſati.

XI.

Mercedi per le Carene delle navi, e altri baſtimenti.

Nelle carene delle navi, o altri baſtimenti, a' maeſtri d' Aſcia ſi darà per mercede ſoldi 40. il giorno: e a' calafati ſoldi 50. e tre volte il giorno da mangiare da' nazionali: e lire 3. 16. da' foreſtieri, ſenza obbligo di dar da mangiare.

XII.

In quai poſti della nave non ſi può caricare le mercanzie.

Non ſi potrà caricare veruna qualità di mercanzie ſopra del caſſaro, coperta, e corridore, ma ſolo dentro la ſtiva; ſotto le pene nelle leggi nostre eſpreſſe.

XIII.

A' Padroni ſpetta elegger l' equipaggio, eſcluſo il ſcrivano quale ſarà eletto da' partecipi.

Appartiene al Capitano, o ſia Padrone di ſcieglière tutti gli ufficiali, marinari, ſoldati, e fanti del ſuo equipaggio; a riſerva dello ſcrivano, quale ſarà eletto da' Partecipi, ſenza l' intervento del Capitano, o Padrone. Sarà però obbligato il Capitano a prendere per mozzi della nave due in tre ragazzi dall' Illuſtriſſimo Magiſtrato de' Poveri; a' quali nel primo viaggio; doverà provvedere vitto, e veſtito ſolamente; e ne' ſeguenti; vitto, e paga.

XIV.

Equipaggio, monizioni, e attrezzi, come devono eſſere.

Gli equipaggi, monizioni, e attrezzi, per l' armamento, e corredamento delle navi, ſaranno, in tutto, e per tutto conformi allo ſtabilito da noi nell' inſtruzione dell' Illuſtriſſimo Deputato di meſe, per occaſione delle viſite.

XV.

La gente dell' equipaggio dopo un meſe dal giorno dell' impreſtito potranno andare a bordo, e il Padrone ſarà obbligato a riceverle, e provederle come me quì ſi contiene ſino al giorno, che ſi inalbererà la bandiera di partenza.

Gli ufficiali, marinari, ſoldati, e fanti, accordati con qualſivoglia nave, o altro vaſcello da gabbia, dopo un meſe, dal giorno, che averanno preſo l'impreſtito, potranno preſentarſi, e fermarſi al bordo della loro nave, o vaſcello, e dal giorno, che ſi ſaranno preſentati, e fermati, ſarà tenuto il Capitano riceverli, e loro provvedere vitto intiero, e meaza paga, ſino al giorno, che ſi inalbererà la bandiera di partenza; quale doverà eſſere o di color Turchino, o la ſolita bandiera Imbrogliata: dopo del qual giorno doveranno correr la paga, e vitto intieri.

XVI.

Al ſpare del cannone per la partenza fra quanti giorni la gente dell' equipaggio trovarſi a bordo, e qual paga le doverà allora correre.

Quando il Capitano farà il ſolito ſparo del cannone per la partenza, e inalbererà la detta Bandiera, per ſegno della medema partenza, doveranno ognuno degli uffiziali, marinari, ſoldati, e fanti preſentarſi, e fermarſi al bordo della loro nave, o vaſcello: cioè gli abitanti nella città, e tre Podeſterle fra giorni tre; e gli abitanti fuori di detta città, e Podeſterle fra giorni otto all' ora proſſimi; E da quel giorno di detti, in cui ſi preſenteranno, e fermeranno, doveranno correre la paga, e vitto intieri.

E ſe qualcheduno di eſſi, aveſſe legittimo impedimento, o di malattia, o d'altro, doverà fra gli iſteſſi giorni tre, o giorni otto reſpettivamente, farne conſtare all' Illuſtriſſimo Deputato di meſe, e da eſſo ottenere licenza in ſcritto.

XVII.

Pene per quelli, che non anderanno a bordo dopo l' avviſo per la partenza.

Quelli di detti ufficiali, marinari, ſoldati, e fanti, che fra detti giorni tre, e otto reſpettivamente non ſi preſenteranno; e fermeranno al bordo della loro nave, o vaſcello; O ſia, che non averanno fatto conſtare di legittimo impedimento all' Illuſtriſſimo Deputato di meſe, e da eſſo non averanno ottenuta licenza in ſcritto, reſtino condannati a reſtituire l' impreſtito ricevuto, e a pagare la pena di altrettanto: E di più reſtino pro facto condannati, e banditi in anni due di galera. E per oſſervanza del preſente Capitolo s' incarica agli Illuſtriſſimi Deputati di meſe nel fare le loro viſite de' vaſcelli, a richiedere la nota de' trasgreſſori a' ſuddetti ordini, per dichiararli pro facto incorſi nelle pene di ſopra eſpreſſe. E i nomi, cognomi, e Patria, di queſti dichiarati incorſi nelle dette pene, dovranno notarſi in una tavoletta, da ſtare continuamente appeſa ad una delle pareti della Camera noſtra.

Digitized by Google

XVIII.

Padroni non ponno ricever fuggitivi da altre navi, o baſtimenti.

A Capitani de' navi, e Padroni d' altri baſtimenti; reſta proibito il ricevere ufficiali, marinari, ſoldati, e ſanti fuggitivi da altre navi, o baſtimenti, ſenza licenza noſtra: ſotto pena di pagare ai Capitani delle navi, o Padroni di altri baſtimenti, da cui foſſero fuggiti, tutto il debito di detti fuggitivi, anche riſpetto al vitto, con la pena di due tre.

Pene per fuggitivi dalle navi, e baſtimenti.

E a' fuggitivi con le pene pecunaria, e di galera nell' antecedente Capitolo eſpreſſe; e ogni altra a noi arbitraria, eſcluſo l' ultimo ſupplicio.

Quali s' intendano per fuggitivi.

Si dichiara a cautela eſſere fuggitivi tutti quelli, che dopo preſo l' impreſtito; o accordati a parte ſopra di un baſtimento, non ſi imbarcheranno ſopra del detto; o ſia prenderanno impreſtito, o ſi accorderanno a parte, o in qualunque maniera ſi imbarcheranno ſopra d' un' altro, o dopo imbarcati in qualſivoglia tempo, e luogo, ſenza finire il viaggio lo laſcieranno.

XIX.

Padrone prima di partire darà il conto della nave firmato della quantità del nolo, e cambj fatti.

Ogni capitano, o Padrone ſarà obbligato prima della partenza darà a ſuoi Deputati i Conti delle nave, o altro baſtimento, firmati di propria mano, o dello ſcrivano: della quantità del nolo, e denari preſi a cambio ſopra corpo; e nolo da chi gli averà preſi; ſe per ultima ſpedizione, o nò.

XX.

Licenza per viaggiare fuori del Dominio. Relazione dell' arrivo del magiſtrato.

Niuna nave, o baſtimento di qualſiſia qualità grande, o piccolo potrà mettarſi in viaggio per fuori del dominio, ſenza licenza dell'-Illuſtriſſimo deputato di meſe, o di qualcheduno di noi. Similmente ogni nave, o baſtimento di qualſiſia qualità grande, o piccolo, venendo da fuori dominio, in queſto Porto, doverà fra ore 24. dalla ſua venuta, e pratica ricevuta, dar in parte al detto illuſtriſſimo deputato di meſe, o a qualcheduno di noi, del ſuo arrivo: E detta licenza di mettarſi in viaggio, e Relazione di arrivo, doveranno rilaſciarſi, e riceverſi reſpettivamente, e regiſtrarſi in Cancelleria noſtra, in libro a parte; con ſpecificare il nome del capitano, o ſia Padrone della nave, o altro baſtimento; ſua portata, carico, e luogo dove ſarà deſtinato, o di dove venuto; e tutto queſto ſenza la minima ſpeſa.

XXI.

Prima di partire le navi, come devono eſſere viſitate.

Che le navi, e altri vaſcelli di gabbia non poſſano partire dal porto di Genova, ſenza fare la moſtra, e che prima non ſiano viſitate, e riviſte dal Sindico noſtro, in preſenza dell' illuſtriſſimo Deputato di meſe, la quale non doverà in alcuna maniera concedere in licenza di partire a vaſcelli, che viſiterà, quando nell' atto della viſita ſteſſa non abbiano paſſata la moſtra tutti gli ufficiali, marinari, ſoldati, e ſanti deſcritti nel rolo; e quando gli iſteſſi vaſcelli non ſiano in tutto ben provviſti, conforme preſcrive la ſua inſtruzione: ſotto pena a que' capitani, che contraffaceſſero di ſcudi 100. per ogni volta, da applicarſi alla forma de' capitoli.

XXII.

Come ſi deve dare il rolo dell' equipaggio prima di partire.

Che ogni capitano di nave, o vaſcello da gabbia prima di partire dal preſente porto, debba dare in ſcritto il rolo degli ufficiali, marinari, ſoldati, e ſanti, che deve condurre, loro nomi, cognomi, padre, e patria, con i patti, che con loro averà fatto: il quale ſi firmato dal capitano, nocchiere, e ſcrivano; ſotto pena di ſcudi 100. da pagarſi dal capitano; e ogni altra contenuta na' capitoli; e di non eſſer ſentiti dalli capitani per le differenze verteſſero fra eſſi capitani, e detti loro ufficiali, marinari, ſoldati, e ſanti.

XXIII.

Caſſa de' medicinali, e inſtrumenti da chirurgo. Provviſta di galline, e biſcotto bianco per gli ammalati.

La caſſa de' medicinali, e ferri da chirurgo ſopra le navi, doverà eſſere ben provviſta, e viſitarſi da qualche perito, tanto della medicina, come della chirurgia, da eleggerſi dall'illuſtriſſimo deputato di meſe: quale ancora s' incarica ad invigilare, che ſopra le navi ſia provviſto agli ammalati di galline, e biſcotto bianco.

XXIV.

Quali, e come ſi devono fare le provviſioni, e vettovaglie per la nave, e come deve eſſer trattata la gente dell' equipaggio.

Il capitano di nave, o Padrone di altro baſtimento doverà fare vettovaglie ſufficienti per il ſuo viaggio; e provvedere ad ogni ſuo ſtipendiato, biſcotto once 18. il giorno; minestra per lo più due volte il giorno; vino, che non ſia guaſto una tazza di puro alla mattina, tre tazze congruamente adacquato al pranzo, e altre tre ſimili alla ſera; carne per tre giorni, a ſalumi per giorni quattro della ſettimana. Il che non oſſervando, non le ſarà ammeſſa ſcuſa veruna, ancorchè nel luogo della partenza le vettovaglie foſſero care; e ſaranno condannati

detti

detti capitani, o sia Padroni a compensare in denaro quelli; che a giudicio nostro fossero stati congruamente provvisti.

XXV.

Instruzioni da osservarsi da qualunque officiale, e marinari di nave.

Ogni Capitano, Rev. Cappellano, scrivano, piloto, nocchiere, marinaro, soldato, e fante, saranno tenuti ad osservare esattamente le loro respettive instruzioni, che per ordine nostro si stamperanno. Di quali instruzioni, siccome ancora de'presenti ordini doverà ogni Capitano tenerne una copia sopra la nave, in luogo, dove da ognuno possa comodamente leggersi.

XXVI.

Padrone per viaggio non può abbandonare la nave. In ogni caso di pericolo è obbligato di salvar il denaro e le mercanzie più preziose con la sua persona.

Resta proibito al Capitano, sia Padrone di abbandonare la nave, o altro bastimento durante il viaggio, per qualsivoglia pericolo, senza il consenso de' suoi ufficiali: ed in tal caso sarà obbligato di salvare con la sua persona il denaro, e le mercanzie più preziose del suo carico.

XXVII.

Padrone che averà noleggiato la nave è obbligato finire il viaggio.

Il Capitano, o Padrone, che averà noleggiata tutta la nave, o bastimento per viaggio, sarà obbligato di finire il viaggio; sotto pena di pagare danni, e interessi al noleggiatore.

XXVIII.

Come si deve procedere per i delitti commessi.

Ne' delitti di casi sinistri affettati, di baratteria, di falsità di calcoli, o altre frodi commesse nelle navi, pinchi, barche, tartane, e bregantini, da loro capitani, Padroni, e marinari, o altri imbarcazioni medesime, e loro carichi, cambj marittimi, e ogni altro contratto, e interesse delle loro navigazioni, si procederà criminalmente, anche senza instanza di parte, e ex-Officio dal nostro fisco, per condannare i rei con qualunque pena da loro meritata, compresa la capitale, come se fossero espressamente delitti di furto; servate perciò nel procedere le regole nostre. In tutto, e per tutto conforme alla legge approvata da consigli di questa serenissima Repubblica, il giorno 1. e 7. Agosto 1707.

XXIX.

Non si può fare ingiuria al Padrone, nè congiura, nè altro, come qui sia notato. Non si può da alcuno abbandonare la nave. Quale obbedienza al Padrone. E gli trasgressori con quali pene saranno puniti.

Che niune degli ufficiali, marinari, stipendiati, soldati, e fanti ardisca fare insulto, ingiuria, o violenza alcuna al suo Capitano o Padrone di navi, vascelli, e altri bastimenti nè gli istessi abbandonare contro la volontà di detto Capitano, o Padrone, nè fare contro i medemi alcuna ingiuria, o sia cospirazione, altra unione, o combricola sotto pena della testa: E che tutti gli ufficiali, marinari, soldati, e fanti siino tenuti, e obbligati prestare alla cieca, e senza veruna eccezione, o contradizione, ogni più esatta ubbidienza al loro respettivo Capitano, o Padrone, in tutti, e singoli casi, luoghi, e templ, che dall'istesso verranno comandati, per qualunque causa concernente alla nave, o altro bastimento, in cui, e nella quale serviranno: sotto qualunque pena, tanto pecunaria; che corporale: anche di tre anni di galera, a giudicio, e arbitrio nostro. Contro de'quali si debba procedere alla detta pena, capitando in forze della Giustizia; altrimente restino perpetuamente banditi dalla città, e distretto, in qual caso se ne doveranno notare i nomi, cognomi, e patria nella tavoletta di sopra espressa.

XXX.

Il Padrone deve far mettere in catena i rei di qualche delitto, e condurli legati in nave fino a Genova.

Che niuno sopra la nave, o altro bastimento, nè ne' porti, e paesi forestieri ardisca, nè far risse, nè ferire, nè commettere morti, assassinamenti, delitti capitali, nè dir bestemmie: In quali casi doverà, e sarà obbligato il Capitano, o sia Padrone, far mettere in catena i rei e portarli in Genova a nostra disposizione, per essere puniti secondo le Leggi.

XXXI.

Padrone non può licenziare per viaggio alcuno dalla nave esclusi alcuni casi.

Che niun Capitano, o sia Padrone fuori del dominio, possa licenziare la gente della sua nave, o bastimento; eccettuato in caso doverà provvederle per il ritorno, conforme obbligano le regole nostre.

XXXII.

Come i Padroni nel corso del viaggio possino prender a cambio marittimo e vendere robe della nave.

Il Capitano o sia Padrone nel corso del viaggio, e lontano da' suoi partecipi potrà prendere denari a cambio, e vendere robe spettanti alla nave, o altro bastimento; sempre però con necessità, quale giurino gli ufficiali loro costare, e consenso di essi; altrimenti sarà tenuto di proprio, privato del posto, dichiarato indegno, e bandito.

XXXIII.

Niuno può ſcendere a terra dopo l'arrivo, ſe prima non ſarà ormeggiato viſta e riviſta la navr con tutto l'equipaggio ſecondo il ſuo rolo. Il Padrone deve vendere conto di tutti quelli, che mancheranno dal rolo, e ſe ſaranno mancate le provviſte e munizioni, e altro nel viaggio. Il Sindico del magiſtrato deve riconoſcer la nave ſe ſia provviſta di munizione da guerra, e da mare, e ſe ella è ben ſtivata.

Quando qualche nave, o vaſcello di gabbia ſarà ritornata dal viaggio in queſto porto, non potrà niuno capitano, ufficiali, marinari, ſoldati, e fanti ſmontare da eſſa, che prima non ſia del tutto ormeggiata, viſitata, e riviſta dal noſtro ſindico, in preſenza dell'illuſtriſſimo deputato di meſe: quale s'incarica con ogni premura immediatamente ſubito dopo avuta la pratica a fare detta viſita, e ricevere, e far regiſtrare un diſtinto conto firmato dal capitano, nocchiere, e ſcrivano, di quelli ufficiali, marinari, ſoldati, e fanti, che mancaſſero dal rolo conſegnato alla partenza di quì; eſprimendo la cauſa, e il luogo, dove ſono mancati, e ſe hanno compito al loro debito: ſotto pena di ſcudi 100. da pagarſi dal Capitano per ogni Ufficiale, marinaro, ſoldato, e fante, che mancaſſe, ſenza egli averne reſo buon conto; e ſotto ogn' altra pena contenuta nei capitoli. Riconoſcerà pure ſe la nave, o vaſcello ſia provviſta delle munizioni da mare, e da guerra opportune. Sentirà ſe nel viaggio hanno mancato di qualche provviſione; e ſe ſia caricata fuori della ſtiva; di tutto ſarà fatta nota diſtinta in ſcritto dal ſindico per riferirgeia poi.

XXIV.

Pene per quelli, che ſcenderanno in terra prima della viſita. Due meſate ſi devono trattenere da' Padroni fino a viaggio finito di tutti li ſtipendiati.

Se qualche ufficiali, marinari, ſoldati, e fanti, prima di queſta viſita, e della licenza, che devono ottenere dall'illuſtriſſimo deputato di meſe, deſcenderanno dalla nave, o vaſcello, s'intendano avere perdute tutte le paghe in quel viaggio guadagnate, e incorſi in ogn' altra pena a noi arbitraria: A pagare le quali pene ſiano tenuti di proprio i Capitani, ogni qual volta allegaſſero non avere denari di tali delinquenti in mano. Onde per garantirſene doveranno i Capitani trattenerſi in mano l'importare di due meſate almeno per ogni ſtipendiato fino a viaggio finito.

XXXV.

Obbligo del Padrone intorno le mercanzie.

Il Capitano, o ſia Padrone ſarà obbligato a dar conto di tutte le mercanzie caricate nella ſua nave, o altro baſtimento in conformità delle polize di carico: E ſe mancaſſe qualche coſa il Capitano, e la ſua Nave, il Padrone, e il Baſtimento ſaranno i debitori.

XXXVI.

Lane, ſtracci, e altri ſimili merci ſoggette a riſcaldarſi a prendere fuoco fra qual termine doveranno ſubito ſcaricarſi.

Tutti i Capitani, e Padroni di qualunque baſtimento, sì groſſo, che minuto, dopo arrivati in queſto Porto, debbano ſcaricare le lane, ſtracci, carnuccio, e altre merci ſoggette da per loro a riſcaldarſi, e a prendere fuoco, fra il termine che prefigerà dall' Illuſtriſſimo Deputato di meſe pro tempore, alla pena riſpetto ai vaſcelli di gabbia di ſcudi 200. in 500. oro; e per gli altri baſtimenti di ſcudi 10. in 200. oro a giudizio noſtro.

XXVII.

Padrone non può trattenerſi in mano coſa alcuna ſotto qualunque titolo, eziandio d'avaria, o d'altro.

Che niuno Capitano, o ſia Padrone arrivando in queſto Porto non poſſa trattenerſi coſa veruna, ne ſopra merci, nè ſopra contanti ſotto qualunque titolo, o di avaria, o d'altro, ſenza noſtra licenza eſpreſſa in ſcritto: e in tutto come preſcrive lo Statuto *De Calculatoribus Libro primo Cap. XI.*

XXXVIII.

In qual tempo non poſſono pernottar fuori della nave i Padroni. E al tempo del carico o diſcarico ſcrivano, e nocchiere devono ſtare a bordo di notte, e con quanti marinari, e quali pene contro i trasgreſſori.

Quando i vaſcelli ſi ritrovano al carico, o di ritorno in Porto, non poſſino i Capitani di eſſi pernottare fuori del medeſimo vaſcello prima, che ſia ſcaricata la mercanzia e debbano con loro tenere il nocchiere, lo ſcrivano, e oltre queſti, quando il vaſcello ſia di una coperta fino al numero di quattordici marinari; e di due coperte, fino al numero di ventuno; e di tre coperte fino al numero di trentacinque: ſotto pena a qualſivoglia Capitano di fiorini dieci d'oro per qualſivoglia contraffazione; e allo ſcrivano di fiorini cinque: E mancandovi qualche marinaro il detto Capitano cada in pena di un fiorino per ognuno: E quando con licenza di detto Capitano mancaſſe qualcheduno dei ſuddetti uffiziali, marinari, ſoldati, e fanti, accalendo miniſtro tanto alla nave, quanto alla mercanaia, oltre alle pene di ſopra eſpreſſe, e la ſoſpenſione dell' ufficio di eſſi, e di ogn' uno di loro, in arbitrio noſtro, poſſa ancora eſſer convenuto, tanto dai Proprietarj di eſſa, quanto dai partecipi della nave; eſſo Capitano per il danno avuto: Ed il ſimile anche s'intenda contro gli ufficiali della nave, che ſenza ſaputa del loro Capitano permetteſſero ſuddetta licenza ai marinari: incorrendo parimente i marinari ſuddetti nella pena di fuggitivi, quando ſi partono ſenza licenza del Capitano, o Ufficiali.

Digitized by Google

XXXIX.

Dopo lo ſcarico della nave quali gente ſi deve tenere in nave per cuſtodia e ſicurezza di eſſa.

Che ſcaricate, che averanno delle navi le mercanzie aſportate di fuori, nel tempo della loro ſtallia in queſto Porto, vuote, che ſaranno, debbano ſempre tenere a ſoldo d'ognuna di eſſe, e ſopra le medeme per loro buona cuſtodia, e ſicurezza l'infraſcritti ufficiali, e marinari, ſotto le pene contenute nel detto Capitolo XXXVIII. Obbligando a tal effetto i Capitani a dare in detta Cancelleria noſtra il rolo de' marinari, e ufficiali, che trattengono in eſſe, cioè.

Vaſcello di Salme n. 500. in 800.	
Ufficiali uno	n. 1.
Marinari quattro	n. 4.
Detto di Salme n. 800. in 1400.	
Ufficiale uno	n. 1.
Marinari ſei	n. 6.
Detto di Salme n. 1400. in 1800.	
Ufficiali due	n. 2.
Marinari dieci	n. 10.
Detto di Salme n. 1800. in 2000.	
Ufficiali due	n. 2.
Marinari diciotto	n. 18.
Detto di Salme n. 2000. in 2500.	
Ufficiali due	n. 2.
Marinari venti	n. 20.
Detto di Salme n. 2500. in 3000.	
Ufficiali tre	n. 3.
Marinari trenta	n. 30.
Detto di Salme n. 3000. in 4000.	
Ufficiali tre	n. 3.
Marinari trentacinque	n. 35.

Il Sindico deve viſitare frequentemente le navi ormeggiate in porto, e per qual fine.

E che reſti a cura, e carico del Sindico pro tempore di viſitare frequentemente ſenza mercede alcuna, i vaſcelli in Porto per indagare ſe vengono oſſervati gli ordini enunciati in queſto capitolo, come anco la qualità di gomene, e modo degli ormeggi dei vaſcelli; con dar ſubito parte de' Traſgreſſori agl' Illuſtriſſimi Deputati pro tempore di meſe, de' diſordini, che accadeſſero, valendoſi anche di ſegreti eſploratori per oſſervanza totale di quanto ſi diſpone in eſſo.

XL.

Se una nave ſi ſarà fortificata con attaccare le gumine, e cavi ad altra nave, niuno potrà levare la ſuddetta fortezza ſotto le pene quì preſcritte.

Che quando qualche nocchiere, guardiano o cameriero di nave, che vorrà eſſare retta da alcuna altra nave, ſi foſſe fatto forte con gumine, o cavi nella medeſima, e alcuno poi levaſſe volta, o in altro modo debilitaſſe la forteza fatta, quel tale, e ciaſcheduno che lo comandaſſe ſia obbligato ad ogni danno, intereſſe, e ſpeſa, sì per il Corpo, e apparati della nave, come per le mercanzie, che vi foſſero; e non avendo da pagare, potranno eſſere puniti, fino all'ultimo ſupplizio incluſive, avuto risguardo alla quantità del danno, e altre circoſtanze, in arbitrio, e a giudicio noſtro.

XLI.

Quei che leveranno gavitelli, e altri ſegni dell'ancore, e gumine, in quali pene incorreranno.

Che quei i quali leveranno gavitelli, o ſia altra ſorte di legni alle ancore e gumine, ſaranno puniti di ſcudi quattro per ogn'uno; e quando non poteſſero pagare, ſaranno poſti in galera per un'anno, e ogn'altra pena ad arbitrio noſtro.

XLII.

Barcaroli, e barchi non ponno barcheggiare di notte intorno all'ormeggi delle navi.

Che i barcaroli, o ſia barchi non poſſino barcheggiare intorno alle navi ormeggiate nel Porto da un'ora di notte, fino all'Ave Maria dell'Alba; ſotto pena di eſſerli abbruciati i gozzi, e ogn'altra pena così pecunaria, che corporale, anche di anni cinque di galera ad arbitrio noſtro.

XLIII.

Quelli che danniſicheranno i baſtimenti sì nel Porto, come fuori, e nelle Spiaggie, come devono eſſer puniti.

Che tutti quelli che ſaranno trovati a dannificare le navi, o altri baſtimenti, in qualſiſia modo, anche negli ormeggi al muolo vecchio e nuovo, sì nel Porto, come nelle Spiaggie, dove ſi ſabbricano, facendoſene prove a giudicio noſtro, ſi puniranno di pena pecuniaria, o corporale, fino all'ultimo ſupplicio incluſivamente ad arbitrio noſtro.

XLIV.

Neſſuno può comprare attrezzi, e coſe ſpettanti a baſtimenti, e navi, ſe non da' loro Padroni, e ſcrivani.

Che neſſuno poſſa, nè debba comprare alcuna coſa ſpettante a navi, e altri baſtimenti, cioè biſcotto, ſartie, legnami, e ſimili, che per navi, e baſtimenti s'adoperano, ſe non da' Padroni, e ſcrivani di dette navi, ſotto pena d'uno in dieci Fiorini, per ogni volta, che ſi foſſe contraffatto: E i venditori, e alienatori di eſſe coſe potranno eſſer condannati in pena corporale, eſcluſo l'ultimo ſupplicio in arbitrio noſtro.

XLV.

Pena per i traſgreſſori di queſti Capitoli.

Chi traſgredirà qualcheduno de' ſuddetti Capitoli, dove non ſi fà menzione di pena impoſta a traſgreſſori, s'intenda doverſi caſtigare ſotto le pene

respettivamente impoſte dalle Leggi, o arbitrarie.

XLVI.

Riſerva degli ordini precedenti a queſti.

Che per queſta Grida non s'intenda pregiudicato a tutti gli ordini, che vi foſſero circa la buona navigazione, anche nelle regole noſtre, benchè non compreſi nella preſente da pubblicarſi.

Di Camera noſtra li 23. Agoſto 1712.

Gio. Tommaſo Vareſe Cancelliere.

Si è pubblicato la ſuddetta Grida in Banchi, e luoghi ſoliti, e conſueti della preſente Città, e anche ſopra de' ponti, e ſopra del Molo vecchio per me Vincenzo Vernengbo Cintraco.

Digitized by Google

CONSERVATORI
DEL MARE
PER LA SERENISSIMA REPUBBLICA
DI GENOVA

Instruzioni, ed Ordini da osservarsi da' Capitani, o Padroni.

Niuno potrà esser riconosciuto per capitano, o Padrone di veruo bastimento, se non sarà prima esaminato, e approvato da noi, come al Capitolo I.

Non si potrà sopra bastimenti nazionali inalberar altra baodiera, che quella della Repubblica Serenissima; Nè assoldar genti per bastimenti forastieri, senza licenza de' Sereoissimi Colleg), come al Capitolo II.

Non potrà intraprendere, colla nave, che porti almeoo 60. uomioi di guarnigione, verun viaggio, senza avere imbarcato uo Rev. Cappellano, o almeno un Chirurgo, come al Cap. III.

à Sarà obbligato tenere un Libro in Giornale, ciascuna pagioa di cui sia numerata con Abbaco, e firmata col nome di uno de' due partecipi Deputati della nave, io cui scriverà i denari, che prenderà sopra corpo, e nolo: Le spese che sarà: Il rolo, salarj e diportamenti de' suoi stipendiati: Tutta la corsa, e accidenti del suo viaggio, come al Capitolo VI.

Nel luogo della dimora de' partecipi non potrà noleggiare il bastimento, oè prendere denari sopra corpo, e nolo oè fare spese, se non alla forma del Cap. IX.

Navigando a parte, non potrà fare alcun oegozio separato, come al Cap. X.

Non caricherà fuori della Stiva, come al Capitolo XII.

Per gli Equipaggi, monizioni, e attrezzi delle navi, doverà osservare i Cap. XIII. XIV.

Se i suoi stipendiati si presenteranno, e fermeranno al bordo della sua oave, dopo un mese dal giorno, che loro averà dato l' Imprestito, doverà riceverli, e trattarli, come al Cap. XV.

Se detti stipendiati si presenteranno, e fermeranno al bordo della sua nave, ne' giorni prescritti, dopo lo sparo del cannone, e in alberamento di bandiera per segno di partenza, doverà riceverli, e trattarli, conforme dispone il Cap. XVI.

Non potrà ricevere arrolati con altre navi, o bastimenti, nè fuggitivi da esse, conforme al Cap. XVIII.

Prima della partenza deve dare a suoi Deputati i conti della nave firmati, come al Cap. XIX.

Non potrà mettersi in viaggio per fuori del Dominio senza licenaa dell' Illustrissimo Deputato di mese; nè venire da fuori d'esso Dominio, in questo Porto senza dar parte del suo arrivo, come al Cap. XX.

Niuo vascello da gabbia potrà partire da questo Porto, senza fare la mostra, e ricevere la visita, e lasciare in scritto il rolo de' suoi stipendiati, come al Cap. XXI., e XXII.

Durante il viaggio doverà provvedere di vitto a suoi stipendiati, come al Cap. XXIV.

Prima di mettersi alla vela deve visitare il suo vascello, e riconoscere se sia ben provvisto di tutto quello, che fà bisogno per il suo viaggio.

Prima di mettere la nave alla vela sentirà il parere del Piloto; e degli altri Ufficiali.

Sarà obbligato sotto pena arbitraria di trovarsi al bordo della sua nave, quando si metterà alla vela da qualunque Porto, o spiaggia.

Sarà obbligato durante il suo viaggio, trovandosi in mare, di radunare ogni giorno il piloto, e tutti gli altri ufficiali sopra il cassaro all' ora di mezzo giorno, e confarire con essi sopra i ponti della navigazione, e sopra la corsa fatta, e da farsi; ed io quale latitudioe, e longitudine si trovi la nave.

Si vieta a Capitani di sforzare il piloto a passare i luoghi pericolosi, e dare la corsa alla nave, contro la volontà del medemo piloto; Ed in caso di contrarietà di pareri, si regolerà secondo il sentimento de' priocipali ufficiali della nave.

Resta proibito di entrare senza necessità in verun Porto. Ed in caso, che vi fosse obbligato da temporali, o da caccia de' Corfari, sarà obbligato sortirne al primo buon tempo, e congiuntura.

Resta proibito al Capitano, o sia Padrone; di abbandonare la nave, o bastimento durante il viaggio per qualsivoglia pericolo, senza il consenso de' suoi ufficiali. Ed in tal caso sarà obbligato di salvare colla sua persona il deoaro, e le mercanzie più preziose del suo carico, come al Cap. XXVI.

Se averà noleggiata tutta la nave o bastimento, sarà obbligato di finire il viaggio, sotto pena di pagare danoi, e interessi al noleggiatore. Capitolo XXVII.

Se nella nave, durante il viaggio mancassero vettovaglie, il Capitano potrà obbligare quelli, che ne avessero in particolare, a metterle in commune, con pagarne l'equivalente. XXVIII.

Resta proibito al Capitano, o sia Padrone di vendere le vettovaglie della nave, o altro bastimento

Potrà nondimeno col consenso de' suoi ufficiali venderne a qualche vascello, che incontrasse in mare, con necessità pressante di vettovaglie, purchè glie ne resti a sufficienza per il suo viaggio: E ne darà conto a suoi partecipi; come ancora di quelle, che saranno avanzate dal suo viaggio.

In caso di risse, ferite, morti, o altro sopra bastimento, doverà far mettere in catena i rei, come al Cap. XXX.

Fuori del Dominio non potrà lasciar veruno del suo Equipaggio, come al Cap. XXXI.

Nel corso del viaggio, e lontano da suoi partecipi potrà prendere denari, a cambio, e vendere robe spettanti al bastimento, ne' casi, modi, e forme, de' quali nel Cap. XXXII.

Quando qualche nave sarà ritornata dal viaggio in questo Porto, non potrà il Capitano smontare, nè lasciare smontar veruno da essa, che prima non sia del tutto ormeggiata, e visitata dall' Illustrissimo Deputato di mese; sotto le pene, e in tutto, come al Cap. XXXIII. e XXXIV.

Il Capitano, o sia Padrone sarà obbligato a dar conto di tutte le mercanzie caricate nella sua nave, o altro bastimento, in conformità delle polize di carico. E se mancasse qualche cosa, il Capitano, e la sua nave, il Padrone, e il suo bastimento saranno i debitori, come al Cap. XXXV.

Dopo ritornato in questo Porto deve subito scaricare le Lane, Stracci, Carnuccio, e altre Merci soggette da per loro a riscaldarsi, come al Cap. XXXVI.

Niuno Capitano, o Padrone arrivando in questo Porto, non potrà tratteoersi cosa veruna, nè sopra Merci, nè sopra contanti, sotto qualunque titolo, o di Avaria, o d' altro, senza nostra licenza espressa in scritto, come al Capitolo XXXVII.

Quando i vascelli si ritrovano al carico con mercanzie; o di ritorno in questo Porto, non possano i Capitani pernottare fuori de' medemi, prima che siano scaricate le mercanzie; e debbano tenere con loro quelli ufficiali, e marinari, che ordina al Capitolo XXXVIII.

Scaricate che averanno dalle navi le mercanzie nel tempo della loro stallìa in questo Porto, vuote che saranno, debbano sempre tenere al bordo di ogn' una di esse gli ufficiali, e marinari, de' quali nel Cap. XXXIX.

Instruzioni, ed ordini da osservarsi dal Rev. Cappellano.

Le navi, che portano Cappellano, se farà Prete, doverà questo essere approvato dal Vescovo Diocesano, se sarà Claustrale dal suo superiore.

Il Cappellano sarà stabilito dal Capitano col consenso de' partecipi della nave.

Il Cappellano celebrerà la Messa almeno ne' giorni di Festa, e Domeniche; amministrerà i Sacramenti alla gente della nave, e farà ogni giorno mattina, e sera le preghiere pubblicamente; ed ognuno sarà obbligato ad assistervi, se non averà legittimo impedimento. Si pregherà al solito per la conservazione della Serenissima Repubblica; e due volte la settimana, sarà la Dottrina Cristiana a mozzi della nave.

Niuno sì de' marinari, che passeggieri, sotto pena di punizione esemplare dovrà dare disturbo all' esercizio del Cappellano, ma portarli l' onore, e riverenza dovuta.

Instruzioni, ed ordini da osservarsi dallo Scrivano.

Sarà obbligato a tenere un Libro In Giornale, ciascuna pagina, di cui sia numerata con Abbaco, e firmata da uno de' due partecipi Deputati della nave, in cui scriverà tutti gli Aparati da mare, da guerra, e concernenti alle vettovaglie della nave, o altro bastimento: Il rolo, e salarj de' stipendiati; denari, che averanno avuto a conto; quelli che fuggiranno, quelli che moriranno, con le qualità di malattia, e giorno della loro morte: Loro testamenti, e inventarj delle loro robe, merci, crediti, e denari: Le mercanzie caricate, o discaricate; I nomi de' passeggieri, noli, che si scoderanno, denari che si prenderanno a cambio sopra corpo, e nolo. Tutte la compre, e vendite che si faranno per uso della nave dopo la Partenza: E generalmente tutto il concernente le spese del viaggio. Scriverà parimente tutte le deliberazioni, che si faranno satte nella nave, e il nome di quelli che saranno stati di contrario parere; e tutti si firmeranno, come al Cap. VII.

Starà attento alla distribuzione, e conservazione de' viveri; e noterà tutto quello, che si farà dato in consegna al Disensiere, al quale ne farà render conto di settimana in settimana.

Lo scrivano potrà ricevere i testamenti di quelli, che moriranno sopra la nave durante il viaggio; e dovrà servire d' Attuario alla construzione de' Processi Criminali; ed arrivando alla prima Città, o sia luogo, li sarà firmare dal' console della nazione; se ve ne sarà, altrimente da due mercanti; E le resta proibito, sotto pena della vita lo scrivere cose contro della verità.

Lo scrivano non potrà lasciare la nave, che il viaggio intrapreso non sia finito; sotto pena di perdere i suoi salarj, e di pena a noi arbitraria.

Lo scrivano dopo ventiquattr' ore dal suo arrivo in Genova sarà obbligato di rimettere nella Cancellaria nostra il suo Giornale detto di sopra, l'informazioni criminali, i testamenti satti nel viaggio, e tutto quello, che sarà passato per le sue mani sotto rigorosissime pene, a giudicio nostro, come al Cap. VIII.

Instruzioni, ed ordini da osservarsi dal Piloto.

Nessuno, che sia nazionale potrà essere piloto, se prima non sarà esaminato alla nostra presenza da tre, o quattro piloti, ancorchè Forestieri, presenti anche due de' più antichi Capitani; ed avendo risposto bene alle interrogazioni concernenti al suo ministero, e avuta l' approvazione dell' abilità da noi potrà esercitarne la Carica.

Chi vorrà esser ricevuto per piloto, se sarà nazionale dovrà prima mostrare al Capitano la sede di essere stato ammesso da noi nella forma sopradetta.

Il Piloto darà la corsa alla nave, e sarà provvisto di Carte, Portolani, Astrolabj, Compassi, Libri, e stromenti necessarj al suo mestiere.

Il piloto farà il suo Giornale, dove metterà di 23. in 24. ore la corsa, che averà tenuto, le miglia, che averà fatto, la latitudine, la variazione della bussola, con tutto quello, che averà conosciuto di rimarcabile durante il suo viaggio.

Il piloto, che per ignoranza, o negligenza avrà fatto perdere un bastimento, sarà condannato in cinquecento lire, e privo per sempre dell' esercizio del piloto; Se per malizia, sarà punito di morte.

Instruzioni, ed ordini da osservarsi dal Nocchiere.

Essendo il nocchiere quello, che fà la marineria buona o cattiva, quando la marineria commette qualche misfatto in nave, merita per lo più tanto castigo il nocchiere, come gli istessi Marinari; perchè è suo obbligo di tenerli, come si suol dire, *in virga ferrea*.

La sua cura è di tenere la marineria al suo dovere; e che la nave sia netta e polita sì dentro, come di fuori.

Quando vi è qualche marinaro sedizioso, ne darà subito avviso al Capitano.

Averà cura di fare allestire la nave, e prima di far vela, vedrà se la nave è ben guarnita di cavi, taglie, o sia bastellami, e vele, e di tutti gli apparati necessarj per il viaggio.

Durante il viaggio dovrà ogni giorno visitare tutti gli ordini alti, e bassi, e trovando qualche mancamento ne darà avviso al Capitano.

Eseguirà, e farà eseguire nella nave, sì di giorno, che di notte gli ordini del Capitano.

Arrivando avanti un Porto farà allestire le gomene, ed ancore, e farà ormeggiar bene la sua nave in posto buono, e di fondo netto.

Instruzioni, ed ordini da osservarsi dal Chirurgo.

Tutte le navi devono portare Chirurgo; E nelle navi grosse, ove passano cento uomini di equipaggio, vi sarà ancora il sotto Chirurgo.

Niuno potrà esser ricevuto per Chirurgo sopra le navi, che non sia stato approvato alla forma del Cap. III.

Sarà nella nave una cassa per il Chirurgo guarnita di Droghe, Unguenti, Medicamenti, ed altre cose necessarie per la cura degli ammalati, e di tutti gli instromenti, o sia ferramenti necessarj. Sarà detta cassa visitata da' Periti, tanto della Medicina, come della Chirurgia, da eleggersi dall' Illustrissimo Deputato di mese.

Il Chirurgo della nave sarà obbligato sotto pena arbitraria, caso che scopprisse qualche malattia contagiosa d' avvisarne subito il Capitano, acciò ne possa dare pronta notizia all' Illustrissimo Magistrato di Sanità.

Resta proibito al Chirurgo di ricevere pagamento veruno dalla gente, che è al servizio della nave sotto pena arbitraria.

Il Chirurgo non possa lasciare la nave, in cui sarà arrolato, prima che sia finito il viaggio, sotto pena della perdita de' suoi salarj, e d' altre pene a noi arbitrarie.

Fra ore 24. dopo del suo ritorno, e pratica ricevuta, doverà presentare in scritto in Cancellerìa nostra, la nota di tutti quelli, che sono stati ammalati in nave, o morti; con fede giurata se sono provvisti di medicamenti, galline, biscotto bianco, e altro.

Instruzioni, ed ordini da osservarsi da' marinari, soldati, e fanti.

I marinari, soldati, e fanti, dopo un mese dal giorno che averanno preso l' imprestito, potranno presentarsi, e fermarsi al bordo della loro nave: E sarà tenuto, e obbligato il Capitano a riceverli, e loro provvedere vitto intiero, e mezza paga, sino al giorno, che si metterà bandiera di partenza; dopo del quale doveranno loro correre paga, o vitto intieri, come al Cap. XV.

Quando il Capitano farà il solito sparo del cannone per la partenza, e metterà bandiera o di color turchino, o la solita imbrogliata; per segno della medema, doveranno e saranno obbligati tutti a presentarsi, e fermarsi al bordo della loro nave; cioè, gli abitanti nella città, e tre Podestarie fra giorni tre, e gli altri fra giorno otto allora prossimi; e dal giorno in cui si presenteranno, e fermeranno doveranno correrle paga, e vitto intieri. E se qualcheduno di essi avesse legittimo impedimento, o di malattia, o d'altro, doverà fra gli stessi giorni tre, e otto respettivamente farne costare all' Illustrissimo Deputato di mese, e da esso ottenerne licenza in scritto. Altrimenti restino condannati a restituire l'imprestito, e a pagare la pena di altrettanto. E di più restino pro facto condannati, e banditi in anni due di galera: E i loro nomi doveranno registrarsi in una tavoletta da stare continuamente appesa ad una delle Pareti della Camera nostra, acciò ogni sbirro possa con facilità venirne in cognizione, e guadagnare la mercede dovuta a chi prende un bandito di galera, come al Cap. XVI., e XVII.

Tutti quelli, che dopo preso l'imprestito, o accordati a parte sopra di un bastimento, non si imbarcheranno sopra dell' istesso, o sia prenderanno imprestito, si accorderanno a parte, o in qualunque maniera si imbarcheranno sopra di un' altro, o dopo imbarcati in qualunque tempo, e luogo, senza finire il viaggio lo lasceranno, si dichiarano essere fuggitivi, condannati nelle pene pecuniaria, e di galera di sopra espresse, e in ogni altra ad arbitrio nostro, escluso l' ultimo supplicio, come al Cap. XVIII.

Se nientedimeno giunta la nave al luogo dove è destinata, dopo di essere scaricata il Capitano noleggiasse per altri paesi, e non ritornasse alla Patria, sarà in arbitrio de' marinari, soldati, e fanti il continuare o nò: solo se nel loro accordo si fossero obbligati di andare a beneplacito del Capitano.

Resta proibito a qualsivoglia persona dell' equipaggio della nave, o altro bastimento di vendere nè pane, nè altre vettovaglie senza licenza del Capitano, o Padrone, o del Dispensiere: sotto pena di perdere un mese de' suoi salarj, e di maggior pene se vi ritornasse la seconda volta.

Non ardiscano far far acqua alla nave, o bastimento; far perdere le vettovaglie; causar sedizione per rompere il viaggio; far insulto, ingiuria, violenza, congiura, o sia cospirazione, altra unio-

Digitized by Google

ne, o combricola contro il Capitano, o Padrone de' loro baſtimenti; nè gli iſteſſi abbandonare contro la volontà di detti Capitani, e Padroni, ſotto pena della teſta: Anzi ſiano tenuti obbedirli alla cieca nelle coſe concernenti al baſtimento in cui ſervono, ſotto qualunque pena, tanto pecunaria, che corporale, anche di tre anni di galera, a giudicio noſtro, come più ampiamente al Cap. XXIX.

Non ardiſcano ſopra la nave, o altro baſtimento, nè ne' Porti, nè ne' Paeſi foreſtieri, far riſſe, ferire, commettere morti, aſſaſſinamenti, delitti capitali, nè dir beſtemmie: In quali caſi doveranno eſſer poſti in catena, cuſtoditi, e portati a Genova, per eſſere puniti ſecondo le Leggi, come al Cap. XXX.

Chi eſſendo in guardia dormirà, ſtarà ſette giorni alla catena ſenza vino.

Quando la nave ſarà ritornata dal viaggio in queſto Porto, non potrà niuno ſmontare da eſſa, che prima non ſia del tutto ormeggiata, e che non ſi riceva la viſita di ritorno dall' Illuſtriſſimo Deputato di meſe, e la licenza da eſſo: E chi altrimenti ſmontaſſe s' intenda aver perdute tutte le paghe in quel viaggio guadagnate, e incorſo in ogni pena a noi arbitraria, come al Cap. XXXIII. e XXXIV.

IL FINE.

AGGIUNTA.

Parti prese nell' Eccellentissimo Conseglio di Pregadi.

Con diverse Leggi cavate dal Libro sesto delli Statuti di Venetia in materia de Navi, e sua navigatione.

Che i beni carigati ne i navilii non scritti in quaderno, non vegnano in varia, ma salvadi vegnano con li altri. Cap. LXVIII.

Conciosia che molte fraude se commettano in mettere, & occultare molte mercadantie in la nave, & altri beni, i quali occultamente se mettono in le nave, & taretc, & altri legni navigantì, le quale non son scritte ne i quaderni de le nave, & altri legni. La qual cosa se converte in fraude del commun, in danno de i Patroni, & altre mercadantie per rispetto di datii, noli, & varie. Volemo che da mo avanti sia osservado, e comandemo, che se alcun haverà messo in alcuna nave, tareta over legno, alcune mercadantie, over beni, sia de qual condition se voglia, le quale non sian stà scritte nel quaderno della nave, tareta, over legno, & essa nave, tareta, over legno sarà stà derobata, over derobato, ò che esse cose così occultamente in essi navili saran tolte, over per alcun modo gittate in mare, che de ditte cose così occultamente in essi navili poste per modo alcun non possi, over debia con le altre in quaderno scritte, over alla nave appartinente esser fatta varia.

Et se per alcun caso la nave, over legno navigabile serà stà derobado, over che i beni nel quaderno scritti per caso alcun sarà gittadi in mare, volemo, & ordinemo, che tutti i beni così scritti, come occultamente nella nave posti, se quelli potranno nella nave esser trovadi: over che all'hora sian stà in nave, sian tegnudi à varia con li altri, & siano al tutto obligati.

Non intendendo che la nave, arnisi, & le altre cose di Padroni delle nave, ò de altri legni, e de mercadanti, le quali non son consuete esser scritte ne' quaderni delle nave, delle tarete, over legni, siano astretti alle conditione pardite, ma possano, & esser debbiano nel statuto, & conditione, ne i quali fina mo son state.

Che le sentensie fatte contra i marinari sia inserto, che etiamdio debbian essere incarcerati fina à piena satisfattion. Cap. LXIX.

Visto, & essaminado un certo statuto de navili nel Capitolo 80. il qual comencia, volemo che se alcun marinaro contra il patto della convention vorrà lassar la nave, &c. Et che 'l ditto capitulo impona a i marinari la pena solamente del doppio delle quantità ricevuta, & oltre questo quanto à audesi sopra ciò deputati voran statuire, & essi zudesi niente altro sententiano eccetto che per il doppio per la sententia sua dar ad intromittere i beni di tali marinari, della qual sententia essi maligni occultando i suoi beni poco se curano, à cason, che le nave, no sien talmente da i marinari abbandonate, & che quelli, che voleno occultare i beni siano etiamdio ne le persone obligadi, volemo, & ordinemo: che ogni volta, che i nostri zudesi contra i marinari della marinarezza, & de altri patti firmati con il Patron, haranno fatto sententia del doppio, & diaran ad intromittere i beni del debitore nel doppio secondo la forma de ditto Capitulo, che continuando in la sententia dicano, & scrivere facciano, che la persona del marinaro sententiado stare debia in preson fina, che plenariamente harà satisfatto tutto quello, che contra di lui per sententia sarà diffinito.

Che in le differentie, di navili, noli, & affitti la persona del debitoue, sia per i zudesi, se elli saranno richiesti, condannata in preson. Cap. LXX.

Acciocchè con iusti remedi se proveda contra le malitie di debitori, i quali se asforzano occultare i fuoi beni per declinare la debita satisfattion de i creditori, con laudabile provision havemo deliberado statuir, che da mo avanti in tutte le differentie di navili, cioè da nave, tarete, barche, & de cadanna sorte de navili, ò siano per occasion di nolizamento, over patti di marinari, ò di viaggio non seguido, ò di nolli, ò di barcha, over legno non restituido al condutore, ò per altro modo, ò cason per qualunque nome si possi imaginare; Et etiamdio in tutte le differentie de affitti di case, over de possession, de acque, over de vale, over de qualunque altri affitti, i zudesi, & officiali nostri, denanti i quali se agitaranno le differentie delle cose predette, se elli procederan a condennare il debitore debbian per sententia dire, se da quelli, che dien havere saran richiesti, che oltre la intromission di beni, la persona del debitore debbia esser retegnuda in preson, infina, che al creditor, in favore del qual sarà fatta la sententia, sarà plenariamente satisfatto. Inhibendo però, perchè saria troppo contrario alla humanità, che 'l padre, o la madre ad instantia del figlio, ò della sia per occasione de alcun de-

bito, il qual foſſe per eſſi fio, ò fia dimandado, eſſi padre, ò madre non debbian eſſer condennati in preſon.

De i Patti da eſſer ſervadi intra i Patroni, & marinari. Et che i zudeſi per accreſcimento de pene debbian quelli far oſſervar. Cap. LXXI.

Conciofia, che per caſon di correggere, & ſupplire i ſtatuti de le nave, foſſe del 1281. adì 3. Inſiando il meſe di Zugno, Indict. 9. nel maggior Conſeio preſa una certa parte del tenor infraſcritto, cioè; Che dopoi, chel Patron ſarà in concordia con i marinari della marinarezza, & i marinari con il Patron ſe haran l'un l'altro dato la man, che il Patron ſia obbligado ricevere il marinaro, & pagargli la marinarezza ſotto de ſoldi 5. per lira di tutta la marinarezza, & ſe per caſon del ſubito partir della nave perciò, che ò il Patron, ò il marinaro, intra i quali ſarà la differentia, ſaran aſſenti, & la pena nel conſeglio contegnuda non ſi potrà dimandare da l'aggravato, & anchora ſe certi patti ſaran fatti intra i Patroni, & marinari, per i quali patti li marinari promettano far tutti i ſervitii in Venetia inſin al partir della nave, & condur la nave al porto, & fora di porto ſotto certe pene, & benchè i patti non ſian ſervati, nientedimeno le pene mai non ſi toglieno, la qual coſa redunda in maſſimo danno delle navi, & di Patroni. Acciocchè le preditte coſe, & ſimile per l'una, & l'altra parte da mo avanti ceſſino, volemo, & ordinemo, che quelle coſe, che ſi contiene in ditto conſiglio, debbiano da mo avanti eſſer oſſervade, & remagna in libertà di noſtri zudeſi ogni volta, chel ſarà denanzi ad eſſi provata la querella, che intra i Patroni; & marinari non ſeran ſervadi i patti, imponergli etiamdio altra pena, & pene, acciocchè tutti i patti ſi ſervino, conſiderata la qualità, e condition del fatto, & queſto tante volte, quante i zudeſi ſopra ciò deputati per caſon di diffinir eſſa raſon. Et che dopoi ſarà dato il pegno ſenza conditione deſcaricar ſe poſſi eſſa nave. Et dopoi diſcarigata eſſa nave infra zorni 15. la raſon di eſſe differentie, over diſcordie ſe adimandi. Conſiderando che i ſopraſcritti termini pareno eſſer troppo brevi, per la brevità di quali le raſon di più perſone ſon peride, & poſſano ſenza dubio deperire, à caſon che ſotto brevità di termini le raſon de alcun non periſcano, così da qua inanti volemo, ſia oſſervado, che ditto Capitulo ſe dice, chel pegno infra zorni 5. dar ſi debbia à i zudeſi, ſi dica, & ſia oſſervado, chel non ſia neceſſario da mo avanti alcun pegno eſſer appreſentado, & dove il Capitulo dice, che dopoi la nave ſarà deſcarigata infrà zorni 15. la raſon di eſſe differentie, & diſcordie, ſe recerchi, ſia ditto, & oſſervado infrà giorni 30. Remanendo il Capitulo in tutte le altre parte fermo.

Delle varee da eſſer diffinite, con obſtante la abſentia della minor parte. Cap. LXXIII.

Ancora perchè le differentie ſpeſſe volte occorreno in fatto della varea denanzi i noſtri zudeſi, le vuol expedir non ſi ponno per l'abſentia di quelli che li han intereſſo, in diſpendio certamente, & danno così di Patroni delle nave, come etiamdio di mercadanti, per caſon di ſchivar ſimile dilatione, & diſpendii di noſtri cittadini, havemo deliberado di ſtatuir, che da mo avanti ſian chiamadi a i piedi delle nave tutti quelli, che haranno intereſſe, e ſaranno preſenti in Venetia, più che la ſia la maggior, & più ſana parte, così nelle perſone, come etiamdio nel havere, del qual la varea eſſer fatta deverà. Et i zudeſi bene, & diligentemente aldano, & eſſaminano le differentie della varea denanzi de eſſi propoſte, & tale differentie per giuſtitia, laudo, & arbitrio debbiano eſſaminare, & diffinir, & gli altri abſenti (cioè domentre che ſia la maggior parte così in le perſone, come etiamdio in havere) de tal ſententia per i noſtri zudeſi preditti fatta contenti eſſer debbiano, & a ditte ſententie debbiano obedire, & eſſe ſententie come iuſte debbiano eſſer mandate ad eſſecution.

Che i zudeſi ſervano, & procedano nel fatto della varea ne i legni da 200. miara in zoſo, come i fanno da 200. miara in ſuſo. Cap. LXXIV.

Conciofia che in la maggior parte di noſtri ſtatuti delle nave ſe fazi mention delle nave de docento miara, & da li inſuſo, & delle nave de docento miara in zoſo niuna mention ſia fatta. Et da quelle de 200. miara in zoſo poſſi ſimilmente naſcer molte differentie in el fatto, & occaſion della varea, per tuor via ogni dubio, ſtatuimo, che da mo avanti ſe oſſerva, che ſi come i noſtri zudeſi dieno, over ſon tegnudi procedere delle nave da 200. miara in ſuſo nel fatto della varea, così & per ſimil modo procedano, & procedere ſiano obligadi nelle nave, & navili da 200. miara in zoſo in ditto fatta da varea. Non obſtante in queſto alcun Capitulo del ſtatuto.

Li ſcrivani delle nave haver debbiano il ſuo capitulare del juramento, & ſcriver i patti de i nolizadori. Cap. LXXV. idem.

Perchè il Capitolo del giuramento di ſcrivani de le nave non ſa ſa, per il qual concorreno molte differentie per caſon di ſupplir a tal difetto, col preſente noſtro ſtatuto comandemo, che cadaun ſcrivan de alcuna nave, over navilio ſia tegnudo haver nel ſuo proprio quaderno del nolizado della nave; over navilio il ditto capitulare del ſuo Sacra-

Digitized by Google

mento io ſcrittura, coſì come nel ſtatuto ſe contien, over vulgarmente per reſpetto chi no ſa il parlare litterale.

Et oltra queſto ſian obligadi eſſi ſerivani ordinatamente ſcrivere tutti i patti, & nolo, i quali Patroni dien haver da i nolizadori, & de quale mercadantie, ò ſian colli, ò balle, ò altri carghi, perchè ceſſaraono per tal caſoo molte differentie. Et queſte coſe, chè ſon ditte, ſian tegnudi i ditti ſerivani ſare, & oſſervare ſotto pena de lire 25. per cadauno, & per cadauna volta. Et queſte coſe, ſian commeſſe a quelli, che fan le ceriſe in le oave, i quali de queſto ſazano inquiſitione, & ſazano oſſervare; ſeodendo le pene de i contrafacenti, delle qual elli habbiano tal parte, quale loro hanno delle altre pene.

Della parte, che ſe die dar à i Patroni delle pene di marinari: Cap. LXXVI. idem.

Perchè è utile, anzi neceſſario, ch'i marinari oſſervino le coſe alle quale ſon tegnudi. Et però li ſon ſta poſte pene, le quali tutte vieneno nel commun. Impero acciocchè le ſiano oſſervade, & con effetto ſcoſſe, ſtatuimo, che da mo avanti ſia oſſervado, che per tutte, & ſiogule pene ordinate per il commun di Venetia, & fatte contra i marinari, le quale (come avanti ſe tratta) veneno nel commun, li Patroni poſſano convencere, & convegnire i ſi marinari denanzi i noſtri zudeſi, & habbiano i Patroni la mità di queſta tal pena, in la quale i marinari ſoſſeno convenienti: come è ditto, & lo reſto ſia del commun, perchè à queſto modo eſſi Patroni ſaran più ſolliciti alla eſſecution delle preditte pene, & per conſequente i marinari temendo la oſſervantia delle pene preditte ſaranno più pienamente quanto ſaranno obligadi.

Dalla promiſſion delli maleficii.

De quelli, i quali hanno portà via alcuna coſa da i naufragii de alcune Nave. Cap. I.

Statuendo ſtatuimo, che ſe per l'avenir alcuna nave, così de Venetiani, come de foreſtieri in tutto il diſtretto di Venetia harrà patito naufragio. Qualuoque homo ſerà andato a quella nave, & havrà alcuna coſa di beni, ò havere, o facultà di eſſa nave, ò ſia per l'occaſion di ajuto, ò per violentia portado via, debbia infrà tre zorni reſtituirle a quello homo de cui le ſon ſta, ò alla habitation ſua, over a nome di cui le era, depoſitarlo appreſſo i Procuratori di S. Marco. Delle quali lui haverà tal parte, quale noi, ò ſucceſſori noſtri, con il noſtro conſeio li aſſignaremo, chel debbia havere. Et ſe ello non ſarà così, emendar debbia in doppio tutto quello, che l'ha portà via a quella perſona de cui il ſù, & a noi ancora il noſtro bando.

Volendo, che colui di cui ſù la caſon, poſſa provar a colui, che ha portà via coſa, quanto chel potrà delle coſe tolte, & oltra queſto incolparlo, acciò chel debbia per ſacramento eſprimere la verità, ſe l'ha habudo più di quella caſon, e quanto l'barà havuto, & etiamdio debbia eſprimer tutti li homini, i quali lui ſaverà havere havuto di beni de ditta nave; & tutto quello, che ſarà provado, over per ſacramento lui harrà confeſſato havere havoto debbia reſtituir il doppio a colui di cui ſù la caſon, & a noi ancora il noſtro bando. E ſe ello non haverà da che reſtituir, la ſua ſia ruinata a terra, & quello oltra ciò dovemo tegnir tanto incarcerato, ſina chel reſtituiſca tutto quello, che l'ha havuto, & il noſtro bando.

Simile lege ancora ſopra quelli, che van al fogo, & per occaſion di ajuto, o per violentia portan via alcuna coſa volemo al tutto ſia oſſervado.

Quello, che torà la roga di comun, over la marinarezza di alcuna nave, & ſel non farà il ſervitio de la nave, reſtituiſca il doppio. Cap. XXII.

Ancora ſtatuimo, che qualunque torà la roga di commuo, over la marinarezza di alcuna nave (ò ſuza, ò non ſuza) sel non ſarà il ſervitio, per il qual l'haverà tolto la roga, over marinarezza in ogni tempo, chel ſerà trovado, tanto tempo ſia tegnudo in preſon, ſina che ello reſtituiſca la roga, ò marinarezza io doppio, & a noi il noſtro bando, eccetto ſe l'aveſſe havuto juſto impedimento, purche lui reſtituiſca lo roga, over eſſa marinarezza. La qual coſa non faceodo infra zoroi otto, ſia fruſtado, & bollado.

De quelli che con gallea, ò altro legno offendeno gli amici de Venetia. Cap. XXIII.

Etiandio de quelli, i quali con gallea, ò altro legno uſceodo di Venetia, offenderaono gli amici di Venetia, ſtatuimo, che tutti quelli, che haran habudo parte de quella preda, o robaria reſtituir debbia il tutto univerſalmeote. Et colui, che ſerà ſta robato, habbia libertà de tegnirſi a cui ello vorrà, ò a uno, o a più di quelli, che harano habudo parte del danno a lui dato, ſe eſſo però, ove eſſi non ſi potran per ſacramento diffendere, che non habbian ſaputo quelli eſſer amici di Venetia.

De quelli che zurano non vendere la ſua nave contra il Statuto. Cap. XXVI.

Item ſtatuimo; che cadaun de quelli, che hanno zurado non vendere la ſua nave contra il noſtro ſtatuto, & quella venderà perda tutto quello, che l'ha al mondo, & tutto quello vegna in lo noſtro commun, & ſia ſtridado ſprezuro in ſcala.

Dalli conſulti ex Authenticis.

Chel non ſi debbia dare varie, ſe non in caſo di getto, ò di robaſon, cioè di quelle coſe, che foſſe ſottoceoperta, & ſcritte nel libro del ſcrivan. Conſ. XLIII.

Conſulto del Maggior Conſ. 1482. 9. Giugno.

Eſſendo degna coſa dare ogni poſſibile habilità, & beneficio alla mercadantia, dove con honeſtà ſe poſſa ſare. Et (come a tutti è manifeſto) per i Patroni delle nave, & navili ſon de tempo in tempo infinite gravezze, & ſpeſe date alla mercatura ſotto colore di varie. Et ſia utile, & neceſſario modificare, & limitare ditte varie in modo, che ogni homo ſe ſapia intendere.

Conſtituimo, che da mo avanti per alcun, over

alcuni Patroni de nave, à di navili i quali dal presente zorno innanti se partirà de Venetia, non possi esser data alcuna varia di alcuna mercadantia, o cose, eccetto in questi dui casi solamente, cioè.

In caso di jatura delle cose di sotto coverta, le quale fossen scritte in su i quaderni, de ditte nave, o navili. Et in caso de robation, ne i quali doi casi solamente, & cadaun de essi possi esser alle mercadantie, & a le nave dato la varia & all'hora sia servado la forma di ordini nostri sopra ciò statuidi. Ne gli altri casi veramente per niun modo se possi dar varia alcuna a mercadantia alcuna. Et nel fatto di noli i Patroni se dieno con i mercadanti intendere secondo, che ad essi meglio parerà, & piacerà. Et sia a tutti i rettori da parte de mare scritto, & questa constitution incomenzi in esse terre essere osservada nel zorno, che la sarà sta publicada.

Delli Decreti.

Ordine sopra le assicurationi delle Mercantie.

In Maggior. Cons. 1460. 2. Luglio.

L'è justa cosa a proveder alle espedition delle controversie, & lite de rason de mercantie, & conciosia, che per le male condition de homini sia sta introdotto una mala, e pessima condition, che quelli li quali assegurano coloro, che hanno mercantie sopra nave, & navili, & ogni altro fusto, si per essi fusti intravenuto el naufragio, over captura de li ditti navilii, ardiscono con modi dishonesti, & nove cavillation andar a litigio con longhezze, & nove dilation, che non solum passano, & dilatano el termine statuido per le leze, ma reducono le cose in dessuition perpetua; però essendo omnino necessario a proveder.

L'anderà parte, che de cætero, le controversie, & lite da tal segurtade siano remosse da ogni officio del nostro Palazzo, e debbiano esser commesse, & sia commesso all'officio nostro di Consoli di mercadanti, eccettuando quelle appartenesse all'officio del zudega de Procurator, che per dignità della Procuratia non dieno esser remosse. Et al ditto officio di Consoli di mercadanti tal cosa si debbia osservar a questo modo; che li dannizadi, quali si attroveranno in questa terra, siano tenuti dal zorno della nova a mesi doi, haver fatto citar avanti li Consoli nostri tutti li preditti assecuratori: & avanti essi Consoli haver provato, si per li libri, come per altro mezzo, il suo danno, & con sagramento; Quelli veramente che non susseno in questa terra, habbino termine mesi doi doppoi zonti a provar ut supra. Et fatto questo, & passado li doi mesi, li assegurador siano obligadi dar, & pagar, le sopradite segurtà a beneplacido delli dannificadi, & se quelli non voranno pagar, possino li ditti dannificadi levar la subvention de tutta la sorte della segurtà, over di quella parte, che restasseno haver contra ditto assegurador, overo assegurador.

Et li Consoli nostri siano obligati darli la ditta subvention, come delli littere di cambio si osserva: Et habbiano le spese, che sanno per la preditta subvention de cambi: Dichiarando, che se delle preditte robbe naufragade, se ritrovaranno, & si recuperassino robbe de navilio, se intenda esser a conto, & per conto di asseguradori, & delli dannizadi per patta, secondo, quello fosse stato constado per li detti dannizadi avanti li preditti Consoli: Et di tal cosa, come è preditto, li detti Consoli debbiano far summaria rason, senza libelli, come al ditto officio si osserva: postponendo ogni cavillation, & dilation di tempo, perchè così ricerca ogni giustitia, & honestà.

1527. 22. *Luglio. In Pregadi.*

Le introdotto da certo tempo in qua un pessimo disordine, che le nave nostre portano su la coverta molte, & molte mercantie, ita che se puol dir, che le nave non habbiano due coperte, ma tre, cosa molto pericolosa, sì in adoprarsi li marinari in il servitil che bisognano per nave, come per il vasto delle mercadantie, (& quod prius est) è pericolosa di trabaltarse, mettendo tante mercantie, quante se mettono in coverta, & su le garide d'alto è causa de molti pericoli, come a tutti è noto, & come molte volte è occorso, & notissimo della nave Patron Luca Gobbo, & però è da farne opportuna, & presta provision, acciò che tal inconveniente non vadi più de longo, sì per beneficio delli nostri mercadanti, come per conservation delle nave: Et però:

L'anderà parte, che salve, & riservate tutte la altre parti in tal materia disponenti, sia per autorità di questo Conseglio preso, & statuito, che de cætero alcun Patron di nave non possi più cargar in coverta gottoni, nè altra mercantia, sia de che sorte esser si voglia dall'alboro, fino à prova, nè sopra le garide, così a poppa come a prova, eccettuando le consuete portà delli marinari, sotto pena al Patron, che cargasse de ducati dusento delli suoi proprii beni, & non possa andar più Patron di nave, nè d'altro navilio, s'el non haverà satisfatto i ducati ducento, la mità della qual sia dell'Arsenal nostro, & l'altra mità, un quarto sia delli Patroni, & l'altro quarto dell'accusador, essendo tenuto secreto, & non essendo accusator tutta la ditta mità sia delli Patroni sopraditti dell'Arsenal. I Patroni del qual siano obligati far l'effecution senza altro consiglio. Item l'Arsenal nostro habbi i dol terzi di noli de quelle robbe saranno stà portà in coverta, & su garide, & un terzo sia delli Patroni del ditto Arsenal.

Præterea, quando le nave veniranno sopra porto, i Patroni de ditte nave, non possino venir in terra, sotto pena de ducati cinque delli suoi proprii beni, se prima la nave non sarà intrata in porto, la qual pena sia tolta per li Patroni dell'Arsenal nostro, della qual, la mità sia del detto Arsenal, & altra mità sia delli Patroni di detto Arsenal. Et perchè molte volte le nave discargano le loro mercadantie, & restano de fuori, senza venir in porto, per andar alli loro viazi: la questo caso ditto Patron, discargata che sarà la nave possi venir in terra.

Ulterius li Patroni dello Arsenal nostro debbano mandar a chiamar li scrivani de tutte le nave, che veniranno, & darghe solenne sagramento, se i haveranno cargati gottoni, & altre mercadantie in luoghi devedati, essendo in libertà de ditti Patroni essaminar altre persone de ditta nave, sopra tal materia, per haver la verità.

Præterea l'armiraglio dell'Arsenal nostro, discargate, che saranno le nave, debba andar a veder se i haveranno passato il segnal, dove è deputato al

cargar, & tutto quello troverà, debba deponer per ſuo ſagramento in l'officio dell'Arſenal noſtro, & trovando, che ſia paſſato ditto ſegnal, li ditto Patron debba caer alla pena de ducati duſento, de i quali ſiano dell'Arſenal prefatto la mittà, & l'altra mittà de i Patroni del ditto. Dichiarando, che per modo alcuno de cætero non ſe poſſi più libar nave alcuna ſopra porto, con burchi ferranti, nè piatte, ſotto pena alli parcenevoli de ducati cento, per ogni volta, che i mandaſſeno tali burchi, per il libar de ditte nave, & oltra di queſto ſe l'interveniſſe coſa alcuna, i detti parcenevoli ſiano obligati a pagar tutto quello, che fuſſe ſeguito de danno, quando i haveſſero cargati ſu i detti burchi, la qual pena vada all'Arſenal noſtro.

L'eſecution veramente ſia fatta per li detti Patroni, ſenz'altro conſiglio. Et la preſente Parte ſia publicata ſu le ſcale de San Marco, & de Rialto, ad intelligentia de tutti, & ſia regiſtrata nell' officio del noſtro Arſenal, &c.

In materia de ſudditi, & mercanti, e marinari del Golfo.

1551. *Die 29. Decembre. In Pregadi.*

E' ſtato proviſto per molte deliberationi di queſto Conſeglio per conſervatione de i dacii della Signoria Noſtra, & del commercio di queſta città, che ſudditi, & habitanti nel ſtato noſtro così Patroni de navilii, & marinari, come mercadanti non poſſano con ſuoi navili, ò di altri condur mercantie da una banda all'altra del Golfo, ſtatuendo pene graviſſime a i contraſacenti, & perchè ſi trovano molti di eſſi ſudditi di tanto ardir che per poter più commodamente contrafar ad eſſe leggi noſtre vanno, ad habitar con le ſue famiglie ſotto altri Principi, parendoli con tal mezo non eſſer ſottopoſti alle predette ieggi, però eſſendo da provedere a così importanti diſordini.

L'anderà parte, che ſalve, & riſervate tutte le altre deliberationi, alla preſente non repugnanti ſia preſo, & impoſto alli Proveditori noſtri ſopra i dacii, che con l'auttorità di queſto Conſeglio debbano far publiche Proclame così in queſta città come in Chioza, & cadaun'altro luogo del Dominio noſtro dove a loro parerà, che tutti quelli ſudditi noſtri Patroni di navili, marinari, & maeſtranze da Mar, che foſſero andati di ſua volontà ad habitar fuori del Dominio noſtro poſſano in termine di meſi 3. proſſimi, dapoi la publicatione del preſente ordine tornar in queſta città, & luogo d'onde foſſero partiti, ſenza eſſer incorſi in bando, ò altra pena. Quelli veramente che non torneranno nel termine ſopradetto, eſſendo nell'avvenire trovati contrafar alle leggi, & ordeni noſtri ſopradetti, & ſimilmente tutti altri habitanti nel ſtato noſtro, che contraſaranno ut ſupra, eſſendo nelle forze noſtre ſiano poſti immediate al remo in galea dove habbiano a ſtar per anni dui continui, & eſſendo abſenti, ſiano, & s'intendinn banditi per anni quindeci del luogo dove ſono, & di queſta città, Dogado, & tutti altri luoghi noſtri de Iſtria, & Dalmatia, & ſe per tempo alcuno ſaranno preſi ſiano confinati anni 4. continui al remo in galea, i quali finiti reſtino liberi dal bando, & quello, ò quelli, che li prenderanno haver debbano lire 300. de gli eoli de ſuoi beni ſe ne ſaranno, ſe non de' danari della Signoria noſtra, & i navilii ſiann preſi inſieme col carico di eſſi da eſſer il tutto diviſo un terzo all'accuſator, o prenditor, uno a i Datlari, & l'altro a quei Magiſtrato che farà l'eſecutione. Quelli veramente Patroni de navili, & marinari ſudditi noſtri, che per cauſa de ſuoi delitti foſſero in bando così al preſente come nell'avvenir, & foſſero ritrovati navigar ne' luoghi ut ſupra prohibiti eſſendo preſi ſtar debbano anni quattro confinati al remo ut ſupra con la medeſima taglia di lire trecento a chi li prenderà da eſſer pagate come di ſopra, & medeſimamente i navilli ſiano perſi inſieme col carico di eſſi, & il tutto diviſo come è ſopradetto, & nel reſtante non ſia in aliquo derogato alle ſententie de' loro bandi, & per levar ogni eſcuſatione a quelli, che con eſſer ſtati qualche tempo fuori del Dominio noſtro in luogo de Principi alieni, ſi ſanno iecito con chiamarſi loro ſudditi di contrafar alle ſopradette ieggi, & ordini noſtri ſia preſo, & dechiarito che ſi come i foreſtieri, che vogliono acquiſtar in queſta città il beneficio de cittadinanza, de Intus, & extra li biſogna habitar per anni 15. continui con le loro famiglie, così alcuno de ſudditi noſtri, ſi mercadanti, come Patroni de navilii, & marinari non poſſano nè s'intendano eſſer liberi, & diſobbligati da quello che diſpongono le leggi noſtre, ſe non ſaranno ſtati medeſimamente fuori del Dominio noſtro per anni 15. continui con le loro famiglie, loco, & foco, & fino che non ſiano ſtati per tutto detto tempo continuo non poſſano eſſer giudicati ſe non come ſubditi noſtri, i quali tutti così habitanti fuori del Dominio noſtro per il tempo predetto come habitanti in eſſo Dominio, ſiano, & s'intendano obbligati in omnibus alli ordini, & pene ſtatuite per altre ieggi noſtre, & particolarmente per la preſente deliberatione. Dechiarando appreſſo che quando ſiano ſtati per ſpacio continuo di detti anni 15. fuori del Stato noſtro non ſiano qui ritornati in quello haver alcun beneficio di cittadinanza, nè goder privileglo alcuno di queſta città, nè altra noſtra, ſe in caſo di nuovo privilegio, che li foſſe conceſſo con auttorità di queſto Conſeglio, ſi come ſi oſſerva in conceſſione di privilegi a perſone foreſtiere, & l'eſecutinne della preſente deliberatione con tutte le altre ſopraddette, ſia commeſſa alli Avogadori noſtri di Commun, & Proveditori ſopra i dacij, i quali ſotto debito di ſagramento ſiano obligati mandar di tempo in tempo i Proveditori ſopra l'armar, tutti quelli che ſaranno incorſi in pena della galea, acciochè ſi debbano dar la debita eſſecutione, & ſia publicata la preſente deliberatione ſopra la ſcale di S. Marco, & Rialto, & mandata a i Rettori noſtri di Chioza, & altri luoghi, come parerà ad eſſi Proveditori; la qual però mandata reſti nel ſuo vigore, & ſia inviolabilmente eſſequita, & da mò ſia preſo, che per il Collegio noſtro non ſi poſſa ordinare coſa alcuna ad inſtantia d'Ambaſciatori di Principe, o d'altri contra la preſente deliberatione ſenza l'auttorità di queſto Conſeglio.

1596. 8. *Zugno. In Pregadi.*

Occorre molte volte, che il naufragio delle navi, che ſi vede naſcer ſpeſſo, con tanto danno, e maleficio così publico, come particolare ſucceda tra

l'altre cauſe anco per negligenza, & poca avvertenza, & malitia delli Patroni delle ſuddette navi, & per l'imperitia de gli huomini, che vi ſono ſopra, & eſſendo à propoſito farvi quelle proviſioni, che ſono convenienti, acciò, che non paſſino ſenza il debito caſtigo, queſti patroni per colpa di quali le navc ſe rompeſſero.

L'anderà parte; che ſia commeſſo alli Proveditori noſtri di Commun che habbiano a conoſcer la cauſal, & ſucceſſo del naufragio: & debbano ſotto debito di ſagramento, inteſa, che haveranno la rotta di qualche nave, formare diligentemente proceſſo, acciò, chè ſia conoſciuto, ſe ſarà il ditto naufragio ſucceſſo per colpa d' eſſi Patroni, over per ſemplice cattiva fortuna, i quali Patroni non poſſano più andar ad altro viaggio ſopra nave, nè ſopra altro navilio, ſe prima non ſi ſeranno di ciò particolarmente giuſtificati, & medeſimamente di non haver ſtracargate le navi, ma d' haver oſſervata la Parte 1527. in queſta materia; Et eſſendo conoſciuto eſſerſi la nave per loro colpa, ò negligenza naufragata, ſiano in perpetuo privi d'andar più Patroni di nave, ò d'altro navilio, & ſiano condannati in ducati cinquecento, da eſſer applicati alla caſa noſtra dell'Arſenal ut ſupra. Et ſe ſerà provato eſſerſi rotta eſſa nave, per malitia delli ſuddetti Patroni, debbano i Proveditori di Commun ſopranominati devenir oltra le altre pene ſopra ditte à quell'altre maggiori, che loro parerà meritar la qualità del delitto; Oltra di ciò ſia commeſſa a detti Proveditori, & quando alcuna navc ſerà per partire, debbano far diligentemente veder da Periti il corpo di eſſa ſe ſarà buono da navegar, & ſe la ſarà ben al ordine de tutti gli Corredi, Armizi, Artiglierie, & coſe neceſſarie per il navegar, & ſe haverà ſempre tanti huomini buoni, & ſufficienti, che poſſano ſervir alle coſe, che occorrono per il governo della ſuddetta nave, la quale mancandole alcuna delle ſopraditte coſe, non debbano laſſar partir per modo alcuno, fino a tanto, che non le ſia proveduto di quanto ſi conoſcerà il ſuo biſogno, per la ſicurtà delle Mercantie, & altre robbe, che vi ſeranno: dovendo per tal effetto eſſer obediti dalli Amiragli di queſto Porto, & del Porto di Malamoco & da quelli altri miniſtri publici, che ſarà biſogno, i quali con ſagramento ſiano tenuti referir la verità di quanto haveranno veduto: nè poſſa alcuna nave partir di queſta città, ſe non haverà prima buona licentia dalli tre ſopraddetti Proveditori noſtri di Commun, con bolettino ſottoſcritto almeno per due di loro.

1596. *Adì 8. Zugno. La Pregadi.*

Si conoſce chiaramente, quanto ſia grande il danno, & maleficio, che queſta Città noſtra ne vien a riceverc, & ſentire, così in publico, come nel particolare, per il romper, & naufragar, che fanno le navi, il che ſi vede da un tempo in quà ſpeſſo ſucceder, con notabil perdita, e di groſſiſſimo cavedale, che ſi ritrova ſopra, ſi come è occorſo ultimamente nel naufragio delle due navi Quetina, & Viviana, ſu l'iſola di Cipro; & perchè ſi conoſce tali naufragj naſcer principalmente da due coſe, l'una perchè ſi vede che navigando ſu 'l cuor dell' invernata, con tanto pericolo, l'altra perchè ſono ſtracargate così le navi, che in biſogno di fortuna, o di combatter, eſſendo impedite l'artiglierie, & gl'armizi, non poſſono haver campo, nè modo da deſenderſi; & ſe ben di ciò vengono date le denontie all'Arſenal non ſono mai eſpedite, li quali diſordini non ſuccederiano ſe foſſe data eſſecutione alle bone, & ſante ordenationi di queſto Conſeglio; Però eſſendo neceſſario farvi quelle proviſion, che ſono convenienti per beneficio comune,

L'anderà Parte, che non derogando ad altre Parti preſe in queſta materia, circa li viaggi delle navi, non poſſano nell'avenire i Patroni di eſſe navi, nè debbano partir da Venezia, e dalli luochi di Levante, per ritornare in queſta Città, cioè d' Aleſſandria, Soria, & Coſtantinopoli da mezzo Novembre, per fino alli 20. di Gennaro, ma per ſicurtà di eſſe navi, & delli cavedali, debbano laſciar paſſar il tempo ſopradito delli meſi del crudo inverno per ſchivar il pericolo grande del naufragio: in che poſſono facilmente incorrere, ſotto pena alli Patroni, che partiſſero in detto tempo di Ducati cinquecento, & alli parcenevoli, che li faceſſero partir di Ducati mille per cadauna volta, che contraſaceſſero all'ordine predetto; la qual pena debba loro eſſer tolta per li Proveditori, & Patroni di eſſo Arſenal ſenz'altro Conſiglio, & applicata alla ſuddetta Caſa dell'Arſenal noſtro, li quali Proveditori, & Patroni debbano haverne ſpecial cura, & ſarne diligente inquiſitione che non ſia preterito il preſente ordine noſtro, nè poſſa alcuna nave, o navilio tornar a viaggio nuovo, ſe non haverà prima un bollettino dall'Arſenal ſottoſcritto per duoi Proveditori, & duoi Patroni almeno con ſacramento, che ſia ſtata fatta inquiſitione, & ritrovato, che non ſiano ſtati preteriti gl'ordini ſopradetti, nè poſſano eſſi Proveditori, & Patroni dopo finito l'officio andar a capello, ſe non porteranno ſede dal ſecretario, che attenderà all'Arſenal con ſacramento, che habbiano fatta la ſuddetta inquiſitione, & eſſequito quanto per la preſente legge è diſpoſto, & che parimente habbiano eſpedite tutte le denontie, che li ſaranno ſtate date circa il ſtracargar delle navi dovendo condannar tutti quelli, che ſtracargheranno, ſecondo la forma della parte preſa in queſto Conſiglio del 1527. 12. Luglio, alla qual Parte ſia aggionto, che non ſi poſſa metter roba davanti il Balaor, nè ſopra il Balaor, ſu la Tolda di ſnora via del caſſaro, nè ſopra il caſſaro, & ammiraglio, che per eſſa parte è obbligato andar a veder ſe le nave haveranno ſtracargato, ritrovando, che habbino contrafatto, & denonciando debbano haver un quarto delle condannaſon, che foſſero fatte, dovendo il reſtante andar ſecondo, che per la detta legge è diſpoſto.

In materia di tuor danari à cambio a riſego di Nave.

1585. *Adì 4. Agoſto. Nel maggior Conſeglio.*

Che per auttorità di queſto Conſeglio ſia ſtatuito, che nè dalli marinari, nè da altri miniſtri di vaſſelli ſuddti noſtri poſſano eſſer tolti a modo alcuno denari, o robe a cambio, o riſigo di nave, ſia ſolamente alli Patroni, over ſcrivani d'eſſi vaſſelli lecito per ſemplice biſogno, & occorrenze del vaſſello ritrovandoſi per il viaggio in neceſſità pigliare quel tanto, & non più che li ſarà neceſſario.

Digitized by Google

per parer della maggior parte del Conſeglio di XII. di quella ſcala, ove ſi ritroverà il vaſſello, & non altrimente, ſotto pena alli contrafacienti, che daranno per il modo ſopradetto roba, & danari, di perder il capitale, il qual ſia irremiſſibilmente applicato un terzo all'accuſator da eſſer tenuto ſecreto, & li altri doi terzi alla Caſa dell'Arſenal noſtro, & à quelli che riceveranno eſſi danari, o robe come di ſopra oltre l'haver à reſtituir il capitale intieramente, di ſtare anno uno in prigion ſerrato, o altra pena corporale ad arbitrio delli Avogadori noſtri di Comun, alli quali queſta eſſecution ſia particolarmente commeſſa, & tanto ſia deliberato, per levar l'occaſione a gli huomini cattivi l'inſidie per tal via di cambj a riſico di nave, alla ſicurezza di vaſſelli.

Et la preſente parte ſia publicata ſopra le Scale di San Marco. & di Rialto ad intelligenza di ciaſcuno, & ne ſia mandata copia ove ſarà biſogno.

In materia de' Naufragj.

Adi 28. *Zugno* 1586. *In Pregadi.*

E manifeſto a ciaſcuno di queſto Conſeglio il diſordine grave, & di peſſimo eſempio introdotto nel caſi delli naufragj, che ſuccedono nelle acque, & alle rive dello Stato noſtro da mare, & quanto ſia neceſſario ſarvi proviſione, acciocchè a coloro, che incorrono in queſta calamità, non ſia accreſciuto danno, & afflittione, ma preſtato anzi da Rappreſentanti, & Miniſtri noſtri ogni agiuto, & favore in ſollevatione così de ſudditi come de Foreſtieri, conforme al giuſto, criſtiano inſtituto della Signoria Noſtra. Però havuto anco in tal materia il parer delli Cinque Savj noſtri ſopra la mercantia.

L'anderà parte, che ogni volta, che occorreranno di ſimili naufragj di qualunque ſorte di nave, o navilj nelli luoghi del noſtro Stato da mare, debbino eſſer obbligati li rettori, che per tempora ſaranno di quel luoco, ſotto la giuriſditione del quale ſarà occorſo il naufragio, immediate dopo havuta la cognitione di eſſo, far far pubblici Proclami con quelle pene che a loro parerà, che non ſia tolta, nè aſportata coſa alcuna di eſſi naufragi, & che qualunque perſona, & ſia chi ſi voglia, ne haveſſe alcuna preſſo di ſe o altrove, debba di ſubito preſentar, & conſegnar il tutto in mano di eſſi Rettori, & ſe ſapeſſe, che alcuno altro haveſſe di eſſe robe; ſia tenuto a manifeſtarlo: con libertà in queſto propoſito di metter tutti quelli ordini, & far tutte quelle eſecutioni, che poſſono cnadjuvare la recuperatione. Debbano oltra di ciò immediate far chiamar Conſeglio di XII, nel qual ſi debba far intervenir il Patron del Vaſſello, il Scrivan, & altri più pratici, sì del vaſſello come di quel loco, & ſe ſi potrà delli mercanti paſſeggieri. Il qual Conſeglio dopò ridutto, & ſagramentato, ſia in obbligo di far eletione di quanti operarj ſaranno ſtimati biſognoſi per detta recuperatione, dovendo parimente far elettione di doi ſopraſtanti, perſone di buona fama, & intendenti; li quali inſieme con il Cancellier di quel loco ſiano obbligati di haver cura, & proveder con diligentia alla recuperatione, dovendo cadauno di loro ſeparatamente tener conto diſtinto, & particolare della quantità, & qualità della mercantia che ſi ricupererà, con le ſue marche, & ſegnali, & quella far governar, & reſtaurar ſecondo il biſogno, & poi riponer in un magazeno, & haver una chiave per uno.

Che queſti ſimilmente ſiano obbligati di giorno in giorno, ſe ſarà poſſibile, ſe non quel più breve termine, che ſi potrà per la lontananza del luogo, dar relatione alli Rettori di quanto haveranno operato, & ſeparatamente preſentar una nota in cancellaria del recuperato, non permettendo che alcun miniſtro della nave, o vaſſello naufragato poſſa participar di utilità alcuna come mercenario; eſſendo obbligato il ſcrivano di eſſa nave, o navilio de tenir ancor lui conto particolare come ſaranno li detti ſopraſtanti, al quale li debba correr per quel tempo il ſalario iſteſſo, & le ſpeſe del vitto ſolamente, che haveva della nave, o navilio. Et ſe li mercanti intereſſati mandaſſero loro, o gli aſſicuratori ſuoi agenti per tal effetto, poſſino all'hora, ſecondo che parerà ai loro agenti, o continuar, o ceſſar dall'opera. A quelli che ſaranno eletti per la ricuperatione, ſia aſſignato quel tanto giornalmente per loro mercede, che parerà al detto Conſeglio di XII. Alli ſopraſtanti che ſaranno eletti, ſia deputato ſolamente quel ſalario che parerà al detto Conſeglio di XII. a giorno per giorno in danari contadi. Il cancelliero ſia ſatisfatto per le ſcritture ſolamente, che ſarà in ſimili occaſioni, ſecondo la tariffa ordinaria delle ſcritture, che ſa per altri conti. Et il cavalliér, conteſtabile, & altri officiali iuſta la tariffa loro ordinaria, & alli Rettori per recognitione dell'opera, & diligentia loro ſia aſſegnato di tutto quello che ſi ricupererà, doi per cento ſolamente trà tutti i danari contadi, ſenza che poſſano conſeguir alcun' altro beneficio, nè di regalia, nè di donatione, nè in qual ſi voglia altro modo che dir, & imaginar ſi poſſa, ſotto debito di ſagramento, & ſotto le pene ſtatuite dalle leggi a' furanti in caſo di contrafatione. Et perchè potria occorrer, che non ſi trovaſſe danaro per la ſatisfatione delli mercenarj, che giornalmente ſi adopereranno, ſia perciò per il Conſeglio di XII. fatta eletione di doi, i quali ſiano ſagramentati, che debbano vender con quel mazor vantaggio, che ſia poſſibile, tanta di eſſa mercantia ricuperata, quanta che ſarà biſogno per la ſatisfattione di detti mercenarj: la qual vendita non vaglia ſe non ſarà approbata per il Conſeglio di XII. Non potendoſi in modo alcuno per tali pagamenti far alcuna diſtributione, o compartita della roba recuperata, la qual tutta (di quelli naufragj però, che ſaranno deſtinati per Venetia) ſia mandata in queſta città nelle doane ſolite, di dove non poſſa eſſere eſtratta, ſe prima non ſaranno ſtati ſatisfatti in contadi li ſopra ſcritti Rettori, & Cancellieri, come di ſopra. Et perchè ſimilmente potrà avvenir naufragi di vaſſelli, o mercantie non poſſino eſſer levate ſe non ſarà prima ſatisfatto quanto ſi deve, come è ſopra detto. Eſſendo obbligati li Rettori di mandar la copia di tutte le ſcritture, proceſſi, & inventarj alli Cinque Savj noſtri ſopra la Marcantia, li quali Rettori debbano far ſimilmente formar diligente proceſſo della cauſa del naufragio per inquiſitione, & quello mandar alli Avogadori noſtri di Comun, acciocchè ſia amminiſtra-

Digitized by Google

ta giustitia contra quelli che per avventura malitiosamente havessero procurato simil naufragio. Et la esecutione della presente parte sia commessa alli predetti Cinque Savj nostri sopra la Mercantia, li quali debbano espedir sommariamente le differentie, che potranno occorrer alla giornata in tal materia, essendo tenuti al ritorno portar legitime fedi di haver esequito ad unguem la presente deliberatione. Della quale sia mandata copia a tutti li Rettori, & Rappresentanti nostri di mar, & anco alli Capi dell' Armata nostra, registrandola anco nell' avvenire in tutte le loro commissioni, con espresso ordine a tutti di esequirla, & farla esequire inviolabilmente.

Adi 26. Settembrr 1586.

Essendosi molto ben conosciuto da nostri maggiori il danno che sentiva questa città, & sudditi nostri per le assicurationi, chè si facevano sopra navilj forestieri, li quali non si sapendo di che qualità fossero, si poteva incorrer in grandissimi risighi, fu da loro con diverse leggi strettamente proibito, che alcun cittadino, suddito, o habitante in questa città non potesse assicurar detti navilj forestieri, nè manco le robe, che sopra essi erano cariche; ma perchè il mancamento de' navilj venetiani, per necessità di alcune robe, che bisognavano alla città, molte volte era necessario valersi di essi, però in diversi tempi questa prohibitione per parte di questo Conseglio, fu dispensata in casi particolari. Delle quali concessioni; e dalla longhezza del tempo le sopraddette parti di prohibitione sono andate in dissuetudine, & quasi che in oblivione. Onde l'uso della Piazza ha causato, che siano fatte sententie da' magistrati nostri contra esse parti, da che al presente ne nasce un grandissimo inconveniente, che ben spesso gli uomini senza alcun rispetto, posponendo ogni obbligo di coscienza, si fanno assicurar sopra navilj che quasi non possono star sopra acqua, & che a pena sono fuori delli porti, che vanno a fondi, con esterminio di questa Piazza, cittadini, & sudditi nostri, & non dovendosi restar di provedere a cosa di tanta consequenza.

L'anderà parte, che per l'avvenir non possa alcuna persona, sia di che condition esser si voglia nobile, cittadino, suddito, o habitante in queste città, & stato nostro, o altro che sia assicurare, o farsi assicurare di roba ovver navilio, così venetiano, come forestiero, o per scrittura, o in sede come s'intende, che molti usano al presente, che non venga in questa città, o non si parta da essa, per andar dove si voglia, o da altri luochi sudditi nostri che vada in Levante, o in Ponente fuor di questo nostro golfo, sotto pena così al sicurator, come a chi si farà assicurare di perder la mità di quello importa il capitale, che vien assicurato, la qual mità debba esser divisa, tra l'accusator, & l'Officio di Consoli di Mercadanti (a chi sono raccomandate le assicurationi delle navi) facendone l'esecutione. Nè alcun Magistrato possa in alcun delli casi sopraddetti suffragar, nè far sententia di alcuna sorta in questo proposito, & facendo li sententia, li Auditori Vecchi habbino autorità di tagliarla, senza altro Conseglio, il qual taglio fatto, conseguiscano essi Auditori le pene sopraddette, & se alcun delli contrafacienti venirà ad accusar l'altro, resti libero della pena, sii tenuto secreto & guadagna la mità della pena dell'accusato, come di sopra, nè in questa materia possi esser fatta gratia, nè remission alcuna, & il Sanfaro, messetto o altri che servissero a detto esercitio facesse far simil sorte di assicurationi, s'intendi bandito di questa Città per anni cinque; paghi in danari contanti al Magistrato, che sarà l'esecutione ducati dusento, & sia privato di esercitar simil sanfaria in perpetuo, ma accusando egli, chi havesse fattosi assicurar o assicurato contra l'ordine della presente parte, sii assolto, guadagni le pene sopraddette, & sii tenuto secreto. Et questa sorte di giudicio sii fatto dalli Consoli di Mercadanti summariamente, & anco per via d'inquisitione, a' quali come cosa di molta importantia sia raccomandata la presente parte.

In materia di cargar le sei per cento in coperta sopra li Vasselli.

1589. Adi 4. Novembre.

Dal ricordo presentato alla Signoria Nostra, per il fidel Pietro Brevi, & dalla risposta delli Signori Savij, sopra mercantia, hora letta in questo Conseglio hà inteso il gran maleficio, che questa Giustitia nostra vien a sentire, per l'abuso, & disordine del modo delli Parcenevoli, & Patroni di Marciliane, & altri Vasselli, che conducono Ogli della Puglia, vini & altre mercantie de Levante, nel caricarle in coperta, fuori di ogni dovere, da che nasce che in bisogno de fortuna, o di combattere restando impedite le artellarie, & altri armizzi non possono li marioari haver campo, nè modo da disenderssi dalla fortuna del mare, nè da assalto de corsari, onde ne seguono molti naufragii, & prese di essi Vasselli: non senza detrimento publico, & danno de particolari persone, & dovendosi a tal inconveniente provedere, con opportuno rimedio, & per beneficio delli nostri mercanti, come per conservatione delle Marciliane, & Vasselli sopradetti.

L'Anderà Parte, che salve, & riservate tutte l'altre parte in tal materia disponente, sia per autorità di questo Conseglio preso, & fermamente statuito, che alcun Patron de Marciliana, o altro Vassello, non possi per l'avvenir sotto pena de Ducati ducento per cadauno viaggio caricar in coperta, o sotto il cassaro, più di sei per cento delli Ogli, o altra mercantia, che haveranno caricata sotto coperta, le qual però sei per cento, in occasione di getto debbano esser poste à varia giusto alle leggi, acciò di questa maniera possino contrapesar le Ancore, Gomene, & altri armizi, che per ordinario si tengono a prova, sotto el bailador. Non potendo essi Patroni caricar fuori del Cassaro alcuna sorte di Mercantie, riservate però sempre le ordinarie portade de marinari, come il solito, & essendo parimente le medeme pene nell'avvenir: Prohibiscono alli parcenevoli, & altri, che saranno fabbricar Marciliane, o simili Vasselli, di poterli far aggionger altra coperta, che le dui, con quali sono fabbricate al presente.

Et perchè si possi in ogni tempo sapere, che a queste deliberation nostre venghi dato la sua debita ese-

Digitized by Google

esecutione, sia parimente preso, che nell' arrivo in porto de tali vasselli debba l' Armiraglio del Porto sudetto, veder diligentemente se dalli loro Patroni, sarà stato contrafatto alle sopradette deliberationi, & ritrovandosi alcun contrafaciente, per relation di esso Armiraglio, o altro denonciante giustificherà la contrafattione, habbino esso Armiraglio, o altro, un quarto della sopradetta pena, da esser irremissibilmente, riscossa dalli Patroni all' Arsenal, overo dalli Signori Savii nostri sopra la Mercantia, o cadauno de quelli Magistrati sia commessa la esecutione della presente Parte da esser publicata nelli lochi soliti, & gli altri trè quarti applicati all' Arsenal nostro.

In materia di ogni sorte di nave.

1598. *Adì* 18. *Zugno*. *In Pregadi*.

Conoscendosi dall' Isperienza non esser osservato quello, che con molta prudenza è stato deliberato da questo Consiglio del 1527. 12. Luglio, intorno al caricar delle navi, & 1569. 8. Zugno, circa il navigar di quelle, anzi vedersi più che mai, che contra ogni ragione, & dover sono caricate sopra la broca, portando, e sopra la Tolda, & in altri luoghi insoliti molte mercantie, con grave pericolo, così di fortuna di mare, come de Corsari, per esser impedite alli servitii, & al combatter, & insieme, che navigano da tutti li tempi, & nel cuor dell' Inverno con manifesto pericolo, & esterminio così delli Vasselli come della mercantia, & marinari a grave pregiudicio del publico, & particolar servitio, al che dovendosi opportunamente proveder.

L' Anderà parte, che tutti li Parcenevoli di nave, & altri navilii di che condition esser si voglia, che partiranno da Venetia, & dalli luoghi di Levante, per ritornar in questa città nel tempo prohibito per la detta legge 1569. 8. Giugno, alla qual non s' intende derogato in alcuna parte, & che cargheranno sopra la broca, & in coperta, com' è dichiarito nella Parte sopradetta 12. Luglio 1527. la qual parimente resti nel suo vigor, overo, che cargassero sopra il Cassaro, Balaor, Camera del Patron, parasartie, & che tenissero le botte dell' aeque sopra la Tolda, com'è introdotto da certo tempo in quà, non possano per qual si voglia caso di guasto, di getto, o perdita di qual si voglia imaginabil cosa, etiam di perdita di barca, taglio di gomene, arbori, o altro buttar Varea di sorte alcuna, nè provar fortuna, in modo, che habbino da conseguir risacimento delli danni, e perdite dalli mercanti, che havessero mercantie sopra dette nave; mà tutto debba andar a lor danno, con obbligo di refar, & refarcir li mercanti di quel danno, che havessero patito nella loro mercantia per tal causa; & se li Parcenevoli in alcun delli casi predetti facessero sottoscriver alcuna Varea dalli Capi de mercanti, overo dalli trè quarti de' mercanti interessati in dette mercantie, o maggior numero, & similmente facessero alcun patto per via di scrittura a parte, o noleggiati, per i quali essi mercanti si obligassero a detta Varea, nè vagliano esse scritture, & noleggiati in niun modo, le sottoscrittioni siano nulle, & di niun valore, come se non fussero fatte; nè per quelle possi esser fatta ragion da alcuno Giudice: o rappresentante nostro: & oltre di ciò quello sarà deputato alle Varee che ne gli predetti casi gettasse essa Varea, se sarà principal, sia privo dell' officio suo, & se fusse fustituto sia privo per dieci anni di non poter essercitar alcun' officio in questa città nostra, & quanto havrà operato contra al presente ordine sia nullo, & di niun valor: siano in oltre obligati l' Armiraglio dell' Arsenal nostro, o altri, che havessero tal carico; immediate gionte le navi, andar a veder, se esse, o altri vasselli haveranno passato la broca, o segnal, dove è deputato il cargar, & tutto quello troveranno di stracarico, overo non, riferirlo con loro giuramento all' Arsenal nostro, acciò li mercanti, & altri interessati possano veder se la relation sarà vera, o nò: essendo obligato il Nodaro immediate, che tal relatione sarà fatta, notarla distintamente, come sarà stata refatta, in pena de Ducati 200. & in caso, che li sopraditti non andassero à far la relation, di sopra dichiarita siano, & s' intendano immediate privi del loro carico, & oltre di ciò caschino alla pena di Ducati 200. la mità della qual se vi sarà denontiante, sia sua, & il resto applicato all' Arsenal nostro, al qual sia commesso l' effecution della presente deliberatione, & non vi essendo denontiante, resti tutta essa pena all' Arsenal prédetto, & in tal caso sia anco in libertà de' Capi, & mercanti interessati, mandar dol periti, quali habbiano a veder se starà stracarico il Vassello, o nò, & far la relation all' Arsenal, nel modo sopradetto, & di più far esaminar per venir in luce delle cose predette, il che sia dell' istesso valor, come se fusse fatta per l' Armiraglio, o altri deputati, & trovando in alcun delli casi predetti, che sia stato trasgresso siano esequite le leggi sopradette inviolabilmente. Et la presente Parte per intelligentia di cadauno sia ogn' anno publicata nel mese di Marzo, & Agosto, & intimata al detto tempo anco alli Parcenevoli delle navi, & altri navilii, & anco alli Armiragi nostri del Porto di Venetia, & Malamocco, li quali non possano in niun modo nel tempo prohibito della sopraditta legge condur essi Vasselli fuora del Porto, sotto pena d' immediata privation dell' officio suo, & tamen intimata, & publicata, o nò, debba sempre haver l' intiera sua esecutione, & siano così questa, come le nominate di sopra poste in stampa, & mandate al Bailo in Costantinopoli, alli Consoli in Soria, & Alessandria, alli Reggimenti di Candia, Canea, Zante, Cefalonia, & Corfù, & altri luoghi dove sarà bisogno, perche habbino ad osservarle, & farle offervar da cadauno, nel modo di sopra dichiarito.

In materia, de navi, Marcilliane, e Vasselli da carico, & de marinari, che navigheranno sopra di essi.

Adì 31. *Agosto* 1602.

Che a tutti quelli, che voranno fabricar navi in questa Città, e Dogado, Terre, e luoghi del Dominio nostro, sia per anni cinque prossimi venturi, delli denari a questo deputati concesso imprestido con le solite piezarie, e con tutti gli altri obblighi, modi, conditioni, & fedi, che sono dechiarite dalle leggi nostre in tal proposito disponenti,

Quelli che fabricheranno navi in questa Città, e Dogado, haver debbano l'infrascritto imprestido, come di sopra videlicet. Per ogni nave da botte quattrocento fin seicento, ducati otto per botta, da botte seicento in sù ducati dieci per botta: non potendo però haver imprestido per più che per mille botte. Et quelli che fabricheranno navi fuori del Dogado nelli luoghi nostri, haver debbano, ut infra videlicet: Per ogni nave da botte quattrocento fin seicento, ducati sei per botta; da botte seicento in sù ducati otto per botta: non potendo medesimamente haver imprestido per più, che per mille botte. Li quali tutti imprestidi li siano sborsati, la metà di essi quando sarà fatta la prima coperta, & l'altra metà al finir di tutte due le coperte, iusta leggi, & ordeni in tal proposito. Dovendo essi imprestidi esser restituiti in termine di anni dieci à tanto all'anno a portione, sotto quelle pene, che sono dichiarite da esse leggi, e non possa esser tolto alcun pièzo per maggior summa de ducati tre mille.

Quanto veramente alli galioni, che si fabricheranno nel Regno di Candia con obligo di navigarli alla latina, si doverà far quanto prima particolar deliberatione, e trattanto quelli, che ne fabricheranno habbiano l'imprestido deliberato da questo Conseglio, & godano li privilegi di antianità, & altro iusta gli ordini del Dilettissimo nobil oostro Giacomo Foscarini Cavalier, & Procurator, mentre era Proveditor General, & Inquisitor di Candia.

Che tutte le navi nostre Venetiane, & de sudditi nostri nelli Cargadori, & Scale di Alessandria, Soria, Costantioopoli, & ogni altro luogo, così suddito, come alieno, dove siano Rappresentanti nostri, o Mercanti nostri sudditi: siano sempre preferite nel caricar per Venetia à cadauna nave forestiera, & il medesimo sia anco osservato, & essequito in questa Città dove siano sempre preferite le navi Venetiane, & de sudditi a qualsivoglia altro vassello forestiero.

Dechiarando appresso, che per l'avvenire quando capiteranno Vasselli forestieri in questa Città, alli quali per la parte di questo Cons. del 1543. è stata data licentia, di caricar quando habbiano condoto in questa Città la maggior parte del suo carico, per ogni luogo; Che non possa esser data licentia per l'avvenire, se prima non haveranno condotto in questa Città li dui terzi del suo carico, & che non habbino discaricato mercantie, nè da una parte, nè dall'altra del Golfo nostro: La qual licentia non le possa esser data, se non per quelli luoghi di dove saranno esse navi, o Vasselli, cioè a Ponentini per Ponente, & a Levantini per Levante, sotto quelle pene, obligbi, & altre conditioni dichiarite in essa parte; la quale così regolata nel resto haver debbia in tutte le sue parti la sua debita effecutione, come stà, & giace: & contra gli inobedienti habbino auttorità in questa Città li Cinque Savii nostri alla mercantia, & oelle altre Scale li Rappresentaoti, devenire a quelle pene che li parcranno conveoienti per effecution del presente Capitolo.

Non possano sopra questa piazza esser afficurate navi, o altri navilii forestieri, che saranno compratì da nostri Venetiani, o sudditi, se non per li dui terzi del valor di essi Vasselli espediti, & alla vela con licentia però delli Savii nostri alla mercantia, li quali havuta informatione da periti con giuramento, debbano a bossoli, & ballotte darli quella stima, di viaggio in viaggio iuxta esse depositioni, & con quei ordini, che pareranno loro convenienti: acciochè possano esser fatte le sicurtà per li dui terzi solamente di quanto sarà da essi alla Mercantia terminato: Dovendo dette navi esser governate, & comandate da Officiali tutti sudditi nostri, o Greci, & ciurmate da Marinari almeno per li dui terzi per sudditi, o Greci, & le sicurtà che faranno fatte contra il presente ordine, siano nulle, & di niun valore.

Che a tutte le Marciliane, che si fabricheranno dopo la publication della presente parte, sia proibito caricar, far nolleggiati, navigar, & far viaggi per li luoghi, & scale di Levante; le quali scale siano, & esser debbano riservate per conto delle navi sopradette; ma possano solamente negoziare, & navigare per il golfo oostro, & arrivar fioo al Zante, dal qual luogo in poi, s'intenda la loro prohitione per Levante. Dovendo li Savij alla Mercanzia, & altri Rappresentanti nostri devenir contra gl'inobedienti, & trasgressori a pena di bando alli Padroni, & perdita di vascelli alli porcionevoli, & altre pene che li parerà meritar la trasgressione. Quanto veramente alle Marciliane fin'ora frabricate, debbano in termine di giorni vinti prossimi farsi udir gl'interessati dalli cinque Savij nostri alla Mercanzia, & ne sia da loro fatta relazione alli Savij del Collegio nostro, li quali siano obligati immediate consultar questo particolare di esse Marciliane, & venir con le loro opinioni a questo Conseglio.

Sia ancora di più preso, & deliberato; che alli marinari, che navigheranno sopra le dette navi, siano inviolabilmente oss.rvati, & essequiti li privilegj, & gratie concesse loro dal nostro maggior Conseglio sotto 12. Maggio 1414. & 12. Febbraro 1497. & di più

Che essi marinari non siano obligati pagar varie, cottimi, ò tanse di sorte alcuna, nè qui, nè in Levante per conto delle sue portade.

Che le portade di essi marinari siano poste sopra il schermo della nave, si come si faceva per il passado, & essendo quelle poste sopra coperta in caso di getto, quelle li siano pagate per li porcionevoli; essendo che il caricarsi mercanzie sopra coperte è prohibito dalle leggi nostre.

Nel tempo, che essi marioari staranno in contumacia, per la Sanità al Lazareto, li sia data la panatica, come se fossero in nave al viaggio, da esser posta questa spesa a varia, sopra la nave, & mercantia juxta l'ordinario.

Che sia osservato l'antico costume ad essi marinari, & ciurme che possano haver la bevanda, & biscotto per il necessario servitio del viver loro dalli patroni delle navi sopradette.

Che li salarij alli marinari, & ciurme sovradette, non possano loro esser sequestrati da alcuoo per qualsivoglia publico, o particolare.

Che le case pertinenti per ordine de testamenti à marinari non possano per alcun modo esser concesse ad altre persone, che ad essi marinari.

Et non essendo essevati li sopradetti ordini possano comparer gl'interessati innanzi alli Savij alla Mercaetia li quali debbano secondo che parerà al

la maggior parte di loro farli osservar & esequire.

Adì 19. Settemb. 1622. Pubblicata sopra le Scale di S. Marco & di Rialto.

In Parte del 1605. 16. Aprile. In Pregadi.

Le nave poi Venetiane, e de sudditti dello Stato nostro, che saranno destinate per Soria, Alessandria, Costantinopoli, & altre scale di Levante (oltre le revisioni, che il carico loro, & altro à cadauna devono esser fatte, secondo la disposizion delle leggi, le quali in tutte le loro parti siano inviolabilmente essequite con tutte le navi, che doveranno partir tanto per li sopradetti, quanto anco per tutti gl'altri viaggi) non possano partir da questa Città, se anco prima dalli Proveditori nostri all'Armar, & quando loro non potessero ritrovarsi dalli Proveditori del Collegio della Militia da mar, non saranno state diligentemente rivedute le loro genti, le armi, e le munitioni per esser sicuri, che habbino il numero, la qualità, e sufficienza esse genti, e le necessarie munitioni, facendo supplire in ciò ad ogni mancamento per la debita effecution delle leggi, & ordini in tal proposito, & di tutto sia di viaggio in viaggio fatta particolar nota da esser letta nel Collegio nostro prima, che li possa balottar in esso il solito mandato di condur le navi fuori del Porto, & sia l'istessa nota anco tenuta nell'Officio dell'Armamento, al quale debbano li Patroni delle navi al ritorno loro riportar fede da quel Console, o altro Rappresentante, o ministro pubblico, dove saranno state di haverli fatto rivedar le genti di esse navi con distinta espressione in essa delli nomi loro, perchè resti levata di questa maniera l'occasione delle fraudi non potendo esser espedito nel Collegio nostro il detto mandato di condurle fuori del Porto se non si haverà fede sottoscritta con giuramento per due Proveditori all'Armar, o Proveditori nel Collegio della Militia da mar, che sia stato adempito l'obligo loro conforme alla presente deliberatione.

Et perchè le navi, che haveranno à condursi alli detti viaggi siano ben provisse, & habbino questa quantità, & qualità de genti, che al governo di esse sono necessarie, debbano li Proveditori all'Armar insieme con il Proveditore del Collegio della Militia da mar prender buona informazione da persone più proveste nella marinarezza di quanto stimeranno necessario per assicurarsi se le navi saranno sufficiente provedute, e secondo che si presenteranno le occasioni, & che giudicheranno per la qualità delli viaggi, & del carico di esse doversi per quelle occorrenze dar qualche accrescimento al numero ordinario de marioari, e de bombardieri, diano con loro Terminatione carico alli parzenevoli della quantità e qualità delle genti, che doveranno esser accresciute & si come tutte quelle genti, che per ordinario sono obligate di aver le navi doveranno esser pagate secondo il consueto, così l'accrescimento che di più per occasion, e rispetto straordinarj, fusse fatto di altri marinari, e bombardieri sia pagato à varia solita per quel tempo, & nel modo, che dalli medesimi Magistrati sarà terminato à quali in questo s'intenda concessa la debita auttorità.

1605. Adì 17. Settembre.

L'anderà parte, che imponendosi silentio alle contrafattioni commesse dalli mercanti della piazza di questa Città alla parte predetta dell'anno 1586. che fu presa, senza poi essere stata essequita fino adì 11. Agosto 1604. che li predetti mercanti della piazza porsero la loro supplicatione hora letta, sia commesso a' Consoli nostri di mercadanti, che debbano nell'avvenire prosegnire contra tutti quelli che dal detto tempo in poi dì 11. Agosto 1604. hanno contrafatto, & secondo la continentia di essa medesimamente procedere, tanto per denoncie, che fossero date, quanto per via di inquisitione contra tutti quelli, che in qual si voglia modo ad essa contrafacessero, dovendo tutti i fanseri, & messeti, per mezzo de' quali saranno fatte sicurtà in questa Città, darle in nota al detto Officio dei Consoli, di tempo in tempo, acciocchè tanto più facilmente possano procedere contra i contrafattori sotto tutte le pene adessi fanseri contenute nella sopradetta parte, la quale debba dal Nodaro del detto Officio esser ogn'anno fatta publicare, sotto pena di privation dell'Officio suo, & nondimeno publicata, ò non publicata haver debba semper la sua debita essecutione.

Et i Consoli predetti siano obligati ogni anno formar processo per via d'inquisitione per poter sicuramente venir in luce della verità di quanto sarà seguito, non potendo dopo usciti dal loro Officio andar a capello, se non porteranno fede al secretario deputato alle voci, fatta dal nodaro, & sottoscritta con giuramento dal fiscale del detto Officio di haver ogni anno formato processo per via d'inquisitione justa la forma della presente parte.

In materia che li marinari possano portar per conto suo fino ducati vinti di mercantia senza pagar alcuna gravezza.

1608. Adì 3. Ottobre. In Pregadi.

Conosce cadauno di quanto utile, & comodo sii in questa Città la navigatione, & come sia necessario per il mantenimento, & augumento di essa favorire, & ajutare la marinazza con privilegj, & beneficj, in modo, che allettati da questi, possino non solo quelli, che esercitano la ditta professione al presente di continovarla, ma si inanimiscano anco di quelli altri ad incaminarsi in essa, & però,

L'anderà Parte, che oltre quanto fu deliberato del 1414. 12. Maggio, & 1602. 31. Agosto in proposito di conceder privilegio alli marinari che navigano con navi, & altri vasselli sudditi de poter portar robe per il valsente de ducati dieci senza pagar datio, ne cottimo di sorte alcuna, sij al presente preso per le cause espresse, & nella loro supplicatione, & nelle risposte dalli Cinque Savij alla Mercantia, & delli cottimieri, di tutti tre li cottimi, che la portata di essi marinari in luoco delli detti ducati dieci, s'intendi esser de ducati vinti, della quale non siano tenuti pagare nè datio, nè cottimo alcuno, acciochè con questo benigno sovegno questi poveri huomini nella qualità de presentia

tempi, habbino modo di continuare consolatamente, & con quel frutto che ricerca servitio tanto importante, e così necessario, & fruttuoso in questa Città nostra.

In materia di navi, marciliane, & altri vasselli da carico, & de marinari, che navigheranno sopra di essi.

1622. Adì 13. Settembre. In Pregadi.

Sono così importanti li disordini, che si è inteso dalla scrittura hora letta de' Cinque Savij alla Mercantia giornalmente seguiti per l'abuso introdotto da alcuni parcionevoli, & interessati nei vasselli Venetiani nell'antianità, che li è permessa dalle leggi di caricare alle scale di Levante e vasselli forestieri & in particolare con quella delli 31. Agosto 1602. di poter esser preferito nel carico, così in questa Città per le scale del Levante, come in quelle per questa medesima Città a qual si voglia forestiero, poichè questa deliberatione male interpretata nella essecutione, ha bisogno di regola, in modo, che habbia il suo debito fine, poichè fin'hora con danno publico, e particolare non è stata essequita nel modo, che è stata prudentissima la intentione di questo Conseglio; Però

L'andarà parte, che come viene raccordato dal Magistrato sopradetto de' Cinque Savij, sia preso, e fermamente statuito, che i vasselli Venetiani, che vengono ispediti alle scale del Levante, siano posti all'ordine, così di gente, come di arme, quante possino bastare al bisogno, & alla propria difesa, e li sia prohibito il darsi in nota nell'officio sopradetto de' Cinque Savij, o altro luogo, se non haveranno fede dal Magistrato alla Sanità di essere ispediti dalla contumacia, & anco dal Magistrato all'Arsenal, che sia finita la contumacia, alla quale fossero stati posti: Sia parimente preso, che quando qual si sia qualità di vassello, si haverà fatto notare nell'officio sopradetto de' Cinque Savij, o altrove, per andare ad una scala, non possa in alcun modo, nè per qual si voglia causa esser mutata, nè sotto qual si sia pretesto concambiata con altra; se però la licentia di poterlo fare non sarà decretata dal Collegio nostro con le stretezze de' quattro quinti, ordinate prima da' Conseglieri sopra la supplicatioue, che doverà esser presentata, le risposte da' Cinque Savij sopradetti alla Mercantia con loro giuramento, e sottoscrizione di mano propria, & lette al predetto Collegio prima dell'approbatione, o ballotazione della licentia per la permuta della scala; & ogni nota, che fosse fata in contrario, resti nulla, e di niun valor, come se fatta non fosse, e chi la facesse, incorri nelle pene, che pareranno alla giustitia: Resti appresso prohibito a chi voglia, il ricever ogli di quelle mercantie, che fossero caricate sopra vasselli forestieri, sotto pretesto, che per l'anciánità doveriano esser sopra navi Venetiane caricate come fin'hora s'intende esser seguito, poichè questi danno abusi portano, come s'intende, gravissimi incomodi a questa Piazza per la interruttione del negotio, & altro inconveniente maggiore. Quelli, che contrafaranno alla presente deliberatione, siano castigati co'l mezzo dell'Avogaria di Comun: Per quello veramente si aspetta alla ordinaria espeditione delle navi, ma nel modo di sopra espresso, la essecutione sia comessa a' Cinque Savij sopradetti. Nel resto la sudetta deliberatione 31. Agosto 1602. stia nel suo vigor di prima: Et la presente deliberatione sia publicata ne' luoghi soliti, & fatta stampare a chiara notizia di cadauno.

Adì 19. Settembre 1622. Pubblicata sopra le Scale di S. Marco, & di Rialto.

In materia di assicuration de navi.

1624. Adì 12. Marzo. In Pregadi.

Grandemente importando per molti rispetti, ma specialmente perchè li parcenevoli siano con ciò maggiormente eccitati a quello, che conviene, & resti rimosso ogni dubbio di fraude, & ogni diffidentia, che il capitolo hora letto di parte di questo Conseglio 1602. 31. Agosto, che prohibisse il poterssi assicurar navi, o altri vasselli de nostri sudditi per più delli due terzi del valsente ispediti, & alla vella, sia puntualmente essequito, & non possano gli huomini artificiosi, & di poca conscientia prevaricar per modo alcuno dall'adempimento di questa tanto giusta, & ragionevole deliberatione; sia commesso alli Cinque Savij alla Mercantia, a quali dalla parte sudetta resta raccomandato questo negotio, che debbano deputar a bossoli, & ballote quattro soggetti di conditioue, & buona fama, che siano stati Patroni di nave, da quali di volta in volta, che li vasselli vorranno andar alli viaggi, siano di uno in uno con la presentia di uno almeno di essi Cinque Savij, & di uno delli Proveditori all'Armar, stimati del loro giusto valsente nel stato, che si ritroveranno alla vella, & delle loro stime con giuramento sia tenuto registro in un libro a posta nell'Officio di detti Cinque Savij; & quando li parcenevoli eccedessero nell'assicurarsi di più delli doi terzi, & per più del vero valsente di essi giusta la stima, siano, & se intendano in qual si voglia accidente deceduti senza altro, da ogni ragion, action, & pretension contra li assicuratori, ma ben ad essi assicuratori siano tenuti pagar medemamente in ogni caso il pretio della sicurtà nella summa, che sarà conveniente. Et sia mandata la copia della presente parte alli Cinque Savij, & che la faccino stampar, intimar, publicar, & essequir, & sia mandata anco alli Proveditori all'Armar.

1524. Adì 21. Maggio. Pubblicata sopra le scale di San Marco, & di Rialto, & per Marco Benaglia Comandador.

In materia di obblighi al Scrivan de vasselli per il carico sopra di essi di robe, & mercantie.

1627. Adì 17. Settembre. In Senato.

Essendo sommamente necessária alcuna provisione per evitar quanto più si possa le fraudi a pregiuditio de' Dazij della S. N. nel carico di robe, & mercantie sopra vasselli, che partono da questa Città per Levante.

L'andarà parte, che dal scrivan delli vasselli, oltre l'ordinaria nota di robe, & mercantie, sia tenuto destinto, & particolar conto di tutte le bollette delle robe, & mercantie, che si caricheranno sopra vasselli, che partono da questa Città, acciò

che arrivati al luogo, dove ſono deſtinati poſſa eſſer incontrato il carico d' eſſi vaſſelli così a Corfù, Coſtantinopoli, Soria, Aleſſandria, Smirne, come in altri luochi, dove ſaranno ſcaricate eſſe robe, & mercantie, & ritrovandoſene, oltre le compreſe in dette bollette, ſiano irremiſſibilmente confiſcate, con eſſer diviſe in quattro parti, due della Signoria Noſtra, un' altra delli Baili, Conſoli, & Rettori noſtri, & un altra al denontiante. Et ſia commeſſo al Bailo in Conſtantinopoli, Conſoli, & Rettori di Corfù, & ſucceſſori, che debbano metter un cuſtode ſopra ogni vaſſello, che arriverà ne' luochi a cadauno di loro ſoggetti, perchè vi aſſiſta con diligenza fin tanto, che ſarà fatto il diſcarico di eſſi vaſſelli a compita ſicurtà che non ſian commeſſe fraudi, come riuſcirà anco facile per aſſiſtenza, & incontro, che haveranno di altre perſone, & miniſtri turcheſchi.

Et ſia commeſſa l' eſſecutione della preſente Parte alli Cinque Savij alla Mercantia con l' obbligo, & con le pene, che loro pareranno al ſcrivano delli vaſſelli per l' intiero adempimento di quanto di ſopra. Et ſia anco ſtampata ad intelligenza di cadauno.

I L F I N E.

Digitized by Google

INDICE

Di alcuni termini di Navigazione men noti, ſparſi per entro al Conſolato, e in eſſo ſpiegati.

A

Aggerminare, cap. 192.
Andar roba ſopra nave, e nave ſopra roba, cap. 192.
Andare a diſcrezione, cap. 264.
Antichi di nave, cap. 198.
Arrolare marinari a parte, cap. 244.

B

Barchiere, cap. 173. e 195.
Boccaporto, cap. 72.

C

Dar Capo, cap. 256.
Tener Capo, cap. 92.
Canterate, cap. 81, e 129.
Cartolario, cap. 100.
Capo, cap. 107. e 108.
Colonna, cap. 217.
Comunale di nave, cap. 227.
Sorgere in coſta, cap. 107.

D

Dar eſarcia, cap. 172.
Dar palmata, cap. 153.
Dar piazza, cap. 74. e 115.
Deſſorato, cap. 158.
Deſſorare, cap. 177.
Andare a diſcrezione, cap. 264.
Portare a diſcrezione, cap. 223.
Diſlaſtrare la nave, cap. 177.

E

Eſarcia, cap. 187. e 200.
Dar eſarcia, cap. 172.

F

Far porto, cap. 107. 108. 208.
Far ſurgere, cap. 245.
Ragio di fuſta, cap. 256.

G

Germinare, Germinamento, cap. 192, e 229.
Gajatelli, cap. 243.

I

Imbrunali, fori, o aperture dalle bande della nave: per dove ſi vota l'acqua, che entra coll' ondate, e per le piogge. *Aggiungi la ſpiegazione di queſto termine* al cap. 61.
Impoſtato, cap. 64. e 246.

L

Laſtrare la nave, cap. 177.
Luogo ſterile, cap. 71. e 72.

M

Manile, cap. 195. e 196.
Mettere in ſecco, cap. 178.
Murate, cap. 63. e 246.

N

Nave nello ſcaro, o ſcalo; cap. 280.
Star ſurta una nave, cap. 281.
Noleggiare a ſcarſo, cap. 183. e 185.

O

Ormeggiare la nave, cap. 172.

P

Parangiale, e Paramigiale, cap. 64.
Arrolar marinari a parte, cap. 244.
Peneſe, cap. 153.
Peſanti, cap. 75. 76. 111.
Dar piazza, cap. 74.
Portata di marinaro, cap. 128.
Poſtame, cap. 64. e 246.
Prodiere, cap. 58.
Proiſſo, cap. 58. 97. 99. e 250.

Q

Quintale, cap. 111.

R

Ragio di fuſta, cap. 256.
Raſe di ancore, cap. 243.
Roba riſtorata, cap. 193.

S

Marinaro ſcapolo, cap. 177.
Nave nello ſcaro, o ſcalo, cap. 280.
Noleggiare a ſcarſo, cap. 183. 185. e 272.
Scoe, cap. 64.
Mettere in ſecco, cap. 178.
Sorare, e deſſorare, cap. 177.
Spacciamento, cap. 105.
Luogo ſterile, cap. 71. e 72.
Stivare in verde, cap. 61. e 67.
Stivare in trave, cap. 73.
Surgere in coſta, cap. 107.
Far ſurgere, cap. 245.
Star ſurta una nave, cap. 256. e 287.

T

Talamo, cap. 246.
Tener capo, cap. 92.
Stivare in trave, cap. 73.

V

Stivare in verde, cap. 61. e 67.
Vettine, cap. 233. e 272.
Unir la roba coll' altra roba, e la roba colla nave, cap. 194, e *vedi ancora* aggerminare.

Digitized by Google

INDICE
DEL CONSOLATO DEL MARE.

A.

ACCOMANDITA. ACCOMANDANTE. ACCOMANDADARIO.

ACCOMANDATARIO, che per fortuito accidente perde la roba presa in Accomandita, cap. 207. e 208.
Quando ha la facoltà dall'Accomandante di disporre delle merci come sue proprie, in che modo debba regolarsi nell'esitarle, cap. 210.
Patteggiato che averà coll'Accomandante di dover portar le robe dell'Accomandita in quel luogo, dove anderà egli stesso, se queste per sua colpa si perderanno, o le consegnerà ad un'altro, cap. 211.
Se venderà le sue proprie merci, e non quelle dell'Accomandita, cap. 213.
Pattuito che avrà coll'Accomandante di comprar certo genere di merci, se in vece di quelle ne comprerà dell'altre, cap. 214.
Se perderà il danaro delle merci vendute per fortuito avvenimento, ivi.
Se fallisce, deve essere carcerato infin che paghi, cap. 218.
Se non averà pattuita coll'Accomandante mercede veruna per se, che cosa possa in tal caso pretendere per ricompensa di sua fatica, cap. 252.
Tutti i patti, ed accordi seguiti tra lui e l'Accomandante devono osservarsi, e se alcuno a questi contravverrà, cap. 276.
Alle di lui istanze non deve il Padrone della nave portar le merci in altro luogo, quando ha avviso essere de' pericoli in quel luogo dove le dovea consegnare, ma come debba in tal caso regolarsi, cap. 209.
Se la nave accomandata si perderà innanzi che sia finito il viaggio, a chi ne spetti il danno cap. 215. e 216.
Il Padron della nave in che casi possa accomodar la sua nave senza il consenso de' partecipi. ivi.
Se il Padron della nave portando merci per vendere in comune, o sia in colonna, ne prenderà dell'altre in Accomandita, non potrà confonderle, ma dovrà venderle separatamente, cap. 217.
L'istesso devesi osservare, quando prenderà denari in Accomandita, acciò possa rendere distintamente i conti, e se farà diversamente, ivi. Limita però come, ivi.
Spedito che sarà del suo carico, se si fermerà per motivo di vender merci proprie, o d'Accomandita, dovrà rifare tutta la spesa fatta in quel tempo dalla nave, cap. 219.
E quando rimandasse la nave, restando egli a quest'effetto in quel luogo, dovrà soccombere a tutt'i danni, che quella patisse, ivi. Limita però come ivi.
Accomandando alcuno la sua nave, per cose appartenenti ad essa, se l'Accomandatario farà alcun contratto, o accordo, qual poi ricusi osservare, l'altro contraente contro di chi abbia l'azione, cap. 186.
L'Accomandante dovrà dare in Accomandita la roba promessa, e dovrà pagare all'Accomandatario tutte le spese da esso fatte per aver a tale effetto noleggiata qualche nave, cap. 217.
Deve starsene al conto dell'Accomandatario, purchè egli giuri essere quel conto vero e leale, cap. 277.

ACCORDO. Vedi PROMESSA.

AGGERMINAMENTO. Vedi ancora GETTO, e PADRON DI NAVE.

Aggerminamento che cosa sia, cap. 192. 229.
Deve farsi in caso di getto, e come si deve fare, cap. 97. e 109.
Si deve fare per far dare a traverso la nave in terra affine di schivare un male maggiore, cap. 192.
Fatto l'Aggerminamento tra mercanti, e Padrone, e tra mercanti, e mercanti in caso di qualche imminente sinistro, o incontro, è luogo alla contribuzione, cap. 229.

ARMATA DI MARE.

Se viaggiando il Padrone incontrerà in qualche Armata de' nemici, o pure d'amici, cap. 227. e 228.
Se un'armata di mare incontrerà alcuna nave mercantile d'amici, e le merci caricate saranno de' nemici, cap. 273. vedi ancora Sinistro.

ATTREZZI DI NAVE. Vedi ESARCIA.

AVARIA.
Vedi CONTRIBUZIONE.

B

BAGNAMENTO DI ROBE.
Vedi ancora SCARICARE.

Il Padron della nave quando sia tenuto, o nò, per le robe bagnate in nave, cap. 246.
Non è tenuto a rifare cosa veruna a' marinari, quando le loro si bagneranno, cap. 128.

BARCHIERE.

Come sia tenuto a rifare il danno delle robe bagnate nel caricarle, o scaricarle, cap. 195. e 196.
Deve avere da' mercanti, o dal Padron della nave la mercede pattuita per caricare, o scaricare le merci, altrimenti deve essere reintegrato d'ogni danno, e spesa, ivi.

CAPITANO.
Vedi PADRON DI NAVE.

CARICARE.
Vedi SCARICARE, e ancora PADRON DI NAVE.

CARTOLARIO DI NAVE.
Vedi ancora SCRIVANO.

Il cartolario fa prova, cap. 97. 99. 100.
Il Padron della nave è tenuto a rifare i danni della roba perduta descritta nel cartolario, cap. 65. e 113.
Il Padron della nave non è tenuto a rifare i danni della roba perduta, o bagnata, o gettata, che non farà stata scritta al cartolario, o pure non sarà stata manifestata a lui, o allo scrivano, cap. 113.
Nascendo controversie fra i mercanti, e il Padrone, dovrà far fede il cartolario, finchè i marinari saranno a soldo, cap. 229.
Cambio contratto dal Capitano della nave, cap. 236.
Gli eredi del Padrone defunto non sono tenuti verso de' Partecipi d'altro, che di quello si troverà scritto al cartolario, cap. 237. 238. e 239.
E i Partecipi al contrario non saranno tenuti d'altro verso gli eredi del Padrone, se non per quelle spese da esso fatte, quali si troveranno scritte al cartolario, ivi. Limita però come, ivi.

COLONNA.

Che contratto sia, e che obblighi porti, cap. 217. 244. 245.

COMPAGNO.
Vedi PARTECIPE.

COMPRATORE.

Come sia tenuto il venditore di merci verso del Compratore, cap. 290.
Quando la roba non sarà di quella qualità accordata dal Compratore col Venditore, o quando sarà venduta tale e quale, cap. 290.

CONSERVA.

Il Padron della nave può essere obbligato da' mercanti ad andar di conserva con altri vascelli, cap. 91.
E se conoscerà essere ciò espediente, può farlo da se col solo consiggio di poppa, ivi.
Se avrà promesso di andare di conserva deve osservarlo, eccetto il caso forzoso, cap. 92. e non facendolo sarà tenuto a tutti i danni de' mercanti, ivi.
Il Padrone andando di conserva con altri senza licenza de' mercanti non può pretendere da essi cosa alcuna, ivi.
Il Padrone, che faccia conserva con altri, quando debba ridurre in scrittura i patti, che fra loro saranno accordati, cap. 283.
Quali patti devono poi osservarsi, e chi recederà dall'accordato, come debba esser punito, ivi.

CONTRIBUZIONE.

Il salvato in caso di getto deve contribuire alla perdita, cap. 94.
E la nave contribuisce solamente per metà, ivi.
La roba salvata come si deve valutare nel calcolo della contribuzione, vedi GETTO.
Il nolo deve contribuire al perduto, quando il Padron lo vuole tanto per il salvato, come per il perduto, cap. 96. V. infra.
Il Padrone se per volontà de' mercanti entrerà in qualche Porto, o luogo, e per tal causa o entrando, o stando, o volendo partire da detto luogo, perderà qualche ancora, o esarcie, i mercanti dovranno rifarcire la perdita, senza che la nave entri in contribuzione, quando dal Padrone sia stato intimato a' mercanti per suo conto il danno, cap. 107.
Ma se ciò sarà seguito per timor de' Corsari, o altri Vascelli armati, la nave dovrà contribuir per metà, ivi.
Stando una nave ben corredata in Porto, o spiaggia aspettando il carico, se in caso di sinistro dovrà prendere a pigione esarcie, o fare altra spesa, chi debba a questa contribuire, cap. 268.
Se la nave rimorchiasse, o tirasse qualche barca carica, e i mercanti ordinassero, che si lasciasse, il danno della barca deve esser solamente pagato da' mercanti, e non dalla nave, cap. 108.
Ciò non ha luogo, quando il cavo, che la tira, si rompesse, ivi.
Se il Padrone lascierà la barca, o uomini di qualche luogo di consenso de' mercanti, le loro robe devono pagare la barca, e la spesa a quegli uomini, finchè arrivino dove la nave avrà fatto portare, cap. 107.
Le spese straordinarie fatte per salvar la roba, o nave, devono solamente rifarsi dalle mercanzie salvate, cap. 110.
Canterata, o sia portata de' marinari, quando sarà stata comprata co' danari del salario, in caso di getto non entra in contribuzione, che per metà del loro salario, cap. 128. e 129.
E se l'avranno comprata con altri danari, contribuisce come l'altre merci, detti cap. di sopra.
In qualsivoglia ora, che il Padrone paghi il salario al marinaro, in caso di getto la di lui canterata non contribuisce, che per il soprappiù, che varrà della metà del suo salario, ivi.
La roba salvata come contribuisca al danno della Nave, che sarà stata obbligata andare a traverso, cap. 192. e 193.
La roba già scaricata come contribuisca alla perdita dell'altra roba, e della nave, mentre scaricava, cap. 294.
La nave, e i noli, e la roba de' mercanti vengono in contribuzione, quando è stato fatto tra loro aggerminamento, e come si debba fare, cap. 219.
Come debba contribuirsi il danno delle merci rubate da' nemici alla nave nel decorso del viaggio, cap. 229.
Il Padrone della nave in caso di getto come debba mettere in contributo il nolo avuto delle merci, cap. 293.

CORREDI DI NAVE.
Vedi ESARCIA.

CORSARI.
Vedi ancora NEMICI.

Nave arreſtata per rappreſaglia de Corſari, e poi venduta ſotto mano al Padrone, o a' mercanti, cap. 137.
Se per forza di Signoria, o de' Corſari il Padrone ſarà trattenuto in qualche luogo, cap. 229.

CREDITORI DELLA NAVE.
Vedi ancora NAVE.

Creditori quali debbano eſſere preferiti ſopra il prezzo della nave, che ſarà venduta avanti che ſia varata, o abbia fatto alcun viaggio, cap. 32.
Quali dovranno eſſere preferiti ſopra il prezzo della Nave venduta, dopo che avrà fatto qualche viaggio, cap. 33.

D

DANNO.

Il Padrone della nave nel viaggiare non può entrare in alcun porto ſenza licenza de' mercanti, altrimenti ſarà tenuto ad ogni danno, cap. 99. Limita però come, ivi.
Se entrerà in qualche Porto per volontà de' mercanti, eſſi ſono tenuti ad ogni danno, che glie ne ſopravveniſſe, ſe però il Padrone glie l' avrà intimato per loro conto, cap. 207.
Se manderà in qualche luogo il marinaro è obbligato a riſarcirgli ogni danno, che gliene ſopravveniſſe, come pur da riſcattarlo, ſe foſſe pigliato, cap. 179. Limita però come ivi.
Data che avrà la nave a ſcarſo a mercanti, ſe il Padrone porta roba ſenza loro licenza, perdendoſi o guaſtandoſi è tenuto a pagarla, cap. 183.
Se non pagherà a' ſuoi dovuti tempi il Maeſtro, che avrà preſo ſopra di ſe la fabbrica della Nave ſarà tenuto verſo di eſſo, oltre il ſuo debito, alle ſpeſe, e danni, cha avrà patiti, cap. 52.
Se farà ſtivare roba umida, o roba in luogo umido, deve riſare il danno a mercanti, cap. 61.
E tenuto a' danni, quando la roba ſi bagna a cagione della coverta, o delle bande non ben calefatate, cap. 62.
Non è però tenuto, ſe ſi bagna per burraſca, cap. 63.
Nè meno è tenuto, perdendoſi per cattivo tempo qualunque coſa del corredo della nave, cap. 63.
E nè meno è tenuto, ſe la roba ſi bagna per acqua, che faccia il piano. o carena della nave, cap. 62. Limita come nel cap. 64.
E' tenuto a danni, quando la roba ſi trova guaſta da' Topi per mancanza de' Gatti in nave, cap. 65.
Come pure della roba perduta, che ſi troverà deſcritta al Cartolario, ivi.
Morti che ſaranno i Gatti in nave, e la roba frattanto ſi guaſterà da' Topi, avanti che egli poſſa provvederſene, non ſarà tenuto a' danni, cap. 68. e 69.
Non è tenuto a rifare il danno della roba, che nel caricare, o ſcaricare ſi ſarà bagnata, cap. 70.
Deve rifare il danno, che il di lui ſoſtituto avrà cagionato alla nave, cap. 294.
Non può caricare le robe de' mercanti ſopra d'altro vaſcello, altrimenti tutto il danno, o pericolo ſarà per ſuo conto, cap. 89.
In caſo di getto, o d' altro danno può ritenerſi per pegno tanta roba del ſalvato, quanto baſti per l' ammenda del danno, fiuchè ſia fatta l' avaria, o contribuzione, cap. 96.
Non è tenuto pagare la roba perduta, quando non gli ſia ſtata manifeſtata da' mercanti, cap. 58.
Non può caricare le merci laſciata in terra in altra nave ſenza il conſenſo del noleggiatore, cap. 87. 88. 89.
E facendolo, il danno reſta per ſuo conto, ivi.
E ſe le robe caricate ſi perdeſſaro, o ſi guaſtaſſero, o patiſſero, queſto danno ſi deve dedurre dalla valuta di quelle laſciate in terra, oltre le ſpeſe, eccetto quelle delle vettovaglie, ivi.
Non è tenuto a rifare il danno a' marinari, ſe le loro Canterate ſi bagneranno, cap. 128. e 129.
Data a nolo che avrà la ſua nave, non è tenuto di niente, ſe per burraſca ſi perdeſſe qualche coſa, cap. 180.
Non è tenuto a rifare il danno della roba de' Paſſeggieri, quando eſſi non l' avranno manifeſtata allo ſcrivano, cap. 111.
Deve reſtituire tutto il nolo al Paſſeggiere, e pagargli tutti i danni, quando partiſſe avanti del termine aſſegnatoli a montare in nave, e perciò il Paſſeggiere foſſe reſtato in terra cap. 214.
Se venderà la nave è tenuto far le ſpeſe a' marinari, quando non vogliano andar colla Nave, fintanto che ſiano tornati al luogo, donde prima partirono, cap. 148. a 149.
Deve riſare il danno di quelle merci bagnate, o perdute, che foſſero ſtate ſcritte al Cartolario, cap. 113.
Se avrà promeſſo di andar di conſerva, e non lo farà, eccetto il caſo forzoſo, farà tenuto a tutti i danni de' mercanti, cap. 92.
Data a nolo la ſua nave per caricar vino, come ſia tenuto riſarne il danno, cap. 202.
Se ſpedito dal ſuo viaggio ſi fermerà per vendere merci proprie, o d' accomandita, dovrà rifare la ſpeſa fatta in quel tempo della nave, cap. 219.
E quando rimandaſſe la nave, reſtando eſſo a queſt' effetto in quel luogo, dovrà rifare tutti i danni d. cap. Limita però come ivi.
Come debba rifare il danno, che ſuccederà alla nave, quando non ſia ben ormeggiata, ſtando egli ancorato in qualche ſpiaggia, o Porto, cap. 222.
Quando ſia tenuto a pagare il danno di palanche, e argani preſi a pigione per tirare, o varare la nave, cap. 230.
Dovrà pagare tutti i danni, ſpeſe, e intereſſe a mercanti, quando ſi partirà da quel luogo innanzi del tempo con loro accordato per caricare la nave, eccetto ſe non foſſe ſtato ſforzato a ciò fare, cap. 234.
Se leverà, o farà levare ſegnali, Gajatelli, o raſe d' ancore, ſe queſte ſi perderanno, o la nave avrà qualche danno, come dovrà rifarlo, cap. 243.
Il noleggiatore ſe caricherà più merci dell' accordato, in caſo di getto, o altro ſiniſtro è tenuto rifare al Padrone tutti i danni, e a' mercanti reſtituire il prezzo delle robe pericolate, cap. 184.

E se non avrà con che sodisfare tutto il danno, dovrà essere consegnato alla Giustizia, e star in carcere sintanto che abbia pagato, ivi.

Il noleggiatore noleggiata che avrà una nave in certa quantità di Canterate, se vorrà recedere dal noleggio, dovrà pagare al Padrone tutte le spese, che avrà fatte per il viaggio da farsi, cap. 81.

I mercanti, come debbano, e quando sieno tenuti a pagare le spese straordinarie per occasione delle loro mercanzie, cap. 110.

Quando la nave, per salvare, o se, o la roba, dovrà ritirarsi in qualche parte di sicurezza, tutte le spese dovranno rifarsi per *es*, *& libram* dalle merci salvate, cap. 110.

E se le merci d'un mercante saranno minori dall' altro; come debbano pagarsi dette spese, ivi. Limita però come ivi.

I mercanti sono obbligati pagare al Padrone tutti i danni; spese, ed interessi, quando io facessero aspettare per caricare le merci più del tempo convenuto, cap. 232.

Se si romperanno vettine, a vasi di terra caricati in nave da qualche mercante a chi spetti rifare danno, cap. 234.

A chi spetti rifare il danno delle merci bagnate, cap. 246.

Se stando ancorata la nave in porto, o spiaggia per aspettare il carico converrà prendere a pigione esarcia, o far altre spese, da chi debbano essere pagate, cap. 266.

Come debba rifarsi il danno delle mercanzie state rubate alla nave nel decorso del viaggio, cap. 329.

Il nocchiero è tenuto a rifare tutti i danni occorsi per sua imperizia, non essendo egli capace del suo mestiere, cap. 60.

Il Maestro d'Ascia, se fa più grande il vascello di quello gli è stato ordinato dal Padrone, subisce la metà della spese dovute per l' accrescimento di esso, cap. 50.

Dave rifare tutte le spese, danni, e interesse pagato dal Padrone a' mercanti, quando per sua imperizia riuscisse mal fatta la nave, cap. 51.

Se nel tempo convenuto non finisce la nave, deve rifare al Padrone tutti i danni, che perciò avrà patiti, per la liquidazione de' quali si deve stare al giuramento del Padrone, cap. 52.

Quando v'intervenga però la colpa di esso, ivi.

La roba salvata come contribuisca al danno della nave, che sarà stata obbligata andare a traverso, cap. 192. e 193.

Come debba rifarsi il danno, che sarà apportato da una nave entrando in Porto, nell' ormeggiarsi, a qualche altra nave già ormeggiata cap. 197.

E se una nave ormeggiata in Porto apporterà danno ad un'altra sopravvenuta dipoi, cap. 198. e 199.

E se per burrasca sopravvenuta per mancanza di gomene, o ancore urtasse, o danneggiasse l' altre, cap. 200.

E

EREDE.

D'un Partecipe defunto di qualche nave da fabbricarsi non è tenuto alla perfezione di essa, purchè il defunto non abbia disposto diversamente nel suo testamento, cap. 47.

Gli eredi del Padrone della nave devono risarcire tutti quegli errori allegati da' mercanti, de' quali però se ne faccia menzione nel di lui testamento, cap. 291.

Non ostante ch' essi avessero di già accettato il conto reso loro dal Padrone ancora vivente, ivi.

E se detto Padrone non avrà fatto testamento, o avendolo fatto non avrà fatto menzione de' suddetti errori, ivi.

Gli eredi del Padrone defunto innanzi d' aver reso il conto de' viaggi fatti a' Partecipi, a che sieno tenuti verso di essi, cap. 237. 238. e 239.

Gli eredi d' un mercante defunto, quale vivendo avesse nolaggiata una nave, a che siano tenuti verso del Padrone di essa, cap. 258. 259. e 260.

Accordato dal Padron della nave un servitore per tempo determinato, se l' uno all' altro premorrà, a che siano tenuti gli eredi respettivamente dell' uno, e dell' altro, cap. 270.

ERRORE.

Gli eredi del Padrone della nave deve risarcire tutti quegli errori allegati da' mercanti, de' quali però se ne faccia menziona nel di lui testamento, cap. 291.

Non ostante ch' essi avessero di già accettato il conto resn loro dal Padrone ancora vivente. ivi.

E se detto Padrone non avrà fatto testamento, o avendolo fatto menzione. ivi.

ESARCIA.

Abbisognando d' esarcie la nave, deve il Padrone avvisarne i Partecipi, e se questi non vorranno acconsentire a simile compra, come debba esso regolarsi in tal caso, cap. 236.

In caso di fortuna di mare. per ormeggiarsi, come debba servirsi d' esarcia trovata in mare d'altro Padrone, cap. 205.

E se la porterà via in viaggio senza licenza del Padrone di quella, cap. 206.

Se perderà l' esarcia da lui presa a pigione, cap. 203. e 204.

E se lui se ne servirà per altro viaggio, o per più tempo dell' accordato. ivi.

Il Padron della nave è obbligato a mettere in ordine la nave, e provvederla di esercie; e di altre cose necessarie, cap. 81.

Se alla nave, che starà aspettando il carico, in caso di sinistro abbisognerà prendere a piglone esarcie, cap. 268.

F

FORZA DI PRINCIPE.
Vedi PRINCIPE.

Forestiero reconvenuto tenuto a dar Mallevadore di stara a ragione, altrimenti sia carcerato, e liberato poi se giura non avare di che ec., cap. 30.

GASTIGO.
Vedi PENE.

GATTI.
Vedi MERCI, e Vedi ancora DANNO.

GERMINAMENTO.
Vedi AGGERMINAMENTO.

GETTO.
Vedi ancora CONTRIBUZIONE.

Non si può fare dal Padrone fino a tanto che non sia principiato dal mercadante, o sopraccarico. cap. 93. e 97.

In caso di getto si deve far la contribuzione sopra il salvamento, e la nave entra per metà, cap. 94.

La roba gettata, se sarà occorso il getto innanzi la metà del viaggio, si valuta al prezzo, che valeva nel luogo, in cui è stata caricata. E se ne sarà occorso il getto dopo la metà del viaggio, si valuta al prezzo, che vale nel luogo, dove era destinata, cap. 95.

Il Padrone di nave si può ritenere in pegno tanta roba salvata, che basti all' ammenda del danno patito nel getto, o altro caso occorso, e facendosi poi la contribuzione, deve il Padrone contribuire anche per i noli, quando pretendesse il nolo tanto per il salvato, come per il perduto, cap. 96.

Prima di far getto è tenuto il Padrone a ricercare il consenso de' mercanti; e non essendovi essi, deve farlo col consenso del nocchiero, e di tutto il comunale della nave, o della maggior parte, cap. 97. e 109.

E il getto deve essere principiato da uno de' mercadanti, se saranno in nave, e non essendovene, dal Padrone, e poi tutti gli altri ponno continuare a gettare fino che sarà necessario, detto cap. e cap. 97.

Il getto si può provare coll'attestazione de' marinari nel caso, che lo scrivano non avesse potuto notarlo, cap. 97. e 109.

Il Padrone di nave come sia tenuto in caso di getto a mettere in contributo il nolo avuto delle mercaozie, cap. 93.

Getto di quante sorte sia, e quale sia il regolare, e quale l' irregolare, cap. 281.

Seguendo getto, per avere il noleggiatore caricato più roba dell'accordato, è tenuto al danno verso il Padrone della nave, cap. 184. Vedi NOLEGGIATORE, e DANNO.

GIORNALE Vedi CARTOLARIO.

LITI.

Nascendo litigj fra il Padrone, e mercanti, i marinari non ponno testimoniare nè a favore, nè a danno dell'uno, o degli altri, se non finito il viaggio, cap. 220.

E se nasceranno controversie fra il Padrone, e marinari, o pure fra marinari, e mercanti per cose non iscritte al Cartolario, chi possa testimoniare.

E se nasceranno fra mercanti, cap. 222.

MAESTRO D'ASCIA.

Non può fare il Vascello più grande di quello ch' è stato ordinato, altrimenti deve pagare la metà delle spese fatte per l'accrescimento di esso, e perde il salario delle giornate, in cui egli avrà lavorato per il suddetto accrescimento, cap 50.

Deve manifestare a' Partecipi le misure della nave, che avrà accordata col Padrone, e loro palesare, se il lavoro sia debole, o forte, detto cap.

E' obbligato come tutti gli altri manifattori, e Calafati a far buon lavoro, stabile, e forte, acciò la nave non pericoli nella navigazione, cap. 51.

Se per un prezzo accordato dovrà fabbrica e una nave sarà egli solo tenuto a pagare tutti gli altri lavoratori, nè essi hanno alcun regresso contro del Padrone, e di lui beni, cap. 52.

In tal caso però è obbligato il Padrone a far intendere a tutti i maestri un tale accordo col Maestro d'Ascia, altrimenti in caso che da questo non vengano pagati, potranno agire contro del Padrone, e sequestrare anco il vascello, ivi.

Presa che avrà sopra di se la fabbrica d' una nave, deve finirla nel tempo convenuto, altrimenti dovrà risare i danni al Padrone, e per la liquidazione di questi dovrà starsi al giuramento del detto Padrone, ivi.

Questo però procede solamente quando v' intervenga la colpa del Maestro d'Ascia, ivi.

Se il lavoro da lui promesso al Padrone non sarà per colpa sua terminato, cap. 269.

Se la nave, innanzi che sia varata, o abbia fatto alcun viaggio, si venderà, il maestro d'Ascia deve essere preferito nel prezzo di essa, cap. 32.

MANIFATTORI.

Se faranno bene il suo lavoro, dovranno continuare fino alla fine, eziandio contra la volontà del Padrone, nè alcun' altro maestro vi si potrà intromettere, cap. 51.

Devono continuare il lavoro fino a tanto che sia terminata la nave, ivi.

Devesi loro pagare il guadagno del lavoro, quando senza il loro consenso s' intrometteranno nella fabbrica della nave altri maestri, ivi.

Se per imperizia loro riuscirà la nave mal fatta, dovranno risare al Padrone tutte le spese, e danni pagati da esso a' mercadanti per detta causa, ivi.

Devono fare buon lavoro, stabile, e forte, acciò la nave non pericoli nella navigazione, ivi.

Se il lavoro promesso al Padrone non sarà per loro colpa terminato, cap. 269.

Devono essere preferiti nel prezzo della nave, venduta innanzi che sia varata, o abbia fatto alcun viaggio, cap. 32.

MANIFESTO.
Vedi CARTOLARIO DELLA NAVE.

MARINARI.
Vedi ancora SALARIO.

Ponno far fede del getto, e aggerminamento, in caso che lo Scrivano non l'abbia potuto scrivere, cap. 97.

Se la maggior parte de' mercanti scaricasse in qualche luogo, e il Padrone facesse loro qualche rilascio sopra i noli, i marinari per il detto rilascio devono patire pro rata la diminuzione sopra i salarj, cap. 102.

Non ponno trar roba, nè metterla in terra, nè destivarla senza licenza dello Scrivano, cap. 56.

Non ponno caricare, nè scaricare alcuna cosa senza saputa dello scrivano, o del nocchiero, cap. 59.

Non sono obbligati a stivare la roba, ma solamente riceverla al boccaporto, cap. 72.

E se il Padrone avrà promesso a' mercanti di farla stivare da loro, devono prima convenirsi co' marinari, quando però essi vogliano, ivi.

Devono caricare, e scaricare la roba, in caso, che non vi fossero facchini, e devono essere pagati a giudizio del nocchiero, ivi.

Se non saranno stati soddisfatti de' loro salarj, ponno contradire alla vendita de' beni del Padrone defunto, cap. 191.

Sono obbligati ad andare col Padrone secondo i patti, ed accordo fatto, cap. 194.

Ponno ricusare di fare il viaggio accordato, se il Padrone senza recare alcuna leggittima scusa non vorrà fare il detto viaggio, ivi. Limita però quando fosse giustamente, e legittimamente impedito, ivi.

E quando persistino di fare il viaggio accordato, voglia, o non voglia andare il Padrone per qualsivoglia causa, deve dar loro in sua vece un uomo sufficiente, ivi.

L'elezione di questo sostituto doverà farsi alla presenza de' marinari, ivi.

E saranno tenuti ubbidirlo, come dovevano l'istesso Padrone, ivi.

Se il sostituto farà con essi qualche contratto, o pure nascerà fra loro qualche differenza, saranno essi obbligati solamente verso del sostituto, ivi.

Benchè in appresso siano trovati ignoranti devono avere il salario del Padrone, cap. 121.

Ma se un marinaro si fosse accordato per maestro d'Ascia, o altro, ed in effetto non sarà trovato tale, dovrà aver solamente quel salario, che giudicheranno lo scrivano, o pure il nocchiere col loro giuramento, ivi.

Per quali cagioni possa esser licenziato innanzi che sia terminato il viaggio, cap. 122.

Il Padrone non può licenziare un marinaro accordato con grosso salario, per prendernc in sua vece un' altro con meno, cap. 123.

Non può licenziare il marinaro accordato per pigliare in sua vece un suo parente, o altro, benchè non fosse entrato ancora a servizio, altrimenti deve pagargli tutto il salario, come se avesse servito tutto il viaggio, cap. 124.

E quando il marinaro s'ammalasse a che sia obbligato il Padrone detto cap.

Morto il marinaro in nave a chi debba pagarsi il suo salario, e come li sia dovuto, cap. 125. 126. e 127.

Se il marinaro anderà a sue proprie spese, deve il Padrone in termine di otto giorni interrogarlo, se vuole ritornare al viaggio, cap. 128. e 229.

E' permesso a' marinari mettere in nave nel luogo, dove vorranno, la sua Portata, o Canterata, purchè quel luogo non fosse già stivato, ivi.

In qualsivoglia ora che il Padrone paghi il salario a' marinari, in caso di getto le canterate de' marinari non contribuiscono, che per il soprappiù che varranno della metà del loro salario, ivi.

E se queste si bagneranno il Padrone non è tenuto rifar loro cosa veruna, ivi.

In qualsivoglia ora che il Padrone paghi il salario a' marinari, in caso di getto le canterate de' marinari non contribuiscono, che per il soprappiù che varranno della metà del loro salario, ivi.

I marinari devono manifestare le loro canterate allo scrivano, altrimenti andranno al fisco di quel luogo, dove saranno, eccetto il terzo, che toccherà al Padrone, ivi.

Devono caricare le loro canterate innanzi, che la nave sia carica, altrimenti il Padrone non è più tenuto a portarle, cap. 130.

E se ne anche il Padrone le vorrà portare innanzi che la nave abbia tutto il carico, dovrà pagar loro tutto quel nolo, che quella robba pagherebbe, ivi.

Non può il marinaro, in vece della sua canterata, caricar roba d'altri per prenderne il nolo, e caricandola il Padrone può prendersi quel nolo, che il marinaro avrà convenuto, cap. 131.

Non può far marco veruno alla roba, che è in nave sotto pena di perderla, cap. 132.

Dopo stivata la nave deve il Padrone pagare a' marinari quello, che è solito pagarsi anticipatamente, e se è piccolo bastimento è tenuto pagar loro la metà, cap. 133.

Deve altresì dar loro tempo da comprare le loro mercanaie per lo spazio di sei giorni, ivi.

I marinari devono andare alla marina, cioè un giorno il terzo di loro, l'altro giorno un' altro terzo, e convenirsi talmente tra di loro, che quelli, che restano, possano servire alla nave comodamente, ivi.

Può il marinaro nel caricare, o scaricare le sue canterate servirsi della barca della nave, e gli altri marinari sono tenuti ad ajutarlo, cap. 134.

Il Padrone della nave deve ajutare i marinari in tutto quello, che può, senza però prender briga con alcuno per causa loro, o senza discapito proprio, e de' consiglieri, ed ufficiali di nave, cap. 138.

Se il marinaro farà litigare il Padrone senza giusta causa, è tenuto al Padrone di tutti i danni, cap. 140. e 141.

E se non avesse con che pagarlo, lo può far carcerare, e stare in prigione fino a che l'abbia sodisfatto, ivi.

Al marinaro, che non dorme in nave, non è tenuto il Padrone dar da mangiare, ivi.

Non può essere sforzato dal Padrone ad andare in luogo pericoloso, cap. 144.

Non deve fare il facchino, nè altra cosa, che non appartenga al suo ufficio, cap. 145.

In quali casi il Padrone possa imprestare alcun de' suoi marinari ad altra nave, ivi.

Il Padrone per lo scarico delle merci deve dare a' marinari tutto ciò, che avrà accordato co' Mercanti, cap. 146.

I marinari, vendendosi la nave, restano liberi dal

fervizio, e ſi deve loro tutto il ſalario, cap. 148. 149.
E quando non vogliano andar colla nave è tenuto il Venditore far loro le ſpeſe ſino a che giungano al luogo, donde prima partirono. ivi.
E ſe la nave ſi vendeſſe in luogo d' infedeli dovrà il venditore provvederli di baſtimento, e vettovaglie, finchè ſiano in terra di Criſtiani, ove poſſano aver ricapito, ivi.
Se il marinaro ſi foſſe accordato con patti di non dovere andare in alcun luogo pericoloſo, e dove aveſſe qualche timore, non volendo andarvi, il Padrone dovrà darli la metà del ſalario, e vettovaglie per finchè ſia in luogo ſicuro, cap. 150.
Ma non eſſendovi tal patto è tenuto ad andarvi, ivi.
Il Marinaro accordato deve omninamente ubbidire al Padrone, e dimandarli licenza ogni qualvolta voglia andare in qualche luogo, cap. 151.
E ſe anderà, ſuori deve ritornare il terzo giorno, ſe la nave ſarà in paeſe ſtrantero, ivi.
Deve giurare di eſſere fedele al Padrone, ivi.
Per quali cagioni ſia lecito al marinaro laſciare il ſervizio della nave, cap. 152.
Deve il marinaro far tutte quelle coſe neceſſarie per la nave, ivi.
Accordato che ſia non ſi può ſcuſare d' andare in viaggio, ſe non per le cauſe deſcritte nel capitolo 153.
Se dopo di eſſerſi accordato ſe ne fuggirà, cap. 144. e 155.
Se il nocchiero comanderà che il marinaro ajuti a rimorchiare qualche nave, che voglia entrare in porto, lo deve fare, purchè non ſia nave de' nemici, cap. 556.
Il marinaro, che ſarà accordato a ragione di tanto per miglio, a che coſa ſia obbligato cap. 157.
A chi ſpetti la roba, o mercanzia trovata in mare dal marinaro accordato, ivi.
E' obbligato il marinaro d' andare ſolamente in quel luogo, che gli avrà detto al principio del viaggio il Padrone, cap. 158.
Il Padrone ſe vende la nave deve provvedere il marinaro d' altra nave, con cui poſſa tornarſene, ivi.
Giunto il Padrone nel luogo, dove doveva andare, e ſcaricata la nave, ſe prenderà nuovo viaggio, o farà in luogo, ove potrà avere altri marinari, i primi marinari non ſono tenuti andare, nè il Padrone a ciò può ſforzarli, ivi.
E ſe non trovaſſe altri marinari, devono ſeguirlo, ivi.
E qual debba eſſere il loro ſalario per queſto ſecondo viaggio, ivi.
Il Padrone però non deve dare il comando ad un' altro, altrimenti l' accordo fatto tra lui, e il marinaro non tiene, ivi.
Il marinaro deve ubbidire il Padrone, o il nocchiero in tutto ciò, che appartiene alla nave, non così in ciò, che ſia in ſervizio d' altra nave, cap. 159.
Se prenderà queſtione o armi, contra il Padrone, o per collera ardirà di dare allo ſteſſo, come debba eſſere gaſtigato, cap. 160. e 161.
Se ſarà ingiuriato dal Padrone come debba contenerſi, e quando anche lo ſteſſo Padrone li correſſe addoſſo, cap. 162.
Se anderà in terra ſenza licenza del piloto, o dello ſcrivano, non eſſendo in nave il Padrone, come debba eſſer gaſtigato, cap. 166.
Se ruberà in nave, come debba eſſere punito, cap. 164.
Se appoſtatamente, o di ſua volontà getterà in mare vino, o vettovaglia, come debba eſſer gaſtigato, cap. 165.
Non può ſpogliarſi ſe non in porto ſvernando, e facendolo come ſi puniſca, cap. 267.
Cominciando la nave a caricare, o pure ſtando in luogo pericoloſo, non ſi può partire ſenza licenza del Padrone, o del Piloto, e partendoſi è tenuto a' danni, cap. 168.
Marinari non conſeguiſcono i ſalarj, ſe il Padrone non conſeguiſce il nolo, cap. 229.
Deve ormeggiare la nave, trovandoſi in eſſa il nocchiero, o nò, cap. 171.
Non può però cavarla fuori, ſe non gli viene comandato, ivi.
Deve andare al Mulino, quando il Padrone, o ſcrivano glie lo comandino, cap. 174.
Non può abbandonare la nave nel tempo che ſi trova in viaggio, cap. 176.
Deve laſtrare, e diſlaſtrare la nave, ſorare, e diſſorare in quel luogo, donde ſi partirà, e giunta che ſarà in porto, ormeggiarla, levar le Antenne, ec. cap. 177.
Non può partirſi, finchè non abbia ajutato il Padrone, che vorrà tirare a terra il Baſtimento, cap. 178.
Deve andare ovunque il Padrone lo mandi, e ubbidire a chiunque il Padrone avrà meſſo in ſuo luogo durante il viaggio, cap. 179.
Deve ubbidire, e ſeguire colui, che avrà preſo a pigione la nave del Padrone, come ſe propriamente foſſe egli ſteſſo, quando egli faccia le ſpeſe, cap. 180.
Come debba contribuire alle ſpeſe fatte in occaſione della nave, che ſarà arreſtata per rappreſaglia di Signoria, o di Corſari, cap. 137.
I marinari, finchè ſono a ſoldo, non ponno teſtimoniare circa le controverſie inſorte tra il Padrone, e mercanti, nè a favore, nè a daono dell' uno, o degli altri, cap. 220.
Finito però il viaggio potranno far fede, purchè non abbino intereſſe in quel litigio, ivi.
E ſe naſceranno litigj tra' marinari, e il Padrone per coſe non iſcritte al Cartolario, o pure tra mercanti, e marinari, chi poſſa, e debba intorno a ciò teſtimoniare, cap. 222.
E ſe naſceranno litigj ſolamente tra' mercanti, come poſſano i marinari far fede, cap. 221.
Qual debba eſſere il ſalario de' marinari, che vadano a diſcrezione col Padrone, cioè ſenza aver pattuito mercede veruna, cap. 223.
Marinari non perdono mai i loro ſalarj, cap. 214.
Se la nave per cattivo tempo, o forze de' nemici ſi perderà in paeſe d' infedeli, quale ſalario dovranno avere i marinari dal Padrone; o vettovaglie per tornarſene in paeſe de' Criſtiani, cap. 225.
Scaricata che ſarà la nave, e il Capitano ſtenderà in terra, i marinari non potranno ſtimolarlo a pagar loro il ſalario accordato, ma dovranno aſpettarlo ſino che ſarà ſpedito, cap. 235.
E ſe queſti in tanto per qualche torto da eſſo ri-

cevuto porteranno via la nave, lasciandolo in terra, come debbano essere puniti, ivi.

Come debbano rifare il danno succeduto alla nave, per aver essi levati di sua propria volontà segnali, o rase d'ancore, quali poi si saranno perdute, cap. 243.

Quando i marinari saranno stati arrolati a parte, cioè che in vece di salario dovranno participare del guadagno, cap. 244. e 245.

Marinaro licenziato dal Padrone senza giusto motivo di essere licenziato, cap. 264.

Se ricevuta che avrà la paga se ne fuggirà, capitolo 265.

I marinari guadagnano la metà del suo salario, se il Padrone avrà guadagnata la metà del nolo dal mercante, che si sarà ritirato dal noleggio, capitolo 81.

MERCANTI.

Vedi ancora NOLEGGIATORI, e PADRONE DI NAVE.

Non ponno pretendere dal Padrone della nave l'ammenda della roba perduta, quando non fu manifestata nel tempo del carico, cap. 98.

Sono tenuti al doppio del nolo, quando la roba caricata non fu manifestata al Padrone, cap. 98.

Ponno impedire al Padrone nel viaggiare di prendere alcun porto, e come ciò proceda, cap. 99. Vedi ancora PORTO.

Devono osservare al Padrone quello, che gli hanno promesso per il carico delle Mercanzie, cap. 100.

E sono tenuti a pagare tutto il nolo delle robe, che hanno promesso di caricare, ivi. Vedi ancora NOLO.

Se la maggior parte de' mercanti scaricherà le mercanzie, gli altri potranno ancora scaricare, e in tal caso non saranno tenuti a pagare il nolo. cap. 101. Vedi ancora SCARICARE. NOLO.

Se passato il tempo accordato non vorranno caricare la sua roba, dovranno pagare tutto il nolo al Padrone, cap. 103.

Deve il mercante imprestare danari al Padrone, quando nel viaggio gliene facesse bisogno per provvisione della nave, e non ne potesse trovar dagli altri, e in tal caso tutti gli altri compagni, e mercanti si dovranno obbligare verso chi imprestera il detto danaro, cap. 104.

E quando non vi fosse alcuno in nave, che avesse danaro, il mercante è tenuto a vendere tanta roba, cap. 105.

E in tal caso il mercante, che avrà imprestato il detto danaro sarà anteriore a tutti, eccetto che a' marinari per i loro salarj, ivi.

Similmente il mercante, che avesse vettovaglie in nave, è tenuto in caso di bisogno metterle in comune, cap. 106.

Ma subito devonsi dette vettovaglie restituite al primo porto, che tocchi la nave, ivi,

I mercanti come devono contribuire in tutto alla perdita di qualche ancora, o sfarcia della nave, quando per loro volere il Padrone sarà entrato in qualche Porto, o luogo, cap. 107. Vedi CONTRIBUZIONE.

Se la nave rimorchierà, o tirerà qualche barca, e i mercanti ordinassero, che si lasci andare, sarà detta barca pagata dalla roba de' mercanti, senza che la nave entri in contribuzione, cap. 108.

Ciò non ha luogo, quando il cavo, o canapo, che la tira, si rompesse, ivi.

I mercanti devono avere posto conveniente in nave, e maggiore lo devono avere quelli, che pagano più di nolo, cap. 74.

Non ponno aver luogo da mercante in nave, se non avranno caricate tante mercanzie per il nolo almeno di venti scudi d'oro, cap. 75. e 76.

Se avranno pagato il nolo, e vorranno levar la roba per paura, che il Padrone non proseguisca il viaggio, il Padrone non è tenuto a restituirgliela, cap. 78.

Il mercante può levar la sua roba di nave per paura de' nemici, o Corsari senza pagarne il nolo, purchè gli altri mercanti cavino ancora la sua, cap. 79.

Se avrà timore de' Corsari, gli si deve restituire la sua roba pagato che abbia, o nò, il nolo, e non avendo più paura deve essere ricevuto in nave dal Padrone coll'istesse merci, o pure con altre in loro luogo per lo stesso prezzo, cap. 80.

Noleggiata che abbia la nave a cantarate, deve il Padrone portargli il quarto di più di dette canterate, cap. 81. Limita però come ivi.

Noleggiata che avrà la nave in certa quantità di canterate, se vorrà recedere dal noleggio, dovrà pagare al Padrone tutte le spese, che avrà fatte per il tal viaggio, ivi.

E se di già avesse caricato qualche mercanzia deve pagare la metà di tutto il nolo, che aveva promesso, ivi.

Dovrà spedire la nave noleggiata nel tempo accordato, e pagare il nolo senza contrasto, ivi.

Se caricherà una nave di legname senza averne accordato il nolo, potrà il Padrone ritenersene la metà in conto del nolo, cap. 268. Limita, però, come ivi.

Se dopo la morte del Padrone i mercanti alleggeranno un'errore, di cui ne costi nel di lui testamento, non ostante che avessero accettato il conto reso da esso ancora viveote, gli eredi saranno tenuti al risacimento, cap. 191.

E se il Padrone non avrà fatto testamento, o avendolo fatto, non avrà fatto menzione di quell'errore, ivi.

Non ponno pretendere, che il Padrone in caso di getto fatto nel viaggio d'andata, metta in contributo il nolo fatto nel viaggio di ritorno delle merci d'altri mercanti, o de' medesimi, cap. 293.

Quando si trovassero in terra, e alla nave ancorata in qualche luogo sopravvenisse qualche accidente, o di combattere contra navi nemiche, o di far getto per burrasca di mare, il Padrone in questo caso può farlo senza il loro consenso, intervenendovi però quello di tutto il comunale della nave, cap. 109.

E devono stare alla testimonianza de' marinari, o de' loro servitori, quando lo scrivano fosse rimasto in terra, ivi. Limita quando i mercanti provassero frode, o baratteria, ivi.

L'istesso procede, se colle medesime cautele del Padrone la nave sarà andata a traverso, ivi.

E quando non vogliano acquietarsi sono tenuti ad ogni spesa, e danno, che il Padrone avrà fatto per simil contrasto, ivi.

Digitized by Google

Come debbano, e quando ſieno obbligati a pagare le ſpeſe ſtraordinarie per occaſione delle loro mercanzie, cap. 110.
Non può chiamarſi mercante chi paga meno di 20. ſcudi d' oro di nolo, cap. 112.
Non ponno far marco veruno alla roba, che è in nave ſotto pena di perdere la roba marcata, cap. 132.
Tutto ciò che ſi pattuirà tra i mercanti, e il Padrone dovrà oſſervarſi, cap. 278.
Se i mercanti caricheranno roba, quale ſia di maggior peſo dell' accordato, ivi.
Noleggiata che avranno una nave con condizione, che debba aſpettare il carico per certo tempo, ſe poi ſopravverrà qualche impedimento, per cui non poſſano più caricarla dentro di quel tempo, cap. 279.
E ſe non avranno determinato il tempo, ivi.
Come debbano contribuire al danno della nave, che ſarà ſtata obbligata andare a traverſo, cap. 192. e 193.
Se caricheranno Vettine, o altri vaſi di terra, dovranno provvedere di perſone da ſtivare la nave, e non trovandone, potranno ſervirſi de' marinari, cap. 233.
E come perciò debbano pagargli, ivi.
Se poi, ſtivata che ſarà la nave, tali vaſi di terra ſi rompeſſero, come, e da chi debba rifarſene il danno, cap. 234.
O pure ſe debbano in tal caſo pagarne il nolo al Padrone, ivi.
Il mercante, che avrà caricato Balle, Caſſe, o altri fardelli di roba, ne' quali naſcoſtamente avrà poſto Oro, Gemme, e coſe ſimili preziose, ſe queſti in caſo di getto, o altro ſiniſtro ſi gettaſſero, o ſi perdeſſero, cap. 254.
Noleggiata che averà una nave con patto, che fra certo tempo debba trovarſi in luogo determinato per caricare ivi le merci, ſe infra quel tempo la nave non vi ſi troverà, cap. 257.
Se noleggiata la nave il mercante morrà, o s' ammalerà, a che ſia tenuta la di lui eredità, e altresì a che ſia tenuto il Padrone della nave, cap. 258. 259. e 260.
Se il mercante per impedimento ſopravvenuto non potrà caricar la nave da lui noleggiata, cap. 263.
Caricando più mercanti una nave di Grano, ſe queſto nello ſcaricarſi troveraſſi a creſcere, o a mancare, a chi ſpetti l'aumento, o mancanza di eſſo, e come del ſoprappiù debba pagarſi il nolo al Padrone, cap. 266.
Se noleggiata una nave, non pagheranno il nolo accordato, cap. 272.
Se ricuſeranno di pagare il nolo per qualche motivo al Padrone, cap. 27.
Il mercante, noleggiata la nave, deve ſpedirla nel tempo accordato, cap. 81.
Deve pagar la metà del nolo al Padrone, ſe ſi ritira dal noleggio, cap. 81.

MERCI.

Vedi ancora NOLEGGIO.

Non ſi ponno metter le merci del ſecondo noleggiatore con quelle del primo, cap. 85. e 86.
Nè devonſi mettere le robe del ſecondo mercante in miglior poſto, che quelle del primo, per aver trovato dal ſecondo maggior nolo, ivi.
Il Padrone che ricuſerà di caricare le merci del noleggiatore, per caricarne altre, cap. 87. 88. Vedi ancora NOLEGGIATORE.
Non ſi ponno ſenza licenza de' mercanti caricare ſopra altra nave, altrimenti tutto il danno, e pericolo ſarà per conto del Padrone, cap. 89.
Quelle che non ſaranno manifeſtate al Padrone della nave dovranno pagare il nolo doppio, c. 98.
E ſe ſi perderanno il Padrone non ſarà tenuto pagarle, ivi.
Il Padrone deve aſpettare il mercante, acciò carichi le ſue robe, benchè ſe aveſſe prima caricate, e poi ſcaricate, cap. 101.
Trovandoſi guaſte da' Topi le merci in nave per mancanza de' Gatti, è tenuto il Padrone ſa rifarne i danni, cap. 65. Limita però come nel cap. 66.
Le merci di maggior peſo devono porſi nel primo ſuolo, e quelle di minor peſo devonſi porre di ſopra, cap. 68. 69.
Laſciando la nave qualche ancora in qualche luogo di volontà de' Mercanti, dovrà rifarſi il danno da tutte le merci eſiſtenti in nave, cap. 107.
Abbiſognando alla nave ritirarſi in qualche parte di ſicurezza per ſalvare, o ſe, o le merci, tutte le ſpeſe in tal caſo dovranno pagarſi *per ea*, & *libram* dalle mercanzie ſalvate, cap. 110.
E quando le merci d' un mercante ſoſſero in quantità minori dell'altro, come allora debbano pagarſi dette ſpeſe, ivi. Limita però come dal detto cap.
Il Padrone della nave non è tenuto a pagare il danno di quelle merci, che non eſſendo ſtate ſcritte al Cartolario, o pure manifeſtate allo ſcrivano ſi ſaranno perdute, bagnate, e gettate, cap. 113.
Le merci ſalvate come debbano contribuire al danno della nave, per eſſere ſtata sforzata andare a traverſo, cap. 192. e 193.
Se le merci ſaranno rubate in nave nel decorſo del viaggio, cap. 229.
Merci, che ſi portano da vendere in Comune, o ſia in Colonna non poſſono confonderſi con quelle dell'accomandita, cap. 117.

N

NAVE.

In caſo di getto la nave contribuiſce ſolamente per metà, cap. 94. Vedi ancora CONTRIBUZIONE, GETTO.
La nave, ſe nel decorſo del viaggio avrà biſogno di provviſione, eſarcie, o vettovaglie, come debba eſſerne provveduta da' mercanti, cap. 104. 105. 106. Vedi ancora MERCANTI, PADRONE di NAVE.
La nave quando debba contribuire, o nò, vedi CONTRIBUZIONE.
La nave, o barca che ſarà rimorchiata da altra nave. Vedi CONTRIBUZIONE.
La nave può partire ſenza i mercanti, quando ciò ſegua per qualche accidente forzoſo, cap. 109.
Il Padrone, che vorrà fabbricare a particìpazione una nave, è tenuto a ſignificare a' partecipi l'intera ſtruttura della medeſima, cap. 45.
I Partecipi d' una nave da fabbricarſi, ſono obbli-

gati ad offervare la promeſſa al Padrone alla rata della loro porzione cap. 46. Vedi ancora PARTECIPI.
uando, e in che maniera debba farſi l'incanto, o partito della nave tra i partecipi, e il Padrone, Lcap. 53. e 54.
a nave è tenuta a pagare il dannoidi tutta quella roba, che dentro di eſſa ſi foſſe perduta, quando Llo ſcrivano non foſſe *ſolvendo*, cap. 56.
a nave deve pagare il vitto, o ſalario al Padrone, come pure allo ſcrivano, a cui ſimilmente paga ſcarpe, carta, inchioſtro, e pergamena, Ilcap. 58.
Padrone, che farà ſtivare la roba in luogo umido, è tenuto a rifare tutto il danno perciò cagionato, e ſe egli farà *ſolvendo*, ſi deve in tal caſo vendere la nave con prelazione a' compagni, o mutuante, ſalvo prima i ſalarj de' Marinari, Ncap. 72.
ave preſa da nemici, e poi ricuperata da nave Scamica, cap. 287.
alcuno riſcatterà qualche nave, o roba da' nemici, è tenuto venderla al primo Padrone mediante il pagamento del riſcatto al redimente, Sdetto cap.
e li nemici doneranno la nave, o roba da eſſi preſa ad alcuno, tal donazione non vale, fuorchè donandola al Padrone legittimo, ivi.
Riſcattata la nave dal Padrone, o da altri per lui, ciaſcuno rientra nelle ſue prime porzioni, e deve contribuire *per as*, *& liberam* a proporzione, ivi.
Vendendo alcun la ſua nave, a che ſia tenuto verſo de' Marinari, cap. 148. e 149.
La nave, che ſarà ſtata noleggiata a ſcarſo, cioè per un prezzo certo, deve fare il viaggio convenuto, cap. 185.
Se ad inſtanza de' creditori ſi venderà la nave dopo aver fatto qualche viaggio, chi debba eſſer preferito nel prezzo ricavatone, cap. 32. e 33.
Se la nave nel viaggio avrà bisogno di raſſettamento, o d' altre provviſioni, il Padrone non è tenuto a provvedernela, quando però l'abbia fornita per l'addietro ſecondo la promeſſa da eſſo fatta, ivi.
Nave, che per forza di Principe ſarà impedita per andare nel luogo, dove era indirizzata, cap. 188.
O pure per forza di Signoria, di Principe non potrà caricare nel luogo deſtinato cap. 189.
Se il Padrone, o mercanti compreranno ſotto mann la nave, che ſarà ſtata arreſtata per rappreſaglia di Signoria, o de' Corſari, come ſieno tenuti a pagare i ſalarj a' marinari, cap. 137.
E per le ſpeſe di detta rappreſaglia, come debbano contribuire i marinari, ivi.
Nave che ſarà ſtata ſforzata andare a traverſo, cap. 192. 193.
Nave che ſi perderà nello ſcaricare, cap. 194.
Nave, che entrando in porto, nell'ormeggiarſi apporterà danno a qualche altra già ormeggiata, cap. 197.
Nave, che già ormeggiata apporterà danno ad un' altra ſopravvenuta dipoi, cap. 198. e 199.
Se ſopravvenendo una burraſca per mancanza di gomene danneggiaſſe, o urtaſſe nell'altre, cap. 200.
Perdendoſi la nave accomandata innanzi che ſia finito il viaggio, a chi ne ſpetti il danno, cap. 215. e 216.
Come debba contribuirſi il danno della roba rubata alla nave nel decorſo del viaggio, cap. 229.
Perduta la nave per qualche ſiniſtro, come debba il Padron della nave reſtituire a' partecipi il guadagno degl' altri viaggi, di cui non aveſſe reſo conto per l'addietro, cap. 237. 238. e 239.
Se il Padrone vorrà aggiuſtare, acconciare, o accreſcere la nave, cap. 240. 241. e 242.
Stando la nave ben corredata in porto, o ſpiaggia, aſpettando il carico ſe in caſo di ſiniſtro dovrà prendere a pigione eſarcie, o fare altre ſpeſe, chi debba a queſte contribuire, cap. 268.
Nave che ſarà caricata di ſtiva di botte, cap. 271.
Se ſi venderà la nave innanzi che ſia varata, o abbia fatto alcun viaggio, chi debba eſſer preferito nel prezzo ricavatone, cap. 32.

NAVICELLAJO.
Vedi BARCHIERE.

NEMICI.
Vedi ancora SINISTRO.

Nave preſa da nemici, e poi ricuperata da nave amica, cap. 287.
Incontrando un Padrone di nave mercantile qualche legno nemico, ſe vorrà combatterlo, e nel caſo che gli riuſciſſe d'eſpugnarlo come debba dividerſi la preda, cap. 285.
Il Padrone della nave come poſſa combattere per qualche accidente ſopravvenuto di navi nemiche, cap. 109.
Il Padrone, che viaggiando in terra d' Infedeli, per cattivo tempo, o forza de' nemici perderà la nave, cap. 225.
Se nel decorſo del viaggio incontrerà in qualche armata de' nemici, cap. 227. e 228.
Il marinaro non è tenuto obbidire al nocchiero, quando li comandi di andare a rimorchiare una nave de' nemici, che voglia entrare in porto, cap. 156.
Se per timore de' Corſari, o nemici, li mercanti, non vorranno entrare in qualche porto, il Padrone non potrà entrarvi, e li mercanti in tal caſo dovranno riſare il danno, che ne ſeguiſſe alla nave, cap. 99.
Se li mercanti avranno paura de' Corſari, dovrà il Padrone reſtituir loro le ſue merci, pagato, o no che ſia del ſuo nolo. E quando non abbiano più un tal timore, li può di nnovo ricevere colle medeſime merci, o altre in ſuo luogo per lo ſteſſo nolo, cap. 80.
Se alcuno riſcatterà qualche nave, o roba da' nemici, è tenuto venderla al primo Padrone mediante il pagamento del riſcatto al redimente, cap. 287.
Se li nemici doneranno la nave, o roba ad alcuno da eſſi preſa, tal donazione non vale, ſuorchè ſe ſarà donata al legitimo Padrone, ivi.
Se il Patrone noleggierà la ſua nave per qualche luogo nemico ſenza il conſenſo de' partecipi, cap. 226.

Deve giurare quanto poſſa meritare la fatica di quel partecipe della nave, che voleſſe andare col Padrone della medeſima, cap. 58.

Senza ſua ſaputa, o pure dello ſcrivano, neſſun marinaro, nè qualſivoglia altra perſona può ſcaricare, o caricare coſa alcuna, cap. 59.

E' obbligato a dire la verità ai mercanti ſu tuttociò di che ſarà dimandato, nè potrà entrare, o ſortire dal porto ſenza loro conſentimento, cap. 60.

Col conſiglio di poppa può fare tuttociò, che importa per buona direzione della nave, ivi.

Se non è capace, ſi deve levare dal poſto, con eſſere di più obbligato a rifare i danni, che per ſua imperizia avrà patiti la nave, ed in ſuo luogo ſi ſoſtituiſce qualche Conſigliero di poppa, o di prua atto al meſtiere, ivi.

Se il Padrone per malevoglienza lo vorrà mandar via, non oſtante che ſia perito, lo potrà fare con pagargli però il ſuo ſalario, ivi.

Il marinaro non è tenuto ubbidire al nocchiero, quando li comandi di andare a rimorchiare una nave de' nemici, che voglia entrare in porto, cap. 156.

Non può dormire ſpogliato, acciò ſia pronto alla navigazione, ivi.

Deve cercare i mezzi per terminare più preſto il viaggio, ivi.

Deve moſtrarſi fedele con tutti quelli di nave, ivi.

Deve far avviſare lo ſcrivano, ed il mercante, acciò vengano, in nave, cap. 74.

Il nocchiere, o lo ſcrivano devono giudicare col loro giuramento quale ſalario dovrà darſi a quel marinaro, che eſſendoſi accordato per maeſtro d'aſcia, o altro, non ſarà trovato tale cap. 121.

Devono altresì giudicare quale ſalario debba darſi a quel marinaro, che foſſe ſtato obbligato dal Padrone a fare il ſecondo viaggio. cap. 147.

Può comandare al marinaro, che vada a rimorchiare una nave che voglia entrare in porto, purchè non ſia de' nemici, e il marinaro dovrà ubbidirlo, cap. 156.

I di lui ordini devono eſeguirſi dal marinaro riſpetto a tuttociò, che appartiene alla nave, non così per ſervizio d'altra, cap. 159.

Il nocchiero, che vada a diſcrezione con qualche Padrone di nave, cioè ſenza aver pattuito con lui ſalario veruno, che debba avère per ſua mercede, cap. 223.

NOLEGGIATORE, NOLEGGIO. Vedi ancora MERCANTI NOLO, PADRONE DI NAVE.

Eſſendoſi noleggiata la nave a canterate, il Padrone ſarà obbligato di portare anche il quarto di più delle canterate noleggiate, quando il mercante ſi trova avere più roba di quello, che ſi credeva con che il mercante avviſi il Padrone in tempo, cap. 81.

Se il mercante vorrà recedere dal noleggio, dovrà pagare al Padrone della nave tutte le ſpeſe, ivi.

E ciò procede innanzi d'aver caricata coſa alcuna, ivi.

E quando aveſſe caricata qualche mercanzia ſarà obbligato a pagare il nolo per metà, detto cap.

Li marinari guadagnano la metà del ſuo ſalario, ſe il Padrone avrà guadagnata la metà del nolo dal mercante, che ſi ſarà ritirato dal noleggio, ivi.

Il noleggiatore può recedere dal noleggio innanzi che la nave ſia in tutto pronta a caricar le merci, ed al Padrone ſono dovute le ſpeſe fatte, cap. 82.

Ma ſe la nave ſarà in pronto per ricevere le mercanzie, o la maggior parte di eſſe, gli ſarà dovuto il terzo del nolo, ivi.

E ſe averà cominciato a caricar qualche coſa gli ſarà dovuta la metà del nolo, ivi.

E ſe averà ricevuto tutto il carico, ed averà di già fatto vela, ſarà tenuto il noleggiatore a tutto il nolo, ivi.

E ſe non averà ancora fatto vela, ſolo alla metà, ivi.

E tutto ciò procede concorrendovi giuſta cauſa da recedere dal noleggio, altrimenti è tenuto il Padrone a pagare tutto il nolo, ivi.

Il noleggiatore, ſe ſi ritira dal noleggio per la vendita delle merci, che doveva caricare, dovrà pagare al padrone quel nolo, che ſarà giudicato da due periti, ſe la nave doveva caricare nel luogo del noleggio, cap. 83.

Ma ſe doveva andare altrove per caricare, ed ivi ſarà di già pervenuta, dovrà pagare al padrone tutto il nolo, ivi. Limita ſe al Padrone ſarà ſtato intimato che non vada, e in queſti caſi, ſecondo il nolo, che riceverà il Padrone, dovrà regolarſi il ſalario de' marinari, ivi.

Il Padrone è tenuto a portare tutta la quantità, per cui è ſtato noleggiato, ed il mercante pagare il nolo convenuto, cap. 84. e 100.

Il Padrone non può recedere dal noleggio, per aver trovato maggior nolo, cap. 85. 85.

Nè deve mettere in miglior poſto le robe del ſecondo mercante, che quelle del primo, per aver trovato dal ſecondo maggior nolo, detti cap.

Se il Padrone ricuſerà di caricare le merci del noleggiatore, per caricarne altre, le merci di quello refteranno per ſuo conto, e ſarà tenuto a dargli altrettante merci nel luogo deſtinato allo ſcarico, o pure la giuſta valuta, cap. 87. e 88.

Con che però vi ſia intervenuto il proteſto del noleggiatore, ivi.

E ſe le robe caricate ſi perdeſſero, o ſi gettaſſero, o patiſſero altro danno, ſi dovrà dedurre queſto danno dalla valuta di quelle laſciate in terra, oltre le ſpeſe, eccetto quelle delle vettovaglie, ivi.

Non può il Padrone caricare le merci laſciate in terra in altra nave ſenza il conſenſo del noleggiatore, cap. 89.

E ciò facendo tutto il detrimento, che vi ſarà, è per ſuo conto, ivi.

E tuttociò procede ancora nel caſo, che i mercanti dopo del noleggio ſi foſſero partiti dal luogo, purchè abbiano laſciate le robe in conſegna al Padrone, o altri, da cui il Padrone le poſſa avere, ivi.

Limita ſe li mercanti non le averanno laſciate in buon recapito da poterle avere il padrone al tempo del carico, nel qual caſo non ſarà tenuto il Padrone a coſa alcuna, fuor che a reſtituire a'

mercanti le spese fatte per la nave, e ciò che avesse avuto, eccetto quelle delle vettovaglie, ivi.
E' tenuto il Padrone a portare nel luogo accordato le merci del noleggiatore, cap. 89.
Nè può caricarle sopra altro bastimento, e ciò facendo, tutto il danno, e pericolo deve andare a conto del Padrone, ivi.
Se avrà convenuto il noleggiatore di caricare una certa quantità di merci, caricandole tutte, o non caricandole, dovrà ad ogni modo per tutto il carico accordato pagare il nolo al Padrone, cap. 100.
Il noleggiatore può scaricare le sue robe in quel luogo; dove gli parrà, cap. 102.
Il noleggiatore, che prenderà a pigione una nave, se per burrasca si perdesse qualche cosa della nave, non farà tenuto di niente al padrone, cap. 180.
E se avrà comprato alcuna cosa necessaria alla nave, che avanzi, a capo del viaggio può ripigliarsela, ivi.
Il Padrone di nave, noleggiata che ha la nave ai mercanti a scarso, se porta roba sopra coverta senza licenza di quelli, perdendosi, o guastandosi, è tenuto a pagarla, ancorchè fosse scritta al cartolario, cap. 183.
Se caricherà più roba dell' accordato, in caso, di getto, o altro sinistro, è tenuto a rifare ai Padrone tutti i danni, ed al mercanti pagare il prezzo delle robe pericolate, cap. 184.
E se non avrà con che sodisfare, dovrà consegnarsi alla Giustizia, e star prigione fin tanto che abbia pagato, ivi.
Noleggiata che avrà la nave per certo prezzo, o tempo determinato, se la tratterrà in quel viaggio più del tempo convenuto, dovrà accrescere il nolo a proporzione di quel tempo di più speso nel viaggio, cap. 186.
E se dopo noleggiata la nave a prezzo certo fuggisse, e morisse, cap. 190.
Deve spedire il Padrone nel tempo convenuto, altrimenti è tenuto a rifargli tutte le spese fatte per questa cagione, cap. 232. Limita se ciò non fosse seguito per sua colpa, ivi.
Se i noleggiatori caricheranno in nave vettine, o altri vasi di terra, e questi si romperanno, a chi ne spetti il danno, o pure se siano obbligati a pagarne il nolo, cap. 234.
Se avranno caricata la nave senza determinare il tempo in cui debbano pagare il nolo, non possono sforzare il Padrone a scaricare, fin che non l'abbiano determinato, cap. 267.
E come in tal caso debba il Padrone procedere per il pagamento del suo nolo, ivi.

NOLO.

Vedi ancora NOLEGGIATORE PADRONE.

Deve pagarsi nella conformità, che è stato pattuito dal noleggiatore, cap. 84.
Non si può pretendere maggiore del convenuto, cap. 85. 86.
S'intende per le robe, e cantetate convenute, ivi.
Ma se il mercante volesse caricare più canterate delle convenute, può il Padrone pretendere per queste maggior nolo, ivi.
Purchè non osti qualche patto in contrario, ivi.
Il nolo come debba contribuire alla roba perduta, Vedi CONTRIBUZIONE.
Deve esse e pagato doppiamente per quella roba, che non sarà stata manifestata al Padrone, cap. 88. e 111.
Deve esser pagato interamente per le robe, o quantità di canterate, che ha promesso il mercante di caricare, benchè poi non le abbia caricate, cap. 100.
Se la maggior parte de' mercanti scaricherà, gli altri mercanti potranno scaricare, e in tal caso non saranno tenuti a pagare nolo alcuno, cap. 101.
Il Padrone guadagna la metà del nolo dal mercante, per essersi ritirato dal noleggio, cap. 81.
Viaggiando la nave, se la maggior parte de' mercanti vorrà scaricare, e far porto in qualche luogo, il Padrone può obbligare gli altri allo scarico delle robe, e al pagamento di tutto il nolo, cap. 102.
Se il Padrone farà qualche rifiacio ad alcuno sopra il nolo, dovrà farlo a tutti gli altri, ivi.
Se il mercante, passato il tempo accordato, non vorrà caricare la sua roba, sarà tenuto a pagare tutto il nolo al Padrone, cap. 103.
Il mercante dovrà pagare il nolo al Padrone per il soprappiù, che avesse caricato di quello gli è necessario per vestire, e dormire, cap. 73.
Il nolo promesso deve essere pagato senza contrasto secondo i patti, ed accordi, cap. 193.
Il padrone non è obbligato a restituire il nolo al passeggiere da lui già pagato, quando volesse restare in terra, cap. 119.
Il mercante deve pagare il nolo delle merci al Padrone, non obstante che queste non valessero il prezzo del nolo, d. cap.
E lo deve pagare tanto per le buone, come per le cattive. d. cap.
I mercanti come debbano pagare il nolo della roba perduta, o salvata in caso che la nave fosse andata a traverso, cap. 103.
Non è necessario fare la domanda del nolo in iscritto; ma basta che sia verbale, cap. 27.
Il Padrone che riceverà il nolo con facoltà o tacita, o espressa d' impiegarlo, o negoziarlo, cap. 267.
Ormeggiare cap. 199. 200.
Orbare Ancore cap. 243.

P

PADRONE DELLA NAVE.

Vedi ancora, NOLO MARINARI, GETTO, SCARICO, NAVE, PARTECIPI, e ACCOMANDITA.

E' obbligato a mettere in ordine la nave, o provederla di sarcie, e di altre cose necessarie, c. 81.
Non deve usar maggior cura, o mettere in miglior posto le robe del secondo mercante, che quelle del primo, cap. 86.
Non può caricare le robe de' mercanti sopra altro vascello, altrimenti tutti il danno, e pericolo sarà per suo conto, cap. 89.
E' tenuto ad avere tutte l'sarcie, ordigni, e instrumenti necessari, che averà asserito a' mercanti, cap. 90.

Non può vendere alcun'attrezzo, o licenziare alcun marinaro dopo del noleggio, fino alla fine del viaggio, cap. 90.

E' tenuto a far mettere nella ſtiva le robe de' ſuoi marinari; d. cap.

Può eſſere obbligato ad andar di conſerva con altri Vaſcelli, cap. 92. Vedi CONSERVA.

In caſo di getto, o altro danno può ritenerſi per pegno tanta roba del ſalvato, quanto baſti per l'ammenda del danno, fino che ſia fatta l'avaria, o contribuaione, cap. 96.

Noo è tenuto pagare la roba perduta, quando non gli foſſe ſtata manifeſtata da' mercanti, cap. 98.

Non può viaggiando, entrare in alcun porto ſenaa licenaa de' mercanti, altrimenti è tenuto ad ogni danno, cap. 99.

Ma eſigendolo il biſogno della nave, devono i mercanti acconſentirvi, purchè il nocchiero, e i marinari vi abbiano ancora acconſentito, d. cap.

Ma ſe per timore de' corſari, o nemici i mercanti vi repugnaſſero, nemmeno il Padrone in tal caſo può entrarvi, e i mercanti ſaranno tenuti a rifare il danno, che ne ſeguiſſe alla nave, ivi.

E' tenuto ad aſpettare il mercante per ricevere il carico, benchè aveſſe prima caricate, e poi ſcaricate le merci, cap. 101.

Può obbligare gli altri mercanti a ſcaricare, quando la maggior parte de' mercanti voleſſe ſcaricare in qualche luogo la ſua roba, e in tal caſo gli ſarà dovuto tutto il nolo, cap. 102.

Ma ſe il Padrone averà fatto qualche rilaſcio ſopra il nolo ad alcuno, dovrà farlo a tutti gli altri. d. cap.

Viaggiando il Padrone della nave può obbligare i mercanti ad impreſtargli denari, in caſo che ne aveſſe biſogno per uſo della nave, e come ciò proceda, cap. 104. Vedi ancora MERCANTI.

E parimente in caſo di biſogno può obbligare i mercanti a mettere a mezzo le vettovaglie, che aveſſero in nave, quali però dovranſi reſtituire al primo porto, che tocchi la nave, cap. 106.

Il Padrone d'una nave da fabbricarſi è tenuto a ſignificare a' partecipi tutta l'intera ſtruttura della medeſima, cap. 45.

Può prendere a cambio per conto de' partecipi, che non voleſſero, o non poteſſero contribuire la ſua rata, il denaro da loro dovuto per terminare la fabbrica della nave, cap. 46. Vedi PARTECIPE.

Morendo qualche Partecipe deve il Padrooe della nave da fabbricarſi cercare altri partecipi per quella parte del defunto per poterla finire, quando il deoaro provveduto in vita del defonto noo foſſe ſtato ſufficiente a finire la ſua parte; e deve conſegnare agli eredi del ſuddetto molto tutto ciò che avrà avuto dal medeſimo, cap. 47. Limita come ivi.

Non può far la nave di maggior grandeaza di quella, che egli avrà accordata co' partecipi, ſenza il loro conſenſo, e facendola, tutto l'aumento cede in utile degl'intereſſati, nè ſono obbligati a contribuire all'accreſcimeoto del vaſcello, cap. 48. Limita però come ivi.

Può accreſcere la nave col conſenſo degli altri partecipi, e può ancora farlo, interveoendovi ſolamente quello della maggior parte, cap. 48. Limita però come dal cap. 49.

Non può rimovere i malfattori dall'opera già cominciata quando il loro lavoro ſia ben fatto, cap. 51.

Nemmeno lo può fare per qualche diſcordia ſeguita tra di loro, nè per aver trovato da altri miglior partito, ivi. Limita però come ivi.

Non può ſenaa il loro conſenſo intromettere altri maeſtri nella fabbrica della nave, altrimenti è tenuto a dare a' primi maeſtri il guadagao del lavoro, d. cap.

Il Padrone della fabbrica d'una nave deve ogni giorno dare puntualmente a' maeſtri tre danari per pane, e vino; e di più il ſalario pattuito ſenza dilaaione veruna, cap. 51.

E ſe il Padrone non avrà accordato con loro il ſalario, è obbligato a dar loro per mercede quant'è ſolito darſi agli altri maeſtri per ſimili lavori, atteſe le circoſtanze del luogo, e del tempo, d. cap.

Se avrà dato a fabbricare a qualche maeſtro d'aſcia una nave per un preaao accordato, devono in tal caſo i lavoranti eſſer pagati dal maeſtro d'aſcia. cap. 52.

E' tenuto però a far intendere a tutti i maeſtri un tale accordo, altrimenti queſti potranno aver regreſſo contro di lui in caſo, che non foſſero ſoddisfatti dal maeſtro d'aſcia, ivi.

Se non paghe à a ſuoi dovuti tempi il maeſtro, che ha preſo ſopra di ſe la fabbrica della nave, ſarà tenuto verſo di lui, oltre il ſuo debito: alle ſpeſe, e danni da eſſo per ciò patiti, ivi.

Se vorrà vendere la ſua parte, che ha nella nave, è tenuto farne conſapevoli i compagni, cap. 53.

Se un partecipe vorrà vendere la ſua parte della nave, non può farlo ſenaa il conſenſo del Padrone, cap. 53. Limita però come ivi.

Può eleggere lo ſcrivano della nave col conſenſo de' compagni, purchè non ſia ſuo parente, cap. 55. e 58.

Non può fare coſa alcuna ſenza la preſenza dello ſcrivano, cap. 56.

Abbiſognando comprare del ſartiame, deve prima il Padrone parteciparlo a' compagni; e quando eſſi noo vogliano, tuttavia può comprarlo, cap. 56.

Dve avere il vitto, e ſalario della nave, e tanto quanto ha ciaſcuno de' nocchieri, cap. 58.

Deve avere tanta quantità di mercanzia propria franca di nolo, cap. 48.

E' ciò deve eſſere tutto notato, e pagato dallo ſcrivano, d. cap.

E' in ſuo arbitrio di dare a qnel compagno, che voleſſe andar ſeco, qualche coſa di più, che poteſſe meritare la ſua fatica, cap. 58.

L'iſteſſo può fare collo ſcrivano, tutto però con diſcreaione, ivi.

Può ſempre dimandar conto allo Scrivano, o ſia ſuo parente, o eſtranno, ivi.

Se lo ſcrivano commetterà qualche mancamento nel ſuo ufficio, non può il Padrone ſoſtituire veruno de' parenti dello ſcrivano, o altri chi che ſia, ivi.

Deve ſalvare i mercanti, e paſſeggieri, e tenerli oaſcoſti da' corſari, e deve procurare, che loro non ſia fatto alcun male, come ancora nè meno alle loro robe, che tutti gli uffiziali, e marinari faccian lo ſteſſo, cap. 59.

Se per malevoglienza vorrà mandar via il nocchiero tutto che perito, potrà farlo con pagarli prima però il ſuo ſalario, cap. 60.

Se fa ſtivare roba umida, o roba in luogo umido,

deve rifare tutto il danno a' mercanti, che ne risultaſſe, cap. 61.

E ſe non è *ſolvendo* ſi vende la nave con prelazione a' compagni, o mutuanti, ſalvo prima i ſalarj de' marinari, d. cap.

E' tenuto a' danni, quando la roba ſi bagna a cagione delle bande, o coverta non ben calefatate, cap. 62.

Non è però tenuto quando ſi bagna per burraſca, cap. 63.

Non è altresì tenuto perdendoſi per cattivo tempo qualche attrezzo della nave, cap. 63.

Nemmeno è obbligato quando la roba ſi bagna per acqua, che faccia il piano, o carena della nave, cap. 62.

Quando però detto piano della nave ſia ſufficientemente fornito di legname proporzionato, cap. 64.

E' obbligato a rifare i danni della roba, che ſi troverà guaſta da' topi per mancanza di gatti in nave, cap. 65.

Limita come dal cap. 66.

Come pure di quella perduta, che ſarà deſcritta nel Cartolario, ivi.

Deve riporre nel primo ſuolo tutta la roba di maggior peſo, e di ſopra quella men grave, altrimenti è obbligato a pagare il danno, capitolo 68. e 69.

Se la roba ſi bagnerà nello ſcaricarſi, o caricarſi, non è tenuto, cap. 70.

Deve far caricare, o ſcaricare la roba, ſe così avrà accordato co' Mercanti.

E ſe non vi ſarà accordo, o pure uſo, trovandoſi in luogo ſcarſo de' facchini, devono i mercanti accordarſi co' marinari, e valerſi di loro, ivi.

Stivando la nave in trave deve il padrone provvedere a mercanti d' uomini atti a ſtivare la roba, cap. 72.

Deve portare a' mercanti i loro panni da veſtire, e dormire, caſſe, e commeſtibili baſtanti, cap. 73.

Deve darli poſto conveniente, e maggiore a quelli, che pagano più di nolo, cap. 74.

Deve altresì portar loro il ſuo letto, caſſa, ſervire, e compagno, e dar luogo ove dormire, capitolo 75. 76.

Non è però tenuto a dar luogo conveniente in nave a quei mercanti, che aveſſero caricate tante merci per il nolo, che foſſe meno di venti ſcudi d' oro, datti cap.

Deve reſtituire ai mercanti ogni vettovaglia rubata loro dai marinari, cap 77.

Deve aſpettare i mercanti, quando ſieno trattenuti da qualche giuſto impedimento, cap. 78.

Non è obbligato reſtituire il nolo ai mercanti, quando eſſi voleſſero levare la roba per paura, ch' egli non proſeguiſca il viaggio, ivi.

Deve ſubito portare le merci in quel luogo, dove ha promeſſo ai mercanti, nè può fermarſi che per tempo cattivo, o per male nuove; E queſto ſuo obbligo dura fino a due meſi, ivi.

Se ſaprà che il mercante abbia paura dei Corſari, deve reſtituirgli la ſua roba, pagato, o nò che ſia del ſuo nolo; E quando non abbia più un tal timore, lo può di nuovo ricevere colle medeſime merci, o altre in ſuo luogo per lo ſteſſo nolo, cap. 80.

E' obbligato di portare il quarto di più delle canterate a quel mercante, che avrà noleggiato la nave a canterate, cap. 81. Vedi NOLEGGIATORE.

Guadagna la metà del nolo dal mercante, che ſi farà ritirato dal noleggio, ivi.

Deve fornir la nave d'ogni coſa neceſſaria in quel modo, e tempo, che avrà promeſſo ai mercanti, cap. 81.

Può ritenerſi tanta roba dei mercanti per pegno, che vaglia quattro volte il ſuo nolo, cap. 81.

Può obbligare i Partecipi all' adempimento di qualche patto fatto coi loro conſenſo per redimere la nave, o roba preſa da' nemici, cap. 287.

Limita però come ivi.

Può incantare la nave riſcattata con eſſere egli preferito, o colui, che l'avrà riſcattata, ivi.

E ſe la redenzione ſarà ſtata fatta ſenza il conſenſo dei Partecipi, il ſoprappiù del riſcatto, che troverà, potrà ritenerſelo, ivi.

E ſe ne troverà meno del riſcatto, dovrà il mancamento rifarcirſi ſolamente da quelli Partecipi, che vorranno ritenere la porzione nella nave, che già avevano, ivi.

Se caricherà legname, e non avrà fatto co' mercanti accordo veruno di nolo, in luogo di eſſo potrà ritenerſi la metà del legname, cap. 288.

Caricato che abbia, non può più levare alcun attrezzo dalla nave, cap. 292.

In caſo di getto come debba mettere in contributo il nolo avuto delle merci, cap. 293.

Se pur qualche cauſa giuſta, o ingiuſta che ſia, non vorrà fare il viaggio accordato, quando i marinari perſiſtino di andare, è tenuto dar loro un un ſoſtituito, cap. 294.

Non può pretendere da' marinari l' oſſervanza di quelli contratti, ch' eſſi di nuovo aveſſero fatto col ſoſtituto, ivi.

Deve eſſere rifatto del danno cagionato alla nave dal ſoſtituto, ivi.

Quando la nave carica ſi trovaſſe ancorata in qualche luogo, e i mercanti ſi trovaſſero in terra, potrà il Padrone alleggerire la nave col ſolo conſiglio di tutto il comunale della nave, e combattere, e far getto ſe foſſe d'uopo per qualche accidente che ſopravveniſſe, o di burraſca, o di navi nemiche, cap. 109.

Non è obbligato di portare caſſe, o compagni a chi porterà meno di dieci quintali, cap. 111.

A chi imbarcherà roba ſenza ſua licenza, o dello ſcrivano, può, trovandogliela, farli pagare il nolo, che vuole con raddoppia per l'inganno il nolo, che pagano l'altre robe, d. cap.

Non è tenuto rifare coſa veruna ai marinari, ſe loro canterate ſi bagneranno, capit. 118. e 119.

In che caſi dovranno allimentare i marinari, che contro di lui avranno qualche pretenſione, capitolo 140. e 141.

Come debba provvedere di vitto i marinari, c. 142.

Scaricata che avrà la nave, ſe vorrà fare altro viaggio, potrà obbligare i marinari al ſecondo viaggio, nel caſo però che non trovaſſe altri marinari da ſervirſi, cap. 147.

Dovrà però in tal caſo accreſcergli il ſalario a giudicio del nocchiero, e dello ſcrivano, ivi.

Nè può in appreſſo ſminuirlo, ivi.

Anzi lo dovrà aumentare, ſe nel progreſſo conoſcerà che i marinari meritino più di quello, che non credea da principio, ivi.

Può a conto del salario del marinaro comprare alla presenza però dello scrivano, tutte quelle armi, che il marinaro avrà promesso di mettere in nave, cap. 175.

E' obbligato risarcire ogni danno occorso al marinaro, per averlo mandato in qualche luogo, come pure a riscattarlo, se fosse preso, cap. 179.

Limita però come ivi.

Se appigionerà la sua nave, a che sarà tenuto verso del conduttore, e viceversa, cap. 180.

E in questo caso, a che sarà ancora il Padrone tenuto verso de' marinari accordati con lui, ivi.

Quando avrà promesso a' mercanti di portare una certa quantità di roba, e poi non potrà portarla, a che sarà obbligato, cap. 181. e 182.

Noleggiata che ha la nave a' mercanti a scarso, se porta roba sopra coverta senza licenza di quelli, perdendosi, o guastandosi è tenuto a pagarla, ancorchè fosse scritta al cartolario, cap. 183.

Se nello scaricare, o in altro modo s'accorgerà essere nella nave più roba della noleggiata, è in sua libertà di prendersi quel nolo, che egli vorrà, o pure manifestarla, cap. 184.

Noleggiata la sua nave a tanto per canterate, se nel viaggio gli mancheranno sarcie, alberi, timone, e cose simili, dovrà comprarle infino al doppio prezzo di quel che valeano nel luogo, donde si partì; e se gli costeranno più del doppio, questo soprappiù dovrà pagarsi da' mercanti per soldo, e lira della roba, che avranno in nave, cap. 187.

Se taglierà un'antenna per fare un timone, o altra cosa, devono i mercanti pagarla, e il Padrone deve comprarne un'altra in luogo di quella, ivi.

Noleggiata che avrà la nave se non vorrà andare al viaggio, a che sia tenuto, cap. 191.

Per quali motivi possa scusarsi d'andare al viaggio. Ivi.

Se la nave sarà arrestata per rappresaglia di Signoria, o di corsari, come debba il Padrone in tal caso pagare i salari ai marinari, cap. 137.

Se per evitare un male maggiore stimerà bene di far dare la nave a traverso, come possa farlo, cap. 192.

Se presa che avrà a pigione una stiva di botte a certo viaggio, o a tempo determinato sia tenuto a pagarla, quando questa si perda, capitolo 201.

Noleggiato il bastimento per caricar vino, se le botti verseranno, come sia tenuto il Padrone a risarne il danno, cap. 202.

Come, e quando possa, o non possa fare spese e prendere denaro a cambio, cap. 236.

Il Padrone che avrà bisogno di sarcia. Vedi ESARCIA. V. cap. 236.

Se stando egli ancorato in qualche Porto, o spiaggia non si ormeggierà e perciò succederà qualche danno alla nave, come debba risarlo, cap. 224.

Se viaggiando in terra d'Infedeli, per cattivo tempo, o forza de' nemici perderà la nave, come sia tenuto a dare il salario, o vettovaglie a' marinari per tornare in paese de' Cattolici, cap. 225.

Se nel decorso del viaggio gli saranno state rubate; o prese in nave le mercanzie; come possa pretenderne il nolo, cap. 229.

E come in questo caso debba pagare il salario a' marinari, ivi.

Se non sarà spedito nel tempo convenuto da' noleggiatori, come dovrà pagare il salario a' Marinari per quel tempo che non sarà stato sbrigato da' mercanti, cap. 232.

Scaricata la nave deve subito spedirsi, e cercar l'utile di quella, cap. 235.

Deve dar conto a' Partecipi del guadagno, o perdita di ciaschedun viaggio, cap. 237. 238. e 239.

E differendo più viaggi a darlo, se la nave a caso si perderà, ivi.

E se innanzi di darlo morisse, ivi.

La moglie del Padrone per la sua dote quando debba esser preferita alla porzione del marito, ch' esso avrà nella nave, cap. 34.

Se vorrà accrescere la nave; deve richiederne il consenso de' Partecipi, e se questi ricusassero, o fossero assenti, cap. 240. e 241.

Per quali cagioni possa accrescere la nave, ivi.

E se ciò vorrà fare per capriccio, ivi.

Se vorrà far acconciare, o raggiustare la nave, cap. 242.

Se leverà, o farà levare segnali, Gajatelli, o rasd' ancore, e queste si perderanno, o la nave perciò avrà qualche detrimento, cap. 243.

Se arrolerà marinari a parte, cioè che in vece di salario comunicherà con quelli il guadagno, cap. 244. e 245.

Noleggiata la nave per un paese dove nè il Padrone, nè altri sapessero andare, dovrà il Padrone arrolare un Piloto, che ne sia pratico, e se questi arrolato che sarà non si troverà pratico, cap. 247.

Viaggiando, e fermandosi in qualche Porto è tenuto il Capitano distribuire le guardie, o sia sentinelle, e se queste si addormenteranno, cap. 248.

Se il Padrone venderà la nave senza il consenso de' Partecipi, cap. 253.

Se il Padrone, dato che avrà facoltà, o mandato ad alcuno di dare a nolo la sua nave, la noleggierà frattanto ad un altro, chi debba in tal caso preferirsi, cap. 255.

Incontrandosi il Padrone nel decorso del suo viaggio in alcun ragio di fusta, come sono alberi, antenne, vele, o di qualsivoglia altro legno, s' egli li darà capo, cioè qualche sune, o gomena per tirarlo seco, o pure vorrà mettere, o portar nella nave alcuno di quei fussi, e da ciò ne risulterà qualche danno, cap. 256.

Se dopo aver noleggiata la nave il Padrone morrà, cap. 261.

Noleggiando il Padrone la sua nave, senza determinare il tempo, se i mercanti prolungheranno di caricarla, o se apparteranno dal noleggio, o pure il Padrone si ritirerà da esso, cap. 262.

Se licenziera il marinaro senza giusto motivo, cap. 264.

Caricata che avrà la nave senza aver prima determinato il tempo co' mercanti, in cui debbano pagare il nolo, se temerà che questi sieno ingannatori, o litigiosi, come debba in tal caso innanzi di scaricare la nave regolarsi, cap. 267.

E come debba altresì regolarsi ricevendo il nolo con facoltà espressa, o tacita d' impiegarlo, ivi cap.

Se non darà il lavoro a quel maestro d' Ascia, o Calefato, a cui l' avrà promesso, cap. 263.

Accordato che avrà un Padrone un ſervitore per tempo determinato, e l' uno all'altro premorrà, cap. 270.

Se caricherà nella nave ſtiva di botte, cap. 271.

Come dovrà regolarſi con quei mercanti, che non li pagheranno il nolo delle merci, cap. 272.

Se ſortirà fuora alla nave la ſtoppa, o pure perderà eſarcia, o altro, per cui il Padrone ſarà coſtretto a ſcaricare, cap. 274.

Se ſarà debitore di qualche ſomma, e vorrà fare qualche viaggio, è tenuto dar ſicurtà a' ſuoi creditori, cap. 275.

Tutto ciò, che pattuiraſſi tra il Padrone, e mercanti, dovrà oſſervarſi, cap. 278.

Se la roba caricata da' mercanti ſembrerà al Padrone di maggior peſo dell'accordato potrà eſſo farla paleſare a ſpeſe de' mercanti, e del ſoprappiù pretenderne il nolo, ivi.

Stando la nave nel luogo, dove dovrà caricare, ſe il Padrone per qualche ſiniſtro, o di mare, o di navi armate ſarà obbligato a partire, e tornare al luogo, dove fu noleggiato, non potrà pretendere nolo veruno, cap. 282.

Il Padrone di nave deve procurare l'utile de' Partecipi, cap. 284.

E' tenuto verſo de' Partecipi per lo ſcrivano, che non avrà di che pagare quelle ſpeſe, o altre perdite che egli falſamente avrà ſcritte a conto de' Partecipi, ivi.

Se il Padrone non porterà ſeco Notajo, d. cap.

Incontrando un Padrone di nave mercantile qualche legno nemico, ſe vorrà combatterlo, come poſſa farlo, e nel caſo che gli riuſciſſe d' eſpugnarlo, come debba dividerſi la preda, cap. 285.

Se noleggierà la ſua nave per qualche luogo nemico, o pericoloſo ſenza il conſenſo de' Partecipi, cap. 286.

Come ſi debba convenire il Padrone, che apparirà debitore per ſcrittura, e confeſſione ſua, cap. 29.

PARTECIPE.

Il Partecipe d'una nave da fabbricarſi è obbligato ad oſſervare la promeſſa al Padrone alla rata della ſua porzione, cap. 46.

E ſe non voleſſe, o non poteſſe ſtare al pattuito, potrà eſſervi coſtretto per Giuſtizia, ivi.

Anzi il Padrone in tali caſi potrà prenderne a mutuo, o a cambio, o in altra maniera per conto del Partecipe quella partita, o ſomma da lui dovuta per ſua porzione, ivi.

Se il Partecipe morrà innanzi la perfezion della nave, l' erede di eſſo non è tenuto a continuarla, ſuorchè ſe il defonto non aveſſe diſpoſto diverſamente nel ſuo teſtamento, cap. 47.

E ſe il morto Partecipe aveſſe già pagata in contanti la ſua parte, queſta dovrà vendereſi, terminata che ſarà la nave, innanzi che eſſa parta dal luogo, dove ſarà ſtata fabbricata, ivi.

Se un Partecipe vorrà vendere la ſua parte che ha nella nave, lo deve dire al Padrone, e così deve oſſervare il Padrone verſo de' Partecipi, cap. 53.

Non può vendere la ſua parte contro la volontà del Padrone, d. cap. Limita però come ivi.

Se il Partecipe vorrà andare col Padrone ſe li dovrà dare per mercede ciò, che il nocchiere giurerà poter meritare la ſua fatica, cap. 58.

Ciaſcuno de' Partecipi rientra nelle ſue prime porzioni, quando la nave preſa da' nemici vien riſcattata dal Padrone, o da altri per lui contribuendo però *per as & libram* a proporzione, cap. 287.

Ponno eſſere sforzati dal Padrone all'adempimento di qualche patto fatto col loro conſenſo per redimer la nave, o roba, non così quando l'aveſſe fatto ſenza loro ſaputa, ivi.

Quelli Partecipi, che vorranno ritenere la porzione nella nave riſcattata, che già vi avevano, devono riſarcire il Padrone, che avrà trovato minor prezzo della nave, incantandola, di quello li ſarà importato il riſcatto, e non ſaranno tenuti a ciò fare quelli, ſenza il conſenſo de' quali il Padrone avrà riſcattata la nave, ivi.

Quale azione competa a' Partecipi contro il Padrone, che ſenza il loro conſenſo noleggierà la nave per qualche luogo nemico, o pericoloſo, cap. 126.

Se i Partecipi tralaſcieranno per più viaggi di coſtringere il Padrone a render conto, e poi egli moriſſe. Vedi i cap. 137. 238. e 239.

Il Padrone, che vorrà accreſcere la nave dovrà richiederne il conſenſo de' Partecipi, e ſe queſti ricuſeranno, o ſaranno aſſenti, cap. 240. e 241.

I Partecipi d'una nave da fabbricarſi non dovranno contribuire alla ſpeſa, ſe la nave ſi farà più grande, e di maggior portata dell'accordato, cap. 280.

Ma ſe non ſi ſarà accordata la grandezza, o portata di eſſa, ivi.

E ſe eſſendoſi accordato di fare una barca, o Vaſcelletto, il Padrone in vece avrà fatto una nave, ivi.

Le porzioni de' Partecipi ſono obbligate per i debiti del Padrone fatti per la nave, cap. 33.

Non ſono però eſſi, nè altri ſuoi beni obbligati, quando il Padrone non abbia procura, o facoltà ſufficiente d'obbligarli d. cap.

PARTITO.

Quando, e in che maniera debba farſi l'inconto, o pattito della nave tra i Partecipi, ed il Padrone, cap. 53. e 54.

PASSEGGIERE, o ſia PELLEGRINO.

S'intende quello, che paga nolo di ſua perſona, e della ſua roba, quale non ſi conſidera per mercanzia, qualora è meno di dieci quintalate, cap. 111.

Se non manifeſterà allo ſcrivano la ſua roba, non ſarà tenuto al danno di eſſa nè il Padrone, nè lo ſcrivano, nè la nave, d. cap.

Deve eſſere provviſto dal Padrone di luogo, e d'acqua, deve eſſer portato, o fatto portare dal Padrone dove gli avrà promeſſo. cap. 124.

Deve tre giorni innanzi alla partenza domandare al Padrone, o allo ſcrivano quando debba venire in nave, d. cap.

Il Padrone deve reſtituirgli tutto il nolo, quando partiſſe innanzi del termine aſſegnatoli a montare in nave, e perciò foſſe reſtato in terra, d. cap.

Se il Paſſeggiere non ſi troverà in nave, quando

farà vela, non potrà pretendere dal Padrone nè caparra, nè nolo, ivi.
Se veniſſe a morire in nave può diſporre della ſua roba come vuole, e non diſponendone, lo ſcrivano dovrà notare tutte le robe del deſunto, e come queſte dovranno diſtribuirſi, e conſervarſi il danaro da lui laſciato, cap. 115. 116. 117. e 118.
Se vorrà reſtar in terra non può pretendere la reſtituzione del nolo dal Padrone, quando già glie l' aveſſe pagato, cap. 119.
Deve diſendere il Padrone, nè può laſciare la nave ſenza licenza di lui ſino alla fine del viaggio, cap. 120.
E' tenuto ſtare al conſiglio, e a tutti i coſtumi, e ordini, che troverà ſulla nave, d. cap.

PENE.

Dovute al marinaro, ſe marcherà la roba, che è in Nave, cap. 132.
Se farà litigare il Padrone di nave ſenza giuſta cauſa, cap. 140. e 141.
Se non dormirà in nave, cap. 143.
Se dopo fatto l' accordo ſe ne fuggirà, cap. 144. e 155.
Se prenderà armi, o queſtione contro del Padrone, cap. 160. e 161.
Se calerà in terra ſenza licenza dello ſcrivano, o del Piloto non eſſendovi il Padrone, cap. 166.
Se ruberà in nave, cap. 164.
Se appoſtatamente, o di ſua volontà getterà vino, e vettovaglia, cap. 165.
Se ſi ſpoglierà in nave, cap. 167.
Se ſi partirà quando la nave comincierà a caricare o quando ſtarà in luogo pericoloſo ſenza licenza del Padrone, o del Piloto, cap. 168.
Se venderà le ſue armi innanzi che la nave finiſca il viaggio, cap. 169.
Se eſtrarrà roba ſenza licenza del Guardiano, del nocchiere, o dello ſcrivano, cap. 170.
Se dormirà in terra ſenza licenza del Padrone, cap. 171.
Se non vorrà mettere gli uomini in terra eſſendo egli barchiere, cap. 173.
Se non metterà in nave tutte le armi, che avrà promeſſe al Padrone, cap. 175.
Se non ajuterà al Padrone a tirare il legno a terra, cap. 178.
Se condurrà via la nave laſciando il Padrone in terra, cap. 233.
Pene dovute a' marinari di poppa, o di proda, ſe ſi addormenteranno, come pure alle Sentinelle della nave, cap. 248.
Se fuggirà dopo aver ricevuta la paga, cap. 265.
Se non oſſerverà i patti fatti tra il Padrone, e i mercanti, cap. 251.
Pene dovute al Padrone della nave, ſe caricherà le robe de' mercanti ſopra altro Vaſcello, cap. 89.
Se farà la nave di maggior grandezza di quello ſarà ſtato accordato tra eſſo e i Partecipi ſenza il conſenſo di eſſi, cap. 48.
Se intrometterà nella fabbrica della nave altri maeſtri ſenza il conſenſo de' primi, cap. 51.
Se non pagherà a ſuoi dovuti tempi il Maeſtro, che ha preſo ſopra di ſe la fabbrica della nave, cap. 52.
Se farà ſtivare la roba umida, o roba in luogo umido, cap. 61.
Se la roba ſi bagnerà a cagione delle bande, o coverte non ben calefatate, cap. 62.
Se la roba ſi guaſterà da' topi per mancanza de' gatti in nave, cap. 63.
Se la roba ſi perderà, d. cap.
Se non riporrà nel primo ſuolo tutta la roba di maggior peſo, e di ſopra quella men grave, cap. 68. e 69.
Se entrerà in qualche porto ſenza licenza de' mercanti, cap. 99.
Se ricuſerà di caricare le merci del noleggiatore per caricarne dell' altre, cap. 87. e 88.
Se caricherà le merci laſciate in terra in altra nave ſenza il conſenſo del noleggiatore, d. cap. e cap. 89.
Se non anderà di conſerva avendo promeſſo d' andarvi, cap. 91.
Se noleggiata che avrà la ſua nave a ſcarſo a' mercanti, porterà roba ſopra coverta ſenza volontà, e licenza di quelli, cap. 183.
Se noleggierà la ſua nave per qualche luogo nemico, o pericoloſo ſenza il conſenſo de' Partecipi, cap. 226.
Se avrà accreſciuta la nave ſolo per capriccio ſenza giuſte cagioni, e ſenze il conſenſo de' Partecipi, cap. 240. e 241.
Se non oſſerverà i patti fatti tra' mercanti, e marinari, cap. 251.
Se non darà il lavoro promeſſo al maeſtro d' aſcia, o al calefato, cap. 269.
Pene dovute al Maeſtro d' aſcia ſe ſa più grande il Vaſcello di quello gli è ſtato ordinato dal Padrone, cap. 50.
Se nel tempo convenuto non finirà la nave, cap. 52. e cap. 269.
Pene dovute a' Maniſattoti, ſe per loro imperizia riuſciſſe mal fatta la nave, cap. 51.
Pene dovute allo ſcrivano, ſe ſcriverà il' falſo nel Cartolario, cap. 55.
O pure permetterà che altri il falſo vi ſcriva, ivi.
Se ſi perderà qualche coſa in nave, cap. 58.
Pene dovute al nocchiero, quando non è capace del ſuo meſtiere, cap. 60.
Pene dovute al noleggiatore, ſe non manifeſterà la roba caricata al Padrone, cap. 98.
Se caricherà più roba dell' accordato, cap. 184.
Pene dovute a' mercanti, ſe non oſſerveranno i patti fatti fra il Padrone, e i marinari, c. 251.
Pene dovute al paſſeggiere, che non avrà manifeſtato la ſua roba allo ſcrivano, cap. 111.

PORTO.

Nel viaggiare non può il Padrone entrare in alcun Porto ſenza licenza de' mercanti, altrimenti ſarà tenuto ad ogni danno, cap. 99. Limita però come dal d. cap.
Il nocchiero non può ſortire, nè entrare in Porto ſenza il conſenſo de' mercanti, cap. 60.
Entrando una nave in porto è tenuto il marinaro ajutare a rimorchiarla, comandandolo il nocchiero, purchè non ſia nave nemica, cap. 156.
Portata de' marinari cap. 128. e ſegg.
Entrando il Padrone in qualche porto per volontà

ri, quando per tal causa litigassero contro di lui, ivi.

E se per mutazione di viaggio miglioresse di nolo, deve altresì accrescere i salarj ai Marinari, ivi.

Volendo il Padrone, scaricata la nave, fare un altro viaggio può servirsi degli stessi marinari, quando non ne trovasse altri, cap. 147. e 158.

Il marinaro accordato che sia, non può scusarsi di andare in viaggio e se non per le cause descritte nel cap. 153.

Il marinaro non può abbandonar la nave nel tempo che si trova in viaggio, cap. 176.

Il Padrone a richiesta de' Partecipi deve dar sicurtà di non dover cambiare il viaggio, cap. 226.

Deve dar conto a' Partecipi della perdita, o guadagno di ciascun viaggio, cap. 237. 238. 239.

E se differirà più viaggi a dar detto conto, e frattanto si perderà la nave, o pure egli morrà, detti cap.

IL FINE.

L' IMPERIAL REGIO GOVERNO GENERALE

VEdute le Fedi di Revisione, e di Censura, Concede Licenza allo Stampatore *Silvestro Gnato* di stampare, e pubblicare il Libro intitolato *Consolato del Mare colla Spiegazione di Giuseppe Mario Casaregi*, osservando gli Ordini veglianti in materia di Stampe, e consegnando le prescritte tre Copie per l' Imperial Regia Corte, e per le Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova ..

Venezia primo Ottobre 1801.

GRIMANI.

De Ceresa Regio Segr.

ta sforzata a far porto, o scaricare in altro luogo più lontano, come in tal caso dovranno regolarsi i salarj de' marinari, cap. 188.

Se arrestata la nave per rappresaglia de' Corsari, o di Signoria, il Padrone, o mercanti la compraffero sotto mano, come in questo caso dovrà pagarsi il salario a' marinari, cap. 137.

I marinari ponno proporre la domanda del suo salario verbalmente, cap. 28.

SCARICARE. CARICARE.

Scaricando la maggior parte de' mercanti le sue merci, ponno gli altri ancor essi scaricare, e questi in tal caso non dovranno pagare niente di nolo, ma di più il Padrone doverà aspettarli, quando di nuovo volessero caricare le sue robe, cap. 101.

Volendo nel decorso del viaggio la maggior parte de' mercanti far porto in qualche luogo, e ivi scaricare le sue robe, può il Padrone obbligar gli altri a scaricare anche le sue, e a pagarli tutto il nolo, cap. 102.

Ma avendo fatto il Padrone qualche rifascio del nolo a' primi, dovrà ancora farlo a tutti gli altri; ivi.

Bagnandosi le merci nel caricarsi, o scaricarsi, il Padrone non è tenuto a rifarne il danno, c. 70.

Se il Padrone avrà accordato co' mercanti di far loro caricare, e scaricare la roba, lo dovrà fare, cap. 71.

E non essendovi accordo veruno, o pur uso, dovranno i mercanti accordarsi co' marinari, e valersi di loro, trovandosi in luogo scarso di facchini, ivi.

Deve il Padrone per lo scarico delle merci pagare a' marinari tutto ciò, ch'esso avrà accordato co' mercanti, cap. 146.

Nave, che per forza di Principe sarà stata obbligata a scaricare in altro porto diverso da quello, dov'era destinata, cap. 188.

La roba, che sarà stata scaricata con poca spesa in bonaccia, non dovrà rifare quelle spese maggiori fatte per colpa di cattivo tempo in iscaricare l'altra roba cap. 193.

La roba scaricata quando debba contribuire alla perdita della nave, e dell'altra roba, d. cap.

Bagnandosi, o perdendosi la roba nel caricarsi, o scaricarsi, come debba il Barchiere rifarne il danno, cap. 195. 196.

Come bisogni al Padrone scaricare le mercanzie in caso che sortisse fuori alla nave la stoppa, cap. 274.

Non essendo presente lo scrivano il Padrone non può caricare cosa alcuna, cap. 56.

E senza la di lui saputa, o pure senza quella del nocchiero alcuno de' marinari, o altri, non può caricare, nè scaricare cosa alcuna, cap. 59.

Deve giurare d' esercitare il suo mestiere fedelmente, cap. 55.

Deve tenere il Cartolario, in cui deve scrivere il vero, e nessun' altro vi può scrivere, altrimenti non gli si dà credito, ivi.

Come debba gastigarsi se vi scrive il falso, ivi.

Senza la sua presenza non può il Padrone caricare cosa alcuna, nè alcun de' marinari può trar roba, nè metterla senza la sua licenza, cap. 57.

Se si perderà alcuna cosa in nave la dovrà pagare, ivi.

E se non fosse *solvendo* si dovrà vender la nave, riservati prima i salarj a' marinari, ivi.

Può vendere i ferramenti, vettovaglie, e qualunque altra cosa vecchia, e comprarne dell' altre per uso della nave; ma quanto a comprar esarcie, o sartiame non può farlo senza saputa del Padrone, ivi.

Deve giurare di non dormire in terra senza le chiavi della cassa, dove è riposto il Cartolario, e di non lasciarla mai aperta, cap. 57.

Deve esser provvisto dalla nave di vitto, salario, scarpe, carta, inchiostro, e pergamena, cap. 58.

Deve far nota dell' aggerminamento, quando potrà farla, cap. 97. e 109.

Ciò che scrive al Cartolario, fa prova, cap. 97. 99, e 100.

Deve avere tanto di salario, quanto ha un Prodiere, cap. 58.

Se farà qualche mancamento; o fallirà nel suo ufizio, non potranno sostituirsi in suo luogo i di lui Parenti, o altri, ivi.

Deve dar conto a' Partecipi, eziandio uscito dal suo ufizio, de' noli, e di tutte le spese ad ogni loro richiesta, ivi.

Può prendere il pegno da ogni mercante, passeggiere, o marinaro per i noli, ivi.

Si deve dar più fede al di lui Cartolario che ad Instrumento pubblico, ivi.

Senza la di lui saputa, o pure senza quella del nocchiero, alcun de' marinari, o altri non può caricare, nè scaricare cosa alcuna, cap. 59.

In caso di Getto deve render conto di tutto in iscritto, come se fosse in porto, cap. 93. e 109.

Deve far mettere in terra tutta quella roba, che non si troverà scritta al Cartolario, quando il Padrone non volesse portarla, per essere la nave troppa carica, cap. 111.

Nè il Padrone, nè la nave, nè lo scrivano sono tenuti a risarcire il danno di quella roba, che non sarà stata manifestata allo stesso scrivano, d. cap.

Morendo de' Passeggieri in nave senza aver disposto delle loro robe, deve lo scrivano notarle tutte, e darne una copia al Padrone, ed un' altra a' mercanti, cap. 115.

Accordandosi un marinaro per maestro d' ascia, o altro; se nel decorso del viaggio non sarà trovato tale, lo scrivano, o pure il nocchiero dovranno giudicare col loro giuramento quale salario gli si dovrà dare, cap. 121.

I marinari devono manifestare le loro canterate allo scrivano, altrimenti anderanno al Fisco di

quel luogo, eccetto il terzo, che toccherà al Padrone, cap. 128. e 129.
Obbligando il Padrone il marinaro a fare il secondo viaggio, dovrà avere di salario ciò, che giudicheranno lo scrivano, o il nocchiero, cap. 147.
Venendo scritte dallo scrivano al libro della nave spese, o altre perdite, dovrà essere creduto, purchè non gli venga provato il contrario, nel qual caso dovrà pagare tutte quelle spese, o perdite, che falsamente avrà scritte a conto de' Partecipi, cap. 184.
Se non sarà del numero dei notai giurati, potrà essere costretto da' Partecipi a giurare di dover esercitare fedelmente la sua carica, ivi.

SEQUESTRO.

Robe sequestrate. Vedi il cap. 41.
Di nave, cap. 275.

SIGNORIA.

Vedi ancora PRINCIPE.

Nave arrestata per rappresaglia di Signoria, o de' Corsari, e poi comprata sotto mano dal Padrone, o da' mercanti, cap. 137.
Il Padrone, che per impedimento di Signoria sarà sforzato a cambiare il viaggio, cap. 140 141. 191. 189.

SINISTRO.

Nave che darà a traverso per qualche sinistro, cap. 192. 193.
Perduta la nave per qualche sinistro, come debba il Padron della nave restituire a' Partecipi il guadagno degli altri viaggi, di cui non avesse reso conto per l'addietro, cap. 237. 238. e 239.
Stando una nave ben corredata in porto, o spiaggia, se in caso di sinistro dovrà prendere a pigione esarcie, o far altra spesa, chi debba a questa contribuire, cap. 268.
Stando la nave in quel luogo, dove dovea caricare; se il Padrone per qualche sinistro o di Mare, o di navi armate sarà obbligato a partire, e tornare al luogo, dove fu noleggiato, non potrà pretendere nolo veruno, cap. 282.

SOPRACCARICO, Vedi MERCANTI.

SICURTA'. a 441.

SPESE. Vedi DANNO.

STIVA. STIVARE.

Le robe devono essere messe in stiva da' marinari per ordine del Padrone, cap. 90.
Il Padrone non può stivare roba umida, o roba in luogo umido, cap. 61.

T.

TOPI. Vedi MERCI.

V

VENDITA DI NAVE.

Se il Padrone venderà la nave senza il consenso de' Partecipi, cap. 253.
Vendendo alcuno la sua nave, a chi sia tenuto verso de' marinari, cap. 148. 149.
Se ad istanza di Creditori si venderà la nave innanzi, o dopo aver fatto qualche viaggio, chi debba esser preferito nel prezzo ricavatone, cap. 32. 33.
Se alcuno riscatterà qualche nave stata presa da' nemici, e tenuto venderla al predetto Padrone, mediante il pagamento del riscatto al redimente, cap. 187.
Il Padrone se vorrà vender la sua parte che ha nella nave è tenuto farne consapevole i Compagni cap. 53.
Come ancora un compagno non può vendere la sua porzione senza il consenso del Padrone, ivi.
Limita però come ivi.
Vendita di nave quando si possa far dal Padrone, e dalla maggior parte de' Compagni, cap. 253.

VENDITORE.

Vedi COMPRATORE, e Vedi NAVE, e PADRONE.

VIAGGIO.

Vedi ancora SALARIO, NAVE, MARINARI, e PADRONE.

Chiunque viaggio su qualche nave, deve ajutare, e difendere il Padrone, nè può lasciar la nave senza licenza di esso, ma deve seguitarlo sino alla fine del viaggio, cap. 120.
E deve altresì stare al consiglio, e a tutti i costumi, e ordini che troverà sulla nave, ivi.
Se volendo il Padrone intraprendere un altro viaggio si farà imprestare da' marinari i salarj del primo viaggio per trafficarli, e la nave in questo secondo viaggio si romperà, i salarj del Primo viaggio dovranno, fuori del guadagno, esser pagati di quello, che si sarà salvato, cap. 135.
Se il Padrone per impedimento di Signoria, sarà sforzato a cambiare il viaggio, o pure vorrà ciò fare per accordo fattone co' marinari, essi saranno tenuti seguirlo, cap. 140. 141.
Non può però cambiare il viaggio fuori di ogni accordo altrimenti dovrà alimentare i marina-

Digitized by Google

IL

PORTOLANO DEL MARE

DI ALVISE DA MOSTO

NOBILE VENETO (*)

(*) *Sans. Ven. Scrit.* 1477.

Nel qual si dichiara minutamente del sito di tutti i Porti, quali sono

DA VENEZIA IN LEVANTE

ET IN PONENTE;

Et d'altre cose utilissime, & necessarie ai Naviganti

Di nuovo con quella più accurata diligentia, che s'è potuto, corretto, & ristampato.

VENEZIA
MDCCCII.
PRESSO SILVESTRO GNOATO
Librajo a San Giuliano.

Digitized by Google

PORTOLANO
DI
LEVANTE

VEnezia con S. Giovanni in Pelago entro levante, & ſirocco miglia 100. Da Città Nuova a Parenzo miglia 6. per ſtaria ; il detto Parenzo è terra picciola, & ha ſcogli 3. l' intrata del detto Porto per ſtaria, & per oſtro, laſciando i detti ſcogli dalla banda di Garbin vuolſi accoſtare al detto ſcoglio per il capo della terra, perchè in bocca è una ſecca, che ha piè quatro d'acqua ſuſo, & anderai netto al porto, che ha paſſa 5. fino in 8. d' acqua, entro il porto di Parenzo è una bocca che ha piè 12. d' acqua, & non è per nave groſſa, vuol rimanere il ſcoglio grande da banda di maeſtro : più oltra circa miglia 6. per ſtaria un ſcoglio grande dentro dal ſcoglio è ſtacio di tutti i navilii d'acqua, & ha ſondo di paſſa 3. in paſſa 5. Più oltra è uno luogo chiamaſi Orſara circa miglia 3. & è ſtacio di tutti navilii, la ſua intrata è per oſtro, & ha ſondo di paſſa 3. in 4. fuora del detto ſcoglio da ponente è più fuora che ſcoglio che ſia, & vien chiamato Santa Fragilitade, & ha una ſecca larga mig. 3. & ha piè 5. d' acqua ſuſo, & può intrar dentro la ſecca & il ſcoglio allargandoſi circa proveſi. a. dal ſcoglio, & puoſſi andar dentro la ſtaria & il ſcoglio, & anderai netto, & più oltra circa miglia uno per ſtaria è uno Golfo il qual ſi chiama Lieme, in bocca del detto è una ſecca, vuolſi accoſtare alla banda deſtra, & anderai netto, v' è ſondo di paſſa dieci in dodici, va il detto Golfo miglia 12. dentro. Più oltra per ſtaria circa miglia uno è uno ſcoglio che ſi chiama Figaruola, dentro dal detto ſcoglio è buon luogo per tutte navi grandi, & ha ſondo di paſſa cinque in ſei, & vuolſi dare al ditto ſcoglio proveſi, & rimane il ſcoglio dentro ponente, & Maeſtro. Più avanti circa mig. 4. è una terra piccola ſopra un monte alto, & vien chiamata la detta terra Rovigno : davanti la terra è un ſcoglio grande qual vien chiamato Santa Catarina, il detto ſcoglio vuol rimanere dalla banda di Garbino, il detto ſcoglio fa porto alla terra, & puoſſi andare intorno con ogni navilio facendo honor alla ponta di Levante del detto ſcoglio, il ſondo del detto porto è da paſſa cinque in ſei d' acqua. Più oltra è un ſcoglio grande che vien chiamato Santo Andrea di ſera, dentro il detto ſcoglio da tramontana è uno ſcoglietto piccolo, & ſecco, accoſtandoſi al detto ſcoglio grande vuol rimanere il detto ſcoglio piccolo dalla banda deſtra di tramontana, & anderaſſi per canal, vi è ſondo di paſſa tre d'acqua, & di ſuora dal detto ſcoglio grande di Santo Andrea è uno ſcoglietto picciolo da garbin, & puoſſi andar dentro da eſſo con ogni nave, & vien chiamato San Giovanni in Pelago, corre queſta ſtaria oſtro & tramontana.

Da Santo Andrea di ſera per ſtaria andando a Pola tu troverai alcuni ſcogli piccoli, & ſecche. due : di ſuora dalle dette circa miglia mezzo è una ſecca guardaſi da greco & da garbin, & ha piè 5. d'acqua, e puoſſi andar dentro dalla ſtaria, & ha i ſcogli, ſono boni ſorgitori.

Ancora trovi alcune Iſole haſſe habitate, le dette Iſole rimangono ver garbin, ſon chiamate le dette Iſole Brioni, & dentro delle dette Iſole, cioè da tramontana, vien chiamato il detto luogo il campo di Pola, & è hon ſorgitore per tutte le navi.

Ancora dalle dette Iſole grandi ſono due ſcogli, vuolſi andare in mezzo da i detti, laſciando uno da greco, & uno da garbin, il detto ſcoglio vien chiamato, Marcodena. Più oltra circa mig. mezzo è uno capo, & ſopra il detto è una Chieſa, & vien chiamata S. Pelegrin; dentro dal detto capo è uno golfo che và dentro circa mig. due in 3., & dentro è una terra la qual ſi chiama Pola ; vuolſi andar da San Pellegrin alla terra per canal vogliono rimanere i ſcogli dalla banda ſiniſtra da terra. Montagna uſcendo ſuor del detto luogo per andare a levante e uno capo groſſo rocato dentro, vien chiamato, Brancorſo ; Circa mig. 3. più avanti è uno porto che ſi chiama Veruda, la conoſcenza del detto porto è un poco di capo, facendoti a ſapere che 'l detto capo vuol rimanere da ponente, l' intrata del detto porto è da greco, & è hon ſondo per tutte navi, & puoti mettere da levante & da ponente del detto porto ; è ſondo di paſſa 4. in 5. ; facendoti a ſapere che 'l detto porto ha ſcogli due, & le dette bocche ſono ſecche, & hanno piè due d' acqua, & ſono per barche : facendoti a ſapere dove che tu entri, & và per ſtaria circa mig. due è un porto vien chiamato Olmo, la intrata di detto porto è per greco, & può entrar per bocca, & dentro ha ſondo di paſſa 10. ; la conoſcenaa del detto porto è un capo Peloſo, erto per ſtaria miglio uno & mezo : ha un' altro porto che vien chiamato Olmiſielo, & è deſtto per navilii piccioli. Et più oltra per ſtaria circa mig. cinque è un capo con due ſcogli, & ſono chiamati i detti ſcogli Polmontore, & guardaſi i detti ſcogli a greco & a garbin co 'l capo ; & facendoti a ſapere che dentro 'l capo è la Polmontora grande, è & ſecco, per barche ſon huone ; tu del laſciar il detto ſcoglio dalla banda della ſtaria accoſtandoti al detto ſcoglio a mezzo proveſe & anderai netto per piè 12. d' acqua ſapendo che dentro 'l ſcoglio grande e piccolo è ſecco dal detto ſcoglio picciolo da garbin circa miglia 3. in mar in piè 5. d'acqua & vuolſi accoſtar al ſcoglio piccolo ; & anderai netto con tutte navi, & guardaſi il detto ſcoglio con la ſecca a oſtro & tramontana, guardaſi la detta ſtaria di San Giovanni in pelago a i detti ſcogli cioè le polmontore: & a ſirocco & a maeſtro vi è ſorgitore per tutti

ta la ſtaria circa miglia 5. in 6. in mar ſono paſſa 15. fino 20. & vi è bon ferratore. Da Polmontore per ſtaria è un golfo con alcuni ſcogli, & dentro ſono alcuni caſali groſſi, vien chiamato il detto luogo Medoli; l'entrata del detto luogo è uno ſcoglio, & la ſtaria è dalla banda ſiniſtra, & è una valle chiamaſi Santa Maria, & è buon forgitore il detto ſcoglio, & rimane dentro groce & levante, & fa porto alla detta valle, & puoti mettere a paravego del detto ſcoglio, & ſtarai a ferro & a proveſe, mettendoti nel detto porto per greco: facendoti a ſaper, che il detto ſcoglio da oſtro ha una ſecca lunga circa uno gittar di pietra: aviſandoti quando tu vuoi andar al detto porto accoſtati alla ſtaria & andrai netto; di ſuora dal detto ſcoglio da ſirocco vi è un' altro ſcoglio baſſo, & è forgitore tutto a torno, e forgitore buono & ſono detti luoghi per andar a levante, & ſei coperto da ogni tuo contrario. Polmontore con Nia guardaſi a levante, & a ponente miglia 30. con Sanſego ſirocco, & maeſtro mig. quaranta ſette; il Sanſego è dal capo di tramontana, & vi è una ſecca: il Sanſego è Iſola habitata, al capo del ponente della detta Iſola è una ſcola & una Chieſa, & è buon paravego di traverſo, & è coperta da tramontana fino a levante, ha bon ſe.ratore, & è fondo di paſſa dieci d'acqua. Nia è Iſola accaſata & di fuora da ponente è una ponta baſſa, & è forgitore per tutta & ſa di traverſa; facendoti a ſapere, che 'l capo di ponente è uno ſcoglio, & dentro dal ſcoglio è una valle grande, & habitata, la ſua intrata è per levante laſciando il detto ſcoglio da garbin, & è coperto dalla tramontana fino a garbin, da Canevoli per ſtaria di levante è una Iſola picciola & una ſecca d'acqua, non ſi può andar dentro il ſcoglio, & la ſecca dentro Nia, & Canevoli in mezzo è una ſecca con piè due in tre d'acqua. Aviſandoti ſe tu voleſſi andar in quella bocca, accoſtati alle ponte, & anderai netto. Aviſandoti che dalla bocca ſotto la montagna d' Orſaro da levante andando per greco tu troverai un ſcoglio, accoſtati alla ſtaria, & laſcia il ſcoglio da garbin, & vederai una maſiera in ſuſo un monte, la ſua intrata è netta, & è buon porto per tutti i tempi per andare a ponente, & ha fondo di cinque in ſei paſſa d' acqua, & vien chiamato il detto Porto longo.

Ancora più oltra per ſtaria per levante circa mig. otto trovi un ſcoglio a paravego di ſirocco aſſai bon fondo, & ha ferratore, & puoſſi dare proveſi al ſcoglio, più oltra per ſtaria circa mig. 2. è un porto grande, largo, aſſai buono per tutti venti, la ſua intrata è per greco, & puoſſi andar dentro le porte, vnoi da levante, o vuoi da ponente con tutti i tempi, ha fondo di paſſa dodici fino in 15. & vien chiamato il detto porto val di Agoſta; uſcendo dal detto potto per garb-e tu trovi ſcoglio, non andar per la bocca della ſtaria, perchè ha poco acqua, ma eſci ſuora tanto che tu ti laſci il ſcoglio da greco, & vattene dentro dalla valle, eſſo è luogo da navilii, & puoi ſtar da un lato, & dall'altro, ha nome il porto dalle Momache, più oltra per ſtaria circa miglia due, tu trovi due ponte bianche, & foreane, & ferrate per oſtro, & quella è la conoſcenza del porto, & non ſi vuole andare tra mezzo di quelle due ponte, & anderai per levante, è buon fondo & buon ferratore, & buon per andare a ponente, il detto porto ſi chiama zigala, & andando più oltra per ſtaria per andar in levante circa mig. 4. ſono due valli una grande, & una piccola, & è buon luogo, la valle di ponente ha fondo di paſſa ſei, la ſua intrada ſi è per greco. Il ditto luogo ſi chiama Fornoli. Più oltra per ſtaria miglia cinque al Cavo della ditta ſtaria da levante tu troverai un canal con un ſcojo, che corre in griego & in garbin, & va a Segna; paſſando il ditto canal dalla banda di levante tu trovi due Iſole grande, & moſtrave un canal, & chiamaſe Nieme, & covreſe levante & ponente dalla banda dell' Iſola de tramontana; del Cavo de ponente ſi è una Chieſa, & ha acqua. Le ditte Iſole ſon habitade, la intrada delle ditte Iſole da ponente ſe vuol partir il canal, & andar netto, & vi è buon ſondi, & buon forzador da ogni tempo. Il detto luogo ſi chiama S. Pietro da Nieme. Nieme con Selva quarta de levante in ver lo ſirocco. Selva è Iſola baſſa & boſcuda & habitada, il ſuo porto ſi è da garbin, & la ſua intrada ſi è per griego: la conoſcenza del ditto porto ſi è uno deruppo bianco baſſo; all' intrada andando dentro della banda ſiniſtra, da ponente vi è uoa ponta baſſa, larga un proveſe dalla detta ponta, & anderai netto; & vi è fondi di paſſa cinque; uſcendo del ditto porto vi è una lena baſſa biancha, largate dalla ponta circa una baleſtrada infino che tu troverai un' altra ponta baſſa come quella, larga dal ditto porto mig. 3. & ſta per ſirocco la ditta ponta volrandola entro griego & tramontana mig. 6. tu truovi un' altra Iſola grande baſſa, & ſtate al ditto porto; dalla ditta Iſola, partendote dall' Iſola de Selva ſtate al porto dentro maeſtro & tramontana, la conoſcenza del ditto porto ſi è un cavetto baſſo, roſſo, rochado: par da longi ſovra al ditto una pizzola Chieſiola bianca, l'intrada del detto porto ſi è per griego e tramontana & vi è paſſa quattro in cinque d' acqua; partendoti dal ditto porto per ſtaria circa una baleſtrada, & andar netto alla ditta Iſola e chiamaſſe per nome Buda, & dalla ditta Iſola a pontà Dora ſi è mig. 20. per levante. La conoſcenza della dita ponta ſi è uno Cavo erto, ſcovado a torno, a torno, e quel ſi chiama ponta Dora. Dentro dal ditto Cavo, cioè da tramontana vi è un golfo grande, dentro per ſtaria tu truovi circa mig. 2a. una terriazuola baſſa che è come in paludo, la detta terra ſi chiama Nona. Intrando dentro dalla ditta ponta Dora dalla banda di tramontana vedrai un' Iſola bianca, longa, arſa, la intrada della terra ſe vuol iotrar dal Cavo di levante, & vegnando per ſtaria dall' Iſola, laſſandote l' Iſola da garbin circa mig. 22 tu truoverai una terra pizaola la qual ha ſalina aſſai, & ha buon porto da paluozo, la intrada del ditto porto ſi è per garbin, & la ditta terra vien chiamata Pago. Partendoti dalla ditta ponta Dora, cioè dalla banda de garbin circa mig. 20. per ſtaria: ſe trova una valle grande, & ſopra la ditta ponta ſi è una Chieſa grande erta, & la ditta valle vien chiamata S. Clavina, & ha buon fondi & buon forzador, & vaſſi dentro per levante nella detta valle. Et andando più oltra per ſtaria ſe trova una ponta, & una terra grande murada, & ha porto de cadena; la intrada del ditto porto, ſi è dentro levante, & ſirocco, & è grande, & largo, & ha fondi de paſſa 8. infino 10. d'acqua, & vien chiamata la ditta terra Zara. Et più oltra

per ſtaria circa mig. 18. tu troverai tre ſcoietti da tramontana, & poi tu troverai circa miglio uno, ſcogli baſſi entro levante, & ſirocco, & fuſo quelli ſcogli vi ſono ſaline, vuol romagnir i detti ſcogli baſſi dalla banda ſiniſtra cioè da ſirocco, & anderai per canal i aviſandoti che tu vuoi andar alle ditte Iſole largo circa un proveſe, perchè dalla ſtaria de tramontana ſi è piazolo fondi, & i detti ſcogli vien chiamadi Leureſi. Ancora oltra mig. 4. tu troverai una ponta baſſa, & ſopra la ditta ponta ſi è una terta piazola derupada; l'intrada del ditto porto è baſſa, & da ponente della ditta terra, & vuolſe ſtar largo una baleſtrada, perchè il fondo ſi è pizzolo, & ſorzarà in paſſa 4. d'acqua, la ditta terra è chiamata Zara vecchia. Partendoſi dalla ditta terra circa mig. 2. tu troverai uno ſcoietto baſſo, aviſandote che dalla bocca di tramontana ſi è ſecco, & vuolſe laſſar il detto ſcoio da tramontana, & largate dal ditto quello che a te pare, perche l'è ſecco; ſopra il detto ſi è una Chieſa che vien chiamata S. Chimento. Più oltra circa mig. 6. per canal alla via di ſirocco tu troverai un ſcoglio erto lavorado, & ſopra il detto ſcoio vien chiamato la Vergada. Partendoti dalla ditta Iſola circa mig. 2. per greco tu troverai un Iſola longa, accoſtate alla ditta Iſola, & và per ſtaria, & troverai alcune valle buone per navilii, & troverai un Cavo groſſo bianco deturbado, & par dentro ſcavazado, la prima ponta è peloſa, & ſi è un porto; & in ditto porto vi è fondi di paſſa 3. in 6. d'acqua, & vaſſi dentro per greco; la ditta Iſola cioè dal porto è habitada, & vien chiamata il Morter: *Partendoſi dal detto Cavo dell' Iſola volendo uſcir per andar al provedo, tu trovi due ſcogli, & vuol romagnir i detti ſcogli dalla banda deſtra, cioè da ſirocco, andando dentro greco, & levante tu trovi una bocca larga, circa mig. 4. tu trovi un' Iſola baſſa habitata, & lavorata circa mig. 1. & vien chiamata la ditta Iſola il Provico. Partendoti dalla ditta bocca per andar al detto Provico tu troverai una valle dentro per greco, & è ſtatio dentro tanto dalla valle, che la ditta ponta te ſtaga per oſtro, & ſtarà ben per tutti i tempi. Tornando per ponente dalla ditta Iſola circa mig. 2. troverai alcuni baſamenti, vien chiamato il ditto luogo, le Volice; tornando alla ditta Iſola dal Cavo di levante, trovi una ſecca, laſſa la ſecca a banda deſtra da ſirocco, & accoſtati alla ditta Iſola troverai una Chieſa dritta S. Maria del Provico, & è fondi di paſſa 4. in 6. d'acqua, a torno. Partendoti dalla detta valle de S. Maria per andar a Sibinico tu troverai un ſcoio, facendo tu la via della Solta dentro levante e ſirocco, & è lavorata e habitata: vuolte accoſtar alla detta Iſola lagandolati dalla banda de ſirocco, e deſcorri da maiſtro, perchè dentro il mezo vi è una ſecca che ha circa pie uno d'acqua ſuſo, volendo andar a Sibinico voltate, e accoſtate alla detta Iſola chiamata la Solta. Partendoti dalla detta Iſola della Solta andando dentro greco e tramontana, tu vedrai una Chieſa con una bocca pizzola, facendo la detta via della Chieſa, tu troverai in la detta bocca un ſcoietto laſciandolo dalla banda di ſirocco, accoſtati a eſſo, & anderai dentro la bocca, & anderai per canal circa mig. 4. a Cavo del detto canal tu troverai due torri, una per lati con una cadena, e là tu vederai la terra, & fatte alla via della terra, & accoſtati perchè ha gran fondi appreſſo di paſſa 30., che è dentro a pruova da un ſcagno. La detta terra ſi vien chiamata Sibinico.*

Uſcendo dalla ditta bocca di S. Nicolò tu troverai alcuni ſcogli per andar a levante, i quali ſcogli ſonnetti di tutte le bocche, tu puoi andar dentro qual bocca che tu vuoi, e troverai alla ierra ferma un golfo, e buon fondi & buon forzador, i detti ſcogli ſi vien chiamati i ſcogli delle beſazze. Più oltra ſtaria tu trovi ſcoglio Pirſo: andando per canal romante i drtti ſcogli per garbin, & è tutti netti, alla detta ſtaria tu troverai un Cavo groſſetto con una murata, & ſon luogbi da grue, & vien chiamato il detto logo le Muraje: ancora per ſtaria vi è un Cavo longo mig. 3. lavorado ſcovado in acqua: puſſando il detto Cavo troverai un porto, & dentro dal detto porto tu troverai due valle grandi: mettite dentro dal detto porto come a te pare. Aviſandote che il detto porto ha bon ſorzador, & è fondi de paſſa 10. in 12. d'acqua dentro dal detto porto, & vi è per greco, aviſandoti che ſuora del ditto porto vi è per garbin da levante, dal detto vi è una ſecca & ha pie 5. d'acqua ſuſo, aviſandoti, che tu ti accoſti alla ſtaria, il detto porto vien chiamato Cavo Ceſta. Da Sibinico a Cavo Ceſta par ſtaria circa mig. 3. dentro oſtro, & ſirocco tu troverai un Cavo che è una valle, & vien chiamato il detto loco Figo, e vi ſi va dentro dal detto luoco per levante, rimangono i detti ſcogli da garbin, & i detti ſan porti ancora. Più oltra circa mig. 2. per ſtaria tu troverai un porto da una ponta baſſa da levante con una ſecca di ſuora, & ſuſo la detta ſecca, cioè la ponta, vi è una Chieſa, e và il detto porto per greco dentro, & vien chiamato il ditto porto S. Zuane dalla Chianca. E più oltra per ſtaria vi è un ſcoietto pizzolo, & vi è luoco della nave. Mettendoti dentro dal detto romagnendote il detto ſcoietto da ponente, il detto ſcoglio grande ſa porto, il detto vien chiamato S. Arcanzolo, che è ſuſo il detto una Badia. Partendoſi dal detto ſcorrendo perviera laſſando tutti i detti ſcogli da tramontana circa miglia 6. tu troverai un' Iſola grande e longa dal detto Cavo da ponente. Laſciando la prima valle da garbin, e troverai un' altra da tramontana, & quella ſi è il porto, & và dentro trà levante, & ſirocco. Il detto luoco vien chiamato la Sefola; & la detta vien chiamata la Solta de Spalatro. Da S. Arcanzolo per ſtaria circa mig. 18. tu troverai una terra pizzola habitada, & dalla banda de terra da garbin vi è un' Iſola grande & habitata, arricordandoti che la detta terra ſi è in Iſola tanto come tien la terra. Et dalla banda di terra dalla ſtaria è un ponte di pietra, va dalla terra in terra ferma, dalla banda dell' Iſola de garbin vi è un' altra Iſola, & la detta vien chiamata Trau.

La detta Iſola di Trau, vien chiamata la Stolta de Trau. Et ſotto il ponte dell' Iſola, che è di legname, può andar galie ſotili, & navilij pizzoli, che è fondi di pie 6. Più oltra per ſtaria mig. 12. tu troverai una terra habitata forte dal porto di ponente, è ſtatio di tutti i navilij: la detta terra vien chiamata Spalato. Et più oltra per ſtaria miglia 10. tu vedrai un caſtello roccado erto, & di baſſo del detto vi è una fiumera può intrar ſuſſe per remi. Più oltra per ſtaria circa migl. 6. è un golfo, à cavo del detto golfo tu troverai una fiumera grande con un canedo. Alla bocca della detta fiumera è

un ſcoietto, & vuol romagnir il detto ſcoietto da tramontana, & vederai, la bocca di Narenta dalla detta fiumera, & in bocca è ſondi di pie otto d'acqua, & và ſuſo per la detta circa miglia 18. tu troverai alcuni caſamenti di paja, & là ſi fa il bazaro, il detto luoco vien chiamato Narenta. Il detto golfo vien chiamato il golfo de Narenta. Tornando per ponente miglia 60. per ſtaria accoſtandoſi alla banda di garbin tu troverai un Cavo Umano. Ancora partendoti dalla detta Iſola della Seſola, cioè dalla Solta, da Spalato, da ponente circa miglia 30. tu troverai un Cavo erto, vien chiamato S. Pelegrino, & è il Cavo de Lieſina, da ponente: ſuora del ditto Cavo da garbin tu troverai alcune Iſolette baſſe, ſopra le dette ſono ſaline, i detti ſcogli vien chiamati I Gozi di Lieſina. Partendoti dal detto Cavo de S. Pelegrin circa miglia 4. per ſtaria andando per il canal tu truovi una terra guaſta habitata che è un Caſtello alto, & dentro il luoco all'intrada del detto luoco troverai un ſcoglio, laſcia il detto ſcoglio, cioè dalla banda deſtra da ſirocco, & và dentro della terra, & quel ſi è il porto, che è buon fondi & huon foraador, e vien chiamata la detta terra Lieſina. Et ancora più oltra per ſtaria tu troverai un ſcoietto, vuolte romagnir da garbio, & andar per ſtaria circa miglia 18. tu troverai un' Iſola baſſa, peloſa, & laſcierai la detta Iſola dalla banda de garbin, per canal, in mezo della detta Iſola, tu troverai un porto grande, la conoſcenza d'eſſo vi è una maciera di pietra fatta à mano; & l'intrata del detto è per garbin, & vien chiamata la detta Iſola Torcola. Partendoſi dalla detta Iſola da levante andando per ſirocco circa miglia 18. tu troverai un Cavo erto & groſſo, & ſotto il detto Cavo tu vedrai un porto: l'intrata del datto porto è per tramontana, & vi è buon fondi di paſſa 6. & è buon per andar à ponente, ſotto il detto Cavo tu troverai un Cavo forza da maiſtro, che è paravego di ſirocco il detto Cavo vien chiamato Cavo Cumano, il detto Cavo per ſtaria, per canal dalla banda de canal tu troverai una valle con una rena baſſa che è ſtatio di tutti navilij, e di tutte navi, & vien chiamato il ditto luogo Sabioncelo. Partendoti dal ditto luogo circa miglia 4. dentro oſtro & ſirocco tu troverai ſuſo una ponte una terrizuola habitata guaſta, la intrata del porto è da ponente, & hà fondi di paſſa 15. d'acqua, & è mal luogo per traverſare.

La ditta terra vien chiamata Curzuolla. La ditta è ſuora un' Iſola. Partendoti dalla ditta terra andando per levante circa mig. 4. tu troverai alcuni ſcogli con alcune muraic ſuſo, non te accoſtare al ſcoglio grande da garbin, perchè là è una ſecca, & tu troverai un ſcoio pizzolo, laſſalo da garbin & accoſtati ad eſſo & ſa la via dal ſcoio, che hà le dette murale ſuſo, & è un bon paravego de ſirocco, & vien chiamato il ditto ſcoio S. Maſſimo. Partendoſe dal ditto ſcoio circa miglia 25. entro levante & ſirocco tu troverai un Cavo alto rocado. Et da ponente del ditto cavo tu troverai un ſcoletto & netto à torno, & da torno del ditto Cavo è habitation & paravego di ſirocco, & vien chiamato il ditto Cavo la Zuliana. Partendoti dal ditto Cavo cioè per ſcoio, andando per ſtaria circa miglia 25. tu troverai una valle, dentro la ditta valle tu vedrai una torre alta, il ditto luoco vien chiamato Piepo, più oltra miglia 5. tu troverai una bocca da tramontana. Andando per la ditta bocca tu troverai un ſcoio, vuol dentro ò vuol di ſuora puoſe andar netto. Et vedrai un canal dalla banda di tramontana, ſcorreſſe levante & ponente, romante le ditte Iſole grande habitate da garbin, & lo ſtatio della prima Iſola è da levante & vien chiamata Zuliana. Circa miglia 1. per levante vai à un'altra Isola grande habitata, & l'intrada del ditto porto, & vien chiamata la ditta Iſola Calaſata. Partendoti dalla ditta Iſola di levante; circa miglia 2. è un'altra Iſola habitata, vedrai alcune Iſole, & ſa la via dalle ditte & vedrai lo porto. Et romante il ditto porto da ponente, & ſeende acqua, & vien chiamata la ditta Iſola Calamonta. Partendoſe dalla ditta Iſola alla terra ferma circa miglia 2. per greco, tu vedrai un Cavo roccado, & dentro dal ditto Cavo roccado ſi è porto, & habitato, & hà acqua, & è buon foraador & fondi di paſſa 12. d'acqua, il ditto luogo vien chiamato Malfin. Et vedarai più oltra per ſtaria circa miglia 5. tu troverai un' Iſola habitata da Fratl, aviſandoti laſcia la ditta Iſola, da garbin, & dentro dal ditto golfo tu vederai habitation, che ſon due valle grande, quella da levante vien chiamata Mardongla, l'altra dalla banda di garbin vien chiamata Gramoſa, aviſandote dalla ditta à Raguſi per terra miglia 4. uſcendo por andar à Raguſi, accoſtate dalla banda di levante, perchè la ponta dalla banda ſiniſtra ſi è ſecca circa un proveſe. Paſſando la ditta ponta accoſtate alla ſtaria de garbin, & laſſa lo ditto ſcoio da grego, perchè hà una ſecca, e hà piè 3. d'acqua, & venirai netto. Voltaodo il ditto Cavo tu troverai una valle che ha paravego deſcoverto, che è bon fondi & forzadore, & vien chiamato il ditto luogo S. Martin, fuor della detta valle troverai una ſecca e alcuni grebani, per ponente tanto quanto tirare, laſciaodo i detti grebani dal lato ſiniſtro, cioè da tramontana. Voltando i detti grebani per ſtaria circa miglia 4. tu troverai una terra amurada, e habitata, dentro dalla detta, cioè da levante vi è un porto con cadeoa, & entraſi per ponente, & vien chiamato il ditto luogo Raguſi, Davanti del ditto porto vi è un' Iſola grande alta eſtende entro oſtro & ſirocco & de garbin, aviſandote cha è gran fondi di paſſa 30. & vuolſe metter da grego i proveſi alla ditta Iſola, & la ditta Iſola vien detta Croma.

Più oltra per ſtaria circa miglia 8. alla baoda de tramontana tu vedrai alcuni caſamenti che ſon molini d'acqua, aviſandote non ti accoſtar troppo perchè vi è poco fondi, & ſecco, vien chiamato il detto loco i molini di Raguſi. Partendoti da i detti molioi per ſtaria circa miglia tre, tu vederai un cavo, & un ſcoietto baſſo, accoſtati alla ſtaria, perchè el vien una ſecca per la via de levante una baleſtrada, & anderai netto. Dentro dal detto Cavo ad tramontana è una valle, & è bnon loco, & buon fondi, & buon forzador, il detto loco vien chiamato Raguſi Vecchio. Voltando il detto Cavo per ſtaria miglia 15. tu troverai un Cavo forcan, & dentro al detto da ponente è buon da forzer & vien chiamato il detto loco Malonto pizzolo. Voltando il detto Cavo tu trove ai una bocca pizzola baſſa; & un ſcoglio grande, & dentro dal detto da tramontana è un ſcoietto pizzolo, laſſa il detto ſcoio da garbin, & và dentro in la bocca & ſerra nel porto, & è bon fondi, e buon forzador, & vien chiamato il detto, Malonto grande. Più oltra per

ſtaria circa miglia 6. tu troverai un Cavo forean bianco roccato alla bocca, & anderai dentro grego & tramontana, & poi tu troverai per levante, & così anderai dentro miglia 18. & in Cavo del detto golfo vedrai una terra amurada, e habitada, & vederai da tramontana una fiumera grande, la detta terra vien chiamata Cataro.

Uſcendo fuora del detto loco appreſſo la bocca, accoſtandoſe alla banda ſiniſtra tu vederai una boſcaia con una Chieſa rotta, & è ſtario de nave, & vien chiamata S. Maria in roſa. Più oltra per ſtaria miglia due tu troverai un ſcoio, che hà una valle per levante, il ſcolo te roman per garbin, aviſandoti il ſcoio con la valle ſi è buon ſorzador, & buon ſtatio, & vien chiamato il detto Innanzo. Più oltra per ſtaria circa miglia otto, tu troverai un porto ſtà per tramontana, & dentro dal detto ſono due valle, una per andar in levante, & l'altra per andar in ponente. Aviſandoti che in mezo del porto vi è una ſecca, cioè alla bocca, & hà pie ſei d'acqua, ſe tu vuoi andar & uſcir netto accoſtati al ponente & anderai netto. Più oltra per ſtaria circa miglia 10. vi è un Cavo, & vederai un caſtello piazolo amurado con una bocca pizzola; & vi è un'Iſola grande, alta roccada da garbin, & volterai il detto ſcoio. Remagnate il ſcoio da garbin, & ti puoi metter al ſcoio alla ſtaria, il detto ſcolo vien chiamato Buda. Più oltra per ſtaria circa miglia 10. tu vedrai un dirupo con una Chieſa ſuſo, che par un caſtello, & vederai una ſpiaggia, & una valle, con una fiumera, & vederai un Cavo uſcir fuora per ponente, vuolte metter dentro del Cavo, cioè da grago, & ſtarà bene, che è buon ſondi, & & buon ſoraador, & vien chiamato il detto luoco Antivari.

Più oltra per ſtaria circa miglia 8. tu troverai una valle, & tu và dentro per levante; & è luoco di navilij piccioli, & ſorgitore, e appreſſo un dirupo bianco vien chiamato il detto luoco Val di Noce, & ancor più oltra circa miglia 4. tu troverai una terra alta ſopra un dirupo; la detta non hà porto, ma la calla, & è ſorgitore per tutto circa miglia 4. & in mar ſondi di paſſa 10. & vian chiamato il detto luoco Dolcigno.

Dolcigno oltra per ſtaria circa miglia 18. tu vedrai una ſpiaggia bianca boſcuta, & partendoti da Dolcigno ancora circa miglia 8. tu vederai un ſcoglio piccolo ſolo da tramontana circa miglia 2. da levante tu vedcrai una bocca di fiumara che vien chiamata quella Ludria. La conoſcenza di queſti è una Chieſa, & è dalla bocca della fiumara, & vien chiamata la Chieſa S. Nicolò; più oltra circa miglia 8. al capo della ſpiaggia tu troverai un capo dentro boſcuto & vien ſcovato in acqua, voltando tu truovi il porto, entra dentro per tramontana, la conoſcenza di quel vegnendo de mar il detto luoco tu truovi montagna, à marina tutta è ſpiaggia facendo quella via & andarai bene, & vien chiamato il detto luoco Medoa.

La Medoa in bocca del detto porto riſponde una fiumara vien chiamata Alefio, partendoſi del detto luoco circa miglia 20. per garbin vederai il capo dentro migliorato, vien chiamato il detto capo Rodani, più oltre per ſtaria circa miglia ſei, tu troverai un capo che pare iſcolato, dentro dal detto entro levante, & ſirocco miglia uno è largo per navilij, e buon ſorgitore, & vien chiamato Capo di Pali.

Più oltra per ſtaria circa miglia 7. tu truovi una terra alta ſopra una montagna per oſtro, partendoti dalla detta montagna tu vuoi andar per oſtro è tanto che tu metti la terra da baſſo dentro levante & ſirocco, perchè vi ſono le ſecche grandi ſotto acqua larghe circa miglia 4. vuolſi tornar dentro greco & levante tanto che tu metti la terra da maiſtro, accoſtati alla terra quel che ti pare, & ſtarai bene, & partendoti dal detto capo dentro oſtro, & garbin tu vederai un capo forean, & dentro dal detto capo ſono ſecche, allargati circa miglia due, à tre, anderai netto, la detta terra è chiamata Durazzo.

Il detto capo vien chiamato il Capo delle Malie, oſtra per ſtaria miglia 60. tu vederai un fiume con torri in bocca, la prima da tramontana vien chiamata il Prego, la ſeconda da garbin vien chiamata la Spinarezza. A capo de i detti liti tu troverai alcune motte bianche roccata da garbin, vien chiamato il detto luoco i Cavedoni.

Dentro da i detti tu troverai un golfo grande trà levante & ſirocco, dalla banda di tramontana tu troverai uno con alcuna bocca con alcune caſe habitate vien chiamato il detto luoco la volontà; partendoti dalla detta Valona andando dentro oſtro, & garbin dalla banda del golfo, tu troverai un porto, a capo del detto è una ſtaria: la conoſcenza del detto è la montagna ſcavezzata, & và dentro ponente, & garbin, & vien chiamato il detto luoco porto Raguſio.

Partendoti dal porto Raguſio venendo per ſtaria tu troverai una caſa, ove ſtanzano alcuni caloieri, vien chiamato il Colombetto, partendoti per ſtaria tu troverai una ponta baſſa, arſa, bianca, vien chiamata la Lengua, & i Cavedoni, & è un ſcoglio alto, e habitato con una Torre, & vi è ſorgitore dalla banda dentro, & vien chiamato il detto Saſno; *Aviſandoti che per tutto quel golfo della Valona del Saſno dentro è bon ferratore, & faccioti à ſapere che dalla ponta d'Antiveri inſino al ſtagno, e per tutti i golfi celudri è per riviera inſino al Saſno, fin' à miglì tre tu trovi un ſorgitore, & buon ferratore: dalla lengua per ſtaria circa mig. 10. è una valle à Parovego d'andar à ponente, & è luoc. per navilj per andar in ponente; & fuora della detta valle voltando la ponta andando in levante è una ſecca larga un miglio è mezo; Aviſandoti che dentro & di fuora da eſſa ſi può andar dentro da eſſa accoſtandoti bene alla ſtaria; & vien chiamata la Valle dell'Orſo: circa mig. 20. per ſtaria tu troverai un luoco da ſtaio da galie, & navilj piccioli per andar da levante & da ponente. La conoſcenza del detto loco è un capo rocato, ſopra il detto capo tu vederai una Chieſa de caloieri, la conoſcenza è queſta, venendo da mare tu vederai la montagna, & una vallata ſcovata; & quella è la conoſcenza del detto luoco: & vien chiamato il detto luoco la Gramila. Più oltra per ſtaria circa miglia 30. tu troverai una ponta ſottile, e da levante della detta ponta tu vederai un capo roſſo roccato, entrerai dentro per tramontana, ſopra il detto capo rocato dalla banda deſtra cioè da levante, & anderai dentro da tramontana, & vederai un capo pur dalla banda deſtra da levante, dentro hà buon fondo, & buon ſorgitore per tutti i tempi, vi è acqua, & buon rifreſcamento, & vien chiamato il detto luoco Pilormo.*

Partendoſi da Pilormo circa miglia 24. *dentro* v-

ſtro, & ſirocco accoſtandoti all' Iſola di Corfù, tu vederai per ſtaria una terra dirupata, volgendo il capo della terra laſciando la detta terra dal lato deſtro, cioè da ponente tu vederai una valle con alcune mutaglie, & una Chieſa da Caloieri, l' intrato della detta è da garbin, & hà nome Caſſopo, & è buon ſorgitore, & buon ferratore, & hà acqua: aricordandoti che dalla banda di ponente dell' Iſola di Corfù tu vedrai alcune Iſole che ſi habitano, è chiamata la detta: e da tramontana hà buon paravego, & buon ſorgitore per provenza, & acqua aſſai, & vien chiamata la detta Iſola da garbin erta, e di capo della detta vi è altra rocca habitata. Et la conoſcenza del detto loco è una ſpiaggia bianca metteti alla detta, & ſarai coperto da provenza, & hà buon ferratore: Aviſandoti, ſe tu voleſſi andare in levante, ò in ponente dentro dalla detta Iſola cioè da tramontana, accoſtati alla detta Iſola, quanto tu poi, & anderai netto: Aviſandoti della detta Iſola è Fanuu, è la Medera, ſono due Iſole ſono ſecche, & non ſi può andar. Aviſandoti che ſe tu voleſſi voltar l' Iſola da ponente cioè dalla banda di terra, tu vedrai un faro, & anderai netto quaſi per ſtaria dell' Iſola circa mig. 5. & vedrai un capo con un ſcoglio, la intrata del detto è da ponente, & và dentro per ſirocco, & hà buon fondo & buon ferrator, & vien chiamato il detto loco Timon.

Porto Timon aricondandoti laſcia il detto ſcoglio da garbin, & più oltra per ſtaria della detta Iſola tu vedrai una ponta ſabionada par ſcavezzata, allargati dalla ponta circa mig. 1. e tu vederai il paravego della detta intrata è per ponente, ha buon ſorgitore, & buon ſondo, e paravego di provenza, & di traverſa, & vien chiamato il detto loco Formentara.

Partendoti dal detto luoco andando dentro levante, e ſirocco tu vederai un' Iſola, qual è grande, & habitata, hà porto da tramontana; partendoſi dalla detta Formentara vuolſi farc la via dalla detta Iſola, cioè da capo di garbin, & vuolſi andar tanto alla via della detta Iſola, che tu ti metti un ſcoglio, che è alla terra ferma per tramontana, & anderai largo mig. tre, dal detto capo di levante di Corfù; ricordandoti che è ſecco circa mig. tre, pur facendo la via dal detto ſcoglio da terra ferma, il detto ſcoglio vien chiamato Cività, l' intrada del ditto ſcoglio è da ponente, & vuolſi accoſtar alla ſtaria, & andare per garbin, & là vedrai una Chieſa di caloieri con una bocca picciola, vi è acqua, & è habitata la detta bocca da garbin, & per galie, & per navilij, ricordandoti che i detti luoghi ſono due ſcogli; ricordandoti che la detta coſta di Corfù tutta d'intorno hà ſorgitore tornando à Caſopo.

Partendoti dal detto Caſopo venendo per la ſtaria dell' Iſola circa miglia due tu troverai un ſcoglio picciolo roccato, chiamaſi il ſcoglio della Serpe, rimanti de tramontana più oltra per levante alla terrè ferma tu vedrai tre ſcogli, da i detti tu puoi entrare rimanendoti i ſcogli per ponente, è buon loco, & buon ſorgitore, partendoti dalli detti ſcogli per ſtaria tu troverai circa mig. tre, alla banda ſiniſtra, cioè per levante, un ſtagno con paludaccio, & è fiumara peſcareccia; & dentro dal detto fiume tu vederai un caſtello habitato, il ſtacio da levante è dentro dal capo, qual par à te, & è buon ſondo, e ſorgitore per tutte navi, e per tutti tempi, & vien chiamato il detto luoco, il Butrinto: partendoti dal Butrinto per garbin circa miglia 12. tu vedrai una terra grande con due caſtelli alti ſopra una rocca, & davanti dalla detta terra è un' Iſola, & vuol rimanere la detta Iſola dalla banda ſiniſtra, cioè da ponente, & far la via del capo, & mettiti là come par à te, ha buon fondo, & buon ſorgitore, & vien chiamato la detta terra Corfù.

Accoſtandoti alla detta terra di Corfù da capo di levante circa mig. 3. in oſtro & garbin tu trovi alla ſtaria dell' Iſola Saline, & acqua, partendoſi dal detto Corfù andando per levante circa mig. 20. tu troverai un ſcoglio picciolo, il ſcoglio vuol rimaner per garbin. Il detto ſcoglio hà bon ſerratore & ſtacio da tutte le navi, che hà d' andar in levante, & in ponente. Partendoſi dal detto ſcoglio per ſtaria dentro levante & ſirocco circa mig. 10. è un ſcoglio; & partendoſi come hò detto dinanzi, vien chiamato il detto ſcoglio, Ziuta.

Partendoti dal detto ſcoglio circa miglia 12. per oſtro tu troverai un' Iſola grande habitata nei detti porti, l' Iſola è da tramontana, accoſtandoti dal capo di ponente della detta Iſola andando per ſtaria, tu vedrai due ſcogli per ſtaria dentro di eſſi rimanendoti da tramontana, & ſarà in porto, & è bon ſorgitore, & con tutti i tempi andar in levante, & in ponente & più oltra circa miglia uno, tu vedrai una valle & và dentro ponente, & garbin tanto ſopra le ponte avicinandoti tu farai in porto. Ancora ti ricordo con una buora tu fei impegnato dentro. Ancora ti ricordo guarda circa un miglio & mezo vi è una ſecca grande & lunga per levante dell' Iſola circa una baleſtrata, è ſecca, & par come una bonazza ſopra acqua à modo d' una teſta di un vecchio marino. Aviſandoti che à voler andar netto, tu debbi far la via de i detti ſcogli da ponente, & vedrai un dirupo bianco facendo la via cel detto, & anderai a i detti porti rimanente la ſecca dalla banda ſiniſtra cioè da levante, & andrai netto, & puoi andar con galie dentro la ſecca: & l' Iſola vien chiamata Detto Luogho. Perchè partendoſi da Cività circa miglia 5. per ſtaria tu troverai una ſpiaggia bianca grande, ivi è acqua, & legne, & la detta ſpiaggia, vien chiamata la ſpiaggia da Cabon: più oltra circa mig. 5. tu troverai un capo ſorean, voltando il detto capo tu vedrai per greco circa mig. 10. un dirupo alto rochato, & ſopra il detto tu vedrai una torre; facendo la via del detto tu vedrai una bocca piccola rimanendoti il detto dirupo dalla banda deſtra cioè da ſirocco, & andrai dentro per tramontana & vedrai un gran ſtagno con fiumare & boſchi, vi ſono peſchiere, buon ſorgitore, & buon fondo, & vien chiamato il detto loco, il Velechi.

Partendoti dal Velechi per ſtaria circa mig. 20. tu troverai una bocca guardaſi ſtretta, & guarda in greco, & garbin, aviſandoti la detta bocca è un ſtagno, e tu debbi accoſtarti dalla ponta di levante della detta bocca & vederai una Chieſa facendo tu la via alla detta Chieſa, la quale ſi chiama S. Nicolò, & nel detto golfo è una terra habitada da Albaneſi & vien chiamata Larta, & per il detto golfo è buon ſorgitore uſcendo fuora della bocca per ſtaria circa mig. 20. vederai un ſtretto, ch' era un canale, & dalla banda deſtra vedrai una terra habitada picciola, ch' era un ponte, che paſſava dal-

dalla detta terra in terra ferma vi è fondo di pie 4. & è la detta terra S. Maura & la detta terra ſuſo l' Iſola del Ducato, & guardaſi i Velechi con il Ducato quarta d'oſtro inverſo ſirocco, & ſonovi miglia 70.

Andando dal detto capo del Ducato tu truova un ſcoglieto largo dalla detta Iſola circa mig. vi è ſorgitore dal detto ſcoglio all' Iſola per provenza, & vi è fondo di 28. paſſa, & vien chiamato il detto ſcoglio la Seſſola. Partendoti dal detto capo del Ducato per ſtaria circa mig. 8. vedrai una valle grande habitata & è luoco di rinfreſcamento & acqua, & vien chiamato il detto luogo di Figo: al detto capo del Ducato vedrai un Canal guardati in ſirocco & maeſtro, al capo del detto Canale da ponente dalla banda di garbin vederai una ponta baſſa, & dentro dalla detta ponta vederai un porto con alcune muraglie, vaſſi dentro tra ponente & maeſtro, & hà buon fondi, & buoo ſorgitore, & vien chiamato il detto loco Viſcardo.

Più oltra per ſtaria della detta Iſola circa mig. 18. troverai un golfo con due ſpiaggie grandi una da ponente, & l'altra da oſtro; & vien chiamata quella da Ponente la valle di Galilea, & quella da oſtro, vien chiamata d' Aleſſandria, vi è acqua & rinfreſcamento, & buon ſorgitore per andar in Ponente: Aviſandoti che dalla banda di garbin tu vederai un' Iſcla grande, due valli grandi, rimangono le dette Iſole dentro dal canale, & ſono habitate: il ſtacio delle dette valli è la valle di ponente; vi è buon largo, & buon ſorgitore; Aviſandoti che à capo di detta Iſola da Levante per ſtaria vederai due ponte, rimangono le dette da ponente, & da greco, & vederai un fonte grande & và dentro oſtro & garbin, & hà buon ſorgitore & buon porto, la conoſcenza del detto porto è un capo roccato bianco, vuolti rimaner il detto capo dalla banda ſiniſtra cioè da levante, & hà buon ſondo & netto; & vien chiamata la detta Iſola del Compare; & ancora Partendoti dalla detta valle d' Aleſſandria circa mig. 5. tu truovi una valle grande con una ſpiaggia & è paravego & ſorgitore da ſirocco alla tramontana, & vien chiamata la detta valle Genoveſe.

Ancor partendoti dalla detta valle d' Aleſſandria più oltre per ſtaria miglia 10. tu troverai una ſpiaggia & ſorgitore & acqua & rinfreſcamento, & è bon ſorgitore di tutti i venti ſoreani & di provenza. La conoſcenza della detta ſpiaggia è una montagna invergata ſcavezzata, & è la valle dell' Aſino.

Più oltra per ſtaria circa miglia 10. da ſirocco tu troverai una riva roccata bianca, & roſſa. Aviſandoti di ſuora della detta di ſirocco circa mig. 2. largo è una ſecca che a pie 4 d' acqua; volendo andar netto accoſtandoti alla ſtaria circa miglia 4. anderai netto: più ancora per ſtaria circa miglia 12. vedrai un golfo grande, & una poota baſſa, largati dalla detta ponta circa miglia uno. Aviſandoti che la detta è ſecca, vuol rimaner la ponta alla banda deſtra cioè da garbin, & anderai dentro levante, & ſirocco, & è buon ſorgitore & hà acqua & vien chiamato il detto loco, il Targo de Cefalonia, aviſandoti che venendo alla detta ponta tu vedrai oſtro, & garbin circa miglia 5. un ſcoglio, & è ſorgitore; & ſerratore per condurre in levante: & à ponente, il detto ſcoglio è netto, & faſſi ſtretto il ſcoglio, & à ponente, il detto ſcoglio è netto, & faſſi ſtretto ſcoglio, & la ponta, & poi entra donde ti pare, & vien chiamato il detto ſcoglio, Viardoni, la detta Iſola grande vien chiamata, la Cefalonia.

Tornando alla detta Iſola del Compare andando a Chiarenza dentro levante, & ſirocco ſonovi mig. 40, partendoſi dal detto capo del Compare per greco, circa mig. 20. tu troverai tre ſcogli erti rocati, la intrata de' detti dalla banda di greco de' detti ſcogli piccoli è buon loco, & è coperto da garbin, & de tutti i foreani & ha fondo di paſſa 15. & ſono chiamati i detti luoghi Chuccolari, Partendoti da' detti Chuccolari circa mig. 30. alla quarta d' oſtro verſo ſirocco vederai una terra ſuſo una ponta baſſa, aviſandoti tu troverai un ſcoglio, vuolſi laſciare il ſcoglio dalla banda deſtra cioè da garbin, & fa la via della terra, & è ſtacio alla terra de Forconi, ha bon ſondi, e buon ſorgitore mettendoti largo dal detto loco quel che pare à te, & è la detta terra. Chiarenza.

Più oltra per ſtaria circa mig. 5. tu troverai una punta con ſpiaggia con una pietra appreſſo terra, la detta vien chiamata la punta di Chiarenza. Partendoti dalla detta ponta circa miglia 12. per garbin vedrai un' Iſola grande habitata in ponta della detta Iſola dalla banda di ſirocco vedrai un golfo, và dentro circa mig. 5. voltando la ponta del Zante vedrai un ſcoglio erto boſcuto, vuolſi rimanere il detto ſcoglio alla banda ſiniſtra cioè da garbin, andando da levante vedrai al detto ſcoglio una muraglia, vuolſi metter per mezo la detta muraglia à ferro & à proveſe mettendo proveſe alla detta muraglia di fuora greco, & ſorgerà in fondo di paſſa 5. & è buon luoco per tutti i tempi per andar in levante & vien chiamato il detto ſcoglio il peloſo: aviſandoti che volendo iotrar da ponente del detto ſcoglio vuolſi laſciar di mig. due tanto che trovi il canal dentro da levante & ſirocco: avviſandoti che dal capo di ponente del ſcoglio ſon due ſecche larghe, & circa mig. due, & ſoo pie tre in quattro d'acqua, & coſi tu anderai netto.

Partendoti dal detto ſcoglio mig. 5. per garbin vedrai un ſcoglio arſo bianco roccato dalla banda di ſirocco, il detto loco ha paravego, e bon ſorgitere da tutti i tempi per andar in levante, e volta la terra dalla banda di greco, entra mettendoti il ſcoglio per ſirocco, & vieo chiamato il detto loco, la Mata.

Partendoti dalla detta Mata circa mig. 40. per oſtro tu truovi due ſcogli baſſi habitati da calojeri: Aviſandoti dalla banda di levante de' detti tu vedrai una ſpiaggia, tu ti può metter largo un miglio, & è bon ſorzitore di paſſa ſei a ponente di provenza, & vengono chiamati i detti, Strivali.

Partendoti dai detti Strivali circa mig. 40. tra levante & ſirocco tu troverai un ſcoglio habitato da calojeri, & paravego de i detti è dalla banda di greco, & vuolſi metter per mezo la Chieſa de calojeri & vi è ſondo di paſſa ſei in 8. & ſi può andar in levante, & in ponente, & vien chiamato il detto loco Pruodo.

Ancora partendoti dalla detta ponta di Chiarenza per ſtaria circa mig. 20. tu troverai una ponta baſſa forcana da garbin, & è paravego di provenza & è bon forzidore, la conoſcenza della detta ponta è un caſtello, & frà terra dalla ponta circa m. 4. più oltra per ſtaria tu trovi un golfo grande, Aviſandoti che la detta ponta di Chiarenza inſino al detto

golfo per ſtaria è ſorgitore, & vien chiamato il detto golfo, Lorcadian: la ponta di Chiarenza con Pruodo ſi guarda dentro oſtro, & ſirocco m. 80.

Partendoti da Pruodo per ſtaria alla terra ferma circa mig. 10. tu vedrai un caſtello ſopra un' Iſola; Aviſandoti che dalla banda di levante del detto caſtello, tu vedrai una bocca piccola, aricordandoti che è loco per navilii piccolii, cioè barche, & galie ſottili, & anderai dentro per canal; Aviſandoti che vogli andar al capo della detta Iſola, & là vedrai un ſcoglio dirupato laſciando il detto dalla banda ſiniſtra, cioè da ponente facendoti la via di greco, & vedrai una ponta circa mig. 4. & vuolti metter dentro della detta ponta cioè da greco tanto che tu ſarai con il detto ſcoglio ha bon fondi & forgitore, il detto loco vien chiamato il porto del Gionchio, & il detto caſtello, vien chiamato il Gionchio.

Più oltra circa mig. 4. per tramontana tu vedrai una ſpiaggia, & dalla detta ſpiaggia vedrai un ſcoglio piccolo bianco, vuolti rimanere dalla banda ſiniſtra a far la via della ſpiaggia, & vedrai una ſiumara d' acqua, & aviſandoti per tutto il detto golfo è ben fondi, & bon ſorgitore.

Partendoti dal detto luoco per ſtaria andar in levante circa mig. 8. tu troverai una ponta haſſa con una terra ſuſo, & ha muolo dalla banda di levante, entraſi dal detto muolo, cioè per garbin, & è londi di pie 8. Aviſandoti che di fuora dal detto muolo puoſſi ſtar a ſerro a proveſe cioè d'eſtate, è bon ſerratore, & è fondo di paſſa otto, & vien chiamata la detta terra, Modon.

Modon con Sapienza dentro oſtro, & garbin mig. 3. Sapienza è Iſola, & è paravego di garbin, & paravego dalla banda di greco; la conoſcenza del detto ſtacio è dal capo della ſpiaggia di levante; là vedrai un dirupo roſſo roccato, vuolſi metter per mezao il detto, & è bon ſerrator, & bon fondo di paſſa 30. più oltra per la detta Iſola circa mig. uno tu troverai una ponta rocata larga dalla detta Iſola una baleſtrata, & una ſecca ſotto acqua, & hà pie 7. volgendoti al detto per ſtaria alla detta Iſola circa mig. due tu vedrai un porto largo grande, và drento per garbin, & è coperto da tutti i tempi, & è buon ſerratore, vien chiamato il detto, porto Longo.

Partendoti dal detto circa mig. uno dentro il canal tu vedrai un' Iſola peloſa habitata da calojeri: più oltra mig. uno tu troverai un' altra Iſola grande, & vien chiamata Caurera, & è dalla detta à S. Vencedego mig. 3. per greco; da Modon a S. Vencedego per ſtaria circa mig. 5. tu troverai una ſpiaggia grande habitata, & hà acqua, la detta vien chiamata, il Griſo.

Più oltra per ſtaria circa mig. 5. tu troverai un' Iſola erta habitata da calojeri, & vien chiamata la detta S. Vencedego; il detto S. Vencedego guarda la quarta di ſirocco verſo levante, & è mig. 10. Aviſandoti, che il detto S. Vencedego, cioè alla terra ferma circa mig. uno è un capo rocato, ſopra il detto è una torre rotta, & vien chiamata Capo ponta di gallo; Aviſandoti dalla detta ponta a S. Vencedego vi è ſorgitore per tutto, chi vuol partire il canale haverà fondo di paſſa 6. di ſotto della detta Ponta di gallo, & buon paravego, & buon ſorgitore da provenza.

Più oltra circa mig. 8. per ſtaria tu vedrai una ponta erta foreana rocata da levante, & ſopra la detta ponta vedrai una terra habitata, vien chiamata la detta terra Coron, volgendo il detto capo rocato, cioè da tramontana per ſtaria, tu vedrai alla marina un muolo, & è buon ſorgitore dentro, dal muolo, cioè da ponente; Aviſandoti che tu ti dei metter tanto dentro, che tu arrivi alla Porta del Caſtello, & ſarà buon ſorgitor & netto, perchè di ſuora dal detto loco è ſpreo: partendoti dalla detta terra vederai un golfo per maeſtro, il detto golfo vien chiamato il golfo di Coron.

Partendoti dal detto Coron ſopra mig. 30. alla quarta di levante inverſo il greco tu vederai una bocca, & ſtà per greco, & dentro dalla detta bocca vederai 2. valle dalla banda deſtra da ſirocco, & ſuſo la detta vederai una Chieſa, & al detto luogo ſi mettono i navilij, & è aſſai buon ſorgitore, & ſtacio da tutti venti, cioè terrazzani, & vien chiamato, il detto loco, Lintolon.

Ancora più oltra per ſtaria circa mig. 30. dentro oſtro, & ſirocco tu vederai un capo erto rocato dentro dal detto capo, cioè dalla banda deſtra da tramontana è un Caſtello ſopra un poco di dirupo & vien chiamato il detto Caſtello di Menna, à ſopradetti dirupi ſon chiamati i dirupi di Menna, Aviſandoti che dentro del detto Caſtello è ſtacio per barche, & non per navilij. Più oltra da i detti diruppi per ſtaria circa mig. 4. vederai una valletta grande ſcavezzata, & dentro della detta valle è buon ferratore, & buon paravego da ſirocco in ſin al ponente, vien chiamata la detta valle Santa Maria, la conoſcenaa della detta valle è una roccata bianca, vuolti rimaner la detta via dalla banda ſiniſtra, & guardaſi San Vencedego co 'l capo di Santa Maria entro levante, & ſirocco mig. 70. Aviſandoti che per meao la detta valle di Santa Maria circa mig. 3. è un ſcoglietto baſſo netto, tutto à torno, vien chiamato il detto, il calojero; volgendo il detto capo di Santa Maria circa mig. 12. per ſtaria tu vederai una valle, la detta valle è loco, & paravego da navilij piccioli, & dentro la detta è una Chieſa, & è coperto il detto loco da greco, in ſin all'oſtro; la ſua intrata è per maeſtro, & è buon ſerratore, vien chiamata la detta valle Santa Maria.

Andando ancora per ſtaria mig. 4. tu vedrai un dirupo rocato roſſo, & dentro dal detto dirupo vedrai un porto grande, & và dentro, ti dei metter alla Valle di ſirocco, & potrai ſtare à ſerro, & à proveſe, & è buon fondo di paſſa 14. intrando nel detto porto vuolſi accoſtare ad una ponta baſſa rocata, & laſciarti il detto dirupo roſſo dalla banda deſtra: Aviſandoti che à mezo del detto porto è una ſecca di pie 12. d'acqua, & è netta da torno; Partendoti dal detto porto circa mig. 30. tu vederai un capo dentro dal detto, & è da tramentana ſtacio, & è buon ſorgitore, ſopra il detto è un Caſtello, vien chiamato il detto Caſtello Rampani, dentro dal detto loco vederai un golfo grande, cioè da ponente, & vederai una torre dal detto con una ſiumara grande, & puoi andar nella detta con navilij piccoli, & vien chiamata la detta torre Voſchili potamo, il detto golfo vien chiamato, golfo di Caſtel Rampani.

Partendoti dal detto Caſtello Rampani per levante circa m. 8 tu vederai un' Iſola, & la detta Iſola fà bocca con la ſtaria, Aviſandoti che dentro dalla

detta bocca non può andar legno se non galie sottili, ò legni piccoli de pie 4. Avisandoti che si vuol lasciar la detta Isola dalla banda di greco, & volgendo la detta ponta tu vederai una spiaggia grande, tu ti puoi metter alla detta, & sarai coperto da buora, & da provenza, Avisandoti che per mezzo la detta spiaggia volgendo il capo da sirocco dalla banda di greco, vederai una Valle alla detta Isola, & è coperta da garbin, & da tutti soreani, & vien chiamata la detta Isola Cervi: Più oltra circa mig. 10 per greco alla terra ferma tu vederai un capo, & è dalla spiaggia di levante; il detto capo si và fuora per garbin; il detto loco è stacio, & paravego di tutte navi, la conoscenza del detto loco dalla ponta di garbin è un scoglietto basso in acqua sopra la terra erto, & sono alcune manifere di pietre, & quello è la conoscenza del loco, & vien chiamato il detto loco Lavatia.

Più oltra per staria da levante tu troverai una ponta bassa soreana a garbin, il detto loco, è buon sorgitore, e paravego, & vien chiamato il detto loco, la ponta di Santa Maria.

Più oltra circa miglia 2. tu troverai un capo rocato, quel capo vien chiamato capò Malio Sant'Angelo.

Partendosi dal detto capo Malio dentro ostro, & garbin circa mig. 2. tu troverai un' Isola grande habitata, la detta Isola non ha porto, & ha dalla banda di sirocco 2. Isole quali hanno stacio, & paravego di buora, di provenza, tu ti debbi metter alle dette tanto che tu sii coperto di buora, & è buon sorgitore; sono chiamate le dette Dragonere. Partendoti dalle dette circa m. 2 per mezo le dette è una valle all' Isola grande, la qual valle saria porto, e buon luoco, mettendoti dentro quel che ti parrà, avisandoti che ti conviene arreggiar in quarto, & starai ben largo fondo della valle è una spiaggia con una Chiesa, & vien chiamato il detto loco, San Nicolò.

Più oltra per staria per mezo largo a sirocco scoglietti, puoi andar dentro, & di fuora perche sono netti, vengono chiamati i detti scogli Dol.

Et volgendo la detta ponta da garbin vederai un scoglio rocato erto per mezo il detto, cioè da greco all' Isola grande tu vederai un Castello alto, & sotto il detto è una spiaggia, & una ponta soreana a garbin, e ti puoi metter alla spiaggia, & sarai coperto da levante fino al ponente, & vien chiamato il detto scoglio da garbin Elovega, & la detta Isola col Castello vien chiamato l' Isola di Cerigo: avisandoti che nella detta Isola grande troverai alcune valli grande coperte da buora, & da sirocco per navili che s'ajutano da remi.

Partendoti dalla detta Isola di Cerigo dentro ostro, & sirocco circa mig. 30. tu troverai un' Isola grande, la detta Isola grande non ha sorgitore nè paravego, & da capo di ponente della detta Isola è un scoglio largo circa mig. 3 avisandoti che dentro dal detto scoglio e l' Isola è una secca per raso acqua, puoi andar netto accostandoti alla detta Isola over al scoglio, & vien chiamata la detta Isola Cerigo, il detto scoglio chiamasi il Porto, avisandoti che dalla Isola da levante è Isola secca sotto acqua, allargandosi dalla detta mig. 1. in mig. 2.

Ancora partendoti dalla detta Isola di Cerigo circa mig. 30. per sirocco, troverai quattro Isole, tu puoi andar dentro, & di fuori dalle dette Isole, & anderai dentro da un golfetto, e dal detto golfetto metterai la detta Isola grande, starai dentro ponente, & maestro, ricordandoti che la detta Isola fa porto, & vuolsi metter per mezzo della detta Chiesa, & è a marina dell' Isola, & buon sorgitore, & fondo di passa 10. & puoi star a ferro, & a provese, & vien chiamata la detta Isola gran Busie; avisandoti che il detto loco ha una bocca da garbin con un scoglietto, & puoi entrar, & uscir con tutte le navi accostandoti bene al scoglio, avisandoti che il scoglio vuol rimanere dalla banda sinistra se tu vai suso in terra, & uscirai da tutti i tempi.

Partendoti dalle dette gran Busie, & dalla banda di greco circa mig. 6. in 7. tu troverai una ponta soreana à greco, dentro dalla detta ponta vederai un golfo con un castello, vien chiamato il detto loco, Castel Contarini; uscendo fuori del detto golfo tu vederai un capo soream à greco rocato, dentro dal detto è un golfo con una spiaggia grande, alla detta spiaggia vederai un scoglio erto pelòso largo dalla detta spiaggia circa mig. 2. & hà porto di tutte le navi per andar in Romania, o per la detta Isola, & è loco che si scorre per forza di buora, & è buon ferratore, & buon loco per tutti i tempi, & vien chiamato il detto luoco, il Turluro: dal detto tu vederai una terra alla via de sirocco grande habitata, & hà porto, la metà detto porto è stretta, vuolsi forger di fuora dalla bocca, e tirarsi destramente; per dentro è poco tranquillo, & vuolsi metter dalla banda sinistra, & starai coperto da buora; la metà è per ostro; la detta terra vien chiamata la Cania. Partendoti dal detto luoco per andar à levante per starla circa mig. 10. per greco vederai un capo soream rocato dalla banda di levante, vien chiamato il detto capo le Mecla: andando per staria del detto capo per garbin circa mig. 6. tu vedrai un golfo grande, vassi dentro per ponente circa mig. 4. dentro dal detto capo tu vedi due Isole in bocca ti puoi metter da greco, & da garbin delle dette, coprendoti da levante, & à buon fondo, & buon sorgitore, il detto golfo vien chiamato la Suda, la banda dalla staria è un Castello habitato, ha acqua, & rifrescamento a levante, vien chiamato la Bicorna.

Più oltra per staria circa mig. 20. tu troverai una spiaggia con un muolo picciolo basso sopra la detta à una terra picciola habitata, & vien chiamata Retemo.

Ancora più oltra per staria à levante dal detto andando, tu vederai un capo soream à greco rocato in acqua, & quello al detto andando per garbin lasciandoti il detto capo alla banda destra, cioè da maestro, vederai una valle, con una Chiesa di Calojeri, & ha acqua, avvisandoti che tu ti debbi metter dentro tanto che pare a te che tu sii coperto da buora, & è buon sorgitore, & ferratore, & stacio di buora, & d'altri soreani, & vien chiamato il detto loco, la Frascia.

Più oltra circa mig. 10. per sirocco vederai una terra grande habitata, che ha porto, & muolo, & sopra il detto muolo vederai una terra alta, & vederai una bocca stretta con un muolo basso, avisandoti che di fuori dal detto muolo è sorgitore, & puoi stare a ferro, & provese, dando tu i provesi al muolo grande, anderai dentro dalla detta bocca come par a te, & la detta terra vien chiamata Candia.

Ancora partendoſi dalla detta terra per ſtaria a levante circa mig. 40. tu troverai un capo forean a greco, dentro al detto cioè da garbin tu vederai boa ſpiaggia con una Chieſa di Calojeri, & è ſorgitore di buora, & di provenza, & vien chiamato il detto capo S. Giovanni.

Più oltra per ſtaria del detto capo per garbin circa mig. 5. tu vederai un golfo ſtretto longo, & ſuora del detto golfo tu vederai un' Iſola baſſa, & è ſtacio, & paravego di tutte navi, & buon ſerratore, dentro dal detto golfo picciolo entra dentro laſciando le Iſole dalla banda ſiniſtra, & è ſorgitore, & buon fondi per galie, & ſono ſaline, aviſandoti, che il detto ſcoglio è fuora della bocca, & vien chiamato detto ſcoglio, Spina Longa.

Partendoti dal detto loco andando trà levante, & ſirocco tu vederai una ponta rocata circa mig. 3. per ſtaria, & vederai trè Iſole, & un caſteilo con una ſpiaggia, & è habitata, & è ſtacio per provenza, & di buora, & vien chiamato il detto loco Setia.

Partendoſi dalla detta terra di Setia tu vederai un capo ſorean à greco, erto, & di ſuora circa miglia mezo, & vederai un ſcoglietto picciolo: di fuora dal detto è una ſecca ſotto acqua, devi allargarti dal detto ſcoglio circa mig. 2. & anderai netto, & vien chiamato il detto luogo S. Teodoro.

Ancora più oltra per ſtaria circa miglia 8 vederai una ponta, & dentro della detta ponta vederai un porto grande, & largo, vaſſi dentro per garbin, & è bon ſorgitore, & bon loco, & hà acqua, il detto loco è chiamato Palo Caſtro: di fuora dal detto capo tu vederai un ſcoglio largo fuori dalla ſtaria circa mig. 5. & dentro dal detto è una ſecca; Aviſandoti andar netto, vuolſi accoſtare l' Iſola paſſando il ſcoglio dalla banda ſiniſtra, cioè da levante, & vien chiamato il detto ſcoglio il detto capo forean dal maeſtro vien chiamato Capo Sermon.

Tornando indietro dall' Iſola dalla banda di garbin tu troverai un ſcoglio, puoſſi andar dentro, & di ſuora, & chiamaſi il detto Farioni: Più oltra per ſtaria circa mig. 20. troverai un' Iſola alla via di garbin, & è ſorgitore, & paravego da nave, & da navilii, & buon ſondo, & vien chiamata la detta Iſola la Chriſtiana.

Più oltra per ſtaria circa mig. 30. tu vederai due ſcogli larghi dalla detta ſtaria circa miglia 6. & è buon ſerratore, & ſtacio da nave, & vuolſi intender de i detti da tramontana, & è buon ſerratore, & ſorgitore, aviſandoti da ponente è una ſecca, vuolſi allargar dalla detta ſecca mig. 3 & anderai netto, & ſono chiamati i detti ſcogli Gadaroni.

Più oltra per ſtaria dalla detta Iſola circa mig. 60. vederai una ponta ſoreana ad oſtro, & dentro dalla detta vederai due valle, & ſtacio largo per tutte navi, & di ſuora dalle dette vederai trè ſcogli, & i detti fanno porto, & paravego, chiamaſi i detti ſcogli Cabolimena.

Andando più oltra per ſtaria circa mig. 20 tu vederai una valle, & è ſorgitore, & paravego da provenza, & da buora, & è luogo per andare à levante, di fuora dal detto da garbin tu vederai due ſcogli, e con due ſecche di fuora da oſtro, & chiamaſi i detti ſcogli, Caurere, & puoſſi andar dentro, & di ſuora allargandote dalla banda d'oſtro, circa mig. 3 per le ſecche, & anderai netto.

Più oltra per ſtaria circa mig. 30. tu vederai un golfo; che và dentro circa mig. 2. & è buon loco per andar à levante, & vien chiamato dal mar d'oſtro; fuora del detto luogo à garbin vederai un Iſola grande con un ſcoglio da tramontana, et dentro il ſcoglio, et l' Iſola è una ſecca, vuolſi accoſtare al detto ſcoglio, & anderai netto, aviſandoti che la detta Iſola è grande, & ſtacio, & porto mettendoſi alla banda di greco, & vien chiamato il detto loco il Gozo.

Ancora andando per ſtaria dell' Iſola tu vederai un capo forean à garbin alcune volte à provego di buora: aviſandoti che dentro da i detti ſcogli è ſpreo, & è mal ſtare, & vien chiamato il detto luogo capo S. Giovanni.

Partendoſi dal detto capo Sermon circa mig. 40. la quarta di greco in ver levante tu vederai un' Iſola erta chiamaſi l' Onſo; dentro dalla detta da tramontana tu vederai alcuni ſcoglietti baſſi, vuolti metter dentro da i detti ſcogli, & l' Iſola mettendoſi i detti da maeſtro, & poi entrarai da greco, & da garbin mettendoti a ſerro, & à provefe, & è bon ſerratore, & è luogo per andar à levante & à ponente, ſono chiamati i detti luochi Noſecco.

Più oltra per greco vaderai un' Iſola grande, alta, dentro le due Iſole grandi vi è una ſecca, vuolſi allargare quello quello che par à te dall' Iſola grande, & puoſſi andare dentro dalla detta Iſola grande, & anderai netto, & vien chiamata la detta Iſola il Scarpanto, aviſandoti che'l porto e'l ſtacio della detta Iſola è da tramontana, aviſandoti ancora che andando per ſcoglio tu vederai un' Iſola baſſa, & dentro dalla detta è ſecco, aviſandoti accoſtarti alla detta Iſola quanto pare à te, e non ti dubitare, perchè la bocca ſia ſtretta mettendoti all' Iſola, & ſtarai bene, & chiamaſi la detta Iſola Staqualie, aviſandoti dalla banda di ſiroeco tu vederai un Caſtello alto, & ſopra una rocca, facendo la via del detto tu vederai il porto, & è luogo per tutti navilii, và dentro per maeſtro, & ſtarai bene, è buon ſerratore, & rinfreſcamento d' acqua da bere.

Ancora più oltra circa mig. 40 alla quarta di tramontana verſo greco vederai un' Iſola alta chiamaſi Rodo.

Capo Malio S. Angiolo con Molo quarta di greco in verſo levante mig. 100. Aviſandoti che i porti della Iſola ſono dalla banda di tramontana, e volgendo il capo da ponente della detta Iſola vederai il Caſtello, accoſtandoti al caſtello intrando dentro il detto golfo circa mig. 3. tu vederai una ponta baſſa mettiti dentro dalla detta ponta, & è buon ſerratore, & puoi ſtar à ſerro à provefe, & è di paſſa 10. di ſondi in 12. et vi è acqua bona: dall' altro capo dell' Iſola di levante che è da tramontana, è porto per tutte navi, la conoſcenza del detto porto è un capo rocato alto bianco: dentro dal datto capo vederai una Chieſa rotta ti puoi mettere là dova ti piace, & è buon ſerratore, & fondo di paſſa 6. in 12. & è luogo per tutte navi, aviſandoti che'l detto luogo, & l' Iſola ſono per mezzo, & hà una torre fuſo, & vian chiamata la detta torre è chiamato, a fuſo il detto luogo è acqua, & legne, con Polieandro quarta di levante ver ſirocco miglia 20. Policandro è Iſola longa, & ſtretta, & alta, è diſabitada, & non hà porto, ne ſtacio ſe non per fuſti de remi.

Policandro con quarta di levanta in verſo il greco mig. 30. aviſandoti che niuna Iſola tagliata, è

alta dal capo di maestro, tu vederai due scogli tondi, & erti, avisandoti che i detti scogli vogliono rimaner intrando dentro dalla banda sinistra, cioè da tramontana, largo dalla datta circa miglia 2. tu vederai la valle col castello, và dentro per forcan à mezo il Castello, & vassi dentro per greco, & hà fondo di passa 4. in 8. & è buon sorgitore alla ditta Isola, & è habitata, & hà acqua.

Partendoti dal detto porto alla via d'ostro, & sirocco mig. 25. tu vederai un' Isola grande, & alta due Isole, & fanno un canal, dentro dal detto canale è un capo brusciato, & li è stacio da navi, & ti pooi mettere dentro dal detto, avvisandoti che per dentro il canale non è fondo, dalla banda della detta Isola grande, dalla banda d'ostro è una spiaggia con una rena bassa con un fondo bianco, & è paravego di buora, & vuolsi andare largo dalla ponta circa miglia uno, & mezo: avisandoti che circa la detta Isola sono alcuni sorgitori dalla banda di fuora che non sono netti, la detta Isola hà Castello, & non è habitato, la detta Isola si chiama Santorini; dalla banda della detta Isola da ponente circa miglia 5. sono due Isole, & non haono stacio, nè fondo, & sono chiamate le dette Isole, la Christiaoa.

Partendo da Santorini andando dentro greco, & levante miglia 7. tu vederai un' Isola alta, & dal detto capo della detta da greco è un capo erto rocato in acqua; avisandoti che 'l detto capo risoleggia forte con buora, tu ti puoi allargare dal detto quello pare a te, & di fuora dalla detta Isola da ostro sono due scogli, & un' Isolotto basso, hà bon fondo à torno, & bon stacio di navili piccioli, & ti puoi metter alla detta Isola grande per mezzo il Castello, detti luoghi sono dalla banda d'ostro dalla detta Isola, è la detta Isola habitata, & hà acqua, & vien chiamata nanfio.

Partendoti da Nanfio dentro greco, & levante circa migl. 35. tu vedrai un' altra Isola grande, dalla banda della detta Isola in sirocco alcuni Isolotti bassi, voglionoti rimanere i detti dalla banda di sirocco, & quando tu sarai dentro da i detti all' Isola grande tu vederai un capo erto peloso, & il detto scoglio, puossi intrar in quel detto porto di sopra & di sotto, & anderai entro 'l porto, & dentro dal detto porto è fondo di passa 4. in 10. d'acqua, è bon fertatore: avisandoti che la detta Isola hà de buoni porti, oltra quello che è dalla banda destra di tramontana: andando al capo da donenne & da sirocco è un Castello, & al detto Castello è acqua: & la detta Isola, è dishabitata, & vien chiamata la detta Isola Stampalia.

Partendoti da Stampalia andando trà greco, & levante mig. 40. tu troverai un' Isola grande, la qual dalla banda di ponente hà due capi un basso, l'altro erto rocato: avisandoti che tu dei far la via di quel capo rocato erto, lasciandolo dalla banda sinistra da maestro; avisandoti che dal detto Capo infino alla ponta da greco è buon sorgitore, & buon paravego di provenza; & di buora; avisandoti che su la detta ponta da greco è una secca, tu ti dei allargare dalla detta circa mig. 2. & volgendo la detta ponta vedrai la terra, avisandoti che la detta Isola non hà porto, tu ti puoi mettere per mezzo la terra dove ti pare: à & starai ben con tutti i tempi, & vi è fondo di 5. in 15. passa d'acqua et vi è acqua buona. Partendoti dalla terra per riviera vi: è una ponta bassa, la qual hà picciolo fondo, et è à modo di una sabionera, et è fondo biancho, non t'allargare dalla ditta circa mig. 3. et anderai netto, et così volterai l'Isola, la detta Isola hà Castello, è habitata, et vien chiamata la detta Isola Largo.

Partendoti dal detto capo del Cefalo per levante circa mig. 5. tu troverai un' Isola dalla banda di sirocco, et vederai una spiaggia, tu ti puoi mettere per provenza, à capo della spiaggia tu vederai un scoglietto, tu ti puoi mettere dentro dal scoglietto con tuiti venti, et è buon per andar à levante; avisandoti che circa mig. 2. largo dal scoglio è una secca che par sopra acqua à modo d'una barca, avisandoti lasciati andar in mezo il canal anderai netto, et vien chiamata la detta Isola, Celligago: dalla detta dentro levante et sirocco tu vederai circa mig. 3. un' Isola alta con un Castello habitato, avisandoti che la detta Isola non hà porto, et hà gran fondo à torno, ma dalla banda dentro da greco è acqua, et un poco di spiaggiuola, et paravego per barche, et vien chiamata la detta Isola in fin à Rodi vien chiamato il detto canal di Rodi, et scorresi il detto canal dentro levante, et sirocco mig. 90. avisandoti che tutte le Isole che ti hò dette vogliono rimanere da garbin.

Partendoti da Niseri circa mig. 5. in 6. verso levante, et sirocco tu troverai un' Isola habitata, il porto è dalla banda di tramontana dentro dal canal la conoscenza del porto è parrendoti dal capo di maestro dell' Isola venendo à capo di sirocco tu vederai una valle grande, et tu và dentro la detta, et vederai una Chiesiuola, et fà la via detta, et metti là dove che par à te, et alla detta Chiesa è acqua, avisandoti che da un capo, et dall' altro dell' Isola sono alcuni scoglietti, tu puoi andar dentro et di fuora da essi, et hà gran fondo, vien chiamata la detta Isola la Piscopia: Partendoti dalla Piscopia circa mig. 6. per sirocco tu vederai un' isola grande alta, la detta isola è habitata al porto di levante, et non hà fondo dentro dall' isola, il detto porto ha buon fondo, et hà buon sorgitore: dalla detta isola da tramontana circa mig. 2. in 3. sono alcune Isolette dishabitate & hanno gran fondo à torno, & è paravego da barche, & vien chiamata la detta Isola habitata S. Nicolò de Cargi; per mezo la detta Isola circa mig. 2. dentro levante, & sirocco tu vederai l'Isola grande di Rodi facendoti à sapere che l'Isola di Rodi è grande & habitata, & hà terra, e porto, & manderatti dalla banda di tramontana dentro dal canal è terra e porto, & è per tutte navi, & fondo di passa 4. in 5. Avisandoti che partendoti dalla detta è una secca larga dalla terra del muolo da S. Nicolò circa una bateshrata, et ha doe pie d'acqua secca dentro dal muolo & la secca più oltra circa un miglio è una ponta foreana da maestro et tramontana, et tu ti puoi accostare alla detta a provese et anderai netto. Avisandoti che l'Isola di Rodi è sorgitore, & tutto à torno largo dall' Isola da due mig. tu troverai passa 14. d'acqua infina 20. & bon paravego da fuste de remi. Avisandoti partendoti da Rodi dalla banda di levante è nostro ostro, & garbin è un scoglio & ti puoi mettere dal scoglio all' Isola in terra tu vedrai un Castello vien chiamato il detto Castello Lendego.

Partendoti da Niseri dalla Turchia dentro greco & tramontana, circa miglia 18. tu vedrai un capo

forean à garbin rocato in acqua, tu ti puoi accoſtare al detto capo: Laſciandoti il detto dalla banda ſiniſtra, voltando il detto dirupo tu vederai un muolo di gatto di pietra: & per mezo il detto è un' altro ſotto acqua, il qual va fino in terra. Aviſandoti intrando dentro il porto tu devi accoſtarti al muolo, ch'è ſopra acqua à una barca, larga, & farai dentro il porto, & è fondo di paſſa 22. io 14. & è bon ferratore. Aviſandoti che il detto loco è terra ferma, & dentro dal detto porto vederai alcune muraglie, le quali fur già d'una Cittade, vi è legno, e non acqua, & è detto il Crio.

Partendoti dal detto per ſtaria, circa mig. 19. vederai un capo forean à garbin roccato in acqua voltando il detto capo vederai un ſcoglio con una ſpiaggia grande. Aviſandoti che detta ſpiaggia ha una grande vallatta; ſonovi certe caſe habitate da turchi, v'è bon riſreſcamento, al capo di detta ſpiaggia da garbin è uno dattolajo. & ſotto il detto è acqua, aviſandoti che dentro il ſcoglio & la ſpiaggia tu puoi metterti, & aviſandoti che al detto ſcoglio à torno è buon ſorgitore, & puoi metterti ſotto il ſcoglio ſecondo i temporali che faranno, & ſtarai à ferro & à proveſe, & è buon ferratore & vien chiamato il detto luogo, barba Nicola.

Partendoti dal detto luogo tu vedrai alcuoi ſcoglietti dentro levante & ſirocco, e circa mig. 20. troverai un golfo, e traverſerai oltra il detto golfo, il detto è habitato da turchi, & è chiamato il golfo dalle Simie, andando per riviera troverai alcuni ſcogli foreani à garbin, i detti ſcogli ſono ſegnalati di maſiere di pietra, & quei ſono ſegnati dal porto, tu puoi mettere entro i ſcogli. & al ſcoglietto grande, & ſtarai à ferro, & à provoſe, & è fondo da 20. io fino 30. paſſa d'acqua, & ſi può andar a levante, & à ponente, & è largo dalla ſtaria circa mezo miglio, & fanno canal, ſon chiamati i ſcogli di S. Paolo, della detta ſtaria per mezzo i detti ſcogli circa mig. 1. alla detta ſtaria tu vederai una ponta, oltra la detta ponta à terra circa mig. 3. vederai una bocca ſtretta, & và dentro della detta; aviſandoti parti la bocca per le ponte, & vedrai una Chieſa de Calojeri, & farai dentro il porto, & mettiti dove ti pare, l'intrata è per oſtro, & è luogo per galie, & è acqua alla Chieſa, aviſandoti che il detto luogo per terra ferma, & è Iſola, & ſonovi aſſai Caſtelli, & è habitata, & puoſſi andar dall' Iſola à terra ferma con ſuſte picciole, & detta Iſola vien chiamata, grande Iſola delle Simie.

Partendoti da i detti ſcoglietti di S. Paolo paſſando il detto golfo per ſtaria vederai à terra una ponta foreana erta con un ſcoglietto picciolo, innanzi, che arrivi à detta ponta vederai un' altra ponta dentro da eſſa, & ſopra detta poota vederai una muraglia di terra, accoſtati ad eſſa, & hà gran fondo, & volgendo la detta ponta vederai il porto grande, et vederai nel detto porto una ſpiaggia grande, & mettiti dentro dal detto porto come pare à te, & è ſtaria à ferro, & hà buon fondo, & buon ſorgitore, & vi poſſono ſtare ogni nave, perche ha fondo di paſſa 12. & 20. & è buon per andare à levante; detto luogo è chiamato Malfetta, guardaſi detto luogo con Rodi alla quarta d' oſtro verſo ſirocco mig. 35.

Partendoti dal detto luogo per riviera andando à levante circa mig. 10. tu vedrai un ſcoglio tondo erto, & fa canal alla ſtaria. Aviſandoti che dentro dal ſcoglio è la ſtaria à paravego per provenza accoſtandoti al ſcoglio, aviſandoti che ſopra il detto ſcoglio ſon ciſterne d'acqua, & vien chiamato il detto ſcoglio le Ciſterne, & guardaſi da oſtro & tramontana con Rodi, & ſono migl. 18.

Partendoti dalle Ciſterne per ſtaria circa mig. 6. tu vederai un capo forean grebanoſo, volgendo il detto capo vanno dentro à modo di un golfetto, & la dentro tu vederai una ſpiaggia con fiumare, & caſali turchi, & ha bon fondo & bon ferratore dentro alcuni ſcoglietti è buoni per andar à levante, il detto luogo vien chiamato il Freſco.

Partendoti dal detto circa miglia 12. tu vederai un' altro golfo tutti dentro circa mig. 6. dentro dal detto golfo tu vederai ſpiaggie, & fiumare, & caſali de turchi, & dentro dal detto golfo è bon ſorgitore, & bon fondo, et ſtatio da tutte navi & vien chiamato il detto tuogo Prepia, fuori del detto golfo per riviera, & ſono alcuni ſcogli netti, & puoſſi andar dentro da eſſi con tutte navi, et navilii.

Parteodoti dal detto luogo di Prepia per riviera tu vedrai un capo forean à garbin, voltando il detto capo tu vederai una ſpiaggia grande lunga, à capo della ſpiaggia di ponente vederai un ſcoglio, & ſopra il detto ſcoglio tu vederai à modo di un campanile piccolo, per mezo la detta ſpiaggia è una fiumara grande, è habitata da turchi, aviſandoti che 'l ſtacio è al ſcoglio, & la detta conoſcenza del detto luogo è il ſegnal che è ſul ſcoglio, & vien chiamato il detto luogo Laguia.

Partendoti dal detto luogo per riviera tu vederai un capo con alcuni ſcoglietti, & voltando il detto capo, tu vedrai una bocca larga, & dentro dalla detta bocca tu vederai alcune valli & boche da porti, v'è buon fondo, & buon ſorgitore, & ſono luoghi per andar à levante per ſuſte di remi & dentro della detta Iſola baſſa boſcuta ſopra la detta ſono alcune moraglie. Aviſandoti che la detta Iſola dalla banda di tramontana ha picciolo fondo, & per barche piccole. Aviſandoti che dentro da levante della detta Iſola ſono ſaline. Aviſandoti che volendo andare dalla banda della bocca dell'Iſola di garbin, & è bon fondo, intrando dentro dalla bocca tu vederai il Caſtello. Aviſandoti che 'l detto luogo è buon per andae à ponente. Partendoti della detta Iſola venendo alla rocca per riviera, è ſorgitore, & paravego foreani, & vien chiamato il detto golfo Macoe, & la detta Iſola vien chiamata S. Giorgio, il detto Caſtello è buon luogo habitato da turchi. Aviſandoti che partendoti dalla detta Iſola del capo da garbin, che è la bocca che va al Caſtello, ivi è una ſpiaggia che ha acqua & legne, et la detta Iſola di San Giorgio, dentro da levante ſono ſaline. Aviſandoti che partendoti dalla detta Iſola per venire alla bocca alla ſtaria è ſorgitore per infino al capo. voltando il detto capo da levante tu truovi alcuni ſcogli per riviera, & anderai infino dentro dal capo voltando il capo; andando dentro per tramontana, tu vederai alcuni ſcoglietti piccoli. Aviſandoti che li detti ſcogli vogliono rimanere dalla banda ſiniſtra, & anderai circa mig. 2. per greco, & vederai una Iſola grande aſata con la terra ferma, e puoi andar da levante, è dà ponente, & vederai il Freo, che è ſopra di eſſa, & ſopra la detta Iſola ſono muraglie aſſai, hà acqua & legne, & tu puoi ſtar dentro nel detto luogo à ferro, & à proveſe, & hà bon ferrator, ſopra la detta Iſola da ponente e l'erte.

Digitized by Google

ſu'l monte è una torre, & quella è la conoſcenza dell' Iſola, & vien chiamata la detta Iſola, S. Nicolò delle viſe.

Partendoti dal detto luogo per ſtaria andando à levante tu vederai una ſpiaggia grande come una riva roccata grebanoſa, & và alla via di garbin, il detto capo vien chiamato Sette capi, da terra ferma & da turchia; voltando il detto capo, tu troverai una ſpiaggia grande, & tu entrerai nella detta ſpiaggia, & tu vederai alcune muraglie, & la fiumara; Aviſandoti al capo di ponente alla detta ſpiaggia à paravego di provenza, & per tutta la detta ſpiaggia è ſorgitore, & vien chiamata la detta ſpiaggia, S. Nicolò della patura, più oltra per ſtaria, tu vederai circa mig. 2. dentro una Valle, & và per tramontana, & di fuora del detto canale ſono alcuni ſcogli dalla banda deſtra, & andando dentro tu ſarai coperto da levante in fino à oſtro facendo la volta da maeſtro, & è bon fondo, & bon ſorgitore per provenza.

Partendoti dalla detta tu vederai due Iſole, una grande, & l' altra piccola, & ſopra la detta Iſola grande è un caſtello, & è abitato, la ſua intrata è da tramontana, Aviſandoti che andando alla bocca per ſtaria circa mig. due tu vederai un ſcoglio baſſo piccole, & è fuora dal detto ſcoglio à garbin, tu vederai una pietra roſſa all'acqua, tu ti dei accoſtare alla ſtaria all'Iſola che è di fuori che vien chiamata le Pucelle, & tu puoi andare à torno la detta Iſola, & hà gran fondo dalla banda di tramontana della detta Iſola, & è una valle, & ſorgitore, & paravego da i venti di fuora; Portendoſi dalla detta Iſola à far la via della bocca dell' Iſola è grande, anderai dentro alla bocca, e ſu il detto capo dentro l' Iſola è il ſtacio delle navi da andar à levante e ponente, & è buon ferratore, & vuolſi dar i proveſi all'Iſola, & per ſtaria della detta Iſola tu vederai una valle con alcune muraglie, & alcune ſaline, & è ſtacio per fuſte, uſcendo fuori alla detta valle per andar à levante tu vederai alcuno ſcoglietto con alcune muraglie fuſo vuol rimanere dalla banda deſtra, allargandoti dal detto circa un proveſe, perchè hà una ſecca da tramontana, & tu vederai alcuni ſcoglietti uſcirai fuora, perchè hà buon fondo, & vien chiamata la detta Iſola grande habitata Caſtel Ruzi. Aviſandoti che il Caſtel Ruzi con Rodi ſi guarda quarta di levante ver ſirocco, & ſonovi mig. 100. & Sette capi con Rodi ſi guarda levante, & ponente, & ſonovi m. 60.

Acre con Rodi quarta di greco verſo levante, & ſono m. 40. Partendoti da Caſtel Ruzi per andar à à levante largo mig. 1. per ſirocco tu vederai un ſcoglio erto tondo: Aviſandoti che il detto ſcoglio ha gran fondo à torno, & vien chiamata Iſola de Correnti.

Partendoti dalla detta Iſola per ſtaria ſono alcuni ſcoglietti, & è una valle, & la terra ferma, & è buon ſorgitore, & paravego di provenza: più oltra circa mig. 10. per ſtaria tu vederai un capo, & volgendo il detto capo à terra tu vaderai due bocche, aviſandoti accoſtati à quella di levante, & laſciati accoſtare dalla banda ſiniſtra, & accoſtati all' Iſola grande che gli è gran fondo, perchè dalla bocca è una ſecca, & hà piè 4. d'acqua; & vuolſi accoſtar quanto ſi può all'Iſola grande, quando tu ſei dentro dell'Iſola to vederai una valle, all'Iſola murata. Aviſandoti che la detta Iſola fà canal con la ſtaria, & puoſſi uſcir fuora da levante, & intrare con tutte le navi, & ſtaſſi à ferro & à proveſe all' Iſola, Aviſandoti che hà gran fondo, & ſopra la detta Iſola è acqua, & legna alla valle, & terra habitata, & vien chiamata il Cacao.

Partendoti dalla Iſola per ſtaria circa mig. 5. tu vederai una rena baſſa bianca, & ſopra la detta ſpiaggia è una rocca, & alla detta è uno Caſtello, Aviſandoti che alla detta ſpiaggia è ſorgitore, & paravego di provenza, & v'è acqua, & vien chiamata S. Nicolò della Mira: più oltra per ſtaria tu vederai la riviera erta circa mig. 10. & vedrai una ſpiaggia lonza, & grande. Aviſandoti che la detta hà da uno, & dall'altro una fiumara al capo di ponente, dalla detta ſpiaggia ſon alcune muraglie, & puoſſi ſtar alle dette à ferro, & à proveſe, & è buon paravego da provenza, & bon fondo: Aviſandoti che il capo della ſpiaggia è la fiumera, & ſonovi legne, & vien chiamata la detta ſpiaggia la Finica.

Partendoti dalla detta ſpiaggia per ſtaria alla via d' oſtro tu vederai un capo forean, & di fuori dal detto capo ſono alcune Iſole, & puoſſi andar dentro dall' Iſola il capo con galie: Aviſaodoti che ſopra le dette Iſole è acqua & puol ſtare à paravego dalla banda di tramontana, & le dette Iſole, & il capo ſono chiamate le Chilidonie, & le Gongrube: Aviſandoti dalle Chilidonie all' Iſola di Cipro ſono m. 160. Chilidonie con S. Biſanin ſirocco e maeſtro m. 160. Partendoti dal capo di S. Biſanio per ſtaria dalla banda d'oſtro circa m. 10. tu troverai un ſcoglio grande, il qual ſcoglio non hà bon fondo, & è ſecco, d'intorno da eſſo con la ſtaria è bon ſorgitore, & vien chiamato ſcoglio Trapano; Partendoti dal detto ſcoglio per ſtaria circa m. 15. tu troverai una ponta baſſa, volgendo la detta ponta tu vederai una terra dinupata, & vederai 2. caſtelli ſopra 2. grebani; Aviſandoti che volendo intrar dentro, tu vederai un muolo, Partendoti dalla ſtaria, & venendo alla via del Caſtello da levante al capo del detto muolo ſotto acqua, & è un altro il qual hà capo circa un proveſe largo dalla terra: Aviſandoti che alla terra di porto tu ti dei accoſtare alla torre, & mettiti dentro dal porto dove pare à te, & hà fondo di paſſa uno in due, & vien chiamata la detta terra Baſſo, Aviſandoti che il capo di S. Copia con Baſſo ſi guarda dentro levante, & ſirocco m. 25. & Baſſo con Caſtel Ruzio ſi guarda dentro levante & ſirocco, & dentro ponente, & maeſtro, & ſono m. 200. & Rodi con Baſſo alla quarta di levante verſo ſirocco, & la quarta di ponente verſo maeſtro ſono m. 320. Partendoſi da Baſſo per ſtaria dell'Iſola circa mig. 2. troverai 2. ſcogli baſſi piccioli; andando in levante vuolſi ſtringere tanto in terra che arrivi al canal tra i ſcogli, & l'Iſola, & fa la via del canal, & ti puoi metter à paravego de' detti ſcogli mettendoti i ſcogli per garbin, & ſi può dare i proveſi a i ſcogli; Aviſandoti di fuori da i detti ſcogli circa m. 1. in 2. in mare è ſecco, venendo da mare vuolſi allargare da i detti ſcogli da levante ò da ponente circa m. 1. tanto che tu arrivi il canale, & mettiti il paravego per ſtaria circa mig. 2.

Partendoſi da i detti ſcogli per ſtaria circa mig. 20. tu vederai un capo erto, roccato, & bianco, allargati da i detti dirupi circa mig. uno in mare, perchè poco fondi, & fa la via del capo, & largate una

Digitized by Google

balestrata dal capo, & va dentro tanto che tu sii coperto da garbin, & è bon ferratore, & fondo di passa quattro, mettendosi sotto il capo, & vien chiamato il detto capo, Capo bianco. Avisandoti che il Basso, & Vegro è habitato, & hanno acqua da bere, & guardati il detto Capo bianco quarta di levanta verso greco, & vi sono mig. 20. Partendosi dal detto Capo biancó circa mig. quattro tu troverai una spiaggia grande, al capo di ponente della detta spiaggia tu vederai una Chiesa, che si chiama S. Giorgio, & vederai circa mig. 2. infra terra castello chiamasi, la Piscopia; Avisandoti che si guarda Capo Bianco co 'l Gavata, sirocco, & maestro, & vi sono m. 15. Partendosi dalla Piscodia circa m. 5. tu vederai un capo basso, & guardasi ad ostro, & tramontana: Avisandoti che il detto capo della banda di ponente sono 2. scoglieti piccoli, & puossi andar con legni piccioli, & dentro da i detti, facendo honor al capo circa mig. 1. & puoi andar con tutte navi di fuori da i detti scogli longi uno proveše & vien chiamato il Cavo Gavata; Avisandoti che il detto Capo Gavata à paravego di provenza, & di garbin, & dal detto capo da tramontana la staria circa m. 10. è una terra guasta con un castello, che ha forgitore per mezo la fiumara, & vuolsi metter per mezo la fiumara circa 1. miglio larga, perchè è la spiaggia, & è ferratore, & hà fondi di passa 7. Avisandoti che tu sei coperto da ostro insin' à levante, togliendo la volta di ponente, & vien chiamato il detto loco Limisso; Partendosi dal detto loco per staria in levante tu troverai una ponta bassa circa mig. 30. Avisandoti che tu debbi andar largo dalla detta ponta circa m. 2., & volgendo il detto capo tu vederai alcune rive basse con ponte basse, & vuol andar così largo infino che tu vederai una spiaggia grande con alcuni figari, che và di longo suso per la spiaggia, & vedarai una Chiesa di S. Lazaro, facendo la via della detta Chiasa, & mettiti largo quel che par à te; Avisandoti che è buon ferratore, & discoperto da levante insin' all'ostro, Avisandoti che i che i detti luoghi sono habitati, & hanno acqua, & sooo chiamati i detti luoghi le Saline.

Più oltra per staria à levante circa m. 8: tu vedarai un capo erto, rocato, & par da longi à modo d'un castello, & quella è la conoscenza del detto capo. Avisandoti che 'l detto capo da tramontana, & da garbin hà paravego; et forgitore de foreani, et di buori: Avisandoti che su il capo da levante è una seccara rasa à terra, et vuolsi allargare circa un miglio, et stringeti poi in terra, et poi stare à ferro, et à proveše, et vien chiamato il detto capo della Grea. Avisandoti che Limisso co'l capo della Grea si guarda quarta di levante verso greco, et sono miglia.

Più oltra par staria à levante circa mig. 10. tu vederai in capo pe loso, & dentro dal detto capo mettendosi il capo per ponente, & è stacio, & paravego di buora, & di provenza, & vi è acqua, & una Chiesa de Casojeri, & vien chiamato il detto loco S. Giorzio.

Partendosi dal detto capo della Grea circa mig. 18. & per staria vederai una terra con alcuni scogli & secche di fuori da tramontana; Avisandoti che dentro delle dette secche sono alcune bocche per galie che si può intrare & intrando dentro facendo la via della Torre del Castello, & sotto la detta Torre vederai la bocca del porto; Avisandoti che 'l detto porto è grande per tutte le navi, & navilii, & di porto, & di catena; la fatrata è per sotto la Torre, & la bocca è stretta; Avisandoti che se tu andassi con nave grande tu dabbi andar per maestro di fuori dalle dette secche tanto che tu metti le secche con la Torre del porto, & sa la via della Torre, & ondarai netto, & son chiamati i detti scogli S. Caterina, & la terra Famagosta. E guardasi la Grea con Famogosta quarta di tramontana verso maestro miglia dieiotto, Famagosta col capo di Sant'Andrea guarda greco, & garbin, & vi sono miglia seffanta. E sappi che il detto capo di S. Andrea guarda greco & garbin dalla banda dentro cioè da tramontana tu vedarai un Castello alla marina, che hà porto, & di fuora dal detto porto sono due scogli, vuolsi andar di meao da i detti scogli, facendo la via della Torre grande, & è discoperta dalla tramontana fin'à levante, guardasi 'il detto Castello col capo di S. Andrea dentro ponente & garbin, & dentro greco & levante, & sono mig. 120. il detto loco vien chiamato il Cerines.

Partendosi oltra per staria circa mig. 100. vederai un capo con alcuni scoglietti bassi in acqua, il detto si chiama capo di S. Bisanio; Avisandoti che la detta isola di Cipro ha forgitore à torno, & tutta l'Isola di Cipro volta m. 500. il capo di Gavata con Baruto si guarda dentro levante, e sirocco, & vi son m. 240. Il capo della Grea con Baruto, & guarda sirocco, & maestro, e sono m. 160. Basso col Zasso si guarda à sirocco & maestro, & sono m. 300. il capo di Gavata con Tripoli guarda levante & ponente, sono miglia 220.

Baruto, è terra habitata, & non hà porto, è spiaggia, & la conoscenza di Baruto, è una ponta forcana dentro ponente & maestro, & è la terra alla banda di tramontana, & alla detta ponta, sappi cha 'l forgitore è per mezzo una moschetta, la qual moschetta hà alcuni balconi, vuolsi andar tanto che tu apri le dette seneštre, & mettarati largo quello, che ti pare. Sappi che partendo il detto capo di Baruto circa mig. 20. per staria ad ostro vaderai una terra habitata con alcuni scogli, & sappi cha i detti scogli vogliono rimaner dalla banda destra, cioè da garbin, & andrai dentro da i detti scogli dalla staria, & starai à ferro, & à proveše à i detti scogli, vien chiamata la detta terra Saito. Partendoti dal detto luoco circa miglia venti per staria e garbin tù troverai una terra dirupata, & disabitata, il suo porto è dalla banda di tramontana, & ha alcuni scogli suora: Avisandoti che i detti scogli vogliono rimanere dalla banda destra, & far la via della detta terra, & farai coperto da tutti i tempi, & venti, eccetto che da tramontana, & vien chiamato il detto loco il Suro.

Più oltra per staria a garbin tu vedrai un capo erto rocato bianco circa m. 20. & sopra il detto capo è una Chiesa bianca, & quella è la conoscenza del detto capo, & vien chiamato il detto Capo bianco. Avisandoti che se tu vuoi andar circa mig. 2. in mar per staria vi sono di brutte secche, & vuolsi andar così in fin che tu ti metti in dromo della terra. Lasciando la terra della banda finistra accostati alla terra circa una balleštrata, & tu vedrai un scoglietto piccolo con un muolo sotto acqua;

qua: & debbi andar dentro il muolo, & laſcia il ſcoglio dalla banda deſtra dentro il porto. Aviſandoti che di ſuora dalla hoca ad una halleſtrata v'è una ſecca, che ha pie 11. d'acqua, ſuſo dal ſcoglio alla ſpiaggia è ſecco, & non ſi può andar ſe non con harche; Aviſandoti che la detta terra ha un' acqua che è fiumara, la detta terra è dirupata, & dishabitata, & vien chiamata la detta terra, Acre.

Partendoſi dalla detta terra circa mig. 10. vedrai un capo erto alla via di garbin ſopra il detto capo è un caſtello habitato da Saracini, & al baſſo del detto capo vedrai una ponta baſſa, dentro dalla detta ponta da tramontana vedrai una terra dirupata, & è bon loco, & ſorgitore per mezo della detta terra, ſuora che per tramontana: vien chiamato il detto loco Scafaaao il capo S. Margarita del Dameno; Aviſandoti, che ſe vuoi andar circa mig. 1. in due dal detto capo andrai netto. Partendoti dal detto capo circa mig. 10. a oſtro tu vedrai un caſtello con una Torre dishabitata, & non ha porto, & vien chiamato il detto caſtello Pelegrin: Partendoſi per ſtaria circa mig. 10. a marina tu vedrai una terra dirupata, & non ha porto; nè ſpiaggia, & vien chiamata la detta terra, Ceſaria. Partendoſi dalla detta circa mig. 20. tu vederai i detti luoghi haſſi bianchi con poco di riva roſſa, ſopra la detta vedrai un caſtello dirupato detto, Arauſo.

Partendoſi dal detto circa mig. 10. vedrai un capo erto, peloſo, & è baſſo da oſtro e tramontana, e ſopra il detto capo è un caſtello dirupato, & vien detto il Zaffo. Aviſandoti che il detto ha ſcogli, e porto per navilii piccoli, & puoſſi intrar per 2. bocche una per tramontana, l'altra per ponente, Aviſandoti che è ſtacio da navi, & navilii, & è largo dalle dette ſecche mig. 2. mettiti in Dromo, i ſcogli ſono di paſſa 12. d'acqua, è bon ſerratore, e bon fondo, Aviſandoti che la conoſcenaa del Zaffo è dalla banda d'oſtro de i lidi baſſi, & dalla banda di tramontana ſono i detti erti peloſi con una riva rocata roſſa.

Parteodoti dal detto ad oſtro circa mig. 40. vedrai una marina alla ſpiaggia, & una terra grande, dirupata, & non ha porto chiamaſi, Scannolo.

Partendoti dal Baruto à tramontana circa mig. 40 vedrai un capo erto rocato da tramontana, e dentro dal detto capo è ſorgitore, paravego da tutti i tampi eccetto che da maiſtro infin' à greco, & chiamaſi S. Maria del porto. Partendoſi dal detto loco circa mig. 5. vederai un caſal grande habitato, vi ſono Chriſtiani, & Saraceai vi è bon rifreſcamento di vino, & chiamaſi Naſin. Più oltra per ſtarib è tramontana circa mig. 15. vedrai alcuni ſcogli in mare; Aviſandoti che dentro i ſcogli è la ſtaria à greco, & vederai un ſcoglio piccolo alla ſtaria, & di ſuora dal detto è tramontana, & vien chiamato ſcoglietti haſſi piccioli con alcune bocche ſecche: Aviſandoti che ſi può andar dentro quel ſcoglio, & quel ſcoglietti baſſi laſciando quel ſcoglio ſolo dalla banda deſtra, & gli altri dalla banda ſiniſtra, & chiamaſi S. Gaorgio, ſuora de i detti ſcogli ſono Iſolotti grandi; Aviſandoti che ſi può andar dentro, & di ſuora da eſſi con nave grandi, & ſar la via della terra, & vederai alla marina un ponte di pietra con un poco di Caſtello, tirati dove ti parerà, & vederai frà terra circa m. 3. una terra grande habitata, & la detta ſi chiama Tripoli. Più oltra per ſtaria circa m. 20. troverai un ſcoglio grande con due bocche ſopra il detto ſcoglio grande, & hà alcune muraglie: per meao la tarra è una terra guaſta, & quel ſcoglio è parto, e paravego di tutte navi, chiamaſi Tortoſa. Più oltra per ſtaria circa m. 50. tu vedrai un capo forean rocato non troppo alto, & dalla banda d'oſtro del detto capo m. 8. un Caſtello che ſi chiama Zihele: & di là dal detto capo circa m. 2. alla marina vederai 2. Torri, accoſtati alla Torre da Tramontana, perchè la Torre da oſtro hà una pietra ſotto acqua, & debbi entrar di meao dalle 2. Torri, & ſarai dentro dal porto, & hà catena, & ſi chiama la Lizaa: partendoſi dal detto loco per tramontana circa m. 5. vederai una ponta baſſa ſopra la detta ponta baſſa alcune Torri, & muraglie, & vien chiamato il detto loco la Gloria; Aviſandoti che la Liaza, & il capo di S. Andrea guarda quarta di ponente verſo maeſtro, & quarta di levante verſo ſirocco, & vi ſono m. 70. la Lizza co'l capo della Grea dentro ponente, & garbin, & dentro greco, & levante. Aviſandoti che la Liaaa, & Infin ſu la ponta de Aſtaneſe, traſcorre ad oſtro, & tramontana; Aviſandoti che tutta quanta la Soria hà ſorgitore, & ſpiaggia.

PORTOLANO
DI DIVERSI LUOGHI.

Partendoti dal porto di Veneaia ſa la via dentro greco, & levante, & và nel porto ſopra capo Mulgra, ſon mig. 100. Partendoti poi di detto porto di Venezia da levante và ſopra Caſtagneto, & vi ſono mig. 100. Partendoti dal detto porto ſa la via dentro levante, & ſirocco và ſopra S. Giovanni in Pelago, e Polmontore ſono m. 120 S. Giovanni in pelago con le Polmontone ſcorre à ſirocco, e maeſtro, ſono mig. 25. Polmontore ſono ſcogli due, & dentro l'uno, e l'altro ſi può andare; mà non con nave, accoſtandoti al ſcoglio granda, ch'è da terra le due parti a' un canavo và ſicuro, Polmontora picciola hà ſuora in mare circa mig. a. in oſtro, & ſirocco ſecca una Chieſa in pie 20. d'acqua ſuſo. Da Polmontora in Ancona naviga per oſtro, ſono mig. 240. Se d'Ancoa navighi dentro greco, & tramontana verrai al Sanſego fino à Nieme, ſe vieni di là troverai un porto dentro chiamato Porto Legno, & l'altro Porto di Canedoli, à Sorgana v'è ſecca, ſon lontane una all'altra mig. 2 Sanſego è verſo Quarnero da tramontana una ſecca larga mezo miglio, & è nel Sanſego un Iſola

dieſema, che in capo di via da maeſtro verſo Quarnero è un ſcoglio, chiamato Raccola ha paſſi tre d'acqua dentro il ſcoglio Nia.

Dentro Nia ſotto monte Chebo è un porto che ſi dice Scaligine, all'aodare per ſirocco la ſtaria è uu' altro porto, che ſi dice Luogo, & ha ſcoglio uno in garbin, & è dentro lo ſcoglio la ſecca, luogo per navi picciole, & è largo da Scaligine mig. 5. in 6. Dipoi trovi a levante un ſcoglio, dentro al quale è la valle d'Agoſta, & è buon porto grande, dopo tu troverai il ſcoglio delle Monache, & ſe vuoi ſtare al porto, ſtà nella valle, il ſcoglietto rimane in ponente, poi tu trovi il porto di Cigala; il qual'è buon porto, & non ha alcuna rocca, & poſſi accoſtare da una banda & dall'altra, & dentro per levante ſono boniſſimi venti di ſuſo.

Più oltra avanti troverai Forneli, il qual'è porto ſtretto, & è apreſſo il capo dell'Arſa, & poi tu trovi Nieme, il qual è buon porto, & la ſua intrata ha di paſſa 4. d'acqua con la ſecca, & puoi uſcir dentro in Nieme in ſcoglio di San Pietro, & per mezo il ſcoglio di S. Pietro in greco è un'Iſola, che ſi chiama Loriola, & ha porto verſo la ſtaria, & ſe tu vuoi andar da Nieme ad Arbe naviga per greco, & verrai in capo dell'Iſola di Pago, è un porto che ſi chiama Ravener, che hà ſcoglio uno da tramontana, & da quel ſcoglio tu puoi veder Arbe verſo tramontana, & da Nieme in Arbe ſono mig. 40. Da Nieme à Selva ſono mig. 10. al porto, & è per conoſceoza del porto capo uno roſſo da ponente & puoſſi metter ſcala, & proveſe: da Nieme dentro oſtro, & ſirocco vieo Premuda da parte di ponente ſcogli due ſopra il porto è un ſcoglio in garbin, & ivi è il porto da ponente, & da levante, e ſecca una verſo ſirocco, e va circa canevi 4. largo per ſcoglio, & ſe da Nieme tu vogli andar à Zara acoſtati alla Selva, & naviga per ſirocco per la mezaria, è verrai à Zara, & ſono mig. 60. Se da Nieme tu vuoi aodare à Premuda naviga quarta d'oſtro in verſo ſirocco, & verrai à Premuda, & vi ſono mig. 20. Da Premuda ſe tu vuoi andar di ſopra viene l'Iſola di Scorda, & poi l'Iſola de Eſte, che ſi chiama Zan Pontello, & poi viene Meleda, & il capo di Meleda verſo ponente è un buon porto, e in mezo dell'intrata dalla parte di ponente cioè di ſuora è una ſecca, & ſe tu vien di ſuora, accoſtati alla ponta di Meleda da levanta, e anderai ſicuro dentro Meleda, il capo verſo levante ſono porti 2. buoni, l'uno ſi chiama S. Maria, & ſono in oſtro ſcogli 2. piani che ſi chiamano le Ganiſie largo miglia 4.

Ivi è il capo de i tempi da ponente, ivi è porto, e ha un ſcoglio picciolo per tutta la ſtaria de Tempi, & non è porto, & è mig. 30. lungo, & in campo de' Tempi è porto uno, che ſi dice Proverſo porto roſſo, & poi trovi l'Iſola di S. Maria, ove ſono molti porti, & poi da levante vien l'Incoronata Alcena, & un'altro porto che ha nome Lapſa, & poi ſono Iſole due che ſi chiamano Porcelli: & poi tu trovi l'Iſole che ſi chiamano Giudee, & le Giudee hanno di ſuori ſcogli tre, & ha porti 2. l'uno di S. Maria, & l'altro è più dentro in uoa valle che è buona, & dalla ponta di levante è un ſcoglio, che ſi dice la Roſa, quella è finita di ſuora, & ſe tu vuoi uſcire da Vinegia, & vuoi uſcir del golfo, & vuoi aodar sì, che tu non tocchi l'Iſtria, nota che da Vinegia à Monte Chebo ſono mig. 130. dentro levante, & ſirocco, da Monte Chebo a i Templ, di Zara per ſirocco miglia 60.

De i Tempi di Zaro all'incoronata, ſono per ſirocco m. 50. Dall'Incoronata, al Miliſiel lo ſono dentro oſtro, & ſirocco mig. 50. Da Miliſiello à S. Andrea per levante mig. 20. Da Liſia alla Cazza dentro levante, & ſirocco mig. 40. Dalla Cazza al Cazzuolo per levante mig. 10. Dal Cazzuolo alla Guſta per levante mig. 10. Dalla Guſta alla Meleda ſono per levante mig. 30. Et dentro l'una, & l'altra ſono ſeccagne. Dalla Meleda à Raguſi per levante mig. 30. La Meleda è lunga mig. 30. Da Raguſi à Dolcigno à Durazzo mig. 60. Da Raguſi à Durazzo per ſirocco mig. 130. Da Durazzo à Brandicio per garbin mig. 140. Da Brandicio al Saceno per levante mig. 100. Da Durazzo al Saſeno per levante mig. 130. Dal capo di S. Maria dalle colenne al Fano per levante mig. 80. Dal Saſeno al Fano dentro oſtro & ſirocco migl. 60. Dal Fano à Corſù dentro levante & ſirocco mig. 40. Da Corſù in Cefalonia dentro oſtro & ſirocco mig. 100. Da Cefalonia al Zante mig. 10. Et poi ſono Iſole 2. in mar dentro oſtro & ſirocco mig. 30. Le dette Iſole s'appellano Stivali, & l'altra Iſola Roſſa; & è paravego per ponente, & per maeſtro, & vi è acqua dolce, vi ſtaono Mooachi Piſor. Dal Zante a Modon per ſirocco mig. 80. Modon hà un'Iſola davaoti la qual Iſola ſi chiama Sapienza; aricordandoti che all'intrata dentro dalla ponta di Modon, e Sapienza ſono ſecche, & vuolſi andar largo dalla ponta di Modon le due parti del Freo, verſo l'Iſola & anderai ſicuro dentro la ponta di Modon & la ſecca accoſtati alla ponta di Modon à un canevo, & anderai ſicuro. Et ſe vuoi andar dentro da Sapienza, & vuoi uſcir da ponta di Gallo dentro da S. Vencedego tu debbi andar quarta di ſirocco verſo levante, & ſono mig. 110. Et volcendo capo Malio Matapam in tramontana troverai una valle grande, & larga, & chiamaſi la valle di S. Maria, & è la Chieſa dentro la valle, più dentro il golfo è il porto delle Quaje, il quale è buon porto, et vi ſono legne, & acqua, & ha la bocca ſecca, una che è pie 14. d'aequa fuſo, ſchivala le ſeconde parte del Freo; & la bocca laſciela da tramontana, & anderai ſicuro. Più avanti tu troverai il golfo della Valdole, & trovi la Tromezza che è ſcogli tre, & è porto dentro da quei ſcogli, & poi tu trovi Caſtel Rampani; venendo fuora del golfo tu trovi un porto in ſtaria, dove ſi può ſtare con ogni veoto, ſalvo che con garbin, & poi ſi ſtaria ſotto la ponta, & poi trovi l'Iſola de i Cervi che è appreſſo la ſtaria di mezo, & non li può ſtar ſe non un legno ſottile, & poi tu trovi la Varia, è una cale, ivi è acqua, et legne, et poi ſe trova capo Malio San Angiolo, et guardaſi capo Malio Matapan con capo Malio S. Aogiolo quarta di levante in verſo greco, et ſono mig. 60. Et per mezo capo Mallo, et S. Angiolo è un'Iſola grande che ſi dice Cerigo, la qual è in capo dell'Iſola da levante, a porto uno che ſi chiama le Dragonere, et ſono ſcogli, et è grande anchoratione, et largo da capo Mallo mig. 20. Et capo Malio à capo Spada di Crede è dentro oſtro, et ſirocco mig. 80. Et da capo Spada à Goazo per ſirocco mig. 50. Et queſta è la via di fuora di Cre-

Digitized by Google

de. Da Gozzo à Calolimena per greco mig. 60. Et à un buon porto, et davanti dal porto sono Isole tre, et lasciale tutte tre da garbio, et anderai sicurn. Da Calolimena al Cargator per levante, et più al greco sono mig. 40. Et dal Cargator all'Isola de' Gaidaroni, mig. 10. Et è una secca sotto acqua di passa due, et meao. Dai Gaidaroni alla Christiana per levante sono mig. 50. Dalla Christiana à capo Sermon sono per greco mig. 40. Da capo Sermon à Scarpanto, dentro greco, et levante, mig. 50. E da Scarpanto al capo dentro greco, et levante, miglia 15. E dal capo à Rodi per greco, et tramoontana, miglia 100.

E da Rodi a Castel Ruzo stà quarta de levante verso greco, ivi è buon porto, & puol intrar d' ogni parte, mig. 100. E da Castel Ruzo à capo S. Bisanio sono mig. 210. quarta di levante verso sirocco, Ivi, è buon porto, & davanti a quel porto sono Isole due, & la bocca che ha da levante è monda, & netta, & quella da ponente ha sorgitore di passa 40., & la mezana è camera verso levante in due parti, & su l' Isola grande, che verso levante, ha acqua dolce in una cisterna, & ha scala non buona, & ha buon fondo, & se tu voi andar in buon porto, metti la bocca mezana a meza nave, & va per greco & vederai un' Isola picciola sopra il capo, che ti rimane in ponente, & un' altra picciola. Isola, che ti rimane in levante, & in quella bocca sono passa 20. d'acqua, & là dentro è porto verso ponente longi arcate due in terra ferma, sono cisterne due d' acqua dolce, & dal capo alla Petra, sono mig. 40. Et dalla Stramira alla Petra sono mig. 25.

In capo della Stramira mig. 5. longhi verso levante, è la valle della Finica, & è buona anchoratione, là è una fiumara d' acqua dolce, & da lungi dalla fiumara da ponente alla ponta è buon porto da nave, & d' ogni navilio, & dalla Stramira a i colli delle Chilidonie sono mig. 20. Et i scogli delle Chilidooie sono Pisor, & in mezo d' essi è sorgitore, & paravego per ponente, & per maestro, & per mezo i scogli delle Chilidonie in mare mig. 25. in sirocco è una secca sotto acqua, & ha manco di passa due in tre di acqua, & da i scogli delle Chilidonie a basso da sirocco mig. 180. Et dalle Chilidonie al porto Genovese per tramontana sono mig. 10. Ivi è il porto, & un capo rosso, & dal porto Geoovese a Satalia per tramontana sono mig. 50. Et la conoscenza delle Chilidonie è, che quando tu vemissi, vi è uoa gran montagna l' Elario, & quella montagna stà in maestro infra terra sopra le Chilidonie, & se tu vuoi andar in Cipro in Acre, & se tu set à Gavata, che è sopra Limisso, naviga dentro levante & sirocco, & sono mig. 240. Et se tu vuoi haver dritta conoscenze della Soria, overo in Acre, se tu sarai alla vista di Cipro per meao Basso, & per mezo il Gavata, naviga dentro levante & sirocco, si come io ti dissi, & vederai il Carmene levar isolato verso ponente, & se tu pedegasti più a levante, vederai un monte alto, che si dice di Berlino, & più verso tramontana sono altri monti, che sono sopra scritti, che sono chiamati le Forche di sotto, & più oltra a tramontana sono altri monti che sono sopra Baruto, detti la Cola di Baruto, & poi sono altre montagne, & sopra Tripoli, & più a tramontana, & se tu pedegasti verso tramontana, che è verso greco, vederai tutta la terra di Soria, & verresti dal capo Santo, & anderai infin' al capo della Gloriata, & sono mig. 70. E dal capo della Gloriata à Tripoli, sono dentro ostro, & sirocco mig. 60. E da Tripoli all' Isola di Tortosa, sono per tramontana mig. 30.

E sappi che Tripoli è buon porto, & se tu vuoi andar in porto, và di fuora da tutte l' Isole e scogli, & là ti metti verso tramontana infin' al capo di scogli, Ivi tu ti starai a provese, & le tue anchore metti in greco in passa tre d' acqua, & da Tripoli al paggio del Contestabile, sono mig. 20.

Ivi è un porto, & se tu ti vuol metter là, và dentro infin che troverai alcuni scogli, & Pisor, & acqua da bere: ivi tu poi stare a provese, & metter le anchore in greco in passa quattro d' acqua, overo in cinque, dal Poggio verso Conestabile, & verso garbin sono mig. 45. Infin' al capo di Baruto, & vien levante dal capo di Baruto circa mig. 3. Ivi, è il Castel di Baruto, & poi vengono i colli da levante a mig. a. ivi è porto, sa honore a i scogli, metti provesi due, troverai passa cinque d' acqua alle anchore. Et dal capo di Baruto verso l' ostro sono l' Isole di Saito, & è largo da Baruto m. 8. La sua intrata è da greco, & da garbin, & è basso fondo. Et da Saito verso garbin è l' Isola di Suro, & la sua Intrata è da greco, & se ti metti dentro lascia ogn' Isola da parte, & mettiti sotto la Torre, & dalla catena largo due provesi. Et da Suro in Acre, sono mig. 18. Et quivi è un porto, ma sà honor alla secca, che è in capo de i scogli, che circonda il porto fin' alla Torre delle Mosche, & là tu puoi entrar dentro da i scogli.

E da Aere fin' à Castel Pelegrin, sono mig. 10. E da Cesaria a Zaffo, mig. 30. E da Zaffo a Scalona, mig. 40. E da Scalona à Gazara mig. 30. E da Gazara a Damiata, mig. 180. E da Damiata to Alessandria, sono mig. 200.

E se tu vuoi andar da Acre to Alessandria naviga per ponente mig. 250.

Et poi dà la proda alla quarta di garbin verso ostro, & vederai il Faro, & sono da Acre in Alessandria, mig. 500.

Da Laguста naviga per quarta di ponente verso garbin anderai alla Christiaoa, sono mig. 500.

E dallo Gavata alle Chilione, per maestro mig. 210.

E dallo Gavata in Alessandria, entro ostro & garbin & sono mig. 400.

E dalla Gavata al Goaao di Gredo, sono per la quarta di ponente ver garbin, mig. 650.

Dal Capo al Capo S. Bisanio alla quarta di ponente verso garbin sono m. 400. Dal Capo Sermon al Goazo per ponente sono mig. 200. Dal Goaao in Acre per levante sono m. 870. Dal Gozzo in Alessandria entro levante, & sirocco mig. 500. Dal Gozao a Refaltin sono per ostro mig. 200. Dal Gozao a Malata per ponente mig. 700. Dal Goaao Modon per maestro mig. 235. Dal Gozzo naviga dentro ponente & maestro, & verai dal Capo stillo al Capo delle colone mig. 600. Dalla Christiana in Alessandria mig. 450. Da Alessandria al golfo dalle Sure mig. 100. Ivi è Isola una, che ha nome Catabergus, Ivi ha buon porto, & puossi intrar da ogni parte, & dar provesi all' Isola, & le ancore alla Barbaria, & dall' Isola di Catabarus al Cago

di Rasan mig. 10. Ivi è buon porto, & la sua intrata è da levante, & ha una ponta sottile, bianca, & quella ponta, & quel porto ha buon fondo, essendo al Capo di Rosan, & vogli andare in fondo, và tanto dentro, che habbi passa 7. d' acqua per mezo un Carobajo, & anderai in buon porto, & chiamasi il detto porto S. Caran, & guardasi Alessandria, & con Rasan entro ponente, & maestro, & guardati bene che non metteſsi in ferro a basso entro 'l golfo di Rasan, perche è tutto pietroso, & asprigno; & da Rasan à Gosecion sono mig. 50. Ivi è bon porto in mezo di Gosecione, che ha nome Fagalezza, & da Gosecion al detto sono m. 25. Ivi non è buon porto, & la defenda d' Alessandria è per levante mig. 30. D' Alessandria alla Colomba a Cargo m. 40. Da Cargo a Carso mig. 20. Carso è Isola piana, et ha verso ponente un terra ferma torri due, et da Carso a Solome mig. 25. Ivi è fondo asprigno, et ha per conoscenza Isole due picciole in mar, et dal Solome, et Masomar mig. 16. Ivi è buon porto, et ha riva bianca da levante, et da ponente commune a' monti, et da Masemar a buoco mig. 100. Ivi è buon porto, et ha da levante Torre una a riva di mare, cioè alla riva della ponta, et la detta ponta è miglia due piana, et ha passa due et mezo d' acqua, et quando entri honora la ponta un' arcata, et poi entra dentro a quella piana alla terra ferma; et da Buoco a Barda mig. 70. Barda è Isola tre dentro da levante, lascia ogni Isola da ponente; Nota che sopra la ponta di Barda, cioè quella di mezo ha cisterna una d' acqua dolce: et sopra Barda fuora in mar circa mig. 10. è una Isola che ha nome Barda, et si và in terra da quella parte se vuoi, et honora la ponta una arcata; et più da Barda a Refaltin sono mig. 56. Refaltin è co 'l capo de' monti di Barda di levante, sono Refaltin in Alessandria m. 550. Refaltin ha buon sorgitore, et è coperto da ponente, et da maestro, et ha fuora in mare secca una larga m. 10. sonovi da pie due d' acqua et ha Isola una, quando tu lasci l' Isola và dentro in fond. di passa 4. d' acqua, et ivi è cisterna una d' acqua dolce, sopra il Capo. Et da Refaltin a Carso sono mig. 120. et è da levante monte uno alto, et bianco, et da ponente ha via bianca come neve, et è la ponta lungi da Carso mig. 10. Da Carso a buon Andrea mig. 60. et li è porto uno, et Isola una piana, et se vuoi intrare dentro da ponente et da levante è Camperato, et il buon Andrea è in meao li monti, et per mezo il porto è un Castello appresso la valle di verso ponente. Et da buon Andrea à Marsona e un capo de' monti sono mig. 100. et è buon porto, per tutta la staria de i monti, et sonovi passa 7. d' acqua, et ha fondo di rena mig. 2. in mare, et se vuoi andar da Marsona, che è uno capo de' monti da ponente in Alessandria, naviga per levante, quando sarai in mare verrai ben, et sono mig. 107. le fino in Alessandria. Da Malta a Tripoli di Barbaria per ostro mig. 260. Da Malta alla Pantalaria entro ponente, et maestro mig. 150. Da Malta alla Pedola entro ponente, et garbin mig. 100. Dalla Pedola a Tripoli entro sirocco mig. 250. Da Capo Passera alla Pagagnana, e tutta quella riviera scorre dentro ponente et maestro mig. 250. Da Capo Passera a Rasacarame mig. 110. Da Rasacarame a terra Nuova mig. 40. Da terra Nuova alla Licata mig. 20. Dalla Licata ad Argenta mig. 30. Da Argenta a Siacca mig. 30. Dalla Siacca a Mardara mig. 30. Da Marzara a Marsana mig. 15. Da Trapano a Palermo per greco mig. 110. Da Trapano a Melazzo dentro greco, et levante mig. 140. Da Melazzo a Messina dentro greco et levante mig. 60. Da Messina a Saragusa per ostro mig. 200. Et se vuoi navigar per Sicilia oltra mare da Capo Passera per levante appara bordon sinistro, et verrai da capo sopra verso lo Gozzo di Crede. Et se vuoi navigar da bocca di Ferro, et da Messina all' Isola di Crede, naviga quarta di levante e ver sirocco verrai sopra capo S. Giovanni, et se vuoi navigar da Gozao a capo Sermon naviga dentro greco, et levante, et più a levante, dal Gozzo a capo Sermon mig. 200. Se vuoi navigar da capo Sermon in Cipro naviga per levante, et verrai sopra capo S. Bisanlo mig. 500. Se volesti navigar da capo Sermon in Soria, et volessi andar, che non vedessi l' Isola di Cipro, naviga mig. 500. quarta di fuora da levante, et pol dà la proda al levante et verrai sopra Cesaria, mig. 800. Se navigassi da Cipro in Soria, et se tu fossi in mar mig. 20. naviga per levante, et vederai da Saito insin a sirocco, mig. 400. Da Saito a Suoro mig. 20. Saito ha per conoscenaa una forca alta, la qual forca è sopra Saito verso Baruto, et se vuoi andare è conoscenza della Soria, che pedegasti di sopra Acre ver levanta, cioè ver Tripoli sono montagne grandi, et rizzose verso mare infra terra, et se pedegasti diffotto verso Alessandria è terra piana, et non ti vengono montagne salvo a Carmene, et quello lieva l' isolato in mare.

Se vuoi andare da Cipro in Acre naviga quarta di sirocco verso ostro, verrai in Acre sono mig. 260. Se vuoi andar in Soria in Acre overo in Alessandria, naviga per ponente mig. 400. Et poi dà la proda all' ostro navigando vederai il ferro, et se vuoi andar da Gozao di Crede in Alessandria naviga entro levante et sirocco, et verral alla vista del Farro d' Alessandria mig. 500. Se vuoi andar da capo Sermon in Alessandria naviga per sirocco, verrai in Alessandria, et da capo Sermon in Alessandria sono mig. 500. Se vuoi andar dal capo Rasianzen alla Gosecione, naviga quarta di ponente ver maestro, et verrai alla Gosecione, sono mig. 500. Se vuoi haver conoscenza dei porti di Rasianzen è in capo de' monti del golfo, che tiene in forno in Alessandria, tiene segnale a Rasianzen è buon porto, et buona anchoratione, et per tutta la staria de i monti, et ha valle una in ponente è il porto per mezo il Castello, et da buon Andrea all' Isole di Carse sono m. 40. Catse è Isola piana, et è buon porto, et debbi in terra da ponente, et da levante, et da tramontana è camerato, et sonovi secche che si veggono, et che non si veggono, et da Carse à Refaltin che è in capo de' monti di levante, sono mig. 70. Refaltin ha porto, et ha una ponta da ponente fuora in mare, fuora della ponta sono Isole due; quando vieni alla ponta ha fuora dell' Isola, perche è basso fondi di 10. in 12. palmi d'acqua, quando hai lasciato per ponente in passa sei la cisterna una d'acqua dolce, appresso di due mig. è Moncheda una sopra la cisterna, et da Refaltin a Barda sono mig. 40. ivi è porto buono, et ha Isola una in terra da levante, et da ponente in terra ferma sopra una ponta sono torri due,

Digitized by Google

Barda è Iſola propria, et è a ſimilitudine d' una nave con una barca dietro a vela et da Luida a Caſeles ſono m. a. Da Caſeles all' Iſola di Colombi mig. 40. Entra da levante, et dall' Iſola di Colombi alla Goſetion mig. 40. Ivi è un porto, et ha per conoſcenza Torre tre frà terra, et dalla Goſetion a Raſan mig. 40. a Raſan è buon porto, et la ſua intrata è da levante; et ha per conoſcenza una ponta ſottile piana, ha la ripa bianca, et è appreſſo il golfo di Raſure, et ſe vuoi venire in buon fondo, và tanto che tu vadi in Paſſa fei d' acqua, et là ſorgi, che v' è buon fondo di rena. Et da Raſan in Aleſſandria ſono mig. 150. Nel golfo appreſſo Aleſſandria mig. 15. Et è Iſola una che ha nome torre dell' Arabo, et è buon porto, e tu puoi entrar da qual parte tu voi, et ha fondo paſſa 8. d' acqua, et metti i proveſi ai ſcoglio, et le anchore alla Barbaria, et ſe volessi navigare d' Aleſſandria a capo Sermon, naviga per maeſtro, e ſappi, che Guidaroni ſono Iſole piane, v' è buona intrata da ponente, et da levante, et lungi da Crede mig. 15. Se voi andar d' Aleſſandria al Gozzo di Crede, naviga trà ponente, et maestro, et più ver maeſtro verrai al Gozzo, et vi ſono mig. 500. Et di poi ſe voi navigare d' Aleſſandria a i monti, naviga fuori di ponente verſo maeſtro, et verrai a ſalvamento a Reſaltino, et vi è dal ſopradetto luogo a detto Reſaltino mig. 500.

PORTOLANO

DI PONENTE.

VOlendo andare da Reſaltin a Tripoli di Barbaria naviga per ponente, et verrai a Tripoli, ſono mig. 800. Se vuoi andar da Reſaltin in Sicilia naviga quarta di maeſtro verſo ponente, & verrai a capo Borſan, & dentro ponente, & maeſtro, & verrai a capo Paſſera; ſono mig. 800. Se vuoi andare da Barbaria a Reſaltin naviga per ponente, & verrai appreſſo Aſrica ſecche, ſono mig. 1000. Se navigaſti da Reſaltin tra ponente, & maeſtro, verreſti a Malta, & è Lampedoſa, ſono mig. 800. Se voleſti andar da Crede a Meſſina naviga quarta di ponente verſo maeſtro, & va in bocca di Faro, ſono mig. 630. Se voi andar da capo Spada a Modon naviga dentro ponente, & maeſtro, da Crede a Modon mig. 200. Se vuoi andar da Modon in Sicilia naviga per ponente, & verrai al Faro di Meſſina, ſono mig. 450. Se vuoi andar in Sicilia in ponente ſe ſerai ſopra capo Paſſera, & vuoi andar per conoſcenza delle terre, naviga dentro ponente, & ſcorrerai tutta la terra infino alla Fagnana, ſono mig. 240. Se foſti a Malta, & voleſti andar in ponente naviga dentro ponente, & ga bin, & verrai a Lampedoſa, ſono mig. 140. Se anderai da Malta alla Pantalarea naviga per maeſtro, ſcorri tutta la terra infino a capo Bon; & ſe vuoi andare da Lampedoſa a Eanoſa naviga per garbin, & verrai ſopra eſſa ſono mig. 30. Se ſei nel golfo di fuora di ſotto da capo Bon verſo Africa, & vogli andar in ponente, & non montar capo Bona, naviga in tramontana, & entrarai appreſſo m. c. & coſi al capo della Capulia, che è ſu 'l capo Bon naviga dentro ponente, & maeſtro, & verrai a Raſa Zibelle, ſono m. 40. Raſa Zibelle è capo pian, & bon porto, & è in teſta dell' Iſola longi dal capo mig. 2. & è ſorgitore, & ha ſino al capo dell' Iſola ſorgito e per ponente, & per maeſtro, & ha fondo di paſſa 10. d' acqua, & da Raſa Zibele naviga per maeſtro, & verrai alle Iſole di Cani, & longi da Raſa Zibele mig. 20. Et queſte Iſole da ponente hanno ſorgitore per ponente, & per maeſtro, & per tramontana, & la honor alla ponta d' arcata una, & verrai in ſorgitore di paſſa. 15. d' d' acqua, & da Raſa Zibele a Biſerzo è ſorgitore al capo della cittade da ponente, & da maeſtro; Et ſe voi andar dal capo alla cittade di Biſerzo, va ſopra il capo maggior ſuora in mar mezo mig. ha una piana meza ſecca, & da capo della cittade circa mig. 3. al capo di Biſerzo ha per conoſcenza torre una, & ſopra la montagna un' altra torre.

O ſe navigaſti da Biſerzo dentro ponente, et maeſtro ver Reſtitallo Galata che è mig. 80. et allo Galata è ſorgitore per ponente, et maeſtro maſta aveduto a' ſcogli, et alle ſecche, che è allo Galata da Garbin largo mig. 15. Da Trepede al capo di Roſano mig. 100. Da capo di Roſano a Bona mig. 40. Da Bona a Trecoſin mig. 30. Da Bona a Rabe mig. 50. Da Petra à Stora mig. 30. Da Storb a Angoli mig. 15. Da Angoli a Cremorani mig. 40. Da Antigar a Bala mig. 20. Da Balaſia a Marſeglia mig. 15. Da Marſeglia a Muzia mig. 26.

Et ſe voi andare a Petra allo Galata naviga per greco, et anderai allo Galata, et ſe la vuoi montare, naviga di ſopra del greco ver tramontana, et ſe vuoi andare da Sicilia, o vuoi dalla Fagagnana a Tripoli di Barbaria, et non vedere le ſcale, naviga a Verri alla Pantalarca, ſono mig. 40. E la vederai da ponente da mig. 20. Et di la avanti naviga dentro oſtro, & ſirocco, & verrai a Limoſa, ſono mig. 100. Da Limoſa naviga dentro oſtro, & garbin, & verrai a Lampedoſa, miglia 30. Lampedoſa è Iſola piana, & in capo di ponente è più alta che da levante, & moſtraſi di tal modo che 'l vien verſo la Barbaria larga miglia 10. Et è Iſola una da ponente ſcuola fatto come è queſta da parte, et Lampedoſa ha porto, & acque, et legne.

Da Lampedoſa naviga dentro oſtro, et ſirocco, mig. 100. Poi dallo porto all' oſtro, et verrai a Tripoli, mig. 300. Se vuoi andare da Malta a Tripoli di Barbaria naviga quarta d' oſtro ver garbin, et verrai a Tripoli miglia 270. Se vuoi haver conoſcenza di Tripali di Barbaria, è queſta, che quando vieni dal pelago per pedegare a Tripoli ſe pedegaſti da levante, vedereſti la Carena, che è dal capo di levante, et è ſottile, et va ingroſſan-

Digitized by Google

do infino disopra Tripoli, il capo, che è da ponente, è alto, et sotto quel capo è un' altro capo basso, et è la Carena da ponente infino a terra da miglia 40. Lascia tutta la Carena da levante, et vien il Palmiso una ponta, et dapoi quella ponta è Tripoli.

Se tu vuoi andar da Tripoli in Sicilia naviga dentro maestro, et tramontana, et verrai alla Pedosa, sono m. 340. Da Tripoli a capo Passera. Se vuoi andar da Tripoli alla Fagagnana naviga dentro maestro, et tramontana, at verrai alla Fagagnana, sono mig. 450. Da Tripoli in Africa, mig. 260. Se tu vuoi andare alla Fagagnana sempre naviga per ponente vederai Tolara, et l' Ilola di S. Pietro, sono mig. 270. Se vuoi andar dall' Isola di S. Pietro aspetta il navigar dentro greco, et levante, et verrai a Majorica, mig. 400. Da Majorica a Cavrera naviga per garbin, et verrai a Leviza sopra Formentara, et dalla Città di Majorica al capo di Leviza sono m. 150. Se tu navigasti da Formentara per garbin tu verresti a capo di Pali, sopra la montagna di Cargine, sono mig. 200. Sopra il capo di Pali, mig. 5. Da levante, è un'Ilola, cioè Isola di Pali, et se tu vuoi andare a metterti, là sono entrate due, una da greco; et l' altra da garbin, et quella da garbin è netta, et quella da greco è sporca, et metti mente andar largo dalla ponta arcate due, et per mezo la valle metti dall' Isola, et la tu puoi metter i proveti, et troverai fondo di passa 6. d' acqua, e puossi ben intrar ficuro, et se tu navigasti dalla Fagagnana dentro maestro, et tramontana tu verresti da monte Christo 400. m. et mostrasi monte Christo per tal modo, et è largo da Bolterra mig. 60. Se vuoi andare da Fagagnana a Tolara naviga per maestro, et verrai à Tolara, mig. 300. Se tu vuoi andare dalla Fagagnana alla bocca di Carbonara, et in Sardegna, naviga tra ponente, et maestro, et più al ponente, et verrai a Carbonara, mig. 200. Se tu vuoi andare dalla Fagagnana a Napoli naviga dentro greco, et maestro, a Napoli mig. 300. Se vuoi andar da Casca in Sardegna naviga per garbin, et verrai da Carbonara a Calari, mig. 300. Se venisti da Tolara per levante, tu verrai all' Isola di Sponsa, mig. 230. Se navigasti da Piombino quarta di sirocco verso levante, verresti ad Ischia, migl. 300. Se venisti da Carbonara a Palermo naviga per levante, et verrai al capo di S. Vito m. 270. Se tu navigasti da Carbonara per levante, tu verrai al mar Retemo, et se tu vuoi haver la conoscenza di quello è rotondo come una meda di seno, sono mig. 300.

Da mar Retemo alla Fagagnana dalla parte verso ostro è un buon porto il Castello, & quel porto è un' Isola, et dicesi la Sarzina, et di suora da quell' Isola è un' altra Isola picciola, et senza dubbio tu puoi intrare da qual parte tu vuoi, perchè quel porto ha due intrate, l'una da sirocco, e l'altra da garbin, et se tu navigasti dall' Isola di S. Pietro per garbin tu verresti à Buzia, sono mig. 360. Se tu navigasti da Tolara per garbin verresti à Zibel Reame sono migl. 250. Se tu navigasti da Capo terra per garbin à Petra raso Cargolo, sono mig. 300. Se tu navigasti à Buzia, et volesti andare a Marsiglia, naviga per tramontana, et più verso greco, et vederai Majorica da ponente, et verrai à Marsiglia, sono migl. 600. Se da Buzia tu vuoi andare à Majorica, naviga per tramontana, et verrai a Majorica sono mig. 300. Se da Majorica tu vuoi andar a Marsiglia, naviga quarta d' ostro verso garbin, et verrai a Marsiglia, sono mig. 350. Se tu vuoi navigar da Marsilia a Buzia, naviga quarta d'ostro verso garbin, et vedrai Majorica da ponente da Zicarà Buzra, sono mig. 700. Se vuoi andare à Marsiglia dentro Minorica, et Majorica, naviga dentro ostro, et garbin, et verrai per Freo sono migl. 350. Se tu vuoi andare da Buzio à Nerbona quarta di maestro verso tramontana, et verrai ad essa, sono mig. 700. Sappi che Marsilia ha buon porto, et un' Isola che ha nome Pomago Sicsano, et è buon sorgitore entro l' Ilola di S. Stefano, et Pomago, è un' altra Isola che ha nome Iziro, et è buon sorgitore, et poi si trovano le Isole de i Rei, che hanno buon porto, et ha nome porto Corsu, et ha intrata da ponente, che si dice bocca d' Eri, e sono buon sorgitore, puossi dar provese all' Iloletta, che è alla bocca verso il pelago, et l' Ilole di Jeri sono Isole piane, et longhe, et ha da ponente buon porto, che si chiama Teleno: et poi tu vieni à capo Cercelin, che è alto monte, et è valle, et Isole, et è infino al monte Cercelin, mig. 30. Dal monte Cercelin verso ponente largo mig. 10. è un porto, che ha nome bon Lormin. Et più al ponente è Isola boa rizzosa, che si dice l'Aquila, et è buon sorgitore di passa 15. d' acqua, et è bona intrata da levante, et da ponente, et è una secca in mezo della bocca tra 2. acque, entro l' Isola è terra ferma, et questa via è tra l'Aquila, et la bocca di Marsilia, et scoglio. Monaco è buon porto, et sopra il detto porto è un monte alto che si leva come un' arenale, et ha nome Vizena, et passando quello verso ponente è porto uno, che hà nome Limori, et è sotto Nizza, et è longi da Monaco mig. 5. Et Monacc è finita del distretto di Genova dal ponente, et da ponente passando. Monaco si trova Artinoli, che è porto da fuste picciole, et è largo dall' Isola di S. Margarita mig. 30. Dall' Isola de Santi Honorici mig. 15. et è buon porto; Et se tu vuoi andare in Sardegna al capo dell' Isola Colombara, che ha nome Serpentina, et vuoi andare à Tunese, naviga per ostro, et verrai da Biserta infin' à dui scoro, et se tu vuoi pelegare sopra Rasa Zibel naviga per greco, et verrai ad essa, et la somiglianza di Rasa Zibel che è la via, et Isola molto erta, et se vuoi andar da Mar Retemo à Tunese naviga per garbin, e verrai da Rala Zibel infino al Zemelo, sono mig. 490. In fino à Tunese da i Chelbi che sono largo dal mar Retemo m. 80. Et guardasi dentro greco, et levante, et se tu navigaoi da Buzia quarta di maestro verso ponente, tu verresti sopra Formente a di ponente sono miglia 300. Se vuoi andan da Buzia all' Isola di Majorica, naviga per maestro, et verrai à Camera, sono mig. 330. Se vuoi andar da Bugia à Capo de' Pali, naviga per ponente, et verrai appresso esse; et se vuoi andar in porto di Jeviaa, et veniffi da garbin, metti mente alla Formentera, et lascia l' Isola verso Jeviza, che è alla ponta à tal modo, et più grossa davanti alla ponta, il capo verso tramontana è sottile, et da ponente è grosso, et va sottigliando in ver la ponta, et là è Torre una, il capo di Formentera verso la ponta mostra Isola una; lascia quell' Isola da Formentera, e longi dal porto miglia 2. et ha fondo di passa 6. et se tu sei a grado di Tortola, et vuoi andar al Monte Colombaro,

naviga per oſtro, et lo vederai, et è Monte Colombaro Iſola una, et è largo da terra ferma miglia 20. Se vuoi andar da Monte Colombaro à capo di Martia, naviga per oſtro, et verrai alto dal capo miglia 15. in mare. Se vieni dal Japo corſo ella Ceraga, et vogli andar à Bonifacio dalla parte di ponente, naviga per garbin da m. 200. Verrai à monte Sagro ſopra lo capo da miglia 20. in mare, poi dà la pruda al ſirocco, et verrai ſopra Bonifacio, et ſe pedegaſti di notte ſopra capo di Razi Zile, et voleſſi andar à Tuncſe, naviga dentro oſtro, et ſirocco alcuna coſa muove d'oſtro, et ſirocco, alcuna coſa per l'oſtro verrai al quarto di quartana mig. 2. et mig. 30. Se vuoi andar dal Capo Paſſera rimagna naviga per levante 4. verſo greco, verrai à Modon, ſono miglia 500. Se tu ſei alla Torretta à bocca di ſerro da tramontana, et vuoi andar in ponente, naviga per ponente verrai à bocca per Melazzo, à Volcana è Iſola una, et ha buon porto, et ſe vai per ponente dalla parte deſtra vien à Lipari, et Saline, et poi vengonti altre due Iſole più à ponente, che ſi dicono Arculo, et Soricnro, et da Volcana à queſte due Iſole ſono miglia 40. Di là a Palermo mig. 100. a greco, et à garbin, et un'altra Iſola ſopra Palermo che ſi chiama Urſtega, che ha una Chieſa ſuſo, et una al porto, et è ſurgitore dalla parte deſta Chieſa, et è largo da Palermo miglia 70. ad oſtro, et tramontana; Et ſappi che da Volcana ſi ſcorre per ponente tutta la terra di Sicilia dalla faccia di tramontana infina al capo di S. Vido, et la naviga per garbin, verrai à Jeviza, e la Fagagnana, et di ſutto Jeviza, è Trapano, et à levante è buon porto, et dalla Fagagnana à mar Retemo, ſono mig. 20. Per ponente non ti accoſtar à mar Retemo, et ha paravego coperto da garbin, & da oſtro, et ſirocco, et da mar Retemo alla Fagagnana naviga dentro oſtro, et ſirocco, et verrai à capo Paſſera, ſono miglia 270. Se da mar Retemo, et la Fagagnana voleſſi andar à Malta ſtrigneti à ſirocco, et anderai à Malta; Malta è Iſola piana, et ha Caſtello uno dai lato di tramontana, et ſotto quel Caſtello è buon porto, et da Malta ſe tu navigaſſi per tramontana verreſti è Raſia, ſono miglia 90. Se ti ſtringi verſo greco quarta ver tramontana verrai dal capo Paſſera in ver Saragoſa, et vuoi andar dal Faro di Meſſina ver Napoli over Gajetta, naviga entro maeſtro, et tramontana, et ſegni alcuna coſa più al maeſtro, et monterai tutta la terra della Calabria verſo il Principato, et verrai tutta la terra della Calabria verſo il Principato, et verrai à Stromboli che è ſopra la Mantera mig. 60. et è largo dal Faro: Se tu ſei ſopra la ponta, che è ſopra Gajetta da garbin in largo miglia 60. naviga per maeſtro, et monterai tutta la ſpiagia rimagna infin ſotto l'elba à Piombino, et da Piombino all' Iſola ſono migl. 60. per maeſtro à porto Camina, et naviga per ponente, et verrai à porto Venere, ſono mig. 60. Da porto Venere à Genova, mig. 60. Porto Venere ha davanti il Caſtello un' Iſola, et è dentro l' Iſola il Caſtello, è porto da nave appreſſo Genova, et ha da levante monte uno, che è chiamato Capo di Monte, e verſo levante è porto, et di là da Genova, ſono mig. 15. Da Genova ſe tu navigaſſi per garbin, tu monteresſi tutta la riviera ſuora à Monaco, che un Caſtello che è la difinità del diſtretto di Genova, et ha porto il Caſtello di verſo Genova, et di là in quà, ſono miglia 5.

Di Genova naviga per garbin, tu monterai tutta la terra infino à Marſeglia, et infino à capo di Croce, che è in capo di Catalogna da levante, et da capo Croce naviga per garbin, tu ſcorri tutta la terra di Catalogna infin' à greco di Tortoſa, et da capo di Martin à capo de' Pali, naviga dentro oſtro, et verrai ad eſſi, et capo de' Pali ſono ſcogli due, che ſi chiamano le Formiche, et ſe tu vuoi navigar dall' Iſola di S. Pietro verſo tramontana a Napoli, avanti che tu vadi à Napoli, tu anderai ſopra il capo di S. Marco da mig. 15. è largo dall' Iſola di S. Pietro mig. 50. Dal capo di S. Marco à man Levaate; mig. 10. verſo tramontana; Di là dal capo delle Saline m. 15. Dal capo delle Saline à Baſſa m. 15. Da Baſſa a Peveſti m. 60. Da Peveſti a Remi all' Iſola che ſi dice Laſenara che è in capo della Sardegna verſo maeſtro mig. 40. Et vi ſta Piſor Monachi, et Corſica è buon' Iſola, et è in capo di Sardegna verſo tramontana: et è largo dalla Sardegna verſo tramontana: et è largo dalla Sardegna mig. 10. VI è buon Caſtello grande in capo dell' Iſola di mezo la Sardegna, et ha nome Boniſacio, et è buon porto, et ſono da parte di terra due ſcogli, che ſi chiamano i Lavegi, ove ſtanno Monachi bianchi pur dell' ordine de' Ceſtelli, et dell' Iſola di Corſica da queſta parte ſono le Saline, et dall' altra partr di ſuora è un Caſtello, che ſi diede à M. Franceſco, et dall' altro capo verſo Piſa è un' altro Caſtello, che è della Provenza, e progenie de' Preti di S. Biſanio, et è de' Genoveſi, et ſe ſei in Conſtantinopoli, et ſe vuoi venir giuſo in bocca di Vedo, naviga per greco in ſino alla città di Vedo, et poi va per ſirocco infino alla Panſagia, et poi dà la proda in maeſtro infino alla Torre d' Arimini, ſono mig. 200. Se vuoi navigar per oſtro laſcia la Marca à man deſtra, et verrai a Tenedo, et vienti capo di S. Maria, et i Nonatoli, che è capo del golfo dalle Smirre, nella bocca di quel golfo ti vien Metelin; che è un' Iſola grande, et è buona, et ha bueni porti verſo maeſtro, et tramontana, et ha un Caſtello per mezo il capo di S. Maria, et ſi chiama la Chieramede, et ſe tu vooi andar dentro la bocca di Venedo, naviga dentro oſtro, et ſirocco, et più verſo oſtro, et verrai verſo Chio, et Peſcara, et ſono m. 160. Da Peſcara ſe navighi dentro oſtro, et ſirocco, et più in verſo oſtro, tu verrai al capo del Papa, che è il capo dell' Iſola di Nicarta verſo ponente, ſono mig. 80. Dal capo del Papa naviga dentro levante, et ſirocco, e laſcia la levata alla cenere da ponente, che ſono due Iſole, et laſcia S. Giovanni di Polmeſa dietro, et Calamo da levante, et guarda non intrar dentto dalla cenere, et la Levata, et ſe neceſſario foſſe che ti conveniſſe intrare, accoſtati alla Cenere, che la è ben monda ſintorno più alta che non è la Levata, et più appreſſo la Merga. Et ſappi che ſono dentro la Cenere, et la Merga due Iſole baſſe che ſi dicono Levata, et ſono ben nette, et è d' appreſſo la Merga da mig. 3. Et ſe tu paſſi dentro l' Iſola Levata, et la Cenere, paſſando quella laſcia Stampalia verſo ponente, et puoi navicare per ſirocco, et laſcierai la Scrova con i Parcelli da ponente mig. 10. et verrai a Trapela al capo de Lolde verſo garbin, et più in le

bocche di verſo Lolde ſono mig. 100. Et per la via di fuora dell' Iſole in queſta via andando, vederai a man ſiniſtra verſo tramontana, & più al greco il capo del Ceſalo, & di largo, & di là da eſſo è un ſcoglio ben' alto, & netto, che ſi chiama Pomegalia, che è dentro il capo del Ceſalo, & viſina, verſo ponente di mig. 8. Et vederai Niſari che è ben alta, & vederai ancho la Piſcopia, che è aſſai alta, & tienti a mente avanti che tu ſei a Niſari, vieni a quella Iſola che ſi dice Pomegalia verſo ponente aſſai rocca da Niſari, & dalla Piſcopia ſoco mig. 8. in 10. Et da S. Nicola da Carchi alla Piſcopia ſono m. 12. Et è appreſſo Rodi, & è buon porto, paſſando i ſcoglietti troverai buon'acqua dolce entro la Piſcopia, & Niſari, & più verſo Piſcopia è mig. 1. Pietra picciola, & è ſotto acqua pie 8. & ſe tu vai dentre da Rodi, & la Pomegalia & Niſari, quella è benedetta via, & non andar dentro Niſari, & alla Piſcopia, naviga per levante inſin che trovi il capo della ſtaria; che ha nome Crio, & gli è bon porto, & la è ſanta intrata da levante, & poi navigar per la ſtaria, & vederai da una parte, & dall' altra terra, & la per la vista della ſtaria dell' Iſole anderai bene infino alla Città di Rodi, e tienti a mente che tu vederai il Caſtello del Filermo dell' acqua della ponta, che è acqua da modi da mig. 3. & habbi a mente che a una pietra ſotto acqua di pie 5. & la intrata del porto di Rodi è ben da Coſtantinopoli a Rodi, mig. 500. Et ſe tu voleſſi uſcir dentro Chio alla ſtaria naviga per levante & per ſirocco infino al capo del golfo due miglia, & poi naviga per greco per il golfo di Nia e ſuora per garbin di terra in terra, & poi paſſerai deniro la ſtaria del Samo laſciandolo da man deſtra, in quel golfo troverai Iſolette picciole Piſor uſcendo del diſtretto Forni a man deſtta, per mezo Samo da garbin. I Forni è buon porto da nave; paſſando i Forni, ti ſta Marcaria in mare, dentro di ponente & garbin vattenc quanto tu puoi andar a terra per la ſtaria laſcia Iſola da ponente S. Giovanni di Polmoſa, & le Marie, & Lero, Calamo, & verrai all' Iſola dell' Angiolo, ch'è ſotto la ponta del golfo de i Reteſi tra greco, e t amontana, e per mezo la ponta de i Reteſi in garbin ſono alcune Iſole, che ſi chiamano i Calli, & poi l' Iſola delle Caure, ove ſa preſo Marco Sanuto, & poi volgi ſa ponta, & trovi il Rio, & pol và in terra per la ſtaria, & troverai le Iſole che ſi dicono le Simie, & trovi anche le Iſole di S. Paolo & pol tu trovi le Iſole da Rodi per la viſta dell' Iſola infino alla città di Rodi. Da Rodi a Caſtel Ruzi m. 100. Da Caſtel Ruzio al capo mig. 30. Dal capo alla Petra m. 20. Talla Petra alla Stamia mig. 40. Dalla Stamia alle Chilidonie mig. 30. Dalle Chilidonie alla Gavata mig. 240. Se ſoſti a capo Malio S. Angiolo, & voleſti andar a Coſtantinopoli con Galie a terra in terra naviga dentro a maeſtro & tramontana, trovi a man ſiniſtra S. Martin largo da capo Malio m. 12. più avanti per ſtaria tu troveral Moluaſia, che è una terra che è ſotto un dirupo & ſtà in mare come una ponta; & non ha bon porto, & non ha paravego da tramontana & da greco & è largo da capo Malio m. 30. Paſſando Malvaſia io tramontana m. 7. Dalla valle di S. Paolo, & è buon ſtacio, ma non è bon andar con nave che voglia andar in Romania, & non ſi patrà levar cargo ſccondo vi è oſtro & garbin. Et poi trovi le porte delle Botte che è largo da Malvaſia mig. 12. in tramontana, il qual è un porto ſtretto & la ſua intrata è da tramontana dal capo. Dal capo delle Botte a ſette Pozzi m. 5. Sette Pozzi ha porto dentro ſette Pozai è alla ſtaria, & ha fondi di paſſa 5. in 6. & ha acqua, & legne, & da ſette Pozzi naviga per ponente & per maeſtro, & anderai per il golfo di Napoli, & ſono mig. 30. Et da ſette Pozai ſe tu vuoi andar a Negroponte naviga dentro greco, & tramontana, & poi verſo tramontana, & vederai le Iſole, che ſono nel golfo de Solines ſopra Coranto, & li ſarà la Sidra, che è buona Iſola, & buon porto verſo ponente, & maeſtro. Et paſſando queſt' Iſola, & quelle altre, che paſſi a man ſiniſtra, che è nal golfo di Setines il qual ha nome l' una le Stila, & l' altra Mala Zegna, & và navigando in greco, & poi trovi un' iſola, che ha nome S. Giorgio d' Albora, non ha porto, & ha ſorgitore coperto da tramontana, & da greco, & è lungi dalle Colonna mig. 8. Et le colonne han porto: per mezo le Colonne in levante è una Iſola, che ſi dice Maeronisto, di ſuora è l' Iſola di Zia, la qual è buon porto dalla parte di maeſtro, & dalle Colonne per tramontana è la valle di Ruzene, & è buon porto, & paſſando quella, è la Macina che ha bunn porto, & è largo dalla città mig. 60. Et paſſando la Macina trovi la valle di Loreo, che ha ſorgitore, che è di paſſa 8. in 10. d' acqua, & è ſtacio per buora, & paſſando quella valle naviga dentro ponente & maeſtro, & entrerai dentro il golfo di Negroponte, & vederai le Panatale, & le Cavallene, & altri ſcogli che ſono ben netti di ſecche. Et poi trovi entro il golfo i ſcogli delle Cavallenc, che ſono il Caſtello ha nome il primo, & gli è una fiumara d' acqua & poi trovi i ſcogli delle Rizze, che ſono à largo da Negroponte mig. 7. Et là è Spredo in lor ſorgitore, & paſſando le Colonne, tu trovi Delilanto, la qual è ſecca, cioè baſſo fondi, e ſabloniccio molto largo, & è l' intrata dal lato di ſotto, ivi è il baſſo delle barche, che ſono 1. Chieſa che ha nome S Marco, & è appreſſo 1. ſcoglio che ſi chiama Mille Moggia; abbi à mente quando tu vieni al mirar dentro dal ſtretto, allargati dalla ponta dell' Iſola di Negroponte, che ſi dice Lilanto, & accoſtati a man ſiniſtra, & alla ponta della ſtaria ebé è ben netta, e vien per mezo la mezaria inſin che tu volgi la ponta a man deſtra, vederai la città di Negroponte; & ſe dà Negroponte vuoi andar a Coſtantinopoli paſſa oltra il ponte, d' onde corre l' acqua, & paſſa quella ponta, & la prima che trovi a man ſiniſtra tu andarai un poco largo, che quella ponta è ſecca, & poi ti accoſti all' Iſola di Negroponte, & per quella via troverai S. Giovanni la Chieſa ſe vuoi l' acqua, & è largo dalla città di Negroponte m. 12. & paſſando S. Giovanni, dove ſi toglie l' acqua, ti viene la montagna, paſſando la montagna di Spartivento, là dove ſi fanno de molti rifluſſo, ſa tu volcſſi ſorger ſotto la detta, ſorgi ben in terra, perche il ſondo è grande, & non rittien bene, & paſſando la detta montagna di Spartivento, trovi i bagni, là ſi può metter poppe in terra, & è largo dalla città di Negroponte m. 40. Et poi tu trovi la ponta de i Cavalli, che è

per

per mezo il golfo di Mirola, dove è il gran corrente, & volgendo quella ponta da i Cavalli e Loreo, il qual' è un Castello per mezo il golfo del Firelo, & è largo da i Cavalli m. 30. Et passando Loreo venendo per greco tu trovi per mezo il Fredo pon di confo, lasciato verso Negroponte, & poi tu trovi il Scaliero, & Copolo, e trovi gli Andromi, & sopra Chinochi, & entro il Scopolo & gli Androni & Luovo, & là sono due Isole, & passando il Fredo dentro gli Androni, & Sarachinochi, trovi le Mine, Pelegi, & Lamia, & l' arsura, & di fuora sono le Sandole, & Schiro, che è da sirocco in mare. Et poi è il Pier appresso l'Argira, poi venendo, & navigando per tramontana tu vederai S. Strati che è largo da Salimene m. 20. Salimene è buon Isola, & ha buon porti, & se tu navighi per greco tu verrai a Tenedo, che è buon porto il dove è il Castello, & poi è una valle largo dal Castello m. 3. che si dice la Cola, & è paravego di buora, & buon stacio. Et da Tenedo naviga per tramontana infino la Cartera, & lascia le Muraje da ponente, & poi dà la proda trà greco, & tramontana infino al Dardanello, & poi dà la proda dentro maestro, & tramontana infin che tu passi il Dardanello, & poi dà la proda al greco infino al Piseran, & Piseran è fuora del golfo di Gallipoli verso Costantinopoli, & è buon forgitore in quanto fondi, che tu vuoi, & è ben netto per mezo la Torre, & è largo da Gripoli m. 30. Et dall' altro lato del stretto è la ponta della Spisia, & dall' altro lato della Turchia è il Castello del Spinga fuso la ponta, ivi è buon stacio dentro per mezo la porta del Castello, & troverai passa 6. d' acqua, & ha buon fondi tutto netto, & è luogo de' Greci. Et da Piseran sa la via dentro greco, & levante, & si la via dal Malmora, & da sirocco, sa la via da Costantinopoli, & lascierai Calonimo, & le Paonere da sirocco; & sarai a Lion là che sa il grande corrente: e da capo Malio Sant' Angiolo a Costantinopoli, & sono m. 8. Per la via di sopra scritta.

PORTOLANO
DI VENETIA.

SE vuoi sapere quello che appartiene alla pedotaria dell' Istria, & di tutta la riviera dalle Polmontore infino al porto di Venetia, sappi, & impara quello che troverai scritto da qua avanti tutto per ordine. Et se non sai questo non te ne impaeciare, che è troppo gran rischio di perdere navilii, & le persone, leggi da qui avanti che ti dirà tutto per ordine.

Prima sopra le Polmontore è secca una in mare entro ostro, e sirocco m. a. Et sono passa a. d' acqua, & men dentro dalle a. Polmontore è secco, tienti alla Polmontora grande mezo canevo, & anderai sicuro, & partendoti dalle Polmontore per la staria trovi Olmisiello largo mig. 4. dalle Polmontore, & poi trovi Olmo largo da Olmisiello m. 5. Et poi trovi Veruda largo da Pelmo da m. a. va per la bocca di ponente, & è netto. Et da Veruda a Tetela sono m. a. va per maestro, & è netto per tutto, & da Tetelo a val di Fico sono m. 3. va dentro per levante, & anderai a Polo, & sa che lo scoglio di S. Andrea ti rimanga per maestro, e da S. Pelegrina Marcodena entro maestro, & tramontana parti lo Freo per mezo, et anderai sicuro. Et da Marcodena andando per tramontana verrai alla Fagiana, ivi è fondo di passa 6. in 7. d' acqua, et se vuoi andar a Busoni lascia due ponte, et una alla 3. et erovi Val Gelma che è buon porto, et da Val Gelma per maestro trovi un Freo, che dice Menor, e boón porto da ponente, & da levante, & vuolsi intrar dentro da mezodì; & se volessi uscir da tramontana è secca una di pie 5. d' acqua, & non più, & a capo di Busoni per maestro trovi secca una larga mig. 1. & un' altra secca entro ponente & garbin mig. a. largo che ha pie 7. d' acqua, & puoi andar dentro la secca, & Busoni con la maggior nave del mondo: & sappi che li scogli con capo di Pola sono tutti netti, & se volessi venir da levante a due seror guardati dal capo grosso, & non ti accostar a due seror infino che non sei per mezo quel di levante, a quella armeggia li tuoi provesi all' Isola, e le anchore alla terra, & se tu vuoi trovar la secca di due seror, metti la terra di fuora nel Castello da ponente dentro due seror, & sa che lo scoglio sia le due parti di levante, & sa che apri Bagnuol dentro S. Andrea alla staria, & sarai suso la secca sa che ascondi Bagnuol con S. Andrea di sera, & se vuoi andar a S. Andrea di sera non ti accostar al scoglio Polera à due canevi, & guardati dalli due scogli che son di bocca di S. Andrea lasciali da tramontana, & anderai sicuro, & se vuoi vegnir dentro da S. Andrea di sera, vientene a radente lo scoglio di S. Andrea, & lascia le due parti da tramontana infino alla Chiesa, & poi parti lo Freo per mezo infin che scapoli lo scoglio piecolo, & se tosti al campo di Pola, & non potesti venire dentro da S. Andrea a radente il scoglio di S. Giovanni in Pelago, lasciato da mezo di, ancora puoi andar dentro dal scoglio piccolo & da S. Giovanni in Pelago arditamente, e va a radente lo scoglio vuol dentro vuol di fuora. Et se fusti a S. Andrea di sera & volessi venir a Ruigno à redente lo scoglio delle forche, & va netto da ogni cosa, & se fussi a S. Andrea di sera & volessi scapolare la secca de Orsal, metti Bagnuol con S. Andrea di sera, & vien tanto per quello luogo, che vegna Parenzo di fuora dalla ponta grossa, & poi va per mezo Parenao netto, & se voi trovare la secca de Orsal, metti la via bianca che è suso lo stagno de Orsal nelli due albori, & la torre de Orsal, & metti lo Bagnuol di sopra da S. Andrea, & che S. Andrea ti tegna da levante, & farai suso la secca a punto;

& partendoti da Ruigno per venir a Parenzo trovi scogli due che han nome Figaruola, ivi è bon stacio lasciandoli da garbin, & partendoti da Figaruola per venir a Parenzo trovi la ponta di Lemo, va largo da esso canevi due, & va verso levante, & lascia la prima, & lascia l' altra che ha nome Saline, & è buon stacio netto; & Partendoti da Saline va più dentro trovi un porto, che ha nome S. Fele, che è una terra & ha buon stacio, & partendoti da S. Fele trovi un scoglio che ha nome Conesarda, lasciato da greco, & se volessi venir dentro dalla secca de Orsal, va largo da quel detto scoglio canevi due o va radente Orsal mettiti accostar & scapola due secche, & se vuoi andar di fuora del scoglio, va canevi due largo, & poi ti accosta al scoglio de Orsal canevo uno largo infino a Fontana che passa da garbin, & vien a radente i scogli da greco infino che tu sei a S. Fragilitade, e lascia i tre scogli di S. Fragilitade da garbin & poi trovi un' altro scoglio che ha nome mazzuco, &, va radente d' esso & lasciato da greco.

Et se veniss di là da Parenzo trovi un buon porto, che ha nome S. Pietro verna. Et se volessi andar dentro S. Nicolò & S. Rafael, metti lo camin del potestade entro 'l campanil di S. Marco, & vien a radente la colonna più che tu puoi a salvamento, & se vuoi con se vuoi con una acqu che sia communal pie 7. d' acqua &, se vuoi andar dentro S. Rafael e la staria, parti lo Freo, & trovi piè 6. d' acqua communal, & se volessi andare fuora di S. Nicolò, va canevo uno largo & và tanto che scapoli il scoglio delle Forche da levante tanto che metti la Chiesa, che è suso il monte, che ha nome S. Elia, & il campanil di S. Angelo, & poi vienti per mezo Parenzo, e se vieni entro il scoglio di sotto l' Isola Matasoni allo Freo per mezo. Et se volessi trovar la secca che è di fuora da S. Nicolò da mezo dì, metti la ponta di S. Nicolò da levante dentro là dove è la beccaria, & i necessari, metti la valle rosa da S. Angiolo ti venga da tramontana, & dei far un poco di calle, & farai suso la secca, che è pie 7. d' acqua suso; & partendoti da Parenzo ver la ponta di croce, ivi trovi una secca che tien lo scoglio dell' Asino in S. Rafael, & metti la Chiesa di S. Martin che è da tramontana da Parenzo in una nogara, che è la suso la secca, & se vuoi scapolare alli segni detti, & vegendo à Città nuova trovi i vescovelli, fa che tragghi S. Rafael di fuora dal scoglio dell' Asino, e lasciato da levante, e lascia una calle tanto che apri lo porto di Cenere, & lascia tutti i scogli da sirocco canevo uno, & va in porto, & metti i provesi da levante. Et partendoti da Cenere, trovi Quieto che è bon porto, se ti vuoi mettere da levante, passa la prima valle, & và all' altra che è a S. Andrea sonovi passa 10. d' acqua. Et se volessi andar dall' alto verso Città nuova, mettiti la pietra che è alla ponta de Licedo, ivi trovi passa 9. d' acqua: Et se vuoi andar in Licedo, vi sono passa due d' acqua: Partendoti da Licedo va canevo uno largo da tutte le ponte infino à Castagnedo, & dentro Licedo & Castagnedo è Citta nuova partendoti da Castagnedo andando verdando verso Umago trovi porto uno che ha nome Dena, va largo dalla ponta che è alla tote canevi tre infino che tu avanzi ben lo porto &, metti la valle rossa dentro un bosco che è da greco, & va dentro lo porto per quel segno, & metti li provesi da levante, & sono passa 5. in sei d' acqua. Partendoti da Dena verso Umago trovi porto uno che ha nome S. Lorenzo, & va per la mezzaria, & dentro è tutto netto, & partendoti da S. Lorenzo trovi Umago, & se vuoi andar netto dentro metti la nogara entro l' Isola, che è suso la montagna, & anderai netto entro è porto & sendo dentro dà i provesi alla città, e le anchore alla montagna trovi pie 6. d' acqua, & partendoti da Umago per andar à Pirano, trovi su paga vescovelli, va largo dalle torri mig. uno & mezo, & vassi netto infino à Ponta di Salbuda, & sendo à Salbuda & far la via da Piran, va quarta di greco ver levante, & trovi un porto che ha nome S. Maria Ruosa, & netto da ogni luogo, & metti provesi da garbin e le ancore da greco, & sono passa 5. d' acqua, il fondo netto & tenero, & partendoti da Piran per venir all' Isola trovi un boschetto, che ha nome S. Basso, largo da Piran mig. 2. vassi entro per mezo lo porto, & metti da quel lato vuoi, & sono passa 5. in 6. d' acqua, & passando S. Basso trovi Isola, va dentro, che è netta, & metti i provesi e le anchore da garbin, & sono passa 4. in 5. d' acqua, & partendoti da Isola non trovi stacio nessuno infino à Capo d' Istria; & se vuoi andar à Capo d' Istria, va largo dalle ponte mezo canevo, & va dall' alto di sirocco della terra da Capo d' Istria per venir a Mugia trovi una ponta grossa, ha nome S. Pietro, & al capo di Mugia non è stacio nessuno infino à Mugia, ivi è rio stacio; & partendoti da Mugia per venir à Trieste arrivi ad una valle di S. Ellero, & partendoti valle Santo Ellero, trovi per Trieste una valle che è chiamata valle Ztolem, & trovi passa 10. d' acqua; &, partendoti da valle Ziolem, & Trieste trovi scoglietto uno, che ha nome il Zucolo, lasciato da levante meza balestrata, &, poi va per mezo lo porto di Trieste, & metti le anchore da maestro, & li provesi alla terra, & se volessi venir oltra il golfo, & voler afferrar l' Istria, & non podessi intaccar il capo di Pola volessi aferrar Busoni mig. 5. in mare troverai da passa 20. d' acqua, ivi è fondo netto in ogni luogo, & se usciss da Busoni per venir à Vinegia per la via di Maestro le contra de Licedo sono mig. 70. quando averrai passa 10. d' acqua Vinegia ti starà dentro ponente, & garbin sono mig. 40. largo; & partendoti da S. Giovaoni in Pelago, & andando per maestro verrai in le contrade di Cavorli mig. 60. & quando haverai passa 10. d' acqua, Vinegia ti starà dentro ponente, & garbin, & saranno mig. 50. largo. Et partendoti da S. Giovanni in Pelago entro ponente, & maestro verrai sopra Limo maggiore, & sono mig. 10. quando haverai passa 8. Vinegia ti stà trà ponente, & garain, & più a garbin, & sarai largo da Vinegia mig. 15. Et partendoti da Parenzo à venir dentro Cavo li, & Baseleghe sono miglia 50. quando haverai passa 12. d' acqua, Vinegia ti starà trà ponente, & garbin, & più à garbin, & serai largo mig. 56. da Vinegia. Partendoti da Città nuova per ponente verrà in mezo delle navi, & sono mig. 10. Et partendoti da Città nuova dentro ponente, & maestro verrai in le Contrade di Jesolo, & sono mig. 80. quando averai passa 8. d' acqua, Vinegia ti starà entro ponente, & garbin, & più à garbin,

& ſerai largo mig. 20. Et partendoti da Dena per maeſtro verrai entro Baſeleghe, e Tajamento ſono m. 50. quando haverai paſſa 12. d'acqua Vinegia ti ſtarà entro ponente, & garbin, & ſerai largo da Vinegia m. 60. Et partendoti da Dena entro ponente, & maeſtro verrai entro le contrade di Jeſolo, & quando haverai paſſa 10. d'acqua Vinegia ti ſarà quarta di garbin ver ponente, & ſerai largo da Vinegia mig. 20. Et partendoti da Umago dentro ponente, & maeſtro verrai ſopra Cavorli, & ſono mig. 50. quando haverai paſſa 20. d'acqua, Vinegia ti ſtarà quarta di garbin ver ponente, & ſerai largo m. 50. Et partendoti da Dena per ponente verrai in le Contrade di Lido maggiore, & ſono m. 90. & quando haverai paſſa 7. d'acqua, Vinegia ti ſtarà quarta di garbin ver lo ponente, & ſerai largo mig. 10. Et partendoti da Umago per ponente verſai in Pigneda, & ſono mig. 60. quando haverai paſſa 10. d'acqua, Vinegia ti ſtarà dentro ponente, & garbin, & più à garbin, & ſarai largo miglia 20. Et partendoti da Vmago per maeſtro verrà in l'acqua ſecca di legname, & ſono mig. 40. & quando ſarai in paſſa 12. d'acqua e Vinegia ti ſtarà in garbin, & più all'oſtro, & ſei largo mig. 70. Et partendoti da Pirano verrai in le acque di Livenza, & ſono mig. 60. & quando haverai paſſa 12. d'acqua Vinegia ti ſtarà quarta di garbin ver ponente, & ſarai largo mig. 40. & trovi fondo di creta tutta: Da Livenza ſopra Jeſolo & per tutto paſſa 21. intorno & di ſabion, & quando hai paſſa 10. d'acqua cambia fondo, & accatti capegno & ſabion fino alla canal, & poi accatti creta infino ſopra Tre porti per paſſa 8. d'acqua over 7. & poi accatti ſabion infino in armeggio della nave fino in paſſa 4. d'acqua. Et ſe tu ſei in armeggio delle navi in paſſa 4. d'acqua o 5. d'inverno armeggiati al ſirocco, & al maeſtro, & d'eſtate al greco & al garbin, & ſe vuoi ſtar ben in armeggio metti S. Andrea di Lido in cua grande di S. Marco, & lo faro di pietra in S. Donado di Muran d'eſtata, & haverai picciola coſa men di paſſa 4. d'acqua, & ſe ti vuoi mettere d'Inverno ſopra porto, metti S. Andrea in la cua grande di S. Marco, & lo faro di pietra in lo capo di Murano dentro S. Michiel di Muran, & haverai paſſa 4. & mezo in 5. d'acqua. Et ſe voleſſi trovare il faro vecchio di pietra che è ſotto acqua metti S. Agneſe in le porte, e in lo campanile, & lo campanile di S. Albano di Muran in una montagna che ſi chiama Lizzoſan, & ſerai ſuſo lo faro vecchio, & haverai pie 9. d'acqua. Et ſe vuoi nel porto di Vinegia metti S. Giorgio in la Torre del Faro, & fargli un poco di caleſela, & metti S. Giorgio per mezo di, & vattene per quel ſegno, che ti accoſterai al primo faro delego a mezo canevo da Fuſia da cheli. Et ſe vuoi ſapere quando ſei ſoſo la Fuſia, quando haverai il faro di pietra per lo detto ſegno, & che haverai il detto faro per gl'alberi che ſono ſuſo lo Lido di S. Raſmo, ſarai in canal, & poi t'accoſta a i fari à mezo canevo, & ſe ſuſſi con una fuſta che voleſſe pie 9. d'acqua, o meno, metti S. Andrea in la cua grande di S. Marco, & vien largo mezo canevo, & ſe voleſſi venir ſopra per canal, vien tanto che metti la torre del Fanario da mezo dì dalla caſa dello Imperador, & vien tanto per quel ſegno che metti la cua grande di S. Marco in lo campanile di S. Salvador, & poi vien dentro mezo il canale. Et ſe ſuſſi à Salbuda, & voleſſi venire a Grado ſi guarda a oſtro, & a tramontana & ſono mig. 20. Et ſe voleſſi andare in Grado va per la Badalaſſa che è dal lato del golfo, & le Mede che ſono 13. di ſuora laſcia dal golfo ſe vuoi, & verrai per lo porto grande verſo Vinegia, laſcia le Mede dall'Iſtria, & vien ſino in canale, & poi trovi un porto che ha nome Ovirto, laſcia le Mede dell'Iſtria, & poi trovi Moro largo mig. 3. laſcia le Mede dell'Iſtria, & poi trovi Anſora, le Mede laſcia dall'Iſtria, & Buſio & S. Andrea, & laſcia le Mede di ſuora, & poi trovi Lugnan, & laſcia le Mede dell'Iſtria, & haverai lo porto per mezo, & va per maeſtro dentro, & poi s'accoſta alla caſa delle Guardie, & poi trovi Tajamento largo mig. 18. & ſegni in terra metti uno dentro all'altro, & le Mede laſcia dall'Iſtria, & poi trovi Baſelghe largo mig. 19. li ſono ſegni in terra, e metti l'uno contro l'altro, & le Mede laſcia dall'Iſtria, & poi trovi Cavorle m. 19. lo porto vecchio per la Pada laſcia lo canton della terra in lo camin del Podeſtade, & le Mede da mezo dì per lo porto, & li ſegni l'uno per mezo l'altro, & le Mede dell'Iſtria, lo porto di S. Margarita li ſegni l'uno per mezo l'altro, & le Mede dell'Iſtria, & poi trovi Livenza larga mig. 10. & ha ſegni in terra, metti l'uno per mezo l'altro, le Mede & i ſegni di la dall'Iſtria, & poi trovi Jeſolo largo mig. 21. metti la Torre di Piave in la ponta di levante, e poi trovi Lido maggiore, laſcia le Mede dall'Iſtria, & poi trovi Vigna Murata, laſcia il Faro di legno, verſo Venetia.

ALTRO PORTOLANO
DI VENETIA

QUesto è un Portolano da navigar in ogni parte secondo la ragion del compasso, & cominciaremo dal porto di Venetia, & del Golfo, & scriveremo per ordine d' ogni parte dentro, & fuori del Golfo; Chi si parte di su 'l porto di Venetia, & fa la via dentro greco, & levante va sopra capo di Melga sono mig. 100. Chi si parte di su 'l porto di Venetia, & fa la via di levante, va sopra Città nuova, sono mig. 100.

Chi si parte di su 'l porto di Venetia, & fa la via dentro levante sirocco, va sopra S. Giovanni in Pelago sono mig. 100. S. Giovanni in Pelago con Polmontore guarda à sirocco & maestro mig. 25. Parenzo con S. Gior in Pelago si guarda ad ostro e tramontana mig. 130. Polmontore con Ancona ostro, & tramontana, & se vuoi andar in Ancona, fermati un poco al garbin. Sappi che Polmontore piccola è in mar in sicocco, & ha secca una à torno, che è ben mig. 3. la qual secca ha sopra pie 10. d' acqua, & chi si parte da Polmontore & va dentro ostro & sirocco, va sopra il monte d' Ancona mig. 120. Polmontore con capo di Nia da tramontana si guarda a levante, & a ponente, & ha una secca in garbin mig. 1. in mar sono mig. 30. Polmontore con capo del Sansego si guarda dentro levante & sirocco entro ponente & maestro m. 40.

Chi fosse mig. 20. per garbin in mar sopra Sansego, & andasse per sirocco scapola tutte le Isole & va dentro Busio, & Lisia mig. 200. Sansego con Ancona si guarda dentro ostro & garbin, & dentro greco, & tramontana m. 120.

Sansego con fermo si guarda quarta d' ostro verso garbin & quarta di tramontana in greco mig. 140. Sansego con S. Fabian ad ostro & tramontana mig. 100. Lisia con Tremito si guarda a garbin & ad ostro, & un poco più ver l' ostro mig. 80. Et sopra Tremito dentro levante m. 15. in mar sono Isole due basse, le quali si chiamano Chianazzi.

Lisia con Pelegosa si guarda ad ostro & tramontana, & chi vuol andar alla Pelegosa, vada un poco ver sirocco sono miglia 50. Sappi che Pelegosa da levante miglia 3. largo ha una secca, & un scoglietto picciolo ver ponente, & è netto, & poi andar un canevo largo con ciascheduna nave, & anderai sicuro.

Pelegosa con Bestice si guarda ad ostro & tramontana sono miglia 40.

Pelegosa con Tremito a levante & a ponente miglia 60. Tremito co 'l monte dell' Agnolo quarta di levante ver sirocco miglia 50. Partendoti dal Monte vadisi per ostro dentro Trani & Barletta miglia 15. Lo capo del Monte con Brandicio quarta di levante ver sirocco miglia 100. Lo capo del Monte con Cataro entro greco & levante miglia 130. Trani con Ragusi a greco, & levante miglia 150. Sappi che la riviera della piva del golfo del Simpanto infino a Brandicio corre entro levante & sirocco miglia 160. Lisia con Lagusta entro levante & sirocco miglia 40. Cazza con Lisia a sirocco & a maestro miglia 20. Cazza con Lagusta a levante, & a ponente miglia 20. Lagusta con lo monte dell' Agnolo entro greco, & tramontana miglia 80. Sappi che Lagusta da levante ver greco ha due scoglietti, & secche assai larghe da 4. in 5. miglia in mar largo dell' Isola grande.

Lagusta di fuora con Ragusi con quarta di levante ver Greco miglia 90. Sappi che passi la Meleda verso la staria da levante guarda quarta di levante verso sirocco, & quarta di ponente ver maestro, guardati da la Meleda, & sappi che dalla Meleda a Budue sono miglia 100. Capo di Pali con Saseno ad ostro, & tramontana mig. 80. Ragusi con Brandicio ad ostro & tramontana, & se vuoi andar da Ragusi va un poco verso greco miglia 180. Sappi che là dal Cavallo è secca una in mar miglia 1. & è piana. Sorza, & Rialeze ha una secca in mar da greco miglia 2. Ragusi con Saseno si guarda quarta di sirocco verso l' ostro miglia 220. Saseno con capo d' Otranto a greco, & levante mig. 60. Se vuoi scapolar lo capo, va quarta d' ostro ver garbin. Saseno con i scogli di Brandicio a levante & a ponente miglia 90. Saseno con Durazzo ad ostro, & tramontana miglia 70. Durazzo ha una secca da ostro largo in mar miglia 2. & tiensi con lo capo. Lo Saseno con la Valona, & a ponente sono miglia 20.

Digitized by Google

PORTOLANO
DEL MAR MAGGIORE.

QUasta è la ragione di saper conoscere li porti, & le starie, & le Isole del mare, da capo San Vicenzo o alla bocca del fiume di Sibilia infino alla bocca del mar maggiore.

Dal capo S. Vincenzo infino alla bocca del fiume di Sibilia sono miglia 180. entro levante, & firocco, dalla detta bocca alla Cittade di Sibilia sono miglia 60. Ancora alla detta bocca al capo che vien detto Fermendina miglia 10. Per mezo verso Libecchio, & poi dalla detta bocca miglia 5. Per Libecchio è una secca che ha nome Pozaro, & è sopra aequa, e se vorrai intrare in lo detto fiume intrare, guardati da una secca che vien detta Zizare; & verso ponente, e levante è un'altra secca, che vien detta Cantara, & è diritta ad un capo che ha nome Sirocco, se vorrai intrare in lo detto fiume Siroeco con nave in prima scandaglia lo fondo, & metteti i segnali, anderai sicuro, la detta cittade Fermedina fu cittade, & quando vieni per iotrare, honora la ponta della detta Fermendina, quando l'acqaa n'è piena circa mig. 1. & dalla detta Fermendina all'Isola di Cades sono miglia 20. Per firocco alla detta Isola è bon porto, che dreto ha una Cittade, che è guastata simigliante alla prima verso tramontana, & la è fondo di passa 6. d'acqua, & dallo detto porto infino alla ponta della detta Isola ver tramontana è fondo di passa circa 6. di acqua, & dallo detto porto infino alla detta Isola verso ponente per lo canal è fondo di passa 8. di acqua.

Dal detto Cades a Trasegar sono miglia 30. per firocco, sopra il detto Trasegar in mar è una secca miglia 7. a garbin, & puossi andar dentro la secca, & la terra, luogi dalla terra miglia 1. et mezzo; dallo detto Trasegar a Tarisa sono miglia 30. per firocco verso levante un poco: dalla detta Tarisa al capo di Sazedara verso ponente mig. 10. dentro levante, & firocco: dallo detto capo all'Isola di Caaerada miglia 5. per levante: In la detta Isola è sopra Villani in mar circa miglia mezzo è buon fondo, & buon porto a Barfazza di Villa: ivi è fondo di passa 8. in capo della detta Isola verso levante è una secca lungi circa proveši 3. che è verso greco, sassi porto alla detta Isola, dall'Isola al monte di Zibeliar sono mig. 8. per firocco verso levante il detto monte davanti lo Castello è buon porto, & è circa passa 8. d'acqua dal detto monte verso terra ferma miglia 5. verso Salzadara è un golfo di fondo piano di passa 7. & buon stacio da tutti navilii: lo detto staeio serà siata soscuto dal detto monte alla detta cittade è ponte, che entra divanti Spagna sono mig. 15. per mezo verso firocco, dalla detta Scopana a Marbena mig. 12. per greco vien detto Fenojarella, v'è buon stacio per vento ver ponente verso lo capo miglia mezo per greco: dalli detti Molini alla Città di Medica miglia 5. per greco verso tramontana guardati da una secca, che è sopra la piana lungi dalla città verso garbin in mare mig. 4. lungi dalle dette città mig. 6. sopra la cittade è buon stacio & fondo pian da passo uno infin in passa 12. d'acqua: dal capo al capo di Negrelli da ponente miglia 10. per greco ver levante: dal detto capo alla cittade di Malica miglia 3. A capo della detta cittade verso garbin è buon mettersi alla detta Malta all'Isola di Salugna miglia 10. per greco verso levante: dalla detta Isola in mare à mezodì per eua circa miglia 1, in la detta Isola è acqua dolce buona, & ha buon porto, da detta Saravina ad Artarozzo per greco verso levante circa miglia 20. allo detto Artarozzo è buon porto, & mese à vento da ponente verso garbin, & in lo capo acqua dolce, alla fazza di greco è una villa che ha nome Comin, dallo detto Comin a Candara sono miglia 10. per greco verso levante: da Candara, & le Nue d'Acenebia mig. 20. entro siroeco & levante; dalla Città e le Nue a Lena d'Arminta miglia 30. per sirocco ver levante: dalla detta Lena alla Città di Arminia miglia 30. per greco ver tramontana, & la detta Arminia allo capo ver garbin ha buon porto invernador. Dalla detta Arminia al capo di Ganta miglia 3: per firocco: sopra il detto capo in mar miglia 2. a firocco è una secca sotto acqua, & di dentro da un'altra pietra, che è lo detto capo, che è in trame allo detto capo a capo Fratres sono miglia 10. per greco allo detto Fratres è buon ma è da garbin & sirocco, dalli detti Fratres, & da Rabbie miglia 10. per greco; da Messa all'Isola che ha nome Carbonara miglia 5: per greco, a quella Isola è buon mettersi per vento verso levante, & far honor alla ponta della detta Isola circa proveši due, dalla detta Carbonara a Dibera sono miglia 20. per greco verso tramontana; Da Dibera a Aquila miglia 40. per greco la detta Aquila è Isola tremetterši per la mezzaria: dall'Aquila al Zumpo miglia 20. per greco verso levante; Da Zumpo a Carcamar miglia 20. per la detta staria di Carcamare è buon mettersi per sirocco, e mala levada per garbin; da Carcamar a Lustelare, & Carta miglia 10. Carcamar è buon porto, & un' Isola davanti lo porto; & di longi miglia 1. & potrai andare a detta Isola tutta siata la proporerà verso garbin dalla porta della detta terra verso lo garbin circa proveši 2. in fondo dello detto porto à uo Castello che ha nome Atta Enea, & farai interra nel detto porto, & tienti alla staria della terra verso garbin, & guardati da una Cappa, che è in mezzo il porto, & lasciala verso levante: dalla detta Carta a Porto Grande sono miglia 20. per greco, verso il detto Porto Grande, & Magno, & ha due stacii, uno verso levante a Zabaun, & l'altro verso garbin Sarchinor & ponente: da capo di Sarchinor è una Capa, honora la ponta proveši 2. dal porto Grande al capo de Pali miglia 2. in mar verso garbin è fondo di passa 15. d'acqua; dalla parte di garbin al detto capo è forgitore a garbin:

dal detto capo de' Pali all' Iſola miglia 5. & è buon porto, che è in drito di levante dell' Iſola verſo garbin e Camerata, & ſondo di paſſa due piano, & in detto porto è ſondo di paſſa 6. dal detto capo de' Pali a capo di Zara al detto capo di monte Zubeltra mig. 300. per garbin verſo ponente; dalla detta Iſola de' Pali all' Iſola di S. Panula miglia 5. per tramontana, l' intrata della detta Iſola è Camerara proveſi 3. da S. Panula verſo maeſtro miglia 5. & in capo in Pò, che ha verſo Ponente un golfo, ivi è buon ſondo, & piano, & puoſſi metter per tutti i venti, & è porto Quaſio de i detti in pozzo ſe intende dal ſuo capo a Cantara ſono miglia 10. per ſirocco, ivi è un Caſtello, che ha nome Cantara, è luogo la ſotto il Caſtello è buon metterſi; & dalla Cantara a capo Martin ſono miglia 60. verſo levante; in mezo dentro Cantara e capo Martin, è un' Iſola che ha nome Anticora, e buon ſtacio; & da capo Martin a Dena ſono miglia 27. più verſo maeſtro; & da man al Fiume di Valenza miglia 60. per tramontana verſo greco, & da Valenza a Penicola miglia 80. per tramontana verſo greco; ſopra la detta Penicola in mar a mezo dì circa miglia 30. è un' Iſola, che ha nome Mecolorem, dalla detta Penicola a Lena Tortoſa a capo di Salon miglia 6. uerſo levante, & miglia 80. verſo tramontana; dalla detta Tortoſa da Salon a porto di capo verſo garbin è una Torre rotonda da dietro il capo, che è verſo garbin, è un capo bianco verſo ſirocco, & l' altro capo cioè in mezo il capo è ſondo, & ſorgitore, & guardati che la non ha il porto: dal detto Salon alla città di Saragoſa miglia 10. per greco; dalla città di Taracona alla città di Barcelona miglia 60. per greco verſo levante; da Barcelona a S. Felice è ſorgitore, e la conoſcenza è una montagna piana in fra terra entro maeſtro, & tramontana: da S. Felice a Palamon miglia 11. per greco verſo levante, al detto Palamon è buon ſtacio de tutti venti, eccetto garbin, & è una ſecca in garbin longi miglia 3. & è capo un bianco verſo garbin, & circa miglia 3. è un' Iſola, che ha nome Formiche; dal detto Palamon al capo delle dette acque fredde mig. 10. per greco verſo levante; dal detto luogo all' Iſola di Mede miglia 10. per tramontana, alla predetta Iſola è buon ſtacio, & capo Mede, e capo Galſa di Ceresela verſo tramontana in capo delle dette acque ſredde, in capo verſo mezo dì il detto golfo per ponente circa è da miglia 8. Ancora da Mede al porto di Roſa miglia 10. per tramontana, Mede è un capo roſſo verſo tramontana, entro il golfo per ponente circa miglia 7. per tramontana, capo di Mede è buon porto, & puoſſi ſtar a proveſe, e ſondo di paſſa tre: da Roſa a capo Croce miglia 7. per tramontana, ſopra il detto capo ſono Iſole 2., la conoſcenza è ſopra Taracona, & è una monta-Serrada, che vien detto monte Serrado, & è ſopra Barcelona.

Venetia con Caſtegnedo levante, & ponente miglia 100. Venetia con S. Andrea di Sera entro levante, & ſirocco miglia 105. Sant' Andrea di Sera con Briſoni ſirocco, & maeſtro miglia 10. Polmontore con Nia levante; & ponente miglia 50. Nia con Nieme levante, & ſirocco miglia 20. Nieme con Selva ſirocco & maeſtro miglia 10. Selva con Zara alla quarta di ſirocco verſo levante miglia 40. S. Arcangiolo con Lieſena alla quarta di ſirocco verſo levante miglia 40. Lieſena con la Torretta entro ſirocco & levante miglia 18. Dalla Torretta con Curzola alla quarta di ſirocco verſo levante miglia 30. Da Cuszola alla Gialiana & Raguſi entro levante & ſirocco miglia 50. Da Raguſi a Malonta entro levante, & ſirocco miglia 30. Da Malonta con Budua entro levante & ſirocco miglia 30. Da Budoa con Dulcigno entro levanre & ſirocco miglia 40. Dal Dolcigno con Durazzo ad oſtro & tramontana miglia 55. Da Durazzo col Saſeno ad oſtro & tramontana miglia 80. Dal Saſeno con Palermo a ſirocco & a maeſtro miglia 50. Da Palermo con Caſopo ad oſtro e tramontana miglia 50

Da Palermo co 'l ſtretto entro oſtro, & ſirocco miglia 29. Il ſtretto con Corſù oſtro, & ſirocco miglia 10. Corſù con Corta levante, & ponente miglia 33. Corta con Pacaſu oſtro, & tramontana miglia 25. Pacaſu con Viſcardo oſtro, & ſirocco miglia 60. Viſcardo con Chiarenza quarta di ſirocco verſo levante miglia 50. Chiarenza con Belvedere entro levante & ſirocco miglia 30. Belvedere con Prodo entro oſtro & ſirocco miglia 60. Rodi con Modon entro levante, & ſirocco miglia 18. Modoo con S. Vencedego ſirocco & maeſtro miglia 15. Ponta di Gallo con Mena a levante & ponente miglia 30. Ponta di Gallo con Matapan quarta di ſirocco verſo levante miglia 60. Matapan con S. Angiolo quarta di levante verſo greco miglia 60. Matapan con Caſtollo Rampani di ſirocco verſo levante miglia 40. Capo S. Angiolo con la Sydera oſtro, & tramontana miglia 100. La Sydera con le Colonne a greco, & a garbin miglia 45. Le Colonne con le Gavaline entro oſtro, & tramontana, & maeſtro miglia 65. Negroponte con i Cavalli quarta di ponente verſo maeſtro mig. 60. I Cavalli con Schiatti quarta di ſirocco verſo levante mig. 50. Schiatti con levante Pelegiſi quarta di ſirocco verſo levante mig. 40. Pelegiſi con Stalimene dentro greco, & levante miglia 40. Stalimene con Tenedo dentro greco, & levante miglia 40. Tenedo con la bocca dentro greco & tramontana miglia 30. Galipoli con Longa a greco, & levante miglia 35. Longa con Redea a greco, & a levante miglia 40. Redea con Rezo a levante & a ponente miglia 40. Largira con Farnaſia quarta di levante verſo greco miglia 60. Farnaſia con ponta Rachia quarta di greco verſo levante miglia 100. Ponta Racchia con Chio a greco, & a levante miglia 60. Chio con Samaſtro quarta di greco verſo levante miglia 30. Samaſtro con la Comena quarta di levante verſo greco miglia 20. La Comena con li Calami a greco & a levante miglia 40. Li Calami con Sinopoli quarta di levante verſo greco miglia 40. Levante verſo greco miglia 40. Sinopoli con S. Stefano quarta di levante verſo ſirocco miglia 30. S. Stefano con Ermetv a greco & a levante miglia 30. Sinapi con l' Ali quarta di levante verſo ſirocco miglia 80. L' Ali con Limonia quarta di levante verſo ſirocco miglia 75. Limonia con la Nuova a levante, & a ponente miglia 80. La Nuova con il Cefalo a quarta di levante verſo ſirocco miglia 80. Il Cefalo con l' Argiro quarta di greco verſo levante miglia 60. L' Argiro con Leſonda a levante & a ponente miglia 15. Polmontore con Ancona ad oſtro, & tramontana miglia 140. Polmontore con Fano a greco & a levante mig. 130. Polmontore con Sanlego entro levante, & ſirocco miglia 40. Sanlego con Fermo

oſtro & tramontana mig. 200. Liſa con Tenedo a greco, & a levante mig. 80. Liſa con Pelagoſa ad oſtro & tramontana mig. 60. Tenedo co 'l Mondo dell' Agnolo a ſirocco & a maeſtro mig. 50. Il Monte dell' Agnolo con Trane ad oſtro, & tramontana mig. 45. Il Monte dell' Agnolo con Brandicio a ſirocco & a maeſtro mig. 60. Il Monte con Cataro dentro greco, & levante mig. 180. Trane con Raguſi a greco, & a levante miglia 170. Sipante con Brandicio, & Cataro levante, & ſirocco mig. 140. Liſia con la Cazza, ſirocco, & maeſtro miglia 40. La Cazza con Laguſta a levante, & a ponente miglia 20. Laguſta co 'l Monte dall' Agnolo dentro greco, & tramontana mig. 80. Laguſta di ſuora con Laguſtini, & con Raguſi quarta di greco verſo levante mig. Raguſi con Brandicio ad oſtro, & tramontana mig. 290. Raguſi con Saſeno a ſirocco, & a maeſtro mig. 220. Raguſi con Otrunto ad oſtro, & tramontana mig. 230. Il Saſeno con Taranto a greco & levante m. 70. Darazzo con Brandicio per garbin miglia 120. Raguſi con il monte a ponente mig. 150. Zara con Ancona per garbin miglia 140. Tremiti ha due Iſole da levante, & ſono nette mig. 15. in mare, & è largo da terra miglia 15. Pelegola è da levante, & ha ſecche quattro in mare da ponente una ſecca, & è netta la ponta dalla banda foreana d'ogn' altra ponta, cioè s'intende da ponente, & da pareggio.

Il Capo de' Pali col' Saſeno ſi guarda ad oſtro, & tramontana miglia 80. Il Saſeno co 'l Fano ad oſtro & tramontana miglia 60. Il Saſeno con Corſù quarta di ſirocco verſo l'oſtro mig. 70. Et ſe fuſſi a Palermo & non poteſſi coſteggiare per traverſo va raſo il capo di Corſù miglia a. & haverai paſſa tre & mezao d'acqua, & è ſabion, & ſe vuoi pigliar ſotto il capo del detto Corſù, & facendo honor alla ponta meao canevo; guardati non ti accoſtar alle Mediere, & non andar entro il Fano.

Corſù con il capo del Velechi da levante a ponente mig. 80. Il capo di Corſù verſo levante ſi guarda a greco, & levante miglia 80. Et non ti accoſtar al capo di Corſù da levante, perchè è ſecco. Corſù co 'l Pacaſu entro levante, & ſirocco mig. 20. Pacaſu co 'l capo S. Sidro quarta d'oſtro verſo ſirocco mig. 80. Capo S. Sidro co 'l Zante quarta di ſirocco verſo levante miglia 60. Zante con Stivali dentro oſtro, & ſirocco mig. 50. Zante con Prodo quarta di levante verſo ſirocco miglia 60. Pſodo con Strivali dentro greco & levante miglia 50. Prodo con Sapienaa ad oſtro, & tramontana mig. 35. Sapienaa con Strivali dentro levante & ſirocco mig. 50.

Se vuoi ſaper quel che pertiene alla Pedottaria dell' Iſtria dalla riviera infin' alle Polmontore, & infin al porto di Venetia dirottelo tutto per ordine. Sopra le Polmontore fuora in marc e una ſecca dentro oſtro & ſirocco mig. 2. & vi ſono paſſa 2. d'acqua, dentro le due Polmontore è ſecco, tienti alla Polmontora grande largo meao canevo, & anderai ſicuro. Partendoti dalla Polmontore troverai Olmiſiello largo mig. 4. dalle Polmuntore, & poi troverai Olmo largo da Olmiſiello mig. uno e mezo. Poi tu trovi Veruda largo da Olmo miglia 2. va per la bocca da ponente, & anderai netto. Du Eeruda a Tefelo mig. 2. va dentro per maeſtro, & è netto per tutto. Et da Tefelo a val di Figo mig. 3. va per levante, & anderai a Pola, & ſi che il ſcoglio di Sant' Andrea ti rimanga da maeſtro. Da capo S. Pelegrin a Marcodena va dentro maeſtro & tramontana, & laſcia Marcodena da tramontana, il Freo per meao, & anderai ſicuro. Da Marcodena per maeſtro tu verrai a S. Andrea di Serra, & anderai netto tutto. Da Marcodena per tramontana tu verrai la Fagiana, ivi è fondo di paſſa 6. in 7. d'acqua. Se tu vuoi andar da Briſoni, laſcia due ponte, & va alla 3. & la trovi val Zerma, ove è buon porto, & da val Zerma per maeſtro tu trovi un Freo, che ha nome Menor, & ha buon porto da ponente, & da levante, vnoſi intrar dentro da mezo giorno, & ſe voleſſi uſcir da tramontana vi è una ſecca di pie 5. di acqua, & non più. Da capo dei Briſoni per maeſtro tu trovi una ſecca entro ponente & garbin miglia 2. larga, & vi ſono pie 7. d'acqua, & puoi venir dentro Briſoni, & la ſecca, & anderiane la maggior nave del mondo, & ſappi che i ſcogli del capo di Pola ſono tutti netti. Se tu veniſſi da levante per andare alle due Soror, guardati dal capo groſſo, e non ti accoſtare a due Soror infin a tanto che tu non ſei per mezo quella da levante, & da quell' altra metti i proveſi, & le anchore alla terra. Se tu voleſſi trovare la ſecca di due Soror metti la Torre da Avora nel ſcoglio da ponente entro due Soror, & ſa che il ſcoglio ſia ben da parte di levante, & avanaa Bagnuol in oſtro, & Sant' Andrea di Serra in la ſtaria, & farai ſopra la ſecca, & ſe tu la vuoi ſcapolare, ſa cha tu ti ſcuoti Bagnuol da S. Andrea. Et ſe vuoi andar in Veſtre ſa la via di greco, & laſcia il ſcoglio di ſirocco, & anderai con ogni nave dentro. Se voleſſi andar a S. Andrea, non ti accoſtar al ſcoglio da ponente a due canevi, & va a radente a i due ſcogli, che ſono in la bocca di S. Andrea, & laſcia i due da tramontana. Se tu voleſſi venir dentro da Sant' Andrea di Serra vien a radente al ſcoglio di S. Andrea, & laſcia la due parti del Freo da tramontana infin' alla Chieſa, & poi per il Freo per meao fin che ſcapoli il ſcoglio picciolo.

Se foſſi al capo di Pola, & non poteſſi venir dentro da S. Andrea, va à radente il ſcoglio di S. Giovanni in Pelago, & laſciato da mezo dì, ancora tu puoi andar dentro il ſcoglio picciolo, vuoi dentro o vuoi di fuora. Et ſe tu foſſi à S. Andrea, di ſera, & ſe voleſſi ſcapolar la ſecca de Orſal, metti Bagnuol in S. Andrea, & vien dentro per quel ſegno, che tu vedi Parenzo di fuora dalla ponta groſſa, & poi và per mezo Parenzo, & anderai netto. E ſe tu foſſi à S. Andrea di Sera, & voleſſi ſcapolar la ſecca d'Orſal, metti la valle bianca, che è ſopra il ſcoglio d'Orſal, & li albori nella Torre d'Orſal, & metti Bagnuol di fuora da S. Andrea ti rimanga da levante, & ſarai ſuſo la ſecca à porto. Partendoti da Ruigno per venir a Parenzo trovi due ſcogli che ſi dice Figarola laſciali da garbin, & là è buon ſtacio. Partendoti dalle Saline va poi dentro, & trovi un porto che ha nome S. Fele, & ha una Torre, & ha buon ſtacio. Partendoti da S. Fela per venir à Parenzo tu trovi un ſcoglio, che ha nome Converſato laſciato da garbin. Se voleſſi venir dentro dalla ſecca d'Orſal, và largo da quel ſcoglio canevi due, & va à radente Orſal, & non ti accoſtare à radente il ſcoglio piano, che è due ſcogli, & ſe voleſſi andar di fuora dal ſcoglio piano, va largo un canevo, infino à fontana da paſi

Digitized by Google

da garbin, & vieni à radente il ſcoglio da garbin, infino à S. Fragilitade, & laſcia i tre ſcogli di S. Frgilitade da garbin, & poi trovi un'altro ſcoglio che ha nome Maazuccor & va à radente d'eſſo, & laſcialo da greco, & anderai ſicuro. Se tu voleſſi venir di là à Parenzo tu trovi un porto che ha nome S. Pietro Saverna; & ſe vuoi andar dentro S. Nicolò, & S. Raſael, metti il camin del Podeſtade entro del Campanil di S. Moro, & vieni à cadente la corona quanto tu puoi à ſalvamento ſe trovi con un'acqua comunal pie due d'acqua, & ſe tu voleſſi andar dentro da S. Raſael; & la Scavala, parti il Fieo per mezo, e tu trovi un'acqua comunal che è pie 5, & ſe tu vuoi andar di ſuora di S. Nicolò, và un canevo largo, & va tanto che tu ſcapoli il ſcoglio dalle Forche da levante tanto che tu metti la Chieſa, che è nel Monte Talian nel campanil di S. Angiolo, & poi vieni per mezo Parenzo, & ſe veniſſi per meazo il ſcoglio di Leno & Maranſo, parti il Fereo per mezo, & anderai ſicuro. Et ſe vuoi trovar la ſecca che è di ſuora da S. Nicolò da levante dentro la Beccaria, metti la valle roſſa in S. Angiolo che la vegna da tramontana, & facci un poſo di calle, & ſarai ſuſo la ſecca di pie 7. d'acqua. Partendoti da Parenzo verſo punta di Croce, ivi trovi una ſecca, che tiene il ſcoglio dell'Aſino in S. Raſael, metti la Chieſa di S. Martin, che è in tramontana, di Parenzo, ad una Nogara che è là, & ſarai ſuſo la ſecca, e ſe tu vuoi ſcapolare, avertiti i ſegni che ti ſono dati. Et venendo da Città nuova, tu trovi Veſcovelli, ſa che tu traghi S. Raſael di ſuora dal ſcoglio, laſcialo, & laſcia una bona caile tanto che tu apri le porte di Cenere, & laſcia tutti i ſcogli da ſirocco un canevo, et anderai in porto, & ſtà coperto un proveſe da levante.

Partendoti da Cenere tu arrivi in Queto che è buon porto, & ſe tu ti vuoi metter da levante, paſſa la prima valle, & va all'altra che ſi chiama S. Andrea, vi ſono paſſa 10. d'acqua. Se vuoi andar dall'altro lato verſo Città Nova mettiti alla pietra, che è alla ponta di Licedo, & habbi à mente che non è ſe non paſſa due d'acqua, & partendoti da Licedo va largo un canevo. Da tutte le ponte infino a Caſtagnelo, ivi è Città Nuova; Partendoti da Caſtagnedo per venire verſo Umago, tu trovi un porto che ha nome Dena, va largo dalla ponta, & la Torre tre canevi infin'a tanto che tu apri bene il porto, & metti la valle roſſa dentro il ſcoglio, che è da greco, & va dentro il porto per quel ſegno, & metti i proveſi da levante & vi ſono da paſſa 5. in 6. d'acqua. Et partendoti da Dena verſo Umago, tu trovi un porto che ha nome S. Lorenao, va per la cominciera, & li è tutto netto. Et partendoti da S. Lorenzo tu trovi Umago: & ſe vuoi andar dentro il ſcoglio, metti la Nogara che è entro la valle entro la Chieſa che è ſuſo il monte, & ha un ſcoglietto dentro il porto, & metti proveſi dentro alla cittade. & le ancore alla tramontana & li trovi paſſa 6. d'acqua.

Chi ſi parte di ſuſo il porto di Venetia, & facci la via dentro greco, & levante, & va dentro il golfo ſopra la ponta de capo Mugia miglia 100. Chi ſi parte di ſuſo porto di Venetia, & facci la via di levante fin'a Caſtagnedo miglia 100. Chi ſi parte di ſuſo il porto di Venetia, & facci la via dentro levante, & ſirocco, va ſopra S. Giovanni in Pelago miglia 100. S. Giovanni in Pelage con le Polmontore ſcorre à ſirocco, & maeſtro miglia 25. Polmontore ſono ſcogli due entro un' & l'altro tu puoi andar accoſtandoti al ſcoglio grande, che è da terra, & le due parti de un caneva, & anderai netto. Polmontora picciola ha fuora in mare circa miglia 2. in oſtro, & ſirocco una ſecca che ha pie 10. d'acqua. Se da Polmontora tu voleſſi andar in Ancona, naviga per oſtro, & verrai ſopra Fiumeſino, che è lontano d'Ancona mig. 12. Se d'Ancona navigaſti dentro greco & tramontana, verreſti dal Sanſego in Nieme. Sanſego ha da tramontana, verſo Quarner una ſecha che è larga miglia mezo, & dentro dal Sanſego un'Iſola che ſi dice Nia, & in capo di Nia da maeſtro verſo Quarner è un ſcoglio che ſi chiama Selugola, & hà paſſà tre d'acqua dentro il ſcoglio & Nia: ſe di là tu vuoi venir dentro da Nia è bona via, che Nia ha porto longo & largo, & l'altro da Canedoli ſono mig. 2. da Nia à Canedoli è una ſecca, & puoſſi andar da una parte, & dall'altra dentro da Nia ſotto monte Chebo è porto un, che ha nome Scaligene, & è bon porto per ſirocco. Et andando per la ſtaria è un'altro bon porto, che ſi chiama Longo, & hà ſtacio uno, & è per navi picciole, & è largo da Scaligene mezo miglio, e poi trovi più oltra da levante un ſcoglio, dentro da quel ſcoglio è valle di Auguſta, & hà bon porto grande, & poi trovi il ſtacio delle Monache; & ſe tu vuoi ſtar à porto, ſta in valle, & il ſcoglio ti rimane in ponente.

Et poi trovi il Porto di Cigala qual è bon porto & non hà alcuna rocca, & ti poi accoſtar ad una parte, & dall'altra parte è deſtra levata per i venti di ſopra; & più avanti tu trovi Fornelli, qual è porto ſchietto, & è appreſſo il capo dell'Arſil, & poi trovi Lieme, il qual è bon porto & la ſua intrata è paſſa tre con la ſecca, & poi uſcir dentro Nieme, & il ſcoglio di S. Pietro, & per mezo il ſcoglio di S. Pietro in greco è Iſola una, che ſi dice la Rotella, & ha porto della ſtaria, & ſe tu vuoi andar da Nieme ad Arbe naviga per ſirocco, verrai à capo dell'Iſola di Pago che è porto un da ponente, & da queſto ſcoglio tu vedi Arbe per tramontana. Da Nieme in Arbe ſono mig. 40. Et da Nieme à Selva mig. 10. Il porto ha conoſcenza un capo roſſo da ponente, & ha una piana baſſa ſcanſala un proveſe, & anderai ſicuro; da Nieme dentro oſtro, & ſirocco vienti Premuda, & ha da ponente ſcogli due netti ſora il porto, & ha un ſcoglio verſo greco, & là il porto dalla parte di levante, & vi è una ſecca verſo ſirocco, & ſi va canevi quattro Largo da ſirocco. Da Nieme ſe tu vuoi andar a Zara accoſtati alla Selva, & poi va per ſirocco per meazario, & anderai à Zara ſono miglia 60. Et ſe da Premuda tu vuoi andar di ſuora, tienti all'Iſola di Sereda, & poi all'Iſola d'Eſte, che ſi dice Gian Pontello, & poi vienti in Medela.

Et in capo di Medela verſo ponente è bon porto, & di mezo dell'intrata dalla parte di ponente cioè di ſuora è una ſeccaria, & ſe vien di ſuora, accoſtati alla ponta di Medela da levante, & anderai ſicuro. E dentro la Medela di capo verſo levante ſono due porti boni; l'uno ſi chiama S. Maria tra oſtro & ſirocco ſono ſcogli due ſi dicono Lagani piani, & ſono mig. 4. Ivi è il capo de' Tempi da ponente ivi è porto, à Lega è mal porto, & ha.

ha un ſcoglio picciolo. Tutta la ſtaria de i Tempi non è alcun porto, & vi ſono miglia 36. Da un capo de' Tempi è un porto che ſi dice il Proveſo, & porto Roſſo, & poi ti viene l'Iſola di S. Maria, che ha porti aſſai. Et più avanti ti viene i Coronati, che ſi dice Valenza, & è un altro porto di là appreſſo più altre due Iſole che ſi chiamano gli Uccelli. Et poi avanti ti vengon l'Iſole, che ſi chiamano Lizuri, & di fuora ſono ſcogli tre, & porti due l'uno di S. Maria, & l'altro è più dentro in una valle, e bona alta ponta di levante, & è un ſcoglio che li dice la Roſſola, che è aſſignata. Et ſe vuoi uſcir di Venetia & vuoi uſcir del golfo, & vuoi andar sì, che tu non tocchi dell'Iſtria, nota che da Venetia à monte Chebo ſono dentro levante, & ſirocco mig. 130. Da monte Chebo a i Tempi di Zara per ſirocco mig. 60. Da i Tempi di Zara all' Incoronata per ſirocco mig. 30. Dall' Incoronata al Miliſiello dentro oſtro, & ſirocco mig. 60. Dal Miliſiello à S. Andrea di Melo per levante miglia 20. Da Liſa alla Cazza dentro levante, & ſirocco mig. 70. Daila Cazza al Cazzuol per levante mig. 10. Dal Cazzuol alla Güſta per levante miglia 10. Dalla Guſta alla Medela per levante dentro l'una, & l'altra ſecca mig. 30. Dalla Medela à Ragua per levante mig. 30. La Medela è Lunga mig. 30. Da Raguſi à Dulcigno mig. 100. Da Dulcigno à Durazzo mig. 50. Da Raguſi à Dulcigno al Saſeno mig. 140. Da Durazzo al Saſeno per oſtro mig. 90. Da Durazzo à Brandicio mig. 14. Da Brandicio al Saſeno per levante mig. 90. Dal capo all' Aquila, & al Fano per levante mig. 50. Dal Saſeno al Fano dentro levante, & ſirocco mig. 60. Dal Fano à Corfù entro levante, & ſirocco miglia 50. Da Corfù alla Cefalonia dentro oſtro, & tramontana mig. 100. Dalla Cefalonia a capo di S. Sidro del Zante mig. 80. Moiſe è Iſole due piane che ſi chiamano Strivali & ſono mig. 30. Larghe entro oſtro & ſirocco & hanno paravego per ponente & per maeſtro, ivi dimorano monachi piſor dal Zante à Modon entro levante; & ſirocco mig. 100. Ancora v' è Iſola una davanti Modon, che ſi dice Sapienza ricordati che all' intrar dentro dalle ponte tra Modon & Sapienza è una ſecca, & vuolti andar largo dalla ponta di Modon canevo uno, & anderai ſicuro, & ſe voleſſi andare à Sapienza, accoſtati alla detta canevi due, & anderai ſicuro. Se voleſſi andar da Sapienza, & vuoi uſcir dentro da ponta di Gallo à S. Vencedego, dei andar quarta di ſirocco verſo levante, & ſono da Modon à ponta di Gallo mig. 12. guardaſi ponta di Gallo con capo Malio Matapan quarta di levante verſo ſirocco, & ſono mig. 60.

PORTOLANO
DI ROMANIA.

QUeſto è un Portolano tratto del compaſſo della bocca del golfo di Venetia, cioè del Saſeno per tutta la Romania. Et la ſcala di fuera infino in Arminia alla Turchia per la ſcala di fuora d' Arminia facendo la via di Soria per ſtaria infino in Aleſſandria, & partendo d' Aleſſandria, & facendo la volta della Barbaria, fino in Tripoli di Barbaria, mettendo l' Iſola di Crede, & l' Iſola di Cipro, & tutte quelle Iſole, che ſi trovano per la ſcala di ſuora.

Saſeno con Fanò ſi guardano ad oſtro, e tramontana mig. 60. Se tu vuoi andar al Fanò va un poco verſo il ſirocco. Se ti parti dal Saſeno & vuoi andar dentro dal ſtretto di Corfù, va quarta di ſirocco verſo oſtro mig. 70. fin' al ſtretto.

Et ſe ſuſſi ſopra queſta via ſopra Polormo, o in quei luoghi è traverſa ti aggiongneſſe, ſe à forte che tu poteſſi coſteggiare, vè arditamente raſo il capo capo del golfo mig. 2. in mar, & troverai paſſa 5. in 7. d' acqua, & è ſabione, potrai ſorgere ſotto il detto capo, & ha buon luogo, & honora la ponta mezo canevo, & guarda non ti accoſtar alle Merlere, & non andar dentro.

Corfù co 'l capo del Velecchi ſi guarda à levante & ponente mig. 80. Il capo di Corfù da levante con Cuita à greco, & tramontana è mig. 20. Guarda non ti accoſtar al golfo di Corfù à due mig. da levante inſin à 4. mig. perche è ſecco va ſicuramente ſotto il capo di Corfù dentro, & ſarai coperto da greco, & haverai buon paravego.

Corfù co 'l Pacaſu dentro levante, & ſirocco mig. 20, Pacaſu con capo S. Sidro della Cefalonia quarta d' oſtro verſo ſirocco mig. 80. Capo S. Sidro con Zante guarda alcuna coſa ſopra ſirocco ver levante mig. 60. Zante con Strivali, dentro oſtro & ſiroceo mig. 40. Zante con Pruodo dentro greco & levante mig. 50. Pruodo con Strivali dentro greco & levante mig. 30. Sapienza con Strivali, entro levante & ſirocco mig. 50.

Se tu vuoi andar dentro da Sapſenza, & vuoi uſcite da ponta di gallo, & San Vencedego puoi andar quarta di ſirocco verſo levante mig. 20. Ponta di Gallo con capo Malio Matapan ſi guarda quarta di ſirocco ver levante m. 80. Capo Malio Matapan con ſapo S. Angiolo ſi guarda quarta di levante verſo greco mig. 45. Capo Malio Matapan con greco entro levante, & ſirocco mig. 45. Cerigo con capo Malio S. Angiolo, quarta di ſirocco ver tramontana mig. 20. Capo Malio S. Angiolo con Capo Spada, guarda un poco più di quarta d' oſtro ver ſirocco, & ſono mig. Capo Spada con Cerigo quarta di ſirocco ver oſtro mig. 40. Da Capo Spada co 'l Gozzo di Crede uuarta di ſirocco ver levante mig. 60. Capo Spada con capo Paſſera, levante; & ponente mig. 600. Capo Spada con Borſan quarta di levante ver ſirocco mig. 600. Sapienza con Malta, greco & levante mig. 550. Il Gozzo di Crede co 'l capo del Diſcargatore entro greco & levante m. 100. Il capo con Diſcargatore, & con la Chriſtiana quarta di levante verſo greco mig. La Chriſtiana con Aleſſandria ſi guarda quarta di ſirocco ver levante mig. 400. Il Gozzo

di Crede con Acre, levante & ponente mig. 850. Chriſtiana con Baſſo, quarta di levante ver greco mig. 480. La Chriſtiana con Caſſo, & Scarpanto con Rodi a greco, & a levante mig. 50. Rodi con capo S. Biſanio, a levante, & a ponente mig. 300. Rodi con Caſtel Ruzio, dentro greco & levante mig. 50. Caſtel Ruzio con capo S. Biſanio, quarta di levante ver ſirocco mig. 200. Capo di S. Biſanio con Satalia, quarta di maeſtro ver tramontana mig. 180. Capo di S. Biſanio con capo de Loro, quarta di tramontana ver maeſtro mig. 130. Capo di San Biſanio con Calimene quarta di tramontana ver greco mig. 100. Capo di Sant' Andrea con capo de' Pali, quarta di greco ver tramontana, mig. 100. Capo de' Pali con capo della Gloriata quarta d' oſtro ver ſirocco mig. 70. Capo della Gloriata con Baruto oſtro, & tramontana mig. 17. Capo di S. Andrea con Tortoſa, levante & ſirocco mig. 90. Chi ſi trovaſſe 15. m. in mare ſopra Tortoſa ſi ſcorreria la riviera dal porto di Pali infino in Acre, ad oſtro, & tramontana mig. 280. Da capo S. Andrea con Baruto quarta di ſirocco per l' oſtro mig. 160. Famagoſta con Tripoli, levante e ſirocco mig. 130. Famagoſta con Baruto ſirocco, & maeſtro mig. 150. Saline con Famagoſta, & con Acre ſirocco, & maeſtro mig. 200. Capo di Galata con Acre quarta di ſirocco ver levante mig. 200. Baſſo con Acre, ſi guarda quarta di ſirocco ver levante mig. 280. Capo Bianco con Damiata, oſtro & tramontana mig. 330. Capo Bianco co 'l Capo delle Brulle, ſirocco e levante mig. 50. Chi ſi partiſſe d' Aleſſandria, e andaſſe quarta di ponente ver maeſtro, & non vuol far per montar la Barbaria tra il Gozzo, & capo Paſſera mig. 1240. Capo di Coron con capo Stilo quarta di garbin verſo oſtro mig. 80. Capo Stilo con capo di Breſſan entro greco & tramontana mig. 100. Capo Breſſan con capo Paſſera, tra greco & tramontana mig. 130. Capo Breſſan con Travamena, quarta di ponente ver garbin mig. 60. Travamena con Rezzo, a greco & levante miglia 25. Se da capo Paſſera vuol andare in bocca di Faro; ſi guarda quarta di tramontana ver greco miglia 150. Capo Paſſera con Malta ſi guarda à greco, & à maeſtro. & anderai trà Malta, & il Comin, & ſono miglia 140. Capo Paſſera con Saragozza, trà greco, & tramontana miglia 40. Capo Paſſera con Gozzo di Malta quarta di greco per ponente miglia 200.

PORTOLANO

DELL' ARCIPELAGO.

QUesto è un Portolano tratto dal compasso da Capo Malio, & S. Angiolo con tutto l'Arcipelago, & dentro in fino In Mar Maggiore a tutte le starie, & Isole che si trovano nell' Arcipelago, & nel Mar Maggiore.

Capo Malio S. Angiolo con la Sidera da ostro, & tramontana mig. 90.

Et appresso questo luogo è un scoglietto picciolo, & una secca, & guardasi à levante, & ponente miglia 5;

Da scoglio all' Isola è la secca al scoglio mig. & ha la Sidera buon stacio, & guardasi dentro greco, & levante, & ti rimangono i scogli da greco.

Capo Malio S. Angiolo con Caravi quarta di greco ver tramontana sono miglia 40.

Caravi con Malva sia quarta di levante ver greco mig. 40

Bella Pola con Malvasia quarta di greco ver levante mig. 30.

Capo di Malio con Santo Angiolo, & con San Polo entro maestro, & tramontana miglia 40.

Sette Pozzi con la Sidera si guarda quarta di greco ver levante miglia 20.

Sette Pozzi à mezo è l'intrada del porto, & è largo m. 4.

Sette Pozzi con Bella Pola à greco, & à maestro mig. 50.

Sidera con Bella Pola entro ostro, & sirocco m. 45.

Bella Pola con Falconera à levante, & ponente mig. 40.

Caravi con Falconera à greco, & à levante m. 30.

Falconera con Possuma di quarta di levante ver sirocco m. 15.

Falconera con Melo quarta di levante in ver greco m. 25.

Chi vuole andare all' Isola; accostisi all' Isola che ti rimanga una seca da levante ver Timolo.

Capo Malio, Santo Angiolo con Melo quarta di greco ver levante miglio 100.

Melo con Cerigo di porto in porto à greco, & à garbin miglia 100.

Melo con Sifanio, & Fermenie ostro, & tramontana miglia 50.

Fermenie con la Sidera greco, & levante miglia 70.

Sopra 'l capo di Silo miglia 2. In mar è una secca, & guardasi con la secca della Sidera quarta di greco ver levante miglia 5.

Bella Pola con Santo Giorgio d'Albara trà greco, & levante mig. 70.

Santo Giorgio d'Albara con la Sidera quarta di greco ver levante miglia 35.

Sidera con lo capo delle Colonne greco, & levante miglia 50.

San Giorgio d'Albara con capo delle Colonne ostro, & tramontana miglia 20.

San Giorgio d'Albara con Marcoviso, trà greco, & tramontana miglia 52.

Sappi, che Marcoviso ha 2. secche: l'una da greco, & l'altra da tramontana.

Digitized by Google

Santo Giorgio d'Albara con Zia ad ostro, & a garbin miglia 40.
Santo Giorgio d'Albara con Femene quarta di levante ver greco miglia 40.
Zan con Fermenie quarta d'ostro ver sirocco miglia 10.
Marcovisco con Cambiamantello dentro greco, & tramontana miglia 40.
Marcovisco con Zia, levante, & ponente miglia 20.
Zan con Cambiamantello quarta di tramontana ver maestro miglia 40.
Zan con Andre trà greco, & tramontana miglia 30.
Andre colo castri à sirocco, & a maestro miglia 20.
Zan con Catera quarta di levante ver greco miglia 20.
Zan con la Suda quarta di levante ver sirocco miglia 30.
Zan con Tiene quarta di levante ver greco miglia 35.
Fermenie con la Suda quarta di greco ver levante miglia 20.
Fermenie con Catera quarta di greco ver levante miglia 25.
Fermenie con Tine, greco, & levante miglia 40.
Fermenie con Andre, quarta di tramontana ver greco miglia 45.
Sifanio à Serfene con Andre, ostro, & tramontana miglia 80.
Andre con Melo, ostro, & garbin miglia 100.

IL FINE DEL PORTOLANO.

XXVI
H
25